



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 116

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

Indice

1. DDL S. 116 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 116.	5
1.2.2. Relazione 116, 273, 296, 394 e 546-A.	10
1.2.3. Testo approvato 116-273-296-394-546 (Bozza provvisoria).	33
1.3. Trattazione in Commissione.	39
1.3.1. Sedute.	40
1.3.2. Resoconti sommari.	43
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia).	44
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 05/06/2013.	45
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/06/2013.	52
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/06/2013.	54
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/06/2013.	57
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 03/07/2013.	61
1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 25/07/2013.	70
1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 06/08/2013.	84
1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2013.	89
1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 03/10/2013.	95
1.3.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).	105
1.3.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013.	106
1.3.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014.	111
1.4. Trattazione in consultiva.	120
1.4.1. Sedute.	121
1.4.2. Resoconti sommari.	124
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	125
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014.	126
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	129
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 181 (ant.) del 05/03/2014.	130
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 183 (ant.) del 06/03/2014.	133
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 06/03/2014.	137
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) dell'11/03/2014.	140

1.5. Trattazione in Assemblea	145
1.5.1. Sedute	146
1.5.2. Resoconti stenografici	148
1.5.2.1. Seduta n. 178 (pom.) del 29/01/2014	149
1.5.2.2. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014	255
1.5.2.3. Seduta n. 202 (pom.) del 05/03/2014	372
1.5.2.4. Seduta n. 203 (ant.) del 06/03/2014	434
1.5.2.5. Seduta n. 205 (pom.) dell'11/03/2014	507

1. DDL S. 116 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 116
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici"

Titolo breve: *Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche*

Iter

11 marzo 2014: approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.116 T. U. con [S.273](#), [S.296](#), [S.394](#), [S.546](#)

approvato in testo unificato

[C.2188](#) assorbe [C.1442](#), [C.2770](#)

approvato con modificazioni

[S.116-273-296-394-546-](#) in corso di esame in commissione
[B](#)

Iniziativa Parlamentare

[Nitto Francesco Palma](#) ([PdL](#))

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 6 marzo 2014

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

MAGISTRATI , INELEGGIBILITA' , INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE
AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO

Articoli

IMMISSIONE IN RUOLO (Artt.1, 2, 6), DIVIETI (Artt.1, 2, 6), DEPUTATI (Art.1), SENATORI (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Art.2), ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI (Art.3), ASSESSORI E ASSESSORATI PROVINCIALI (Art.3), ELEZIONI REGIONALI (Art.4), MINISTRI (Art.5), VICE MINISTRI E

SOTTOSEGRETARI (Art.5), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.6), AVVOCATURA DELLO STATO (Art.6), CONSIGLIO DI STATO (Art.6), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Art.6)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Pierantonio Zanettin \(PdL\)](#) (dato conto della nomina il 5 giugno 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Felice Casson \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 5 giugno 2013) .

Relatore di maggioranza Sen. [Pierantonio Zanettin \(PdL\)](#) nominato nella seduta pom. n. 10 del 3 ottobre 2013 (proposto testo unificato e coordinamento formale).

Relatore di maggioranza Sen. [Felice Casson \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 10 del 3 ottobre 2013 (proposto testo unificato e coordinamento formale).

Annunciata la relazione il 22 novembre 2013; annuncio nella seduta ant. n. 139 del 22 novembre 2013.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede referente il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 116

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 116

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PALMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati e regola il loro ricollocamento in ruolo, attuando un'effettiva applicazione dei principi di imparzialità ed indipendenza della magistratura, secondo i quali -- nella recente lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 224 del 17 luglio 2009) -- le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, cosicché la Costituzione, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità dell'imposizione di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto.

L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali.

D'altra parte, la disciplina oggetto del disegno di legge riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali.

La struttura della normativa proposta distingue poi l'ipotesi del magistrato candidato eletto dall'ipotesi del magistrato candidato, ma non eletto. Nel primo caso è radicalmente escluso il ricollocamento in ruolo, con passaggio del magistrato nell'organico dell'Avvocatura dello Stato; nel secondo caso, il ricollocamento in ruolo è consentito con limitazioni territoriali idonee ad evitare che il magistrato sia nuovamente incardinato nell'ufficio di provenienza o sia destinato ad incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di almeno due anni.

La tecnica normativa utilizzata nel presente disegno di legge è quella della novellazione dei testi unici delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e sull'ordinamento degli enti locali; un intervento additivo è operato sulla legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo.

Di seguito viene illustrata la normativa oggetto del disegno di legge nel dettaglio.

L'articolo 1 integra l'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introducendo il limite, della durata minima di due anni, di copertura di incarichi direttivi e

semidirettivi per il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti (comma 1). In tal modo viene completata e resa maggiormente rigorosa (nel senso della tutela della indipendenza e imparzialità della magistratura) la disciplina vigente, che già esclude il ricollocamento in ruolo del magistrato candidato alla Camera dei deputati nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 inserisce nel citato testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati l'articolo 8-*bis*, che regola il ricollocamento dei magistrati eletti una volta cessati dal mandato ed anche in caso di scioglimento anticipato della Camera. In ossequio al disposto dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, ai magistrati è conservato l'impiego, senza tuttavia la possibilità di rientrare nei ruoli di provenienza. È previsto che la conservazione dell'impiego avvenga con il passaggio nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, che è previsto sia regolato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è integrato con l'introduzione dell'articolo 5-*bis*, che richiama la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del citato testo unico per l'elezione della Camera come introdotto dalla novella proposta. Con ciò si garantisce la piena equiparazione del regime per i magistrati che siano stati componenti dei due rami del Parlamento.

L'articolo 2 apporta modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introducendo ipotesi di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e regolando il ricollocamento ed il rientro in ruolo.

L'ineleggibilità dei magistrati è prevista, per le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale per l'ipotesi in cui l'ufficio giudiziario di provenienza sia ubicato nella regione ove si trova il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni. Recependo un'istanza espressa dallo stesso consiglio superiore della magistratura (risoluzione del 28 aprile 2010), l'eleggibilità alle predette cariche politiche viene condizionata al collocamento in aspettativa del magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura.

Per quanto riguarda il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti, essi sono sì ricollocati nel ruolo di provenienza, ma in regione diversa da quella in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni. Analogamente a quanto previsto per le elezioni politiche nazionali, una volta ricollocati in ruolo, è interdetto ai magistrati di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di almeno due anni.

I magistrati eletti sono invece ricollocati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Le medesime condizioni previste per l'elezione alla carica di sindaco o di presidente della provincia o di consigliere comunale o provinciale sono previste (articolo 3) per la nomina di assessore esterno, reputandosi tali cariche portatrici di una valenza politica non meno pregnante dell'ufficio elettivo. È escluso anche in tal caso il ricollocamento nei ruoli della magistratura con conservazione dell'impiego presso l'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 4 fa acquisire il rango di principi fondamentali, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, alle disposizioni degli articoli 8 e 8-*bis* del più volte citato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, così determinando l'applicazione delle medesime regole in tema di ineleggibilità e di ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati o eletti alle cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale.

Al regime dei magistrati eletti deputati o senatori sono equiparate le posizioni dei magistrati che abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato (articolo 5).

Viene infine disciplinato il regime transitorio (articolo 6) per i magistrati attualmente eletti a cariche politiche, consentendo loro una pluralità di alternative:

ricollocamento in ruolo col vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni ed esclusione della attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi;

destinazione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, analogamente a quanto previsto dal nuovo regime;

nomina a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti per i magistrati ordinari o militari; collocamento a riposo sussistendo presupposti contributivi minimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato)

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: «Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni».
2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. -- (*Ineleggibilità dei magistrati*) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.
2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.
3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del

magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

Art. 60-quater. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. -- *(Nomina di magistrati alla carica di assessore)* -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 4.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

1. Costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettivamente modificato e introdotto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché all'articolo 5 della presente legge.

Art. 5.

(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Ai magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 6.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo o del mandato amministrativo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato come previsto dall'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

c) i magistrati ordinari e quelli militari sono nominati, in relazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri di Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo di almeno cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite di trentacinque anni di contribuzione.

1.2.2. Relazione 116, 273, 296, 394 e 546-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 116, 273, 296, 394 e 546-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 2^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(2^a - GIUSTIZIA)

(Relatori CASSON e ZANETTIN)

Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 2013

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (n. 116)

d'iniziativa del senatore **PALMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (n. 273)

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN**, **DALLA TOR**, **PICCOLI**, **CONTE**, **SACCONI** e **MARIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (n. 296)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (n. 394)

d'iniziativa dei senatori **CASSON**, **CHITI**, **CIRINNÀ**, **CUOMO**, **Stefano ESPOSITO**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE** e **SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2013

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (n. 546)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **COLUCCI**, **COMPAGNA**, **D'AMBROSIO LETTIERI**, **MANDELLI**, **MUSSOLINI**, **RIZZOTTI**, **TORRISI** e **TARQUINIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Onorevoli Senatori. -- Sempre più di frequente, nell'ambito della cronaca politica e giudiziaria, si assiste ad interventi anche fortemente polemici relativamente alla partecipazione dei magistrati alla vita politica attiva del Paese.

La questione e i punti dolenti sono ben noti: da una parte, si pretende (giustamente) una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadino ad accedere a cariche elettive, pur conservando (all'esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione).

Tra i molti spunti polemici in materia di amministrazione della giustizia, uno attiene proprio alla figura del magistrato eletto al Parlamento (italiano o europeo) e alla possibilità per il medesimo di tornare nei ruoli della magistratura di provenienza a mandato scaduto. Ora, mentre appare impossibile escludere (salvo «ragionevoli» limitazioni) il diritto di ogni cittadino (compresi quindi i cittadini-magistrati) ad assumere cariche elettive in condizioni di eguaglianza (a norma dell'articolo 51 della Costituzione e fatti salvi i casi di «indegnità» in senso lato), si appalesa quanto mai opportuno, oltre che legittimo, intervenire con legge ordinaria soprattutto sul momento terminale del mandato elettorale. E ciò a tutela dell'essenza e dell'immagine stessa del magistrato e della magistratura (l'imparzialità), evitando passaggi da una carriera all'altra poco comprensibili per il normale cittadino. Si rammenta, tra l'altro, come l'articolo 51 citato preveda per l'elettorato passivo una riserva di legge semplice, a differenza ad esempio di quella di cui all'articolo 48, ultimo comma, della Costituzione per l'elettorato attivo (limitato costituzionalmente solo «per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge»). Di conseguenza, per l'elettorato passivo la legge può fissare limiti più pregnanti, purché ragionevoli, come ha spiegato la Corte costituzionale, in positivo, nelle sentenze n. 46 del 1985 e n. 138 del 1986 e, in negativo, nelle sentenze n. 108 del 1994 e n. 391 del 2000, bocciando limiti non fondati. Detta ragionevolezza è giustificata pure dal fatto che sono in gioco anche altri principi costituzionali relativi alla tutela della magistratura.

Una situazione analoga a quella del mandato parlamentare (italiano ed europeo) si prospetta pure per le cariche elettive a livello territoriale (regionale, provinciale e comunale), oltre che per gli incarichi di governo.

Nelle precedenti legislature (quanto meno a partire dalla XIV), erano stati presentati diversi disegni di legge, con l'intenzione di limitare per così dire sia «in entrata» che «in uscita» la partecipazione del magistrato all'attività politica diretta. In particolare, nel corso della XVI legislatura, anche a seguito delle ripetute sollecitazioni provenienti dai più alti vertici istituzionali (compresi il Consiglio superiore della magistratura e la Presidenza della Repubblica), i diversificati disegni di legge, in discussione presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, sono stati unificati dai relatori designati (senatori Casson e Sarro) in un testo base (approvato in quanto tale dalle due Commissioni riunite). Questo testo base era stato sottoposto al vaglio di molti operatori e tecnici (Associazione nazionale magistrati, Associazione magistrati del Consiglio di Stato, Associazione nazionale magistrati amministrativi, Comitato nuova magistratura amministrativa, Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato, Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato) e, infine, era stato oggetto di una serie di emendamenti, sui quali i due relatori avevano anche espresso il loro parere. Poi, purtroppo, l'assenza del parere della 5^a Commissione permanente e la conclusione della XVI legislatura non hanno consentito che si pervenisse alla conclusione dell'esame, almeno a livello di Commissioni.

Nel corso della presente legislatura la questione è stata immediatamente riproposta, mediante la presentazione di cinque nuovi disegni di legge (nn. 116, 273, 296, 394, 546) ed i temi segnalati ed emersi nel corso della XVI legislatura sono stati tutti riaffrontati, durante plurime sedute delle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

Fin da subito, come in occasione delle precedenti legislature, è emersa la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le varie proposte, un equilibrio cioè tra diversi (e in parte contrapposti) interessi costituzionalmente protetti: il diritto di elettorato passivo, il diritto di partecipare alla vita politica,

l'immagine e l'esercizio della giurisdizione, il diritto del cittadino-magistrato di cui all'articolo 51 della Costituzione. Sul tema sono intervenuti la giurisprudenza, soprattutto costituzionale, e la più autorevole dottrina specialistica, lamentando, tra l'altro, lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, laddove questi potrebbero essere compromessi sia dall'esercizio di funzioni connesse con gli uffici elettivi ricoperti sia nelle considerazioni dell'opinione pubblica.

L'obiettivo è quello di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei capisaldi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali. Inoltre, occorre garantire l'integrità della competizione elettorale, che impone di prevedere maggiori limiti all'accesso alle cariche politiche e di alta amministrazione per coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è il risultato di un accurato e attento lavoro svolto dalle Commissioni 1^a e 2^a, riunite in sede referente, che si è concluso con l'approvazione di un nuovo testo unificato, proposto dai relatori anche alla luce del dibattito e degli emendamenti presentati.

L'esame nelle Commissioni riunite è stato avviato con la congiunzione dei diversi disegni di legge che, a vario titolo, affrontavano la problematica in oggetto. In particolare, l'atto Senato n. 394, a prima firma Casson, e l'atto Senato n. 546, firmato dal senatore Caliendo ed altri, che tenevano in buona misura conto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a nella scorsa legislatura.

Sia i disegni di legge n. 394 e n. 546, sia l'atto Senato n. 116, a firma del senatore Palma, sia i disegni di legge n. 273 e n. 296, rispettivamente dei senatori Zanettin e Barani, si ispiravano ad una filosofia comune sotto il profilo della modifica dell'attuale disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità: quella di stabilire, per quanto riguarda l'accesso al Parlamento europeo o a quello nazionale, così come a cariche elettive di enti locali territoriali, ovvero alla nomina ad assessore comunale o provinciale, che il magistrato, all'atto dell'accettazione della candidatura ovvero all'accettazione della nomina, debba essere collocato in aspettativa.

Inoltre, tutti i disegni di legge citati prevedevano una limitazione territoriale alla eleggibilità dei magistrati tanto negli organismi di amministrazione e rappresentanza degli enti locali, quanto alle assemblee parlamentari nazionali o al Parlamento europeo, nel senso di non consentire la candidatura dei magistrati in circoscrizioni o collegi elettorali territorialmente corrispondenti in tutto o in parte alle circoscrizioni giudiziarie dove in precedenza avevano prestato servizio. I disegni di legge si differenziavano in quanto, mentre la maggior parte di essi prevedeva un termine temporale a tale limitazione, nel senso di escluderla quando alla data dell'elezione fosse già trascorso un congruo periodo di tempo dal momento della cessazione dell'esercizio delle funzioni in un ufficio la cui competenza ricadeva in tutto o in parte nel territorio della circoscrizione o del collegio elettorale, il disegno di legge n. 546 adottava un criterio più radicale, nel senso di consentire al magistrato di presentare la propria candidatura esclusivamente in una circoscrizione o in un collegio nel cui territorio egli non avesse mai esercitato funzioni giudiziarie.

Inoltre, tutti i disegni di legge stabilivano un'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la partecipazione al Governo in qualità di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, superabile soltanto previo collocamento in aspettativa.

Anche sotto questo profilo va rilevato che i disegni di legge n. 394 e n. 546 erano ispirati ad una maggiore severità, in quanto estendevano tale disciplina anche ai magistrati chiamati a ricoprire l'incarico di capo di gabinetto di ministri o sottosegretari.

I diversi disegni di legge presentavano invece divergenze più significative in ordine al ricollocamento in magistratura alla cessazione del mandato elettivo o della carica politica, offrendo a tale problema sostanzialmente due diversi tipi di soluzione: la prima si fondava sull'assegnazione del magistrato,

specularmente a quanto avvenuto all'atto della sua elezione, ad un ufficio situato in una circoscrizione giudiziaria diversa rispetto a quella del luogo della candidatura, per sempre o per un numero variabile di anni (da due a cinque).

La seconda soluzione, prevista dai disegni di legge nn. 394 e 116 si ispirava, invece, al principio per cui l'ingresso del magistrato nell'agone politico avrebbe potuto mettere in discussione sia la fiducia nel fatto che egli potesse continuare ad essere imparziale nei confronti di tutti i cittadini, sia soprattutto l'immagine di indipendenza ed autonomia che la magistratura deve comunque garantire e di cui deve godere.

In questo quadro, alla ricerca di un difficile ma necessario equilibrio, si colloca il nuovo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite, il quale giunge all'esame dell'Assemblea anche come sintesi proposta dalle Commissioni rispetto alle iniziative legislative di partenza.

Nel merito, il testo unificato disciplina in primo luogo, all'articolo 1, le limitazioni alla candidabilità alle cariche elettive e all'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel senso di escludere che possano candidarsi alle elezioni ovvero assumere l'incarico di assessore in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. Si stabilisce altresì il principio che il magistrato debba trovarsi in stato di aspettativa, all'atto della candidatura, da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, oppure debba chiedere di essere collocato in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive, salvo i casi di dimissioni o collocamento a riposo.

L'articolo 2 stabilisce che i magistrati debbano trovarsi parimenti in aspettativa all'atto di accettazione della nomina per ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale.

L'articolo 3 disciplina la dichiarazione del magistrato all'atto di accettazione della candidatura di non versare in condizioni di incandidabilità, che sono accertate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'articolo 4 regola lo *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, per cui, fermo restando l'obbligo dell'aspettativa, in tale periodo i magistrati conservano il trattamento economico in godimento senza possibilità di cumulo con l'indennità di carica, salvo il diritto di opzione, in base alle norme vigenti di carattere generale per i dipendenti pubblici.

Invece gli articoli 5, 6 e 7, che si riferiscono, rispettivamente, ai magistrati candidati e non eletti, ai magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo e ai magistrati cessati da una carica di governo, affrontano la questione del loro ricollocamento, che è stata certamente la più dibattuta e controversa in sede referente.

Per quanto riguarda i magistrati candidati non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, all'articolo 5 si dispone, in via generale, che essi, pur essendo ricollocati in ruolo, non possano svolgere alcuna funzione né essere assegnati ad uffici ricompresi nella propria circoscrizione elettorale per un periodo di cinque anni, dallo svolgimento delle elezioni. Per alcune categorie di magistrati in servizio presso organi «centrali» (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale e Corte militare d'appello), la norma stabilisce il ricollocamento presso l'ufficio di provenienza. Invece, i magistrati che abbiano svolto servizio presso le rispettive Procure generali e presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni, con l'impossibilità di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo di cinque anni. Peraltro tali ultimi divieti, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 5, assumono una valenza generale, poiché trovano applicazione per il ricollocamento in ruolo dei magistrati, «in ogni caso».

I magistrati non eletti alle cariche rappresentative negli enti locali sono ricollocati in ruolo non potendo, tuttavia, esercitare le proprie funzioni per i successivi cinque anni nel distretto della corte di appello ricompreso nel territorio dell'ente interessato.

Occorre, infine, sul punto, sottolineare che il ricollocamento in ruolo è vincolato all'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Per quanto riguarda invece i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, che non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, l'articolo 6 prevede che essi siano, tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, per un periodo non superiore a anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

A norma dell'articolo 7, le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai magistrati cessati da cariche di governo nazionale o locale.

L'articolo 8 disciplina la ricostruzione della carriera, per il «transito» in un ruolo autonomo sia dell'Avvocatura dello Stato sia del Ministero della giustizia.

L'articolo 9 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali, nel senso che «i magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

L'articolo 10 stabilisce che i magistrati onorari non possano candidarsi ad elezioni europee, nazionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in circoscrizioni ubicate nel distretto di corte d'appello dove hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti, e che parimenti, se non eletti o dopo la cessazione del mandato, non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni in un distretto di corte d'appello comprendente la circoscrizione dove sono stati candidati o ricadente in essa.

L'articolo 11, in considerazione dell'autonomia regionale in materia elettorale, stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

L'articolo 12 reca la disciplina transitoria, prevedendo diverse opzioni -- tra le ipotesi previste dall'articolo 6, ma con limiti temporali ridotti -- per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, siano cessati dal mandato nazionale, europeo o locale ovvero dall'incarico di governo nazionale o locale.

L'articolo 13, apportando una modifica agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, inserisce tra le cause di astensione e riconsuazione del giudice anche la partecipazione a competizioni elettorali a livello nazionale, europeo o locale, ovvero gli incarichi di governo, allorché una delle parti, nei dieci anni precedenti, abbia partecipato alle consultazioni elettorali e abbia ricoperto essa stessa incarichi di governo.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione di qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsuazione dei giudici

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il magistrato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare

in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanzadi mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidate non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati candidati e non eletti già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati già in servizio presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati

eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)

1. Ai magistrati nominati presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

Art. 9.

(Ricollocamento dei magistratieletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali ricomprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato.

Art. 11.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato

nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 116

D'iniziativa del senatore Palma

Art. 1.

(Magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato)

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: «Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni».

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. -- (*Ineleggibilità dei magistrati*) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni

antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 60-quater. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«*Art. 47-bis. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 4.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

1. Costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettivamente modificato e introdotto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché all'articolo 5 della presente legge.

Art. 5.

(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro,

viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Ai magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 6.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo o del mandato amministrativo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato come previsto dall'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

c) i magistrati ordinari e quelli militari sono nominati, in relazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri di Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo di almeno cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite di trentacinque anni di contribuzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 273

D'iniziativa dei senatori Zanettin ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato)

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)

1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 8-ter. -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante, sono ricollocato nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

2. Nel titolo I del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art.5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. - (*Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati*). - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro

funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. - (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 60-quater. - (*Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica*). - 1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Art. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità)

1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis. - (*Incompatibilità dei magistrati*). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni, in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le

giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

4. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto dell'accettazione della nomina. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Art. 5.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità del magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, dagli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 8 della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le

loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica».

2. All'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario».

Art. 7.

(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. I magistrati nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 8.

(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica in corso, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante;

b) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto, mediante la contribuzione figurativa prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, fino ad un massimo

di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.

DISEGNO DI LEGGE N. 296

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) i magistrati, compresi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché, per un periodo di tre anni, quelli che hanno chiesto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età».

Art. 2.

1. All'articolo 7, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «di cui al primo» sono inserite le seguenti: «comma, salvo quella di cui alla lettera *h-bis*)».

Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«La causa di ineleggibilità di cui al primo comma, lettera *h-bis*), non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno due anni prima della data di accettazione della candidatura».

Art. 4.

1. All'articolo 7, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché alla lettera *h-bis*) del medesimo comma, per i magistrati in servizio attivo».

Art. 5.

1. All'articolo 7, quinto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del primo comma, nonché alla lettera *h-bis*) del medesimo comma, per i magistrati in servizio attivo».

Art. 6.

1. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 394

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente della provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno

di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa nel giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro i dodici mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro quindici giorni dallo scioglimento.

Art. 2.

(Incarichi di governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanzadi mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidate non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno tre anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal

mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di due anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

- a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;
- b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato;
- c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;
- d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;
- e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 546

D'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Art. 1.

(Candidabilità alle cariche elettive e assunzione di incarichi di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella

circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente della provincia e consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa la provincia per la quale intendono candidarsi o accettare la nomina. I soggetti medesimi non possono, altresì, candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o del consiglio comunale, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di cessazione anticipata della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i sei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro trenta giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, di assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanzadi mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo, sia nazionale che locale, e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati al Parlamento europeo e nazionale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado

inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai magistrati eletti, alla cessazione del mandato parlamentare.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità dei magistrati a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. I magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, sono ricollocati nel ruolo di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 8.

(Ricollocamento dei candidati non eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di Corte d'appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

2. Il ricollocamento avviene nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni. I medesimi magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 9.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni, o nel cui ambito hanno assunto l'incarico.

2. I medesimi magistrati sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni e, in tale periodo, non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di Corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati

dalla carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di Corte d'appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 11.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, del mandato parlamentare europeo, o del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono comunque esercitare le funzioni nel distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti;

b) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvi in ogni caso i limiti degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

1.2.3. Testo approvato 116-273-296-394-546 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 116, 273, 296, 546

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 116, d'iniziativa del senatore Palma; n. 273, d'iniziativa dei senatori Zanettin, Dalla Tor, Piccoli, Conte, Sacconi e Marin; n. 296, d'iniziativa del senatore Barani; n. 394, d'iniziativa dei senatori Casson, Chiti, Cirinnà, Cuomo, Stefano Esposito, Pagliari, Pezzopane e Sollo; n. 546, d'iniziativa dei senatori Caliendo, Colucci, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Mandelli, Mussolini, Rizzotti, Torrisi e Tarquinio:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o assumere l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati

hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)

1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Ai magistrati nominati assessore provinciale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *b*), 7 e 12, comma 1, lettera *b*), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *c*), 7 e 12, comma 1, lettera *c*), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Art. 9.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 11.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato

di parlamentare europeo, di senatore, di deputato o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

- a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;
- b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 116
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici"

Titolo breve: *Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

5 giugno 2013

Congiunzione di

[S. 273](#), [S. 296](#),

[S. 394](#), [S. 546](#)

(rinvio dell'esame)

[N. 2 \(pom.\)](#)

12 giugno 2013

[N. 3 \(pom.\)](#)

19 giugno 2013

[N. 4 \(pom.\)](#)

26 giugno 2013

[N. 5 \(pom.\)](#)

3 luglio 2013

Adottato testo
base T.U. dei
relatori.
(allegato testo al
resoconto di
seduta)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
luglio 2013 alle
ore 18:00

[N. 7 \(pom.\)](#)

25 luglio 2013

[N. 8 \(pom.\)](#)

6 agosto 2013

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 38 \(pom.\)](#)

8 agosto 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 9 \(pom.\)](#)

5 settembre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
settembre 2013
alle ore 18:00
Sull'esame dei ddl
(presentato nuovo
T.U. dei relatori,
allegato testo al
resoconto di
seduta)

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 10 \(pom.\)](#)
3 ottobre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)
Esito: **concluso**
l'esame
proposto testo
unificato: e
coordinamento
formale

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 77 \(pom.\)](#)
14 gennaio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra le finalità

dei disegni di legge in titolo: essi propongono modifiche alla disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto. Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, laddove essi possono essere compromessi sia nella sostanza sia nella percezione comune. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali. Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.

A suo avviso, alla luce di tali considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati già parlamentari di tornare a svolgere funzioni giudiziarie, appare inopportuna, mentre l'assenza o l'inadeguatezza della disciplina relativa ai magistrati eletti al Parlamento europeo o che ricoprono le cariche di sindaco, di Presidente di provincia, di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un tempestivo intervento legislativo. Si sofferma, quindi, sul dibattito parlamentare in materia che si è svolto nella passate legislature. Già nella XIII legislatura (1996-2001) il Senato approvò (il 15 luglio 1998) un disegno di legge recante "Disciplina degli incarichi estranei ai compiti di ufficio e del collocamento fuori ruolo dei magistrati", con disposizioni relative alla partecipazione alle competizioni elettorali. Vi si prevedeva il divieto di partecipazione nelle elezioni per i magistrati nella regione in cui avessero esercitato le funzioni nei cinque anni antecedenti. Essi, inoltre, nei successivi tre anni non avrebbero potuto essere assegnati in sedi comprese nelle regioni in cui fossero stati candidati o eletti.

Nella XIV legislatura (2001-2006) la Camera dei deputati approvò (il 4 maggio 2005) un testo recante "Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati", che introduceva disposizioni intese a salvaguardare un corretto funzionamento nella distinzione dei poteri e una maggiore efficienza nella amministrazione della giustizia, arginando la commistione tra ordine giudiziario e funzione politica, che, negli anni precedenti, si era delineata con sempre maggiore nettezza e notevoli inconvenienti.

Quel testo prevedeva per i magistrati un limite temporale di quattro anni di non esercizio delle funzioni, o comunque di assegnazione, nel territorio corrispondente alla circoscrizione elettorale, antecedenti la candidatura alle elezioni. Introduceva limiti severi di eleggibilità anche per i magistrati delle giurisdizioni superiori. Stabiliva infine limiti e condizioni per il rientro in magistratura dei magistrati eletti, una volta cessati dal mandato.

Nella XV legislatura (2006-2008) si discusse un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati".

Nella XVI legislatura (2008-2013), infine, le Commissioni riunite 1a e 2a del Senato esaminarono molteplici disegni di legge e si giunse all'elaborazione di uno schema di testo unificato proposto dai relatori. Esso ammetteva la candidatura dei magistrati solo qualora avessero cessato le funzioni prima dei dodici mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali (o il giorno di

assunzione dell'incarico di assessore, negli enti territoriali). Si prevedeva, per i magistrati candidati e non eletti, un ricollocamento nel ruolo di provenienza, senza esercizio delle funzioni nei tre anni successivi alla data delle elezioni, nonché il divieto di ricollocamento in un ufficio della regione nella quale fosse compreso l'ambito territoriale di svolgimento dell'elezione o in cui, prima delle elezioni, avessero esercitato le loro funzioni o fossero stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Ancora, si prevedeva il divieto di incarichi direttivi o semidirettivi, per due anni dal ricollocamento in ruolo. Per i magistrati candidati ed eletti, invece, quello schema di testo unificato prospettava un ricollocamento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o, a talune condizioni, del Consiglio di Stato ovvero il collocamento a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto previdenziale mediante contribuzione figurativa fino a cinque anni di servizio, fermo il requisito, in ogni caso, di 35 anni di contribuzione. Disposizioni analoghe erano previste per i magistrati nominati ministri, viceministri, sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un ministro.

Per i candidati in elezioni amministrative, era previsto, se non eletti, un divieto di esercizio per tre anni delle funzioni nel distretto di Corte di appello nel quale ricadesse il comune o la provincia luogo di svolgimento delle elezioni (con il divieto di incarichi direttivi o semidirettivi per un anno); se eletti, un divieto di prestare servizio per cinque anni in sedi o uffici con competenza territoriale anche parziale su comuni della circoscrizione elettorale (e un divieto di incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni). Lo schema di testo unificato infine poneva disposizioni relative ai magistrati onorari e una disciplina transitoria.

Il relatore ritiene che la diversità di opinioni sulle possibili soluzioni non sia incolmabile né tale da precludere di per sé una intesa, al fine di introdurre elementi nuovi di garanzia, di bilanciamento, di tutela dell'interesse generale, tenuto conto di istanze e sollecitazioni che non possono più essere eluse.

Il senatore [CASSON](#) (PD), relatore per la Commissione giustizia, nel ringraziare il collega Zanettin per l'accurata illustrazione della problematica oggetto degli interventi legislativi proposti, si sofferma sui singoli disegni di legge osservando come due di essi, l'atto Senato n. 394 firmato da lui e da altri senatori e l'atto Senato n. 546 di cui è primo firmatario il senatore Caliendo, tengano in buona misura conto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite nella scorsa legislatura.

Sotto il profilo della modifica dell'attuale disciplina dell'ineleggibilità ed incompatibilità, i disegni di legge in esame, al di là di alcune differenti riformulazioni, appaiono ispirati ad una filosofia comune, che è quella di stabilire, per quanto riguarda l'accesso al Parlamento europeo o a quello nazionale a cariche elettive di enti locali territoriali, ovvero la nomina ad assessore comunale o provinciale, che il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura ovvero all'accettazione della nomina debba essere collocato in aspettativa.

In virtù della competenza delle regioni in materia elettorale regionale, tali disposizioni non si applicano direttamente alle regioni ma, in tutti i disegni di legge, si configurano come principi fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale. Tutti i disegni di legge, comunque, prevedono una limitazione territoriale alla eleggibilità dei magistrati tanto negli enti locali, quanto alle assemblee parlamentari o al Parlamento europeo, nel senso di non consentire la loro candidatura in circoscrizioni o collegi elettorali territorialmente corrispondenti in tutto o in parte alle circoscrizioni giudiziarie dove hanno prestato servizio.

I disegni di legge si differenziano però in quanto, mentre la maggior parte di essi prevede un termine temporale a tale limitazione, nel senso di escluderla quando alla data dell'elezione sia già trascorso un congruo periodo di tempo dal momento in cui il magistrato aveva cessato di esercitare le proprie funzioni in ufficio la cui competenza ricadeva in tutto o in parte nel territorio della circoscrizione o del collegio elettorale, il disegno di legge n. 546 adotta un criterio più radicale, nel senso di consentire al magistrato di presentare la propria candidatura esclusivamente in una circoscrizione o in un collegio nel cui territorio egli non ha mai esercitato funzioni giurisdizionali.

Parimenti, tutti i disegni di legge stabiliscono un'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la partecipazione al Governo in qualità di ministro, vice ministro o sottosegretario di

Stato, prevedendo dunque l'obbligo di un previo collocamento in aspettativa.

Anche sotto questo profilo va rilevato che i disegni di legge nn. 394 e 546 appaiono ispirati ad una maggiore severità, in quanto estendono tale disciplina oltre che ai magistrati che assumano la carica di membro del governo, anche, come si evince dalla disposizione relativa al loro ricollocamento in ruolo, a coloro che assumono l'incarico di capo di gabinetto di ministro o sottosegretario.

I disegni di legge in esame presentano invece divergenze più significative per quanto concerne disposizioni relative a ricollocamento in magistratura di coloro che siano cessati da un mandato elettivo o da una carica politica.

Va ricordato che la necessità di una simile disposizione trova il suo fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini chiamati a funzioni pubbliche elettive il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

È evidente che, come ricordato in primo luogo nella relazione svolta dal collega Zanettin, l'attuazione di tale disposizione costituzionale presenta per i magistrati profili problematici, che derivano dal fatto che la funzione giurisdizionale per sua natura deve essere svolta non solo in maniera imparziale, ma anche in condizione che non diano adito a sospetti sull'imparzialità del giudice o del pubblico ministero, e che tale condizione di fiducia può risultare incrinata dal fatto che il magistrato abbia appena cessato di svolgere un mandato o un incarico di carattere eminentemente politico e pertanto, per definizione, di parte.

I disegni di legge in esame offrono a tale problema due diversi tipi di soluzione: il primo è fondato sull'assegnazione del magistrato, specularmente a quanto è avvenuto all'atto della sua elezione, ad un ufficio situato in una circoscrizione giudiziaria diversa da quelle in cui ricade in tutto o in parte il territorio della circoscrizione o del collegio elettorale nel quale il magistrato è stato candidato.

Anche qui il disegno di legge del senatore Caliendo si distingue per un particolare rigore, prevedendo che il magistrato non possa mai più nel corso della sua carriera svolgere le proprie funzioni nei territori che a lui sono esclusi all'atto dell'accettazione della carica elettiva o dall'incarico politico in un'amministrazione locale.

I disegni di legge nn. 273 e 546, mentre prevedono che, per un certo periodo di tempo il magistrato debba essere assegnato a funzioni di natura collegiale, stabiliscono altresì che il giudice, una volta ricollocato in ruolo, non possa partecipare ai concorsi per incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo che il primo fissa in 2 anni e il secondo, in linea con la filosofia di maggiore severità che lo caratterizza, in 5 anni.

I disegni di legge nn. 394 e 116, invece, si ispirano al principio per cui l'ingresso del magistrato nell'agone politico mette in discussione non tanto la fiducia nel fatto che egli possa essere imparziale nei confronti dei propri elettori, quanto che egli possa comunque credibilmente esercitare le funzioni giurisdizionali prescindendo dal fatto che sia stato pubblicamente schierato con una parte politica.

Pertanto, i disegni di legge propongono - attraverso un'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione certamente non letterale, ma determinata da motivi che indubbiamente appaiono ispirati a quella ragionevolezza che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale deve presiedere a limitate eccezioni al principio di eguaglianza - che i magistrati possano essere ricollocati in una funzione pubblica diversa ma analoga a quella giurisdizionale.

Egli ricorda che nella scorsa legislatura gli analoghi disegni di legge presentati da lui e dal senatore Palma proponevano al Consiglio di Stato, come prima opzione per il ricollocamento dei magistrati ordinari, che fossero cessati dal Parlamento nazionale e da quello europeo ma, *re melius perpensa*, ci si è resi conto che i problemi di imparzialità che si pongono per i magistrati ordinari valgono anche per quelli amministrativi e contabili. I disegni di legge propongono quindi il ricollocamento dei magistrati in un ruolo autonomo dell'avvocatura dello Stato. Il disegno di legge n. 394 prevede altresì alcune destinazioni alternative quali il collocamento presso il ministero della giustizia, anche in soprannumero, o l'assegnazione a enti od organismi internazionali presso i quali si preveda la presenza di magistrati italiani. Il predetto disegno di legge prevede altresì la possibilità di un collocamento al

riposo anticipato non più di 5 anni previo il riscatto figurativo dei contributi a totale carico del richiedente e senza oneri per lo Stato.

I disegni di legge nn. 546 e 394, infine, disciplinano anche l'eleggibilità e il ricollocamento in ruolo dei magistrati onorari secondo principi analoghi da quelli previsti dal disegno di legge n. 546 per i magistrati ordinari.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) ritiene che il principio di indipendenza e autonomia della magistratura in particolare dal potere esecutivo, stabilito dalla nostra Costituzione, si giustifichi alla luce dell'esigenza di garantire l'imparzialità della funzione giurisdizionale: qualora questa venga meno, verrebbe meno il fondamento logico-giuridico di quella indipendenza che rende i magistrati diversi dagli altri pubblici funzionari, e a suo parere tale imparzialità, se non nella sostanza almeno nella percezione dei cittadini, è sicuramente compromessa dal fatto che il magistrato abbia partecipato in qualità di candidato al Parlamento alla lotta politica, tanto che a suo parere l'unica soluzione veramente limpida della questione sarebbe, quand'anche ciò dovesse esigere un intervento di carattere costituzionale, quella di un'assoluta incandidabilità del magistrato che non sia cessato definitivamente dal servizio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) ricorda come, secondo l'insegnamento di Sandro Pertini, il magistrato non debba limitarsi ad essere imparziale, ma debba anche apparire tale, e non vi è dubbio che quando si esercita la funzione giurisdizionale ogni singolo atto anche non definitivo - si pensi ad una decisione dalla quale dipenda la possibilità per un imputato o per una parte di un processo civile di spiegare pienamente le proprie ragioni - può dare adito a dubbi sull'imparzialità.

Il disegno di legge da lui presentato, che recepisce il lavoro svolto dalle Commissioni riunite nella scorsa legislatura, è ispirato alla necessità dal un lato di rispettare in maniera rigorosa il dettato dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione - rispetto rigoroso che evidentemente non è assicurato dalla collocazione del magistrato in una funzione diversa da quella *latu sensu* giurisdizionale - e al tempo stesso di sterilizzare ogni sospetto di imparzialità. Tale risultato si persegue a suo parere attraverso il massimo rigore nel separare il luogo dove si è esercitato o dove si torna ad esercitare la funzione giurisdizionale da quello nel quale si è partecipato alla contesa politica; pertanto, si stabilisce che il magistrato non potrà mai candidarsi, indipendentemente dal tempo trascorso, in un territorio dove ha esercitato le sue funzioni e, specularmente, non potrà mai esercitare le sue funzioni dove è stato candidato.

Ad ulteriore garanzia della non attribuibilità di una decisione definitiva o non definitiva ad un orientamento non imparziale del magistrato che ha svolto di recente un incarico politico, si stabilisce che per almeno 5 anni il magistrato sia assegnato a funzioni collegiali.

Infine, per fugare qualsiasi sospetto che l'impegno politico del magistrato possa aver determinato la formazione di solidarietà che lo avvantaggiano nella sua carriera in magistratura, si propone che per un periodo di 5 anni non possa concorrere per l'assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Il presidente [PALMA](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, che peraltro potrebbe essere immediatamente sospesa in quanto non è ancora concluso l'esame nelle competenti Commissioni riunite del disegno di legge n. 576, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,25 è ripresa alle ore 9,50.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*PdL*) condivide l'opinione secondo cui il principio di imparzialità postula

anche una apparenza di imparzialità. A suo avviso, occorre prendere in considerazione anche la fase propedeutica all'accettazione della candidatura da parte del magistrato, in quanto l'attività che si svolge in quella fase già potrebbe compromettere l'imparzialità. Pur comprendendo la difficoltà di disciplinare tale profilo, ritiene che si tratti di un passaggio essenziale per evitare che la normativa risulti incompleta e contraddittoria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sottolinea la necessità di prestare attenzione alla complessità e delicatezza della questione in esame. Ricorda le numerose pronunce della Corte costituzionale nel senso di ammettere limiti anche stringenti all'elettorato passivo purché siano ragionevoli. Mentre non sussistono difficoltà insormontabili a un'intesa relativamente alla candidabilità dei magistrati, nota che sul loro collocamento alla fine del mandato esistono due opinioni distinte: da un lato chi ritiene che il magistrato possa tornare a svolgere le proprie funzioni, sia pure con limiti, e dall'altro coloro che propendono per un collocamento in istituzioni diverse (Avvocatura dello Stato, uffici ministeriali, incarichi internazionali), essendo state escluse le ipotesi, avanzate nella scorsa legislatura, di collocamento nei ruoli di altre magistrature, come il Consiglio di Stato o la Corte dei conti, per le obiezioni anche di natura costituzionale che avevano suscitato. Trattandosi di opinioni entrambe legittime, a suo avviso, si potrebbe pensare a una soluzione che ammetta le due opzioni per il magistrato.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ricorda che nell'ordinamento italiano, a differenza di altri, il magistrato gode di una totale indipendenza dal potere politico, per cui sorprende l'assenza di una causa di ineleggibilità assoluta, come è previsto per altre cariche istituzionali, come i sindaci o il Capo della polizia. Peraltro, l'immunità parlamentare era stata saggiamente introdotta dai Costituenti per bilanciare le prerogative del potere legislativo rispetto a quello giudiziario; invece, negli anni Novanta alcuni magistrati con atti specifici hanno provveduto alla demolizione dei tradizionali partiti politici, colpendo persone che, nella maggior parte dei casi, sono risultate innocenti, e favorendo indirettamente la formazione di maggioranze di segno diverso.

Si sofferma sul disegno di legge n. 296, da lui presentato, che prospetta una soluzione moderata, tenuto conto che le corporazioni dei magistrati faranno di tutto per ostacolare il cammino di una riforma coraggiosa. Commentando alcuni interventi precedenti, sottolinea l'improprietà delle pronunce della Corte costituzionale che incidono sul sistema normativo, sostituendosi alla funzione del legislatore. Conclude, auspicando un *iter* rapido dei disegni di legge, diretti ad assicurare una imparzialità effettiva della magistratura: a tal fine, ritiene che sia opportuna la presentazione di un testo unificato da parte dei relatori.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) non considera opportuno che il lavoro delle Commissioni riunite si avvii con l'esame di un provvedimento di cui i cittadini non avvertono la necessità. Né si comprendono i toni di alcuni interventi, nei quali si alludeva a una sospetta, mancata imparzialità della magistratura. Ricorda il sacrificio del giudice Cesare Terranova, già parlamentare, ucciso all'atto della ripresa delle sue funzioni al termine del mandato, proprio nella Sicilia in cui era stato eletto.

Osserva che vi sono organi a cui compete di valutare l'imparzialità dei giudici e auspica che la disciplina che si intende adottare rispetti le linee fissate dalle pronunce della Corte costituzionale, la cui funzione è proprio quella di bilanciare i poteri delle maggioranze legislative con il richiamo al rispetto della Costituzione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) chiede che sulle iniziative legislative in titolo sia acquisito il parere del Governo, in particolare quello del Ministro della giustizia.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013
2ª Seduta

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

La presidente [FINOCCHIARO](#), avendo preso atto che non vi sono senatori che intendono intervenire in questa seduta, ma che alcuni colleghi si sono comunque riservati di intervenire in discussione generale, propone di rinviarne il seguito ad una prossima seduta.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore [CASSON](#)(PD), fa presente che egli stesso e il collega Zanettin, relatore per la Commissione affari costituzionali, potrebbero presentare fin dalla prossima settimana, al fine di assicurare un più rapido svolgimento dei lavori, una proposta di testo unificato.

Dopo alcune brevi precisazioni del correlatore [ZANETTIN](#)(PdL), della senatrice [LO MORO](#)(PD), del senatore [ALBERTINI](#) (SCpI) e del senatore [CALIENDO](#)(PdL), la PRESIDENTE, nell'osservare che la proposta di testo unificato dei relatori potrà sicuramente giovare del contributo dei prossimi interventi in discussione generale, invita però i colleghi che si sono riservati di intervenire a tener presente che nella prossima seduta, qualora la discussione generale andasse nuovamente deserta, essa dovrebbe essere necessariamente chiusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2013
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite ha deliberato di iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni riunite l'esame in sede referente del disegno di legge n. [724](#), di iniziativa della senatrice Puglisi e di altri senatori, in materia di promozione della soggettività femminile e contrasto al femminicidio.

Nella stessa sede si è anche convenuto di chiedere la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. [764](#) della senatrice Mussolini e di altri senatori in materia di femminicidio, attualmente assegnato alla sola Commissione giustizia, al fine di consentirne l'esame congiunto con il disegno di legge n. 724, in quanto incidente sulla stessa materia trattata dall'ultima parte dell'iniziativa legislativa di cui è prima firmataria la senatrice Puglisi.

Su proposta della presidente [FINOCCHIARO](#) si conviene che l'esame del disegno di legge n. 724 inizierà nella seduta che sarà convocata per il pomeriggio del prossimo mercoledì 26 giugno.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 giugno e rinviato nella seduta del 12 giugno.

La senatrice **LO MORO** (PD) ricorda le disposizioni costituzionali che, nel disciplinare l'elettorato attivo e passivo dei cittadini, ne ammettono una limitazione solo in via eccezionale per quanto riguarda l'espressione del voto (articolo 48) e più elastica per il diritto ad essere eletti (articolo 51). Inoltre, rammenta come la Corte costituzionale, sia pure *incidenter tantum*, abbia sottolineato che il requisito dell'imparzialità dei magistrati rappresenta un elemento sostanziale della loro funzione e che lo stesso Consiglio superiore della Magistratura in una risoluzione ha auspicato una disciplina che preveda condizioni confrontabili per l'assunzione di cariche negli enti locali, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo. Il Consiglio superiore della Magistratura ha altresì censurato il fenomeno alquanto diffuso di magistrati che, dopo aver acquisito notorietà in virtù dell'esercizio delle loro funzioni, si orientano a far parte di gruppi o movimenti politici.

Pertanto, a suo avviso, vi è l'impellente necessità di legiferare in materia, tenendo conto che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha sancito la pariordinazione degli enti territoriali della Repubblica, per cui non si comprende l'incoerenza delle regole per l'accesso dei magistrati a cariche politiche in ambito locale, nazionale o europeo. L'esigenza di un intervento legislativo, inoltre, è stata richiamata anche nel documento predisposto dagli esperti nominati dal Presidente della Repubblica all'inizio della legislatura, in vista della formazione del nuovo Governo.

Entrando nel merito, mentre vi è un ampio consenso sulla limitazione dell'elettorato passivo dei magistrati, nel senso di escludere la candidatura nell'ambito geografico in cui essi abbiano esercitato le funzioni, sussistono posizioni diverse relativamente alla soluzione normativa per il ricollocamento al termine del mandato elettorale. In proposito, osserva che, se può ammettersi il collocamento anticipato a riposo per i magistrati che abbiano raggiunto una certa anzianità di servizio, sarebbe irragionevole e comunque in contrasto con l'articolo 51 escludere il rientro nei ruoli della magistratura per quei giovani magistrati che, anche in virtù della loro preparazione o attitudine, scelgano di svolgere un'esperienza politica.

Il senatore **CASSON** (PD), relatore per la Commissione giustizia, propone anche a nome del collega

Zanettin, che i due relatori redigano una proposta di testo unificato da sottoporre la prossima settimana alle Commissioni riunite in modo che queste valutino se adottarlo come testo sul quale presentare gli emendamenti.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) chiede di poter intervenire in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che i disegni di legge sono stati già oggetto di tre sedute di discussione generale, nella seconda delle quali non vi sono stati interventi.

Egli chiede quindi al senatore Buemi se non ritenga preferibile attendere la presentazione del testo unificato dei relatori in esito alla quale, prima che il testo venga adottato, potranno essere consentiti brevi interventi, salva poi naturalmente la possibilità per tutti i senatori di intervenire in caso di emendamenti.

Il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) osserva che l'intervento della senatrice Lo Moro ha portato alla discussione un punto di vista originale e un contributo estremamente interessante, del quale certamente i relatori terranno conto nella redazione del testo unificato.

Egli non vede perché, dunque, si debba impedire alla discussione, e in particolare ai relatori, di acquisire anche il contributo del senatore Buemi, che peraltro tratta questi temi da molti anni.

Dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, pur riconoscendo la delicatezza del problema oggetto dei disegni di legge in titolo ritiene comunque che la questione sia stata sufficientemente dibattuta nella sue linee generali e che sarebbe pertanto meglio evitare un'ulteriore seduta di discussione generale accedendo alle indicazioni del presidente Palma, il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) chiede di poter svolgere comunque il suo intervento in discussione generale, dal momento che il suo contributo al dibattito potrebbe risultare intempestivo qualora si dovesse svolgere su un testo unificato nel quale siano state già accolte alcune opzioni di fondo.

Il presidente PALMA, accedendo dunque alla richiesta del senatore Buemi, comunica che vi sarà un'altra seduta dedicata alla discussione generale e nella quale questa verrà chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2013
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)
indi della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle*

incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) osserva che lo scopo dell'intervento legislativo in titolo è quello di garantire, non solo nella sostanza, ma anche nella percezione dell'opinione pubblica, l'assoluta imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, un bene questo che nell'attuale situazione - che consente ai magistrati di ritornare a svolgere le loro funzioni dopo aver esercitato ruoli pubblici che comportano un pubblico schieramento politico - non è garantito.

A suo parere, l'unico modo per assicurare il raggiungimento dello scopo è quello di stabilire che i magistrati che siano stati eletti in assemblee rappresentative di qualsiasi livello, ovvero che abbiano assunto incarichi politici di Governo o nelle amministrazioni locali, non possano ritornare in magistratura.

Diversi colleghi intervenuti prima di lui hanno ritenuto che i problemi possano essere risolti consentendo ai giudici di rientrare nelle loro funzioni in un'area del Paese diversa da quella in cui sono stati eletti, ma nella società della comunicazione globale questo non sembra un rimedio sufficiente.

L'oratore osserva che, qualora nel nostro ordinamento fosse stata realizzata una netta separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri, si sarebbe potuto immaginare anche un sistema meno cogente per questi ultimi, in quanto parte processuale. Nella situazione attuale però, non si può pensare ad un trattamento diverso tra il magistrato requirente e quello giudicante, facendo entrambi parte del medesimo ordine giudiziario e potendo facilmente mutare funzioni.

Pertanto, egli ritiene che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite dovrà avere quale scopo il rispetto del principio costituzionale della conservazione del posto di lavoro per chi svolge funzioni pubbliche elettive attraverso la collocazione del magistrato in un altro settore del pubblico impiego.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*), integrando brevemente il suo precedente intervento che voleva essere prodromico alla discussione generale, precisa che la sua parte politica condivide le osservazioni del senatore Buemi, ritenendo che i magistrati non possano concorrere ad una carica politica se non hanno cessato le loro funzioni nel territorio corrispondente alla circoscrizione elettorale da almeno due anni, e che comunque non debbano poter rientrare in magistratura.

Il presidente [PALMA](#) dichiara conclusa la discussione generale e preannuncia che nella prossima seduta i relatori presenteranno una proposta di testo unificato sulla quale, ove adottata dalle Commissioni riunite, saranno presentati gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice per la Commissione affari costituzionali [LO MORO](#) (PD) sottolinea la rilevanza sociale del disegno di legge, che fa seguito all'approvazione, quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, della ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il disegno di legge introduce per la prima volta il reato di femminicidio, individuato come atto di violenza rivolto a donne in quanto tali, ed è destinato a incidere profondamente nelle relazioni sociali e familiari e nell'opinione pubblica.

Dopo aver illustrato le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 724, e il successivo comma 3 che individua il reato di femminicidio, ricorda le disposizioni del Capo II, dirette a promuovere la formazione, l'informazione e la diffusione culturale dei principi su cui si basa la lotta al femminicidio; in particolare nelle scuole, nelle famiglie e in tutti i luoghi di socialità. Ricorda, tra l'altro, il codice dei media e l'istituzione di tavoli di lavoro presso le prefetture, con l'obiettivo di prevenire la violenza sulle donne, nonché l'istituzione di un referente scolastico per l'educazione alla relazione. In proposito, rileva l'insufficienza della dotazione finanziaria, che non consente di programmare un'attuazione concreta, per cui le disposizioni citate assumono un significato solo programmatico.

Ricorda anche il ruolo attribuito all'ISTAT, che dovrà svolgere una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui maltrattamenti in famiglia, per misurarne le caratteristiche fondamentali. Si prevede, inoltre, la costituzione di un osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, in cui confluiscono anche i dati prodotti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità, dai centri antiviolenza e da altri enti che dispongono di informazioni utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno.

Si sofferma quindi sul Capo III, recante disposizioni di tutela delle vittime di violenza. Si prevede una specifica formazione delle Forze dell'ordine che saranno adibite al contrasto della violenza sulle donne e si introducono benefici per le vittime di violenza in luoghi di lavoro. Per quanto concerne i centri antiviolenza si chiarisce esplicitamente che essi possono costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti reati specifici contro le donne.

Commenta poi il Capo IV, recante disposizioni in materia di case e centri delle donne. In proposito, segnala l'impellente urgenza di aumentare i posti disponibili all'accoglienza delle donne vittime di violenza.

Infine, dà conto del Capo VIII, recante disposizioni per la copertura finanziaria, che ritiene inadeguata viste le iniziative specifiche che, ai sensi delle disposizioni in commento, dovrebbero realizzarsi.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), relatrice per la Commissione giustizia, fa presente che i disegni di legge in titolo intervengono ambedue sul fenomeno del femminicidio.

Nel merito l'atto Senato n. 764, di iniziativa della senatrice Mussolini ed altri, composto di un unico articolo, introduce nell'ordinamento nazionale il reato di femminicidio.

Più nel dettaglio, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo articolo 613-bis. Tale disposizione, sebbene la rubrica della norma reciti "Introduzione del reato di femminicidio", reca sostanzialmente una nuova circostanza aggravante. Si prevede infatti un aumento di pena "da un terzo fino alla metà" tanto per l'omicidio, e per altri reati contro l'incolumità individuale, quanto per reati contro la libertà sessuale quando "...commessi in danno alle donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà".

Ben più articolato, anche sotto il solo profilo sanzionatorio e processuale, appare il contenuto dell'atto Senato n. 724.

Si segnalano, in primo luogo, gli articoli da 15 a 19, che compongono il capo V recante norme di natura penale.

Più nel dettaglio, l'articolo 15 introduce una nuova circostanza aggravante comune per tutti i delitti

contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori e interviene sul reato di maltrattamenti, di cui all'articolo 572 del codice penale.

L'articolo 16 del disegno di legge, poi, interviene sulle circostanze aggravanti ed attenuanti previste per i reati di violenza sessuale (articolo 609-bis) e di atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater), codificando quanto già affermato in sede giurisprudenziale, introducendo puntuali criteri per l'accertamento della "minore gravità" e stabilendo che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice debba valutare, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa e il danno arrecato alla persona offesa.

Il comma 2 dell'articolo 16, interviene invece sulle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, contemplate dall'articolo 609-ter del codice penale, attribuendo, fra l'altro, una più completa rilevanza a tutti i rapporti di collateralità ed affinità, nonché allo stato di gravidanza della vittima.

L'articolo 17 amplia l'ambito soggettivo di applicazione della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis del codice penale per il reato di *stalking* estendendolo al coniuge non separato.

L'articolo 18 prevede poi l'estensione delle aggravanti per discriminazione, previste tra l'altro dalla cosiddetta legge Mancino, anche alle discriminazioni di genere. Inoltre, nella convinzione che la recidiva non possa sconfiggersi se non con un adeguato percorso di riabilitazione, l'articolo 19 introduce programmi specifici di questo tipo per i detenuti per reati di violenza contro le donne, al termine dei quali la magistratura si sorveglia, valutando la frequenza e l'applicazione del detenuto, può acquisire elementi per decidere circa la concedibilità o meno di permessi penitenziari.

Interessano poi profili di rilievo della Commissione giustizia gli articoli da 20 a 25, di cui al capo VI in materia di tutela della vittima nel procedimento penale. Tale Capo intende conferire maggiori diritti alla vittima la fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l'obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari (articolo 20), della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione (articolo 24); maggiori garanzie rispetto al sequestro conservativo anche in fase d'indagini, così da rafforzare la tutela patrimoniale della vittima (articolo 21); cautele analoghe a quelle previste per i minori in sede di esame dibattimentale anche per le vittime maggiorenni particolarmente vulnerabili (articolo 23). Al fine di consentire alle vittime di vedere nel più breve tempo possibile soddisfatti i loro diritti, l'articolo 25 attribuisce poi carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale.

Il capo VII reca infine norme per il contrasto della violenza economica e violenza in materia di frode processuale, estesa all'ipotesi di occultamento fraudolento delle proprie risorse patrimoniali, e di violazione degli obblighi di mantenimento.

Sempre in materia di violenza domestica, gli articoli 31 e 32 del disegno di legge intervengono, da ultimo, in materia di ordini di protezione, estendendone, fra l'altro, l'ambito di applicazione anche ai non conviventi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.5. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 03/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore per la Commissione giustizia, [CASSON](#)(PD), illustra una proposta di testo unificato formulata da lui e dal correlatore Zanettin, che disciplina in primo luogo, all'articolo 1, le limitazioni per la candidabilità alle cariche elettive e per le assunzioni di incarichi di governo degli enti territoriali per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel senso di escludere che possano candidarsi alle elezioni ovvero assumere incarico di assessore in territori ricadenti nelle circoscrizioni dove hanno prestato servizio nei due anni precedenti, così accedendo a una soluzione meno rigorosa rispetto a quella che era stata proposta dal senatore Caliendo che intenda escludere la candidabilità in territori nei quali si fossero comunque svolte funzioni giudiziarie nell'arco della loro carriera.

Si stabilisce altresì il principio che il magistrato debba trovarsi all'atto della candidatura in stato di aspettativa.

Allo stesso modo, l'articolo 2 stabilisce che i magistrati debbano trovarsi parimenti in aspettativa all'atto di accettazione della nomina per ricoprire la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato.

L'articolo 3 disciplina la dichiarazione del magistrato all'atto di accettazione della candidatura di non versare in condizioni di incandidabilità.

L'articolo 4 regola lo *status* dei magistrati in costanza di mandato, mentre gli articoli 5, 6 e 7, che si riferiscono rispettivamente ai magistrati candidati e non eletti, ai magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo e ai magistrati cessati da una carica di Governo, affrontano la questione, che certamente è la più dibattuta, del loro ricollocamento.

Per quanto riguarda i magistrati candidati non eletti, si dispone che, se erano in servizio presso organi a competenza nazionale, siano ricollocati per almeno tre anni in un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio e in ogni caso diversa da quella in cui si erano presentati; negli altri casi devono esercitare in un ufficio che non ricomprenda all'interno del proprio territorio la circoscrizione o l'ente territoriale dove si erano presentati. La norma stabilisce altresì che ai magistrati ricollocati non possono essere attribuiti incarichi direttivi o semidirettivi per almeno due anni.

Per quanto riguarda invece i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, che non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, essi sono, alternativamente, ricollocati nel ruolo di provenienza secondo criteri analoghi a quelli adottati per i candidati non eletti, ovvero destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato ovvero collocati presso il Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni, o ancora destinati a svolgere il servizio presso enti ed organismi internazionali in cui si richiede la presenza di magistrati italiani, sempre per almeno cinque anni o, infine, collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

A norma dell'articolo 7 tali disposizioni si applicano anche ai magistrati cessati da cariche di Governo.

L'articolo 8, in considerazione dell'autonomia regionale in materia elettorale, stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

L'articolo 9 disciplina la ricostruzione della carriera, mentre l'articolo 10, disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti in elezioni amministrative.

L'articolo 11 stabilisce che i magistrati onorari non possano candidarsi ad elezioni europee, nazionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in circoscrizioni ubicate nel distretto di Corte d'appello dove hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti, e che parimenti, se non eletti o dopo la cessazione del mandato, non possono svolgere funzioni per un periodo di tre anni in un distretto di

Corte d'appello comprendente la circoscrizione dove sono stati candidati o ricadente in essa.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN](#) (*PdL*) osserva che il testo unificato è aperto al contributo di tutti i senatori, in vista della fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) esprime perplessità sulla norma che impone ai magistrati, ai fini della loro candidabilità in caso di elezioni anticipate, di trovarsi in stato di aspettativa da tre mesi, osservando come tale norma si è di fatto inapplicabile, dal momento che in tal caso il magistrato non può conoscere in anticipo la data dello scioglimento.

Osserva poi, che in caso di ricollocazione in ruolo del magistrato non eletto o cessato dalla carica, sarebbe corretto prevedere un periodo di almeno cinque anni per il quale non gli possano essere assegnati incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) manifesta alcune riserve sullo schema di testo unificato appena illustrato dal senatore Casson, in particolare per il termine di tre mesi previsto per la cessazione dall'esercizio delle funzioni in caso di candidatura quando le Camere siano sciolte anticipatamente. Inoltre, non sono chiare le modalità di applicazione dell'articolo 6 richiamato dall'articolo 7 per i magistrati nominati a cariche di governo. Infine, sottolinea che gli incarichi presso organismi internazionali sono spesso oggetto di un interpello fra i magistrati: è opportuno non incidere su tale prassi prevedendo l'attribuzione di incarichi al termine del mandato parlamentare.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), nel valutare positivamente il testo unificato nel suo complesso osserva però che alcune norme meritano un'attenta riflessione quali quelle, in particolare, relative al periodo in cui il magistrato ricollocato non può ottenere incarichi direttivi o semidirettivi.

Quanto alla disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo 6, comma 2, osserva che la durata degli incarichi per i magistrati negli organismi internazionali è spesso diversa e inferiore rispetto ai cinque anni richiesti dal testo dei relatori.

Infine, esprime perplessità per la formulazione dell'articolo 9 in materia di ricostruzione della carriera.

Il correlatore [CASSON](#) (*PD*) ritiene che gli interventi dei senatori Caliendo, Crimi e Lumia abbiano messo in luce alcuni aspetti effettivamente controversi del testo che potranno essere approfonditi in sede emendativa.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al testo proposto dai relatori osserva che le disposizioni da esso recate dovranno essere coordinate con quelle dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati e agli incarichi extragiudiziali.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritiene che in sede emendativa dovrà essere svolta una riflessione sull'opportunità di estendere la limitazione territoriale al ricollocamento in ruolo dei magistrati cessati dalla carica elettiva anche ai distretti giudiziari limitrofi a quello dove si sono candidati.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), nel preannunciare che interverrà sul testo in sede emendativa, esprime rammarico per il fatto che anche stavolta non si sia voluta percorrere la strada di impedire il rientro in magistratura dei giudici eletti a cariche politiche, che avrebbe meglio tutelato la separazione dei poteri e l'indipendenza stessa della magistratura.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato che recepisce le osservazioni avanzate dal suo Gruppo nella discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN](#) (PdL) precisa che l'originaria impostazione dei relatori era nel senso di una completa fuoriuscita dalla magistratura per i magistrati eletti al Parlamento. A seguito del dibattito, i relatori hanno convenuto sull'opportunità di proporre una soluzione di mediazione.

La presidente [FINOCCHIARO](#) auspica che il testo unificato sia condiviso da un insieme di Gruppi parlamentari più ampio della maggioranza di Governo e invita i relatori a presentare, successivamente alla sua adozione, appositi emendamenti per integrarlo con le osservazioni illustrate nel dibattito appena svolto. Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame lo schema di testo unificato elaborato dai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione ed è approvata.

La presidente [FINOCCHIARO](#) propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 16 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime vivo apprezzamento per il fatto che la questione del contrasto alla violenza contro le donne sia stata affidata alla competenza delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia dal momento che, accanto a interventi di carattere penale e processuale, è evidente come oggi occorra una vera e propria svolta di sistema che impegni la società a tutti i livelli nel contrasto ad un fenomeno quale quello della violenza contro le donne che, mentre costituisce una permanente ferita al rispetto dall'articolo 3 della Costituzione, affonda le sue radici nelle tradizioni culturali della nostra società.

La preoccupante crescita di un fenomeno che nella sua manifestazione più estrema, l'omicidio, si avvia a diventare una delle principali cause di mortalità per le donne in giovane età, può in ampia misura essere ricondotta alla difficoltà di molti uomini di prendere atto di come la realtà sociale - che vede le donne conquistare non solo crescenti spazi di indipendenza ma anche posizioni di supremazia nello studio e nel lavoro - abbia ormai definitivamente messo in crisi il modello gerarchico in cui essi sono cresciuti.

In particolare il disegno di legge n. 724 prende atto, della necessità di una profonda operazione sul piano culturale, alla quale si devono accompagnare azioni positive dirette a sostenere il coraggio e l'autostima delle donne nel fare fronte alla violenza.

A questo proposito ella esprime in particolare apprezzamento per l'articolo 11, in materia di intervento in giudizio dei centri antiviolenza, osservando, anche sulla base dell'esperienza a suo tempo vissuta come amministratrice del comune di Roma - che in molti casi di violenza si era costituito parte civile accanto alle vittime - quanto il sostegno istituzionale sia spesso indispensabile per non far sentire sola una donna molte volte abbandonata dalla famiglia e dall'ambiente di lavoro.

Nel soffermarsi poi sulle norme penali, esprime vivo apprezzamento per l'attenzione dedicata dal testo alla questione della violenza assistita, sottolineando l'importanza di contrastare la trasmissione di modelli di violenza contro le donne all'interno del nucleo familiare.

L'oratrice conclude chiedendo al Governo uno sforzo per garantire adeguate risorse alle attività di contrasto alla violenza previste dai disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [116](#), [273](#), [296](#), [394](#), [546](#)

NT

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se hanno prestato servizio, nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza

naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i dodici mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro quindici giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.
(Incarichi di governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno tre anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere

provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico

di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di due anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:
 - a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non

inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;

d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;

e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

1.3.2.1.6. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 25/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente della 1^a Commissione
[MORRA](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente [PALMA](#) rappresenta che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta, al testo unificato proposto dai Relatori.

Invita pertanto i presentatori ad illustrarli.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 01.1 con il quale si istituisce un obbligo di comunicazione all'ufficio di procura generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati che abbiano ricevuto o seriamente valutato una o più proposte di candidature a competizioni elettorali politiche o amministrative di incarichi di Governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, al fine di istituire un rapporto di lealtà e correttezza del magistrato con l'istituzione giudiziaria allo scopo di tutelarne l'indipendenza.

Illustra poi l'emendamento 6.13, diretto a sopprimere le lettere c) e d) dal comma 2 dell'articolo 6 del testo proposto dai relatori. A suo parere infatti non è condivisibile la ricollocazione dei magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo presso il Ministero della giustizia - e ciò in considerazione del fatto che tale incarico non appare idoneo a far venire meno l'attualità dell'impegno politico del magistrato ai fini del suo rientro nel ruolo precedentemente svolto - ovvero presso enti od organismi internazionali, per la quale sono richieste specifiche condizioni che non necessariamente il magistrato cessato dal mandato parlamentare possiede.

Il presidente [PALMA](#) fa presente al senatore D'Ascola, con riferimento all'emendamento 01.1, che ne sarebbe forse opportuna una riformulazione, dal momento che la formulazione da lui proposta istituisce un obbligo a carico del magistrato la cui inosservanza è priva di sanzione, e l'ordinamento giudiziario prevede per le violazioni disciplinari dei magistrati e le relative sanzioni la rigorosa osservanza di un principio di tipicità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) illustra i suoi emendamenti soffermandosi su quelli riferiti agli articoli 6 e 12, relativi cioè alla sorte del magistrato cessato dal mandato parlamentare nazionale o europeo.

Gli emendamenti da lui presentati configurano due ipotesi alternative, vale a dire quella che sia concesso il rientro in magistratura al magistrato non rieleto e non collocato a riposo, ovvero che tale possibilità gli sia preclusa.

In entrambi i casi il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione viene perseguito con la possibilità - esclusiva nella seconda ipotesi, alternativa al rientro in ruolo nella prima - di essere collocato in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.

Solo questa soluzione infatti consente di collocare il magistrato in una funzione analoga a quella da lui svolta in precedenza sotto il profilo delle competenze professionali, ma non caratterizzata da indipendenza e terzietà come quella del giudice; tali caratteristiche non possono essere certe e rinvenute nello svolgimento di funzioni direttive presso il Ministero della giustizia - unico Ministero fra l'altro che non ha personale direttivo assunto per specifico concorso - tanto più se limitato nel tempo e quindi suscettibili di rientro nelle funzioni giudiziarie, mentre consentire al magistrato cessato dal mandato parlamentare di svolgere il servizio presso enti e organismi internazionali appare del tutto incompatibile con le norme che recano tali incarichi.

Nell'ipotesi invece in cui si consenta il rientro in magistratura, le riformulazioni da lui proposte sono tutte nel senso di portare a cinque anni il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da lui presentati, ispirati alla convinzione che al magistrato che ha svolto attività politica non può essere consentito di tornare a svolgere funzioni giudicanti o di pubblico ministero, dal momento che l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato devono essere al di là di sopra di ogni sospetto, sicché il giudice deve non solo essere indipendente ma apparirlo.

In particolare l'emendamento 3.1 impone che il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura rilasci una dichiarazione di non incandidabilità a norma dell'articolo 1, incandidabilità che viene poi accertata in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro i termini delle loro ammissioni.

Gli emendamenti 5.1 e 6.3, poi, stabiliscono, rispettivamente per i magistrati candidati ma non eletti e per i magistrati cessati dall'incarico politico, la non ricollocabilità nel ruolo di provenienza.

L'emendamento 6.3, in particolare, individua, a tutela dell'articolo 51 della Costituzione, quale strumento per il mantenimento del posto di lavoro l'assegnazione del magistrato ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, al Ministero della giustizia o al servizio presso enti ed organismi internazionali, ferma restando la possibilità di usufruire del collocamento a riposo per anzianità grazie al riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

L'oratore illustra poi l'emendamento 4.1, con il quale si stabilisce che il magistrato eletto in un'assemblea regionale o locale ovvero al Parlamento nazionale od europeo ovvero che abbia assunto un incarico di Governo di qualsiasi livello, è collocato in aspettativa obbligatoria e percepisce unicamente l'indennità corrisposta in ragione della carica assunta.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.17, diretto a prevedere per i magistrati ricollocati in ruolo il vincolo di due anni di sospensione dell'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. Dà conto poi degli emendamenti 6.4 e 12.1, che disciplinano i vincoli a cui soggiacciono i magistrati quando vengono ricollocati in ruolo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) illustra l'emendamento 6.2 che, ispirato alle stesse considerazioni svolte dal senatore Buemi in ordine alla necessità di non consentire al magistrato che abbia svolto istituzionalmente attività politica il rientro nelle vecchie funzioni e ciò per salvaguardare perfino la semplice apparenza dell'indipendenza del magistrato - introduce una disciplina sostanzialmente simile a quello - escludendo però la possibilità di svolgimento del servizio presso enti od organismi internazionali che, oltre a non tenere in considerazione il fatto che il periodo di servizio presso l'organizzazione internazionale può essere stabilito dalle norme che lo disciplinano per un periodo inferiore ai cinque anni, in ogni caso rappresenterebbe un improprio vantaggio concesso al magistrato cessato dall'incarico politico per l'accesso ad una funzione per la quale sono previste specifiche competenze.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti da lui presentati, con particolare riferimento all'emendamento 1.3, del quale peraltro preannuncia una riformulazione, che intende precisare che, ai fini della candidabilità a cariche elettive e assunzioni di incarichi di Governo, il magistrato non abbia prestato servizio per un tempo determinato, oltre che in uffici ricadenti o comprendenti l'area territoriali in cui si trova il suo collegio elettorale o nella quale esercita il suo incarico anche in uffici con competenza su tutto il territorio nazionale, non debba neanche aver prestato servizio.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) illustra gli emendamenti presentati dai relatori.

Rileva quindi, come alla luce degli emendamenti presentati, risulta evidente che, ai fini della definizione della nuova normativa, sia necessario che le Commissioni riunite si pronuncino sulla questione di fondo e cioè se ai magistrati che abbiano svolto un mandato elettivo o funzioni di carattere elettivo debba essere consentito o meno di tornare a svolgere le funzioni giudiziarie.

Concorda con tale osservazioni il presidente [PALMA](#) che rimanda ad altra seduta l'espressione del parere e la votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il presidente [MORRA](#) ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice [FILIPPIN](#) (PD) si esprime in primo luogo in senso favorevole al disegno di legge n. 724, che ha il merito di proporre un approccio multidisciplinare al problema della violenza contro le donne, tendendo dunque a proporre una risposta che non sia esclusivamente in termini di repressione penale.

La violenza contro le donne, infatti, è un fenomeno di cui non si possono ignorare le cause culturali e sociali, che peraltro solo in parte affondano le loro radici nelle tradizionali relazioni di soggezione fra uomo e donna, ma si alimentano di elementi che discendono da dinamiche tipicamente contemporanee.

Tra le risposte di tipo preventivo che il disegno di legge n. 724 mette in conto, ella segnala in particolare la previsione negli spazi pubblici, quali le scuole e gli ospedali, di soggetti incaricati di promuovere l'educazione e la crescita della consapevolezza di corrette relazioni fra i generi.

Si sofferma infine sulla necessità di promuovere la tutela della soggettività femminile anche attraverso l'individuazione di un giudice specializzato per le relazioni familiari.

In proposito ella sottolinea che la legge n. 219 del 2012, in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, pur lodevole nelle intenzioni, ha creato situazioni difficilmente gestibili a causa della divisione delle competenze fra il tribunale ordinario e il tribunale dei minorenni.

Il presidente [PALMA](#) rinvia il seguito della discussione generale, auspicando che questa possa concludersi nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 116, 273, 296, 394 E 546

N. [116, 273, 296, 394, 546](#)

Art. 01

01.1

[D'ASCOLA](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Obbligo di comunicazione*). ? I magistrati, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, che abbiano ricevuto e seriamente valutato una o più proposte di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assunzione di incarichi di governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, ne danno comunicazione senza ritardo, secondo i principi di lealtà, correttezza e indipendenza, all'Ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione. La comunicazione è inoltrata dai magistrati anche nel caso in cui siano loro a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente».

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo e terzo periodo, sostituire le parole: «se hanno prestato servizio» con le seguenti: «se prestano o hanno prestato servizio».

1.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1 primo periodo sopprimere le parole: «nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura (o il giorno di assunzione dell'incarico)».

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «data di accettazione della candidatura, presso» inserire le seguenti: «sedi o uffici giudiziari con competenza di ambito nazionale ovvero presso».

1.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e delle regioni limitrofe».

1.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quelle limitrofe» aggiungere le seguenti: «e ricadenti

in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.».

1.6

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «consigliere circoscrizionale».

1.7

[CALIENDO](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico».

1.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di appello».

1.9

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale».

1.10

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e «ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assunzione provinciale o comunale».

1.11

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e sostituire le parole: «almeno sei mesi prima del giorno di» con le seguenti: «all'atto della».

1.12

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2 sostituire le parole. «trovino in aspettativa da almeno tre mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa da almeno un mese».

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le parole: «da almeno un anno».

1.14

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le seguenti: «da almeno tre mesi».

1.15

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in aspettativa almeno sei mesi» con le seguenti: «in aspettativa almeno tre mesi».

1.16

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di più di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive».

1.18

[PALMA](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i dodici mesi precedenti».

1.19

[CALIENDO](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.20

[CALIENDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

Art. 2

2.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», inserire le seguenti: «, di assessore provinciale o comunale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Aspettativa per incarichi di Governo e di assessore negli enti locali».

Art. 3

3.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) ? 1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Art. 4

4.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Status dei magistrati in costanza di mandato) ? 1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono la sola indennità corrisposta in ragione della carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio».

Art. 5

5.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti) ? 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono ricoprire i soli incarichi di cui all'articolo 6».

5.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei tre anni successivi alla data delle elezioni».

5.3

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regione» inserire le seguenti: «e in quelle limitrofe».

5.5

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del proprio territorio di competenza» con le seguenti: «della propria circoscrizione elettorale».

5.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore».

5.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

5.8

[CALIENDO](#)

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «in cui si sono presentati» con le seguenti: «in cui hanno presentato la candidatura».

5.9

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «per un periodo di due anni».

5.9a

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «distretto di corte di appello» inserire le seguenti: «e nei distretti limitrofi».

5.11

[CALIENDO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni».

5.12

[DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere il comma 3

5.13

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.14

[CALIENDO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

Art. 6

6.1

[CALIENDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale ed europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel molo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

3. Una volta ricollocati in molo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

6.2

[ALBERTINI](#), [SUSTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ricollocamento dei magistrati eletti al parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.3

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e

senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.4

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.5

[CALIENDO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

6.6

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

6.18

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

6.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nella regione» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 2, lettera a) secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore»,

6.9

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «di grado inferiore».

6.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.11

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

? sopprimere l'articolo 9;

? all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera b).

6.12

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «comma 1;».

6.13

[D'ASCOLA](#)

Al comma 2 sopprimere le lettere c) e d).

6.14

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche in soprannumero,» con le seguenti: «in un ruolo autonomo».

6.15

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9;».

6.16

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e non oltre dieci anni, secondo quanto previsto dal comma 2 articolo 9;».

6.17

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#),
[GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Art. 7

7.1

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «o capi di gabinetto di un Ministro».

Art. 9

9.1

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministro della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e all'articolo 7».

Art. 10

10.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? (Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative). ? 1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono essere ricollocati in ruolo e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6».

10.2

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o circoscrizionale».

10.3

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per i successivi cinque anni».

10.4

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale» con le seguenti: «nella regione nella quale ricade il comune o la provincia»

10.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o uffici» inserire le seguenti:

«ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi,»

10.6

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «i medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni»

10.7

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

10.9

[CALIENDO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 11

11.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «senatore,» inserire le seguenti: «presidente della regione»

11.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «compreso nei dodici mesi precedenti» con la seguente parola: «antecedente»

11.3

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni, e si applicano per essi le disposizioni

di cui all'articolo 6, in quanto compatibili.

11.4

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni»

11.5

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 12

12.6

[CALIENDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

12.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#),
[GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

12.3

[BUEMI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti:

«per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di un anno» con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

12.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti. «due anni».

12.5

[PALMA](#)

Al comma 1, sopprimerete lettere c) e d).

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 06/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*PdL*) comunica di aver riformulato l'emendamento 01.1 in un testo 2.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si passerà all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il relatore per la Commissione giustizia [CASSON](#) (*PD*) invita il senatore D'Ascola al ritiro dell'emendamento 01.1 (testo 2).

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Invita poi il senatore Caliendo a riformulare l'emendamento 1.2, nel senso di non sopprimere la limitazione a 3 anni del periodo in cui il magistrato non deve avere esercitato le sue funzioni in un luogo ricadente nella circoscrizione elettorale dove accetta la candidatura, ma di portare la limitazione a 5 anni.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 che invita i presentatori a ritirare, mentre invita il senatore Caliendo a valutare una possibilità di riformulare l'emendamento 1.7. E' poi contrario all'emendamento 1.8, mentre è favorevole all'emendamento 1.9, che assorbirebbe gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, mentre è favorevole all'emendamento 1.14, che assorbirebbe anche l'emendamento 1.15.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.16, mentre è favorevole all'emendamento 1.17, che assorbirebbe anche l'emendamento 1.18, mentre è contrario all'emendamento 1.19. Invita poi il senatore Caliendo a riformulare l'emendamento 1.20, sostituendo la parola "trenta" con l'altra "venti".

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Quanto all'emendamento 3.1, chiede al senatore Buemi di riformularlo mantenendo esclusivamente il secondo periodo.

Con riferimento poi all'emendamento 4.1 fa presente al presentatore, senatore Buemi, che la possibilità di optare tra l'indennità parlamentare e il trattamento economico di cui godevano in precedenza non è limitata ai magistrati eletti in Parlamento, ma è riconosciuta a tutti i pubblici dipendenti, per cui l'emendamento così formulato determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento. Invita pertanto il presentatore a valutare se ritirarlo o riformularlo con riferimento a tutti i parlamentari che siano pubblici dipendenti.

Si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, in materia di ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti, osservando che tale articolo è il frutto di una difficile mediazione, pertanto invita i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli, con eccezione dell'emendamento 5.5, del senatore Caliendo, e degli identici emendamenti 5.13 e 5.14, sui quali tutti il parere è favorevole.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN](#) (*PdL*) invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, a eccezione delle proposte 6.8, 6.9 e 6.17. Inoltre, preannuncia il parere favorevole sull'emendamento 6.6, ove riformulato nel senso di sopprimere solo la lettera d) del comma 2.

Invita a ritirare gli emendamenti 7.1 e 9.1, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, a eccezione degli emendamenti 10.4 e 10.6, su cui si pronuncia favorevolmente.

Si rimette alle Commissioni sull'emendamento 11.2 e si esprime favorevolmente sull'11.5, mentre invita a ritirare gli emendamenti 11.11, 11.3 e 11.4. Infine, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 12.4 e sull'emendamento 12.5, ove riformulato nel senso di sopprimere solo la lettera d), mentre invita a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il presidente [PALMA](#) (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine all'espressione, recata dall'articolo 6, comma 1, del testo proposto dai relatori "Ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio e in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura".

In proposito egli osserva che da un lato il riferimento al grado inferiore non appare aderente alla formulazione dell'articolo 102 della Costituzione, e che dall'altro non si capisce il motivo l'esclusione della regione Lazio.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) fa presente che l'orientamento generale del disegno di legge è quello da un lato di impedire che l'attività giurisdizionale venga utilizzata per la creazione di consenso in vista di una carriera politica, e dall'altro di attenuare qualsiasi riserva sull'imparzialità del magistrato, e appunto in questo scopo sono previste le norme che limitano la candidabilità nei territori in cui si è svolta la funzione giudiziaria e la ricollocazione in ruolo nei territori dove si è stati eletti; è evidente che tale sistema incontra dei limiti applicativi per i magistrati addetti a uffici con competenza nazionale e, tenuto conto in particolare del principio della reversibilità delle funzioni, si è pensato di risolvere il problema con il meccanismo previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6.

La presidente della Commissione affari costituzionali [FINOCCHIARO](#) richiama l'attenzione delle Commissioni sull'opportunità di evitare che l'iniziativa si traduca in una disciplina punitiva. L'intervento legislativo dovrebbe limitarsi a colpire l'influenza che, al termine del mandato politico, i magistrati possono esercitare attraverso le funzioni nel bacino elettorale di riferimento.

Il presidente della Commissione giustizia [PALMA](#) ritiene che la soluzione proposta dai relatori abbia bisogno di un approfondimento. Nel ribadire che appare in ogni caso ingiustificata l'esclusione degli uffici giudiziari collocati nel Lazio, osserva altresì che in primo luogo la reversibilità delle funzioni non appare applicabile nel caso dei parlamentari a termine di mandato che siano consiglieri di Stato, dal momento che il Consiglio di Stato e i Tar hanno due ruoli distinti, con accessi separati. Inoltre, sembra necessario approfondire gli effetti di questa norma sulle aspettative di carriera di magistrati terzi.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento 6.17 è diretto a rendere omogenea la disciplina del ricollocamento per coloro che in futuro si troveranno ad assumere cariche politiche con quella prevista in via transitoria per coloro che quelle cariche le ricoprono attualmente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*), nell'accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 richiesta dal relatore, osserva però che per evidenti motivi di equilibrio fra le disposizioni che disciplinano la candidatura dei magistrati in Parlamento e quelle in materia di loro ricollocazione in ruolo, sarebbe opportuno estendere a cinque anni il divieto di partecipazione ai concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi e l'assegnazione alle funzioni collegiali.

La presidente della Commissione affari costituzionali [FINOCCHIARO](#) evidenzia il rischio di una disciplina che vada oltre le finalità della legge, cioè la garanzia dell'imparzialità del magistrato. Sottolinea la necessità di equilibrio: non si deve indulgere nel mantenimento di posizioni di privilegio, ma nello stesso tempo non si dovrebbe deviare verso un atteggiamento punitivo.

Dal momento che sussistono ulteriori spazi per una sintesi da parte dei relatori, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame per consentire loro di predisporre un nuovo testo unificato che raccolga le considerazioni emerse nel dibattito.

Il presidente [PALMA](#), con riferimento all'emendamento del senatore Crimi alla norma transitoria,

ritiene che per omogeneità con la disposizione relativa alla non partecipazione ai concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi per i magistrati ricollocati nelle funzioni giurisdizionali, dovrebbe essere prevista anche l'impossibilità di ricoprire per cinque anni le posizioni apicali per quelli assegnati al ministero della giustizia.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) rileva come nel corso del dibattito più volte si sia detto, a fronte di norme oggettivamente punitive previste dal testo nei confronti dei magistrati che facciano esperienze di tipo politico, che il magistrato che si candida è messo in condizione di conoscere quale saranno le conseguenze sulla sua carriera.

Se questo è vero per coloro che si candideranno o accetteranno incarichi di Governo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è altresì vero che non vale per coloro che già oggi fanno parte del corpo legislativo o di altre assemblee elettive, ovvero esercitano funzioni di governo locale, e pertanto è a suo parere giusto prevedere una normativa transitoria che attenui di molto gli effetti sfavorevoli che si intendono introdurre.

Peraltro, in considerazione delle difficoltà emerse nel corso del dibattito, egli ritiene che non sarebbe inopportuna una riapertura del termine degli emendamenti.

Concorda il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [CASSON](#) (PD) ritiene che la soluzione preferibile, ferma restando l'indicazione generale sul modo di disciplinare il rientro in ruolo dei magistrati che sembra essere condivisa dalla grande maggioranza delle Commissioni riunite, sarebbe quella di consentire ai relatori, sulla scorta degli elementi emersi nel dibattito di oggi, di formulare un nuovo testo unificato, riaprendo di conseguenza il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL), in considerazione della possibile riapertura del termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, propone che le Commissioni convochino in audizione l'Avvocatura generale dello Stato e i Presidenti della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, in modo da acquisire la loro opinione.

Il sottosegretario BERRETTA condivide le preoccupazioni espresse dalla presidente Finocchiaro per il rischio che la disciplina produca effetti punitivi verso chi intenda dedicarsi all'attività politica. A suo avviso, gli incarichi parlamentari non dovrebbero essere guardati con sospetto, anche perché si tratta di diritti fondamentali, come l'elettorato passivo, che non possono essere compressi.

A nome del Governo, si riserva di formulare il parere sugli emendamenti in una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) propone di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. In tale seduta si potrà valutare se conferire ai relatori l'incarico di elaborare un nuovo testo e se riaprire il termine per gli emendamenti, nonché se procedere alle audizioni.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI
DISEGNI DI LEGGE

N. [116, 273, 296, 394, 546](#)

Art. 01

01.1 (testo 2)

[D'ASCOLA](#)

All'articolo premettere il seguente:

«All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente: h-*bis*) l'omissione della comunicazione da effettuare senza ritardo all'Ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione, da parte del magistrato, anche se collocato fuori ruolo organico, che abbia ricevuto una o più proposte concrete, da lui seriamente valutate, di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assunzione di incarichi o di altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio. L'illecito disciplinare per omessa comunicazione sussiste anche nel caso in cui sia il magistrato a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente».

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013
9ª Seduta

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 116 E CONNESSI (INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI MAGISTRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE) E NN. 724 E 764 (CONTRASTO ALLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE)

La presidente FINOCCHIARO riferisce l'esito della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi parlamentari: in quella sede, si è preso atto che, come concordato nella seduta del 6 agosto, i relatori sui disegni di legge nn. 116 e connessi (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche) hanno depositato una nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che recepisce molte delle osservazioni emerse nel dibattito e che si intende adottato quale base per il seguito dell'esame. Si è quindi convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo è fissato per le ore 18 di giovedì 12 settembre.

In riferimento all'esame dei disegni di legge nn. 724 e 764 (contrasto alle violenze contro le donne), considerato che il Governo ha adottato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca molte delle disposizioni proposte con quelle iniziative, si è convenuto di rinviarne la trattazione in attesa che la Camera dei deputati completi l'esame del disegno di legge di conversione e lo trasmetta al Senato. In proposito, è stato espresso il rammarico per il fatto che, adottando quelle disposizioni d'urgenza, il Governo ha interferito con l'attività parlamentare su una materia che le Commissioni riunite avevano già in discussione; inoltre, è stato rilevato, in senso critico, che il disegno di legge di conversione in legge è stato presentato alla Camera dei deputati, anziché al Senato dove era in corso l'esame delle

iniziative legislative ordinarie.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN.

N. [116](#), [273](#), [296](#), [394](#), [546](#)

NT2

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

*(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo
degli enti territoriali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se prestano o hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di meno di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro venti giorni dalla cessazione o

dallo scioglimento.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.
4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:
 - a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni;
 - b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1;
 - c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti agli incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;
 - d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.
3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.
4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministero della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e all'articolo 7.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di cinque anni.
2. I medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato

parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

- a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;
- b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;
- c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;
- d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. E' abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con disposizioni della presente legge.

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 03/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e*

amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) informa che il suo Gruppo presenterà per la discussione in Assemblea una serie di emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al nuovo testo unificato dei relatori per i disegni di legge in titolo, adottato dalle Commissioni riunite nella seduta del 5 settembre e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

I proponenti danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il relatore per la Commissione giustizia [CASSON](#) (PD), anche a nome dell'altro relatore [ZANETTIN](#) (PdL), si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.10 e 2.1. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato facendo riferimento sia al comma 1 sia al comma 2. Inoltre, si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 3.0.1 e invita a ritirare le rimanenti proposte di modifica riferite agli articoli da 1 a 5, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA si rimette alle Commissioni riunite sugli emendamenti 1.1 e 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1. Sulle altre proposte riferite agli articoli da 1 a 5, si pronuncia in modo conforme al relatore.

I proponenti ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.9, 1.11, 1.14 e 5.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 1.1 e 1.3. L'emendamento 1.4 decade per l'assenza dei proponenti. Accolto l'emendamento 1.5, l'emendamento 1.7 decade per l'assenza dei proponenti.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, di accantonare gli emendamenti 1.8, 1.12 e 2.2. L'emendamento 1.10 è accolto.

Il presidente della Commissione giustizia PALMA, accogliendo la proposta dei relatori, riformula l'emendamento 1.13 in un nuovo testo (1.13 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è accolto. Anche l'emendamento 2.1 è accolto, mentre è respinto il 3.1. L'emendamento 3.0.1 decade per l'assenza del proponente, mentre gli emendamenti 4.1 e 5.1 sono respinti con distinte votazioni.

Il relatore [CASSON](#) (PD), d'accordo con l'altro relatore [ZANETTIN](#) (PdL), esprime un parere favorevole sugli emendamenti 6.7 e 6.8, del quale propone una riformulazione accolta dal presentatore, e invita a ritirare le altre proposte di modifica all'articolo 6, in considerazione dell'equilibrio politico e tecnico che si è determinato sulla formulazione di quella disposizione nel testo unificato.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime in modo conforme. Sottolinea l'opportunità di non subordinare la candidatura all'accettazione della domanda di aspettativa. È preferibile inserire una norma, in base alla quale in ogni caso l'esercizio delle funzioni nella carica è subordinato all'effettiva decorrenza dell'aspettativa.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) sottolinea la necessità di assicurare la netta separazione, anche formale, fra i poteri. Pertanto, ritiene inopportuno che il magistrato che abbia partecipato alle elezioni e abbia svolto un incarico politico torni a svolgere le funzioni nell'ordine giudiziario.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che la separazione fra i poteri deve risultare anche all'apparenza, altrimenti si inficerebbero l'indipendenza della magistratura e la terzietà dei giudici. A suo avviso, è inopportuno ammettere che sulla base di una semplice domanda di aspettativa, il magistrato possa dare vita a un partito politico ed esercitare le funzioni parlamentari, o anche quelle di ministro o assessore, per poi tornare a fare il magistrato. Quello della contiguità o sovrapposizione delle funzioni giudiziarie con quelle degli altri poteri dello Stato è, a suo avviso, uno dei più antichi problemi del Paese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) sottolinea che la formulazione dell'articolo 6 del testo unificato corrisponde alla necessità di fissare il massimo di limitazioni compatibilmente con il rispetto dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione. Il limite dell'esercizio delle funzioni al di fuori del distretto (o della regione) in cui si è svolta la carica politica, l'obbligo di attività collegiale e il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi rappresentano, a suo giudizio, una garanzia per l'indipendenza e la terzietà dei giudici.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) ritiene che la soluzione individuata dai relatori con la formulazione dell'articolo 6 sia equilibrata. Essa è condivisa dalla sua parte politica.

Il presidente [PALMA](#) ritira l'emendamento 6.10.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e gli identici 6.4 e 6.5, nonché il 6.6. Successivamente, con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 6.7 e 6.8 (testo 2), mentre è respinto l'emendamento 6.9.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) si pronuncia quindi sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi, concorda l'altro relatore [ZANETTIN](#) (*PdL*). Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.3, 8.1, 12.2 e 12.3 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.2 e 12.0.1. Invita quindi a ritirare gli altri emendamenti, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime in modo conforme al relatore e pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 12.0.1.

Con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 8.1. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (*PdL*), l'emendamento 9.1 è respinto. È respinto anche l'emendamento 10.1. Decaduto il 10.2 per l'assenza dei proponenti, sono respinti gli emendamenti 11.1 e 12.1, mentre sono accolti il 12.2 e il 12.3. Successivamente sono respinti gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7, mentre il 12.0.1 è accolto.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL) e il presidente [PALMA](#) ritirano gli emendamenti 1.8, 1.12 e 2.2, precedentemente accantonati, con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Infine, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Casson e Zanettin il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo unificato da loro predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, nonché a provvedere al coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [116](#), [273](#), [296](#), [394](#), [546](#)

Art. 1

1.1

[PALMA](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se prestano» fino a: «della candidatura» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura,».

1.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I limiti di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia nei 12 mesi precedenti la data di accettazione della candidatura».

1.3

[PALMA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «se hanno prestato» fino a: «assunzione dell'incarico» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico,».

1.4

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, terzo periodo; sopprimere le parole: «, consigliere circoscrizionale».

1.5

[PALMA](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «se hanno prestato» fino a: «assunzione dell'incarico» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico,».

1.6

[PALMA](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale».

1.7

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trovino in aspettativa almeno sei mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa almeno un mese».

1.9

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « ovvero non si trovino in aspettativa almeno» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.8

[CALIENDO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno sei mesi prima del giorno di assunzione» con le seguenti: «all'atto di accettazione».

1.10

[PALMA](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «che precedano di meno di 180 giorni il termine naturale della legislatura».

1.11

[PALMA](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «che non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «che non si trovino in aspettativa alla data di accettazione della candidatura».

1.12

[CALIENDO](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura».

1.13

[PALMA](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

1.13 (testo 2)

[PALMA](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

1.14

[CALIENDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «entro venti giorni dalla cessazione o dallo scioglimento».

Art. 2

2.1

[PALMA](#)

Al comma 1, prima delle parole: «Ministro, Viceministro» inserire le seguenti: «Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio,»

2.2

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «siano collocati» con le seguenti: «si trovino».

Art. 3

3.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) ? 1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

3.0.1

[D'ASCOLA](#)

Dopo l'articolo inserire, il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) l'omissione della comunicazione da effettuare senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura da parte del magistrato, anche se collocato fuori dal ruolo organico, che abbia ricevuto una o più proposte concrete, da lui seriamente valutate, di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assicurazione di incarichi o di altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio. L'illecito disciplinare sussiste anche nel caso in cui sia il magistrato a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente".».

Art. 4

4.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (*Status dei magistrati in costanza di mandato*) - 1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono la sola indennità corrisposta in ragione della carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio».

Art. 5

5.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono ricoprire i soli incarichi di cui all'articolo 6».

5.2

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare di appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati in ruolo negli uffici giudiziari di provenienza con obbligo di permanenza per cinque anni».

Art. 6

6.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.2

[ALBERTINI](#), [SUSTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.3

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in

ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.4

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

6.6

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.7

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#),
[GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «, in tale periodo,» con le seguenti: «, per un periodo di due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), nel terzo e quarto periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

6.8 (testo 2)

[PALMA](#)

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «possono essere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza ovvero presso un altro ufficio per un periodo di almeno cinque anni, e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere il quarto ultimo periodo.

6.8

[PALMA](#)

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, inserire dopo le parole: «Corte militare d'appello possono essere» con le seguenti: «o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono».

Conseguentemente, sopprimere il quarto ultimo periodo.

6.9

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

6.10

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

[PALMA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai magistrati nominati», inserire le seguenti: «Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio» e dopo le parole: «Sottosegretari di Stato» inserire le seguenti: «o Presidente di regione o Vicepresidente di regione o assessore regionale, provinciale o comunale»

7.2

[PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «o capi di gabinetto di un Ministro».

7.3

[PALMA](#)

Alla rubrica dopo la parola: «governo» inserire le seguenti: «nazionale, regionale o locale».

Art. 8

8.1

[PALMA](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico».

Art. 9

9.1

[CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 10

10.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? (Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative) - 1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono essere ricollocati in ruolo e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6».

10.2

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o circoscrizionale».

Art. 11

11.1

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni, e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili».

Art. 12

12.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.2

[PALMA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «parlamentare europeo,» inserire le seguenti: «del mandato regionale».

12.3

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «governo, nonché» fino a: «comunale o provinciale» con le seguenti: «governo nazionale, regionale o locale».

12.4

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

12.5

[BUEMI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

12.6

[CALIENDO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di tre anni».

12.7

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.8

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sono destinati con il loro consenso al Ministero della giustizia;».

12.0.1

[PALMA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale dopo la lettera g) inserire la seguente:
"g-bis) se, avendo partecipato a competizioni elettorali politiche europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero avendo ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale, una delle parti abbia partecipato nei dieci anni precedenti ad analoghe competizioni elettorali ovvero ricopra o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale;".
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), dopo la parola: "g)" inserire le parole: "e g-bis".
3. All'articolo 51, comma 1, del codice di procedura civile dopo il numero 5) inserire il seguente:
"6) se, avendo partecipato a competizioni elettorali politiche europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero avendo ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale, una delle parti abbia partecipato nei dieci anni precedenti ad analoghe competizioni ovvero ricopra o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale"».

1.3.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) fa presente in primo luogo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'Assemblea del Senato riprenderà la sua attività il 4 settembre, essendo peraltro le Commissioni autorizzate a riunirsi già dal 2 settembre.

Poiché in quella data scadono i termini per la presentazione degli emendamenti relativamente a diversi disegni di legge, e in considerazione del fatto che diversi colleghi hanno chiesto di poter essere il 3 settembre in Sicilia per partecipare alle celebrazioni dell'anniversario dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, la Commissione giustizia tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre alle 14 e giovedì 5 settembre alle 8,30; dopo tale ultima seduta si svolgerà un Ufficio di Presidenza per programmare l'attività della Commissione.

In linea di massima, la sua intenzione è di dedicare queste sedute all'illustrazione e ai pareri sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 110, in materia di pene alternative, 925 e congiunti, in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, e 362 e congiunti, in materia di tortura.

A partire poi da martedì 10, la Commissione si dedicherà alla discussione del disegno di legge n. 948 e congiunti, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nonché all'esame del disegno di legge n. 19 e congiunti, in materia di corruzione. Alla ripresa la Commissione dovrà anche decidere se portare avanti per primo il gruppo di disegni di legge sui matrimoni egalitari ovvero di quelli in

materia di convivenza, o ancora se portarli avanti insieme.

Egli fa infine presente che è sua intenzione proporre alla presidente Finocchiaro di convocare per giovedì 5 settembre una brevissima seduta delle Commissioni riunite, affari costituzionali e giustizia, in modo da consentire ai senatori Casson e Zanettin di presentare una nuova proposta di testo unificato sui disegni di legge n. 116 e altri, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei giudici.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL) rappresenta l'urgenza di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge in materia di riorganizzazione della magistratura onoraria (atto Senato n. 548), al fine di tentare di evitare che anche quest'anno vi sia un'ennesima proroga dei magistrati onorari in carica.

Il senatore [CASSON](#) (PD) segnala la richiesta della sua parte politica, già da tempo avanzata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di iscrivere all'ordine del giorno l'atto Senato n. 54, in materia di negazionismo.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso dei Capigruppo, accoglie le due richieste.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(948\)](#) *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

[\(200\)](#) *DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(688\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso*

[\(887\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(957\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore [SUSTA](#) (SCpI), nel ribadire la sua convinzione che sarebbe stato preferibile, anche per dare un importante segnale politico, approvare il testo votato all'unanimità dalla Camera dei deputati, prende atto del fatto che è ormai in corso un complessivo riesame della norma.

Si dichiara non contrario all'ipotesi di ripristinare il riferimento alla "promessa" come elemento costitutivo del reato; certamente il riferimento al procacciamento introduce un elemento di maggior

concretezza nella descrizione della fattispecie, tuttavia - pur essendo egli contrario per principio a qualsiasi ipotesi di perseguimento delle intenzioni, in quanto contrario ai principi della civiltà giuridica liberale - non vi è dubbio che la configurazione della promessa come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice ha una sua precisa definizione nella giurisprudenza.

Si sofferma poi sull'opinione da più parte espressa della necessità di eliminare dal primo comma l'espressione "consapevolmente". Pur riconoscendo le buone ragioni di chi la ritiene superflua, trattandosi di reato doloso, osserva però che essa introduce una sorta di rafforzamento nell'indagine sull'elemento psicologico che può costituire una deterrenza ad applicazioni estensive della nuova normativa.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritiene opportuno riflettere sui reali meccanismi con cui si manifesta lo scambio elettorale politico-mafioso, meccanismi che rischiano di non essere colti a pieno dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati al 416-ter, così come questo articolo, nella sua attuale formulazione, non le coglie per quanto riguarda il corrispettivo offerto dal politico all'organizzazione criminale, che non è quasi mai una somma di denaro.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio dalla tutela anticipata costituita dalla configurazione della "promessa", quale elemento costitutivo del reato, al procacciamento, ella sottolinea come in tal modo si perda l'occasione di utilizzare la fattispecie incriminatrice come strumento di destrutturazione del potere delle organizzazioni criminali e della loro presa sulla società.

Infatti la relazione tra mondo politico e organizzazioni criminali si realizza già nel momento in cui avviene lo scambio della promessa di un sostegno elettorale contro la disponibilità a procurare utilità all'organizzazione, come dimostra il fatto che molto spesso il mafioso o il camorrista promette il proprio sostegno a più di un candidato, riservandosi poi di adoperarsi per l'effettivo procacciamento dei voti a favore di quello che si dimostra più disponibile o potente.

Anche il fatto di rendere necessario per la punibilità dello scambio politico-mafioso che il procacciamento dei voti sia effettuato con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 416-bis, dimostra una scarsa comprensione della realtà del fenomeno di tipo mafioso.

Infatti, se il ricorso a determinate modalità per la raccolta del consenso elettorale è usato nel comma terzo dell'articolo 416-bis come elemento descrittivo del fenomeno associativo mafioso o camorrista, non appare invece opportuno richiamarlo nel 416-ter, dal momento che laddove una organizzazione criminale abbia assunto un consolidato carattere dominante sul territorio, essa diventa capace, in virtù del semplice *metus* che suscita nella collettività, di orientare il consenso elettorale senza ricorrere a violenze o intimidazioni.

L'oratrice ribadisce poi il carattere superfluo e rischioso dell'ulteriore sottolineatura dell'elemento psicologico, determinata dall'uso dell'espressione "consapevolmente", e ritiene del tutto errato il secondo comma del testo proposto dalla Camera dei deputati, che punisce a titolo di scambio elettorale politico-mafioso un comportamento che invece, a norma del terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, appare pienamente descrittivo della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la Commissione dovrebbe valutare con estrema prudenza l'introduzione di modifiche all'articolo 416-ter che non possono non avere notevoli effetti di sistema.

Egli ricorda che l'antecedente logico del reato di scambio elettorale politico-mafioso introdotto nel 1992, è certamente da rinvenire nell'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali che punisce il cosiddetto "voto di scambio". Questa fattispecie è costruita in maniera completamente diversa da quanto avviene nell'articolo 416-ter, dal momento che il reato previsto dal testo unico non consiste nell'accettazione di una promessa ovvero di un procacciamento di voti, ma nell'atto di chi, candidato o suo sostenitore, somministri offra o prometta denaro o altre utilità a qualcuno in cambio della sottoscrizione di una lista, del voto elettorale o dell'astensione.

Si tratta dunque di una fattispecie dove la promessa - in questo caso effettuata da chi chiede il voto e

non da chi si impegna a darlo - è il corrispettivo di un comportamento concreto.

L'anticipazione della tutela insita nella nozione di promessa così come configurata nell'articolo 416-ter, appare invece ispirata ad una concezione giuridica non liberale della funzione della norma penale.

Non a caso l'elencazione fatta ieri dal senatore Lumia dei casi in cui ricorre la nozione di promessa nel codice penale, o fa riferimento a fattispecie - quelle dei reati contro la personalità dello Stato - nelle quali ancora oggi si rinvencono i profili più direttamente influenzati dall'impostazione politico-culturale fascista del codice Rocco, ovvero si tratta di una promessa a fronte del compimento di una condotta antiggiuridica immediatamente verificabile in concreto, come nel caso della corruzione.

Da questo punto di vista i disegni di legge che tendono a ripristinare ed anzi ad accentuare la tutela anticipata recano un grave rischio, se non di incostituzionalità, almeno di inapplicabilità; ciò vale in particolare per il disegno di legge presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che arriva al punto di eliminare qualsiasi riferimento ad un corrispettivo, ritenendo cioè che il reato sia integrato dal mero ottenimento di una promessa, cosa che presenta oltretutto evidenti problemi di prova sia per l'accusa che per la difesa.

L'oratore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 957, di cui è primo firmatario il senatore Lumia, osservando come esso, nell'estendere l'oggetto del corrispettivo non solo alle "altre utilità" - ciò che peraltro sarebbe già superfluo alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione - ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o dei suoi associati, sta di fatto tipizzando il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la definizione che la Corte di cassazione ha sempre dato di tale reato.

Se si pensa a come sia tuttora aperto il dibattito sull'opportunità di tipizzare il concorso esterno, appare evidente quanto sia grave il rischio insito in una tipizzazione particolarmente restrittiva in quanto limita il reato ai casi in cui sia diretto al perseguimento di un mero vantaggio elettorale.

Se si considerano questi rischi, appare a suo parere del tutto evidente quanto fosse imprudente l'idea di sistemare la questione con una brevissima riapertura del termine degli emendamenti.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) osserva che il disegno di legge da lui presentato, lungi dall'introdurre una fattispecie di reato priva di contenuto, tiene conto invece delle reali dinamiche con cui le organizzazioni criminali infiltrano la vita democratica di gran parte del Mezzogiorno, realizzando accordi con la classe politica di contenuto indeterminato, ma che sono di per sé idonei a realizzare il completo condizionamento della vita politica e amministrativa locale e la dipendenza dagli interessi dell'associazione criminale della rappresentanza politica nazionale eletta in tali zone.

Il senatore [CASSON](#) (PD) ribadisce quanto da lui affermato nella precedente discussione circa la sua convinzione che, al di là dell'introduzione della nozione di altre utilità accanto al denaro quale corrispettivo dell'accordo politico-mafioso, il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un arretramento rispetto al testo vigente, e soprattutto rispetto a quella che era l'originaria impostazione del disegno di legge presentato nel 1992 sull'onda emotiva dell'indignazione provocata dagli attentati di mafia.

Egli ribadisce che i punti deboli del testo della Camera dei deputati sono l'evidente errore rappresentato dal secondo comma del testo proposto, la sostituzione quale elemento costitutivo del reato della promessa di voti con il procacciamento di voti, il riferimento, sempre con effetti costitutivi della fattispecie, alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis con cui tale procacciamento deve essere effettuato e, infine, l'ambigua e superflua introduzione del termine "consapevolmente".

Il presidente [PALMA](#) fa presente che l'espressione "consapevolmente" non sarebbe superflua qualora fosse riferita al fatto che il candidato sia consapevole della circostanza che il procacciamento dei voti avviene con le modalità della violenza e della minaccia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642; 580 (demolizione di opere abusive); nn. 110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-ter del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (M5S) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corrottele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruzione e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorso in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruzione non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **FILIPPIN (PD)** illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore **GIOVANARDI (NCD)** auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perché si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicché si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e della petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolato di misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi né prioritari né davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiatione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 116
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici"

Titolo breve: *Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 44 \(pom.\)](#)

4 marzo 2014

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)
Parere destinato
all'Assemblea

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 181 \(ant.\)](#)

5 marzo 2014

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo
Discusso
congiuntamente:
[S. 273](#), [S. 296](#),
[S. 394](#), [S. 546](#)
Parere destinato
all'Assemblea

[N. 183 \(ant.\)](#)

6 marzo 2014

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Esito: Contrario **su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Nota: su
emendamento
6.101 nuovo
parere non
ostativo
condizionato ex
art. 81 (emesso
nella successiva
seduta 185^)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Nuovo parere
Richiesta relazione
tecnica

Nota: (Riesame
articoli ed
emendamento)

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su
nuovo testo**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 184 \(ant.\)](#)

6 marzo 2014

[N. 185 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
emendamenti

Nuovo parere
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: su
emendamento
6.101, a rettifica
del parere
contrario ex art. 81
(emesso nella
precedente seduta
183^)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti relativi al testo definito dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per i disegni di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **CAMPANELLA** (*Misto*), in ragione del rilievo della materia trattata, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1241) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1242) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1243) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [FAZZONE](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, all'articolo 11, che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori dovrebbero essere formulati come facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 181 (ant.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
181ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Legnini e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1254\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[SANGALLI](#)** ricorda che, nella seduta di ieri, era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.5 (testo 4), concernente le posizioni economiche del personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) della scuola.

Il sottosegretario LEGNINI consegna la relazione tecnica positivamente verificata su tale proposta emendativa, ove si fa presente che il relativo onere trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, senza che la riduzione del competente stanziamento comporti l'insorgere potenziale di debiti fuori bilancio. Altresì, fa presente la necessità di correggere la proposta emendativa, specificando che l'ambito temporale di riferimento si intende legato agli anni scolastici dal 2011-2012 al 2013-2014, al fine di evitare profili di indeterminatezza,

con conseguenti rivendicazioni dell'emolumento fino al termine dell'anno 2014 e non fino al termine dell'anno scolastico 2013-2014, come riportato in relazione tecnica.

Il **PRESIDENTE** avverte che la precisazione temporale richiesta dal rappresentante del Governo è già stata apportata, attraverso una correzione formale, in sede di Assemblea.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario sull'emendamento, rilevando come esso comporti un trattamento di favore nei confronti di una specifica categoria del pubblico impiego, a scapito sia di tutti gli altri dipendenti pubblici sia della generalità dei lavoratori e di coloro che, a causa del frangente drammatico della recessione economica, hanno perso l'impiego oppure sono stati collocati in cassa integrazione.

Peraltro, l'attribuzione al personale ATA della scuola dell'emolumento *una tantum* previsto dall'emendamento in esame potrebbe determinare un effetto emulativo da parte di altre categorie del pubblico impiego, che hanno subito il blocco delle progressioni stipendiali automatiche, con il rischio di un notevole contenzioso giuridico.

Il sottosegretario **LEGNINI**, nel sottolineare come le obiezioni sollevate dalla senatrice Comaroli attengano più al merito della norma che non ai profili finanziari, rileva come la proposta emendativa abbia un contenuto circoscritto e una portata chiaramente delineata, rendendo, quindi, molto improbabile il prospettato rischio di effetti emulativi e conseguenti contenziosi.

Il relatore **BROGLIA** (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.5 (testo 4).

La Commissione approva.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **GUERRIERI PALEOTTI** (*PD*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre appurare le conseguenze finanziarie dell'articolo 4, che consente ai magistrati, nel corso del mandato o dell'incarico di governo, di poter optare tra il trattamento economico di magistrato o l'indennità di carica connessa alla nuova funzione; peraltro, nel primo caso, risulta necessario verificare se il mantenimento dell'originario trattamento economico includa anche l'indennità di funzione connessa all'incarico esercitato in magistratura. Altresì, occorre acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria degli articoli 6, comma 2, lettere b) e c), 8, 12, comma 1, lettere b) e c), laddove prevedono l'istituzione di un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia, nel quale potrebbero essere ricollocati i magistrati cessati dalla carica elettiva. In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 4.100. Chiede, poi, chiarimenti sulla portata finanziaria - anche in relazione al già citato "ruolo autonomo" - delle proposte 6.100, 6.101 e 6.108. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI dà lettura di una nota relativa al testo in cui si evidenzia l'assenza di profili onerosi connessi sia all'articolo 4 che agli articoli 6, 8 e 12.

Infatti, l'articolo 4, riguardante lo *status* dei magistrati in costanza di mandato, non determina aggravii di spesa, consentendo ai magistrati di poter optar tra il trattamento economico già in godimento e l'indennità di carica prevista per lo svolgimento del mandato o dell'incarico, senza possibilità di cumulo.

Invece, le altre disposizioni, nel disciplinare il collocamento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o del Ministero della giustizia dei magistrati cessati dal mandato o dall'incarico, presentano una neutralità finanziaria, poiché lo svolgimento di funzioni nell'ambito ministeriale o dell'Avvocatura dello Stato non determina mutamenti nel trattamento stipendiale spettante al personale della magistratura, anche in relazione alla progressione economica articolata in classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità, secondo la vigente normativa. In relazione agli emendamenti segnalati dal Relatore assicura che provvederà ad operare i necessari approfondimenti per una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 183 (ant.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
183ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 marzo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) annuncia di aver riformulato in un testo 2 il proprio emendamento 17.0.2, nonché di aver presentato l'ulteriore emendamento 17.0.10 in esito alla ricognizione delle norme approvate dall'Assemblea in relazione al decreto-legge n. 151 del 2013 non convertito.

Fa, poi, presente la necessità di coordinare il contenuto del disegno di legge in esame con quello del decreto-legge in materia di enti locali e di tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: al riguardo, avverte che il problema principale consisterà nell'armonizzare il contenuto del disegno di legge con le disposizioni del decreto non perfettamente coincidenti, bensì accomunate da una corrispondenza contenutistica.

Il presidente [AZZOLLINI](#), nel ringraziare la relatrice per le precisazioni svolte, propone di fissare per le ore 12 di oggi il termine di presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 17.0.2 (testo 2) e 17.0.10, pubblicati in allegato.

Convieni la Commissione.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia, poi, il ritiro dell'emendamento 7.0.2.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo aveva già consegnato una nota sul testo del provvedimento, che rispondeva in maniera adeguata ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Chiede, poi, l'avviso dell'Esecutivo sulle proposte emendative precedentemente segnalate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli emendamenti 4.100, 6.100 e 6.108 non presentano profili di onerosità; in merito, invece, all'emendamento 6.101, ritiene opportuno approfondire le implicazioni finanziarie derivanti dalla possibilità, per i magistrati cessati dal mandato, di riscattare periodi figurativi ai fini dell'accesso al pensionamento. Infatti, la definizione come "figurativi" di tali periodi potrebbe essere contraddittoria con l'assunto secondo cui il riscatto sarebbe a totale carico esclusivo del richiedente.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottolinea che il testo pone a totale carico del richiedente il versamento dei contributi.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento necessiti di un'apposita relazione tecnica, dal momento che sembrerebbe concretizzare la possibilità, per i soggetti interessati, di accedere al

pensionamento in termini anticipati: pertanto, reputa opportuno formulare un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso favorevole del Governo, il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.101.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1322](#)

17.0.2 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis

Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";
al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.";
al comma 573 la parola "comunale" è soppressa;
al comma 620, le parole: "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2014";
al comma 623, le parole: "entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014";
al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e».

L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata,

rispettivamente, al 1° luglio 2014 e al 30 aprile 2014."

17.0.10

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente

"Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.»".

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
184ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea. Riesame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) rileva che l'emendamento 6.101 su cui, nella precedente seduta, era stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, presenta profili di analogia a quelli contenuti in due disposizioni del testo: l'articolo 6, comma 2, lettera d), e l'articolo 12 comma 1, lettera d) su cui, anche sulla scorta delle valutazioni on ostative di una nota del Governo, la Commissione si era espressa in senso favorevole. Pertanto, al fine di formulare un parere coerente, risulta opportuno rivedere anche la precedente valutazione non ostativa delle suddette disposizioni, prospettando la possibilità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta, prevedendo che la possibilità di riscatto figurativo venga sostituita dalla facoltà di contribuzione volontaria comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e prevedendo, comunque, che tale contribuzione sia a carico totale del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato; ovviamente, resta fissato il limite dei cinque anni di servizio come periodo di

massima riscattabile. Tali precisazioni si rendono tanto più opportune al fine di prevenire effetti emulativi indotti dall'estensione di tale facoltà ad altre categorie di dipendenti pubblici.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) chiede se il testo del disegno di legge, anche come modificato a seguito della proposta del Presidente, trovi applicazione per la generalità dei dipendenti pubblici.

Il PRESIDENTE osserva come il disegno di legge in esame trovi applicazione al solo caso dei magistrati cessati da mandati elettivi o incarichi politici. Incidentalmente, evidenzia che tale norma non comporterebbe problemi finanziari, qualora il beneficiario fruisse di un assegno pensionistico interamente calcolato col metodo contributivo.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottolinea come la criticità finanziaria attenga al momento di erogazione dell'assegno pensionistico: da questo punto di vista, la previsione dell'assenza di oneri per lo Stato risulta adeguata a fugare rischi di aggravi di spesa.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) rileva come il provvedimento in esame, anche a seguito della proposta di riformulazione avanzata dal Presidente, comporti un trattamento di favore per una categoria ristretta di persone.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che, favorendo il pensionamento anticipato di alcuni magistrati, lo Stato dovrebbe sopportare un onere indiretto derivante dalla necessità di sostituirli.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) ritiene che, anche a seguito della proposta di riformulazione del Presidente, la Commissione debba acquisire un'apposita relazione tecnica positivamente verificata, onde scongiurare la formulazione di un parere che potrebbe poi essere smentita per suffragare più pienamente la norma.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ritiene che il tenore circoscritto della disposizione prevenga possibili effetti emulativi. Peraltro, il limitato numero di persone coinvolte fa sì che il relativo onere sia di scarsa entità.

Il PRESIDENTE ritiene che il rischio dell'effetto emulativo sussista interamente.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*PI*), nel ripercorrere il ragionamento svolto dalla Commissione in sede di esame dell'emendamento 6.101, ritiene che, anche sul testo del disegno di legge, debba essere acquisita la relazione tecnica.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) rileva la necessità di adottare un metodo coerente e univoco ai fini della valutazione delle relazioni tecniche e delle successive modalità di formulazione del parere. A tale riguardo, giudica opportuna anche l'audizione, in sede di indagine conoscitiva sulla "*spending review*", del Ragioniere generale dello Stato.

Il senatore [MILO](#) (*GAL*) osserva come i magistrati che cessano da cariche elettive possano, comunque, beneficiare del relativo trattamento pensionistico connesso al mandato esercitato.

Il vice ministro MORANDO ricorda di aver rimarcato, nella precedente seduta, a proposito dell'emendamento 6.101, che il riferimento ai contributi figurativi è tale da determinare una sfasatura

tra l'erogazione della prestazione e l'introito incassato dall'ente previdenziale. Con riguardo alla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente, ritiene che essa rappresenti, indubbiamente, un miglioramento tale da fugare il rischio di aggravii di spesa a carico del bilancio statale, fermo restando l'impegno a produrre un'apposita relazione tecnica che fughi ogni dubbio sulla natura onerosa o meno delle norme richiamate dal Presidente.

Il senatore [D'ALI](#) (NCD) chiede al Governo di valutare anche la possibile riformulazione del testo, nel senso di prevedere che il collocamento a riposo avvenga soltanto una volta raggiunto il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Il PRESIDENTE osserva come la proposta del senatore D'Ali si possa concretizzare in un apposito emendamento, esulando quindi dalla procedura che, in tale fase, la Commissione è tenuta a seguire.

Interviene incidentalmente la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), per evidenziare la necessità di limitare l'applicazione della norma, vincolandola alla quantificazione dei riscatti attraverso il solo metodo contributivo.

Il PRESIDENTE rileva come tale proposta non possa trovare applicazione per contribuenti beneficiari del sistema contributivo *pro rata temporis*.

Successivamente, si impegna a riferire all'Assemblea sui termini del dibattito svoltosi, chiedendo al Governo di fornire un'apposita relazione tecnica sul testo del disegno di legge, in cui si tenga conto anche della proposta di riformulazione dell'articolo 6, comma 2, lettera d), e dell'articolo 12, comma 1, lettera d) illustrata all'inizio della seduta.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1232-380-944-1290-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo del provvedimento né sugli emendamenti proposti.

Il vice ministro MORANDO, nello scusarsi per il proprio ritardato arrivo, che ha causato una posticipazione dell'inizio della seduta, prende atto di quanto segnalato dal Relatore e conviene sull'opportunità di un parere non ostativo per i profili di competenza della Commissione.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene preannunciando, a nome del proprio Gruppo, un voto

contrario sulla proposta di parere in quanto ritiene negativo il provvedimento anche sul piano dei costi per la collettività.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione. Esame dell'emendamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 6 marzo.

Il vice ministro MORANDO, richiamando il proprio intervento svolto nella prima seduta del 6 marzo scorso, precisa che dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non è stata fornita la relazione tecnica sulle questioni sollevate dalla Commissione e dibattute in Assemblea. Ritiene, in ogni caso, corretto l'operato della Commissione che ha segnalato i possibili profili di onerosità nell'emendamento 6.101 come attualmente formulato. Considera del pari positivo lo sforzo profuso dalla Presidenza della Commissione che ha proposto una riformulazione sicuramente migliorativa, illustrata nella scorsa seduta dal Presidente, tanto dell'emendamento quanto del testo cui esso si riferisce. Evidenziando poi che il Governo aveva espresso una posizione di nulla osta sul testo, esprime un giudizio favorevole alla citata riformulazione, quale garanzia a tutela della finanza pubblica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) prende atto della posizione del Governo, esprimendo però al contempo la propria preoccupazione per l'obiettivo condizione di disparità creata dalla norma. La ristretta platea oggetto del disegno di legge oggi in discussione non pone un sostanziale problema di oneri aggiuntivi per il sistema previdenziale, ma è lecito aspettarsi che anche altre categorie propongano un proprio allineamento alle condizioni oggi concesse ai magistrati cessati da cariche elettive.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) esprime un giudizio favorevole sulla riformulazione proposta dal Presidente e non considera la contribuzione volontaria quale precedente negativo, anzi ritiene che essa possa rappresentare uno strumento, in prospettiva, per garantire il necessario rinnovamento della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la proposta di riformulazione mira ad evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che gli oneri addossati a chi intenda valersi del beneficio, comprendendo anche quelli ordinariamente a carico dell'Amministrazione, appaiono considerevoli e come tali, piuttosto disincentivanti.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), le parole: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 6.101 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo sul parere proposto.

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta antimeridiana del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 16 del 2014, chiede alla relatrice Zanoni se esistano sovrapposizioni con il testo di legge in discussione.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) dà conto della circostanza che gli articoli 4, 6, 8, 9, 16 e 17, vengono ripresi, in tutto o in parte, nel testo del decreto-legge, che il Governo ha presentato alla Camera per la conversione. Anche l'emendamento 17.0.2 (testo 2), ha trovato in diverse parti accoglimento all'interno del testo del decreto. Richiama l'attenzione della Commissione sull'eventualità che il disegno di legge in discussione ottenga la sede legislativa anche presso l'altro ramo del Parlamento e che, pertanto, abbia un *iter* più rapido rispetto a quello di conversione del decreto-legge citato. In tal caso, risulterebbe più opportuno abrogare in sede di conversione le pertinenti disposizioni del decreto anziché sopprimere le parti del disegno di legge che vi si sovrappongono.

Il [PRESIDENTE](#), segnalato che il testo del decreto-legge è la normativa vigente, ricorda che l'articolo 51, comma 3 del Regolamento, impone di prevenire l'approvazione di norme vertenti sul medesimo oggetto da parte dei due rami del Parlamento a mezzo di intese tra le due Presidenze. Considera comunque più lineare un percorso nel quale le norme già entrate in vigore con il decreto-legge vengano convertite in legge anziché introdotte nell'ordinamento attraverso un diverso ed ulteriore procedimento di iniziativa legislativa. Chiede, in ogni caso, quale sia la posizione del Governo rispetto al percorso parlamentare dei due provvedimenti.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio favore per il percorso prospettato dal Presidente, ossia l'espulsione dal disegno di legge in esame delle disposizioni che si sovrappongono al decreto-legge già vigente.

Il senatore [D'ALI](#) (*NCD*) esprime la preoccupazione che, a seguito di possibili complicazioni nel seguito dell'*iter* di uno dei due provvedimenti, le norme inserite in entrambe le iniziative non vengano approvate, determinando un indesiderabile vuoto. Manifesta, inoltre, scetticismo rispetto alla soppressione di parti del decreto-legge durante i lavori della Camera, con l'evidente rischio di una non corretta sovrapposizione di contenuti normativi.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si esprime in favore di un mantenimento nella legge di conversione delle norme già vigenti, anche al fine di evitare vuoti o aporie nel passaggio dalla normativa d'urgenza a quella definitiva e procedere alla soppressione delle norme che si sovrappongono a quelle del decreto-legge nel testo in discussione.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*PI*) invita ad una puntuale verifica e alle opportune intese al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizioni improprie.

Il [PRESIDENTE](#), premettendo che in ogni caso il Senato potrà verificare il contenuto del decreto-legge quando la Camera lo avrà approvato, evitando così il rischio che le norme in questione non trovino accoglimento in alcuna sede, conviene sulla opportunità di un'adeguata verifica, d'intesa con il Governo, per addivenire ad un quadro preciso per garantire l'ulteriore corso di disposizioni così ampiamente sostenute.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire ulteriori elementi sulla posizione del Governo rispetto alla programmazione dei lavori parlamentari anche della Camera dei deputati, esprimendo tuttavia in linea generale la convinzione che l'Esecutivo, avendo assunto la determinazione di emanare un decreto-legge nel testo pubblicato, lo sosterrà anche nel prosieguo dell'*iter*. Considera, in ogni caso, più semplice e lineare la conversione delle norme già contenute nel decreto-legge anziché la loro soppressione per l'inserimento in un disegno di legge ordinario.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sollecita una verifica specifica sulle norme di cui all'articolo 17 del disegno di legge, in tema di garanzia del servizio di pulizia delle scuole, attesa la loro urgenza e la sensibilità della materia. Considera quindi fondamentale che esse vengano in ogni caso tutelate, all'interno del decreto-legge in via di conversione ovvero nel disegno di legge qui in discussione.

Il [PRESIDENTE](#) conclude ritenendo necessario un rinvio della trattazione, al fine di acquisire un quadro chiaro del percorso parlamentare dei due provvedimenti indicati nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 116
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici"

Titolo breve: *Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 178 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

29 gennaio 2014

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 24 febbraio 2014 alle ore 13:00

[N. 198 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

26 febbraio 2014

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 3 marzo 2014 alle ore 13:00

[N. 202 \(pom.\)](#)

Questioni procedurali

5 marzo 2014

Discusso congiuntamente: [S.116](#), [S.273](#), [S.296](#), [S.394](#), [S.546](#)
Respinta questione sospensiva.

Discussione generale

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.
Adottato come testo base il DDL **T.U. delle Commissioni riunite**.

[N. 203 \(ant.\)](#)

Discussione generale

6 marzo 2014

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 14 del T.U. delle Commissioni riunite (approvati artt. 2, 4, 9, 10, 11 e 14 nel testo delle Commissioni; approvati emendamenti agli artt. 1, 3, 5, 7, 13 e artt. aggiuntivi).

Trattazione articoli

(accantonati artt. 6, 8 e 12 del testo delle Commissioni riunite) (Richiesta relazione tecnica al Governo su nuovo testo).

[N. 205 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Trattazione articoli

Esame art. 6, 8 e 12 del T.U. delle Commissioni riunite precedentemente accantonati (approvati emendamenti agli artt. 6, 8 e 12).

Voto finale

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S.273](#), [S.296](#), [S.394](#), [S.546](#)

Titolo ddl trasmesso diverso da quello riportato in resoconto, a seguito del coordinamento.

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 239, contrari 6, astenuti 2, votanti 247, presenti 248.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 178 (pom.) del 29/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

178a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dà lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 febbraio.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del decreto-legge recante proroga termini e, nella seduta antimeridiana di domani, si svolgerà la discussione generale sul disegno di legge di delega fiscale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per l'esame del provvedimento si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 13 di venerdì 31 gennaio.

Domani pomeriggio, alle ore 15, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo risponderà a quesiti sulla gestione dei beni culturali e sulle misure per la promozione del settore dello spettacolo.

Il calendario delle prossime settimane prevede sedute con votazioni anche il martedì mattina per consentire l'esame dei decreti-legge in scadenza.

Nella settimana dal 4 al 6 febbraio proseguirà l'esame del disegno di legge di delega fiscale e saranno discussi il decreto-legge sul finanziamento dei partiti nonché, ove approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge sulle emergenze ambientali. Saranno inoltre esaminati la mozione Endrizzi sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia e il decreto-legge in materia di enti locali, infrastrutture e calamità naturali.

Il calendario dei lavori della settimana dall'11 al 13 febbraio prevede, dopo l'eventuale seguito del decreto-legge su enti locali, infrastrutture e calamità naturali, la discussione del decreto-legge di proroga missioni internazionali, il seguito del disegno di legge sul reato di negazionismo, l'esame del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, nonché la discussione della mozione Micheloni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 13 febbraio, alle ore 16, il Ministro per gli affari europei risponderà ad interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Nel corso della settimana dal 18 al 20 febbraio saranno esaminati i decreti-legge sulla riduzione della popolazione carceraria e sul piano «Destinazione Italia», ove approvati dalla Camera dei deputati. Per consentire la conclusione dell'esame dei due provvedimenti, entrambi in scadenza il 21 febbraio, è prevista per giovedì 20 una seduta unica, con votazioni, senza orario di chiusura.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 febbraio prevede il decreto-legge sugli automatismi stipendiali del personale della scuola, l'eventuale seguito di argomenti non conclusi, le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico, nonché il disegno di legge sull'ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e sui magistrati cessati da cariche politiche.

Infine, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio si svolgerà il *question time*.

Come vedete, colleghi, c'è tanto da lavorare.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:

- Disegno di legge n. 1058 - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
- Disegno di legge n. 116 e connessi - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 febbraio:

Mercoledì	29	gennaio	pom.	h. 16-20	- Seguito disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Voto finale entro il 2 febbraio</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	- Discussione generale ddl n. 1058 - Delega fiscale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su Ø gestione dei beni culturali con particolare riguardo a musei e aree archeologiche; Ø misure per la promozione del settore dello spettacolo

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1058 (Delega fiscale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 31 gennaio

Martedì	4	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1058 - Delega fiscale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1213 - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (<i>Scade il 26 febbraio</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade l'8 febbraio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Mozioni sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
Giovedì	6	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	11	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Voto finale entro il 15 febbraio</i>) (<i>Scade il 17 marzo</i>)
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 54 - Reato di negazionismo
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 187, Micheloni, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Giovedì	13	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per gli affari europei

Gli emendamenti ai ddl nn. 1248 (Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali) e 10 e connessi (Introduzione del reato di tortura nel codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 febbraio.

Martedì	18	febbraio	ant.	h. 11-13,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia" (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 febbraio</i>)
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9.30 (*)	

(*) La seduta unica di giovedì 20 febbraio proseguirà con votazioni fino alla conclusione dell'esame dei decreti-legge.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai ddl nn. ... (Decreto-legge nn. 146, riduzione popolazione carceraria e 145, piano "Destinazione Italia") sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	25	febbraio	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola (<i>Scade il 24 marzo</i>)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 116 e connessi - ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche
Giovedì	27	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) e 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1058
(Delega fiscale)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213
(Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 136, emergenze ambientali)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
----------	--	-----

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali,
infrastrutture, calamità)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'

LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 146, riduzione popolazione carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 145, piano "Destinazione Italia")
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei affidare alla sua saggezza un'esigenza avvertita diffusamente, credo anche dall'Aula.

In questi ultimi giorni, in attesa del 3 febbraio, i giornali hanno riproposto, con una drammaticità a tinte fosche, la storia dei nostri marò, la quale interroga le nostre coscienze e la politica. Vorrei chiedere se la lodevole ed utile visita che il Parlamento ha svolto a Nuova Delhi qualche giorno fa, tramite gli autorevoli componenti delle due Commissioni affari esteri e difesa, non suggerisca al Consiglio di Presidenza, alla Conferenza dei Capigruppo e a lei, in particolare, di inserire all'ordine del giorno un'audizione dei Ministri competenti e degli stessi Presidenti delle Commissioni. In tal modo, l'esito della suddetta visita non resterebbe esclusivamente nella conoscenza delle Commissioni di merito, rappresentando anzi motivo di approfondimento e valutazione congiunta, il che permetterebbe di trovare anche all'interno di tale iniziativa, che ha una valenza diplomatica di alto profilo, le motivazioni di cui noi andiamo alla ricerca per recuperare l'orgoglio del Tricolore nell'ambito del panorama internazionale.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, ho già concordato con i Presidenti delle Commissioni un incontro più tardi, proprio per trarre profitto dalla loro visita a Nuova Delhi, in India, e cercare di stilare un programma strategico, per proseguire su questa linea. Ci trova dunque già pronti sul tema.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). La ringrazio, signor Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(1214\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)(ore 16,14)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1214.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 8.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[FUCKSLA](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 9.20 si chiede di riprendere l'ordine del giorno già accolto favorevolmente dal Governo nella discussione del decreto n. 69 del 2013, il cosiddetto decreto del fare, con il quale il Governo si era impegnato ad affrontare e risolvere questa problematica. Di fatto, però, non si è ancora provveduto, per cui questa proroga si rende necessaria per tamponare la situazione di forte disagio e protesta che medici competenti, società scientifiche, autorevoli e rappresentative, hanno più volte espresso.

Di fatto, si tratta di una norma talmente complicata, assurda e inutile nella formulazione attuale che, pur presente nel testo originario entrato in vigore nel 2008, la sua pratica applicazione è stata continuamente rinviata fino al 2013, quando si è voluto pervicacemente ed irragionevolmente, senza tener conto delle innumerevoli ed autorevoli posizioni e suggerimenti per interrompere detto obbligo, continuare a prorogare. Si è addirittura attivata una complicata sperimentazione alla quale in pochi hanno potuto materialmente prendere parte da giugno ad agosto, tramite l'inserimento di un instabile portale INAIL che, in base ai risultati, non ha fatto sino ad oggi emergere nulla.

Ciò nonostante, sembra non si sia ritenuto finora opportuno, almeno in attesa di suddetti risultati, sospendere l'ulteriore applicazione. Così, in questi giorni i medici competenti, le strutture e le ASL si trovano nella necessità di dover incorrere in questa incombenza inutile, complicata e costosa, nonostante del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SIM), previsto dall'articolo 8, a distanza di sei anni dall'emanazione del decreto n. 81 nulla si sappia. Non si capisce a che cosa servano tali dati, dove finiscano, se e come vengano elaborati ed utilizzati e che ritorni possano mai avere in termini di utilità per la prevenzione.

Quindi, ad oggi, l'inserimento si traduce in un'enorme perdita di tempo, che sottrae i medici competenti e coloro che si occupano di prevenzione a provvedere alle urgenze, per poi trovarci in situazioni, come l'ultima verificatasi a Prato - ma è di tutti i giorni - di grave inadeguatezza circa la sicurezza, la sua tutela e la tutela della salute dei lavoratori.

Faccio presente che questa proroga non determina alcun onere per le finanze pubbliche, mentre al contrario è stato stimato che l'applicazione dell'attuale obbligo di legge comporterebbe un impiego notevole di risorse umane ed economiche nel settore pubblico e nel mondo delle imprese, che sarebbe senz'altro opportuno evitare nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese.

Quindi, chiedo fermamente l'approvazione di questo emendamento in modo da dar tempo ai tavoli tecnici di valutare e concordare tra i medici competenti, i Ministeri interessati della salute e del lavoro - il tavolo tecnico è già attivo - la Società di medicina del lavoro e igiene industriale ed altre associazioni l'opportuna modifica della disposizione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allo scopo di eliminare incombenze burocratiche inutili. Dopo di che se ne potrà parlare, ma ad oggi non ha alcun senso provvedere all'obbligo di questo adempimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DLBIAGIO](#) (PI). Signor Presidente, l'emendamento 9.71, firmato da molti colleghi di tutti gli schieramenti politici e che tocca la sensibilità di molti di noi, è una misura tanto semplice quanto doverosa e legittima.

Si tratta di una proroga per il 2014 del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per quegli italiani che lavorano all'estero, ma che producono reddito in Italia, una categoria spesso dimenticata.

Si tratta di poche migliaia di cittadini, per lo più lavoratori della nostra amministrazione all'estero, che pagano tasse in Italia e sono a tutti gli effetti contribuenti e cittadini. Il paradosso è che queste persone pagano IRPEF, IMU, TASI ed altro, ma di colpo non vengono più riconosciuti contribuenti di serie A. Come se stessero in un limbo fiscale dove sono chiamati soltanto a dare e mai a ricevere.

Sono anni che, anno dopo anno, attraverso la legge di stabilità o i decreti milleproroghe consentiamo il riconoscimento di questo diritto. Se tale diritto non venisse riconosciuto si creerebbe un *vulnus* di legittimità ingiustificato e gravemente lesivo.

Consideriamo che le mancate detrazioni rappresentano un grave danno per migliaia di famiglie, soprattutto quelle con più figli e con reddito basso, perché alcune di queste con le detrazioni risparmierebbero anche 500 euro annui.

Onorevoli colleghi, referente del Governo, vi invito a riflettere su un gesto di buon senso e di pragmatismo normativo sul quale molti di noi si stanno battendo e che non merita di essere additato come questione non prioritaria.

Questa è l'ultima occasione legislativa per consentire una proroga del riconoscimento fiscale. Superata questa, si corre seriamente il rischio di mettere alla porta i diritti di poche migliaia di contribuenti con famiglie a carico.

Qualora, ancora una volta, quest'Aula e il Governo dovessero confermare una posizione contraria all'emendamento, mi troverò costretto ad esprimere un voto contrario su tutto il provvedimento. Sono però certo che in un momento complesso per il Paese, in cui i proclami per la tutela delle famiglie e dai contribuenti si moltiplicano, la sensibilità di quest'Aula saprà condividere un atto di buonsenso. *(Applausi dal Gruppo PI).*

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la maggior parte degli emendamenti da noi presentati all'articolo 9 riguarda la questione degli esodati nelle varie sfaccettature e categorie e sono stati dichiarati praticamente tutti inammissibili.

Abbiamo però presentato anche l'ordine del giorno G9.101 (di cui parlavo stamane), che chiedo al relatore di esaminare con attenzione perché fa riferimento alle svariate situazioni che si sono create dopo la legge Fornero e dopo che la legge di stabilità, nello stabilire alcuni ampliamenti per la tutela degli esodati (prima della cosiddetta riforma Fornero), ha indicato un limite, fissato nel 6 gennaio 2015, che esclude tantissime altre persone.

Per quanto ci è stato possibile, abbiamo tentato di fare una sorta di ricognizione certosina di tutti i casi rimasti aperti e scoperti. Con l'ordine del giorno G9.101 si vuole impegnare il Governo a: «abbattere il vincolo temporale della decorrenza, limitata al 6 gennaio del 2015 in tutti i provvedimenti emanati, prevedendo almeno un primo spostamento della data limite al 31 dicembre 2015 per poi giungere, in tempi ragionevoli, alla soluzione strutturale che porti tale limite fino al 31 dicembre 2018; modificare la dicitura "decorrenza del trattamento pensionistico" in "maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico" riferita a tutte le categorie di lavoratori affinché venga sanata una evidente discriminazione tra "esodati" che raggiungono il diritto alla pensione in pari data, con le regole precedenti a quelle previste dalla legge n. 214 del 2011; eliminare l'iniquo» - altrettanto discriminatorio - «(...) vincolo temporale della data di licenziamento a partire dal 1° gennaio 2007 per i cosiddetti "licenziati unilaterali"; considerare gli ex lavoratori con contratto a tempo determinato tra coloro che possono beneficiare delle norme di salvaguardia già previste (...); prevedere la soluzione, anche in via amministrativa, dell'interpretazione restrittiva imposta con uno strumento amministrativo quale la circolare n. 35 dell'INPS del 2012 che stravolge l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, noto come la cosiddetta "opzione donna" e prevedendo, nel contempo, la proroga di tale opzione fino a tutto il 2018;» e, soprattutto, «ricepire le deliberazioni, emanate all'unanimità, dalle Commissioni speciali di Camera e Senato, riconoscendo il diritto pensionistico agli autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 20 luglio 2007». Vi è poi una serie di altre ipotesi di lavoro.

Non posso che sollecitare nuovamente l'attenzione del relatore per capire se possa esserci un impegno su questo ordine del giorno e, a quel punto, noi ritireremo gli emendamenti connessi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.300. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.301, 9.21, 9.22 e 9.23. L'emendamento 9.24 (testo corretto) viene ritirato perché, nel frattempo, è stato emanato il decreto del Ministro competente. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.30 e 9.33. Per quanto riguarda l'emendamento 9.302, mi risulta che sia stato presentato un testo 3, che è da valutare.

PRESIDENTE. Sì, stiamo valutando la modifica.

PAGLIARI, *relatore*. Propongo poi una nuova formulazione dell'emendamento 9.34, al cui accoglimento è subordinato il parere è favorevole. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.35, 9.36 e 9.37. Sugli emendamenti 9.38 e 9.39 vi è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.40, 9.42, 9.43 e 9.45.

Sugli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, fra loro identici, voglio fare una precisazione che ritengo opportuna per tutti. Si tratta di una disposizione che è già stata approvata ed era contenuta nel cosiddetto decreto salva Roma. Per quanto mi riguarda, e abolendo però un pronunciamento molto chiaro del Governo sul punto, sottopongo ai presentatori una riformulazione dell'ultimo inciso; le parole «anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato» andrebbero sostituite con le seguenti: «fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale».

Sugli emendamenti 9.49, 9.60, 9.61 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.303, 9.354 e 9.75.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 9.500 (testo corretto), 9.71 - affinché l'Aula possa dimostrare al senatore Di Biagio che non è sorda né grigia - e 9.72 (testo corretto),

Sugli emendamenti 9.77 (testo 2), 9.78 e 9.79 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Preannuncio comunque la presentazione di un ordine del giorno sul tema delle sigarette elettroniche.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 9.82 e 9.83, identici.

Il parere sull'ordine del giorno G9.100 (testo corretto) è favorevole se si accetta di inserire le parole: «valutare l'opportunità di», mentre sull'ordine del giorno G9.101 il parere è favorevole se viene soppressa la parte del dispositivo dalle parole «in particolare si impegna» fino alla fine.

Sull'emendamento 9.0.1 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.101?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore con riferimento a tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, dei quali chiedo l'accantonamento al fine di verificare la riformulazione proposta dal relatore.

Sugli emendamenti 9.500 (testo corretto) e 9.71 il Governo si rimette all'Aula.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, spendo qualche minuto sull'emendamento 9.77 (testo 2), che è particolarmente importante e che nello stesso tempo ha richiamato particolarmente l'attenzione.

In tale emendamento è stata inserita una proposta al Governo per poter mettere una pezza ad una situazione veramente difficile che si è venuta a creare. Nel caso specifico, quando si parla di mercato delle sigarette elettroniche, la tassazione imposta ha prodotto un effetto contrario rispetto a quello auspicato dal Governo stesso: anziché sostenere il mercato, quest'ultimo si sta contraendo, fino ad

arrivare addirittura alla chiusura dei punti vendita e delle attività produttive.

Il problema quindi è chiaro: nel momento in cui c'è una previsione anche di introito sul bilancio dello Stato, questo non si verifica; da qui la proposta di emendamento per mettere comunque le persone intorno a un tavolo con il Governo e trovare un bilanciamento tra la parte fiscale e la parte di contenuto. Abbiamo provato con la Commissione: in Commissione di merito è passato, in Commissione bilancio è stato opposto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ne abbiamo parlato con il relatore e diffusamente anche con altri colleghi qui in Aula, e certamente il tema deve essere ripreso in considerazione, quanto meno nel provvedimento di delega fiscale. Ci sono delle necessità in termini di occupazione, ma anche in termini di risposta al Paese, perché c'è un vuoto normativo che sta creando grave apprensione. Ripeto, anziché creare opportunità di lavoro, si stanno chiudendo le attività e addirittura non c'è introito sull'erario.

Nell'emendamento, Presidente, era prevista una copertura che certamente ha creato parecchio scompiglio anche tra i Gruppi di maggioranza, perché prevedeva l'innalzamento del prelievo fiscale, della tassazione sulle operazioni di speculazione finanziaria fatte nelle quarantott'ore. Qualcuno questa mattina ha detto che questa non è la strada in quanto una questione così importante non si può inserire in un emendamento. Certamente però è il momento, visto che siamo in un'Aula parlamentare, di affrontare anche questo tipo di realtà: il lavoro da una parte e la speculazione finanziaria dall'altra. Sono due aspetti che non possono conciliarsi, dove la speculazione finanziaria sottrae poi ossigeno al lavoro ed i problemi ce li abbiamo.

Credo che da parte del relatore e da parte del Governo debba essere preso un impegno e penso che questo sia sostenibile con grande chiarezza e limpidezza di ragionamento. Mi farebbe piacere che ci fosse un impegno, altrimenti chiederei di mettere in votazione ugualmente l'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno; quindi, non può che esserci un impegno.

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiedo pertanto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore fa proprio l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno.

CANDIANI (*LN-Aut*). Lo presento?

PRESIDENTE. No, deve farlo il relatore.

CANDIANI (*LN-Aut*). No, Presidente, chiedo la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Lo presento, Presidente?

PRESIDENTE. L'emendamento non è suo: è della Commissione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Presidente, chiedo la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno; l'emendamento risulta ritirato. Credo che questo ordine del giorno possa essere sottoscritto anche da altri colleghi in Aula.

PRESIDENTE. Il relatore lo sta predisponendo. Senatore Pagliari, prego.

[PAGLIARI](#), *relatore*. L'emendamento formalmente è della Commissione; quindi, l'ordine del giorno devo presentarlo io. Sono disponibile a presentarlo...

PRESIDENTE. Poi lo può sottoscrivere chi vuole.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Lascio la paternità a tutti, ma formalmente lo devo presentare io.

PRESIDENTE. Esatto.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Presento quindi l'ordine del giorno G9.77 ed esprimo sullo stesso parere favorevole.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, volevo un chiarimento

sull'emendamento 9.0.1, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per la verità mi sembra molto strano, perché questo emendamento, innalzando la soglia per accedere al cosiddetto contenzioso minore, di fatto porta entrate allo Stato, e sicuramente non uscite. In ogni caso, se è confermata l'improcedibilità, ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, nel quale l'impegno è a «valutare la possibilità di». Però mi sembra effettivamente strano che un emendamento che aumenta le entrate possa essere dichiarato improcedibile *ex* articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Visto che vi è un parere contrario della Commissione bilancio, il senatore Panizza intende trasformare l'emendamento 9.0.1 in un ordine del giorno, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, relatore. Non ho niente in contrario, a condizione che nel dispositivo venga utilizzata la formula «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Panizza, accetta la proposta di riformulazione?

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, l'accetto.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo M5S).

Annuliamo la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.301, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.2 a 9.19 sono improponibili.

Sull'emendamento 9.20 (testo 2 corretto) la senatrice Fucksia ha annunciato la presentazione di una riformulazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.21, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.22, presentato dalla senatrice Bisinella, fino alle parole «con le parole:».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.22 e l'emendamento 9.23.

Gli emendamenti 9.24 (testo corretto), 9.25, 9.27 e 9.28 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 9.29 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.30, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.31 e 9.32 sono stati ritirati,

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 9.33, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.302 (testo 2) e 9.34 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.35, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.37, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.38 e 9.39 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.40, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.41 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.42, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.43, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.44 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.45, presentato dalla senatrice Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.46 è stato ritirato.

Gli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50 sono accantonati su richiesta del Governo, perché c'è una diversa formulazione proposta dal relatore.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.49 è improcedibile.

Gli emendamenti 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58 e 9.59 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.60 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.303.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.303, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.61 è improcedibile.

Gli emendamenti 9.62 e 9.64 sono improponibili, mentre gli emendamenti 9.63, 9.65 e 9.66 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.500 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.500 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.68 e 9.70 sono improponibili, mentre l'emendamento 9.69 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.71, presentato dal senatore Di Biagio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.350 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.72 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.72 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.351 e 9.352 sono improponibili, mentre gli emendamenti 9.353, 9.355, 9.73 e 9.74 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.354.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.354, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.75, presentato dai senatori Bruno e Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 9.76 è improponibile.

Passiamo all'ordine del giorno G9.77 del relatore, che impegna il Governo, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, a rivedere la disciplina fiscale. Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.78 e 9.79 sono improcedibili.

Gli emendamenti 9.80 e 9.81 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.82, identico all'emendamento 9.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.82, presentato dal senatore Di Maggio, identico all'emendamento 9.83, presentato dal senatore Aracri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G9.100 (testo corretto) c'è un invito da parte del relatore ad una riformulazione. Senatrice Catalfo, la accoglie?

[CATALEO](#) (M5S). Signor Presidente, riteniamo preferibile che l'ordine del giorno sia messo in votazione, in quanto più volte abbiamo presentato questo ordine giorno e più volte ci è stato detto di riformularlo con le parole «a valutare l'opportunità». *(Applausi della senatrice Nuges)*. Credo invece sia necessario assumersi la responsabilità di provare a interagire e andare verso la direzione di un reddito minimo garantito. Si vogliono rivedere tutti gli ammortizzatori sociali; quindi, questa sarebbe poi la direzione da prendere. Bisognerebbe assumersi l'impegno e andare in questa direzione, e non limitarsi a valutare se assumersi l'impegno. Chiediamo pertanto la votazione dell'ordine del giorno.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che questo ordine del giorno venga recepito così come è scritto. Credo infatti che dare un sussidio a persone che oggi non hanno più la possibilità di andare avanti è un diritto. Fornire, pertanto, un reddito universale, un reddito minimo garantito o di inserimento, chiamatelo come volete, è una cosa importante. In questo momento mi viene un'altra parola, ma poi chiamatelo come volete. Io pensavo alla parola «dignità»: reddito di dignità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La cosa fondamentale è che sia dato. Non è più possibile andare avanti in questo modo.

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

[PUGLIA](#) (M5S). Quello che chiediamo è semplicemente un impegno concreto, definito e preciso del Governo affinché introduca finalmente in Italia un reddito minimo garantito. Lo potete chiamare di cittadinanza, minimo, universale, basta che si faccia.

PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo confermano il loro parere sull'ordine del giorno in esame?

[PAGLIARI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole se si accetta la riformulazione del dispositivo inserendo la formula «a valutare l'opportunità».

[DE CAMILLIS](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G9.100 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100 (testo corretto), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G9.101, presentato dalla senatrice De Petris, l'invito alla riformulazione è stato accettato.

[BENCINI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BENCINI](#) (*M5S*). Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G9.101 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Vedo che la presentatrice acconsente, e la Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

L'emendamento 9.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G9.0.1 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti 10.5, limitatamente alla seconda parte, 10.12, limitatamente alla prima parte, 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6 e 13.10. Dichiara altresì improponibile l'emendamento 10.300 il quale, in quanto non concerne proroghe di termini previste da disposizioni legislative, reca disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento in esame.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli alunni dell'Istituto comprensivo «Salvo D'Acquisto» di San Salvo, in provincia di Chieti, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 16,57)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

[NUGNES](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei approfittare per portare in quest'Aula un attimo di riflessione. Il parere negativo del relatore e del Governo, e poi il voto contrario di quest'Aula sull'emendamento 4.31, concernente la proroga dei fitti per morosità incolpevole, è estremamente contraddittorio con quella famosa lista di priorità indicata nell'Atto Senato n. 580.

Ci sono due motivi di contraddizione forte: da una parte, tale contrarietà dimostra che il bene pubblico ha minor valore del bene privato, che è intoccabile e inalienabile; dall'altra, sta a significare che la vera ragione di quella famosa lista di priorità non era nella lettera *m*), ma, come avevamo presupposto, nelle lettere precedenti, ossia nella quarta, nella quinta e nella sesta posizione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, l'emendamento 10.5 è improponibile solo per la seconda parte.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 10.5.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.6, 10.9, 10.14, 10.16. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 10.20 e parere contrario sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.4.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ho tentato di chiedere la parola anche in precedenza per annunciare il ritiro dell'emendamento 10.16 prima dell'espressione dei pareri.

[DI MAGGIO](#) (*PI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*PI*). Signor Presidente, anche io desideravo già in precedenza ritirare l'emendamento 10.14, e lo avevo infatti già comunicato alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice De Petris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, identico all'emendamento 10.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, identico all'emendamento 10.4, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, per la parte non dichiarata improponibile.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, per la parte non dichiarata improponibile.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.7 e 10.8 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 10.9.

[DLBIAGIO \(PI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.9.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 e 10.19 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.20 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 10.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.2, identico all'emendamento 10.0.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Albertini, identico all'emendamento 10.0.4, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.300, 11.3 e 11.4. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 11.1 (testo 2 corretto).

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.300, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1 (testo 2 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge sono tutti improponibili o sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.8 e 13.0.3. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 13.2.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 13.1 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Cantini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 13.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.5 (testo 2) e 13.7 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 13.6 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

CAMPANELLA *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S).* Signor Presidente, desidero segnalare che ho sbagliato ad esprimere il mio voto sull'emendamento 13.4: intendevo votare contro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 13.10 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.3, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso della 5a Commissione permanente.

[DL GIORGI](#), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.11 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.12 (testo 2), 9.34 (testo 2) e 9.302 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta su tutte le suddette proposte, fatta eccezione per l'emendamento 9.34 (testo 2), su cui il parere è di semplice contrarietà.

A rettifica del parere precedentemente reso nell'odierna seduta antimeridiana, esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.200 ed un parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1 (testo 3)».

[PRESIDENTE](#). Prima di passare agli emendamenti accantonati, esaminiamo l'emendamento 9.302 (testo 3), come riformulato dal senatore Fravezzi. La Presidenza conferma la decisione relativa alla sua improponibilità, in quanto non si tratta di proroga di termine legislativo.

L'emendamento 9.20 (testo 3), della senatrice Fucksia, che è stato riformulato, è invece ammissibile; quindi, possiamo procedere al voto.

Invito dunque il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario, ma invito la senatrice Fucksia a presentare un ordine del giorno sul merito della questione, rispetto al quale sono disposto ad esprimere parere favorevole. *(Applausi della senatrice De Biasi)*.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dal momento che la questione posta dalla senatrice Fucksia è di enorme importanza, aderisco alla richiesta del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, per consentirci di affrontarla in maniera più compiuta.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, intende trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

[FUCKSIA](#) (M5S). Signor Presidente, insisto per la votazione di questo emendamento, perché è già stato formulato un ordine del giorno prima dell'estate, quindi proporrei, in emergenza, di votare questo emendamento, che comporta semplicemente una proroga di mesi; nel frattempo, il tavolo tecnico lavorerà e risolverà quindi il problema alla radice. Invito dunque i colleghi a votare l'emendamento 9.20 (testo 3). *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, prendendo atto dell'atteggiamento e della scelta della senatrice Fucksia, chiederei al senatore Pagliari di farsi carico di un ordine del giorno del relatore sul tema, perché, malgrado ve ne sia già uno, non per questo le cose sono andate avanti; è bene forse rafforzare la richiesta. *(Applausi della senatrice Padua)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Pagliari, accoglie l'invito della senatrice De Biasi?

PAGLIARI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Presenterà dunque un ordine del giorno sul tema.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.20 (testo 3), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 17,15) *(Applausi)*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli altri emendamenti precedentemente accantonati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.11 (testo 2).

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che la copertura di impegno di 10 milioni non serve, per cui il suo importo viene abbassato a 2 milioni di euro.

CHIAVAROLI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (NCD). Signor Presidente, l'emendamento 2.11 (testo 2) è analogo all'emendamento 3.0.1, che avevamo parimenti accantonato. Quindi, chiedo al relatore di esprimere il suo parere su entrambi e alla Presidenza semmai di metterli ai voti insieme.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Chiavaroli, ma non rilevo una sovrapposizione tra i due emendamenti.

CHIAVAROLI (NCD). È diversa solo la formulazione testuale, ma si tratta della stessa proroga e dello stesso tempo. Si proroga di tre anni l'accorpamento dei tribunali abruzzesi. La norma è solo scritta in maniera diversa.

PRESIDENTE. Senatrice, ma anche le cifre mi sembrano diverse.

Chiedo al relatore di esprimersi a tale riguardo.

PAGLIARI, *relatore*. L'emendamento 3.0.1 (testo 3) ha un contenuto diverso e più ampio, e su di esso il mio parere è favorevole.

La senatrice Blundo può benissimo apporre la sua firma e condividere l'emendamento 3.0.1 (testo 3), che è quello approvabile per la sua completezza.

AZZOLLINI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, riporto all'Aula, e per questo mi permetto di intervenire, la decisione presa dalla 5a Commissione al riguardo.

I tre emendamenti in questione sono stati da me valutati insieme. Tutti e tre hanno lo stesso contenuto. Per quel che attiene la copertura, vanno bene tutti e tre. Nel caso dell'emendamento della senatrice Blundo, si verificava una sovracopertura.

In 5a Commissione abbiamo detto che, ove mai la senatrice Blundo chiedesse di adeguare la sua copertura a quella prevista negli altri due emendamenti, ben può farlo, in modo che gli emendamenti vengano presi complessivamente in esame dall'Assemblea e dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è stato espresso parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 3), suggerisco alla senatrice Blundo e alla senatrice Pelino, prima firmataria dell'emendamento 3.0.2 (testo 2), di apporre la propria firma all'emendamento 3.0.1 (testo 3) e di ritirare i propri.

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi abbiamo presentato questi emendamenti come maggioranza ed opposizione: il contenuto è lo stesso, e riguarda i tribunali abruzzesi. Credo che anche il senatore Razzi voglia apporre la sua firma: si tratta di una battaglia che abbiamo intrapreso per il nostro Abruzzo.

Quindi, ritiro l'emendamento 3.0.2 (testo 2) e sottoscrivo l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, le chiedo se è d'accordo a ritirare il suo emendamento e a

sottoscrivere l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto devo dire che trovo alquanto assurdo aver definito un emendamento più completo di un altro, per il solo fatto che contiene delle parole in più di specifica rispetto al mio emendamento, che è in termini sostanziali identico.

Posso capire la vostra esigenza di garantirvi i voti per non perdere le poltrone, posso capire... (*Commenti dal Gruppo PD*). È la verità!

PRESIDENTE. Senatrice, ciascun senatore non deve rispondere dei propri voti. È previsto dalla Costituzione. Mi dispiace, ma questo non glielo concedo.

BLUNDO (M5S). Certo.

Come stavo dicendo, posso capire che ci possano essere queste esigenze, ma in realtà l'emendamento 2.11 (testo 2) dovrebbe essere votato per primo in quanto riferito all'articolo 2. Questa è una palese richiesta di annullare il fatto che l'emendamento è stato presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle e, soprattutto, dalla sottoscritta che già da luglio ha avanzato analoga richiesta con un disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Inoltre, l'emendamento che ho presentato nel testo riformulato è stato letteralmente copiato nel testo 3 dell'emendamento 3.0.1.

A vostra coscienza, perché tanto risponderete di ciò che fate ai cittadini (*Commenti dal Gruppo PD*), riconoscere con correttezza - cosa che non state facendo - le posizioni e le proposte dell'opposizione, così come è accaduto con ordini del giorno assorbiti o fatti vostri come in Commissione. A vostra coscienza!

Qualora vi ostinaste a voler far passare l'emendamento presentato da altri colleghi per i motivi che ho già illustrato, chiaramente mi troverei costretta a sottoscriverlo, perché l'interesse prioritario è quello dei cittadini, in particolare, della giustizia, che deve essere garantita, non costosa e per tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Quindi ritira il suo emendamento, senatrice Blundo?

BLUNDO (M5S). Presidente, forse non ci siamo capiti.

PRESIDENTE. Mi dica: sì o no. Ritira - sì o no - l'emendamento 2.11 (testo 2)?

BLUNDO (M5S). No! E chiedo che venga messo ai voti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PAGLIARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, voglio cogliere l'essenza del ragionamento e non le strumentalizzazioni che sono venute.

Credo che di fronte a un tema trattato da tre emendamenti il relatore possa scegliere l'emendamento che meglio esplica la materia (*Applausi del senatore Buemi. Proteste della senatrice Blundo*) e conseguentemente gli altri sono assorbiti.

Parliamoci chiaro: può darsi che non essendo io conosciuto si possa pensare altro, ma io non ho il problema di dare la paternità della norma alla senatrice Pezzopane, alla senatrice Pelino o alla senatrice Blundo. Ho però il problema di realizzare una norma che sia la migliore possibile (*Applausi dai Gruppi PD e SCpI*), in un periodo in cui la tecnica legislativa è un'esigenza. Per questi motivi chiedo che venga votato l'emendamento 3.0.1 (testo 3), che assorbe gli altri due emendamenti. L'intento è costruttivo; non sono io, come relatore, che devo scegliere una parte o l'altra.

PRESIDENTE. Io devo procedere secondo Regolamento e quindi passo alla votazione dell'emendamento 2.11 (testo 2). (*Commenti della senatrice Blundo*).

Senatrice, ha parlato abbastanza.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11 (testo 2), presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (testo 3).

Prima di votare chiedo al Governo se il parere è conforme a quello del relatore.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1 (testo 3), presentato dalla senatrice Pezzopane e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.2 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.301, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche se abbiamo già votato, vorrei intervenire brevemente, interpretando anche il pensiero della senatrice Blundo. Il Movimento 5 Stelle ha dato sempre dimostrazione che quando si fa qualcosa di buono per i cittadini non importa chi la porta avanti. Pertanto, anche se reputo una palese violazione quella che è stata fatta oggi e anche se si è già votato, vorrei rilevare che non ho fatto in tempo a prendere la parola, ma sottoscrivo l'emendamento 3.0.1 (testo 3).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, vorrei rilevare che abbiamo votato prima l'emendamento all'articolo 2 di quello all'articolo 3, e se qualcuno ha la correttezza di leggere i testi, si rende conto che non sono la stessa cosa.

[VICECONTE](#) *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VICECONTE](#) *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma sull'emendamento 4.301.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.301, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Viceconte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.12 (testo 2)

del relatore.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.12 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo un chiarimento che è rimasto in sospeso da stamane a proposito degli emendamenti all'articolo 5. Stamattina, in fase di discussione dell'emendamento 5.12 (testo 2), si era deciso di accantonarlo. Il presidente Grasso ha poi detto di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 5. A noi pare che sia rimasta in sospeso la votazione dell'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice Casaletto, che riporta termini diversi rispetto all'emendamento 5.12.

[PRESIDENTE](#). Mi consenta di fare una verifica perché non presiedevo io, e poi le darò una risposta.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.200, ora procedibile.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 9.34 (testo 2).

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.34 (testo 2).

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.34 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori e riformulato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, mi scusi, ma il collega Crimi, per verificare una cosa, mi aveva sottratto il fascicolo degli emendamenti e non ho potuto dare l'indicazione di voto al mio Gruppo. Le chiedo pertanto di acquisire il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[FINOCCHIARO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, vorrei segnalare che ho votato in modo erraneo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo agli emendamenti 9.47, 9.48 e 9.50, sui quali vi è una proposta di riformulazione. Conferma, relatore?

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, confermo la proposta di riformulazione dell'emendamento 9.47, in base alla quale il testo del capoverso 4-*bis* in esso contenuto è il seguente: «Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Susta se accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

[SUSTA](#) (*SCpI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2).

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento in esame, che ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Ritengo peraltro che per la sua importanza tale emendamento meriti che il nostro voto favorevole sia motivato.

Si tratta di una norma che riguarda professioni importanti, quella di commercialista e di revisore legale, e ha carattere ordinamentale. Probabilmente questo che stiamo esaminando non è il provvedimento migliore in cui tale norma poteva essere collocata. L'emendamento che ci accingiamo a votare riprende peraltro il contenuto di una disposizione già presente nel provvedimento. Colgo quindi l'occasione per enunciare un *caveat* che come primo destinatario ha naturalmente il Governo. C'è la necessità di avere un sempre maggiore rigore nella presentazione delle norme e la garanzia che queste siano coerenti con il testo complessivo. Ogni volta che questa coerenza viene meno o che comunque si indebolisce, crescono in modo consistente le possibilità di errori.

Ripeto, noi voteremo a favore di tale norma, ma nel votarla credo si abbia il dovere di segnalare il fenomeno, che va controllato e contenuto. In questa circostanza, il contenimento è stato molto relativo.

[D'ALI](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*NCD*). Signor Presidente, anche il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo emendamento, avendolo tra l'altro proposto in Commissione. Ringrazio inoltre il relatore e il Governo per avere trovato la formula migliore perché potesse essere approvato dall'Aula. Questo, a testimonianza del fatto che su certi argomenti la nostra normativa deve essere ancora riallineata in termini di semplificazione.

Noi facciamo anche questi sforzi, ma è necessario che si compia uno sforzo complessivo perché tra le direttive europee, la normativa nazionale e soprattutto l'interesse dei cittadini e delle categorie si individuino formule semplici, snelle e non vessatorie per chi deve svolgere la propria professione. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia-PdL XVII Legislatura voterà a favore dell'emendamento 9.47 (testo 2) di cui accoglie la riformulazione. Del resto, esso ha contenuto identico all'emendamento 9.48 da me presentato.

Vorrei che l'Aula cogliesse l'importanza di una norma che investe da un punto di vista ordinamentale le professioni dei commercialisti e dei revisori legali ma che forse, come già osservato dal collega Zanda, avrebbe avuto bisogno di un contesto diverso. Almeno qui, però, in questa sede, tale norma trova una precisazione essenziale.

Per questo motivo voteremo tutti compattamente a favore dell'emendamento in esame. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare il Governo per l'appoggio prestato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.47 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 9.48 e 9.50.

Rispondendo alla senatrice Montevecchi, preciso che gli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.17 sono stati preclusi dall'approvazione dell'emendamento 5.12 (testo 2), ed è per questo motivo che non li abbiamo votati.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.300, presentato dal relatore.

[DE CAMILLIS](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.300 non verrà posto ai voti. Passiamo alla votazione finale.

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento, che si ripropone anno dopo anno, suscita particolare scandalo: scandalo che deriva dalla peculiarità che vengono riproposte proroghe in ogni campo e nelle situazioni più disparate, con un atteggiamento che si vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico.

Non vi è un Governo che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste; non abbiamo davanti un Governo che promette al Parlamento che sarà l'ultima proroga, che si provvederà a porre fine ad un elemento di disagio di istituzioni o di situazioni. Infatti, una proroga è sempre la prova del fallimento di un'azione di governo. Se abbiamo necessità di prevedere una proroga è perché per quel provvedimento, che si era pensato di poter attuare in un tempo dato, il tempo assegnato non è stato sufficiente, o perché un commissariamento, che avrebbe dovuto avere un periodo determinato, non ha sortito gli effetti desiderati, e per esso si chiede un allungamento di termini. Ebbene, questa riproposizione pedissequa e senza neppure la più larvata sensibilità nel fornire spiegazioni ci lascia davvero perplessi.

Questo provvedimento inoltre nasce - udite, udite - dalla vergogna della bocciatura del precedente decreto. Voi ricorderete - le abbiamo nelle orecchie, e se qualcuno fosse distratto gliele ricordo io - le parole addirittura del Presidente della Repubblica, che lo ha cassato. In quest'Aula abbiamo discusso il cosiddetto provvedimento salva Roma: ricordate, cari colleghi, che in quel pessimo provvedimento, che pure una maggioranza di questo emiciclo ha voluto votare, c'era dentro di tutto, e persino il gioco d'azzardo. Io vedo che ci sono ravvedimenti operosi davvero interessanti: talune parti sono scomparse, anche se non è scomparso il rossore per quello che si era cercato di approvare.

Ho visto fiorire - scusatemi la chiosa di interesse - nel territorio nazionale comportamenti di una buona parte di quei senatori che ebbero la forza e il coraggio di votare quella norma in base alla quale si davano incentivazioni a quei sindaci che predisponavano piani di agevolazione per coloro che dovevano mettere macchine da gioco d'azzardo in giro. Ricordate? Quegli stessi rappresentanti parlamentari che hanno votato quelle norme ora vanno proponendo convegni contro il gioco d'azzardo. Succede anche nella mia Provincia - Ragusa - dove la senatrice del Partito Democratico che votò quella norma ora propone convegni contro il gioco d'azzardo e la ludopatia. Bene, la politica è diventata l'arte del possibile. Ma l'aver fatto diventare la politica l'arte del possibile ha aumentato a dismisura il rigetto da parte dei cittadini.

In questo provvedimento troviamo elementi ulteriori di indignazione. Come si fa a riproporre davvero l'allungamento dei termini e le proroghe dei commissariamenti? Come si fa a proporre ancora le proroghe sull'adeguamento degli istituti e degli edifici scolastici? Non possiamo usare il doppio linguaggio; non possiamo usare lingua biforcuta quando parliamo nelle istituzioni. Non possiamo essere contriti quando avvengono le disgrazie e crollano edifici e poi votare, così, con leggerezza, provvedimenti che ancora prorogano i termini per la sicurezza negli edifici pubblici.

Addirittura, è stato detto stamani dalla collega, volendo toccare le nostre coscienze, che lo si fa per salvare i fondi, lo si fa per non far andare in perenzione i fondi. Ma di che cosa sta parlando, illustre collega? Quando vi è una programmazione, ad essa i fondi rimangono vincolati; quando vi è una inefficienza della pubblica amministrazione, essa va sanzionata, altrimenti i vizi si perpetuano. Quando chi fa è esattamente uguale a chi non fa noi non avremo dato la responsabilizzazione in capo agli amministratori. Il contenzioso o quant'altro non può mai giustificare un allentamento della tensione morale e dell'attenzione rispetto a quelli che sono i diritti dei cittadini.

Sembra che questi provvedimenti siano per salvare le strutture e non guardare ai cittadini. Ricordiamoci che qui rappresentiamo il popolo sovrano: qui rappresentiamo i cittadini e la loro esigenza primaria di vivere e di avere servizi nel nostro Paese. Il Parlamento, dando approvazione a questo provvedimento del Governo, non sta facendo l'interesse del cittadino. Il Parlamento, oggi, in risposta ad un appoggio di maggioranza e ad un senso dell'appartenenza, non sta ponendo in maniera forte quello che è un diritto: il diritto di sapere qual è il tragitto ulteriore.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non possiamo continuare a trovarci, se non in casi assolutamente straordinari, di fronte a proroghe che non abbiano profonda giustificazione e quasi tutte - l'80 per cento di quelle che ci proponete - sono esattamente la ripetizione di ciò che già c'è stato.

Allora, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione diventa l'elemento fondamentale. La riforma del Titolo V, con cui si attribuiscono i poteri e la riconoscibilità dei poteri, quindi delle responsabilità, è diventata l'emergenza istituzionale ma anche sociale del nostro Paese, perché il cattivo funzionamento delle istituzioni, che porta alla richiesta di proroghe costanti e ripetute, è figlio di un sistema diventato ormai vecchio ed obsoleto. Questa ripartizione tra i poteri dello Stato è obsoleta e genera questi mostri.

Le Regioni, le Province e i Comuni, che nella confusione della mente del Governo ci vengono proposti come elementi per i quali si interviene con singoli e disconnessi provvedimenti, hanno bisogno di essere ripensati complessivamente. Ed è questo che consegniamo oggi all'Assemblea e al Governo, alla maggioranza ma anche alla minoranza, perché le riforme istituzionali sono cosa che riguarda tutto l'arco delle forze politiche. Le riforme istituzionali riguardano il Paese e di queste vogliamo essere protagonisti.

Su simili riforme, che sono vita, carne e sangue del Paese, non si può andare a spizzichi e bocconi. Occorrono riforme organiche ed è necessario dare risposte dirette anche attraverso le istituzioni.

Signor Presidente, la ringrazio, e ringrazio il Governo per gli sforzi che ha potuto fare, mentre non apprezziamo i punti in cui riscontriamo ripetitività senza motivo.

Per questo motivo, annuncio che vi saranno diverse posizioni all'interno del Gruppo GAL, a seconda dell'apprezzamento maggiore o minore delle misure adottate dal Governo. *(Applausi dal Gruppo GAL e della senatrice Bisinella).*

Saluto ad una delegazione di sindaci della provincia di Ragusa

PRESIDENTE. Saluto una delegazione di Sindaci della provincia di Ragusa, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 17,47)

PRESIDENTE. Colleghi, visto che vi sono ancora diverse dichiarazioni di voto da svolgere, vi invito ad una sorta di autocontingentamento dei tempi, in modo da poter arrivare al voto finale già questa sera.

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Signor Presidente, la conforterò in questa icasticità che ci suggerisce. Parto da lontano, ossia da una citazione di Samuel Beckett: «Deve pur esserci un'ultima volta anche per le ultime volte». E sono autorevolmente confortato in questa speranza da un'altra citazione, che in questa sede ha ancora più importanza della prima, che è del Presidente del Consiglio in carica, il quale, mentre spiegava questo decreto, ha dichiarato: «Nel 2014 dobbiamo avere una riforma del procedimento legislativo che tenga conto anche dell'ingorgo che c'è stato a dicembre».

Noi ci accingiamo, come Gruppo al Senato Popolari per l'Italia, a votare a favore di questo provvedimento. Ma, come ebbi modo di dire in un'altra circostanza recentissima per il noto argomento delle demolizioni in Campania, è questa una scelta di necessità più che di elezione. Lo dico sotto due profili. Noi rappresentiamo la comunità, un pezzo di popolo che ci ha votato nei nostri territori a cui chiediamo di rispettare le norme. Gli adempimenti devono essere svolti nei termini prescritti, e a volte vi sono sanzioni per i ritardi con cui tali adempimenti o non vengono osservati o vengono fatti in ritardo: e noi stessi ci arroghiamo, con periodicità annuale, alla fine di dicembre, un'autoproroga per quello che non riusciamo ad organizzare convenientemente prima.

In questo contesto critico non posso negare che ci sono stati degli interventi di razionalizzazione: in tema di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, magari in casi di particolare gravità, per cui la regola della norma astratta non poteva essere applicata in casi di calamità naturali o fatti consimili. Ci sono interventi che non cito per rispettare il mandato di essere breve, ma credo che tutti noi abbiamo avuto contezza che in qualche caso ci sono stati dei miglioramenti e delle razionalizzazioni. Ciò non toglie che ci auguriamo - e concludo veramente - che la citazione di Samuel Beckett possa veramente riguardare l'evenienza che questa è l'ultima volta in cui il nostro Parlamento sia costretto a prorogare se stesso per incongruità o inefficienze del funzionamento della macchina amministrativa. *(Applausi dal Gruppo PI).*

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, anche io sarò molto breve, perché credo ci sia davvero poco da dire. Riprendendo, anche se con minore ottimismo, quanto stava dicendo il senatore Albertini, credo che quello che dobbiamo rilevare non è tanto il merito di cui abbiamo parlato in sede di discussione generale quanto l'esigenza di rimettere mano profondamente al nostro sistema legislativo. Pur dichiarando il voto favorevole a questo provvedimento, non possiamo non raccogliere come stimolo, suggerimento e legittima provocazione quanto detto dalle opposizioni nel corso di molti interventi in discussione generale e anche sugli emendamenti.

Molte delle questioni che noi raccogliamo e per cui votiamo a favore, perché la situazione impone che si voti a favore, altrimenti non si riesce a rispondere a problemi che pure ci sono, sono figlie di un sistema che non regge. Sono figlie di una situazione in cui noi siamo incapaci di diventare un Paese normale. Dobbiamo riconoscerlo ed ammetterlo, anche se la situazione ci impone oggi di intervenire prorogando molte scadenze e termini e cercando di fare in modo che il Governo ci aiuti davvero a mettere mano a una nostra pubblica amministrazione che non risponde più alle attese dei cittadini.

Anche io auspico che questa sia l'ultima volta, pur sapendo che non lo è di fatto. Certamente noi dobbiamo invitare fortissimamente il Governo ad approntare le riforme che sono necessarie per evitare che, soprattutto in settori importanti della vita sociale e della organizzazione amministrativa, diamo ai cittadini la sensazione di essere incapaci di rispettare la certezza del diritto in uno dei suoi elementi fondamentali, che è la scadenza del termine per l'esercizio di una determinata azione di Governo o per l'adempimento di un termine o per il rispetto di un diritto. Noi oggi abbiamo tenuto conto di alcune fasce sociali, dei problemi di alcune categorie, di settori della pubblica amministrazione, ma nel momento in cui facevamo questo andavamo a colpire altri cittadini che hanno legittimi diritti e aspettative che derivano dalla certezza del diritto, che oggi è stata disattesa.

Voteremo a favore perché la contingenza, l'urgenza, l'emergenza e la quotidianità ce lo impongono, ma dobbiamo almeno avere la consapevolezza che dovremmo davvero avere il coraggio di dire che questa è l'ultima volta. Spero che l'ottimismo con cui il senatore Albertini chiudeva il suo intervento sia l'ottimismo di tutti noi, ma sarà molto difficile. In ogni caso, oggi purtroppo non possiamo far altro che votare, ancora una volta, a favore di un provvedimento da cui si evince la complessità e la difficoltà con cui la nostra macchina pubblica deve rispondere a un Paese che avrebbe bisogno di ben altro atteggiamento da parte delle istituzioni. (*Applausi dei senatori D'Onghia, Albertini e Ghedini Rita*).

PRESIDENTE. Di solito si dice: «Fatto 30, facciamo 31». Sul milleproroghe, fatto mille, facciamo 1.001, e si va avanti.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'intervento che mi ha preceduto potrebbe essere da me sottoscritto interamente. Anche il Gruppo delle Autonomie vota convintamente questo provvedimento, perché contiene molti elementi positivi ed è utile per mettere a posto molte questioni aperte, oltre che per prorogare alcune scadenze che non si è riusciti a rispettare. Tuttavia, è forte in tutti l'amarezza per questo tipo di provvedimenti e anche per il metodo con cui stiamo provvedendo a legiferare in quest'Aula e alla Camera.

Il mio appello è a tutte le forze politiche. Se è vero che stiamo pensando a una riforma istituzionale dello Stato, anche incisiva, e se si pensa oggi al superamento del sistema bicamerale perfetto su cui siamo perfettamente d'accordo, dobbiamo pensare anche a come riformare la macchina legislativa dello Stato, a come creare procedimenti legislativi più chiari, semplici e trasparenti, che ci diano la possibilità di produrre norme chiare, univoche, utili, che non diano adito a interpretazioni diverse. Purtroppo la percezione, almeno del sottoscritto, non è questa.

L'impressione che abbiamo è di fare leggi anche buone, ma di tornare su queste di continuo in momenti successivi e di fare ricorso continuamente ai cosiddetti decreti *omnibus* pur di sistemare questioni che rimangono aperte. Io stesso ho avuto modo di seguirne alcune.

Peraltro, ora che non ci è più concesso di presentare emendamenti su materie diverse rispetto ai disegni di legge in discussione in Parlamento sarà un problema sistemare le questioni che si sono create, magari che per colpa di un emendamento presentato all'ultimo minuto.

D'altronde, se si ascoltano le parole del Presidente della Corte d'appello di Trento che sabato, inaugurando l'anno giudiziario, ha detto che nel 2012-2013 si è modificato ben 22 volte il codice di procedura, si ha un'idea di quanto la produzione legislativa italiana sia copiosa, ma allo stesso tempo confusa e dia adito a molte incertezze.

Chiunque legga il contenuto di questo decreto fa ovviamente fatica a districarsi e a capire i contenuti dei vari articoli e dei vari emendamenti che sono stati presentati.

Raccolgo positivamente il lavoro dei relatori, che è stato assolutamente dignitoso, onesto e frutto di grande impegno, così come quello di tutti i colleghi che hanno collaborato per migliorare il provvedimento; tuttavia il nostro auspicio è che questo sistema delle proroghe, dei rinvii e dei continui aggiustamenti si possa superare, che l'Italia abbia finalmente una legislazione chiara e precisa e che l'ordine e la razionalità possano essere davvero alla base di ogni *iter* legislativo.

Credo che sia molto importante che ci impegniamo in questo come Senato, come Camera e come Parlamento, almeno quanto facciamo per la riforma istituzionale. Sembra che oggi l'unico problema dell'Italia sia la riforma istituzionale o la soppressione del Senato. Credo che anche l'insieme delle procedure e dei rapporti tra le Commissioni del Parlamento e tra le due Camere debbano essere sottoposto a una forte rivisitazione. Infatti, chiunque ascolti i lavori di quest'Aula o delle Commissioni fa fatica a districarsi e a capire.

Voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento, che abbiamo peraltro contribuito a migliorare, ma con l'auspicio che d'ora in avanti si provi a migliorare la nostra produzione legislativa.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà voterà contro questo provvedimento. Tra le altre motivazioni, vi sono anche quelle che sono state qui ricordate da molti colleghi che invece voteranno a favore.

Il voto è contrario non perché noi non riconosciamo il lavoro che si è svolto in Commissione: diamo atto al relatore che si è fatto uno sforzo per tentare in qualche modo di migliorare il testo, ma ritengo che non sia più accettabile proprio votare un milleproroghe.

Ciò dimostra una cosa molto chiara e precisa, al di là di tutti i buoni propositi che ho sentito oggi. Lei, signor Presidente, ne ha visti tanti, come me: purtroppo, questo ci dice che non sarà l'ultimo, ma che ce ne saranno altri, perché non si vuole affrontare davvero la questione riguardante il problema dell'attuazione delle leggi. L'attuazione delle leggi, le continue proroghe e i decreti attuativi che non vengono emanati significano, tra l'altro, una violazione, continua e costante, della volontà delle Camere.

Tutti noi riteniamo che in questo grande dibattito, che dura da anni, sulle riforme istituzionali e che adesso sembra ancora più impellente (e oggi abbiamo trovato il responsabile di tutto nel Senato, cioè nel bicameralismo perfetto), questo decreto-legge ci dica ben altro. Esso ci dice che, proprio per rispettare i diritti dei cittadini e per fare davvero un buon lavoro dal punto di vista legislativo e poi dal punto di vista della capacità di Governo, occorrerebbe affrontare di petto, non solo in generale la questione della qualità della legislazione, ma il fatto che, all'interno di ogni provvedimento approvato e delle leggi, dovrebbero magari essere indicati non solo termini perentori.

Questo decreto ci dice anche (e questo è l'altro punto che meriterebbe davvero un ragionamento serio su cosa significhi oggi rendere più efficace ed efficiente lo Stato nelle sue articolazioni) che, evidentemente, dovremmo forse affrontare di petto la questione più generale della pubblica amministrazione.

Io vorrei fare alcuni esempi. Molte di queste proroghe, come ne abbiamo incontrate in altri decreti, sono palesemente funzionali al tentativo di non applicare le norme che il Parlamento ha stabilito.

L'articolo 4 (sul quale è stato accolto un nostro emendamento soppressivo del comma 1) conteneva la settima o forse ottava proroga della emanazione di un Regolamento che riguardava il servizio di noleggio con conducente.

Porto questo esempio, ma potrei farne altri. Vi sono anche dei tentativi portati a compimento, perché il prorogare l'attuazione delle norme e il non promulgare i regolamenti sono segno di operazioni che tendono a sterilizzare completamente le norme approvate dal Parlamento. E potrei fare l'esempio di cui abbiamo parlato anche oggi, riguardante, all'articolo 5, le norme e i decreti riguardanti la produzione della mozzarella. Anche in quel caso, ci siamo trovati di fronte a sei rinvii nell'applicazione perché, evidentemente, da parte dell'apparato ministeriale vi è il tentativo, che viene portato sempre a compimento, di non applicare le norme che pure sono state indicate e votate dal Parlamento stesso.

Potremmo fare un elenco dettagliatissimo di tutte queste norme, e io credo che una delle prime questioni da affrontare sarebbe quella di evitare sempre di più, nel nostro lavoro di legislatori, il rinvio a decreti attuativi, oppure di fissare dei termini assolutamente perentori. Per carità, a volte vi sono anche casi in cui è necessario approvare delle proroghe, ma sono un numero molto ristretto.

Questi decreti (e questo decreto che oggi stiamo esaminando è identico agli altri e segue la storia di tutti gli altri) per la maggior parte in generale riguardano l'incapacità di attuare le leggi: o per dolo, secondo me, oppure per una incapacità totale degli apparati ministeriali e degli Esecutivi ad eseguire, ad assicurare un corretto rapporto tra le norme votate dal Parlamento e la loro esecuzione ed attuazione.

Consiglierei al Governo, visto che forse si farà un rimpasto, di nominare un Ministro per l'attuazione delle leggi, che forse potrebbe fare un lavoro più proficuo di quello che svolgono altri.

Dal nostro punto di vista, veramente penso che gli interventi che si sono succeduti in dichiarazione di voto, ma anche quelli in discussione generale, come pure la relazione del relatore, vadano non solo nel senso di auspicare che questo sia l'ultimo provvedimento di questo genere, ma anche di mettere in discussione l'impianto che porta al decreto milleproroghe, magari provando anche noi a dare un vero contributo alle riforme istituzionali affrontando di petto quello che è uno dei problemi più gravi, cioè quello della mancata attuazione delle leggi che avviene o per dolo, perché gli apparati ministeriali molto spesso lavorano in questo senso, o per una totale incapacità.

Tutto questo ha dei costi molto elevati per il Paese e per i diritti dei cittadini. Credo quindi che il Senato, visto che viene considerato ormai come la causa di tutti i mali, forse potrebbe cominciare a lavorare in modo proficuo per affrontare questo che ritengo sia uno dei problemi principali e che è fotografato così bene dalla reiterazione continua, ogni anno, del decreto milleproroghe.

Concludo, signor Presidente, riconfermando il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, a nome dell'Assemblea, agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Carrara» di Lucca e dell'Istituto tecnico commerciale «Alberto Magri» di Barga, in provincia di Lucca. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 18,07)

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, pur nell'economia dei lavori che ci siamo imposti per arrivare velocemente all'approvazione del decreto, mi sia consentito di fare alcune considerazioni per spiegare la posizione del nostro Gruppo, che è di contrarietà finale, complessiva nel valutare questo provvedimento, ma vorrei anche argomentarne le motivazioni.

Annuncio pertanto che il voto del Gruppo della Lega Nord sarà contrario, innanzitutto alla luce di alcune considerazioni che riguardano l'utilizzo, per l'ennesima volta, dello strumento della decretazione d'urgenza, uno strumento che anche in questo caso non rispetta, come abbiamo evidenziato in sede di esame dei presupposti di costituzionalità in 1a Commissione, i dettami dell'articolo 77 della Costituzione, cioè i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza.

Se è pur vero che il Governo sostanzialmente legittima l'adozione di questo provvedimento per alcuni interventi in determinati settori che sono considerati essenziali, è anche vero che il motivo di fondo addotto, cioè quello dell'assoluta necessità di prorogare delle disposizioni normative in scadenza, in realtà è un modo per giustificare una prassi che non condividiamo e che non è più possibile sostenere in questo Paese, aspetto che già altri colleghi che mi hanno preceduto hanno voluto evidenziare.

Parliamo cioè di norme di legge che dovevano essere fatte rispettare ben prima nei tempi e che spesso arrivano alla scadenza semplicemente perché lo stesso Governo non ha saputo adottare i decreti attuativi o comunque le norme di riferimento nei tempi dovuti, trovandoci sempre noi nell'urgenza di dover rincorrere e mettere toppe per cercare di sopperire a dei danni.

Questo è un sistema che non possiamo più accettare e, sebbene venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, certamente non si può fare di quella che è una grave stortura dell'*iter* normativo una regola.

Vorrei ricordare che si tratta dell'ennesimo decreto-legge, come dice la stessa denominazione «milleproroghe», dal contenuto estremamente eterogeneo, che tocca gli argomenti più vari, dall'emergenza ambientale alle calamità naturali, a norme in materia di infrastrutture, giustizia e sanità, senza capo né coda, fino a diventare un corpo normativo davvero incomprensibile. Alla fine, ci troviamo qui a dover approvare in tutta fretta emendamenti, presentati all'ultimo minuto e riformulati anche in Aula, che non abbiamo avuto modo di approfondire, pertanto nemmeno sappiamo bene cosa andiamo a votare. Immaginiamoci i cittadini cosa possano pensare e capire di norme che, quando escono dal Parlamento, sono di fatto assolutamente indecifrabili e incomprensibili. Inoltre, andiamo ad arricchire un *surplus* normativo che in questo Paese è già eccessivo.

Anche il Presidente della Repubblica recentemente ha avuto modo di ribadire - e vale la pena richiamarlo in questa sede - che la continua e reiterata decretazione d'urgenza altera lo schema fisiologico dei rapporti tra Governo e Parlamento, proprio per i motivi che ho voluto evidenziare. Non si tratta, però, colleghi, soltanto di un problema di valutazione sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che vogliamo fare, ma sull'articolato stesso, nel merito del provvedimento. Ci troviamo infatti di fronte ad un corpo normativo complesso e farraginoso, che sembra non avere né capo né coda, e ad un provvedimento che non ha una struttura organica e non presenta nemmeno un senso nello sviluppo del proprio contenuto. Questo spiega i motivi della contrarietà di fondo che vogliamo mantenere.

Andando però ad analizzare le singole disposizioni normative, là dove abbiamo potuto abbiamo cercato di promuovere diverse proposte emendative, alcune delle quali sono state approvate in sede di Commissione affari costituzionali e recepite anche dall'Aula: pertanto ci piace sottolinearle. Ad esempio, abbiamo contribuito al prolungamento dell'adeguamento della normativa antincendio per le strutture alberghiere più piccole e a prevedere agevolazioni fiscali in ambito di efficientamento energetico per le ristrutturazioni edilizie. Anche in questo caso, è stato svolto un lavoro che ha trovato condivisione in sede di Commissione, e ci fa piacere che anche in Aula questi emendamenti abbiano trovato accoglimento. Abbiamo voluto proporre, ad esempio, emendamenti recanti proroga del pagamento di rate di mutui e di finanziamenti per i soggetti (famiglie ed imprese) colpiti dal terremoto emiliano del 2012. Abbiamo cercato quindi di dare un contributo in maniera responsabile, ove possibile, per migliorare il testo della norma. Stesso discorso vale per quanto riguarda le agevolazioni

per l'acquisto di immobili o per l'arredo, sempre in strutture alberghiere o nell'ambito dell'efficientamento.

Ci fa piacere poi che sia stato accolto un emendamento che riguarda le nuove costruzioni e ristrutturazioni, relativo all'innalzamento della copertura del fabbisogno termico dal 20 al 35 per cento. Questo dà una boccata d'ossigeno ad un settore, quello dell'edilizia, che è stato piegato da una crisi senza precedenti, da normative assurde e da una burocrazia eccessiva. Grazie all'accoglimento del nostro emendamento, quindi, ribadisco che questo settore riceve una boccata d'ossigeno.

Con ciò intendo dire che la nostra non è una posizione critica e di negatività per partito preso, ma fondata sul fatto che - lo ribadisco - ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che, pur non presentando i requisiti di straordinarietà ed urgenza, il Governo invece impone di adottare in tutta fretta, sostenuto dai partiti di maggioranza, perché per sua negligenza, carenza o inerzia non ha saputo provvedere in tempo a risolvere le necessità di alcuni settori.

Benché abbiamo cercato di migliorare il testo in maniera responsabile, là dove abbiamo potuto, nell'insieme questo è un modo inaccettabile di proseguire i lavori, pertanto manterremo il nostro voto di contrarietà. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

D'ALI' (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (NCD). Signor Presidente, il Gruppo Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo provvedimento.

Come ho già detto in discussione generale, esso è caratterizzato da un'estrema pragmaticità, perché ricomprende tutta una serie di necessità operative non solo della pubblica amministrazione, ma anche di diverse categorie di cittadini. Molte se ne sono poi aggiunte con l'approvazione di alcuni emendamenti, proposti anche da noi, soprattutto in favore dei professionisti, sia per quanto riguarda alcuni adempimenti, sia per quanto riguarda molte opportunità.

Quindi, ritengo fuor di luogo i toni da anatema che sono stati lanciati contro un decreto che rientra nella prassi ordinaria, ma non per forza negativa. Seguo da vent'anni i lavori di quest'Aula e da vent'anni si affronta il decreto milleproroghe a fine anno. Forse sarebbe interessante, anche per notizia del Parlamento, che il Governo a fine anno esibisse alle Commissioni parlamentari un "mille scadenze ottemperate" e che tanto il Governo che i senatori che propongono emendamenti, soprattutto per quanto riguarda i temi contenuti nel provvedimento, esibissero in chiaro gli argomenti che vogliono che siano trattati. Si tratta solo di questo.

Il provvedimento è utile e indispensabile - ripeto - per alcune categorie professionali e per molti cittadini. Certo, in alcuni casi è conseguenza di lungaggini della pubblica amministrazione, ma non mi pare vi siano, sotto le norme, volendo fare dietrologia, profili particolarmente censurabili. Tutti abbiamo sostenuto uno sforzo per cercare di renderlo il più utile possibile ai cittadini, sforzo che dovrebbe però essere il nostro obiettivo quotidiano, ma ogni tanto ci facciamo travolgere dalla demagogia e scantoniamo con argomentazioni non assolutamente congrue. D'altronde, lei, signor Presidente, essendo stato brillante Ministro della semplificazione, sa bene che queste sono prassi assolutamente indispensabili proprio per assicurare la continuità e la gestione di molte amministrazioni del nostro Paese.

Il Nuovo Centrodestra, quindi, voterà certamente a favore. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, distinti colleghi, membri del Governo, in questa sede si raccontano favole agli italiani. Questo Governo, nato dal tradimento della campagna elettorale, ha coperto le vergogne con *slogan* e bugie. Il Governo del fare, dicevano: ma quale fare? Qui si proroga e si temporeggia. Diciamolo agli italiani che cosa si sta votando oggi, che cosa è un decreto milleproroghe. È un decreto che rimanda l'applicazione di leggi; che rinvia termini e scadenze; che lascia spazio ai furbi, a quelli che hanno sempre tempo per pagare, ed inserisce qualche norma utile,

usata come lubrificante per far passare il tutto.

Il motto del Governo potrebbe quindi essere un altro: non fare oggi ciò che puoi prorogare e riprorogare domani. Ad esempio, si continua a consentire che a bordo delle navi, per proteggerle dalla pirateria, si impieghi personale senza i requisiti previsti, e non stiamo parlando dei nostri marò, che hanno un addestramento eccezionale, ma di guardie giurate che non hanno frequentato i corsi teorici e pratici.

Si concedono ulteriori tempi per spendere i finanziamenti stanziati per l'avvio delle nuove Province e intanto si favoleggia della loro soppressione ed abolizione.

Si rimanda l'obbligo per le autoscuole di dotarsi di un parco mezzi adeguato, violando così le direttive europee.

Si rinvia alle calende greche il termine per i decreti attuativi contro l'abusivismo nel settore dei taxi e dei noleggi con conducente. È dal 2008 che aspettiamo e si tira a campare.

Per partecipare all'appalto di una grande opera, le imprese oggi devono rispondere a requisiti più stringenti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ma si rimanda ancora l'applicazione della norma.

Si rimanda alla regolamentazione dei requisiti per esercitare una professione delicata, quella di operatori finanziari, quelli a cui affidiamo i nostri risparmi: ai truffati, a quelli indotti a tentare la fortuna in Borsa e hanno perso tutto che cosa diciamo?

Si rimanda all'applicazione della legge per cui un prefetto può assumere poteri sostitutivi quando i Comuni non approvano il bilancio entro i tempi di legge.

Si continua a consentire il comando del personale dei vigili del fuoco in altre istituzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad imporre che, a pagare, sia il bilancio del Corpo dei vigili del fuoco, che già sconta carenze di personale, di risorse e mezzi a fronte di emergenze del Paese.

Abbiamo funivie e impianti sciistici di sessant'anni e più e si continua a rimandare la norma sulla vita tecnica degli impianti. Anche al riguardo c'è una direttiva europea, sono stati stanziati dei finanziamenti e si continua a non far nulla.

Così ci teniamo impianti vecchi, ci perde la qualità dell'offerta turistica e pure l'industria impiantistica.

Vediamo altre chicche. La legge di stabilità del dicembre 2012 ha disposto la chiusura del contratto di affitto per la sede romana del Ministero dell'istruzione. Bene. Il contratto di affitto viene prorogato fino a giugno 2014.

In base ad un decreto-legge del 2008 la mozzarella di bufala dovrebbe essere lavorata in impianti dove si usa solo latte di bufale. Serve a prevenire le frodi e a tutelare il buon nome del *made in Italy* agroalimentare a vantaggio dei produttori onesti. Eppure, l'applicazione della norma viene continuamente rinviata.

Ma il *record* appartiene alla proroga del commissario straordinario per la ricostruzione *post* terremoto della Campania e della Calabria. Parliamo del 1980 e del 1981.

Lo Stato finanziò la ricostruzione, ma le opere previste si bloccarono e, dopo tre anni di stallo, fu nominato un commissario speciale, così speciale che ancora non ha finito il suo lavoro.

Poi ci sono le perle che i nostri colleghi senatori provano ad infilare. Ne cito una. Un emendamento del Gruppo Lega Nord e Autonomie. Un salvacondotto, di fatto, per i partiti imbrattatori. Non è stato approvato, ma preparatevi perché con le elezioni europee in arrivo tornerà.

Di quali partiti stiamo parlando? Quelli che usano i rimborsi elettorali per acquistare tonnellate di colla e manifesti per tappezzare le plance elettorali; quelli che mostrano i muscoli a chi, come noi, i rimborsi non li vuole, a chi ha pudore a sprecare la carta, e a chi mette diligentemente il suo manifesto al posto assegnato.

Il Governo Berlusconi ha approvato questa legge. La norma sarebbe scaduta, ma qui si continua a tenere il sacco ai furbacchioni.

Attenzione però. Non si sogni il Governo di darsi ragione con i torti degli altri. E anche il presidente Napolitano spero vorrà evitarlo. Ha appena richiamato fortemente i parlamentari perché inquinano i

decreti-legge presentati dal Governo con i loro emendamenti.

Non camuffiamo la verità!

Il decreto-legge in esame nasce viziato. È l'ennesimo decreto incostituzionale, confezionato come una poltiglia di norme che c'entrano tra loro come i cavoli a merenda. E questa eterogeneità - la Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte - viola la Costituzione.

Presidente Finocchiaro, non la vedo in Aula. Lei aveva annunciato l'altolà a questo andazzo; non può convincerci che in fondo sono pur sempre tutte proroghe.

Così si legittima un Governo eversivo che dovrebbe limitarsi al potere esecutivo, cioè a dare esecuzione alle leggi, non rimandarle, non prorogarle e, soprattutto, non farle in prima persona.

Il Governo può adottare atti con forza di legge solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Invece, usurpa anche il potere legislativo. Finora non abbiamo fatto altro che convertire decreti-legge su decreti-legge.

Dov'è poi la necessità? È necessaria una norma che ritarda l'applicazione di una riforma? E' necessaria una norma che rimanda misure per la sicurezza dei cittadini?

Che necessità abbiamo di prorogare un commissario straordinariamente inefficace? Diciamo la verità: questo Governo non mantiene le promesse. Mantiene gli interessi costituiti. La necessità sta qui.

Ogni anno a Natale riparte la processione dei portatori di interessi; ogni anno il Governo accontenta questo o quello e tiene sulla corda i suoi portatori di voti. Perché poi ognuno pensa di avere vinto qualcosa e non si rende conto che in questo modo perdiamo tutti, perché è il sistema Paese che resta zavorrato. E a pagare sono prima di tutto i più deboli.

Anche l'urgenza, in tanti, troppi casi non si può ravvisare. È urgente una proroga che interviene per la decima volta? Una proroga che sposta il limite di tre anni in avanti e già si prepara per il futuro? Almeno una volta le proroghe duravano pochi mesi. Molte di queste norme sono state introdotte anni e anni fa in fretta e furia con decreti «necessari ed urgenti», come quello per le mozzarelle di bufala; per ottenere cosa poi? Che anno dopo anno con un una litania di decreti proroga, anche questi spacciati per «necessari ed urgenti», i decreti attuativi vengono tenuti fermi e congelati. Vi offendete se dico che è folle?

In conclusione, Presidente, dobbiamo cominciare a restituire le responsabilità. Responsabile è il Governo eversivo. Responsabile è la maggioranza di Governo che permette l'ulteriore farcitura con emendamenti truffaldini, come quello approvato prima di Natale a favore delle *slot machines*. Responsabile è la Commissione Affari costituzionali che non prende le distanze da questa reiterata violazione della Carta costituzionale. Responsabile è il Presidente della Repubblica che firma i decreti e, poi, pure la conversione in legge, senza proferire parola. E responsabili siamo noi se queste cose non ve le diciamo in faccia. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[ZANETTIN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, innanzitutto voglio, in questo mio intervento finale, a nome del gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, ribadire ancora una volta il nostro giudizio del tutto negativo sulla natura di questo provvedimento.

Il decreto cosiddetto mille proroghe è ormai diventato, da diversi lustri, una consuetudine del Parlamento ed un pessimo esempio di tecnica legislativa. Un coacervo di norme, confuse, eterogenee e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già emanate, minando la certezza del diritto e reiterando normative che di anno in anno non hanno trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e, quindi, inutili.

Tale scombinato modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto, come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

È del tutto pleonastico sottolineare che mai nessun Governo repubblicano si è preoccupato di rispettare questo principio di buon senso e di buona tecnica legislativa. Anche il Governo Letta, che pure al suo insediamento aveva dichiarato di volersi caratterizzare per discontinuità rispetto alle cattive pratiche del passato, alla prova dei fatti, si sta dimostrando del tutto identico a quelli che lo hanno preceduto, ricadendo negli stessi vizi ed errori.

Ma veniamo al merito del provvedimento. Data la disomogeneità e la complessità del suo contenuto, che già abbiamo sottoposto a severa censura, non è possibile per un senatore, pur dotato di buona volontà, esprimere un giudizio puntuale e consapevole sul testo integrale di questo decreto cosiddetto milleproroghe. Mi limiterò pertanto a sottolineare alcuni suoi aspetti che ritengo più significativi e meritevoli di attenzione.

Ritengo positiva la proroga dell'obbligo per commercianti e professionisti di accettare per legge il pagamento mediante bancomat e moneta elettronica. Si tratta infatti di un aggravio burocratico e di costi, che reputo francamente vessatorio nei confronti delle categorie interessate.

Giudichiamo invece negativamente l'ennesimo rinvio dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione, anche se, per la verità, limitato a determinate categorie, che si trovano in condizione di particolare disagio sociale. La norma di fatto incide nel settore edilizio, già colpito da una crisi gravissima, peraltro oggi gravato da una tassazione del tutto insostenibile, con pesanti riflessi anche sul piano dell'occupazione.

L'approvazione dell'emendamento 2.0.100 ha fatto slittare i tempi previsti da alcune norme in materia di magistratura onoraria. Non possiamo che augurarci che tale proroga, sino al 31 dicembre 2015, sia finalmente l'ultima e che nel frattempo si possa arrivare a una riforma organica della magistratura onoraria, che potrà una volta per tutte consentire lo smaltimento delle tante cause civili pendenti.

Va peraltro sottolineato che il testo del decreto-legge in esame è stato migliorato con il nostro contributo. Nel corso dell'esame in Commissione sono infatti state accolte diverse proposte emendative del Gruppo Forza Italia. Una prima ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la redazione del Testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni da attribuire alle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di realizzare una semplificazione e una razionalizzazione delle stesse, adeguandone la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

Altro emendamento ha limitato temporalmente al 1° luglio 2014 il rinvio della normativa per quanto concerne la tracciabilità del latte mediante l'introduzione dell'obbligo di separazione delle linee di produzione della mozzarella di bufala campana DOC da quelle di altri tipi di formaggio. Lo scopo è garantire la tracciabilità della materia prima e la genuinità del prodotto finale e, nel contempo, tutelare i consumatori e i produttori campani onesti.

È stato inoltre accolto l'emendamento a prima firma del collega Mandelli che, pur nella previsione di una proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco, stabilisce l'anticipata entrata in vigore della normativa nell'eventualità in cui nel frattempo sia stata raggiunta l'auspicata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Da tale intesa potranno trarre notevoli benefici i cittadini utenti oltre che le finanze pubbliche.

È stato infine accolto anche un emendamento proposto da chi sta parlando in tema di fondo di solidarietà per gli esuberanti nel settore bancario.

Ma a conclusione del mio intervento voglio sottolineare che siamo almeno riusciti a scongiurare l'elevazione al 27 per cento della tassazione sul *capital gain* conseguito con operazioni concluse nell'arco di 48 ore, così come previsto da un emendamento inizialmente approvato in Commissione. Si sarebbe trattato di un autentico svarione del legislatore, dell'ennesima norma demagogica e populista (peraltro nel concreto del tutto inattuabile) che denota tuttavia la incompetenza e la superficialità con le quali la classe politica italiana affronta temi delicati come quello della finanza e della Borsa.

Voglio ricordare che il mercato finanziario italiano è già penalizzato da una tassazione che non ha eguali in Europa e forse nel mondo. La recente legge di stabilità ha elevato al 2 per mille la

patrimoniale sui depositi e i titoli bancari e postali; il *capital gain* è tassato al 20 per cento; l'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che applica la strampalata *Tobin tax*. Non è quindi un caso se la Borsa italiana continua a perdere posizioni nella classifica delle maggiori piazze finanziarie del pianeta. Secondo una recente stima di Mediobanca pubblicata su «Il Mondo», Piazza Affari, che solo nel 2003, con 490 miliardi di capitalizzazione, era l'undicesima piazza finanziaria del mondo, dopo dieci anni è scivolata oggi al ventitreesimo posto, superata nel 2013 anche da Indonesia e Malesia.

Inutile pensare di invertire il *trend* negativo fintantoché la Borsa verrà considerata dalla classe politica non un motore di sviluppo e di competitività del Paese, ma soltanto lo spazio virtuale ove spennare biechi speculatori finanziari. Lo voglio dire non solo al collega Candiani, estensore dell'emendamento oggi incriminato, ma soprattutto al molto più autorevole, e per questo molto più insidioso, segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che dell'aumento della tassazione delle rendite finanziarie ha fatto nelle scorse settimane un proprio cavallo di battaglia. Illustri colleghi, se è vostra intenzione affossare definitivamente questo settore dell'economia, peraltro già in stato agonizzante, ditelo chiaramente e proseguite pure per questa strada. Il risultato è assicurato.

In conclusione, alla luce del proficuo e collaborativo lavoro svolto in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che talune nostre proposte emendative hanno trovato accoglimento e per questo, almeno in parte, il provvedimento è stato migliorato, nonostante le severe censure che accompagnano l'operato del Governo e la sciagurata tecnica legislativa che ha voluto applicare anche in questa occasione, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di astensione.

Formulo inoltre l'augurio che sia questa l'ultima volta che il Parlamento è chiamato a votare un decreto milleproroghe. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[LO MORO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, sentendo parlare i colleghi in quest'Aula mi sono chiesta innanzitutto di quale Governo stanno parlando. Questo Senato, così come sarà per la Camera subito dopo, vota per la prima volta la conversione di un decreto? legge milleproroghe, e questo per la ragione ovvia che, essendo questo un provvedimento che normalmente viene elaborato e comunque votato a fine anno, è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo problema.

Diciamoci la verità, e diciamocela tutta. Quasi tutti i termini che oggi vengono prorogati con questo decreto-legge sono scaduti o stanno per scadere in questo anno: sono tanti i casi che possiamo citare. Ma la responsabilità per il fatto che i termini eventualmente non siano stati sufficienti o sono scaduti invano non è solo del Governo e non è solo di questo Governo. Sotto il problema della dialettica tra Parlamento e Governo ci sono tante problematiche. In fondo, la normativa che oggi stiamo esaminando, nei vari commi, che sono sicuramente uno molto diverso dall'altro (e anche i termini hanno una valenza diversa), è riportabile a problematiche che sono annose, che sono state elaborate e che sono state discusse anche negli ultimi tempi; problematiche che vedono un Parlamento sempre più vittima di uno strapotere del Governo, ma non del Governo Letta, del Governo come Esecutivo, che in questi anni, soprattutto nelle ultime legislature, ha usato in maniera eccessiva provvedimenti come i decreti-legge, ha usato in maniera eccessiva i voti di fiducia, ma poi ha usato anche la pratica - questa sì che c'entra con il provvedimento in esame - di emanare norme o di accettare, avallare norme votate dal Parlamento senza darvi seguito in maniera adeguata.

Per esempio, molti dei provvedimenti che oggi proroghiamo sono scaduti per carenza di normative secondarie, sono scaduti perché non sono stati emanati i regolamenti, perché non è stata attuata la delega, perché le altre istituzioni, a partire da quelle locali, per motivi che non sono sempre e solo responsabilità degli enti locali, non sono stati in grado di adempiere. Allora il problema è molto complesso.

Io non credo sinceramente che si possa parlare di un provvedimento milleproroghe parlando di vergogna: le vergogne eventualmente non sono nella tipologia dei provvedimenti, ma nei contenuti degli stessi. E venendo al contenuto di questo provvedimento, grazie all'incidente che c'è stato a fine

dicembre di quest'anno e all'intervento del Capo dello Stato, al rinvio del decreto salva Roma e al fatto che questo decreto-legge è stato emanato in un'epoca che ha segnato una svolta il 30 dicembre 2013, sicuramente questo provvedimento, così com'è stato adottato dal Governo e così come viene votato oggi dall'Aula, non ha i difetti dei decreti milleproroghe degli anni precedenti. Sicuramente, al di là del fatto che l'omogeneità è rappresentata dall'elemento scadenza, non contiene vistose incongruenze, e se ne contiene - addirittura qualcuna è stata denunciata, com'è accaduto da ultimo per il caso denunciato dal collega Zanda quando parlavamo dei revisori - sono del tutto marginali, in un decreto che complessivamente si presenta come un provvedimento che proroga termini di legge; non proroga invece termini di contratto, non proroga termini di altra natura, non proroga per esempio i termini di un delega legislativa.

Abbiamo fatto un rilevante lavoro in Commissione, e l'Aula oggi approverà questo lavoro: un grande lavoro di cui il Gruppo del Partito Democratico si è fatto garante e che vuole testimoniare. Non abbiamo presentato molti emendamenti: abbiamo presentato emendamenti che abbiamo ritenuto estremamente necessari. Mi sembra strano che le critiche, soprattutto quelle negative, quelle che parlano di un provvedimento colabrodo in cui c'è di tutto, vengano da colleghi come i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno presentato decine e decine di emendamenti, che non sono stati accolti perché erano al di fuori del contesto o sono stati dichiarati addirittura improponibili. Allora delle due l'una: non si può parlare in un modo ed agire in un altro. Se nei provvedimenti devono essere rispettati i paletti, come abbiamo cercato di fare noi, lo si fa fino in fondo. Certo, tutti cerchiamo di migliorarli, ma cerchiamo di farlo in maniera ovviamente coerente e rispettando i paletti di legge.

Da ultimo, troppo spesso si invoca in maniera del tutto inadeguata il Capo dello Stato: comincia ad essere una cosa talmente abituale da essere fastidiosa. Non sono certo io a dover difendere qui il Capo dello Stato, anche se da questo punto di vista l'ho invocato, perché la lettera del Presidente della Repubblica è stata un segnale per il Parlamento, che noi con questo provvedimento intanto stiamo raccogliendo.

La Presidente della 1a Commissione, che non ha ascoltato le critiche del Movimento 5 Stelle perché non era in Aula in quel momento, ha più volte denunciato anche in Aula il problema dell'eterogeneità dei decreti-legge. Abbiamo lanciato segnali molto precisi, chiedendo al Governo che venissero raccolti, e - perché no? - pensiamo di poter affermare che anche quei segnali hanno determinato un atteggiamento di inflessibilità che oggi sembra comune, perché sono venuti dalla Commissione affari costituzionali del Senato e sicuramente da altri contesti e da altri soggetti, altrettanto o più autorevoli.

Ma come si fa a dire che dovevamo, anche in questo caso, denunciare l'incostituzionalità quando, invece, in questo caso, non si tratta di un provvedimento solo di prassi, ma di un provvedimento che è stato già vagliato e per il quale è stato dato come acquisito il concetto? Il fatto che si tratta, in tutti i casi, di norme che prorogano termini di scadenza di legge consente il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Allora andiamo al dunque, entrando nel merito. Non posso entrare nel merito delle singole misure: l'ha fatto, per qualcuna, il collega Fornaro e, per un'altra, il collega Zanda oggi. Si tratta, per lo più, di misure tra le quali ci sono anche casi in cui, addirittura, la proroga dei termini è determinata da fatti del tutto incolpevoli. Voglio farvi un esempio per essere chiara fino in fondo, e poi vado alle conclusioni. Si è prorogato il termine per la Commissione tributaria centrale, però lo si è dovuto prorogare perché ci sono ancora giacenze. Ma perché dobbiamo sempre fare demagogia? Parliamo in un contesto di Commissione con toni calmi e pacati per vedere accolto qualche emendamento e poi, quando siamo in Aula e parliamo al nostro popolo, quello di riferimento, usiamo i toni duri di chi vede negli altri sempre il nemico.

Noi difendiamo questo Governo; difendiamo questo provvedimento. Lo abbiamo visto positivo così come è arrivato. Sicuramente non ci convince dall'inizio alla fine: ci sono norme che avremmo voluto valutare con maggiore calma e tranquillità; abbiamo fiducia nel fatto che chi le ha proposte le ha valutate. Abbiamo presentato pochi emendamenti mirati, che sono stati accolti e che sicuramente hanno migliorato il testo. Abbiamo votato in maniera spassionata e abbiamo aderito agli emendamenti

che hanno presentato le altre forze politiche (anche quelle che oggi votano contro questo provvedimento), se erano migliorativi.

Credo che non ci sia né da vergognarsi né da esaltarsi. Abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere di legislatori. e forse, se usiamo toni meno animosi davanti a provvedimenti di questo genere, ci guadagna la politica e ci guadagniamo tutti noi. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Pin).*

PRESIDENTE. Senatrice Lo Moro, mi scuso per il brusio e il rumore di sottofondo che hanno accompagnato, purtroppo, il suo intervento.

Saluto ad una rappresentanza di partecipanti alla commemorazione di Giovanni Agnelli e ad alcuni deputati

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare e segnalare che sono presenti in tribuna Andrea Agnelli, Claudio Albanese e Giuseppe Marotta, oggi a Roma per partecipare alla commemorazione, che avrà luogo tra poco in Sala Zuccari, di Giovanni Agnelli, di cui è ricorso alcuni giorni fa l'undicesimo anniversario della scomparsa. *(Applausi).*

Saluto anche i colleghi della Camera dei deputati che sono presenti in tribuna. Il Senato è molto frequentato: evidentemente da quando si dice che va abolito lo si viene a vedere per l'ultima volta. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 18,43)

PRESIDENTE. Prima di procedere al voto finale, invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G9.20, che recepisce, come già detto dal relatore, l'emendamento della senatrice Fucksia.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.20 non verrà posto ai voti. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante

proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

[PAGLIARI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia doveroso da parte mia ringraziare la Presidenza, l'Assemblea, la Presidente della Commissione affari costituzionali e tutti i suoi componenti, nonché, soprattutto, il Servizio dell'Assemblea e il personale della stessa Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ce n'è motivo, perché oggi li avete fatti tribolare.

Sulla ipotizzata delocalizzazione della Seves di Firenze

[DI GIORGI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea una questione molto delicata che si sta affrontando nel territorio fiorentino, ma che ha una valenza generale, perché si parla della delocalizzazione di un'azienda che sul nostro territorio verrà chiusa. Oltre 100 operai verranno mandati a casa semplicemente perché qualcuno non vuole prendere in considerazione un'offerta che invece prevedrebbe di mantenere l'insediamento produttivo nella nostra città. La situazione è di grave difficoltà e in questo momento gli operai stanno occupando la fabbrica.

Io e le colleghe Petraglia e Fedeli abbiamo rivolto un'interrogazione urgente ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico. Visto che i lavoratori stanno occupando la fabbrica, chiedo che il Governo risponda molto rapidamente nella prima occasione utile, e si faccia carico di questo gravissimo problema dell'area fiorentina, che è soltanto uno dei tanti problemi a livello nazionale. Poiché vediamo che in altre zone d'Italia, per situazioni di questa natura, il Governo si impegna, apre i tavoli e cerca di contribuire alla soluzione delle questioni, vorremmo che si intervenisse anche per la nostra area e per una situazione così drammatica.

Tra l'altro, in questa vicenda è intervenuto anche il nostro collega Renzo Piano, perché ha utilizzato i materiali per l'edilizia che questa fabbrica produce, il vetromattone artistico, un'eccellenza italiana che non verrà mai più prodotta.

L'azienda è la Seves ed è una fabbrica di antichissima tradizione. Per la Richard Ginori, che a Firenze aveva rischiato nella stessa misura, è stata trovata una soluzione poiché è stata acquisita da Gucci. In questo caso vi è qualcuno che vuole acquisire questa azienda, ma non si capisce perché la proprietà abbia deciso di affidarla a un altro gruppo finanziario che prevede la chiusura dello stabilimento di Firenze. Ci sono altri tredici stabilimenti in tutto il mondo, ma quello di Firenze, con questa produzione d'eccellenza, si decide di chiuderlo.

Questo è l'oggetto dell'interrogazione che abbiamo presentato, e speriamo che la prossima settimana avremo una risposta: vorremmo che si spiegasse per quale motivo non si interviene e per quale motivo l'azienda si comporta in questo modo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Per fatto personale

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, intervengo per una precisazione che mi sta molto a cuore, perché in quest'Aula dobbiamo essere onesti e raccontare le cose per come accadono.

Nel mese scorso abbiamo approvato il decreto-legge n. 126 del 2013 sulle misure urgenti per la finanza locale. Ed abbiamo approvato in quest'Aula - ahimè! - un emendamento del Governo, presentato dalla senatrice Chiavaroli, adesso del Gruppo NCD, che fu approvato anche dal mio Gruppo, quindi anche da me. L'emendamento, in realtà, ha subito in Aula una modifica che l'ha «stortato», sostanzialmente e, appena ci siamo resi conto dell'errore commesso, lo stesso Partito Democratico ha chiesto di votare e ha votato un ordine del giorno che congelava il provvedimento. Questa è la verità dei fatti. *Errare humanum est.* (Applausi dal Gruppo PD). Si può sbagliare eventualmente. Dopodiché abbiamo atteso il percorso a seguire e il provvedimento è stato modificato alla Camera e successivamente ritirato. Quindi, il problema non esiste.

Allora, è una strumentalizzazione continua; non si può continuare a strumentalizzare per un errore che è stato riconosciuto e corretto. Ancora di più voglio dire che domani, come lei stesso ha annunciato, insieme al presidente Grasso, che l'ha anticipato, arriva in Aula la delega fiscale che affronta all'articolo 14, nella maniera più completa ed esaustiva possibile, la regolamentazione e la concessione dei giochi pubblici. Questo stiamo facendo; questo stiamo portando avanti. (Applausi dal Gruppo PD).

Voglio aggiungere che - chi mi ha accusato di questo conosce bene la mia storia personale - vengo da un'esperienza di Consiglio provinciale per due consiliature dove gli atti, la storia e la cronaca può dare atto del mio impegno contro questa patologia, perché si tratta di una vera dipendenza. In Sicilia forse per primi abbiamo aperto uno sportello di aiuto e ascolto che è indirizzato a queste persone che soffrono di questa dipendenza e che non avevano avuto il coraggio di «autodenunciarsi»; venivano in Provincia dove c'era uno sportello che accoglieva e indirizzava verso il Servizio per le tossicodipendenze (SerT) dove trovavano il sostegno. Questa è la mia storia, e non permetto che qualcuno in quest'Aula possa macchiare la mia dignità. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fravezzi).

Sullo sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare di San Piero in Grado

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, intervengo per segnalare una questione urgente che riguarda le operazioni di sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale della Marina militare di San Piero in Grado a Pisa. Lo sversamento riguarda circa 750.000 litri di acque radioattive, sulla cui decontaminazione non ci sono certezze.

Lo sversamento delle acque nel canale dei Navicelli, che poi defluiscono in mare sulle coste, è iniziato il 15 novembre 2013. Il processo di smaltimento del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente. Su questo ho già presentato un'interrogazione nel mese di novembre, a cui però non ho ancora ricevuto risposta.

Nel frattempo, nel mese di dicembre, a seguito di un'ispezione sono stati resi alcuni dati: l'acqua conservata nei contenitori in vetroresina presenta una radioattività più alta rispetto a quella contenuta nei barili di pvc; il materiale ferroso sarà lavorato senza l'utilizzo dell'acqua come schermo (cioè a secco), in contrapposizione con la normativa europea in materia di smaltimento dei rifiuti e con quanto è prescritto nel piano della sicurezza dell'intera operazione. Risulta, inoltre, che dentro le aree dell'edificio destinate alla lavorazione del materiale ferroso non vi siano le docce di decontaminazione per gli operatori. Il capannone dove sono stoccati i rifiuti di seconda e terza categoria non corrisponde alle direttive sulla sicurezza nucleare.

Mi fermo qui perché sarebbero tantissimi gli interrogativi che i cittadini toscani si pongono ogni

giorno e mi auguro che l'intera operazione sia seguita con la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, per la tutela e la massima sicurezza dei cittadini toscani e non.

Mi riservo di presentare un'ulteriore interrogazione perché ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Per me, senatrice Bottici, è un'informazione completamente nuova, e sarò curioso di leggere la risposta a questa interrogazione.

Sulle iniziative per il bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il 5 giugno 2014 ricorrerà il bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, una ricorrenza di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività nazionale, che riconosce nell'Arma una delle istituzioni più solide del Paese.

Tuttavia, c'è da rilevare una cosa. L'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, ha lanciato un'iniziativa chiedendo ai Comuni di organizzare qualcosa proprio in riferimento a questo giorno. Bene. Però c'è una piccola particolarità. Mi è stato segnalato che in alcuni Comuni, quando si ringrazia l'Arma ? ed è giusto che venga ringraziata - lo si faccia per la lotta alla mafia (ed è giusto che sia così) ma anche per la lotta alle bande di briganti.

Ora, signor Presidente, storicamente la definizione di briganti viene data a gruppi di persone che stavano difendendo il proprio territorio. Quindi, la decisione di questi Comuni di introdurre questa definizione assimilandola a quella della camorra è totalmente sbagliata perché il titolo che viene dato a queste persone che difendevano la loro terra è un titolo dispregiativo, e non è corretto: bisogna, infatti, riaprire alcune pagine della storia, senza nulla togliere a quello che oggi siamo (perché siamo una grande Nazione unita, e questa è una cosa fondamentale), per sottolineare semplicemente che quelle persone stavano lì per difendere la loro terra, il loro territorio, da un assetto politico che stravolgeva quello esistente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla situazione dei lavoratori della Cooperativa Allevatori di Putignano (CAP)

***LIUZZI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Aula la situazione di disagio sociale che sta creando lo stato di agitazione presso la CAP, la Cooperativa Allevatori di Putignano in Puglia, in provincia di Bari. Ricordiamo che i lavoratori ieri e oggi sono scesi nel piazzale dell'azienda e non hanno dato avvio alle lavorazioni perché sono fortemente preoccupati per il futuro del posto di lavoro e, in particolare, temono per il declino di un'economia molto vivace, che è, appunto, quella della Murgia dei Trulli, a cavallo tra le province di Bari e di Taranto.

Pensiamo che fino a qualche tempo fa in quell'azienda si lavoravano quasi 450 quintali giornalieri di latte, provenienti tutti da aziende allevatoriali del comprensorio a forte vocazione zootecnica. Oggi la produzione si è dimezzata e infatti non arriva forse nemmeno a 200 quintali giornalieri.

Per questa ragione, anche per il forte indebitamento della Cooperativa (quasi 5 milioni di euro di debito sono iscritti a bilancio) molte famiglie guardano con molta apprensione al loro futuro.

Vorrei chiedere che il Governo, attraverso gli organi periferici, e le istituzioni tutte guardassero a questa situazione con un minimo di attenzione, per poter portare quantomeno una parola di rasserenamento a tutto l'ambiente allevatorio pugliese.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 30 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ([1214](#))

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge del 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvazione, con modificazioni al testo del decreto-legge, del disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione dei Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;
- b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

EMENDAMENTO 1.200 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della stessa norma, alla data del 31 dicembre 2013».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

EMENDAMENTO 2.11 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

2.11 (testo 2)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle

seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

3.0.1 (testo 2)

[PEZZOPANE](#), [CHIAVAROLI](#), [CUCCA](#), [BUEMI](#)

V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo II, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "tre anni" sono sostituito dalle seguenti: "otto anni" e al secondo periodo le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

2. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 0,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.0.1 (testo 3)

[PEZZOPANE](#), [CHIAVAROLI](#), [CUCCA](#), [BUEMI](#), [PELINO](#), [RAZZI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#),
[VICECONTE](#)

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.2

[PELINO](#), [BERNINI](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "nove anni"».

3.0.2 (testo 2)

[PELINO](#), [BERNINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "sei anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "cinque anni"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quiquies* è sostituito dal seguente: "3-*quiquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011."

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTO 4.301 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

4.301

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [VICECONTE](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

EMENDAMENTO 5.12 (TESTO 2) E SEGUENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

5.12 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2015».

5.13

[ARACRI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.14

[CASALETTO](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.17

[DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le

Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014."

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ORDINE DEL GIORNO

G6.300

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe e, in particolare, a mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere quanto più agevole la procedura di assegnazione degli appalti per i lavori di messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna altresì il Governo a conferire carattere di urgenza alle procedure relative al contenzioso sull'edilizia scolastica, accelerandone in tal modo l'esito, per evitare situazioni di rischio e la dispersione di risorse economiche.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto *b*) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.300

MILO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

9.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

9.301

[MILO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

9.2

[GIBIINO](#)

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.3

[ALBERTINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.5

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.6

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».

9.7

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo" e sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

3-ter. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.

3-quater. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

b) al comma 15-bis, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.8

[BENCINI](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine -!li periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.9

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera *e*) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».

9.10

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *e*) del comma 194 è sostituita dalla seguente:

"*e*) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;"».

9.11

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo"».

9.12

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite da: "entro il quarantesimo mese successivo".».

Consequentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per Cento"».

9.13

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo"».

9.14

[BENCINI](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".».

Consequentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".».

9.15

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.16

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.17

[DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.18

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "settore privato" aggiungere, "pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

9.19

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e"».

9.20 (testo 2 corretto)

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [CATALEO](#)

V. testo 3

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "A partire dal 1° gennaio 2015,"».

9.20 (testo 3)

[FUCKSIA](#)

Respinto

All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «il primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre».

G9.20

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che permangono difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni relative ai dati utilizzabili a fini epidemiologici dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 9/7/2012, in applicazione del decreto-legge 9/4/2008, n. 81,

impegna il Governo ad intervenire con un provvedimento d'urgenza per modificare i termini temporali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9/7/2012, recante "Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori", in particolare in riferimento alle disposizioni transitorie, al 31/12/2014.

(*) Accolto dal Governo

9.21

[BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9.22

[BISINELLA](#)

Le parole da: «Al comma 6» a: «con le parole» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

9.23

[BISINELLA](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».

9.24 (testo corretto)

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è differito al 28 febbraio 2014. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.25

[RANUCCI](#), [MARGIOTTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

9.27

[MICHELONI](#), [DLBIAGIO](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [ZIN](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

9.28

[SCALIA, LO MORO](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

6-ter. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6-quater. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

9.29

[BISINELLA](#)

Inammissibile

Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».

9.30

[BISINELLA](#)

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».

9.31

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.32

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

9.33

[BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

9.302

[FRAVEZZI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* I comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta unica comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».

9.302 (testo 2)

[FRAVEZZI](#)

V. testo 3

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire la proroga degli adempimenti connessi alle previsioni di bilancio 2014, i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».

9.302 (testo 3)

[FRAVEZZI](#)

Improponibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine per variare il bilancio per i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) è prorogato al 28 febbraio 2014 salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione».

9.34

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

V. testo 2

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

9.34 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sono prorogati di 12 mesi».

9.35

[BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

9.36

[BISINELLA](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.

9.37

[BISINELLA](#)

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».

9.38

[MARAN](#)

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";

b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9.39

[MANCUSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014".

c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

9.40

[BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

9.41

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono soppresse».

9.42

[BISINELLA](#)

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».

9.43

[BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

9.44

[BISINELLA](#)

Inammissibile

Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».

9.45

[BISINELLA](#)

Respinto

Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».

9.46

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 13.

9.47

[MARAN](#), [SUSTA](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.47 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso alla funzione di revisore legale."».

9.48

[Alberti Casellati](#)

Assorbito

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.50

[Giuseppe ESPOSITO](#)

Assorbito

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che

hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.49

[BISINELLA, COMAROLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 29 febbraio 2015";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2015" e le parole: "31 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2015"».

9.51

[BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

14-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.420 milioni"».

9.52

[BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

14-*ter*. Agli oneri di cui al comma 14-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

14-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

9.53

[BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014";

b) il comma 8 è abrogato.».

9.54

[BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.55

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

9.56

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.57

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.58

BISINELLA

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».

9.59

[BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

9.60

[BISINELLA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.303

[MILO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 15.

9.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#)

Improcedibile

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

9.62

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-*bis*. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-*ter*. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su

immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

9.63

[AUGELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».

9.64

[BRUNO, Alberti Casellati](#)

Improponibile

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico

nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

9.65

[BIANCONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: "per una sola volta".

15-ter. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.66

[PAGLIARI](#), [LO MORO](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per una sola volta" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.500 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: "1° gennaio 2014" con le seguenti: "30 giugno 2014"».

9.68

[BRUNO](#)

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno"».

9.69

COMPAGNA

Ritirato

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.70

MILO

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino a un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

9.71

DLBIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN, Fausto.Guilherme LONGO (*)

Approvato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.350

TOMASELLI, FABBRI, LO.MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRUI

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2015";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni modalità gradualmente e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI"».

9.72 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.351

[GIBIINO](#)

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile-2006, n. 163, comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.352

[ALBERTINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.353

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

4-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

9.354

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal "1° gennaio 2014" e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.355

[MARAN](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

15-*ter*.. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.73

[AUGELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014».

9.74

[LATORRE](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure, è prorogato al 30 giugno 2014».

9.75

[BRUNO](#), [Alberti Casellati](#)

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».

9.76

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#)

Improponibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

"3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione"».

9.77 (testo 2)

La Commissione

Ritirato e trasformato nell'odg G9.77

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2014". Ai maggiori oneri conseguenti, nel limite massimo di euro 150 milioni, si provvede come segue: sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinq*ues) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

G9.77 (già em. 9.77 testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani;

il TAR del Lazio, così come riportato recentemente da numerosi organi di stampa, ha concesso la "sospensiva provvisoria" per il decreto che prevedeva un'imposta di consumo del 58,5 per cento sulle sigarette elettroniche e su tutti i prodotti ed accessori ad esse correlati,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione della Delega Fiscale 2014, a rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della "sigaretta elettronica" al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.

(*) Accolto dal Governo

9.78

[BISINELLA, CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.79

[BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014" è sostituita dalla parola: "2015";
- b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: "30 giugno 2015", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015";
- c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016";
- d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.80

[PEZZOPANE](#), [CHIAVAROLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».

9.81

[BERTUZZI](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.82

[DLMAGGIO](#)

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.83

[ARACRI](#)

Id. em. 9.82

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti "1° gennaio 2015"».

G9.100 (testo corretto)

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;

considerato che:

l'introduzione della cosiddetta *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo,

impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa.

G9.101

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

V. testo 2

In sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

il Senato,

premesso che:

all'articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti»

per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;

la Legge di Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fomero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l'INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;

tale limite temporale determina di fatto l'esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti Quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fomero;

l'allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l'introduzione dell'aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;

dal 1° gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l'anno 2013;

altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;

per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

l'INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell'INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;

dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una

volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;

un ulteriore *vulnus* riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un'interpretazione restrittiva, mentre le due commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisando si soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all'Avvocatura dello stato;

secondo l'INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l'INPS ha chiesto al Ministero dell'economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;

i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007, prevedendo inoltre, come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;

il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;

in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia ex: articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell'articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;

con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l'ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;

la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per proscrittori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell'articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;

tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264

milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;

la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo *Welfare* (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo *Welfare* siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul *Welfare* collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;

il comma 15-*bis*, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell'anno immediatamente successivo a quello della riforma Fornero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-*bis*;

l'INPS con la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l'obbligo di svolgere attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l'esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati,

impegna il Governo:

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie di interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa;

in particolare si impegna il Governo a:

abbattere il vincolo temporale della decorrenza, limitata al 6 gennaio del 2015 in tutti i provvedimenti emanati, prevedendo almeno un primo spostamento della data limite al 31 dicembre 2015 per poi giungere, in tempi ragionevoli, alla soluzione strutturale che porti tale limite fino al 31 dicembre 2018;

modificare la dicitura «decorrenza del trattamento pensionistico» in «maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico» riferita a tutte le categorie di lavoratori affinché venga sanata una evidente discriminazione tra «esodati» che raggiungono il diritto alla pensione in pari data, con le regole precedenti a quelle previste dalla legge n. 214 del 2011;

eliminare l'iniquo e discriminatorio vincolo temporale della data di licenziamento a partire dal 1° gennaio 2007 per i cosiddetti «licenziati unilaterali»;

a considerare gli *ex* lavoratori con contratto a tempo determinato tra coloro che possono beneficiare delle norme di salvaguardia già previste per poter usufruire delle regole previdenziali previgenti la riforma «Fornero», indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto alla stregua quindi degli *ex* lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

prevedere la soluzione, anche in via amministrativa dell'interpretazione restrittiva imposta con uno strumento amministrativo quale la circolare n. 35 dell'Inps del 2012 che stravolge l'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004 noto come la cosiddetta «opzione donna» e prevedendo, nel contempo, la proroga di tale opzione fino a tutto il 2018;

recepire le deliberazioni, emanate all'unanimità, dalle Commissioni speciali di Camera e

Senato, riconoscendo il diritto pensionistico agli autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 20 luglio 2007;

prevedere la cancellazione del requisito del versamento di almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre del 2011;

introdurre l'estensione a 24 mesi del periodo in cui i mobilitati che non perfezionino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, possano maturare i requisiti, con le norme precedenti all'entrata in vigore della cosiddetta «Legge Fomero», per acquisire il diritto al trattamento pensionistico;

prevedere l'eliminazione per i mobilitati della differenza tra accordi sottoscritti in sede governativa e in sede territoriale, causa di ingiustificate discriminazioni;

sancire che, per i mobilitati, per accordo sindacale deve intendersi la «presentazione di domanda di apertura della mobilità da parte dell'azienda all'INPS», al fine di correggere l'evidente discriminazione tra coloro che hanno accordi sindacali raggiunti (*ex* legge n. 223 del 1991) e quelli che invece non li hanno e sono stati licenziati ugualmente a norma della legge n. 223 del 1991;

provvedere al rifinanziamento del fondo «esodati» previsto con l'articolo 235 della legge n. 228 del 2012 disciplinandone l'utilizzo nonché l'evidenza dei risparmi, con le relative modalità di calcolo, derivanti dai decreti di salvaguardia;

prevedere infine, nelle more del processo di revisione delle norme e dei regolamenti, un periodo transitorio di posticipo del pagamento delle imposte, similmente alla legislazione di emergenza in occasione di eventi sismici e calamitosi, con la successiva rateizzazione una volta raggiunto il traguardo dell'erogazione previdenziale per i lavoratori esodati.

G9.101 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BENCINI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

In sede di discussione del disegno di legge n. 1214,

il Senato,

premesso che:

all'articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti» per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;

la Legge di Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fomero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l'INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;

tale limite temporale determina di fatto l'esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti Quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fomero;

l'allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l'introduzione dell'aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;

dal 1° gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;

le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l'anno 2013;

altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;

per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

l'INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;

la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell'INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;

dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;

un ulteriore *vulnus* riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un'interpretazione restrittiva, mentre le due commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisando si soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all'Avvocatura dello stato;

secondo l'INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l'INPS ha chiesto al Ministero dell'economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;

i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007, prevedendo

inoltre, come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;

il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;

in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia *ex*: articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell'articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;

con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l'ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;

la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per proscrittori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell'articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;

tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;

la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo *Welfare* (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo *Welfare* siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul *Welfare* collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;

il comma 15-*bis*, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell'anno immediatamente successivo a quello della riforma Fornero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-*bis*;

l'INPS con la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l'obbligo di svolgere

attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l'esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati, impegna il Governo:

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie di interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 9 E ORDINE DEL GIORNO

9.0.1

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.1

Dopo l'**articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)

1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9" sono abrogate, le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "lo ottobre 2013";

b) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

d) alla lettera c), primo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014" e all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014";

e) alla lettera d), primo periodo, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2014", al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015", al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».

G9.0.1 (già em. 9.0.1)

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.1.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è

prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

EMENDAMENTI

10.1

[DE PETRIS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.2

[MORGONI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.3

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.4

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Id. em. 10.3

Sopprimere il comma 2.

10.5

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinta la prima parte. Improprio la parte evidenziata in neretto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano meno di 300.000 abitanti devono consorziarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda"».

10.100 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

10.6

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.7

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

10.8

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [LO MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».

10.9

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000».

10.10

[MARINELLO](#)

Ritirato

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;».

10.12

[MARINELLO](#)

Ritirato

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.

3-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».

b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».

10.13

[ARACRI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

10.14

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

10.15

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

10.16

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
- b) al comma 3-*bis*, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

10.17

ARACRI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2015";
- b) al comma 3-*bis*, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti "venti mesi"».

10.18

D'ALÍ

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativi interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».

10.19

MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

10.20 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

10.300

[SUSTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.2

[ALBERTINI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.3

[MARAN](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2015»;

b) alla lettera *a)* del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.4

[GIBIINO](#)

Id. em. 10.0.2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera *a)* del punto 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera *a)* del punto 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera *b)*, le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio

2015";».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

11.300

[MILO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.1 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Proroga di termini in materia di turismo)*. - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.3

[BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

11.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

EMENDAMENTI

12.1

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.2

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

12.3

[CROSIO, BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli

aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.4

[PAGANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.6

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.7

[CROSIO, BISINELLA](#)

Improprio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.8

[PAGANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.9

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Improprio

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27,

comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IIVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.10

[STEEANO, DE PETRIS](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IIVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.11

[CROSIO, BISINELLA](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IIVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative

alla distribuzione tra TV locali».

12.12

[PAGANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.13

[AUGELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla

richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

1-ter. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

1-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma 1-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "5 giorni a settimana" inserire le seguenti: "salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea".

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

EMENDAMENTI

13.1 (testo 2)

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.2

[CANTINI](#)

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».

13.3

[LO MORO](#)

Ritirato

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.4

[CERONI](#)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.5 (testo 2)

[LANZILLOTTA](#)

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.».

13.6

[CERONI](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».

13.7

[LO MORO](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.8

[CERONI](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-*ter*. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.10

[IURLARO](#), [BRUNI](#)

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle città metropolitane».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 13

13.0.3

[STEEANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-*bis*. - *I*. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo

in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.";

b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma:

"2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria", è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge";

e) introdurre il seguente articolo:

"Art. 13-bis. - (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122*). - 1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva.";

f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le parole: "trenta anni";

g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.";

h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;

g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 1, comma 13, sostituire la parola: «prorogata» con la seguente: «differita» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1214:

sull'emendamento 10.100 (testo corretto), la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bignami, Bubbico, Calderoli, Ciampi, De Poli, Esposito Giuseppe, Giacobbe, Guerra, Longo Eva, Marcucci, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Pizzetti, Saggese, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

**Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un
senatore, deferimento**

Con ordinanza del 21 gennaio 2014, pervenuta in data 27 gennaio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Antonio Azzollini, con riferimento al procedimento penale n. 1592/09 R.G. + 2629/11 R.G. - n. 3775/13 R.G. Gip (*Doc. IV*, n. 5).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XXXVI*, n. 1).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione su "La formazione continua in Italia", relativa agli anni 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XLII*, n. 1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 228).

**Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
trasmissione di atti**

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 gennaio 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:
n. 1006, relativo alla seduta del 7 ottobre 2013;

- n. 1007, relativo alla seduta del 14 ottobre 2013;
- n. 1008, relativo alla seduta del 21 ottobre 2013;
- n. 1009, relativo alla seduta del 28 ottobre 2013;
- n. 1010, relativo alla seduta del 4 novembre 2013;
- n. 1011, relativo alla seduta del 11 novembre 2013;
- n. 1012, relativo alla seduta del 18 novembre 2013;
- n. 1013, relativo alla seduta del 25 novembre 2013;
- n. 1014, relativo alla seduta del 2 dicembre 2013;
- n. 1015, relativo alla seduta del 9 dicembre 2013;
- n. 1016, relativo alla seduta del 19 dicembre 2013.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 29 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della sentenza depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013 dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione (Sentenza n. 12 del 15 gennaio 2014).

La predetta sentenza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Interrogazioni

[PEPE](#), [GIARRUSSO](#), [MOLINARI](#), [CAMPANELLA](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#), [FATTORI](#), [COTTI](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il quotidiano "il Sole-24 ore" del 16 gennaio 2014 riporta che «il ministro degli Esteri Emma Bonino ha assicurato che la questione delle sostanze tossiche provenienti dalla Siria che transiteranno per il porto di Gioia Tauro "sarà condotta con la ricerca della massima sicurezza"»;

ufficialmente e dalle notizie di stampa si apprende che il porto di Gioia Tauro ospiterà le operazioni di trasbordo delle sostanze tossiche costituenti le armi chimiche provenienti dalla Siria che si trovano a bordo della nave danese Arc Futuracargo all'americana Cape Ray;

considerato che:

in data venerdì 24 gennaio 2014 i primi due firmatari del presente atto ispettivo hanno visitato il Centro comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. (Nucleare biologica chimica) di Civitavecchia, così come consentito dalla legge 24 giugno del 1998, n. 206;

considerato, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:

il Centro di Civitavecchia non sarebbe stato impegnato relativamente all'operazione prospettata dal Ministro degli affari esteri e non sarebbe stato allertato circa l'operazione in corso a Gioia Tauro;

non ci sarebbero altri organi dello Stato con analoghe competenze e capacità tecniche quali quelle possedute dal Centro comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. di Civitavecchia rispetto all'analisi, all'individuazione e alla prevenzione del rischio da sostanze provenienti o destinate ad armi di tipo chimico;

la Cape Ray non è dotata di doppio scafo, una intercapedine destinata a contenere, in caso di falle o

urti, eventuali perdite di petrolio, liquidi inquinanti o gas, condizione ritenuta oggi indispensabile alla sicurezza del trasporto di materiali chimici. Pertanto un qualsiasi incidente avrebbe conseguenze devastanti per grandi tratti di mare e per le coste vicine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, siano a conoscenza del mancato coinvolgimento del Nucleo comandi ed enti militari - Stabilimento militare materiali difesa N.B.C. di Civitavecchia nell'operazione che si svolgerà nel porto italiano di Gioia Tauro;

a chi siano stati affidati il controllo e la gestione della sicurezza di tutte le fasi relative al trasbordo degli agenti chimici e degli inneschi provenienti dalla Siria;

quali provvedimenti siano stati ritenuti necessari e adottati o si intendano assumere per garantire la sicurezza delle operazioni, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle popolazioni.

(3-00686)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LO GIUDICE](#), [BROGLIA](#), [Rita GHEDINI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la FAAC è una grande multi-nazionale bolognese con diversi stabilimenti produttivi nel mondo e circa 1800 dipendenti, dei quali più di 200 occupati nella sola sede centrale di Zola Predosa;

da più di un anno, a seguito della morte prematura dell'imprenditore Michelangelo Manini e dell'impugnazione da parte di alcuni parenti del suo testamento (nel quale si indica quale erede universale la Curia bolognese), l'azienda di Zola Predosa si è trovata ad operare in regime di sequestro giudiziario, disposto dal Tribunale di Bologna;

la FAAC ha costituito fino ad oggi una realtà industriale fortemente in attivo, che rischia di essere messa in crisi non per ragioni economiche o di mercato, bensì per via di un'intricata controversia ereditaria, del tutto estranea alla vita dell'azienda, ma che proprio sull'azienda sta gravando con pesanti effetti: è sufficiente ricordare che il piano di crescita - che in quattro anni aveva più che raddoppiato il fatturato - si è bloccato da quando è stato disposto il sequestro giudiziario dei beni oggetto del compendio ereditario conteso nei quali è ricompreso il pacchetto azionario di maggioranza della società e, che se la situazione non dovesse cambiare in tempi assai brevi, anche il bilancio del 2014 si chiuderebbe senza alcuna crescita né di fatturato né di profittabilità, ma forse finanche invertendo la tendenza, mettendo così inevitabilmente a rischio la longevità aziendale e l'attuale indice occupazionale;

la presente situazione rischia quindi, come si apprende da diverse fonti, non solo di mettere in forse le prospettive di sviluppo societario e di mercato anche all'estero, ma addirittura tutto il piano industriale nei suoi fondamenti;

considerando gli importanti risvolti economici e sociali di interesse pubblico, tale vicenda ha determinato il coinvolgimento delle stesse autorità locali, e sta sollevando enormi preoccupazioni, alla luce dei tempi prevedibilmente assai lunghi per la definizione della causa, e tenuto conto che l'azienda di Zola Predosa, con più di 200 lavoratori, costituisce una fonte di reddito per centinaia di famiglie ed è committente per centinaia di commesse locali, costituendo una leva di sviluppo e una risorsa per l'intero territorio;

considerato, inoltre, che la società, intervenendo volontariamente nel procedimento giudiziario, si è fatta parte attiva per proporre all'autorità giudiziaria soluzioni alternative alla custodia - parimenti garantistiche per le parti che contendono il pacchetto azionario - e che tali proposte, fino ad oggi, non sono state accolte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia conoscenza di quanto esposto in premessa, se questo risponda al vero e del caso quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano adottare al fine di facilitare l'individuazione di soluzioni che permettano di preservare, anche nelle more del giudizio, l'azienda, il suo valore e un patrimonio tecnologico italiano in una situazione che ad oggi ne sta mettendo in forse la stessa sopravvivenza.

(3-00685)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MORONESE](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'acquedotto Carolino (noto anche come acquedotto di Vanvitelli) è nato per alimentare il complesso di San Leucio (Caserta) per fornire l'apporto idrico alla reggia di Caserta (o meglio alle "reali delizie" costituite dal parco, dal giardino inglese e dal bosco di San Silvestro), prelevando l'acqua alle falde del monte Taburno, e trasportandola lungo un tracciato che si snoda per una lunghezza di 38 chilometri;

l'acquedotto venne progettato e realizzato da Luigi Vanvitelli circa 250 anni fa per volere di Carlo III di Borbone, in servizio ed in uso sino agli anni '50 del '900, e dal 1997 è stato inserito dall'Unesco tra i beni da tutelare nella lista del patrimonio Mondiale, in quanto opera grandiosa di ingegneria idraulica; con regolare denuncia presentata in data 16 settembre 2013, e indirizzata al sindaco di Caserta, al comandante del corpo di polizia municipale di Caserta, al comandante della stazione dei Carabinieri di Caserta, al direttore generale e al direttore sanitario dell'Asl di Caserta, al direttore del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania di Caserta, al soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici delle province di Caserta e Benevento, al prefetto di Caserta e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il consigliere comunale di Caserta, ingegner Luigi Cobianchi, ha esposto alle autorità competenti il grave stato di degrado e abbandono che caratterizza un tratto dell'acquedotto Carolino;

risulta agli interroganti che tale esposto sia il risultato di un'accurata attività di ispezione che l'ingegner Cobianchi ha realizzato in data 6 luglio 2013, in collaborazione con un gruppo di speleologi e tecnici e sotto la supervisione di studiosi di storia dell'architettura, presso un tratto dell'acquedotto Carolino, segnatamente quello che sorge nel tenimento della città capoluogo di Caserta, in località San Benedetto, ed in prossimità dell'area denominata "Lo Uttaro", ricadente nel sito di bonifica di interesse nazionale denominato "litorale domizio flegreo e agro aversano";

sull'acquedotto, come indicato nell'esposto, è al vaglio della competente Soprintendenza delle province di Caserta e Benevento la richiesta formale di sottoporre l'opera nel suo complesso a vincolo diretto per il quale, nelle more dell'adozione del provvedimento finale, esso deve ritenersi sottoposto anche alle misure cautelari e preventive contenute nell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

secondo le indicazioni dell'esposto, l'art. 20, comma 1, del decreto fa esplicito divieto di adibire i beni culturali "ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

considerato che:

le risultanze dell'ispezione, illustrate nella documentazione allegata al citato esposto hanno evidenziato, lungo la condotta per un tratto percorribile di circa 200 metri, la presenza di rifiuti urbani di ogni genere, oltre ad ossa, liquami e fanghi di non definita natura;

lungo la condotta ispezionata, gli speleologi hanno riscontrato la presenza in più punti di opere in calcestruzzo di realizzazione palesemente recente ed evidentemente abusive finalizzate allo scarico fognario, le quali, come evidenziato nell'esposto, dal momento che nessuna delle autorità competenti ha mai autorizzato la sua trasformazione in fogna, necessitano in maniera urgente di indagini approfondite;

le stesse opere abusive rinvenute in località "Lo Uttaro" possono essere funzionali allo scarico verso il tracciato dell'acquedotto di fanghi di natura industriale provenienti dalla fabbriche operative in quell'area e contenenti varie sostanze chimiche e metalli pesanti;

gli stessi fanghi possono essere altresì generati dalle infiltrazioni di percolato di discarica provenienti sia dall'area "Lo Uttaro" che dalla "cava Monti", che sono entrambi siti interessati dallo sversamento di rifiuti tossici e che si trovano lungo il percorso dell'acquedotto;

lungo il percorso dell'acquedotto sono presenti diverse opere di captazione come le pompe idrauliche utilizzate prevalentemente per prelevare l'acqua a scopo irriguo;
i fanghi del percolato possono quindi venire in contatto con le acque irrigue, comportando il diffondersi di pericolosissimi inquinanti dagli effetti cancerogeni fino a decine di chilometri di distanza dalla sorgente inquinante;
l'acquedotto Carolino, anche a causa di diverse criticità di ulteriore natura oltre a quella di carattere ambientale, nelle poche zone ancora percorribili viene regolarmente inserito all'interno di itinerari storico-artistici accessibili tramite le visite guidate dai responsabili della Soprintendenza delle province di Caserta e Benevento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condizione di sostanziale degrado in cui versa il sito dell'acquedotto, come ampiamente descritto nell'esposto dell'ingegner Cobianchi;
se siano a conoscenza di interventi avviati sul sito finalizzati al recupero delle condizioni di decoro e di sicurezza ambientale e sanitaria che, a parere degli interroganti, è potenzialmente minata dalla situazione esistente;
se alla luce di tali considerazioni intendano procedere ad immediate azioni, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, volte a tutelare la salute dei cittadini e agevolare il percorso di istituzione del vincolo diretto che può rappresentare un più valido strumento di tutela e sicurezza per l'opera;
quali iniziative intendano intraprendere per il recupero e la riqualificazione dell'intero acquedotto Carolino al fine della valorizzazione paesaggistica, storica, architettonica e urbanistica dell'area circostante e per poter dare una reale opportunità di rilancio del turismo in un territorio martoriato e noto alla cronaca solo per la presenza di discariche abusive e della criminalità organizzata.
(4-01574)
[MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il presidio ospedaliero di Polistena (Reggio Calabria) è sede di Dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA) di I livello, funzionale ad un bacino d'utenza di poco inferiore alle 200.000 unità (incrementate nel periodo estivo);
l'ospedale di Polistena, classificato dalla Regione Calabria come centro "*spoke*", a media intensità di intervento, ha, per il medesimo bacino d'utenza e nel contesto della propria offerta sanitaria: un'unità operativa di Ostetricia e ginecologia con punto nascite da 700 parti all'anno, di poco inferiore al numero per il quale l'allegato 8.17 del regolamento regionale n. 13 del 1° settembre 2009 per l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale prevede la presenza di guardia anestesiológica dedicata al reparto; un'unità operativa complessa di Cardiologia e relativa unità di terapia intensiva coronarica nonché la previsione di una Sstruttura operativa semplice di Emodinamica;
la posizione del presidio, a ridosso della strada di grande comunicazione tra Jonio e Tirreno e nell'immediata vicinanza dell'autostrada A3 (entrambe ad alta incidenza di gravi traumatismi stradali) nonché del porto di Gioia Tauro, fa sì che il DEA di Polistena, per la presenza delle unità operative di Chirurgia, Ortopedia e traumatologia e Rianimazione, oltre a quelle di laboratorio, diagnostica per immagini e servizio immuno-trasfusionale, costituisca punto di riferimento per l'intera piana di Gioia Tauro e, vista anche la delibera di Giunta regionale n. 919 del 2008, anche per i comuni di Scilla e quelli tirrenici vicini;
la terapia intensiva dell'unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dispone di 8 posti letto, con un tasso di occupazione prossimo al 100 per cento;
considerato che:
a fronte di tale strategica importanza attualmente l'ospedale di Polistena garantisce la presenza della sola guardia di terapia intensiva e di due pronte disponibilità (una integrativa della guardia stessa ed una sostitutiva del servizio di guardia di anestesia). Risulta agli interroganti che la mancanza del servizio di guardia di anestesia notturna sia una criticità più volte segnalata;
nel caso di urgenza intraospedaliera di qualsivoglia natura, anche anestesiológica, soprattutto relativa

all'emergenza ostetrico-neonatologica, in assenza del medico di guardia di anestesia il medico di guardia della terapia intensiva è costretto ad abbandonare il reparto in attesa dell'arrivo del collega in pronta disponibilità. Ciò al fine di far fronte allo stato di necessità, con un'esposizione al rischio di *undertreatment* di complicanze potenzialmente mortali per i pazienti critici ricoverati nel reparto di Terapia intensiva, affidati alla gestione del solo personale infermieristico. Ciò avviene, a giudizio degli interroganti, in palese contrasto con quanto richiesto dall'allegato 8.1 del regolamento regionale, il quale prevede che "Deve essere garantita la presenza di un anestesista rianimatore h 24, 7 giorni su 7"; l'abbandono della propria postazione e dei pazienti presi in carico e il fronteggiare la nuova emergenza per la quale è stato chiamato rappresenta una condizione che riduce la dovuta serenità operativa del medico specialista, che risulta così esposto al potenziale rischio di eventi avversi gravi causati da condizioni di lavoro emotivamente ostili;

quanto sopra descritto è in palese contrasto con la normativa di riferimento che prevede, all'articolo 17, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro 2002-2005 di categoria, che "Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa", derivandone l'obbligatorietà della guardia di anestesia notturna;

a giudizio degli interroganti la grave carenza riscontrata, costituita dalla mancanza di una Terapia intensiva neonatale, non è comprensibile soprattutto se confrontata con la vicina provincia di Catanzaro dove sussistono, a Catanzaro, un centro *hub* ovvero di eccellenza specialistica, a Lamezia Terme un centro *spoke* e ben due reparti di Terapia intensiva neonatale. Nella provincia di Reggio Calabria sono invece presenti a Reggio Calabria un centro *hub*, a Polistena e Locri due centri *spoke* e una sola unità di terapia intensiva neonatale, quella di Reggio Calabria, le cui difficoltà di raggiungimento sono considerevoli;

considerato inoltre che l'AAROI Emac (Associazioni anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Emergenza area critica), nella veste del vice presidente regionale, ha chiesto, tramite lettera del 1° novembre 2013 (prot. 3/2013) al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria un'immediata attivazione finalizzata all'adeguamento dell'attuale organizzazione dell'unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Polistena ed evidenziato il reale rischio per la salute e l'incolumità dei cittadini del bacino d'utenza della piana di Gioia Tauro, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di verificare e definire la situazione di inerzia esposta in premessa, in considerazione dell'elevata probabilità di *periculum in mora* a cui, a giudizio degli interroganti, sono sottoposti i cittadini nonché le gravi conseguenti responsabilità che colpirebbero il personale medico e paramedico.

(4-01575)

[VACCARI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

sabato 25 gennaio 2014 circa 100 tifosi del Modena FC si sono recati in aereo a Palermo per assistere alla partita in programma nel pomeriggio nel campionato di serie B;

risulta che a causa delle condizioni atmosferiche avverse su Palermo il volo è stato dirottato sull'aeroporto di Trapani;

dopo l'arrivo dei tifosi è stato predisposto un servizio navetta con due *pullman* di collegamento con Palermo, al cui seguito sono stati assegnati 4 agenti di pubblica sicurezza con un mezzo proprio;

il trasferimento a Palermo non è stato, come si poteva presumere, effettuato direttamente allo stadio; al contrario, presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino", i 100 tifosi modenesi sono stati informati dagli agenti di pubblica sicurezza che sarebbero ripartiti in direzione dello stadio dopo un'ora e che pertanto avrebbero potuto trascorrere quel tempo in condizioni di libertà all'interno dell'aerostazione;

durante la sosta è giunto in aeroporto un gruppo di tifosi del Padova in arrivo da Trapani dove la loro squadra aveva disputato la partita la sera prima;

dalle informazioni riportate dai tifosi modenesi, i tifosi del Padova avrebbero aggredito gli stessi rincorrendoli verso i *pullman*;

nei pressi dei *pullman* è avvenuta una colluttazione tra le due tifoserie a cui si sono opposti in prima

istanza soltanto i 4 agenti di pubblica sicurezza di scorta ai tifosi del Modena e successivamente altri agenti della polizia di Palermo e della Polizia di frontiera giunti in loro aiuto per sedare la rissa; considerato che la rissa ha comportato l'intervento di tutte le forze di polizia presenti sul posto, ed è stata sedata con non poche difficoltà. L'individuazione dei responsabili ha portato all'arresto di 22 persone, nonché alla denuncia in stato di libertà di altre 9. A conclusione degli scontri, si sarebbero contati 5 poliziotti e 2 tifosi feriti. Un funzionario di polizia ha riportato una ferita guaribile in 8 giorni. Anche due tifosi del Modena Calcio sono ricorsi alle cure mediche, riportando lesioni guaribili in 15 e 10 giorni rispettivamente;

rilevato che:

i tifosi modenesi arrestati sono stati rinchiusi dentro il carcere sabato pomeriggio e fino alla mattinata alle 9 del 27 gennaio (giorno del processo per direttissima) è stato loro negato di mettersi in contatto con l'esterno in alcun modo, fatta eccezione per l'esercizio del proprio diritto alla difesa;

la prima sezione del Tribunale di Palermo a conclusione del processo ha disposto gli arresti domiciliari per sei dei 22 *ultra* del Modena e del Padova, arrestati per rissa e lesioni sabato nell'area di transito dell'aeroporto "Falcone e Borsellino". Per tutti gli altri il collegio ha deciso la misura accessoria del divieto di accesso allo stadio, anche in trasferta, per 3 anni. Altri 9 tifosi del Modena sono stati denunciati, mentre è al vaglio degli inquirenti la posizione di 16 *ultra* del Padova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

in caso contrario, se conosca quale sia stata la dinamica degli stessi fin dall'arrivo dei tifosi modenesi all'aeroporto di Trapani;

se sia stato a conoscenza di quanti erano gli agenti di pubblica sicurezza che avevano il compito di garantire la sicurezza del gruppo dei tifosi modenesi di cui erano noti da tempo composizione e orari di spostamento, e quanti siano invece intervenuti successivamente, della Digos di Palermo e della Polizia di frontiera presente allo scalo aeroportuale allo scoppiare della rissa;

se sia a conoscenza di materiale atto a offendere sequestrato alle due tifoserie dopo la rissa, e dove sia stato rinvenuto;

per quali ragioni, sapendo che tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio tra Trapani e Palermo due tifoserie "nemiche" avrebbero rischiato di venire in contatto, non siano state predisposte le misure e le risorse umane necessarie ad evitarlo;

se non ritenga che siano rilevabili negligenze o sottovalutazioni da parte di chi doveva dirigere ed operare affinché fosse garantita la sicurezza e l'incolumità dei tifosi modenesi in trasferta a Palermo;

se non ritenga sproporzionata la misura di fermo in carcere adottata nei confronti di molti tifosi modenesi stante la natura, la modalità e il luogo nel quale si è svolto l'episodio che, pure se increscioso e grave per le conseguenze agli agenti di PS e alle persone coinvolte, rappresenterebbe un *unicum* nazionale per il numero di fermi operato e in proporzione ai tifosi coinvolti.

(4-01576)

[FAVERO](#), [MATTESINI](#), [DLGIORGHI](#), [AMATI](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [MARGIOTTA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Poste italiane SpA è una società per azioni, il cui assetto proprietario vede attualmente la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa dell'alienazione di una quota di minoranza azionaria detenuta dallo Stato, pari al 40 per cento, prevista dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nella seduta del Consiglio dei ministri n. 46 del 24 gennaio 2014;

il gruppo, oltre ad effettuare il servizio universale postale, offre anche prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

i persistenti disservizi di Poste italiane, periodicamente descritti dalla stampa locale e nazionale, hanno creato disagio tra i cittadini e gli utenti che chiedono il rispetto degli *standard* qualitativi previsti dal

servizio universale postale;

particolari problemi si segnalano in ordine all'organizzazione e allo smistamento della corrispondenza, appaltati a ditte esterne, e alla chiusura di diversi uffici postali, in varie parti del Paese, in nome di una politica di razionalizzazione messa in atto dall'azienda;

rilevato che:

un'altra situazione che lede l'efficienza del servizio sarebbe rappresentata dalle vicende che a livello occupazionale negli ultimi anni hanno interessato il Gruppo;

la società Poste italiane, infatti, pur disponendo di un organico effettivo sottodimensionato, ha proceduto, dalla fine degli anni '90, ad assumere diverse migliaia di lavoratori con contratti a tempo determinato. Dette assunzioni hanno provocato, nel corso del tempo, l'insorgere di migliaia di contenziosi, aventi ad oggetto la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

risulterebbe ad oggi ancora pratica ricorrente, anche dopo le recenti riforme del legislatore in materia di contratto a termine e il rinnovo dei sistemi di reclutamento precedentemente in vigore in Poste italiane, l'assunzione di figure come addetti allo smistamento postale e portalettere con contratti a tempo determinato di due o tre mesi, reclutate mediante un percorso di selezione che prevede la valutazione iniziale del *curriculum vitae* del candidato inserito nel portale *web* di Poste italiane;

tale prassi, oltre ad incentivare la precarizzazione del lavoro, soprattutto per i giovani alla prima esperienza professionale, ha determinato molteplici disservizi nella gestione della consegna postale, come ripetute interruzioni e ritardi del servizio, determinati anche dal continuo rinnovo del personale che spesso non ha sufficiente conoscenza geografica del territorio in cui si trova ad operare;

a ciò si aggiungono altre discutibili politiche aziendali in materia di assunzione di dipendenti avvenute negli ultimi anni. A titolo di esempio, si cita il cosiddetto "progetto Mix o Svincolo" in cui si prevedrebbe, a fronte dell'esodo incentivato di un lavoratore, l'assunzione di un parente o affine. A tal proposito, le assunzioni correlate a tale iniziativa richiederebbero, per essere perfezionate, la disponibilità da parte del dipendente a lasciare l'azienda a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la valutazione del candidato avverrebbe, al pari di ogni altra, secondo gli ordinari *iter* di selezione;

considerato, infine, che, a parere degli interroganti, vi è il rischio che le politiche di assunzione del personale adottate dall'azienda, sia oggi che in passato, sarebbero avvenute senza il rispetto di alcuni criteri fondamentali come quello meritocratico, con ciò compromettendo l'efficienza del servizio postale e l'immagine dell'azienda e la professionalità dei suoi dipendenti,

si chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere:

se siano a conoscenza dei fatti decritti e quali siano le loro valutazioni in merito;

se e quali provvedimenti intendano adottare al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali di Poste italiane SpA, evitando il ricorso da parte della stessa azienda a forme di contrattualizzazione dei dipendenti che incentivino il precariato, in particolare tra i giovani;

se e in che modo intendano intervenire presso l'azienda, affinché le assunzioni dei vari profili professionali avvengano sempre nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire nel nostro Paese un servizio postale efficiente, al passo con i tempi e tempestivo nella consegna su tutto il territorio nazionale.

(4-01577)

1.5.2.2. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

198a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.

Sul processo verbale

[SIBILIA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIBILIA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ci si alza in piedi, si prende il microfono e si fa la propria richiesta, senatore. *(Applausi del senatore Chiti).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, è curioso che in fase di formazione dell'intera compagine governativa vi sia in Aula una

presenza inferiore rispetto a quella che si rileva durante il resto dell'anno.

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1214-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio)*.

Mi auguro che questo brusio diminuisca. Credo che non sia un provvedimento lungo: facciamolo bene.

***PAGLIARI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi riassumo di seguito le novità introdotte dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 riguarda la «Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».

La Camera dei deputati ha soppresso il primo, il terzo e l'ultimo capoverso del comma 6, riguardanti i regolamenti conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche previste dalla *spending review*.

È stato soppresso, altresì, il comma 8 dello stesso articolo 1, che prevedeva la proroga al 2015 dell'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

È stato soppresso anche il comma 14-*bis*, che fissava al 31 marzo 2015 la proroga di contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

All'articolo 2, recante «Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali», sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis*. Quest'ultimo, introdotto in prima lettura dal Senato, prorogava l'attività del commissario *ad acta* per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree delle Regioni meridionali colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. È stato soppresso, inoltre, il comma 2-*ter*, introdotto dal Senato, che prorogava al 30 giugno 2014 la gestione commissariale nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Palermo.

All'articolo 3, recante «Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno», è stato soppresso

il comma 4, che prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali Province.

Con riferimento all'articolo 4, recante «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti», in merito al comma 2, la Camera ha previsto l'anticipazione al 31 maggio 2014 del termine già fissato per il 31 dicembre 2014 per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per l'adeguamento degli stessi in base al tasso di inflazione programmato. È stato soppresso, invece, il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con cui si prorogava la durata della gestione commissariale della galleria Pavoncelli.

La Camera ha disposto il ripristino del comma 4, che era stato soppresso in prima lettura al Senato, con il quale si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad adottare il decreto recante le disposizioni attuative per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La Camera ha modificato anche il comma 8 dell'articolo 4, spostando dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore delle fasce deboli della popolazione. Al medesimo comma è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale sono esclusi, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2015, i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto. Infine, la copertura degli oneri relativi per l'anno 2015 è elevata da 1,7 milioni a 3,4 milioni di euro.

È stato soppresso il comma 4-*bis*, inserito dal Senato in prima lettura, riguardante il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

All'articolo 7, con riferimento alle nomenclature tariffarie per le prestazioni di assistenza protesica è stato soppresso il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura dal Senato, recante il differimento dei termini per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 9, che riguarda l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci per Regioni a statuto speciale, Province autonome ed enti ivi ubicati, è stato soppresso il comma 8-*bis*, inserito dal Senato, che prevedeva, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, una proroga di 12 mesi in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.

La Camera ha, altresì, soppresso il comma 9 dello stesso articolo, che introduceva disposizioni in materia di fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, e ha modificato il comma 14, stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale sia svolto secondo i criteri previsti, in conformità con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione.

All'articolo 9, recante «Proroga dei termini in materia economica e finanziaria», la Camera ha soppresso il comma 15 relativo alla cosiddetta carta acquisti. Quest'ultimo prevedeva la proroga del precedente servizio integrato del 24 marzo 2010 fino al perfezionamento del contratto con il rinnovo del gestore.

Essendo presente il Ministro, voglio sottolineare che la decisione assunta dalla Camera dei deputati in questa materia determina una carenza di fondi. Se non si dovesse provvedere in tempo utile ripristinando la dotazione di 35 milioni di euro, si rischia che vengano richiesti indietro gli ultimi due anticipi effettuati a favore degli utenti, persone notoriamente non abbienti. Il problema è di particolare rilevanza ed importanza. Quindi, mi permetto di invitare il Governo a risolverlo con il primo provvedimento utile.

All'articolo 10, recante «Proroga di termini in materia ambientale», la Camera ha aggiunto il comma 3-*bis*, che proroga a tutto il 2014 l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cioè il SISTRI.

I restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, è un po' surreale l'esame di questo decreto milleproroghe, visto che sono previsti solo tre interventi in discussione generale. Evidentemente se ne è già discusso abbondantemente.

Il nuovo Governo si trova oggi per la prima volta - e questo mi fa un po' sorridere, se pensiamo che, alla fine, molte delle facce sono le stesse - ad affrontare la questione principe che ci sta a cuore, cioè l'abuso della decretazione d'urgenza. Il decreto milleproroghe al nostro esame, però, non evidenzia solo l'abuso della decretazione d'urgenza, ma rappresenta la *summa maxima* di una legislazione bizantina che si perpetua nel cavillo e nel rimando, con lunghissime citazioni di commi, articoli, leggi che hanno reso difficoltoso anche il lavoro della Commissione. Ricordo ai membri della Commissione affari costituzionali le difficoltà che abbiamo incontrato nella prima lettura di questo decreto per riuscire a venire a capo dell'articolato originale che veniva modificato e prorogato. È stato fatto un lavoro quasi di squadra, con le opposizioni che suggerivano, le maggioranze che andavano a cercare i riferimenti, e altro ancora.

Quindi, in questa solita cavillosità, in questo solito bizantinismo legislativo, si trovano insieme tranelli nascosti.

La domanda che ci facciamo, vista la modalità di scrittura di questa legge in particolare, è: questi articoli chi li scrive? Ci chiediamo se sono scritti da funzionari del Governo, da funzionari di partito, o da funzionari delle *lobby*, perché forse è questa la vera origine di molti degli articoli di questo decreto.

Ma la cosa ancora più triste del provvedimento è il ricorso alla proroga degli adempimenti di legge per inattività della pubblica amministrazione. Quindi, non stiamo parlando di rinvio di termini, ad esempio, per consentire ai cittadini di accedere ad un servizio, o di rinvio dei termini ultimi di scadenze per i cittadini, ma stiamo parlando di termini entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto dare attuazione ad una legislazione. Questo è un modo per venir meno agli obblighi legislativi.

Abbiamo chiesto, e chiederemo con forza nei prossimi provvedimenti di proroga che eventualmente dovessero esserci, l'attivazione del principio di responsabilità, per cui se una pubblica amministrazione non dà attuazione ad una norma legislativa, qualcuno deve pagarne le conseguenze: funzionari, dirigenti, Sottosegretari o Ministri che siano vanno quindi rimossi se non adempiono al loro dovere quale indicato dalla legge.

Qualche miglioramento c'è stato in questo mille proroghe, perché dentro c'era veramente di tutto. Cito soltanto qualcosa, come il blocco della contabilità speciale delle Province nate nel 2004, che serviva a creare gli uffici periferici dello Stato. Nel 2004, in pieno dibattito sull'abolizione delle Province, ne sono state create di nuove, ovviamente. E che cosa facciamo? Forniamo le risorse per creare gli uffici periferici, le prefetture, le agenzie varie. Ebbene, in pieno dibattito, ancora adesso, sull'abolizione (ma naturalmente si fa per dire) delle Province, continuiamo a mantenere questo tesoretto per la creazione degli uffici. Non si sa mai se magari la Provincia che vogliamo abolire domani creerà anche l'ufficio di prefettura, e poi ci troviamo anche con questo carrozzone al quale trovare una collocazione. È stata abolita, quindi, fortunatamente, questa contabilità speciale.

Sul commissario per l'Irpinia non credo ci sia da dire molto. Per quanto riguarda poi la soppressione del premio alle pubbliche amministrazioni che fanno il loro dovere, credo che andare a premiare chi svolge semplicemente quella che dovrebbe essere la normalità sia una anomalia solo italiana.

Così come l'obbligo dell'efficientamento energetico... (*Il Presidente fa cenno di concludere*). Signor Presidente, mi permetta di continuare. Siamo solo in tre ad intervenire, per cui credo si possa concedere qualche secondo in più.

Il termine per ottemperare all'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici veniva ulteriormente prorogato, e poi c'è la proroga agli sfratti al 31 dicembre 2014. Un altro addio al bello

stipendio, ad esempio, ci sarà per il commissario per i lavori della galleria Pavoncelli; lavori iniziati nel 2012, la cui fine era stata prevista per il 2014 e che erano stati prorogati fino al 2016. Ma non mi soffermo tanto sui lavori, quanto sulla figura del commissario: anche per i lavori in una galleria noi creiamo un commissario.

Infine, in merito alla gestione commissariale della raccolta dei rifiuti a Palermo, mi sembra, anche questo, l'ennesimo esempio del fallimento della pubblica amministrazione, degli enti locali e delle istituzioni: ogni volta bisogna individuare un commissario con poteri speciali per fare quello che le istituzioni dovrebbero compiere ordinariamente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

[PRESIDENTE](#). Non essendo presente la senatrice Blundo, s'intende che anche lei abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vista l'imminente scadenza del termine per la conversione del provvedimento oggi in esame, condividendone i contenuti, il Governo ritiene opportuno che si proceda, per poter arrivare alla sua approvazione il prima possibile.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Pertanto, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalla Commissione in sede referente, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.

Sull'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché sia riformulato nel seguente modo: «a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo».

Signor Presidente, le chiedo qualche minuto di sospensione per poter riordinare le carte ai fini dell'espressione dei pareri sui restanti ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 10,05.

(La seduta, sospesa alle ore 9,57 è ripresa alle ore 10,10).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Invito dunque il relatore a proseguire con l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G1.201, perché assorbito dal successivo.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, a condizione che il dispositivo venga

riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA».

Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G2.100, mentre è contrario sull'emendamento 4.1.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, ove la parte iniziale del dispositivo venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ...».

Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G4.101 e G4.102.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.101, ove il dispositivo venga riformulato come segue: «a valutare, al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare, se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini».

Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G8.100, ove riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G9.100, G9.101, G9.102 e G9.103.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G9.104, purché nel dispositivo venga inserito l'inciso: «compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Quanto all'ordine del giorno G9.105, propongo che venga accolto dal Governo come raccomandazione.

Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 10.1.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono inammissibili.

Poiché la senatrice Albano accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.201 è stato ritirato.

Poiché la senatrice De Biasi accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Anche l'ordine del giorno G2.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la riformulazione proposta sull'ordine del giorno G4.100?

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei solo evidenziare l'importanza di questo ordine del giorno, con cui richiediamo per l'ennesima volta la sospensione del Patto di stabilità per quei Comuni che hanno avuto disagi ambientali e alluvionali. Penso sia l'ennesimo provvedimento in cui si avanza questa richiesta.

L'altro giorno il nuovo *premier* Renzi ha evidenziato la volontà di agire sul Patto di stabilità. Noi chiediamo a questo punto che ci siano una risposta concreta e una conferma. Accettiamo quindi la riformulazione dell'ordine del giorno, sperando che non sia una scusante per non dare risposte, ma che ci siano azioni concrete per queste aree che hanno subito grossi danni. Quindi, il Governo dia una prima conferma a quanto ha affermato in quest'Aula e dia una risposta a questi territori.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante l'assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G4.101 e G4.102 sono decaduti.

L'emendamento 6.1 è inammissibile.

Passiamo all'ordine del giorno G7.101, su cui c'è una proposta di riformulazione che invito il relatore a leggere.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, alla quarta riga del dispositivo, dopo le parole: «e sollecitare, », propongo di aggiungere l'inciso: «se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, ».

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, mi permetto di insistere sulla formulazione originaria, nel senso che avrei quasi intenzione di proporre al relatore una riformulazione che impegni maggiormente il Governo nella valutazione dei tempi e dei risparmi possibili. Se, come a noi risulta, su 400 euro di spesa farmaceutica *pro capite*, 80 all'anno vanno sprecati principalmente a causa dell'assenza di confezioni monodose, ciò sulla spesa sanitaria nazionale si traduce in una cifra veramente sensibile. Vorrei che il Governo non si lasciasse sfuggire la possibilità di iniziare la sua azione, ancorché su un decreto-legge varato dal precedente Governo, mostrando veramente un impegno e una novità. Quindi, chiederei un impegno in tempi certi e di non subordinare l'azione a responsabilità terze. In capo al Governo vi è la responsabilità primaria di gestire in modo oculato la spesa pubblica e tutelare il risparmio.

PRESIDENTE. Relatore Pagliari, il dispositivo nell'ordine del giorno G7.101 impegna il Governo «a

valutare»: francamente mi sembra accoglibile.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Presidente, esprimo parere favorevole sul testo originario dell'ordine del giorno G7.101.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Concordo con il relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 non verrà posto ai voti. Senatore Stefano, la riformulazione dell'ordine del giorno G8.100 la soddisfa?

STEFANO (*Misto-SEL*). Non sono riuscito ad ascoltarla.

[PRESIDENTE](#). Relatore, potrebbe rileggere la nuova formulazione dell'ordine del giorno G8.100?

[PAGLIARI](#), *relatore*. La riformulazione del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo ad attivare con urgenza, in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la riformulazione va bene. Considerata la presenza della rappresentante del Governo, vorrei sensibilizzare il Governo su questo tema, sul quale peraltro si sono generate aspettative a seguito delle dichiarazioni della ministra Carrozza, che aveva detto di aver già individuato le risorse, quanto meno per una proroga di due mesi. L'impegno, quindi, è a dare risposta.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 9.1 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, insiste per la votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge?

BISINELLA (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.100.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.101, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.102, presentato dalle senatrici Comaroli e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.103, presentato dai senatori Consiglio e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE.. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.104 proposta dal relatore?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come Lega Nord avremmo preferito un impegno più pregnante e decisivo da parte del Governo. Vorrei, però, cogliere anch'io l'occasione, vista la presenza del ministro Boschi, per sensibilizzarla su questo problema.

Il *premier* Renzi in questi due giorni ha parlato di impegno per le imprese e ha fatto tante promesse, come l'istituzione del fondo di garanzia e l'abbattimento del cuneo fiscale. Ebbene, a proposito di promesse, proprio sulla deducibilità dell'IMU relativa ai capannoni delle imprese, nel mese di agosto si era impegnato anche il ministro Saccomanni del precedente Governo: aveva garantito la deducibilità al 40 per cento dal reddito d'impresa dell'IMU sui capannoni con un decreto che, poi, una volta emanato, conteneva deducibilità pari a zero. In *corner*, nella legge di stabilità, è stata introdotta la deducibilità al 20 per cento.

Ebbene, questo non basta. Ricordo che l'IMU, introdotta dal Governo Monti, nel migliore dei casi ha raddoppiato rispetto all'ICI l'imposizione per le attività economiche. Addirittura vi sono dei Comuni, come quello di Firenze, dove l'aliquota IMU sulle attività economiche è stata alzata al massimo, al 10,6 per cento, triplicando, rispetto al 2011, la tassazione sui beni dell'impresa.

Chiediamo veramente da parte del Governo un impegno concreto affinché questo livello di deducibilità, oggi fissato al 20 per cento, possa notevolmente aumentare, e si possa estendere il beneficio non solo ai fini del reddito dell'impresa, ma anche ai fini dell'IRAP.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Arrigoni, accetta che l'ordine del giorno G9.105 sia accolto come raccomandazione?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente. Tuttavia, anche in questo caso vorrei fare una riflessione.

Il presidente Renzi, tra le varie promesse, ha parlato anche di un programma straordinario sull'edilizia scolastica e anche di azzerare tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle imprese. Ebbene, voglio ricordare che, per aiutare le imprese, ci sono due vie. La prima è quella di sbloccare i debiti, ma voglio anche ricordare che dei 30 miliardi di euro stanziati a tale scopo dal Governo Letta è stato possibile spenderne solo 17. Questo accade perché molti Comuni e Province, soprattutto in certi territori dell'Italia, hanno dato appalti e hanno fatto ordini di forniture senza avere stanziato le risorse, senza alcun atto di impegno; quindi, i soldi, che pure ci sono, non si possono dare

alle imprese perché i Comuni e gli enti locali non li hanno iscritti a bilancio.

L'altro modo per aiutare le imprese è quello di sbloccare i vincoli del Patto di stabilità, in particolare per i piccoli Comuni, tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che dal 1° gennaio 2013 sono costretti a convivere con questo capestro.

Con l'ordine del giorno G9.105 chiediamo un impegno al Governo a differire l'entrata in vigore del Patto di stabilità interno almeno per i piccoli Comuni, affinché anche loro possano togliere dal cassetto quelle risorse di cui dispongono, per effettuare interventi di manutenzione, *in primis* sull'edilizia scolastica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei componenti del Gruppo FI-PdL XVII all'ordine del giorno G9.104, testé illustrato dal senatore Arrigoni.

Forse questa non è la sede utile per una discussione così ampia, ma sul tema specifico della deducibilità dell'IMU per le attività produttive (i capannoni) noi cogliamo l'occasione nel cosiddetto decreto milleproroghe, attraverso questo ordine del giorno, per ricordare i tanti danni fatti dall'applicazione dell'IMU, non solo alle famiglie, ma anche alle imprese, e per chiedere di riconsiderare quella tassazione, favorendo una possibile crescita.

Non sappiamo se, pur modificando le norme, si potrà intervenire solo sul fronte della procedura. Ricordo ad esempio che, rispetto ai 47 miliardi di euro stanziati per far fronte, con il ritardo che sappiamo, ai pagamenti della pubblica amministrazione, è stata utilizzata una cifra tra i 17 e i 18 miliardi (come rivelano gli ultimi dati disponibili). Certo, occorrerà uno stanziamento aggiuntivo, attraverso la modalità delle garanzie. Speriamo che ciò sia possibile, senza dover ricontrattare alcuni valori ed impegni assunti con l'Unione europea. È proprio sul tema delle assunzioni di responsabilità con l'Europa che, invece, per le spese in conto capitale dovremmo rivedere quella clausola che impedisce ai Comuni virtuosi di utilizzare somme che hanno in cassa e che non possono impiegare.

Vorrei allora porre l'accento sull'emergenza della tassazione, che è invece alla nostra portata; solo un Governo miope può non vedere quanto essa incida pesantemente sulla vita delle imprese, su quel poco che resta agli imprenditori per continuare a sperare e a crescere.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.105 è accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G9.106 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, l'emendamento 10.1 riguarda il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che per le imprese è un mostro, è un Leviatano.

Si è cominciato a parlare del SISTRI diversi anni fa. È un sistema elettronico obsoleto e da diversi anni anche costoso per le imprese, che hanno dovuto contribuire al suo sviluppo. Ministro Boschi, il problema principale, però, è che tale sistema non funziona. Lo scorso anno, la Lega Nord - e non solo - ha proposto emendamenti, che poi sono stati respinti, con cui si chiedeva un ulteriore rinvio.

Dal 1° ottobre, infatti, le società che si occupano di trasporti di rifiuti pericolosi si sono dovuti dotare di quanto necessario per partecipare al SISTRI. I dati degli ultimi cinque mesi dimostrano che - come volevasi dimostrare - il SISTRI è un assoluto fallimento perché aumenta i tempi di lavorazione delle imprese e quindi produce maggiori costi.

La scorsa settimana, alla Camera dei deputati, quando il *premier* Renzi è stato incaricato, il Gruppo Lega Nord ha presentato un emendamento, che poi è stato respinto, volto a chiedere che per i produttori dei rifiuti pericolosi il termine dell'operatività potesse slittare dal 3 marzo (la settimana prossima), termine a decorrere del quale scatteranno gli obblighi. L'emendamento è stato respinto: è

stata accolta una disposizione parziale, importante, che differisce dal 1° agosto 2014 alla fine del 2014 l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non utilizza correttamente questo sistema, ma ciò non basta. Nei territori le associazioni delle imprese stanno organizzando dei convegni sulla problematica del SISTRI; tutti confermano che non funziona e le imprese produttrici sono preoccupate perché dal 3 marzo si devono dotare di quanto richiesto da questo costoso sistema.

Quindi, con l'emendamento 10.1, nonostante il cosiddetto decreto milleproroghe sia alla terza lettura, chiediamo che per i produttori di rifiuti pericolosi l'operatività del SISTRI non decorra dal 3 marzo, ma dalla fine dell'anno, lasciando però che decorra dal 3 marzo - lo sottolineo - l'obbligatorietà per i Comuni e per le imprese dei Comuni campani, in cui il problema dei rifiuti è annoso e costa a tutta la collettività.

Chiedo dunque al ministro Boschi di dare un segnale: questa è un'occasione per manifestare la vicinanza alle imprese che, purtroppo, se il Governo e il Parlamento saranno contrari all'emendamento, dovranno affrontare questo mostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Arrigoni e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 è inammissibile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli alunni della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bonifacio» di Rovigo, oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1214-B](#) (ore 10,32)

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, desidero sottoporre una questione all'Assemblea e chiedo in particolare l'attenzione dei Capigruppo. È ora convocata la Conferenza dei Capigruppo: se c'è la disponibilità di tutti i Gruppi, che deve ovviamente essere unanime, a consegnare il testo scritto del proprio intervento in dichiarazione di voto finale, si può procedere immediatamente al voto finale. Non essendo stati nominati i Sottosegretari e i Vice Ministri, il ministro Boschi deve infatti recarsi alla Conferenza dei Capigruppo. Chiedo dunque se tutti i Gruppi sono d'accordo a consegnare il testo scritto degli interventi in dichiarazione di voto finale, che la Presidenza autorizza fin d'ora ad allegare

al Resoconto della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sospendo dunque la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 11,52).

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri (ore 11,52)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, con ricorso depositato in data 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile nel quale il senatore Maurizio Gasparri è convenuto riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre 2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre e notificata nuovamente al Senato il 14 febbraio 2014.

Nella seduta del 25 febbraio 2014, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile.

È approvata.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.

Sulla scomparsa di Carla Accardi

[ORRU' \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signor Presidente, signori colleghi, il 23 febbraio scorso a Roma è improvvisamente scomparsa Carla Accardi, artista tra le più originali dell'arte del secondo dopoguerra italiano. Era nata a Trapani nel 1924 e avrebbe compiuto 90 anni il 9 ottobre prossimo. Definita la «signora dell'astrattismo italiano», con la sua pittura ha contribuito dal 1947 all'affermazione della corrente pittorica in Italia.

Dopo il diploma al liceo «L. Ximenes» di Trapani, si trasferisce a Palermo per gli studi all'Accademia di belle arti. Dal 1946 è a Roma dove frequenta l'Osteria Fratelli Menghi, noto punto di ritrovo per pittori, registi, sceneggiatori, scrittori e poeti tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta.

L'incontro decisivo è con un altro siciliano, fuggito dall'isola contemporaneamente a lei, il geniale ed influente Antonio Sanfilippo, che diventerà suo marito nel 1949. Nel 1947 con Attardi, Consagra, Dorazio ed altri pittori, fonda il Gruppo «Forma 1». Nasce così l'astrattismo italiano.

Coraggiosa, determinata, intraprendente, ambiziosa, sguardo sempre avanti: scompare un personaggio chiave nelle dinamiche creative del dopoguerra italiano. Una carriera esemplare che inizia dall'etica politica. Divenne, infatti, un simbolo come una delle prime donne a trovare spazio in un ambiente fino ad allora alquanto maschilista. In quei primi anni del dopoguerra contribuì a portare a Roma una ventata di energia siciliana. Venivano dalla Sicilia, insomma, le prime e più potenti istanze creative italiane.

Otto Biennali alle spalle, prolifica e vitale, appartiene a quella generazione di donne che, a partire dagli anni Quaranta, ha decretato la fine dell'emarginazione della creatività femminile. Tra le pioniere del femminismo in Italia, fa parte con Carla Lonzi del gruppo «Rivolta Femminile».

Nel 1964, una sua personale alla Biennale di Venezia la impone all'attenzione internazionale. Negli anni Settanta la sua ricerca la porta alle «Tende», vere e proprie strutture abitabili e percorribili, e negli anni Ottanta la sperimentazione delle tele grezze da cui trapelano stesure cromatiche di varia intensità.

Nel 1995 partecipa anche alla mostra *The Italian Metamorphosis* a New York. Nel 1996 è nominata membro dell'Accademia di Brera e nel 1997 fa parte della Commissione per la Biennale di Venezia nel ruolo di consigliere.

Nel ritratto di Carla Accardi tracciato da Marco Vallora, viene messo in evidenza un suo credo: trovare la trasparenza, in tutto; uscire anche dalla gabbia della pittura, pur di lasciar galleggiare la libertà del pensiero e dei suoi meccanismi analitici annodati. Della sua opera Carla Accardi diceva: «L'interesse per me era la trasparenza, infatti si vedeva il telaio. Volevo rendere trasparente quello che era intorno a noi».

Ricordare Carla Accardi oggi è rendere omaggio ad una donna, un'artista siciliana che ha portato la città di Trapani nella storia dell'arte moderna e che ha saputo esprimere coraggiosamente, liberamente, fieramente i suoi ideali e il suo talento, rivendicando con la sua arte e le sue battaglie politiche il genio femminile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, sospendo per qualche minuto la seduta, per poter dare poi lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,04).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo.

Nel pomeriggio di oggi si svolgerà la discussione generale del decreto-legge di proroga di missioni internazionali, a partire dalle ore 16. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 10, senza orario di chiusura.

Ove non dovesse concludersi domani, è prevista, se necessaria, una seduta antimeridiana martedì mattina.

Il calendario della settimana dal 4 al 6 marzo prevede il decreto-legge sugli aumenti stipendiali per il personale della scuola, nonché il disegno di legge recante disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie, già assegnato in sede deliberante, qualora rimesso ad altra sede.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre il seguito del disegno di legge di introduzione del reato di tortura, il disegno di legge sull'ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella settimana dall'11 al 13 marzo, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati il disegno di legge sulla modifica alla disciplina delle misure cautelari personali, le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, le mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e il seguito delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (*Già assegnato in sede deliberante, ove non rimesso ad altra sede*)

- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo:

Mercoledì 26 febbraio	ant. h. 9,30	- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
Giovedì 27 "	ant. h. 10	- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione
		- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 17 marzo</i>)

Martedì 4 marzo ant. h. 11-14 - Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali (*Scade il 17 marzo*)

Martedì	4	marzo	pom.	h. 16-20	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola (<i>Scade il 24 marzo</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie (<i>Già assegnato in sede deliberante, ove rimesso ad altra sede</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegni di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche
					- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Giovedì	6	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 3 marzo.

Martedì	11	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1232 e connessi - Modifiche disciplina misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
					- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS
Giovedì	13	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232 e connessi (Modifiche disciplina misure cautelari personali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 7 marzo.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23'
NCD	18'
LN-Aut	13'
Misto	13'
PI	12'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
GAL	12'

SCpI	11'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non siamo d'accordo con questa proposta di calendario. Per la verità, eravamo d'accordo con la sua prima proposta di calendario, che vedeva per la prossima settimana l'esame del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge n. 1322 (assegnato in sede deliberante alla 5a Commissione e recante misure di cui agli emendamenti che

erano stati dichiarati improponibili sul decreto salva Roma), del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura e poi la discussione finalmente, dopo mesi e mesi, della mozione che riguarda l'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico.

Non comprendiamo l'ennesima richiesta di spostamento, e francamente abbiamo assistito ad una cosa un po' strana, cioè ad una riunione dei Capigruppo in cui l'*input* di rinviare l'esame della mozione sugli idrocarburi è stato dato dal Presidente del Gruppo di Forza Italia. Non so se già ci troviamo in una nuova situazione dopo il voto di fiducia di ieri, per cui quando abbiamo parlato di una doppia maggioranza evidentemente l'abbiamo già vista all'opera, ma quello che ci preoccupa è che la motivazione per cui è stato richiesto l'ennesimo rinvio della discussione delle mozioni riguarda il fatto che la nuova Ministra allo sviluppo economico, la signora Guidi, debba documentarsi sulla questione.

È evidente il profilo molto delicato - è una questione molto seria - perché è noto a tutti che tra le attività di famiglia della ministra Guidi ci sono anche società, come la Ducati Energia, che si occupano di questioni che riguardano l'energia. La stessa questione non è stata posta, ossia il fatto che il nuovo Governo debba documentarsi, ad esempio sulla mozione sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Per questo motivo, riteniamo grave il rinvio per l'ennesima volta della discussione sulle mozioni sugli idrocarburi e gravi le motivazioni per cui si è addivenuti ad accedere alla proposta di rinvio. Quindi proponiamo di votare la proposta di modifica del calendario che ho illustrato, che specifico nuovamente: per la prossima settimana discussione del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, delle mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e, a seguire, il disegno di legge sull'ineleggibilità, e tutto il resto che lei ha prima indicato.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo con il calendario dei lavori di cui è stata data prima lettura.

Come preannunciato, le chiediamo di inserire nella seduta pomeridiana di lunedì 3 marzo, la discussione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei neoministri Federica Guidi e Giuliano Poletti. Com'è stato evidenziato, quanto è accaduto nel corso della Conferenza dei Capigruppo ha assolutamente dell'incredibile. Rinviare la trattazione di una mozione come quella sull'attività di ricerca degli idrocarburi nel Mare Adriatico - la cui discussione è stata già rinviata il 26 giugno 2013 - per consentire a un Ministro che ha un chiarissimo e vergognoso conflitto di interessi di poter prendere cognizione di una problematica che sta a cuore a tanti credo che sia davvero inaccettabile.

Il fatto poi che questa richiesta sia venuta da Forza Italia e sia stata appoggiata senza se e senza ma dal Partito Democratico ci fa realmente capire quello che sta cambiando: assolutamente nulla.

Le chiedo inoltre, signor Presidente, in base ad un'istanza avanzata dal Movimento 5 Stelle sin dal primo giorno, che nell'Aula del Senato si lavori anche nelle giornate del lunedì e del venerdì. Per questo le chiediamo di inserire nel calendario dei lavori, per il prossimo venerdì 7 marzo, la discussione del disegno di legge n. 1148 riguardante l'istituzione del reddito di cittadinanza, nonché per la settimana successiva - visto che la giornata di lunedì è per l'ennesima volta vuota - la discussione del disegno di legge n. 846 sul conflitto di interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Per quanto riguarda la richiesta di calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti, non risultando ancora presentata alla Presidenza alcuna mozione, la dichiaro inammissibile.

Per il resto, procederemo alla votazione della sua proposta, senatore Santangelo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo le ho preannunciato la presentazione delle mozioni, che probabilmente in questo istante gli uffici possono già registrare. In ogni caso, considerata la prosecuzione dei lavori d'Aula nel pomeriggio di oggi,

saremmo pienamente nei termini regolamentari. Ove così non dovesse essere, considererò eventualmente non ammissibile la nostra richiesta.

Le sto comunque preannunciando in questo istante, per le vie brevi, davanti a tutta l'Assemblea del Senato, che, da qui alla chiusura dei lavori di oggi pomeriggio, le mozioni saranno presentate.

PRESIDENTE. Siccome però dobbiamo procedere adesso alla votazione e in questo momento gli uffici mi dicono che le mozioni non sono state ancora presentate, ribadisco l'inammissibilità della richiesta. Quando saranno presentate, voteremo la sua proposta.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi scusi se insisto. (*Proteste generali*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, mi pare di essere stato chiaro.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non c'è nulla nei suoi confronti, e mi scusi se sto facendo perdere qualche minuto di tempo ai colleghi per ragionare sul calendario dei lavori.

In considerazione dell'esigenza che le ho rappresentato, le chiedo eventualmente, ove possibile, di votare la nostra proposta di modifica del calendario non in questo momento, ma alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, in modo da poter procedere alla votazione della proposta nella sua interezza: non cambierebbe nulla tra farlo adesso o farlo alle ore 16.

PRESIDENTE. Mi avvertono gli uffici che è arrivata in questo momento una *e-mail* su questo punto (per quello che può valere). Voteremo anche la proposta riguardante la calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le chiederei di effettuare su tutte le votazioni la controprova. Non vorrei essermi sbagliato, ma siccome diversi senatori non sono seduti al loro posto, probabilmente hanno alzato due volte la mano. (*Proteste in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per questa votazione non ammetto la controprova perché, coadiuvato dai senatori Segretari e dagli uffici della Presidenza, le posso assicurare che il reato... (*Ilarità. Applausi*) ...le posso assicurare che il risultato della votazione è quello che ho pronunciato.

Scusate, un *lapsus* può succedere.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea presentata dal senatore Santangelo.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei solo una delucidazione. Ho visto che è stato calendarizzato per la fine della prossima settimana il disegno di legge sulla ineleggibilità dei magistrati. Lei vorrei chiedere se sono riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sì, senatore Palma, i termini sono stati riaperti: la scadenza è lunedì 3 marzo alle ore 13.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto gli allievi e gli insegnanti del Liceo scientifico «Imbriani» di Avellino, che hanno assistito ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 12,19, è ripresa alle ore 16,02).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Relazione orale)(ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1248.

I relatori, senatori Casini e Vattuone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Sull'espulsione di quattro senatori del Gruppo M5S

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, intervengo per una questione che considero di disarmante attualità e di straordinaria gravità, che esula dal provvedimento iscritto all'ordine del giorno, ma per la quale chiederò soltanto un minuto della sua attenzione.

Immagino che il codice Rocco sia stato abolito da tempo e che l'articolo 21 della Costituzione, che parla di libertà di opinione e di pensiero, sia ancora in vigore. Ricordo che, anche se il legislatore non ha declinato l'articolo 49 della Costituzione, con la legge sul finanziamento pubblico recentemente discussa e approvata abbiamo previsto, all'articolo 3, il modello di statuto cui i partiti devono attenersi.

Le domando, e domando all'Assemblea (è una domanda reiterata per la terza volta), se un Gruppo, che vive di sua vita autonoma all'interno di un Senato democratico e libero come è il Senato della Repubblica italiana, possa ispirare i propri lavori a norme e principi concretamente antidemocratici. Mi riferisco alle procedure messe in campo ieri sera (se non erro) dai Gruppi M5S del Senato e della Camera dei deputati, con le quali sono stati espulsi quattro senatori. Ritengo che la domanda non sia infondata. (*Proteste del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Senatore Nencini, la prego di concludere, perché il tema non è pertinente.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Concludo chiedendo come è possibile che il Consiglio di Presidenza del Senato abbia varato un Regolamento palesemente...

PRESIDENTE. La prego di concludere. Si tratta di questioni che attengono alla vita interna dei partiti e che quindi non possono essere trattate in questa sede.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Ho concluso, ma vorrei avere una risposta.

PRESIDENTE. Ripeto che la questione non attiene alla competenza di questa Assemblea, perché - come lei sa - non abbiamo giurisdizione in una materia interna alla vita dei partiti.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per richiamarla all'applicazione del Regolamento del Senato e, quindi, ad una maggiore attenzione perché sempre, sempre, quando il Gruppo M5S deve parlare di qualcosa in Aula...

PRESIDENTE. No, senatore Santangelo, io sono attentissima. Quindi, lei svolga l'intervento che deve svolgere.

SANTANGELO (M5S). Lei deve stare molto più attenta.

Se parliamo di espulsioni, possiamo fare subito un elenco lunghissimo di tutte quelle fatte dal PD. Quindi, signora Presidente, se apriamo la discussione, parliamo di quelle del PD.

PRESIDENTE. Infatti non è stata aperta la discussione, perché la questione non è pertinente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 16,06)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casini.

CASINI, relatore. Signora Presidente, anzitutto penso di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea indirizzando un saluto e un augurio al nuovo ministro degli affari esteri, l'onorevole Mogherini, qui presente. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri.

CASINI, relatore. Vorrei anche rivolgere un saluto - mi sembra corretto - alla sua predecessora, l'onorevole Bonino, che ha lavorato con grande sintonia e costruito con il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI e del ministro Mogherini).*

Il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge che proroga, fino al 30 giugno, la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione in diverse parti del mondo.

Le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio. Tutti i Gruppi hanno chiesto che questa discussione avvenisse dopo una riflessione, che abbiamo fatto in riferimento in particolare alla questione nota dei due fucilieri di Marina, indebitamente, secondo noi, trattenuti in India. Abbiamo parlato a lungo di questo tema, che ha un collegamento indiretto con la questione oggi in esame.

Come il presidente Latorre può confermare, il collegamento è indiretto fino a un certo punto, perché questi fucilieri di Marina, secondo noi indebitamente trattenuti in India, sono lì in base ad un incidente, o presunto tale, capitato nelle acque internazionali dove essi erano imbarcati su una nave italiana in funzione antipirateria. In questo senso c'è un collegamento con la vicenda di cui stiamo discutendo, perché questi fucilieri di Marina erano a pieno titolo coinvolti nel grande impegno delle Nazioni Unite per la pace, per la sicurezza e contro il terrorismo e la pirateria internazionale.

Il provvedimento conferma da un lato la linea politica multilateralista del nostro Paese e dall'altro un approccio che coniuga la dimensione militare con quella civile.

Si tratta di una linea largamente condivisa in Parlamento, almeno nel suo impianto generale, al di là delle diverse posizioni sui singoli interventi, e che incontra il consenso di una buona parte della pubblica opinione. La partecipazione alle missioni di pace e di stabilizzazione ha una fondamentale valenza politica, ed è uno dei principali strumenti di politica estera che garantiscono la presenza italiana nei principali fori internazionali.

Tra le novità positive segnalo che, venendo parzialmente incontro a sollecitazioni parlamentari, le disposizioni relative alle missioni vengono organizzate per ambiti geografici e non più semplicemente per singoli interventi. L'orizzonte temporale degli interventi resta invece molto ristretto, perché è limitato, come detto, a soli sei mesi.

Segnalo che su questo punto, durante l'esame nelle Commissioni riunite, è stato accolto un ordine del giorno, promosso dai senatori Pegorer e Tonini, che invita il Governo a finanziare le missioni con una copertura almeno annuale, in modo da dare maggiore continuità e coerenza agli interventi.

Il decreto si suddivide in due parti: disposizioni sulle missioni internazionali delle Forze armate e di

polizia, su cui relazionerà il collega Vattuone; iniziative di cooperazione allo sviluppo (articoli 8 e 9).

Per questa seconda parte segnalo in primo luogo che la spesa complessiva ammonta a poco più di 79 milioni di euro.

Più in dettaglio, sono autorizzate (articolo 8, comma 1) spese per 34 milioni e 700.000 euro per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni civili e il sostegno alla ricostruzione in favore di Paesi come Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. Si tratta di fondi destinati a integrare gli stanziamenti già disposti dalla legge di stabilità, che ammontano complessivamente, per il 2014, a circa 180 milioni di euro.

Segnalo che per questi interventi le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato due emendamenti. Il primo, proposto dal senatore Lucherini, richiede una particolare attenzione a sostenere i programmi per il contrasto alla violenza sulle donne, la promozione del lavoro femminile e la tutela dei minori. Il secondo emendamento, presentato dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, impone che tutti gli interventi di cooperazione siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale.

Fornisco solo qualche rapido elemento sulle singole aree di intervento.

Con riferimento all'Afghanistan, i finanziamenti sono volti a dare seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle Conferenze internazionali di Bonn e Tokyo, per interventi destinati alle infrastrutture, allo sviluppo rurale, al miglioramento della condizione femminile.

L'intervento in Iraq si concentra, invece, in azioni di supporto per la valorizzazione del patrimonio culturale e nel settore agricolo, sanitario e fiscale.

In Siria le attività di cooperazione, nel quadro della posizione assunta dall'Italia a partire dal G20 di San Pietroburgo, sono indirizzate a sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto e, quindi, coinvolgono anche aree limitrofe.

Altre misure di sostegno sono previste in Libia, Somalia, Sud Sudan e in Pakistan, nonché in Myanmar, con un'attenzione particolare allo sviluppo rurale e alla protezione delle minoranze.

Il decreto autorizza poi (articolo 8, comma 2) una spesa di circa 700.000 euro per programmi di sminamento in Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia.

Per le misure di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace, contenute nell'articolo 9 del decreto, si autorizza una spesa complessiva di 44 milioni di euro. Più in dettaglio, viene autorizzata (articolo 9, comma 1) una spesa di circa 1 milione di euro per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto o *post* conflitto. Si tratta di interventi a favore della Libia, della Siria e del Libano.

Il decreto prevede (articolo 9, comma 2) circa 2 milioni di euro per sostenere i processi di pace e il rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, in particolare nel Corno d'Africa, in Mali e nella Repubblica Centrafricana, e in America centrale.

Il comma 3 destina 800.000 euro alla partecipazione ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi al Collegio delle Nazioni Unite di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato della Iniziativa Adriatico-Ionica.

C'è poi uno stanziamento (articolo 9, comma 4) di circa 2 milioni e mezzo di euro per la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea per la gestione civile in ambiti di crisi, mentre 12.700.000 euro sono destinati (articolo 9, comma 5) a interventi operativi di emergenza e di sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nei territori considerati ad alto rischio, tra cui Iraq, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Egitto, Repubblica democratica del Congo e Arabia Saudita.

Viene poi autorizzata (articolo 9, comma 6) la spesa di 11 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici all'estero.

Un'ulteriore autorizzazione di spesa (articolo 9, comma 7), per circa 1.400.000 euro, è prevista per

missioni e viaggi di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale. Per questa voce le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato un emendamento, proposto dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, che, tenendo conto di una giusta esigenza di trasparenza, dispone la pubblicazione dell'ammontare e della destinazione di tali spese.

C'è poi la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO a Bruxelles (articolo 9, comma 8), per un impegno di spesa pari a circa 11 milioni e mezzo di euro.

L'ultimo comma dell'articolo 9, su cui inviterei a prestare una certa attenzione, autorizza infine le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e alle conseguenti decisioni dell'OPAC relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. Non ci sono stanziamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal precedente decreto missioni, che aveva già autorizzato una spesa complessiva di 4 milioni di euro. Ricordo che il processo è stato illustrato alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato il 13 dicembre dell'anno scorso, anche se, come sapete, sta incontrando qualche ritardo.

Concludo ricordando che nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito sono stati accolti diversi ordini del giorno: segnalo quello a prima firma della senatrice De Pietro sulla situazione in Ucraina, quello del collega Orellana per il soccorso alle popolazioni civili della Repubblica Centrafricana e quello dei colleghi Tonini e Pegorer, che chiede al Governo di evitare ingiustificati squilibri nel trattamento economico del personale impiegato nelle missioni.

Infine, cari colleghi, avendo tagliato qualche pezzo per evitarvi una lettura di dati molto lunga e noiosa, consegno un'integrazione al mio intervento, chiedendo che venga allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Casini.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vattuone.

VATTUONE, relatore. Signora Presidente, signora Ministro, mi associo anch'io agli auguri di buon lavoro che ha già fatto il collega Casini.

Onorevoli colleghi, con il provvedimento di proroga delle missioni internazionali siamo di fronte a una pratica divenuta ormai costante dal 2001, che riguarda in via esclusiva le missioni previste dallo stesso provvedimento entro i limiti temporali da esso stabiliti. Si torna, con questo provvedimento, alla cadenza semestrale, che possiamo definire usuale e maggiormente ricorrente in questi ultimi anni e che rappresenta un arco di tempo sufficiente a garantire continuità, stabilità e capacità di programmazione. Sappiamo che ovviamente una copertura annuale - come ripreso più volte - è preferibile sotto tutti i punti di vista.

Sappiamo inoltre - si è discusso anche di questo in Commissione - che da tempo si discute di come superare l'attuale procedura di autorizzazione delle missioni basata sulla decretazione d'urgenza, che, come viene sempre sottolineato, comprime il dibattito e non riesce a esprimere una valutazione soddisfacente da parte delle Camere. L'emergere delle crisi, la loro *escalation*, i rischi, la loro gestione e trasformazione, le radici delle instabilità e delle diverse minacce sono questioni evidentemente complesse, che meriterebbero ben altro spazio.

Conseguentemente, è stato auspicato l'avvio al più presto dell'esame di una legge quadro sulle missioni internazionali, da cui possa scaturire un esame attento ed un approccio proficuo alla disciplina di questa materia. Ciò, nella consapevolezza che il quadro delle missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che ci sono già e che ci saranno inevitabilmente ancora di più sulla politica della difesa e sulla politica estera.

Con questo approccio si dovrà tentare di procedere all'esame di una legge quadro in materia volta a prevedere una disciplina stabile da applicare alle missioni internazionali e che tenga conto delle particolari esigenze operative connesse con le singole tipologie dell'intervento militare.

Il provvedimento in esame, come ricordava il senatore Casini, risente certamente della nota e drammatica vicenda che vede coinvolti dal febbraio 2012 due fucilieri del reggimento San Marco

impiegati a bordo della petroliera «Enrica Lexie» col compito di proteggere l'imbarcazione dagli assalti dei pirati e lo sviluppo del relativo processo in India, vicenda con la quale, peraltro, è stato messo in relazione. Sono emersi interrogativi anche in relazione al forte impegno dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale per i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Nella discussione è emerso come occorra mantenere viva l'attenzione a livello internazionale sull'evoluzione del procedimento proseguendo con determinazione nell'azione di internazionalizzazione intrapresa.

Fatta questa doverosa premessa, credo, in ogni caso, che i tratti caratterizzanti di questo provvedimento siano tutti estremamente positivi. Seguiamo un evidente profilo di continuità nel nostro impegno, mantenendo un *trend* di riduzione della spesa complessiva, meno evidente in questa proroga a causa del peso delle spese relative al graduale ritiro dall'Afghanistan. Infatti, la consistenza numerica del personale militare effettivo impegnato nei teatri operativi è sostanzialmente dimezzata negli ultimi quattro anni.

Con una consistenza media di personale pari a 4.725 unità prevista nel primo semestre 2014, si registra una diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2013, del 27 per cento rispetto al 2012 e del 35 per cento rispetto al 2011.

Sostanzialmente in linea con il 2013 il dato relativo alla spesa (per l'esattezza, ammonta a 537 milioni di euro il totale della spesa relativa alle Forze armate) che, tuttavia, se consideriamo il peso dell'autorizzazione di spesa relativa agli oneri *una tantum* calcolati su base annua destinata a coprire interamente i costi riferiti ai contratti di assicurazione e trasporto e agli interventi infrastrutturali da realizzare nei teatri operativi, fa registrare anche rispetto al 2013 una diminuzione dell'impegno militare: il confronto con gli anni precedenti fa registrare una diminuzione del 15 per cento sul 2012 e del 21 per cento sul 2011.

Arrivando al merito del provvedimento, il nostro impegno nel concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, elencato nel testo del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 in riferimento alle distinte aree geografiche, si esplica in diversi ambiti politico-giuridici internazionali ed è saldamente ancorato nella cornice dell'articolo 11 della nostra Costituzione.

La partecipazione militare italiana alle missioni internazionali è presa in considerazione dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, che ripartiscono le missioni per area di intervento (Europa, Asia e Africa) recando le contestuali autorizzazioni di spesa.

Per fornire quindi un quadro il più possibile esauriente del nostro impegno, oltre alla caratterizzazione geografica, che rappresenta una novità del provvedimento di proroga delle missioni e che era stata insistentemente richiesta nel corso dell'*iter* della proroga precedente, è senz'altro utile ripercorrere, per quanto attiene al merito delle operazioni maggiormente rappresentative (Afghanistan, Libano, Balcani e antipirateria), i tratti più significativi.

La missione ISAF a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese e supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e ricostruzione dell'Afghanistan.

La missione EUPOL Afghanistan si propone invece di contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile. Peraltro, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase di transizione forse più importante, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afgane entro l'anno 2014 e la fine della missione «*combat*»: una fase delicata che richiede un'azione programmata con risvolti di sicurezza di enorme rilievo. La relazione tecnica al decreto-legge precisa che il contingente italiano impegnato in Afghanistan è composto da 2.250 uomini, contro i 2.900 del semestre precedente.

Vi è poi la missione in Libano (UNIFIL) che rappresenta un fondamentale fattore di stabilizzazione per l'intera regione e comprende sia il contingente a terra, sia l'impiego di unità navali nella UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il Libano, che in questa fase ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Libano fino al confine con Israele, di assicurare

condizioni di pace e di sicurezza favorevoli al movimento dei convogli umanitari e prevenire il traffico illegale di armi lungo le linee di confine. L'autorizzazione di spesa è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'*International support group for Lebanon* (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. In particolare, la costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana. Gli effettivi italiani presenti in Libano ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a circa 1.100 unità.

L'area balcanica vede la presenza italiana in ben cinque operazioni: la *Multinational specialized unit* (MSU), missione NATO svolta in Kosovo dai Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; la *European union rule of law mission* in Kosovo (EULEX Kosovo), con il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari; la *Joint enterprise*, missione NATO con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; la *United Nations mission in Kosovo* (UNMIK), forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo con il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo; infine, la *ALTHEA*, missione europea, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Gli effettivi italiani impegnati in queste cinque operazioni nei Balcani ammontano, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica al decreto-legge, a circa 555 unità.

Vi sono le missioni antipirateria, in cui si inserisce la vicenda dei nostri due fucilieri, con un impatto negativo sulla lotta alla pirateria legato proprio alla vicenda dei marò che hanno operato, come sappiamo, nel rispetto delle funzioni. Voglio sottolineare che le operazioni antipirateria, in generale, hanno prodotto risultati importanti, se consideriamo che nel 2013 non vi sono stati attacchi. Il proliferare di questo fenomeno produrrebbe conseguenze indirette molto gravi con il rischio di una marginalizzazione del Mediterraneo. Infatti, senza il contenimento di questo fenomeno gli armatori potrebbero optare per rotte più sicure, circumnavigando l'Africa per evitare le acque della Somalia, dove il fenomeno è molto attivo. Lo spostamento in Atlantico delle rotte mercantili avvantaggerebbe i porti nordeuropei, a scapito di quelli del nostro Paese, che oggi rappresentano il punto di ingresso di significativi traffici commerciali.

L'operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata *Atalanta* consta di attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia. Accanto ad *Atalanta* vi è poi l'operazione della NATO *Ocean shield*, che prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze NATO nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden. Vi è una presenza media di 357 unità di militari.

Riguardo alle altre missioni segnalo rispetto al precedente provvedimento che rimangono sospese le missioni UNAMA in Afghanistan, UNAMID in Darfur e UNMISS in Sud Sudan sostanzialmente perché, soprattutto in relazione alle ultime due, non vi sono le condizioni di sicurezza, come è emerso anche nel dibattito in Commissione, sufficienti per impiegare i nostri caschi blu. Rimane il fatto che se mutano le condizioni della cornice di sicurezza le relative missioni potranno essere prorogate.

Segnalo, inoltre, che rimangono sostanzialmente invariate le missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché quelle nell'ambito delle iniziative nel Corno d'Africa e nell'oceano Indiano occidentale e la missione EUCAP Sahel Niger in Africa subsahariana al fine di sostenere, oltre alla missione nel Niger, anche quella in Mali.

Rimangono sostanzialmente invariati gli importi relativi alle missioni nell'area mediorientale (Rafah EUBAM al valico di Rafah, al confine con l'Egitto) e in Georgia.

Un aumento della nostra presenza lo segnalo nella missione relativa al conflitto israelo-palestinese

(Hebron TIPH2), che si circoscrive in interventi di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi. Per contro, viene confermato il *trend* di riduzione già in atto nel 2013 nella missione della Forza permanente NATO nel Mediterraneo effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale. Sostanzialmente invariato l'impegno della missione in Libia per la gestione della fase *post* conflitto. Ho così illustrato i primi tre articoli, concernenti le missioni.

L'articolo 4 prende in considerazione i profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione civile-militare, il sostegno alle attività dell'AISE e le cessioni di equipaggiamenti. Vengono stanziati 117.163.246 euro su base annua per la stipulazione dei contratti di assicurazione ed altro. Sono previsti 7.000.000 di euro per l'AISE. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è poi autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari.

Il Ministero della difesa viene autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare delle cessioni a titolo gratuito alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan, alle Forze armate somale, al Regno Hascemita di Giordania, alla Repubblica tunisina. Si tratta di cessioni previste negli accordi di cooperazione e ratificate da leggi o rientrano nelle iniziative a sostegno delle missioni previste dal decreto-legge.

L'articolo 5 reca le disposizioni in materia di personale, similari ai precedenti decreti-legge, richiamando la disciplina applicabile in ragione delle singole missioni.

L'articolo 6, invece, prevede la consueta disciplina in materia penale.

L'articolo 7 reca le disposizioni in materia contabile.

In estrema sintesi, l'impianto strategico del provvedimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto al passato, impegnando 4.725 militari con 35 attività in 24 Paesi che coinvolgono gli interessi nazionali e naturalmente sono legittimate dalla comunità internazionale (e rientrano nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, come detto), in quanto promosse o condotte su mandato dell'ONU, dell'Unione europea o della NATO.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito alla discussione con la presentazione di ordini del giorno accolti dal Governo e dalla Commissione - è stato accolto anche un emendamento - relativi al trattamento economico del personale, riguardo al protocollo di somministrazione dei vaccini; diversi atti di indirizzo di impegno al Governo chiedono di fornire dettagli circa l'andamento delle missioni con una particolare attenzione ad alcune preoccupanti situazioni - è già stato detto - in Ucraina, in Repubblica Centrafricana, al sostegno della popolazione egiziana e alla riunificazione di Cipro. Sono tutti contributi che hanno arricchito il provvedimento in Commissione.

Ribadisco in sintesi l'esigenza di una legge quadro, con le motivazioni esposte in esordio, e di un'informazione programmatica e continua, ponendo l'attenzione, in questa sede, sugli aspetti precisi e concreti che rappresentano la vera essenza di questo provvedimento, cioè il fatto che le missioni internazionali hanno come obiettivo la tutela della legalità e, per quanto possibile, della convivenza pacifica e del diritto internazionale e che le Forze armate sono impegnate ed esposte a ogni tipo di rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace.

Qui veniamo alla radice del nostro impegno nelle missioni, che vuole essere un impegno innanzitutto per la legalità e la pacificazione, ma anche per sostenere un sistema di relazioni, per il multilateralismo, per lo sviluppo di relazioni culturali, economiche e sociali.

Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato. Inoltre, i nostri militari hanno saputo sempre entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui sono trovati a intervenire. Senza contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare comportano impegni a lungo termine che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato da brevità.

L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, tra i più delicati: scuote le coscienze e chiama in

causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con vigore - un altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione.

Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità internazionale, ciò che comporta, dunque e inevitabilmente, il coraggio politico di impiegare lo strumento militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve poter contare su decisioni politiche stabili e, appunto, coraggiose, che consentano di mostrare alla comunità internazionale il nostro grado di affidabilità e credibilità nella partecipazione a tali consessi internazionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1, il cui testo è in distribuzione.

Ha chiesto di intervenire il senatore Orellana per illustrarla. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare un nuovo - l'ennesimo - decreto-legge il cui fine è quello di prorogare le diverse ed eterogenee missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese.

Quello che vorrei denunciare in questa occasione, ancora una volta, è la mancanza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in maniera organica, generale e coerente, al fine di evitare le gravi disfunzioni e incongruenze che, ancora una volta, andiamo a riscontrare in un provvedimento di questo tipo.

Il testo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, torna a finanziare le missioni internazionali di pace, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987), per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza.

Questo provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri successivamente al 31 dicembre 2013 (infatti è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali portate avanti dal nostro Paese senza una base giuridica, finanziaria e politica. Un fatto che ha destato in noi grande inquietudine, in particolare per quelle più sensibili e delicate come le missioni in Afghanistan e in Libano. Un evento che noi del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle continueremo instancabilmente a denunciare, come del resto abbiamo fatto in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con dieci giorni di ritardo rispetto alla data del 30 settembre 2013.

Il Movimento manifesta nuovamente la sua assoluta contrarietà rispetto all'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega, all'utilizzo scriteriato di questi strumenti che ha generato, in più di un'occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni, e con più sentenze, stigmatizza questa prassi.

L'uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi, nonché l'eccessivo uso della questione di fiducia finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, ossia la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un'interpretazione distorta dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti.

Tornando al merito del decreto, troviamo assolutamente irragionevole e dannosa la scelta di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo, in sostanza, al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare.

Per alcune di queste missioni (si pensi anche solo all'Afghanistan o al Mali), poi, il confine tra l'intervento di pace e l'azione di guerra è così sottile da renderne indistinguibile la stessa natura. Occorre inoltre ricordare che accettare un intervento, non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali), conduce *de facto* al superamento di questi principi costituzionali.

Fatta questa doverosa premessa, ci terrei a soffermarmi su alcuni particolari aspetti.

Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 3, che autorizza la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, al fine di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività di addestramento del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi di questo articolo, non riusciamo a far ricadere questa missione sotto il cappello internazionale istituito dalla decisione 2013/233/PESC del 22 maggio 2013. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa verrebbe ad essere configurata quale attuazione di Accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità.

È bene ricordare che questo Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista - fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, concluso dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi con Gheddafi, un folle criminale di guerra e genocida - è da ritenersi sospeso, come in più occasioni ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Monti. Questa sospensione, doverosa se si considerano i sostanziali cambiamenti di tipo istituzionale e sociale avvenuti in Libia, nonché le condizioni di oppressione e sfruttamento perpetrate dal defunto dittatore nei confronti del popolo libico, deve necessariamente determinare la non esecutività dello stesso da parte italiana, anche al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia.

Proseguendo, il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Non mettiamo in dubbio l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, tuttavia (anzi, forse proprio per questo motivo), per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni, riteniamo che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali, ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali.

Passiamo poi ad analizzare il comma 3, sempre dell'articolo 4, nel quale si stabilisce che, «al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali», viene autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. È proprio l'espressione «in deroga alle disposizioni di contabilità generale» che riteniamo davvero poco opportuna in un contesto di grande instabilità e crisi economica come quello che stiamo vivendo, in questa epoca di rigidi vincoli di bilancio.

Pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la NATO e pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione.

Rivendichiamo con forza il diritto di valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche. Un diritto che ad oggi risulta di difficile attuazione di fronte ai tempi e alle modalità con cui, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole. Come ho già ricordato, il richiamo ai requisiti di necessità ed urgenza per l'ennesima proroga delle missioni sembra a dir poco azzardato, vista la natura periodica, e pertanto assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in esame.

Per queste ragioni, chiediamo all'Aula l'approvazione della questione pregiudiziale QP1 e quindi di

deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CERVELLINI *(Misto-SEL).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL).* Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che l'Assemblea, che ha ascoltato i contenuti della questione pregiudiziale QP1 nell'intervento testé pronunciato dal senatore Orellana, non abbia difficoltà a riconoscerne l'assoluta ragionevolezza. Pertanto, cercherò di affrontare brevemente solo alcuni aspetti alla luce delle considerazioni che si sono sentite in quest'Aula, non solo da parte delle opposizioni, in questi ultimi giorni e mesi di travagliata legislatura rispetto alla volontà di rompere una cattivissima abitudine, che è quella appunto della decretazione d'urgenza su contenuti fra loro difformi, privi della necessaria omogeneità. In questo caso, permettetemi, siamo dinanzi al principio di questo *vulnus*, che è stato e che viene da tutti denunciato, in ordine al funzionamento delle nostre istituzioni.

Per quale motivo? Non c'è dubbio che, ripetutamente, in tutti i vari passaggi parlamentari di questo decreto, sono state svolte considerazioni circa il fatto che le numerosissime missioni di cui si chiede sistematicamente la proroga presentano diversità sostanziali. Ad esempio, non possiamo assimilare, se non facendo un danno ciascuno alla propria intelligenza, quella in Afghanistan a quella in Libano. In Afghanistan è sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto e che tragicamente continua ad avvenire in un contesto che va deteriorandosi: la missione ha avuto inizio nell'incertezza sotto il profilo del diritto internazionale e, secondo noi, nella violazione esplicita del contenuto dell'articolo 11 della nostra Costituzione, senza quel che si dice l'indispensabile copertura internazionale.

Quello che è avvenuto, dichiarato da tutti, è uno scenario di guerra tragico, con il coinvolgimento di popolazioni civili, che hanno pagato e continuano a pagare il prezzo più alto. In questi lunghi anni, uno dei presupposti di queste missioni, vale a dire l'obiettivo di espianare il terrorismo internazionale e, aggiungo, i legami con la produzione di droga e con il narcotraffico internazionale, si è allontanato: questi fenomeni sono cresciuti, appunto, assumendo una soggettività politica e militare straordinaria. Ci sono affermazioni di generali degli Stati Uniti d'America - non di passanti o giornalisti - che confermano questo dato tragico, non solo dal punto di vista militare, ma anche per il fatto che i signori della droga con i loro eserciti sono ingrassati alla luce di vicende tragiche.

Ovviamente, se parliamo di Libano e di altre iniziative che vedono impegnate le nostre Forze armate, non possiamo non ravvisare che lì è stato svolto e si sta svolgendo un ruolo di interposizione importante, che non si limita solo all'aspetto militare e per il quale dobbiamo ringraziare uno per uno chi è impegnato nell'ambito delle forze in campo. L'Italia ha contribuito anche in questi casi - a volte magari con poca cooperazione internazionale - ad esercitare una funzione assolutamente positiva.

Credo che bisognerebbe allora cercare di dare davvero il senso di un cambiamento, al di là delle affermazioni e dei titoli altisonanti, tanto più se consideriamo che siamo ad una fase di svolta per quanto riguarda il nostro assetto istituzionale e di Governo. Mi aspetto dunque che la maggioranza e il Governo - che so che in queste ore hanno assunto decisioni su altri temi estremamente delicati, decidendo il ritiro di provvedimenti ugualmente in scadenza - facciano una riflessione rapida e ci mettano in condizione di affrontare un provvedimento specifico come quello in esame.

Da parte nostra ci impegneremo ad un confronto anche serrato e rispettoso dei tempi, senza cantare demagogicamente vittoria per il ritiro del provvedimento, ma prendendo impegni in questo senso, anche dal punto di vista dei tempi, purché sia possibile però per quest'Aula affrontare le questioni delicate e specifiche sulle quali ci viene chiesto di pronunciarsi.

Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo alla pregiudiziale illustrata dal senatore Orellana. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Non essendoci altri senatori che hanno chiesto di intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Orellana e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per presenze militari in Paesi al di fuori dei propri confini. Noi dovremmo chiederci il perché di questo primato. Forse noi italiani siamo più generosi e più altruisti e quindi andiamo ad aiutare gli altri? Io non credo sia questa la risposta. Ritengo invece che la risposta per la partecipazione in forme così massicce dell'Italia a missioni estere si debba ricercare in un intreccio d'interessi che c'è nel tra vertici militari, industria bellica e talvolta gli stessi Paesi ospitanti le nostre missioni internazionali.

Sappiamo che in Italia i vertici militari, in particolare alcuni generali, una volta finita la loro carriera all'interno delle Forze armate, dopo solo un anno possono tranquillamente andare a ricoprire cariche in consigli d'amministrazione di aziende che producono armamenti e mezzi militari. Questo ovviamente pone una questione molto importante, cioè quella del conflitto d'interessi.

Ci sono alcune missioni rispetto alle quali non so spiegarmi perché continuino a essere svolte, quando si sarebbe tranquillamente potuto affidare ai Paesi che le ospitano l'incarico di svolgere quei compiti. Penso, per esempio, alla missione EUFOR *ALTHEA* in Bosnia-Erzegovina, che sembra ormai essersi da tempo lasciata alle spalle i drammi della prima metà degli anni Novanta, tanto che è già stato sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e associazione all'Unione europea. Lo stesso discorso vale ad esempio per la missione denominata *Temporary international presence in Hebron*, la quale tutto sembra tranne che temporanea, risalendo al marzo del 1994 (quasi vent'anni fa), e della quale il decreto-legge in esame prevede la prosecuzione.

Si potrebbero citare numerose delle altre 35 missioni in 25 Paesi diversi, ma forse è il caso di fare un discorso più generale, non prima però di aver toccato una delle missioni che più ha richiamato la nostra attenzione, che è quella in Afghanistan. Si dice che se ne stia preparando il termine, ma è una finzione. La preparazione della successiva missione in Afghanistan ha già un nome, si chiamerà *Resolute support*, e prevederebbe per l'Italia il comando delle operazioni nella stessa zona geografica ove già si trovano i nostri soldati. Si tratta, dunque, di un finto ritiro per continuare con una insensata presenza in una guerra che è già costata oltre 50 morti italiani e, nel solo 2013, oltre un centinaio di vittime civili in tutte le zone dell'Afghanistan interessate dall'occupazione straniera.

Io credo che l'Italia debba sciogliere i suoi conflitti d'interesse tra industria bellica e Forze armate. Pur apprezzando il ruolo dei tanti nostri soldati che svolgono con sacrificio il loro compito in queste missioni, credo che dovremmo puntare su un diverso tipo di interlocuzione con i Paesi dove esistono problemi e conflitti in atto, ovvero dovremmo puntare sulla diplomazia preventiva, su interventi non armati e non violenti, che spesso hanno risolto dei conflitti, con spese enormemente inferiori a quelle che si devono sostenere per risolvere i conflitti armi alla mano. Per questo e per tanti altri motivi, il Movimento 5 Stelle è contrario alla proroga di queste missioni, anche in ragione dei loro costi, visto che di questi tempi non abbiamo soldi da sperperare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signora Presidente, come rilevato dai relatori, ai quali mi associo per le considerazioni svolte sul tema, l'esame del presente decreto-legge di proroga semestrale delle missioni internazionali risente indubbiamente della grave vicenda relativa al processo in India ai nostri due connazionali, né possiamo dimenticare i recentissimi avvenimenti in Ucraina e quanto sta accadendo in queste ore ai confini orientali di quel Paese.

Sul complesso del testo al nostro esame, rilevo da subito che, nel confermare la linea multilateralista del nostro Paese a sostegno delle iniziative internazionali volte alla stabilizzazione e al superamento delle situazioni di crisi e conflittuali, il documento si pone in continuità con il progressivo decremento nell'utilizzo di risorse umane e finanziarie già registrato nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni del 2012 e del 2013.

Ricordo che nel 2012 la media dei militari impiegati fuori area è stata di 6.000 unità; nel 2013 è stata

di 5.296 militari; questo decreto riduce ulteriormente, per il primo semestre 2014, la presenza militare a 4.725 unità.

In questo quadro di riduzione progressiva della nostra presenza militare fuori area, non viene meno l'iniziativa del nostro Paese sul fronte degli interventi di cooperazione e di stabilizzazione dei processi di pace, dove registriamo, con la cifra di oltre 70 milioni di euro per il semestre, una quota di risorse a disposizione tendenzialmente superiore agli anni scorsi. È un dato significativo, che dimostra come anche questa proroga delle missioni ribadisca il paradigma del nostro impegno, basato su una politica imperniata sull'utilizzo integrato di forme di intervento civile e militare, di cooperazione allo sviluppo e di un'azione politico-diplomatica, economica e umanitaria nelle situazioni di crisi che minacciano la sicurezza internazionale.

Tali aspetti di cornice al provvedimento in esame non possono certamente far dimenticare i risultati fin qui ottenuti grazie al grande contributo dato dai nostri militari e dai nostri civili impegnati in teatri operativi molto delicati e pericolosi; militari e civili ai quali va il nostro riconoscimento e ringraziamento, che si accompagna certamente, anche in questa occasione, al commosso ricordo e saluto per i nostri connazionali caduti e feriti nel corso delle missioni.

Mi riferisco, in particolare, a quanto stiamo facendo nel Libano nell'ambito dell'iniziativa sotto l'egida dell'ONU: qui l'impegno italiano si articola sia sul fronte militare, sia su quello civile, anche con dirette responsabilità di comando, in un contesto molto complesso, soprattutto a causa della vicenda siriana. Penso, ancora, a quanto realizzato nei Balcani, in particolare in Kosovo, dove il contingente multinazionale a guida NATO continua la sua attività volta a scongiurare il ritorno delle ostilità in una regione tuttora non ancora del tutto stabilizzata a causa delle perduranti tensioni tra le varie etnie.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17)

(Segue PEGORER). Né possiamo dimenticare anche in questa occasione gli impegni assunti, che il presente decreto riconferma, per le iniziative sul fronte della difesa dei diritti umani e della cooperazione che stiamo conducendo in Africa e nella stessa Siria.

Il 2014 è però l'anno nel corso del quale, il 31 dicembre, avrà termine la missione ISAF in Afghanistan; una missione internazionale la cui efficacia e necessità per il quadro internazionale sono al centro da sempre dell'attenzione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento e sulla quale più aspro è stato il confronto tra le stesse forze politiche e i Governi che si sono via, via succeduti.

Si tratta, inoltre, di una missione - e non va mai dimenticato - che ha segnato un altissimo contributo del nostro Paese in termini di risorse umane e finanziarie e che ha visto purtroppo l'estremo sacrificio di 53 nostri connazionali. Come è noto, è attualmente in corso la quinta e ultima fase della cosiddetta transizione, cioè il passaggio di responsabilità in tema di sicurezza alle autorità locali afgane.

In questo quadro, le elezioni del prossimo 5 aprile risultano essere un passaggio significativo per confermare o meno le capacità di sostanziale controllo del territorio da parte delle forze militari e di sicurezza afgane, anche in considerazione del fatto che permane in tutta la sua gravità la minaccia rappresentata dall'azione insurrezionale, che ha avuto una particolare recrudescenza con i recenti attentati a Kabul.

In realtà, il controllo della situazione da parte delle forze di sicurezza afgane risulta ancora non del tutto completato e sembra permanere la necessità del supporto da parte della coalizione internazionale. In questo quadro, nell'avvicinarsi della scadenza della missione ISAF a guida NATO con mandato ONU, la stessa Alleanza Atlantica sta pianificando, a partire dal 1° gennaio 2015, l'attivazione di una missione a carattere *non combat*, con l'obiettivo, appunto, di sostenere il governo afgano nella fase immediatamente successiva all'abbandono del territorio da parte della forza multinazionale.

L'eventuale nuova missione internazionale non risulta ancora però supportata da un preciso quadro giuridico di riferimento in ordine alla presenza di forze straniere in Afghanistan nel 2015, anche tenuto conto del fatto che l'accordo bilaterale fra Stati Uniti e Governo afgano, già definito in ogni dettaglio, non è stato poi sottoscritto dal presidente Karzai.

Il già ministro Mauro, nel corso dell'informativa sulla partecipazione italiana alle missioni

internazionali svoltasi lo scorso 5 febbraio davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha ricordato l'esistenza, al momento, per parte italiana di una duplice pianificazione: la prima prevede il completo ritiro delle nostre forze entro il 31 dicembre 2014; la seconda prevede invece un possibile impegno italiano a partire dal 1° gennaio 2015 con un contingente di personale con mansioni di addestramento nell'ambito della eventuale nuova missione della NATO.

È perciò utile qui riaffermare che ogni nuova partecipazione italiana a missioni internazionali nel territorio afgano andrà preventivamente posta al centro dell'attenzione del Parlamento. Le Camere dovranno infatti avere tutto il tempo per analizzare e discutere, e solo dopo eventualmente autorizzare, una nuova partecipazione italiana in missioni di qualsiasi natura nel territorio afgano.

Non sfugge a tutti noi l'importanza sottesa alla necessità che l'impegno multinazionale in Afghanistan trovi un quadro di completamento e di successo nella piena assunzione di responsabilità da parte del Governo afgano, né che tale risultato andrà perseguito con grande impegno anche dopo il 31 dicembre. Le iniziative indirizzate a tale scopo possono essere però diverse, ad esempio operando nelle opportune sedi multilaterali per rafforzare l'azione dell'ONU volta ad accompagnare e sostenere l'autorità di Governo afgana nella delicata fase successiva al ritiro delle forze militari internazionali. Da questo punto di vista, risulta forse essenziale promuovere una nuova impostazione del processo di *institution building*, tesa a un coinvolgimento più efficace di tutte le componenti del popolo afgano che tenga conto delle peculiarità civili, sociali ed etniche di quel Paese.

Signor Presidente, l'anno in corso sarà quindi molto importante per il futuro dell'Afghanistan e per quanto fatto dalla comunità internazionale in questi anni, e credo che il Parlamento tutto non farà certo mancare il suo contributo di analisi e di proposta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei provare a dare qualche suggerimento alla neo Ministra presente in Aula. Riporto prima qualche dato. Sappiamo che il decreto-legge in esame è diviso in tre capi e in un certo numero di articoli. Nel Capo I sono contenuti gli articoli riferiti alle missioni internazionali, con l'articolo 1 riferito all'Europa, l'articolo 2 dedicato all'Asia e l'articolo 3 riferito all'Africa. Mi domando se questa esposizione dell'Italia non sia eccessiva: forse dovremmo anche renderci conto dei nostri limiti. Quindi il mio è un suggerimento a ripensare questo.

Faccio ora riferimento ad alcuni dati economici. Il provvedimento prevede finanziamenti per 619 milioni di euro. Di essi, quelli di cui al Capo I, che si occupa di missioni internazionali, ammontano a circa 540 milioni di euro, mentre per il Capo II, con i tre articoli riferiti alla cooperazione, sono previsti 79 milioni. Se facciamo il rapporto, l'87 per cento di questi 619 milioni viene speso per la parte delle missioni internazionali e solo il 12 per cento per la cooperazione.

Sono conscio che sta per arrivare la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, e che una parte significativa del finanziamento è prevista a livello di legge di stabilità, ma questo rapporto mi impressiona, perché ci fa capire lo sbilanciamento verso le missioni internazionali. A me sarebbe piaciuto un rapporto ben diverso: non dico una divisione a metà tra l'una e l'altra voce, ma non certo l'87 per cento da una parte e il 12 per cento dall'altra. Quindi suggerirei di ripensare a questi dati.

Vorrei segnalare inoltre qualche chicca sugli articoli del Capo II. Ad esempio, nell'articolo 8, comma 1, vi è una lista di Paesi in cui l'Italia si impegna, sia in Africa che in Asia, e poi c'è un'espressione finale che fa riferimento ai Paesi ad essi limitrofi.

Sinceramente, questa indicazione è di una vaghezza incredibile, perché per limitrofi si intendono sia i Paesi confinanti che quelli non proprio confinanti ma vicini. Quando parliamo del Myanmar, potremmo parlare di voler aiutare anche la stessa India (con la quale per altri motivi abbiamo dei contenziosi), oppure la Thailandia. Ma anche, quando parliamo dell'Afghanistan, potremmo parlare dell'Iran.

Io so che il testo non è ascrivibile a lei, signora Ministro, che è appena arrivata, ma mi sarebbe piaciuto che in esso vi fosse più accuratezza. Credo, comunque, che il termine "limitrofi" non sia riferibile a tutti i Paesi dell'elenco ma solo a quelli limitrofi alla Siria. Questo però è grave, quando si redigono le

norme.

Un'altra segnalazione riguarda l'articolo 9, comma 2, dove si prevede un finanziamento per l'Africa subsahariana e per l'America centrale. Noi avevamo pensato di occuparci di Europa, Asia e Africa. Io so benissimo, avendone parlato anche con il sottosegretario Giro, che quello in America centrale è un intervento interessante, ma mi sembra un po' fuori contesto, e lo avevo notato.

Infine, vi è l'ennesimo finanziamento alla ristrutturazione del Quartier generale NATO a Bruxelles: ma sono anni e anni che lo finanziamo! Oltretutto, questo decreto ha efficacia semestrale. Abbiamo detto che esso ha copertura fino al 30 giugno di quest'anno e, invece, vediamo che all'articolo 9, comma 8, è previsto un finanziamento per il 2014 e per il 2015. E qui non ci si capisce più niente: è semestrale questo decreto, o stiamo parlando di due anni? Nel comma 8 dell'articolo 9, infatti, andiamo un po' oltre.

Infine, segnalo che il decreto stanziava in tutto 619 milioni che, fondamentalmente, è la cifra che nella legge di stabilità era stata dedicata ai due capitoli di spesa per la cooperazione. Qui sembra che spendiamo tutto nel primo semestre. E nel secondo semestre di quest'anno cosa faremo? (*Applausi dal Gruppo M5S e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, gentile signora Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame oggi, al netto delle solite strumentalizzazioni, politiche e non, rappresenta un atto di responsabilità istituzionale da parte di quest'Aula.

La relativa celerità con la quale è stato concluso l'esame del provvedimento in sede referente, rispetto alle esperienze degli anni precedenti (da ultimo, il decreto missioni approvato nel 2013), a mio parere si configura come una testimonianza di maturità politica da parte nostra. Di questo voglio ringraziare le Commissioni referenti per il lavoro e l'impegno di queste settimane, oltre i Dicasteri competenti.

Questo provvedimento, come sappiamo, rinnova la cornice di legittimità normativa entro la quale operano le nostre Forze armate nei teatri internazionali, consentendo all'Italia di rispettare in maniera coerente i propri impegni. Questa è la premessa da cui bisognerebbe partire prima di lasciarsi andare a facili semplificazioni e annesse speculazioni.

Il coinvolgimento militare e il perseguimento di specifici obiettivi di *peacekeeping* e di cooperazione internazionale sono uno dei dorsi della credibilità dell'Italia in politica estera. Non è un invito che si può declinare a seconda degli umori dei politici, così come non possiamo pretendere di categorizzare questi interventi in missioni di pace o di guerra, riducendo in materia deleteria il senso stesso del coinvolgimento del nostro Paese e delle missioni cui noi abbiamo inteso garantire la partecipazione.

Ma, come è apparso a tutti chiaro, fin dalle prime battute, questo provvedimento è stato legato a doppio filo alle vicende dei mari, e a tutto ciò che ruota intorno alle misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali: come se l'*impasse* indiana fosse la metafora della inopportunità delle missioni internazionali e dell'antipirateria.

Su questo punto vale la pena di soffermarsi con attenzione. Chiedere di sospendere la partecipazione italiana alle missioni antipirateria non deve essere inquadrato come uno schiaffo morale nei confronti della comunità internazionale per il cattivo trattamento che abbiamo ricevuto (tanto per usare un eufemismo) da Nuova Delhi. Una sospensione di queste misure equivale a un duro colpo alle potenzialità economiche dei nostri armatori e, quindi, del nostro Paese. Significa condannarli a una condizione di insicurezza, sollecitando anche un cambiamento dello Stato di bandiera di questi, con l'obiettivo di essere poi assoggettati a un regime diverso, anche in termini di tutela e di protezione.

Non credo che il nostro obiettivo sia questo (se non sbaglio, colleghi). Bisognerebbe distinguere i due livelli o, meglio, i due problemi: da un lato l'*impasse* indiana, a seguito della vicenda dei due fucilieri, dall'altro le problematiche attualmente connesse alla disciplina della protezione antipirateria in acque internazionali. Sicuramente la vicenda dei due fucilieri del reggimento San Marco, rientranti nei nuclei militari di protezione, ha messo in evidenza i limiti dell'attuale cornice legislativa: ce ne sono, è evidente.

Nello specifico, quanto evidenziato dal decreto-legge n. 107 del 2011 e nel successivo protocollo d'intesa non ha delineato precise regole di ingaggio del personale militare, né tanto meno sono state individuate le cosiddette linee di comando tra operatori, indispensabili in caso di incidente o situazione critica. I due fucilieri nel caso di specie, sebbene si configurino come membri della Marina militare italiana, dunque emanazione dello Stato italiano, non risultano nei fatti vincolati al Ministero della difesa (è un paradosso), ma vincolati alla gerarchia interna di una nave civile, nonché alle scelte e alle decisioni da questa operate, così come disciplinato dal protocollo d'intesa.

La disciplina del coinvolgimento degli NMP risulta di certo valida e fattiva per le esigenze e le finalità di cui alla legge istitutiva, ma merita una inderogabile e celere revisione che ne consenta la piena e lecita applicazione, soprattutto in termini di chiarezza delle regole d'ingaggio dei nostri militari. Sarebbe quindi auspicabile consentire una revisione del quadro normativo disciplinante il coinvolgimento su navi civili degli NMP, al fine di chiarire le regole d'ingaggio e riconoscendo a questi la loro inderogabile natura militare, con tutte le conseguenze in termini di operatività e disciplina di comando. Su questo punto ho inteso presentare anche un ordine del giorno, proprio per sottolineare la rilevanza della materia.

Come dicevo, è stato fatto un buon lavoro presso le Commissioni riunite 3a e 4a, nel contesto del quale sono stati approfonditi molti aspetti del provvedimento e nel corso del quale si è giunti alla trattazione di proposte emendative interessanti, con alcune misure volte a garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace. E, proprio in questo scenario, ritengo debba essere prioritario prevedere misure che non creino alcun tipo di divaricazione tra ufficiali e sottufficiali, soprattutto quando coinvolti in scenari internazionali, ma che sappiano valorizzare, con opportuni riconoscimenti e garanzie, l'egregio lavoro svolto da questi servitori dello Stato in aree pericolose.

Proprio in nome del rispetto che si deve a persone che mettono costantemente a rischio la propria vita, sarebbe auspicabile apportare ulteriori correttivi alla normativa vigente, soprattutto sul versante del personale delle Forze armate deceduto o rimasto invalido durante l'assolvimento del servizio presso contingenti di pace all'estero. Su questo versante sarebbe auspicabile - e siamo certi che su questo argomento potremo incontrare la sensibilità e l'attenzione del nuovo Governo - prevedere una norma atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime, con l'obiettivo di concludere il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

Date queste non trascurabili premesse, ritengo debba essere prioritaria da parte nostra la volontà di creare condizioni sempre più idonee e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza internazionale. Per tradurre questa volontà in azione, dobbiamo soffermarci sul ruolo dei nostri giovani all'estero e sulla capacità, da parte di questi, di essere sempre e comunque vessillo di dignità e di rispetto; le stesse virtù che intorno a noi sembrano spesso in qualche occasione essere assenti. Ricordiamoci di queste donne e di questi uomini, colleghi, prima di arroccarci dietro posizioni di retorica pacifista o prima di chiedere a gran voce il ritiro dell'Italia da questo o da quel teatro di guerra, perché queste donne e questi uomini sono capaci di dimostrare, come spesso amo dire, che esiste sempre un'Italia più bella. *(Applausi dai Gruppi PI e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come da tradizione, ogni anno ci ritroviamo a discutere il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Non si tratta semplicemente di rinnovare generici impegni di spesa per missioni di pace. Ci ritroviamo dinanzi all'ennesimo decreto-legge che rifinanzia in blocco 24 missioni all'estero. Un decreto-legge misto che stanziava in tutto 700 milioni di euro per missioni militari sbagliate, come quelle in Afghanistan e in Libia, e altre che hanno diversa natura, come quelle in Libano e in Palestina. Accanto ad autentiche missioni di guerra, vi sono interventi di *peacekeeping*, con l'accordo delle parti in conflitto e su mandato delle Nazioni Unite.

Per noi di Sinistra Ecologia e Libertà, signora Ministro, il pacifismo non è un vizzo rinunciatario, ma una scelta molto forte fatta di azioni concrete ed efficaci, basate sulla conoscenza reale dei territori e delle difficili dinamiche istituzionali delle nascenti fragili democrazie. È la consapevolezza che la presenza di esponenti della società civile può agevolare la mediazione necessaria durante le fasi *post* conflitto in cui i conflitti sono soltanto apparentemente latenti. E' la scelta di modalità diverse di intervento, capaci di potenziare realmente i processi di pace.

Come Gruppo avevamo chiesto di votare separatamente le missioni, ma ci siamo ritrovati davanti ad un decreto-legge che separa le missioni articolo per articolo. Noi chiedevamo un altro tipo di intervento che ci permettesse di votare contro alcune missioni, a cominciare da quella in Afghanistan.

I dati economici sono chiari: le missioni di cooperazione internazionale previste dal decreto-legge in esame pesano soltanto il 5,5 per cento sull'intero investimento: 34,5 milioni di euro rispetto ad uno stanziamento complessivo di 624 milioni di euro. La parte militare delle missioni è dunque preponderante, mentre la percentuale dedicata alla cooperazione è ulteriormente in calo rispetto all'8,8 per cento previsto dal precedente decreto-legge di proroga di missioni internazionali.

Con gli emendamenti presentati proponiamo di spostare le risorse dalle missioni militari verso iniziative di cooperazione, iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché al sostegno della ricostruzione civile. Chiediamo di rafforzare il finanziamento alle iniziative delle organizzazioni internazionali per favorire i processi di pace e di stabilizzazione, anche attraverso interventi civili che possano prevedano la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, così come investire sul potenziamento ed il coordinamento degli interventi civili di pace già esistenti.

Invece, dal 2001 siamo impegnati in una missione NATO utilizzando mezzi ed alleanze militari per contrastare il terrorismo nel Mediterraneo. Una missione che non interviene, o meglio, non prevede alcun intervento per soccorrere le navi dei migranti o di chi fugge da conflitti armati o da condizioni di vita disperate. Non è un caso che quelle navi non vengono mai né viste, né intercettate.

È la missione in cui facciamo esercitare i nostri mezzi da profondità, gli U-212 costati ciascuno 350 milioni di euro. Non si capisce come questi sommergibili, capaci di contrastare chissà quale azione terroristica, non siano utili a salvare le vite di coloro che hanno trovato la morte in questi anni nel Mediterraneo.

Non sarebbe più utile adoperare queste risorse per prevedere la partecipazione di personale civile, specializzato in diritti umani, in missioni umanitarie nel Mediterraneo? Non ci si può commuovere dinanzi alle grandi tragedie e poi agire diversamente.

In questo decreto-legge ancora una volta troviamo il finanziamento della missione in Afghanistan per ben 260 milioni di euro. Da anni non solo noi, non solo il movimento pacifista, ma i cittadini italiani chiedono il ritiro delle truppe all'Afghanistan. Altri Governi hanno fatto questa scelta: quello francese, quello australiano e quello canadese.

Dopo 12 anni di guerra, diciamo chiaramente che la guerra ha fallito, che gli obiettivi che la missione si era prefissa non esistono: non abbiamo esportato né pace, né democrazia in Afghanistan. Ci sono stati oltre 70.000 vittime civili, migliaia di militari uccisi, inclusi 53 soldati italiani. Dal 2014 gli USA rimarranno con 12.000 uomini, manterranno ed amplieranno le loro basi militari e continueranno le loro operazioni offensive, snaturando il principio difensivo anche dei Trattati NATO.

Ma quale è il ruolo dell'Italia, signora Ministro? Rimangono 2.000 soldati, ma non sappiamo neanche a fare cosa. Questo fallimento dimostra che nemmeno le Forze armate riescono a cambiare il corso della storia, meno che mai in un territorio così complesso come l'Afghanistan.

Il Paese continua ad essere martoriato ed è dinanzi ad uno snodo cruciale, visto che sono previste le elezioni presidenziali per il 2014 e quelle parlamentari per il 2015. È fondamentale chiudere la missione e spostare tutte le risorse disponibili su azioni vere di cooperazione internazionale, per garantire che la fase di transizione possa avere qualche speranza di successo, perché non può basarsi più su un unico profilo militarista. Allora, dobbiamo restituire a quel territorio una prospettiva

concreta, di pacificazione e di ricostruzione delle istituzioni democratiche, del tessuto civile ed economico del Paese, facendo rinascere un'economia che non può essere solamente quella della coltivazione dell'oppio.

È davvero per noi del tutto incomprensibile - lo chiediamo a lei, Ministro, conoscendo la sua storia e il suo impegno sulle questioni internazionali - l'ostinazione dei Governi uscenti (e capiamo anche di questo nuovo) a non fare un reale bilancio sulla vicenda dell'Afghanistan. Potrei continuare citando la missione in Libia, dove è impegnata, tra l'altro, la Guardia di finanza: circa 3 milioni di euro, risorse che, se risparmiate, potrebbero essere utilizzate sempre per interventi nel Mediterraneo.

In sostanza, Ministro, noi le chiediamo che sia istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace nelle aree individuate dal decreto, con il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni non governative e dei soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate, proprio nell'ottica di riuscire a fare rete e sistema tra tutti i soggetti impegnati a vario titolo in interventi civili di pace nelle aree oggetto di questo decreto.

Ci piacerebbe - lo chiederemo al Ministro della difesa - iniziare a parlare anche di un rilancio della costruzione di una difesa comune europea, proprio per razionalizzare la spesa e ridurre i costi, dando al nostro Paese un ruolo propositivo: lo chiediamo proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea.

Così come crediamo non sia più rinviabile la calendarizzazione di una nuova legge sulla cooperazione internazionale. Ricordiamo che il finanziamento delle missioni militari e l'ammodernamento dei nostri strumenti di difesa, come gli F35 o le fregate "Fremm", comportano complessivamente impegni di miliardi di euro. È incredibile che, nel momento più profondo della crisi economica, non si riesca neanche ad aprire una discussione sull'opportunità di questi stanziamenti, in barba al rispetto dell'articolo 11 Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite.

Abbiamo ascoltato in questi giorni il discorso di insediamento del presidente Renzi e ci aspettiamo che quel coraggio, che lui ha così tante volte evocato in quest'Aula, possa realizzare il sogno di tanti di noi (che coltiviamo e realizziamo con azioni diverse da tanti anni), che è quello di iniziare a costruire un futuro di pace anche per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, signora Ministro, benvenuta al Senato.

Ci farebbe piacere, in effetti, conoscere quale sia la posizione del Governo, perché l'altro giorno, nel suo intervento molto teatrale, il presidente Renzi ha dimenticato di dirci qual è l'idea di politica estera che ha il Governo che egli, nell'interesse del Paese, si è reso disponibile a presiedere.

Oggi ci tocca in un certo senso giocare a mosca cieca, purtroppo su un tema estremamente serio, perché non sappiamo e non abbiamo avuto modo di conoscere dalla sua voce quale sia la linea del Governo sugli affari esteri. L'ultima volta che un Ministro degli esteri è entrato in quest'Aula per riferire è stato il suo predecessore, la ministro Bonino. Non sappiamo se sia cambiata la linea o se sia ancora la medesima, e quale sia l'opinione del Governo sulle missioni internazionali, che - come è già stato ricordato - sono nettamente correlate alla vicenda dei nostri due marò in India.

Non possiamo dimenticare che la discussione fatta una settimana fa ha posto dei paletti che il Governo deve spostare, rimuovere o spingere ancora più fortemente nel terreno. Noi questo vogliamo saperlo: vogliamo sapere se il Governo è d'accordo che il nostro Paese si impegni con centinaia di milioni di euro nelle missioni internazionali, trovandosi poi il Segretario generale delle Nazioni Unite che declassa una questione che deve avere la massima importanza ad una vicenda tra due Staterelli. Addirittura un Ministro importante come quello della giustizia indiano si chiede che cosa vogliono gli italiani e come il nostro piccolo Paese possa dire loro che cosa fare.

Questa non è una questione secondaria, ma preliminare. Se si parla di missioni internazionali, non acquistiamo più prestigio spargendo i nostri uomini e soldati qua e là nel mondo. Ricordo che oggi abbiamo 2.000 militari in Afghanistan, 1.100 in Libano, circa 500 in Kosovo, una cifra indeterminata in missioni simili a quella dei marò; e ancora in Libia, 100 in Bosnia, in Mali, a Cipro, Sahel, Hebron e

in micro missioni che vedono coinvolti un paio di uomini qua e là. Se un Paese deve fare questo tipo di scelte, deve farlo anche in funzione di un interesse.

Allora, ci chiediamo: quale interesse per il Paese il Governo sta facendo chiedendo la conversione di questo decreto-legge? È un decreto-legge e non un disegno di legge. Questo è un decreto-legge fatto dal Governo Letta che arriva qui oggi e che voi ci riproponete. Devo quindi presumere che condividiate la linea del ministro Bonino e del Governo Letta, e ciò ovviamente non ci può trovare d'accordo. Se deve essere data una risposta sulla questione dei marò, deve essere ferma: deve essere quella di un Paese che non si fa prendere in giro anche da *partner* stranieri che pretendono l'impegno italiano con soldi, missioni e uomini, facendo però i loro interessi a nostre spese. Prima viene la politica estera, prima viene la politica estera economica, poi vengono la difesa e le azioni militari. Altrimenti non è nient'altro che una parata di carnevale con i muscoli di cartone, anzi di cartapesta, visto che siamo nel periodo carnevalesco.

Noi vogliamo sapere queste cose. Qual è l'idea del Governo? Quali interessi esso intende proteggere attraverso gli italiani all'estero con queste missioni? Quali vantaggi economici? Di quelli, infatti, si tratta. Si tratta dello *spread*? Stiamo parlando di qualche pizzino arrivato dal Fondo monetario? Fra poco ci sentiremo dire che anche quelli di McDonald's hanno detto che dobbiamo mettere qualche uomo qua e là perché hanno in giro degli interessi da difendere. Noi vogliamo che siano difesi prima gli interessi dei nostri cittadini.

Oggi la frontiera è qui: la frontiera è la sponda Nord e Sud del Mediterraneo. I problemi ce li abbiamo alle porte di casa, e non a migliaia di chilometri, dove non si capisce neanche qual è l'interesse reale del Paese che viene difeso. Se si tratta di interessi di multinazionali, non corrispondono da tempo a quelli italiani. L'Italia in politica economica estera non tocca palla da troppo tempo. Se qualcosa deve essere detto in questa Aula, deve avere attinenza alle ragioni che sostengono le nostre missioni all'estero: altrimenti state giocando ai soldatini, in un gioco terribilmente serio, che comporta l'impiego di cittadini italiani in missioni per conto dello Stato e del Governo, abbandonati in un Paese estero, alla mercé della politica interna di un Paese estero.

Questo è quanto è accaduto ai marò e può accadere a chiunque dei nostri uomini mandati in missione. Non possiamo autorizzare delle missioni se non c'è la garanzia che i nostri uomini siano rispettati. Se non si rispettano gli uomini che mandiamo all'estero, non viene rispettato il Governo e ogni singolo cittadino di questa Repubblica. Questo è quello che il Governo ci deve garantire, prima di chiedere l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che porta già nel titolo un tarlo che non funziona: proroga.

Qualche giorno fa abbiamo approvato il milleproroghe. Il nostro è un Paese che, a partire da questi aspetti, manca di serietà. Le missioni internazionali iniziano e finiscono. Se il Governo ritiene, presenta un disegno di legge per finanziarne di nuove, facendo una discriminante tra gli interessi del Paese e gli interessi che non appartengono al Paese. Altrimenti, Ministro, ci domandiamo quali valutazioni vengono fatte e quali principi si trovano alla base delle scelte del Governo.

Noi vogliamo queste risposte, perché purtroppo abbiamo la convinzione - e mi avvio a concludere - che ci sia una politica troppo assertiva («ce l'hanno chiesto gli altri»; «ce l'ha chiesto un accordo con l'Unione europea»; «ce l'ha chiesto un accordo con i *partner* della NATO»). Bene, noi partecipiamo ad alleanze, ma abbiamo anche il dovere di dire no se non siamo nel nostro interesse. Abbiamo anche il dovere di rivedere le nostre posizioni in politica estera.

Ministro, queste sono le risposte che ci dovete dare. Concludo con una raccomandazione: non faccia politica estera semplicemente con Twitter. Sarebbe davvero il colmo della sorte! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI (NCD). Signor Presidente, signora Ministro - innanzitutto buon lavoro - onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione dispone il finanziamento per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e per gli interventi di cooperazione allo sviluppo,

ricostruzione e consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014, nonché, in linea di continuità con quanto costantemente praticato a decorrere dall'anno 2001, contiene le disposizioni da applicare al personale ivi impiegato in materia penale e contabile.

Tali previsioni rispondono all'esigenza di adeguare la disciplina normativa alle particolari esigenze operative connesse con le missioni, in assenza di un quadro legislativo stabile che assicuri una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni internazionali di pace.

Dal punto di vista delle relazioni internazionali, il provvedimento conferma la linea politica multilateralista del nostro Paese a sostegno di quelle attività e missioni con cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia, peraltro, si distingue tradizionalmente per lo sforzo di coniugare la dimensione militare con quella civile, che è un impegno fondamentale per una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento.

Nel rilevare la tendenziale riduzione di spesa dell'impegno italiano negli interventi previsti dal decreto, si può comunque sottolineare il bilancio complessivamente positivo degli interventi sostenuti dal nostro Paese, in particolare di quelli nei Balcani e soprattutto in Libano, ove lo sforzo italiano ha contribuito al successo dell'iniziativa di pace delle Nazioni Unite. Il giudizio sulla presenza italiana in Afghanistan è invece articolato e auspico che, per il futuro, il finanziamento di questa operazione possa essere disposto da strumenti legislativi più adeguati.

L'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un elemento essenziale ed una significativa responsabilità dell'azione internazionale del nostro Paese. Al fine di mantenere tale ruolo è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, assicurando sostegno politico alle missioni internazionali e adeguate risorse finanziarie, necessarie a mantenere l'efficienza dell'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza ai nostri soldati.

La provvisorietà dei finanziamenti e l'incertezza della cornice giuridica e normativa entro la quale si collocano presenza e regole di ingaggio delle nostre unità militari hanno evidenti consistenti ricadute negative sulla autorevolezza del nostro Paese nello scenario internazionale e specificatamente all'interno dei teatri di crisi.

Questa considerazione viene, purtroppo, palesamente alla luce in merito all'ormai nota vicenda dei fucilieri di Marina impegnati nella missione antipirateria NATO «*Ocean Shield*», che è tra quelle rifinanziate all'interno del decreto.

Signora Ministro, a tal riguardo si deve necessariamente aprire una parentesi. Senza ripercorrere l'intera cronologia della vicenda ormai conosciuta ai più, l'attuale evoluzione che vede ancora trattenuti in India i nostri marò, ostaggi di una aberrante controversia internazionale, è ormai diventata questione prioritaria da risolvere al più presto, anche e soprattutto in riferimento all'approvazione di questo decreto. Se da una parte salutiamo con autentico sollievo la notizia - a quanto pare - che l'Agenzia investigativa del Governo federale indiano ha ritirato la richiesta di processare per terrorismo Salvatore Gironi e Massimiliano Latorre, escludendo una volta per tutte il rischio della pena di morte per i due fucilieri di Marina; dall'altra, non possiamo che biasimare l'ennesimo rinvio temporale per la definizione del capo di imputazione e dell'organismo competente alle indagini e al dibattimento. Infatti, la Corte suprema indiana su quest'aspetto non ha ancora fatto chiarezza e ciò è francamente inaccettabile.

L'Italia, pertanto, deve sostenere fermamente che, senza l'imputazione per terrorismo, si consenta adesso il rientro dei marò nell'alveo di una giurisdizione domestica, in quanto i due fucilieri della Marina vanno considerati a pieno titolo organi impegnati nel contrasto alla pirateria, conformemente al diritto comunitario ed internazionale e alle decisioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Allo stesso modo, chiediamo una ferma presa di posizione dell'Unione europea e, in particolare, del nuovo Governo nei confronti dell'ONU.

Tra l'altro, è bene precisare che, proprio in conformità a diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, anche nei casi di utilizzo di unità militari in attività e missioni incentrate sulla lotta alla pirateria in ambito internazionale, è prevista l'immunità funzionale dei militari in quanto organi dello Stato.

Ci auguriamo che i nostri auspici sulla libertà dei mari siano logica conseguenza degli interventi delineati nei giorni scorsi anche dal nuovo Presidente del Consiglio, che ha dichiarato, già al momento dell'insediamento, l'impegno prioritario e forte del Governo collegialmente, e suo in prima persona, su questa gravosa vicenda. Ma, se non fosse così in tempi ragionevolmente brevi, allora dovremo seriamente riflettere sull'immediata sospensiva delle missioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge e, di conseguenza, sulla sopravvenuta indisponibilità da parte di tutte le nostre unità militari a prendere parte alle missioni internazionali antipirateria, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 2011, n. 130.

Sarebbe davvero questa l'ultima decisione possibile, quanto necessaria, per tutelare i nostri mari, attualmente trattenuti in India, in caso di nuove lungaggini delle autorità indiane rispetto al loro diritto di libertà. Soprattutto, signor Ministro - mi consenta - sembrerebbe quasi un processo non soltanto ai mari, ma alla nostra Patria. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, la settimana scorsa ho apprezzato il fatto che le Commissioni riunite, con tutti i loro componenti, avessero deciso di differire questa discussione in Aula per aspettare la decisione sui nostri mari. Questo non è avvenuto e mi rammarico molto del fatto che la Conferenza dei Capigruppo non abbia ascoltato quanto il Presidente e tutti i Gruppi parlamentari avevano deciso di fare.

Ovviamente trovo estremamente interessante tutto quello che è stato detto. Trovo però imbarazzante che, per l'ennesima volta, si parli di modificare un decreto-legge. Alla Camera dei deputati è stato depositato un disegno di legge quadro che non viene discusso. Uno dei primi atti che abbiamo discusso quando siamo entrati in Senato è stato proprio, un'altra volta, quello riguardante la proroga delle missioni. Trovo ciò avvilente: trovo avvilente dover discutere in quest'Aula del nulla, di cose già decise senza poterle modificare.

Non si parla mai dell'aspetto umanitario. Ho sentito dire: che cosa ci guadagna l'Italia da queste missioni? Cosa ci deve guadagnare? Non ci guadagna assolutamente nulla. Ripeto: assolutamente nulla. Ho amici in missione in Libano che sono partiti - credo - due mesi fa. Uno di essi è tornato a trovarmi non più tardi di 15 giorni fa. Mi ha raccontato come è bello vedere la popolazione libanese costruire mercatini a cui i soldati partecipano per rivitalizzare tutto il contesto. Solo la loro presenza - dice - crea la calma necessaria. È vero, ogni tanto c'è qualche tumulto, purtroppo, ma la loro presenza calma le popolazioni.

Io vorrei però che si tornasse a parlare dei risultati - come è stato detto dalla senatrice Petraglia - che queste missioni portano in termini di cooperazione e stabilizzazione. Al contrario, sento parlare sempre ed esclusivamente solo di vantaggi economici.

Trovo nel decreto-legge stanziato delle cifre allucinanti. Diamo, o meglio regaliamo 50 automezzi e la relativa assistenza tecnica. È imbarazzante.

All'articolo 4, comma 2, sono stanziati 7 milioni di euro per il dispositivo AISE. Vado a esaminare la tabella e trovo anche un dettaglio di questi costi. Ricordo che l'AISE dovrebbe essere un dispositivo di sicurezza e che al reparto informativo queste cifre apparentemente sono state già destinate in sede di legge di stabilità e di bilancio con un apposito conto. L'AISE, il DIS e tutti i servizi hanno già dei fondi appositamente stanziati. Non capisco perché si debbano ulteriormente destinare fondi *spot*, che ritroviamo ogni singola volta. Dettagliarli poi mi pare una follia assoluta.

Vi è poi un altro imbarazzante articolo, e precisamente l'articolo 9 che, al comma 8, autorizza il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO in Bruxelles. È vero che la previsione di spesa per quest'anno è pari a 11.647.276 euro, ma nel 2015 sarà di 34.665.051 euro. Signori, ma stiamo costruendo una nuova

sede? Cosa stiamo facendo? Stiamo finanziando noi la costruzione di una nuova sede? E gli altri Stati che cosa fanno? Soprattutto, è dal 2002 che provvediamo a tale rifinanziamento. Ma, per quanto riguarda questi soldi, qualcuno rende conto o meno di come li abbiamo spesi, o dobbiamo sempre prenderci in giro e non sapere mai come vengono utilizzati?

Abbiamo presentato ordini del giorno che prevedevano che ci fosse una rendicontazione puntuale per le missioni, ma sono stati bocciati. Invito, quindi, il Governo a prevedere una rendicontazione in termini sia di risultati sul versante dei diritti umani, che è quanto mi preme di più, che di soldi spesi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto agrario «Ciuffelli-Einaudi» di Todi, in provincia di Perugia, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, con le missioni internazionali l'Italia svolge un ruolo cruciale sullo scenario internazionale: un ruolo che rappresenta un punto fermo della politica di difesa e di sicurezza del nostro Paese e che ci vede in aree geopolitiche complesse che, con l'impegno e la preparazione delle nostre Forze armate e di polizia, contribuiamo a stabilizzare e a condurre verso processi di democrazia e di sviluppo. Si tratta di un impegno che rappresenta da decenni la continuità della nostra politica estera e, quindi, un elemento di affidabilità del nostro Paese.

L'Italia ha partecipato, negli ultimi vent'anni, a oltre 130 missioni militari all'estero. Il nostro contributo agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la pace e la sicurezza collettiva è di fondamentale importanza. Questo nostro sforzo è ancora più necessario nel momento in cui la crisi economica e finanziaria alimenta, a livello globale, tensioni politiche e sociali così gravi e in cui emergono, ancora più fortemente, rischi di instabilità anche ai confini del nostro Paese.

Assicurare il nostro apporto alle missioni internazionali è prima di tutto un atto di tutela del nostro interesse nazionale, e non solo perché garantisce la nostra sicurezza, ma anche perché rafforza una gestione multilaterale delle crisi in uno spirito di piena condivisione internazionale. E quanto più ci assumiamo le nostre responsabilità, tanto più dovremmo riuscire a condizionare le scelte degli organismi multilaterali (uso il condizionale e poi spiegherò il motivo).

L'Italia è chiamata ad essere protagonista in più dimensioni: europea, atlantica, mediterranea e globale. Sono ambiti in cui il nostro contributo all'azione della comunità internazionale ha permesso di raccogliere risultati significativi. Sono tutti impegni onerosi, come risorse sia umane che economiche. Ne siamo consapevoli, ma rappresentano ormai una consolidata componente della nostra politica estera, che ha assicurato negli anni evidenti ricadute positive per il nostro Paese in termini di prestigio e considerazione, grazie alle responsabilità che abbiamo deciso di assumerci in diversi teatri di crisi.

Su questo Forza Italia non ha dubbi, in piena continuità con le politiche dei Governi di centrodestra, che hanno restituito negli anni un ruolo di primo piano alla nostra politica estera. Il rifinanziamento delle missioni all'estero è, dunque, un dovere e deve essere politicamente più coeso possibile, perché più forte è il sostegno ai nostri militari all'estero, più è garantita la loro sicurezza nei teatri di crisi.

In questo decreto, però, signor Ministro, c'è un *vulnus* che è doveroso sottolineare e che è stato denunciato oggi dai rappresentanti del popolo del Darfur in Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani: il ritiro dei nostri osservatori dal Sud Sudan, proprio nella fase in cui il Paese registra

la recrudescenza degli scontri intertribali. Preoccupa che proprio la Regione che registra una delle crisi umanitarie più gravi al mondo venga improvvisamente depennata dall'ambito delle nostre missioni.

Detto questo, è doveroso chiedersi perché, nonostante il prestigio acquisito negli anni dall'Italia, la comunità internazionale sia rimasta per troppo tempo cieca e sorda di fronte alla vicenda dei nostri marò prigionieri in India.

Questo è il momento di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte ai continui rinvii della Corte suprema indiana. La politica italiana, con la missione *bipartisan* a Nuova Delhi, ha dato il giusto segnale, ma ora è necessario alzare il livello, appellandosi al diritto internazionale e alla palese violazione dei diritti umani da parte dell'India, sia perché da due anni si attende la formalizzazione del capo d'accusa, sia per l'inaccettabile richiesta di applicazione della legge antiterrorismo, che assimilava l'Italia a uno Stato canaglia: un'autentica provocazione per un Paese che è stato sempre impegnato contro il terrorismo internazionale e che ha pagato per questo - pensiamo solo all'Afghanistan - un alto tributo di sangue.

Dunque, l'auspicio è che l'India prenda finalmente atto dell'irragionevolezza politica delle posizioni sostenute finora e riporti questa vicenda nell'alveo della realtà e dei corretti rapporti tra Stati nel rispetto del diritto internazionale, secondo cui, essendo l'incidente avvenuto in acque internazionali, solo l'Italia aveva giurisdizione in merito all'accaduto.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un triste balletto fra Ministero degli esteri e Ministero degli interni di Nuova Delhi: un balletto tutto politico in vista delle elezioni di primavera. L'India ha imboccato un vicolo cieco, affidando il caso alla *National Investigation Agency* (NIA): l'Agenzia non può infatti applicare il codice penale, ma unicamente la legge che comporta l'estensione delle acque territoriali a 200 miglia, comprendendo così l'area dell'incidente e la pena di morte.

Ora l'esclusione dell'applicazione del *Sua Act* da parte dell'India, nel processo verso i nostri marò Girone e Latorre, è senza dubbio una buona notizia, ma del tutto insoddisfacente. Che i due fucilieri non siano dei terroristi e che non lo siano mai stati è, infatti, del tutto evidente. Ma l'ulteriore violazione dei principi dello Stato di diritto, con il conseguente rinvio di altre due settimane, è assolutamente inaccettabile; così come è intollerabile che la giurisdizione sia ancora nelle mani dell'India, nonostante i fatti siano accaduti in acque internazionali.

Anche per questo è sempre più urgente puntare sull'arbitrato internazionale. Ci aspettiamo che il nuovo Governo, a differenza dei suoi predecessori, prenda finalmente una posizione netta e concrete iniziative per riportare in fretta a casa i nostri marò.

Lei, nuovo Ministro degli affari esteri, ha esordito puntando il dito contro gli errori commessi, che sono stati in tutta evidenza troppi e che non è il caso di elencare ora. Tuttavia, quando la vicenda sarà terminata - speriamo in modo positivo - bisognerà chiedere conto dell'imperdonabile leggerezza di chi, da Roma, diede ordine di obbedire all'intimazione indiana di invertire la rotta e attraccare a Kochi e di chi non ha coinvolto da subito la comunità internazionale in una vicenda che non può essere ridotta ad un problema esclusivo tra Italia e India.

La situazione in India resta tutt'altro che chiara ed il partito della destra nazionalista, che guida l'opposizione, ha addirittura accusato il Governo di eccessiva generosità nei confronti dei nostri due marò, mentre i giornali indiani puntano il dito contro le incertezze del Governo di Nuova Delhi, che avrebbero favorito l'Italia: una polveriera politica molto poco rassicurante in vista delle elezioni di maggio.

Dunque, nel malaugurato caso che non ci fosse rapidamente una soluzione positiva, bisognerà valutare molto attentamente anche l'opportunità di mantenere in questo decreto il rifinanziamento delle missioni antipirateria nell'Oceano Indiano («*Ocean Shield*» e «*Atalanta*»), visto che l'India è il Paese che ne beneficia maggiormente.

Concludo con una precisazione rispetto a quanto detto poco fa in quest'Aula dal senatore Cotti. Non è vero che siamo il secondo Paese al mondo a contribuire finanziariamente alle missioni internazionali: in ambito ONU siamo al sesto posto tra i Paesi contributori con il 5 per cento del totale; nelle missioni

ONU abbiamo impegnate 1.000 unità, mentre nelle missioni NATO circa 6.000. In ambito NATO, poi, siamo il quarto Paese come uomini impegnati e il quinto per contributi finanziari.

Quelli che ho riferito sono dati forniti dalle Nazioni Unite e fanno più testo delle improvvise dichiarazioni di qualche senatore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, io vorrei unirmi alle parole pronunciate prima dal presidente Casini. Innanzitutto ringrazio la ministra Bonino per il grande lavoro svolto in questi dieci mesi, che più volte in quest'Aula abbiamo apprezzato. Naturalmente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro Federica Mogherini, che conosciamo per la sua grande dedizione e passione per la politica estera e per la grande competenza ed esperienza maturata in questi anni. È una giovane Ministra, ma una giovane esperta che conosce molto bene la materia, e siamo certi che il Parlamento collaborerà in maniera assolutamente efficace.

Collegli, vorrei dedicare qualche breve parola alle nostre missioni all'estero, invitando ciascuno di noi a provare a fare un salto di qualità nella discussione al nostro interno su questo tema: una discussione che rischia di essere ripetitiva e di riproporre vecchi schemi, in gran parte superati dalla realtà delle cose. Ho sentito dire: cosa ci stiamo a fare, in questo o in quel Paese? Ho sentito dire che dobbiamo distinguere tra missioni di pace e missioni che sarebbero di guerra.

Le cose non stanno così. Noi viviamo al centro di una delle aree più insicure del mondo, il Mediterraneo, che è circondato da faglie - potremmo dire - di tensione che rendono la situazione nella quale viviamo, cioè il contesto del Mediterraneo, una realtà ad altissimo rischio: c'è la costa Sud del Mediterraneo; c'è il Medio Oriente; sotto c'è l'Africa, che è un grande continente in ebollizione; lungo il Medio Oriente arriviamo fino alle faglie di tensione dell'Asia, e vicino casa, a pochi chilometri dai nostri confini, abbiamo l'area dei Balcani.

Allora, come Paese noi dobbiamo decidere se vogliamo essere semplicemente un consumatore di sicurezza o se vogliamo concorrere ad essere un produttore di sicurezza. Penso che in realtà questa domanda sia retorica: non possiamo limitarci ad essere dei consumatori per il semplice fatto che non c'è nessuno più disposto a produrre sicurezza per noi senza il nostro contributo e il nostro apporto. Noi dobbiamo dare il nostro contributo a produrre sicurezza, stabilità e sviluppo. Credo che questa sia la nostra politica estera.

Ho sentito dire prima, in riferimento a questo Governo, che non è stata svolta una discussione di politica estera. Per la verità, una settimana fa, in quest'Aula, si è detto la stessa cosa alla ministra Bonino: quando ci siamo confrontati sulla questione dei marò, in parecchi interventi dell'opposizione è stato detto: «Il Governo non ha una linea di politica estera». A me sembra - nel solco ovviamente della tradizione grande di politica estera italiana, che ha a che fare con la scelta per l'Europa, quella atlantica e quella per il multilateralismo, cioè per l'ONU, e dunque dentro questi binari storici, che vengono da lontano, dal dopoguerra, dalla Costituzione, dal grande magistero di Alcide De Gasperi - che oggi ci sia il tema tutto nuovo di come noi dobbiamo essere contributori attivi della costruzione di stabilità, sicurezza e sviluppo nell'area nella quale siamo. E questo dobbiamo farlo con un ventaglio di strumenti.

La ministra Mogherini è stata tra i protagonisti - e mi auguro che adesso, da Ministro, vorrà presto riprendere questa materia - della riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, che è ancora in cantiere (ma contiamo sul suo impulso per portarla rapidamente in porto, dal momento che si tratta di uno strumento essenziale). In quella proposta di legge c'è scritto che il Ministro degli affari esteri - che abbiamo davanti a noi - diventerà il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò significa che questo è il primo, fondamentale strumento per costruire sicurezza, pace e sviluppo nell'area intorno a noi.

Si è detto tante volte che altri Paesi possono permettersi di concepire la cooperazione allo sviluppo come un lusso, un qualcosa di cui non hanno bisogno ma che regalano magnificamente, perché magari vivono nel cuore del Mare del Nord. Per chi vive nel cuore del Mediterraneo la cooperazione allo

sviluppo non è un lusso: è un'esigenza primaria, un investimento fondamentale. Infatti, più sviluppo, pace e stabilità ci sono intorno a noi, più possibilità ci sono per il nostro Paese, a cominciare dal nostro Mezzogiorno, di avere pace, sviluppo e prosperità.

Un'altra leva fondamentale per questa azione sono le missioni di pace. Ricordo che un grande ambasciatore italiano, scomparso qualche anno fa, Antonio Puri Purini, diceva che in questi anni le nostre missioni all'estero hanno salvato l'onore della politica estera italiana, perché sono state uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di stabilità e pace.

Voglio pensare che cosa sarebbero oggi i Balcani se noi non fossimo intervenuti con questi strumenti. Noi non siamo andati a fare la guerra a nessuno nei Balcani, tant'è vero che in Kosovo abbiamo preso prima le parti degli albanesi, ossia dei musulmani, contro i serbi che li volevano schiacciare, e adesso stiamo difendendo la minoranza serba rispetto alla maggioranza musulmana, sempre con un solo obiettivo: contribuire alla stabilizzazione di quel Paese, che ora è in fila per entrare nell'Unione europea.

Questo è il senso di politica estera delle nostre missioni. Naturalmente, si tratta di missioni che hanno a che fare con situazioni molto diverse. Pensiamo al tema complicatissimo dell'Afghanistan: lì c'è una tabella di marcia molto precisa e, naturalmente, rischiosa. Noi, infatti, ci stiamo impegnando per un ritiro progressivo, man mano che le Forze armate e di sicurezza afgane cominciano a prendere il controllo del loro territorio. Sappiamo che è una situazione di straordinaria difficoltà e delicatezza. Dobbiamo sentirci impegnati a non abbandonare l'Afghanistan: man mano che ritireremo le nostre Forze armate, dovremo contemporaneamente mantenere una capacità di istruzione, formazione ed assistenza delle Forze armate e di sicurezza afgane e, soprattutto, svolgere un grande lavoro di cooperazione allo sviluppo.

Chi di noi ha avuto il privilegio di visitare, sia pure in maniera sempre molto veloce, l'Afghanistan, sa quale straordinario contributo stia dando il nostro Paese per aiutarlo a crescere in modo diretto, attraverso la nostra cooperazione, e in modo indiretto (penso all'ospedale di *Emergency* presente a Kabul). È uno straordinario apporto quello che il nostro Paese sta dando a quella situazione. È l'Italia, nel suo insieme, che sta lavorando per stabilizzare un Paese. Come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, noi ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Siamo impegnati a costruire un ordine internazionale basato sulla giustizia e la pace, attraverso la solidarietà e gli strumenti multilaterali che ne sono espressione. Questo è il senso del nostro lavoro.

Guardate che tra la dimensione della cooperazione allo sviluppo e quella delle missioni, che a me piace chiamare di polizia internazionale (perché di questo si tratta), sempre dentro i canoni della legalità internazionale stabilita dalle Nazioni Unite, c'è una crescente sinergia, proprio perché l'obiettivo è comune: costruire sicurezza intorno a noi, attraverso lo sviluppo e la stabilizzazione, in nome della pace. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, secondo quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo avrà luogo nella seduta di domani.

Ha chiesto di intervenire il Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

MOGHERINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione del decreto?legge. Come sapete, ancora non stati nominati Sottosegretari e Vice Ministri. Avrete inoltre notato che la presenza del Governo è soltanto parziale, e sapete bene che il decreto?legge coinvolge sia il Ministro degli affari esteri che quello della difesa. Siccome non sono sicura che domani potrò essere presente ai lavori per tutta la loro durata, approfitto per dare ora alcune prime risposte. Chiaramente, se domani ci sarà modo, potremo completare la replica insieme al ministro Pinotti.

Come hanno osservato alcuni senatori, questo è un decreto-legge predisposto dal precedente Governo. Vorrei pertanto associarmi a chi, a partire dal presidente Casini, ha ringraziato Emma Bonino e Mario

Mauro per aver lavorato in questo anno e anche su questo decreto che io, come voi, ho vissuto fino a qualche giorno fa dal lato delle Commissioni esteri e difesa della Camera in cui ho lavorato fino a oggi.

Alcuni senatori hanno chiesto quale sia la linea di politica estera del nuovo Governo. Credo che avremo modo di discuterne presto nelle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato, ma penso che questa possa essere una prima occasione per rispondere ad alcune questioni e forse per anticipare alcuni punti.

Innanzitutto, vorrei partire dal tema che aveva posto il senatore Di Biagio. È una questione di responsabilità oggi confermare questo decreto-legge, proprio per le ragioni di continuità, e mi verrebbe quasi da dire di prevedibilità, che in questo caso non è una brutta cosa (e detto da un Governo di questo impianto, potete capire che può essere forse un'eccezione).

Le stesse ragioni di prevedibilità e di continuità mi fanno condividere le osservazioni di chi ha detto che abbiamo bisogno di una copertura almeno annuale; ma di più: abbiamo bisogno di una legge quadro. Alla Camera sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge per discutere le missioni in un assetto diverso: non con la decretazione, ma con una legge quadro che consenta di fare una discussione nel merito delle singole missioni: una discussione politica, e non soltanto volta al tema del finanziamento delle missioni.

Credo che nei prossimi mesi potremo lavorare insieme, Governo e Parlamento, per fare in modo che questa legge quadro possa effettivamente vedere la luce. È un'ipotesi già in discussione dalla precedente legislatura, e penso che sia arrivato il momento di provare a concretizzarla, perché credo ne abbiamo bisogno tutti: Parlamento e Governo, militari e civili impegnati nei vari teatri.

Allo stesso modo, ritengo che la questione dell'intreccio tra cooperazione e missioni militari, che credo abbia posto la senatrice Petraglia, sia un punto di riflessione da fare.

Penso infatti che sia fondamentale avere quell'approccio integrato alla soluzione e alla prevenzione dei conflitti, in cui l'Italia è tanto brava. I nostri militari sono i più «civili», hanno l'approccio più civile rispetto ad altre forze militari impegnate nei teatri di guerra. I nostri cooperanti sono estremamente bravi e sono una delle parti di quel sistema che, come il senatore Tonini ricordava adesso, spesso ha salvato l'immagine della politica estera italiana in anni difficili. L'approccio integrato, con la prevenzione dei conflitti, con la promozione dei diritti umani e con la promozione dello sviluppo economico e sociale nelle aree di crisi, anche prima che le crisi diventino eclatanti, non necessariamente deve vedersi realizzato in un unico provvedimento e con un unico strumento che intrecci insieme civile e militare. È un argomento in discussione, in cui sono coinvolte anche le ONG impegnate nei teatri di conflitto, e credo possa essere un tema su cui Governo e Parlamento, insieme agli operatori, sia militari che civili, possano confrontarsi con profitto nei prossimi mesi.

C'è sicuramente da fare sulla cooperazione e ne parleremo nelle prossime settimane in Commissione. Confermo il mio impegno, diretto e convinto, che di nuovo ricordava il senatore Tonini, a lavorare in modo spedito sulla legge di riforma della cooperazione (che spero possa essere incardinata qui in Commissione al Senato già dalla prossima settimana): una legge che vede la cooperazione non come un atto, per così dire, di carità, ma come un investimento nella nostra sicurezza nazionale, e non solo in essa, ma anche nella promozione di un mondo che consenta relazioni più equilibrate e più eque.

Così come un altro impegno sulla cooperazione, vedendo quali possano essere gli strumenti (se questo o piuttosto lo strumento nuovo della cooperazione riformata), è quello di consolidare quell'aumento di risorse che ha iniziato a esserci in questo ultimo anno e mezzo ma sicuramente deve andare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Il senatore Orellana diceva che forse dobbiamo definire meglio le nostre priorità geografiche. Anche questa è una riflessione da fare insieme, in modo molto approfondito e senza preconcetti. Anche io vedo la necessità di concentrarci sul nostro *habitat* naturale, sostanzialmente il nostro mare. L'Italia, geograficamente e strategicamente, è collocata, in modo molto chiaro e molto preciso, al centro di un mare che è, probabilmente, il luogo dove si concentreranno le sfide alla sicurezza dei prossimi

decenni, non soltanto per noi e per l'Europa, ma anche a livello globale; e i nostri *partner* internazionali ne sono molto consapevoli. Dall'altra parte, però, è vero che esistono minacce alla sicurezza internazionale che sono di difficile collocazione geografica, e quello che avviene anche molto lontano da noi ha effetti anche molto diretti sulla vita dei nostri concittadini. Anche qui c'è bisogno di una riflessione approfondita che insieme, Governo e Parlamento, dovranno fare sulle priorità su cui investire nei prossimi mesi. Penso che non mancheranno occasioni per farlo, a partire dal prossimo decreto (se non riusciremo a varare in tempo la legge quadro).

Gli ultimi due punti sono quelli probabilmente più complicati. Per quanto riguarda l'Afghanistan, io ho avuto questa mattina una serie di telefonate con i miei omologhi americano, russo, francese e greco (per la Presidenza dell'Unione europea) e con lady Ashton. Abbiamo parlato anche molto di Afghanistan.

Chi dice oggi che la missione *Resolute Support* è già definita credo non faccia i conti con il piccolo particolare che né il *Bilateral security agreement* né quindi l'Accordo con le Forze della NATO (il SOFA) rispetto allo *status* delle forze militari *post* 2014 nel Paese sia stato firmato. Quindi, fino a quando questo passaggio non sarà completato ogni elemento della missione *post* 2014, a livello internazionale e a livello NATO, è ancora tutto da definire. Ogni opzione in questo momento è aperta, e credo che questo metta su di noi una responsabilità importante.

Io sono convinta che in un anno cruciale come quello che abbiamo davanti, con un passaggio elettorale, ma anche sociale ed economico, in una regione anche complessa, la comunità tutta sia obbligata, o comunque invitata, a riflettere sulla necessità di garantire un qualche tipo di sostegno alle Forze di sicurezza afgane, posto che le condizioni politiche del Paese lo consentano e posto ovviamente che gli afgani lo vogliano. Questo è un passaggio che abbiamo ancora aperto davanti. Sicuramente dovremo discuterne in Parlamento, anche perché al momento non c'è un qualcosa di definito a cui dire semplicemente sì o no, ma c'è un qualcosa da discutere. E credo che lo faremo.

Ultimo punto: i marò. Innanzitutto condivido quanto diceva molto bene il senatore Di Biagio: la nostra partecipazione alle missioni antipirateria è nostro interesse nazionale diretto; credo quindi sia molto saggio affrontare il problema tenendo ben presente questo punto.

In secondo luogo, la strada che in questi primissimi giorni abbiamo convintamente continuato a seguire, e che coincide con la strada che il precedente Governo aveva intrapreso nelle ultime settimane, è quella della internazionalizzazione della vicenda. Lo stiamo facendo, in raccordo con l'inviato de Mistura e con le famiglie dei due marò, che abbiamo incontrato e con cui siamo costantemente in contatto.

È chiaro che la strada dell'internazionalizzazione della vicenda richiede, da parte nostra, un profilo di responsabilità massimo in questa fase, che è la più delicata. Credo che in quest'Aula ne siamo tutti consapevoli e che quindi qualsiasi altra riflessione, compresa quella delle responsabilità e delle lacune normative (com'è stato detto con qualche eufemismo), rappresenti un tema che non possa essere affrontato successivamente alla risoluzione del caso. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI e PI e del senatore Battista*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui tempi di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge

D'ALI' (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (NCD). Signor Presidente, questa mattina, durante i lavori del Senato, siamo stati sollecitati dal Presidente a depositare i nostri interventi in sede di dichiarazione di voto sul decreto milleproroghe,

che giungeva nell'Aula del Senato per la terza lettura. Abbiamo accettato di buon grado, perché siamo stati sempre molto attenti al risultato dell'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ancorché arrivati *in extremis* dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente a quel fatto, un paio di ore dopo, è arrivata dalla Camera la notizia che il Governo aveva ritirato il decreto salva Roma, che era stato approvato dal Senato dopo la sua seconda proposizione da parte del Governo e dopo la seconda edizione di una lunga maratona in Commissione e poi qui in Aula, con la dedizione della senatrice Zanoni, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, e di tutta la Commissione della quale sono componente.

Ora, io pongo un problema di carattere istituzionale, naturalmente nello svolgimento dei lavori, dove la politica non può non essere attenta a quello che accade nel rapporto tra le istituzioni. Non è la prima volta che succede che il Senato approvi in maniera quasi acritica, a questo punto voglio dire forse anche colpevole da parte nostra, provvedimenti che arrivano dalla Camera *in extremis* (alle volte, com'è successo questa mattina, in terza lettura, e questa terza lettura era dovuta proprio alla cancellazione di norme approvate precedentemente dal Senato), mentre nell'altro ramo del Parlamento si rompe quell'equilibrio, che non è certamente codificato né codificabile, ma è di reciproco rispetto, in base al quale, quando si verificano questi casi (e ciò succede purtroppo da alcuni anni), uno dei due rami del Parlamento approva ciò che l'altro ha esitato in termini ristretti, per consentire eventuali modifiche.

Ma poi, che questa mattina il ritiro sia stato operato dal Governo, ancorché sotto la pressione di un numero elevato di emendamenti e di ordini del giorno presentati, quando vi sarebbe stata la possibilità di fare una seduta straordinaria o di applicare la cosiddetta tagliola, come previsto dal Regolamento della Camera (trattandosi di un decreto), ciò è ancora più grave a mio giudizio e agli occhi dei componenti della Commissione bilancio - io sono uno tra quelli - e denota una decisa disattenzione nel rapporto tra le due istituzioni. Stante che, con buona pace di chi propone e prevede altro, questo Senato è ancora uno dei due rami del Parlamento della Repubblica italiana e stante che questo Senato provvede, secondo Regolamento, ad esitare i disegni di legge, credo che ciò che si è verificato stamattina richieda, signor Presidente, un chiarimento tra i Presidenti delle Camere, oltre naturalmente ad un chiarimento in sede politica (questo compete ai Gruppi parlamentari), per capire se esiste o meno un rapporto di corretta e reciproca collaborazione tra i due rami del Parlamento o se questo rapporto non esiste più.

Oggi dovevamo incardinare il disegno di legge che recava come contenuto, su proposta di tutti i Capigruppo della maggioranza... (*Richiami del Presidente.*).

PRESIDENTE. Abbiamo una nostra prassi, senatore D'Alì. Gli interventi di fine seduta hanno un limite di tempo. Ma continui pure per un altro minuto.

D'ALÌ (*NCD*). Lei mi richiama sempre sui tempi. La ringrazio di ciò, ma credo che l'argomento debba essere illustrato nella sua interezza.

Come dicevo, oggi avevamo alla nostra attenzione, perché assegnato in sede deliberante dal Presidente del Senato, la discussione del disegno di legge che conteneva gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio e non ritenuti ammissibili dal Presidente del Senato in Aula proprio su questo provvedimento e, proprio in considerazione del fatto che non bisognava inviare alla Camera un testo eccessivamente corposo, è chiaro che la nostra riflessione è completa su tutto. Probabilmente, infatti, dovremmo recepire in quel disegno di legge, ove mai decidessimo di andare avanti, anche ciò che la Camera ha inopinatamente sospeso e il Governo ha inopinatamente ritirato, senza consultare le forze politiche, rispetto ai contenuti aggiunti dalla competente Commissione del Senato e da questa stessa Aula su quel testo.

Mi sembra molto difficile che il Governo possa per la terza volta proporre il suo testo originario, ma farebbe cosa buona (mi rivolgo anche alla Presidenza per sollecitarlo) se presentasse un decreto-legge contenente ciò che questo ramo del Parlamento aveva approvato, tanto in Commissione quanto in Assemblea, in aggiunta al testo originario presentato dal Governo.

Spero che il Governo voglia procedere in questo modo. Diversamente, se avesse voluto sottolineare un atteggiamento di discontinuità politica rispetto a quanto proposto dal precedente Governo, avrebbe dovuto ritirare tutti i decreti-legge non completati, e non solamente quello in cui forse vi era qualche norma che a questo Governo non stava bene, a differenza degli altri. Cito solo il decreto-legge «destinazione Italia» che il Senato ha ricevuto due giorni prima della scadenza e che abbiamo approvato senza modifiche. *(Applausi del senatore Gualdani)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le ho concesso un tempo congruo perché la questione è importante. Del resto, anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari più volte si è posta il tema dell'*iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei tempi che, alternativamente, l'uno e l'altro ramo del Parlamento spesso hanno molto ridotti.

Per quanto riguarda questa vicenda, attendiamo le decisioni che saranno prese. Comprendiamo la delicatezza della vicenda e anche il fatto che non possono essere reiterate con decreti-legge norme contenute in un decreto-legge che è stato ritirato. Quindi, anch'io personalmente sono curioso di vedere come sarà risolta la questione nel rispetto delle norme, visto che questa Aula è testimone del fatto che alcuni emendamenti sono confluiti in un disegno di legge per evitare che fossero recepiti in un decreto-legge. C'è stato un rigore e una precisione da parte della Presidenza del Senato che tutti abbiamo apprezzato. Ci auguriamo che gli stessi criteri valgano in altri ambiti.

L'attuale fase, del resto, è politicamente significativa, quindi vediamo cosa accadrà.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ([1214-B](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30

DICEMBRE 2013, N. 150

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *sono inserite le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;

al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015 »;

al comma 6:

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2014 »;

il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è soppresso;

al comma 11:

alle lettere a) e b), la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: 2015 è sostituita dalla seguente: 2016 »;

al comma 13, la parola: «prorogata» è sostituita dalla seguente: «differita»;

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso;

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo

29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;

al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2014»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2015»»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.

2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

il comma 9 è soppresso;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»;

il comma 15 è soppresso;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».

All'articolo 10:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

«3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Proroga di termini in materia di turismo*). - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione dei Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;
- b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinqüies* è sostituito dal seguente: "3-*quinqüies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011."

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31

dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinqües*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1-*bis*, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; *b)* al comma 2-*ter*, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi oneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture

ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 3, 4, 6, 9, 10 E 13 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[RUVOLO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#),
[Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [SCAVONE](#)

Inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «culturali e del turismo», sopprimere le seguenti: «fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola».

1.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».

1.3

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.4

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.a è sospesa».

G1.200

[ALBANO](#), [ORRU'](#), [MATTESINI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo:

a chiarire che la proroga di un anno oltre il limite temporale imposto dalla legge per la predisposizione di un piano di revisione del personale comandato sia da applicarsi anche al personale in comando che già aveva superato il limite massimo dei tre anni;

a chiarire altresì che dalla proroga di un anno non sia escluso il personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G1.200 (testo 2)

[ALBANO](#), [ORRU'](#), [MATTESINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo.

(*) Accolto dal Governo

G1.201

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del Decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14 bis che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326/2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189).

In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;

- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;

- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei

Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;

- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovatività;

- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;

- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del DPCM previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica.

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo ad attivarsi immediatamente al fine di emanare un urgente provvedimento normativo finalizzato a prevedere specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia assunto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001, nonché ad aumentare la pianta organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco adeguandola alle funzioni assegnate e parametrandola alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202

DE BIASI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto

decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;
 - la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
 - il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
 - l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
 - il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
 - gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;
 - il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
 - le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;
- garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi regolativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

L'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a ripristinare, nel primo provvedimento utile, la proroga al 31 marzo 2015 a definire con urgenza specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia ad adeguare la pianta organica dell'Agenzia nazionale del farmaco adeguando la alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202 (testo 2)

[DE BIASI](#), [PADUA](#), [ROMANO](#), [BIANCONI](#), [AIELLO](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;

- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;

- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;

- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;

- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;

- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi regolativi e ispettivi in linea con gli altri Paesi Europei;

L'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

L'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,

essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA.

(*) Accolto dal Governo

G2.100

[BITONCI](#), [BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine Gennaio e i primi giorni di Febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedito a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura;

è pertanto sempre più indispensabile, anche alla luce degli analoghi e recenti fatti accaduti in Emilia-Romagna, provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

in numerosi enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014.

(*) Accolto dal Governo

3.1

[DLBAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fatti specie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.1

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G4.100

[BELLOT](#), [BISINELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G4.100 (testo 2)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

(*) Accolto dal Governo

G4.101

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1214-B, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ha previsto all'articolo 4, comma 1, la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli sino al 31 marzo 2014;

tale limite di durata della gestione commissariale è in contrasto con i contenuti dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010 che la estende sino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo delle opere, con oneri totalmente a carico del finanziamento già stanziato;

il succitato decreto-legge, all'articolo 4, comma 2, ha previsto che entro sei mesi antecedenti tale scadenza, con Accordo di Programma, si sarebbe dovuto individuare il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», superamento che può ottenersi solo con il completamento delle opere avviate.

ad oggi tale soggetto non è stato individuato, probabilmente anche per le difficoltà oggettive di trasferire, a cantieri aperti, ad un altro soggetto, la responsabilità della realizzazione di un intervento, la cui attuazione è prioritaria per la salvaguardia della salute di oltre un terzo degli abitanti della Puglia;

una proroga della gestione commissariale non comporta aggravio di spesa in quanto l'intero costo della gestione commissariale fino al termine dei lavori ed al collaudo delle opere è, come da disposizioni vigenti, a valere sulle somme stanziare per l'intervento come disposto dall'articolo 2 comma 3 dall'OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010 di incarico,

impegna il Governo a disporre, la proroga della gestione commissariale sino al 30 novembre 2016, al fine di garantire continuità al lavoro sino ad ora svolto dal Commissario e la relativa conclusione dei lavori che sono in fase di completamento.

G4.102

GIBIINO

Decaduto

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.f.r. da ultimo Relazione attività svolta nel 2010), che ha espressamente auspicato «l'introduzione di interventi correttivi volti ad eliminare i vincoli amministrativi introdotti e a preservare la normativa nazionale in precedenza vigente in materia»;

la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 264, del 6 novembre 2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Molise, n. 25 del 2012, poiché avrebbe determinato «un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea [. . .], con ciò violando anche il principio di parità di trattamento sotteso alla previsione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», ha affermato il principio che tali servizi, in quanto servizi di Trasporto non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, sono, quindi, soggetti alle prescrizioni della «Direttiva Servizi del Mercato Interno» n. 2006/123/CE, che ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 alinea e lettera *d*) espressamente vieta di subordinare l'accesso a e l'esercizio dei servizi, tra l'altro, a requisiti discriminatori basati sull'ubicazione della sede legale dell'impresa,

considerato che:

le modifiche introdotte alla legge n. 21 del 1992 dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008, prevedono adempimenti differenziati per le imprese di NCC in funzione della localizzazione della propria sede legale, che deve trovarsi obbligatoriamente nel territorio del Comune che ha loro rilasciato l'autorizzazione all'attività;

per le esposte criticità l'Amministrazione aveva opportunamente provveduto a disporre l'ulteriore sospensione dell'efficacia della critica norma nel testo originario del decreto-legge n. 150 del

2013;

in fase di conversione in legge del citato decreto-legge al Senato è stato inizialmente abrogato il comma 4 dell'articolo 4, che introduceva tale ulteriore sospensione, generando la ferma reazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, opportunamente tenuta in considerazione dai lavori parlamentari, che hanno provveduto a ripristinare la proroga in sede di esame del provvedimento alla Camera;

infine, che per risolvere definitivamente le criticità in precedenza esposte, occorre completare entro il prossimo 31 dicembre 2014, l'*iter* procedurale indicato dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 22 maggio 2010,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente, previa concertazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese, il decreto ministeriale volto a dettare, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia».

6.1

[CENTINAIO](#), [BISINELLA](#)

Inammissibile

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), e al comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

G7.101

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [TAVERNA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 reca «Proroga termini in materia di salute»;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 11, comma 12, si stabilisce che «Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione»;

secondo le recenti statistiche sui consumi dei farmaci in Italia, risulta che, ogni anno, le famiglie sprecano una quantità elevata di medicinali, gettando farmaci in quanto non utilizzati e scaduti e che ciò avviene principalmente a causa delle dosi preconfezionate, distribuite nelle farmacie, che risultano in eccesso rispetto alle specifiche prescrizioni mediche;

gran parte di tali medicinali non utilizzati appartengono alle fasce coperte dall'esenzione del SSN e ciò determina, di conseguenza, un consistente dispendio di denaro pubblico, a cui va aggiunta la

spesa che i privati cittadini sostengono per medicinali di fascia C;

la disposizione introdotta con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha l'obiettivo di revisionare le modalità di confezionamento dei farmaci al fine di individuare le confezioni ottimali ed evitare sprechi e rendere così il più possibile corrispondenti le dosi prescritte dal medico con le dosi acquistate dal paziente;

oltre ad evitare lo spreco di farmaci e contribuire al contenimento della spesa farmaceutica, la confezione ottimale aiuta il paziente ad avere una maggiore consapevolezza nella gestione del farmaco secondo prescrizione medica innescando un circolo virtuoso tra tutti gli attori coinvolti nell'erogazione dei farmaci,

impegna il Governo a valutare, al fine di rendere, maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare altresì, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini.

(*) Accolto dal Governo

G8.100

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo a intervenire immediatamente, già nel decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, inserendo la norma di proroga su cui il ministro interessato aveva preso ufficialmente impegno di fronte ai 24.000 lavoratori e alle loro famiglie e contestualmente attivare il tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, al fine di individuare una soluzione normativa o amministrativa definitiva a questa emergenza sociale.

G8.100 (testo 2)

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU.

(*) Accolto dal Governo

9.1

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è soppresso».

G9.100

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di

Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della «sigaretta elettronica» posticipando l'applicazione dell'imposta sulle sigarette elettroniche, al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.

G9.101

[STEFANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità;

l'attuale disposizione potrebbe determinare notevoli criticità nelle località turistiche, laddove la maggioranza dei turisti provenienti dall'Est Europa è solita utilizzare il contante per l'acquisto di beni e servizi durante il soggiorno presso le medesime località, essendo oggi poco diffuso nei predetti Paesi l'utilizzo di carte di debito ovvero di strumenti analoghi;

l'entrata in vigore della disposizione ha già creato pesanti critiche all'interno del comparto turistico, laddove la norma, se confermata, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sull'intero settore ricettivo, in particolare nelle aree e nelle località dove la presenza dei turisti provenienti da Paesi europei come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia è maggiore,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l'utilizzo di strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l'esclusione dell'applicazione di detta norma per le destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni.

G9.102

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

i Comuni e gli enti locali devono far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodo logico risulta particolarmente gravoso, anche per il fatto che in tal uni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

in alcune Regioni, al fine di agevolare i Comuni, si è ricorso al così detto Patto regionale verticale incentivato, e che la legge di Stabilità ha anticipato i termini per l'attivazione delle procedure

relative ai così detti «Patti di solidarietà» tra enti territoriali, ma che l'attuale formulazione risulta eccessivamente anticipatrice, tanto che alcuni Comuni potrebbero trovarsi nella situazione di non riuscire ad aderire a tali procedure,

impegna il Governo a valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, prevedendo altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

G9.103

[CONSIGLIO](#), [BISINELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore della impresa o professionista per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;

in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

in base a tali disposizioni, di fatto, il provvedimento prevede una partenza immediata, dal prossimo 28 marzo, soltanto per i beneficiari con un fatturato, nell'anno precedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, superiore a 200 mila euro, mentre per le altre casistiche si avrà tempo fino al 30 giugno per mettersi al passo con la normativa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di posticipare al 1° gennaio 2015 l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

G9.104

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i

professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

G9.104 (testo 2)

[ARRIGONI, BISINELLA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bonfrisco e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII

(**) Accolto dal Governo

G9.105

[ARRIGONI, BISINELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, considerato che il provvedimento in esame contiene al suo interno numerosi disposizioni in materia di finanza locale;

stimato che le riduzioni in termini di tagli di spesa operate in questi ultimi anni, come il

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni, hanno seguito un approccio orizzontale, senza cioè valutare adeguatamente le virtuose gestioni degli enti locali;

valutato che gli amministratori locali si stanno muovendo perciò in un quadro normativo estremamente variabile ed incerto;

ricordato come i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo risulta particolarmente gravoso;

evidenziato come dal 1° gennaio 2013, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica è stata ampliata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti;

considerato che i vincoli imposti dal PSI hanno negative ricadute sulle spese di investimento, dal momento che l'utilizzo del principio di competenza mista costringe gli enti a posticipare il pagamento di queste spese garantendo così il saldo prestabilito e la conseguente riduzione delle medesime spese di investimento, nonostante queste voci siano tra le più importanti per la ripresa economica;

stimato come la riduzione delle risorse a favore dei Comuni, congiuntamente all'obbligo del rispetto delle regole del Patto di stabilità, costringe in tal modo le amministrazioni locali ad operare manovre di riequilibrio di bilancio basate sulla riduzione delle uscite di conto capitale, la riduzione degli investimenti e il blocco dei pagamenti;

evidenziato come l'obbligo di rispettare i vincoli del Patto di stabilità non appare coerente con il contesto economico, e che anzi gli strumenti più efficaci per fronteggiare la crisi economica sono proprio rappresentati dalle spese di investimento che, rispetto alle spese in conto corrente, rappresentano un volano per l'economia potendo determinare una crescita più sostenibile economicamente,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti differendo per l'anno in corso l'applicazione degli stessi sui piccoli Comuni e procedendo altresì con una revisione dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali allo scopo di allentare i vincoli al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.106

[LATORRE](#), [PEZZOPANE](#), [MORGONI](#), [SCALIA](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#)

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (articolo 822, comma 1, c.c.), dietro la corresponsione di un canone;

l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che: «la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, non solo per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, ma anche per la gestione di stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, di esercizi commerciali, nonché di servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo»;

nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione relativo alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime in

quanto contrastante con la Direttiva BOLKESTEIN 2006/123/CE sia per il diritto preferenziale di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione sia per il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 400 citato;

al fine di superare i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) non solo ha soppresso il rinnovo automatico ma ha anche delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;

a tutt'oggi il decreto legislativo non è stato emanato, con la conseguenza che la materia delle concessioni demaniali è di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali;

tale situazione di grave incertezza normativa sta creando un serio rischio che investe soprattutto i titolari di immobili adibiti a civile abitazione insistenti sulle concessioni aventi carattere abitativo e/o residenziale in alcune aree rivierasche del Paese, con la conseguenza ulteriore di generare ed amplificare progressivamente un grave contenzioso amministrativo;

le concessioni demaniali presentano morfologia e differenze sostanziali non solo con riferimento ai beni su cui insistono ma anche con riguardo agli interessi sottesi e ai soggetti titolari delle concessioni;

pur ribadendo si i principi di cui alla direttiva comunitaria 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) volti ad assicurare la imparzialità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari onde tutelare il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CEE, è evidente che, nel predisporre la normazione delegata, debbano ancor più che nel passato, distinguersi le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo ed imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle che invece ne sono prive, quali quelle con finalità abitative e/o residenziali, regolando diverse procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni in relazione alle diverse finalità delle concessioni;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive nonché ai beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

le proroghe citate, interpretate letteralmente, non sembrerebbero comprendere, dunque, le concessioni demaniali aventi carattere abitativo e/o residenziale, con evidente irragionevolezza ai fini della proroga, ponendo diversi problemi in ordine alla possibilità, non solo da parte dell'Amministrazione centrale ma anche delle Regioni e degli enti locali, di interpretare in modo difforme la normativa nazionale e comunitaria e perciò di stabilire procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni aventi natura imprenditoriale differenziate da quelle che ne sono prive;

preso atto che è necessario garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento a tutti i soggetti;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad accelerare il procedimento diretto all'adozione ed emanazione del decreto legislativo di revisione e riordino della regolazione delle concessioni demaniali marittime, differenziando quelle di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali quelle con carattere abitativo e/o residenziale, e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità e in via subordinata, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio;

nelle more dell'approvazione del decreto, ad estendere la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime al 2020, incluse quelle a carattere abitativo e/o residenziale ovvero, in subordine ad interpretare la norma di cui all'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009, come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.

10.1

[ARRIGONI, BISINELLA](#)

Respinto

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1° gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-*bis*, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data dello ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"».

13.0.1

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«13-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I"».

Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-*bis*.

Da inviare a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA (RM)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Divisione XV - Politiche ambientali

Via Molise, 2

00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione
Indirizzo
C.a.p.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cod. Ateco (1)
Partita I.V.A.

Tipologia d'impianti antincendio:

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:

- (1) Codice delle attività economiche Istat.
- (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
- (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione ([1248](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[ORELLANA](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [MARTON](#), [MUSSINI](#), [BATTISTA](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1248, di conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

premesso che:

un nuovo, ennesimo, decreto-legge proroga tutte quante le diverse missioni internazionali, nelle quali è impegnato il nostro Paese;

seppur in perenne assenza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace (la discussione risulta avviata presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati), durante la XVI legislatura, il Governo Monti aveva inaugurato la decretazione in materia di carattere almeno annuale;

l'anno 2012 infatti era stato integralmente coperto dalle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107. Nel 2013, nonostante la prevista (seppur anticipata) fine della legislatura, la prima decretazione ha coperto ben nove mesi, mentre la seconda, appena convertita dal Parlamento, soltanto l'ultimo trimestre dell'anno medesimo;

il decreto-legge in titolo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, ritorna a finanziare le missioni internazionali di pace - nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987) - per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza;

il decreto-legge in titolo è stato licenziato dal Consiglio dei ministri in data successiva al 31

dicembre 2013 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali medesime senza base giuridica, finanziaria e politica, con particolare preoccupazione per quelle più sensibili e delicate come quelle in Afghanistan e in Libano;

analogo accadimento si era registrato in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con 10 giorni di ritardo, rispetto alla data del 30 settembre 2013;

premessi inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 3 autorizza la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi, la missione di cui al comma 3 sembrerebbe non avere il "cappello" internazionale di cui alla decisione PESC citata al comma precedente. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa sarebbe disposta quale attuazione di accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità;

rammentato che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7 sia un trattato - concluso dall'allora presidente Berlusconi con un folle criminale di guerra e genocida come il colonnello Gheddafi - sia da ritenersi sospeso - come in più occasioni dichiarato dall'ex presidente del Consiglio Monti - e che occorra denunciare la non esecutività dello stesso da parte italiana, al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia, nonché terminare la condizione di sfruttamento dei Paesi occidentali nei confronti del già martoriato popolo libico;

il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Pur riconoscendo l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, anche e soprattutto per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni medesime - di conseguenza anche del loro costo - così come per le precedenti decretazioni, si ritiene che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali;

il comma 3, del medesimo articolo 4 "al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali" autorizza la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. La deroga in commento, in linea con le precedenti decretazioni, esonera i Ministeri competenti dall'acquistare materiali e lavori secondo il codice dei contratti e legislazione successiva in materia;

premessi inoltre che:

il comma 2 dell'articolo 7, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento;

in riferimento alla disposizione di cui sopra, pur riconoscendo la peculiarità delle funzioni alle quali la norma medesima si riferisce, si richiama l'attenzione del Senato alla relazione tra le attribuzioni del legislatore governativo e di quello parlamentare nella sede di conversione in legge dell'operato del primo. Ancor prima che le commissioni competenti per materia del Parlamento siano giunte alla discussione della norma in questione, le amministrazioni citate dal comma 2 potrebbero

aver già richiesto, e magari speso, la metà delle somme finanziate con il decreto in commento;

pur non dubitando della solidità politica della maggioranza parlamentare che solitamente sostiene il Governo, quindi della pressoché certa conversione in legge di decreti, soprattutto su di un tema come il rifinanziamento delle missioni internazionali, si segnala che detto comportamento del Governo (che decreta il rifinanziamento con 16 giorni di ritardo sulla precedente copertura normativa) non è assolutamente rispettoso delle attribuzioni e delle funzioni che la Costituzione assegna al Parlamento nell'esercizio della funzione di conversione, e non di mera ratifica, delle disposizioni contenute nelle decretazioni d'urgenza;

le presmesse relative alle criticità rilevate circa le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, possono ritenersi applicabili anche al comma 2 dell'articolo 10, il quale contenendo una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. n. 114 del 2013 di proroga delle missioni internazionali, convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel medesimo decreto-legge;

l'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in commento, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014. Ricordando che con le disposizioni per il bilancio 2014, dopo l'approvazione della nota di variazione, risultano appostati sul capitolo 3004 (relativo alle missioni) 615.318.772 di euro, si rileva che la dotazione finanziaria relativa all'intero anno 2014 è stata praticamente esaurita con il decreto in commento che copre solo il primo semestre 2014. Il Movimento 5 stelle, già in sede di approvazione dei documenti di bilancio relativi all'anno 2014, aveva denunciato detto artificio contabile messo in atto da un Governo, il quale, seppur chiamato a predisporre correttamente e con lungimiranza le risorse per il funzionamento dello Stato per l'intero anno (e triennio), ha chiaramente pensato a navigare a vista, evidentemente consapevole di esser non esser il medesimo che si dovrà occupare della copertura finanziaria del secondo semestre dell'anno 2014;

considerato che:

l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega ha generato, in più di una occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha stigmatizzato questa prassi;

questo uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento (i dati dell'Osservatorio per la legislazione indicano tale percentuale in più dei due terzi);

il ricorso alla "decretazione d'urgenza" e l'eccessivo uso della "questione di fiducia" finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un uso davvero elastico dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti;

forti perplessità originano dall'ormai ripetuta usanza di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo in sostanza al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare. Per alcune di queste missioni, si pensi anche solo all'Afghanistan (o al Mali), il confine tra intervento di pace e azione di guerra è talmente sottile da rendere indistinguibile la natura stessa dell'intervento;

quanto innanzi rilevato, anche alla luce delle recentissime dichiarazioni del Presidente della Repubblica proprio in riferimento all'uso disinvolto della decretazione d'urgenza da parte del Governo nel mese di dicembre ultimo scorso, pare riadattarsi perfettamente al decreto-legge in commento il quale, per l'ennesima volta, riunisce al suo interno disposizioni riguardanti la proroga della partecipazione dei contingenti italiani come quelle relative alla cooperazione allo sviluppo - la cui legislazione di riferimento risale ormai ad un trentennio fa - peraltro riunite tutte in soli due articoli;

accettare un intervento non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come dice

l'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce *de facto* al superamento di quei principi, che sono alla base del dettato costituzionale;

pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la Nato, pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con gli altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;

valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;

il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni sembra, inoltre, azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;

per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1214-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Dichiarazione di voto del senatore Maran sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Albertini sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Per l'Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge n. 1214-B

Il testo del decreto che stiamo per convertire è frutto delle indecisioni e delle difficoltà proprie di un Governo, come quello passato, sorretto da una maggioranza improponibile.

Accanto a luci permangono molte, troppe ombre nel testo che ci è ritornato dalla Camera con alcune modifiche apprezzabili ancorché ancora troppo timide e altre francamente inaccettabili.

Mi riferisco - ad esempio - al tema delle fonti rinnovabili in edilizia che ci ha visto soccombere nella nostra battaglia, qui in Senato, per eliminare lo slittamento di un anno di una norma molto importante che prevedeva, per le nuove abitazioni e per ristrutturazioni rilevanti, l'utilizzo di una percentuale del 50 per cento di ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento; misura che ci avrebbe più velocemente avvicinato agli *standard* e agli obiettivi europei per le fonti rinnovabili. Fortunatamente alla Camera si è sanato il *vulnus* venutosi a creare in questo ramo del Parlamento.

Altro esempio è il problema degli sfratti che ha visto approvare alla Camera un emendamento su cui mi sono inutilmente battuta qui in Senato, in prima lettura, e che il Governo non ha sufficientemente valutato, salvo poi ritornare sui suoi passi nel passaggio nell'altro ramo.

Certo, si poteva fare di più perché, a fronte dell'utilizzo di modeste risorse, si può dare ristoro a

migliaia di famiglie attanagliate dalla crisi e che incolpevolmente non sono in grado di far fronte al pagamento dell'affitto per soddisfare il diritto primario alla casa.

Il testo al nostro esame vede ora cancellato un altro pasticcio tipico di un Governo bloccato da veti incrociati interni come la misura sulla *social card*. Già in prima lettura abbiamo sollevato l'obiezione dell'esiguità dei finanziamenti previsti, ma ancor più contestavamo la fonte di reperimento delle risorse. Si tagliavano i fondi destinati agli esodati! Una vera vergogna! Non si può sempre innescare una guerra tra poveri o poverissimi!

Detto ciò, non si può non vedere come il provvedimento nel suo insieme sia sostenuto da una filosofia inaccettabile: quella, cioè, di prorogare in continuazione la risoluzione dei problemi che attanagliano i cittadini, l'economia e la società tutta, con un costo sempre più insostenibile per il Paese e per i diritti dei cittadini.

Un esempio per tutti presente nel testo al nostro esame è l'ennesimo rinvio dell'applicabilità delle sanzioni per coloro che non ottemperano alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti in un Paese che si trova a vivere sulla propria pelle un problema come quello della Terra dei fuochi.

Per questi motivi i senatori del Gruppo Misto-Sinistra ecologia e libertà confermano la volontà di votare contro questo provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Consiglio sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, in Italia le cose sicure sono davvero poche. Una, sono le tasse da pagare allo Stato centrale, arbitro severo verso i cittadini, almeno del Nord, e molto più tenero quando dovrebbe tagliare i propri rami secchi.

L'altra, invece, è il provvedimento oggi in discussione. Perché il milleproroghe è nel "bel Paese" uno dei provvedimenti più importanti: come si potrebbe, viceversa, posticipare scadenze, differire normative ed adempimenti vari?

E peraltro quest'anno si sarebbe dovuto cambiare nome al provvedimento. Non più milleproroghe ma "mille e una proroga". Sì, perché quando qualche giorno fa un partito politico, dopo una sanguinosa faida interna, ha deciso di non passare attraverso il voto democratico del popolo, sottraendogli il suo diritto più importante, ovvero quello del voto, ma di nominare nella sua segreteria il nuovo primo Ministro, ebbene in quel momento il Governo ha deciso di prorogare il commissariamento del Paese. Ecco, allora: il milleproroghe 2014 passerà alla storia del popolo italiano, non la vostra, come "il milleedunaproroga".

Per il resto, questo decreto è sempre la solita tristissima storia all'italiana. Un documento che istituzionalizza il vizio esclusivamente italiano dell'eterno rinvio, il susseguirsi di rimandi e inefficienze, nelle cui pieghe si insinuano le solite marchette. E forse, dopo tanto tempo passato ad approvare in religioso silenzio provvedimenti come questo, l'Aula una domanda se la dovrebbe porre. Perché due possono essere le questioni: o il Governo e la pubblica amministrazione in generale non è in grado di amministrare con capacità ed efficienza la macchina pubblica, o la qualità della legislazione che in queste Aule produciamo è tanto bassa da non essere all'altezza del suo compito.

Resta il fatto, comunque la si pensi, cari colleghi, che non sarà certamente reiterando norme in scadenza, alcune delle quali peraltro da anni immemori, che si può pensare di risolvere i problemi della legislazione italiana.

Senza dimenticare il fatto che il provvedimento proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, alcune norme di competenza del Ministero dell'interno in materia di infrastrutture e trasporti, altre nel settore delle politiche agricole, alimentari e forestali, come pure in quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Vengono insomma affrontati i temi più disparati, dalle assunzioni e dall'organizzazione della pubblica amministrazione ai corsi di formazione per addetti ai salvataggio in acqua. Insomma, ce ne è davvero per tutti!

Certo, il lavoro svolto prima qui al Senato e poi alla Camera dai nostri colleghi di partito ha cercato, per quanto possibile, di migliorare il testo. E in effetti alcuni importanti emendamenti sono stati approvati. Basti pensare ai 35 milioni di euro del Fondo per gli esodati, che viceversa avrebbero

dovuto essere destinati al finanziamento della *social card*. E che invece, per la decisa e convinta opposizione della Lega, rimangono su quel fondo importante, destinato, come noto, a dare un po' di sollievo a quella categoria di sfortunati lavoratori vittime di scelte del Governo precedente, e che molti di voi hanno appoggiato.

Della prevista proroga del commissario *ad acta* previsto per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nemmeno vogliamo parlare. Perché se è vero che non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che si sia posta la parola fine alla gestione commissariale, dall'altro non possiamo non ricordare a qualcuno che oggi siamo nel 2014, e che sono passati più di trentatré anni da quei fatti. Più di una generazione.

E da più di una generazione, cari colleghi, questo Paese, che si definisce con orgoglio industrializzato, civile, democratico e moderno, continua imperterrito a procrastinare e differire nel tempo le scadenze di provvedimenti e norme che ormai si trascinano dalla notte dei tempi.

Non sarà certamente rinviando ancora i nostri obblighi che questo Paese uscirà da quella spirale negativa in cui si trova. E che questo documento continua impietosamente a perpetuare.

Nella mia esperienza parlamentare ho giurato quattro volte per il Presidente del Consiglio: una a favore e tre contro.

E se posso, signor Presidente, visto che questo è il primo intervento che faccio dopo il deludente discorso del nuovo Presidente del Consiglio, a questo punto mi spiace di non aver votato (nonostante io non gli abbia mai votato a favore la fiducia) anche la proroga al Presidente Letta.

Tutte queste operazioni annunciate dal neo Presidente del Consiglio devono necessariamente procedere in parallelo, tenendo conto che in tutti i casi le coperture dovranno essere strutturali e a regime, con proiezione quantomeno triennale.

Qualcuno ha scritto che questi impegni sembrano quelli di un Presidente del Consiglio che è chiamato a guidare un Esecutivo di uno Stato che non sa dove mettere i soldi... Mentre lo Stato della Repubblica italiana sa bene di quanto ha bisogno ogni mese per pagare i suoi debiti.

Dichiarazione di voto del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Dichiarazione di voto del senatore Endrizzi sul disegno di legge n. 1274-B

Carta vince carta perde, signori. Fate attenzione che c'è di nuovo in questo decreto? Quasi nulla: è la vecchia politica portata avanti da altri attori.

Dico: milleproroghe, un classico d'autore del *made in Italy* politico. Il primo decreto milleproroghe è del 2005 sotto la presidenza Berlusconi. Da allora è diventato un appuntamento pressoché fisso per tutti i Governi. Il Governo Letta, quello della svolta, quello del decreto del fare, alla fine ha svoltato... a destra! E non ha resistito alla tentazione di «prorogare», e ha emanato il suo decreto legge. Ora il potere legislativo dovrebbe essere prerogativa del parlamento. Il Governo può emanare atti con forza di legge solo in casi eccezionali, di necessità e urgenza, che so, un'epidemia, una guerra, un'edizione del Festival di Sanremo che va male. (si fa un decreto per dire «Fazio e Litizzetto, è ultima volta che ci spillate quasi un milione in due»).

Quando invece non c'è la necessità non è costituzionale emanare decreti-legge; se non c'è l'urgenza non è costituzionale; se non c'è omogeneità di materie dentro uno stesso decreto non è costituzionale. Varie sentenze della Corte costituzionale (tra cui la n. 360 del 1996, diciotto anni fa) sono state chiare.

E questo milleproroghe come risulta? Vediamo la necessità. In base alle normative, le scuole guida dovrebbero dotarsi di un parco mezzi adeguato (lo impone la Comunità europea). Per fare il promotore finanziario servirebbe l'iscrizione ad un albo: hanno in mano i risparmi di una vita. Il Governo dovrebbe attuare norme per il controllo dell'abusivismo nel settore taxi e noleggi con conducente. Le mozzarelle di bufala devono essere lavorate in stabilimenti separati, per evitare che «per sbaglio» ci finisca dentro anche del latte di vacca: lo prevedono i regolamenti CE, ma è anche questione di buon senso: lo vogliamo tutelare il *made in Italy* agroalimentare di qualità? I Vigili del fuoco devono fare i

pompieri, non essere mandati a lavorare nei Ministeri con i fondi per la sicurezza incendi. Le università dovrebbero assumere solo se dimostrano che i loro parametri indicatori sono a posto. Per vincere un appalto di grandi opere si dovrebbe dimostrare di avere un'adeguata struttura organizzativa. Se i consigli comunali non approvano il bilancio entro i tempi di legge dovrebbe intervenire il prefetto. Per fare la guardia giurata si dovrebbero frequentare i corsi tecnico pratici specifici. Le funivie dovrebbero avere una vita tecnica definita per legge.

Il Ministero dell'istruzione dovrebbe lasciare la sede di Viale Kennedy a Roma che ci costa 3 milioni per 6 mesi. La contabilità dello Stato e degli enti locali dovrebbe essere armonizzata e non fatta con criteri schizofrenici. La filiera distributiva dei farmaci dovrebbe essere rivista e con essa le relative remunerazioni (sono una delle maggiori voci di spesa per la Sanità italiana). Ma signori miei, queste norme esistono già e sono necessarie, voi ci dite che è necessario e urgente rimandarle? Ma veniamo all'urgenza. In questo decreto vengono prorogate, proroghe di proroga riproposte di anno in anno. In alcuni casi esiste un preciso divieto e allora ecco comparire la proroga di deroga in deroga, al divieto di proroga. Infine la chicca; dopo il terremoto in Irpinia, parliamo del 1980, dopo anni di inerzia e stasi dei lavori, venne nominato un commissario *ad acta*; ma parliamo del 2003; sono passati dieci anni e questo incarico veniva continuamente prorogato alla modica cifra di 100.000 euro l'anno.

È urgenza questa? Questa è cronicità. Urgente è dare un taglio a questa presa per i fondelli.

Dell'eterogeneità non serve quasi parlare. Chi ha letto il testo ha visto che *rebelot* di materie diverse è stato affastellato in questo decreto; è chiaramente incostituzionale: la Corte Costituzionale ha appena bocciato la Fini-Giovanardi sulle droghe, perché conteneva materie diverse come i cavoli a merenda. Ma allora quanti decreti rischiano di saltare? Ve lo stiamo dicendo da mesi, che qui è tutto farlocco.

Continuiamo così facciamoci del male, direbbe un regista caro al Presidente Renzi. Ma il giochino si sta bloccando da solo: il diavolo fa le pentole, non i coperchi. Totalmente assorbito da questa decretazione d'urgenza, preso da questa ansia da prestazione, il Governo Letta si è «dimenticato» quasi 500 decreti attuativi e dunque tante parole sono rimaste vuoti a perdere. A furia di decreti urgenti l'attività si ingorga e, se i decreti non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni, decadono. In Veneto si dice «alla gallina ingorda scoppia il gozzo». In questi giorni parecchi decreti erano in procinto di scadere e la maggioranza di Governo ha dovuto cedere: o votavano le modifiche che il Movimento 5 Stelle chiedeva, oppure il decreto sarebbe rimasto impigliato a morte.

Vediamo le nostre modifiche.

Abbiamo permesso di aggiornare il nomenclatore tariffario, usato per definire il prezzo delle carrozzine e gli ausili per le persone non autosufficienti, che portano ancora i prezzi in lire! Tutto a vantaggio delle persone che avranno maggiori possibilità di acquisire materiali tecnologicamente più moderni.

Abbiamo cancellato la proroga al commissario per la ricostruzione in Irpinia; esatto: quello del 1980. Dopo trentaquattro anni si è messa la parola fine a uno spreco, grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo bloccato la proroga delle contabilità speciali delle Province nate nel 2004. Vedete le bugie a parole si vogliono abolire, nei fatti si continua a spenderci denaro pubblico. Dal 2006 si continuava a prorogare questo *status* di cui non si conoscono importi e spese.

Abbiamo eliminato il «premio» alle pubbliche amministrazioni che riorganizzano gli uffici, perché è semplicemente un loro dovere e il premio poi veniva impiegato per assumere nuovi dirigenti, magari amici degli amici.

Anche il commissario per la raccolta dei rifiuti a Palermo può dire addio al suo stipendio. Il suo ruolo, infatti, è ormai svuotato. Sarebbe stato uno spreco inutile. Verrà pure azzerato lo stipendio del commissario per i lavori alla galleria Pavoncelli che alimenta l'acquedotto pugliese; i lavori dovevano finire nel 2014 e avevano inserito una proroga fino al 2016.

Anche gli incarichi apicali nei Carabinieri, ovvero colonnelli e generali, prorogati di anno in anno, termineranno. Grazie al Movimento 5 Stelle l'Arma dovrà riordinare il personale e porre fine ad uno spreco di risorse denunciato da diversi appartenenti alle Forze armate.

E ancora, si è messa fine a un'ingiustizia: l'AIFA, l'Agenzia del farmaco, continuava a prorogare di anno in anno le nomine di dirigenti a tempo determinato; determinato, appunto, a termine: che senso aveva rinnovarli di anno in anno?

Infine (ma importante) l'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici non verrà rimandato, a vantaggio dei tanti artigiani e imprenditori nel settore della *green economy*.

Dunque possiamo dire che una cattiva norma, nata da una cattiva politica, oggi è un po' più ragionevole e ne siamo soddisfatti.

È curioso anche notare che il Presidente Renzi, che avrebbe rottamato Letta, ora si sprema per portare a casa un suo decreto. Dunque cosa è cambiato? Anzi, con la legge elettorale che obbliga a stare in coalizione, Renzi ricompatterà Lega e Nuovo Centrodestra con Berlusconi, suo primo alleato. A parole rottamatore, Renzi nei fatti è il ricompattatore. Non ha avuto ovviamente la nostra fiducia e oggi non avrà nemmeno un voto favorevole a questo decreto, che rimane un insulto alla Costituzione e, pur nelle miglurie, mantiene misure inaccettabili per un paese moderno.

Dichiarazione di voto del senatore Zanettin sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, torna di nuovo al nostro esame il decreto milleproroghe.

Come già ho avuto modo di dire nel corso della sua prima lettura in questo Senato, si tratta di un esempio di pessima tecnica legislativa, di cui peraltro, bisogna riconoscerlo, si sono avvalsi, indistintamente, i governi di ogni colore politico negli ultimi vent'anni.

Votiamo oggi un testo di legge del tutto disomogeneo, in cui è impossibile individuare una *ratio* unitaria, un coacervo di norme, confuse e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già emanate, minando la certezza del diritto e, reiterando normative, che di anno in anno non hanno trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e, quindi, inutili.

Voglio ricordare, ancora una volta, che tale modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto, come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

Alcune proroghe sono davvero criticabili per i motivi, che cercherò di spiegare nel prosieguo.

Censuro, in particolare, la proroga della validità delle graduatorie delle assunzioni nella pubblica amministrazione, perché rinvia l'espletamento di nuovi concorsi e la possibilità dei più giovani di entrare nel pubblico impiego.

Censuro la proroga degli interventi emergenziali, come la gestione commissariale della Costa Concordia, che, oltretutto, posticipa con legge l'efficacia di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Francamente dubito, onorevole rappresentante del Governo, sul piano della gerarchia delle fonti, che ciò sia legittimo.

Del tutto assurda appare la proroga del completamento dell'attività commissariale per gli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980. Con il testo in esame, dopo oltre trenta anni, si dispone ancora un anno di proroga per l'attività del commissario *ad acta* per il terremoto in Irpinia e Basilicata. Francamente è ora di dire basta a gestioni commissariali che durano da così lungo tempo, passando di proroga in proroga.

Ritengo di criticare anche la proroga prevista, in materia di magistratura onoraria, fino al 31 dicembre 2015 spero che sia l'ultima in attesa che si giunga ad una sua riforma organica nell'interesse dei cittadini. Giudico altresì negativamente anche la proroga delle norme sull'autodichiarazione per il permesso di soggiorno.

Con la norma introdotta con questo provvedimento si proroga infatti l'efficacia della deroga, rinviando di fatto una possibile semplificazione in materia di immigrazione.

A mio giudizio è particolarmente grave e dannosa la proroga di alcuni termini in materia di istruzione, università e ricerca: mi riferisco alla proroga del termine entro cui il Miur deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy, con risoluzione del relativo contratto di locazione, che rinvia, in tal

modo, il conseguente risparmio di spesa, pari a 6 milioni di euro, per la dismissione e alla proroga al 1° gennaio 2015 dell'obbligo di adozione da parte delle università del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, con perdita evidente di efficienza del sistema. Sarebbe ora che i centri di costo ministeriali adottassero, senza esitazione, delle contabilità trasparenti ed in grado di valutarne l'efficiente gestione delle risorse.

Del tutto negativa è anche la proroga in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento all'affidamento di tali servizi, criticabile perché pone una deroga rispetto alla prescritta osservanza della normativa europea e rinvia ancora una volta la necessaria liberalizzazione del settore. Gli enti locali, in troppe realtà, hanno dimostrato di essere dei pessimi gestori di servizi pubblici. È giunta ora che si confrontino con il mercato e si smantellino carrozzoni clientelari ed inefficienti.

Voglio pertanto ribadire con chiarezza ancora una volta, che Forza Italia si contrappone a questo modo di legiferare debole e confuso, proteso all'inserimento di norme eterogenee ed inopportune. Troppi e disomogenei ambiti di applicazione, comportano l'inevitabile incostituzionalità del decreto e contribuiscono a creare una cornice normativa assolutamente incerta e frazionata, che non giova ai cittadini, né agli operatori dei vari settori. Manca, ancora una volta, la certezza giuridica, la chiarezza e quel "nesso oggettivo e funzionale" tante volte richiamato dalla Corte Costituzionale.

Devo peraltro riconoscere che, invece, alcune modifiche introdotte già in prima lettura da questo ramo del Parlamento sono condivisibili, come: l'estensione della possibilità per gli italiani residenti all'estero, ma contribuenti in Italia, di fruire delle detrazioni per carichi familiari; la proroga per 3 anni dell'accorpamento dei tribunali in Abruzzo e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il testo del provvedimento, già di per sé criticabile, è stato, se possibile ulteriormente peggiorato alla Camera, e cito due norme per tutte. La Camera dei deputati ha previsto: lo spostamento del termine di proroga degli sfratti dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e l'esclusione dei benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto dalla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il 2015.

È questo un segnale davvero negativo rivolto alla proprietà immobiliare, i cui diritti, come Forza Italia, vorremmo invece veder tutelati in modo pieno, e che va penalizzare un settore, appunto quello immobiliare, già colpito da una gravissima crisi, con pesanti riflessi anche sull'occupazione.

La camera ha inoltre soppresso l'articolo 9, comma 15 relativo alla Carta acquisti. Il testo cancellato prevedeva che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti, il contratto per la gestione del predetto servizio, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fosse prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore ed uno stanziamento in materia pari a 35 milioni di euro per il 2013. Cancellando tale norma la Camera ha, di fatto, lasciato prive di copertura le operazioni con carta acquisti già eseguite nel 2013. È quindi necessario che al più presto si provveda, con un provvedimento correttivo *ad hoc*, a reperire le adeguate coperture.

Rimane quindi - forse è inutile ribadirlo - un giudizio del tutto negativo del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento. Mi avvio alla conclusione.

Oggi, onorevole rappresentante del Governo, ovviamente non è in Aula il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al nostro Presidente del Consiglio, innovatore-rottamatore, se fosse presente, vorrei dire - anzi la prego fin d'ora di farsi latore con lui di questo mio auspicio quanto segue: egli ha detto che spera che quella di lunedì scorso sia stata l'ultima volta che il Senato vota la fiducia al Governo. Me lo auguro anch'io, perché anche l'esperienza di questo decreto milleproroghe dimostra che si deve superare il bicameralismo perfetto.

Temo tuttavia, che, alla luce della freddezza, con cui l'emicloio sinistro di questa aula, dove è seduta la sua maggioranza, ha dimostrato l'altro ieri al neo presidente del consiglio, il suo percorso riformatore sarà più accidentato e faticoso del previsto. Sarei felice di essere smentito, ma temo sarà così.

Nelle more della abolizione del Senato, sarei comunque soddisfatto se, almeno, questa fosse l'ultima volta che il Senato vota un decreto milleproroghe. In questi tempi, meglio poco che niente!

Nonostante le censure e severe critiche al provvedimento, considerato comunque il proficuo e collaborativo lavoro che era stato svolto qui al Senato in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che talune nostre proposte emendative in quella fase avevano trovato accoglimento, e per questo, almeno in parte, il provvedimento è stato migliorato, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di astensione, in analogia a quanto già avvenuto in sede di prima lettura.

Dichiarazione di voto della senatrice Lo Moro sul disegno di legge n. 1214-B

È scontato che il Gruppo del Partito Democratico voti a favore del provvedimento. Le ragioni le abbiamo illustrate nella precedente seduta, in cui abbiamo licenziato il provvedimento in prima lettura. Le poche modifiche introdotte dalla Camera non mutano l'impostazione e il contenuto sostanziale della legge.

In questa mia breve dichiarazione di voto non posso però trascurare il dato che licenziamo la versione definitiva del milleproroghe in una fase di cambiamento. Non si tratta di caricare di significati impropri il cambio di Esecutivo ma non c'è dubbio che il nuovo Governo si insedia in un momento in cui i tempi sono maturi per un cambiamento di atteggiamento e un rapporto di maggiore collaborazione e rispetto istituzionale tra Parlamento e Governo.

Personalmente non penso che si potrà evitare un milleproroghe per l'anno prossimo e comunque non mi scandalizzerei se ciò si verificasse.

Quello che ci si aspetta è che se ci dovesse essere un provvedimento del genere ci sia un filo conduttore più stringente che faccia comprendere meglio il senso dell'operazione.

Al di là del milleproroghe ci si aspetta, e su questo il ministro Boschi che oggi è in Aula deve essere garante, una forte contrazione del numero dei decreti legge e contestualmente una riduzione delle giacenze con l'emanazione dei decreti attuativi previsti in provvedimenti già in essere e in quelli che verranno.

Ci aspettiamo una maggiore doverosa attenzione all'omogeneità dei provvedimenti e un ricorso contenuto ai voti di fiducia.

Non sono critiche ad un Governo che nasce ma sono impegni che è possibile chiedere più credibilmente solo quando il treno non è già in corsa e d'altra parte le sentenze della Corte Costituzionale, il messaggio del Capo dello Stato e la discussione che ne è derivata nelle Istituzioni e nel Paese ci dicono che si tratta di un percorso che rappresenta, oltre che una necessità, un forte elemento di novità e di discontinuità.

Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 1214-B

Accogliamo il ritorno di questo provvedimento, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, con gli stessi sentimenti di sfavore che hanno caratterizzato la valutazione espressa nell'Aula del Senato nel corso della prima lettura. In quell'occasione dicemmo che il cosiddetto Milleproroghe era veramente scandaloso soprattutto per la pervicacia con la quale si ripropongono ogni anno proroghe in ogni materia, vevoli per le situazioni più disparate, con un atteggiamento che si vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico. Infatti, non vi è un Governo che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste.

Questo provvedimento, inoltre, nasce dalla bocciatura del precedente decreto. Abbiamo parlato in lungo e largo del provvedimento salva Roma e di tutte le polemiche che questo ha creato.

Dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera, non possiamo certamente dire di aver trovato il testo migliorato. Al contrario, ci sentiamo di esprimere ulteriore indignazione per la soppressione della cosiddetta carta acquisti e il conseguenziale venir meno dell'autorizzazione della spesa per le ultime due mensilità dei 2013.

Ancora una volta ci si scaglia contro i più deboli. Anziché salvaguardare quelle misere iniziative per dare un qualche sollievo ai pensionati al minimo, si preferisce sopprimere addirittura la carta acquisti.

Nel richiamare questo e gli altri motivi di indignazione che ho citato in occasione della precedente dichiarazione di voto, ribadiamo che la nostra posizione non può che essere, a maggior ragione,

negativa e quindi il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, in questa circostanza, esprimerà il suo voto contrario.

Integrazione alla relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1248

Collegamento decreto missioni-marò:

- le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio;
- il giorno precedente c'erano state le dichiarazioni, quantomeno inadeguate, di Ban Ki-moon, il quale ha in sostanza detto che la questione dei marò è bilaterale e deve essere risolta tra Italia e India;
- considerato che nell'audizione della settimana precedente la ministro Bonino ci aveva parlato di una solidarietà internazionale sul caso, le Commissioni affari esteri e difesa, pur conferendo il mandato ai relatori, con un atto prettamente politico, hanno richiesto che la discussione del provvedimento in questa Assemblea non avvenisse prima che ci fosse un chiarimento da parte del Governo;
- la richiesta è stata fatta propria da tutti i Gruppi nella discussione che si è svolta in Aula lo stesso il 12 febbraio;
- la ministro Bonino è venuta in Aula il 13 febbraio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge 1214-B:

sugli ordini del giorno G9.101, G9.102, G9.103, sull'emendamento 10.1 e sulla votazione finale, i senatori D'Anna e Milo comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato e che avrebbero voluto esprimere un voto conforme a quello espresso dal Gruppo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Candiani, Capacchione, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Cirinnà, D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Fedeli, Formigoni, Gasparri (dalle ore 9.50), Gatti, Manassero, Messina, Minniti, Monti, Piano, Puppato, Stefano (dalle ore 16.00), Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Dalla Zuanna, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pezzopane;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Elena Ferrara;

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Gatti, cessa di farne parte la senatrice Elena Ferrara;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pezzopane, cessa di farne parte la senatrice Gatti.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Albertini, entra a farne parte il senatore Mario Mauro;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro, sostituito in qualità di Ministro dal senatore Albertini; entra a farne parte il senatore Albertini.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, definitività di deliberazioni di archiviazione adottate

Nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 2014 è stata data comunicazione dell'ordinanza con la quale - in pari data - il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 1/XVII concernente il Presidente della Repubblica (relativo a due atti di denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà).

La deliberazione di archiviazione è divenuta definitiva poiché non sono state formulate richieste intese ad ottenere, da parte del Comitato, la presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione concernente l'ordinanza di cui sopra, entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 26/02/2014)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Maurizio Sacconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sacconi ed altri. - "Delega al governo per la definizione di regole universali del lavoro riunite in uno Statuto dei Lavori e per la libera contrattazione dei rapporti di lavoro" (227).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "restauro delle pitture murali della volta, del coro e delle sculture dorate della Chiesa di San Girolamo in Campansi (Siena)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 265);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo Archeologico regionale A. Salinas di Palermo". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 266);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "consolidamento della Chiesa di San Leone Magno sita nel Comune di Ruviano (Caserta)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 267);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "opere di bonifica e recupero funzionale delle pertinenze della chiesa di S. Maria degli Angeli in Lecce". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 268).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 263).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso un documento concernente le misure adottate in riferimento alla deliberazione n. 5/2013/G dell'11 luglio 2013, con la quale la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha approvato la relazione concernente le spese per la realizzazione di

opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 264).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXCIV*, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione, sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa agli anni 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVIII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato la relazione sulla gestione regionale delle funzioni statali in Valle d'Aosta - anni 2010-2012, approvata dalla stessa Sezione nell'adunanza del 16 gennaio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 269).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Serra, Morra, Airola e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01717, della senatrice Donno ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 25 febbraio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33

AMORUSO: su alcune recenti iniziative legislative del Governo greco in materia penale (4-01183) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

DE POLI: sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici nel Nord Italia (4-00990) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DIVINA: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01471) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

FASANO: su numerosi disservizi nel recapito da parte di Poste italiane, specie a Sacrofano (Roma) (4-01074) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

GIACOBBE: sulla chiusura di due sedi consolari in Australia (4-00865) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

PUPPATO ed altri: sull'erogazione degli indennizzi alle persone contagiate a seguito di trasfusione di sangue (4-01437) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)

RUSSO: sulla nomina dei membri del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori (4-00288) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

TONINI, PANIZZA: sui ritardi nel recapito del mensile "Questo Trentino" da parte di Poste italiane (4-00996) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)

URAS ed altri: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01508) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

Mozioni

[SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [TAVERNA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [CATALEO](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#),

[CAPPELLETTI](#), [FATTORI](#) - Il Senato,

premessò che:

il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del lavoro e delle politiche sociali il signor Giuliano Poletti; dopo una lunga carriera politica (nel Partito comunista italiano e nel Partito dei democratici di sinistra), egli è diventato nel 2002 presidente della Legacoop nazionale e, dal 2013, presidente dell'Alleanza delle cooperative Italiane;

considerato che:

Legacoop e Alleanza delle cooperative rappresentano aziende attive in tutti i settori e in tutte le regioni italiane. Emergono, tra le altre, il colosso delle polizze assicurative *leader* nel ramo danni in Italia Unipol-Sai, la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che si occupa della realizzazione del *tunnel* Tav Torino-Lione, la Nova coop e la Coop Adriatica;

Legacoop, inoltre, detiene interamente il pacchetto azionario di Coopfond, società che gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3 per cento dagli utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione;

spicca, inoltre, un saldo rapporto con il gruppo «Obiettivo Lavoro», società cooperativa operante nell'ambito del lavoro interinale, nato, come evidenziato sul sito *internet*, «dall'incontro dei mondi e delle iniziative di Legacoop e Compagnia delle Opere (Comunione e Liberazione)»;

valutato che:

ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico, e dunque, in senso lato, il potere esecutivo a cui appartiene anche il Ministro del lavoro, esercita la vigilanza di tutte le forme di società cooperative e dei loro consorzi, mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie;

in particolare, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplina organicamente il potere di vigilanza e di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie per il lavoro, anche attraverso la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, nonché i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione medesima, nonché ogni altro profilo relativo all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;

considerato che:

emerge, dunque, in tutta evidenza il potenziale, concreto ed effettivo conflitto di interessi in capo al Ministro del lavoro, derivante dalla sua provenienza professionale ed i compiti di vigilanza e di controllo assegnati dalla legislazione vigente all'Esecutivo e, in particolare, al suo Dicastero;

il profilo soggettivo del ministro Poletti è, pertanto, palesemente incompatibile con l'incarico affidatogli, stante non solo un personale intreccio politico ed imprenditoriale in ambiti attigui a quelli della pubblica amministrazione, ma riferito ai poteri di vigilanza e di controllo del Ministero da egli attualmente guidato su enti da lui precedentemente amministrati;

il Ministro del lavoro non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere costituzionalmente improntato all'interesse esclusivo nazionale, ed ai criteri dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, signor Giuliano Poletti, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00220)

[SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [TAVERNA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [CATALEO](#), [SERRA](#), [GIROTTO](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#),
[CAPPELLETTI](#), [FATTORI](#) - Il Senato,

premessò che:

il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dello sviluppo economico la dottoressa Federica Guidi; nella medesima data, il Ministro si è formalmente dimesso da tutte le cariche operative e rappresentative ricoperte nella società di famiglia e, contestualmente, ha lasciato l'incarico di consigliere delegato nel Fondo italiano d'investimento;

ciononostante, la dottoressa Guidi e la sua famiglia sono proprietari di azienda, la "Ducati energia", in rapporto economico con le pubbliche amministrazioni (centrali e periferiche), nonché con grandi aziende di proprietà erariale (tra cui: Enel, Ferrovie dello Stato, Terna, Poste e società municipalizzate);

in particolare, i prodotti aziendali hanno prevalente, se non esclusivo, sbocco di carattere pubblico, come il segnalamento ferroviario, il *ticketing*, materiale di produzione e gestione elettrica, i veicoli elettrici come il quadriciclo "Free Duck";

il 14 novembre 2011, l'allora presidente dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci), dottor Delrio, attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha siglato un accordo tra l'Anci stessa e l'azienda della famiglia Guidi, volto alla sperimentazione presso i Comuni italiani del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato proprio da Ducati Energia, attraverso uno stanziamento pari a 1,2 milioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato, altresì, che:

la Società italiana per le imprese all'estero (Simest), società per azioni e controllata dalla Cassa depositi e prestiti, ha acquistato nel dicembre 2012 il 15 per cento delle azioni del gruppo Guidi, con un investimento di durata pari a 3 anni e, dunque, ancora in corso. Come risulta da un comunicato ufficiale, datato 19 dicembre 2012, «attraverso l'ingresso di SIMEST il Gruppo Guidi si pone come obiettivo una ulteriore espansione. In particolare il piano industriale prevede nei prossimi 3 anni investimenti significativi finalizzati al potenziamento della struttura produttiva, attraverso l'innovazione dei processi con l'impiego di moderne tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi ad alto contenuto tecnologico»;

dal medesimo comunicato risulta, inoltre, che la dottoressa Guidi, a tal riguardo, ebbe a dichiarare che «Siamo certi che anche per i prossimi anni, soprattutto tenendo conto degli impegnativi piani di sviluppo della nostra presenza all'estero, Simest sarà un *partner* determinante per le iniziative che affronteremo in Paesi complessi quali Cina e Russia»;

la dottoressa Guidi si è altresì dimessa dal ruolo di consigliere delegato del Fondo italiano d'investimento SGR SpA, società costituita, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, con alcune banche *sponsor* e associazioni di categoria;

è altresì fatto notorio che la dottoressa Guidi, nonché la sua famiglia, sia in rapporto personale e politico col dottor Silvio Berlusconi, maggior proprietario, tra l'altro, del sistema radiotelevisivo privato italiano. Segnatamente, la stessa dottoressa Guidi ha pubblicamente affermato (si veda il "Corriere della Sera", 24 febbraio 2014, pag. 6) di aver ricevuto formale proposta di «entrare nelle liste del Popolo della Libertà» per le elezioni politiche del febbraio 2013;

il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa vigente, ha tra l'altro i compiti di predisporre la disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione, assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni e di gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

considerato, dunque, che:

la situazione soggettiva della dottoressa Guidi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatole. L'intreccio tra i suoi interessi aziendali, in rapporto consolidato con le pubbliche amministrazioni e con le aziende pubbliche, stante anche la perduranza dell'investimento di Simest SpA, è del tutto incompatibile con le funzioni ministeriali;

l'evidente ed ingente conflitto di interessi in capo al Ministro dello sviluppo economico, connesso ai

suoi rapporti di natura politica, personale e familiare, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Federica Guidi, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00221)

[DLBIAGIO](#), [MERLONI](#), [ALBERTINI](#), [ZIN](#), [MICHELONI](#), [TURANO](#), [RAZZI](#), [AIELLO](#), [FAZZONE](#)

- Il Senato,

premessi che:

con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che da ente pubblico a breve diventerà società privata;

con l'art. 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la "riorganizzazione" della CRI è stata posticipata di un anno, fatta eccezione per la "trasformazione dei comitati locali e provinciali" esistenti alla data del 31 dicembre 2013, tranne i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano;

dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della stessa proroga), le funzioni esercitate dalla Croce rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, sono trasferite alla costituenda associazione della Croce rossa italiana;

per concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione, dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della proroga), l'ente pubblico CRI assumerà quindi la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» fino alla data della sua liquidazione (1° gennaio 2016, ovvero 1° gennaio 2017 per effetto della proroga);

il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, comma 3, prevede il transito del personale del Corpo militare che ha rapporto di pubblico impiego in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI;

al successivo comma 6, si dispone che temporaneamente permanga un contingente specializzato di 300 unità per dare supporto all'associazione, da costituirsi attraverso una selezione interna per titoli riservata ai militari CRI in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 almeno dal 1° gennaio 2007, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro il 31 dicembre 2015 (ovvero 31 dicembre 2016);

il personale del Corpo militare della CRI è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo *status* militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari, visto l'art. 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che testualmente prevede che "Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare";

il decreto legislativo n. 178 prevede che il Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socio-assistenziale operante per la popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è sempre presente con elevata competenza;

il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che entro il 2013 perderebbero il posto di lavoro senza alcuna

possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo *status* militare con il quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi, ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento);

il 21 luglio 2012 si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali e regionali della CRI e, a nome di oltre 150.000 soci, hanno affrontato congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione sottoscrivendo un documento unitario nel quale, tra l'altro, preso atto che la "C.R.I. non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza perdere definitivamente parte estremamente rilevante delle sue caratteristiche, con l'inevitabile depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà" e che la CRI "annovera due complesse e articolate strutture - Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata", si auspica che "un'aliquota del personale militare dipendente del Corpo militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziali in grado, accanto al Corpo delle infermiere volontarie, di garantire le attività derivanti dall'ausiliarietà alle Forze armate così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività afferenti alle emergenze";

nella stessa circostanza hanno precisato di ritenere essenziale che a "tutti i dipendenti del Corpo militare continuativamente in servizio dal 2007, in forza di provvedimenti di richiamo, debbano essere garantite le medesime opportunità offerte al restante personale del Corpo, ovvero il passaggio - a parte l'aliquota pubblica di cui si è detto - al ruolo civile dell'Associazione";

risultano sollevati sul decreto legislativo n. 178 del 2012 innumerevoli dubbi, anche dalle Commissioni parlamentari competenti durante la XVI Legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni anche sulla validità della delega, sull'eccesso di delega (in quanto invece di operare per la riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente che diventerà completamente privato) con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto;

la Corte dei conti nella "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012", tra cui anche il decreto legislativo n. 178, spiega che "Come ha indicato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel proprio rapporto conclusivo, le tre caratteristiche rilevate della legislazione degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto: 1) di una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagevole la lettura, per l'ampiezza e l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale le norme sono chiamate ad operare; 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti; 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento";

la relazione della Corte dei conti precisa anche che: "I descritti fenomeni assumono un peso accentuato nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia legislativa consistente - dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato - numerosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare" e che "Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e

di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari. Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi",

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate, provvedendo al "congelamento" di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un *deficit* per le casse dello Stato valutabile in 350-400 milioni di euro e con oltre 4.000 lavoratori (tra persone civile personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa tragedia per le relative famiglie;

2) a bloccare immediatamente l'emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell'ultimo quadrimestre del 2012;

3) a provvedere alla creazione di un "ruolo ad esaurimento" che consentirebbe al personale militare di permanere nello *status* rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e all'estero;

4) a rivedere l'applicabilità al personale militare della CRI dell'estensione del trattamento pensionistico previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell'accesso alla pensione come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024;

5) a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo.

(1-00222)

[BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [COTTI](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [VACCIANO](#) - Il Senato, premesso che:

la nostra Carta costituzionale, come noto, all'articolo 70, assegna la funzione legislativa ordinaria al Parlamento repubblicano; l'articolo 77 prevede, invece, la possibilità di emanazione di atti normativi primari da parte del Governo esclusivamente in casi di «necessità» ed «urgenza». Tuttavia, i numeri dimostrano che l'eccezione è diventata la regola: l'unico modo di legiferare è operato, solo e soltanto, attraverso la decretazione d'urgenza. Nel corso delle ultime Legislature, con particolare riguardo a quella in corso, il decreto-legge ha dunque assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria. Appare, pertanto, inconfutabile una pericolosa e grave tendenza idonea ad alterare, a favore del Governo, il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza", divenute l'unico presupposto logico-formale all'emanazione di provvedimenti normativi;

l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di carattere «ordinamentale» viene, costantemente, aggirata, con la proliferazione di decreti-legge, e relative leggi di conversione, dal contenuto palesemente disomogeneo;

la Corte costituzionale ha più volte tentato di porre un freno al proliferare di decreti-legge dal contenuto disomogeneo;

da ultimo, il 12 febbraio 2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge) degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante il testo unico in materia di stupefacenti: nella legge di conversione furono, infatti, inseriti molti emendamenti che, secondo la Suprema Corte, erano estranei all'oggetto e alla finalità del testo di partenza;

anche la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale afferma che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità del testo di partenza e delle modificazioni apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge. Tale sentenza pone dunque un freno sull'emedabilità del decreto-legge in sede parlamentare, nel rispetto delle finalità e dell'oggetto del testo originario; la stessa sentenza, in secondo luogo, invita il legislatore a produrre provvedimenti con carattere unitario, in quanto "Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo";

accade frequentemente che i decreti legge emanati dal Governo presentino un carattere di disomogeneità già in partenza, in alcuni casi rinvenibile persino nel titolo del provvedimento, come nel decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia; l'eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento, correlata alla presenza di disposizioni meramente ordinamentali o ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che non sono conformi a quanto stabilito dall'art. 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

considerato che:

sempre più spesso il Governo adotta provvedimenti che possono essere considerati "necessari ed urgenti" solo in relazione ai propri fini politici, e che non soddisfano il requisito di straordinarietà previsto dalla Costituzione; il ruolo del Parlamento viene snaturato, svilito, risolvendosi in sede di conversione dei decreti-legge in un appiattimento sulle decisioni governative;

nel corso delle ultime Legislature, il decreto-legge ha assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria; il Governo Letta ha emanato ben 28 decreti-legge; è evidente come ciò determina un'alterazione, a favore del Governo, nel rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza" che diventano gli unici presupposti per l'emanazione di provvedimenti normativi;

il ricorso alla decretazione d'urgenza appare come "sistematico" e si caratterizza per i contenuti sempre più ingenti ed eterogenei;

la Corte costituzionale ha inteso porre alcuni limiti agli "eccessi" nel ricorso alla decretazione d'urgenza anche con la sentenza n. 220 del 2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la cosiddetta riforma delle Province, dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione del fatto che lo strumento del decreto-legge non è compatibile con riforme ordinamentali, di lungo periodo, così come non è compatibile con la formulazione di disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

tenuto conto che:

sono caduti nel vuoto i numerosi richiami rivolti dal Presidente della Repubblica al legislatore, da ultimo la lettera inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, in cui invita il Parlamento a "verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione", rispettando criteri di attinenza e omogeneità dei provvedimenti;

il 31 gennaio 2014 anche il Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta circa l'abuso dei decreti-legge; il presidente Boldrini ha rappresentato una "forte preoccupazione istituzionale derivante dalla oggettiva difficoltà di organizzare i lavori della Camera dei deputati a causa del ricorso sempre più frequente allo strumento del decreto-legge da parte del Governo" ed ha stigmatizzato il carattere di disomogeneità del contenuto dei decreti legge trasmessi dal Governo al Parlamento;

il 24 settembre 2013, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, in audizione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato, affermava che il Governo, nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale e dei richiami del Presidente della Repubblica, nonché degli atti di indirizzo del Parlamento, si è adoperato per contenere il ricorso ai decreti-legge e ha prestato attenzione al requisito della omogeneità; tali dichiarazioni sono state, però, smentite dai fatti;

considerato, inoltre, che il Governo ha fatto ricorso, con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", alla reiterazione, attraverso decreto-legge, di disposizioni contenute in un altro decreto-legge non convertito in legge; l'emanazione di simili provvedimenti appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, che ha rilevato come «il decreto-legge (...) reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili»;

valutato, infine, che il Parlamento sta perdendo la sua funzione legislativa, delineata dalla Costituzione, in quanto tale attività sta diventando prerogativa del Governo che abusa dell'esercizio senza regole e senza limiti,

impegna il Governo:

- 1) a ricorrere alla decretazione d'urgenza, in stretta coerenza con quanto disposto dall'art. 77 della Costituzione, rispettando il ruolo istituzionale del Parlamento;
- 2) a rispettare, in ogni caso, i requisiti dell'omogeneità dell'oggetto e delle finalità delle disposizioni contenute nei decreti-legge emanati, come previsto dalla legge n. 400 del 1988 e dalle sentenze della Corte costituzionale in materia;
- 3) a non ricorrere alla reiterazione, anche parziale, dei decreti-legge decaduti, in ossequio alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996.

(1-00223)

Interpellanze

[GAMBARO](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i dati riguardanti lo stato, immobile, conservativo e antiquato, della giustizia in Italia, civile, penale e amministrativa, sono davvero drammatici e preoccupanti per quanto concerne sia la tempistica dei processi sia la complessiva qualità del servizio reso ai cittadini;

tali oggettive e inconfutabili condizioni hanno sottoposto l'Italia alle dure critiche da parte dei supremi organismi di giustizia sovranazionale, e lo Stato italiano alla condanna come da sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'8 gennaio 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento disumano o degradante;

i provvedimenti in tema di giustizia realizzati dagli ultimi Governi, come la mediazione obbligatoria e l'aumento progressivo dei contributi per intraprendere i giudizi civili ed amministrativi, lungi dal contribuire al raggiungimento del fine del deflazionamento del contenzioso ed alla rapida soluzione delle controversie, si sono risolti solo in un mero aumento dei costi della giustizia per la gente, più che raddoppiati nell'ultimo triennio come da statistiche dello stesso Ministero, oltre che nell'evidente ed inevitabile progressiva erosione dei margini di tutela dei diritti dei cittadini, costretti a subire pesi economici insopportabili a fronte di una spesso penosa oltre che farraginosa pratica processuale e decisoria;

le novità legislative preannunciate dall'ultimo Governo, ovvero la previsione di un costo ulteriore per conoscere la motivazione della sentenza al fine di valutare se proporre appello, l'ulteriore svilimento economico della difesa d'ufficio e gli aumenti complessivi dei costi della giustizia, si collocano nel solco di una palese violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, impedendo l'accesso allo "Stato di diritto" dei cittadini meno abbienti, senza minimamente toccare i problemi strutturali del

problema delle diverse carenze giudiziarie, derivanti in gran parte dalla cronica insufficienza dell'organico delle cancellerie e dei ruoli della magistratura, a cui il Governo può e deve ovviare con i doverosi provvedimenti;

considerato che:

tali azioni del Governo sono state fortemente avversate dall'avvocatura che ne ha messo in evidenza spesso il carattere del tutto disorganico, improvvisato, emergenziale ed oltremodo penalizzante nei suoi confronti;

le scelte compiute dai legislatori precedenti sono state applicate solo in una prospettiva disorganica ed emergenziale, senza un reale confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria che potrebbero proporre soluzioni concrete, e si sono rivelate soltanto fortemente limitative dei diritti dei cittadini, operando nei fatti un'indubbia discriminazione a danno di quelli meno abbienti,

si chiede di sapere:

quali siano gli obiettivi che il Governo intende perseguire per realizzare fattivamente un "sistema giustizia" degno di una grande democrazia moderna quale l'Italia e produrre forme compiute di tutela dei diritti, rispettose degli imprescindibili requisiti di certezza, efficacia e imparzialità, scolpiti nella nostra Costituzione, e attraverso quali misure legislative intenda farlo;

quali risorse economiche intenda impiegare per rendere celere ed efficiente la macchina, oggi appesantita e arcaica, della giustizia, evitando pericolosi sbarramenti all'accesso alla giustizia, rivelatisi nel corso degli anni solo elementi peggiorativi della qualità della funzione stessa dell'ordinamento giurisdizionale e drammaticamente insufficiente a garantire equità e il rispetto dei più basilari diritti civili nell'interesse dei cittadini.

(2-00125)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

"Il Sole-24 ore" in data sabato 1° febbraio 2014 in un articolo a firma di Lionello Mancini scriveva: «Dopo decenni di sottovalutazione (o peggio) degli intrecci affari-criminalità si è scatenata tra diversi comparti dello stato una disordinata rincorsa al merito antimafioso, che tradotto in norme di ogni ordine e grado, sfornate con la nota incultura legislativa, ha prodotto una strumentalizzazione grossolana dagli effetti spesso letali per l'anello debole della catena - l'impresa»;

nello stesso articolo si sottolineava che le imprese finiscono impigliate nella rete delle indagini a causa di modelli inadeguati di comportamenti opachi o anche solo di disattenzione;

l'interpellante ha avuto modo più volte di denunciare in Parlamento come la normativa relativa alle misure interdittive antimafia rilasciate dalle prefetture sulla base di supposti pericoli di infiltrazioni mafiose, specialmente nelle zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, hanno avuto come effetto quello di distruggere occupazione e danneggiare gravemente aziende locali di grande serietà e solidità;

purtroppo l'autorità amministrativa insiste in questo incomprensibile atteggiamento, rifiutandosi di revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo;

recentemente all'impresa Bianchini costruzioni Srl con sede in San Felice sul Panaro (Modena) è stata respinta la richiesta di revoca dall'interdittiva sulla base di 3 elementi già rimossi dall'azienda stessa e cioè: 1) assunzione alle proprie dipendenze di un operaio che poi è risultato sentimentalmente legato alla figlia di un *boss* della 'ndrangheta; 2) un affiliato alla 'ndrangheta che senza alcun motivo noto è stato visto entrare e intrattenersi all'interno di un cantiere della Bianchini; 3) durante una perquisizione, una persona, che dai controlli di polizia è stata vista in compagnia di persone segnalate per associazione di tipo mafioso, è stata trovata in possesso di due fatture emesse dalla Bianchini;

la stessa Prefettura di Modena attestava nell'originaria interdittiva l'onestà personale del titolare dell'impresa ma contro di lui, nell'esame della domanda di revoca dell'interdittiva è stata usata una frase scritta dagli avvocati: "i soci amministratori nella loro semplicità gestionale non si sono informati e non ne hanno avuto la possibilità di conoscere i soggetti che li interpellavano per attività lavorative, anzi dalle nostre indagini all'interno dell'azienda ci risulta che sono stati fuorviati da colleghi di lavoro che caldeggiavano il rapporto con eventuali soggetti poi individuati dall'Autorità costituita come

collegati alla criminalità organizzata";

secondo il gruppo interforze, infatti, l'essere sentimentalmente legati alla figlia di un *boss* diventa elemento inconfutabile relativo alla presenza all'interno dell'azienda di soggetti legati alla criminalità organizzata, come "affermato dalla stessa azienda da una nota allegata alla nuova richiesta di iscrizione alla White list",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per revocare l'interdittiva antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppure minimamente contrastato le attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014.

(2-00126)

[VOLPI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, commi 44-46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e ulteriormente disciplinato dall'art. 80 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua le risorse, che lo Stato stanziava annualmente con la sessione di bilancio, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

negli anni 2003 e 2004, con il Governo di centro-destra in quel periodo in carica, si è registrato l'incremento maggiore di risorse destinate al fondo, pari a 1.716.555.931 euro (per il 2003) e a 1.734.346.940 euro (per il 2004);

l'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che non possono essere soggette a riduzione le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, nonché quelle del trasporto pubblico locale;

contrariamente a tale disposto, la tabella allegata al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", attualmente in fase di conversione, ha proceduto a tagli orizzontali alle dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che vanno a colpire anche le risorse per gli interventi sociali, operando riduzioni pari a 21,5 milioni di euro per il 2014, a 6,4 milioni di euro per il 2015 e a 5,4 milioni di euro per il 2016;

questa politica, a giudizio dell'interpellante dissennata, fortemente denunciata anche nel corso dei lavori della Conferenza delle Regioni tenutasi il 6 febbraio, mette pesantemente a rischio l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati da parte delle Regioni stesse e degli enti locali e questo nonostante alcune istituzioni regionali abbiano autonomamente reperito maggiori risorse per il finanziamento degli stessi servizi;

è questo, ad esempio, il caso del Piemonte che, in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio regionali 2014, ha stanziato, per il finanziamento degli interventi sociali, ben 55 milioni di euro in più rispetto al 2013;

le generiche rassicurazioni del Governo su questa delicata materia, per bocca del Ministro *pro tempore* Delrio, non risultano a giudizio dell'interpellante sufficientemente circostanziate,

si chiede di sapere quali iniziative e interventi mirati il Governo intenda adottare al fine di garantire sia l'esigibilità dei diritti sociali dei cittadini, sia il rispetto della normativa pregressa al decreto-legge n. 4 del 2014, attualmente in fase di conversione.

(2-00127)

[BIGNAMI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [Maurizio ROMANI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [COTTI](#), [MOLINARI](#), [COMPAGNONE](#), [GAMBARO](#), [SCAVONE](#), [DI](#)

[GIACOMO](#), [PEZZOPANE](#), [SCILIPOTI](#), [DLBIAGIO](#), [MASTRANGELI](#), [BRUNI](#), [DE PETRIS](#), [ANITORI](#), [CIRINNA'](#), [PUPPATO](#), [LO GIUDICE](#), [MARGIOTTA](#), [RAZZI](#), [RICCHIUTI](#), [CUOMO](#), [ROMANO](#), [VILLARI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*

(2-00128p. a.)

(Già 3-00731)

Interrogazioni

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

come evidenziato dallo stesso interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (3-00657), l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale, organo formato dai rappresentanti delle associazioni, presieduto dal Ministro in indirizzo, si è riunito in data 19 dicembre 2013 e, in assenza del numero legale, ha assunto una delibera avente ad oggetto la graduatoria proposta dagli uffici amministrativi relativa a iniziative e progetti presentati per l'annualità 2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *d*) ed *f*), della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

tale delibera, a parere dell'interrogante e di alcune associazioni, non poteva essere resa esecutiva, perché non approvata dall'organo competente ai sensi della normativa citata;

in palese violazione del termine di 15 giorni previsto per la convocazione delle sedute dell'Osservatorio dall'articolo 1, comma 2, del suo regolamento (approvato nella seduta del 23 ottobre 2002), con un solo giorno di preavviso, in data 19 febbraio 2014, è stata indetta un'ulteriore seduta dell'organo per il giorno successivo, 20 febbraio 2014;

la riproposizione all'ordine del giorno della seduta del 20 febbraio dell'approvazione delle stesse graduatorie delle iniziative e progetti per l'annualità 2013, già sottoposta all'attenzione dell'Osservatorio nell'assise del 19 dicembre 2013, denuncia implicitamente la condivisione del rilievo giuridico-formale circa l'illegittimità di quella delibera effettuato dallo stesso interrogante,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di bloccare l'erogazione di risorse prevista da una deliberazione che appare doppiamente illegittima, giacché prima assunta in assenza dei requisiti deliberativi previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, poi in violazione delle norme del regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo, considerando anche che le risorse da attribuire sono di natura pubblica e che il soggetto chiamato ad assegnarle si è contraddistinto nel tempo, e in parte continua oggi a contraddistinguersi, per una composizione che viola i criteri di pluralismo e rappresentatività della legge che lo ha istituito.

(3-00756)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'accademia di belle arti di Bologna si trova nel cuore della zona universitaria e, come noto, insieme alla pinacoteca nazionale occupa il complesso della chiesa di Sant'Ignazio e del noviziato dei gesuiti, eretto da Alfonso Torreggiani tra il 1728-1735;

l'accademia venne rifondata in età napoleonica e, abbandonata la sede clementina di palazzo Poggi, fu trasferita in questo edificio conventuale, opportunamente riadattato: la chiesa di Sant'Ignazio venne trasformata in aula magna dell'accademia; è del 1805 la riduzione della cupola;

successivamente fu aggiunta l'ala Collamarini, mentre è recente l'annessione dei moderni locali del liceo artistico (ala Irnerio). Nuovi ampliamenti sono stati realizzati negli ultimi anni, nell'opera di complessiva riqualificazione spaziale dell'accademia di belle arti: nel 1997 con la ristrutturazione dell'interrato sono stati aggiunti nuovi spazi espositivi comuni dell'accademia e della pinacoteca, denominati sale delle belle arti, accanto ai quali è stato aperto il museo dell'accademia; insieme all'aula Arcangeli, adibita a lezioni e conferenze, è stata costruita l'aula Guidi e l'annessa galleria, utilizzati come spazi didattici ed espositivi; nel 2001 l'ex teatro è stato trasformato in sala polivalente come padiglione De Vita;

nel complesso vi sono le aule didattiche per l'attività teorica e i laboratori. L'aula magna viene

utilizzata per lezioni teoriche, conferenze e video-proiezioni. I laboratori di pittura, scultura e incisione sono distribuiti al piano terreno, quelli di anatomia e decorazione si trovano al primo piano, nelle diverse ali dell'edificio; i laboratori di scenografia sono collocati nel teatro;

nella galleria d'ingresso dell'accademia esiste da secoli una stupefacente collezione di rarissime statue in gesso e rilievi tratti da grandi capolavori dell'arte, che in passato servivano agli studenti per studiare da vicino opere altrimenti inaccessibili per ragioni di lontananza o di accessibilità (come fregi o formelle di grandi maestri posizionate in luoghi non raggiungibili);

la galleria godeva di una straordinaria prospettiva dall'ingresso; prospettiva che nei secoli è stata immortalata da tanti artisti e che ancora oggi rappresenta il simbolo più riconoscibile del luogo;

nel 2010, non appena insediati, l'allora direttore, lo storico dell'arte Adriano Baccilieri, fece rimuovere una vetusta struttura che fungeva da portineria e che proteggeva i coadiutori dal freddo invernale proveniente dal grande portone d'accesso;

il direttore giustificò la rimozione allo scopo di salvaguardare la prospettiva sulla storica galleria e per il mantenimento della fruibilità delle sculture e, soprattutto, dei rilievi incastonati nel muro;

considerato che:

a seguito di diverse lamentele da parte dei coadiutori il consiglio d'amministrazione approvò la messa in posa di una grande porta in cristallo a protezione della galleria, posta fra il portone e l'accesso vero e proprio all'accademia;

il progetto fu pensato per minimizzare l'impatto visivo con la prospettiva, in modo che una volta lasciato aperto il portone si potesse vedere la stessa in tutta la sua magnificenza, senza penalizzare i coadiutori né il controllo degli accessi alla scuola;

il progetto si protrasse per 2 anni, tra i correttivi della sovrintendenza ed i suggerimenti degli addetti ai lavori, ma alla fine il progetto fu autorizzato e realizzato;

considerato inoltre che attraverso un articolo apparso sul sito del quotidiano "la Repubblica", edizione Bologna, del 7 febbraio 2014 si apprendeva che con la gestione del professor Fabio Alberto Roversi Monaco, e certamente su idea del direttore Mauro Mazzali, in men che non si dica sono comparse delle strutture per fare spazio ad una portineria-ufficio ad uso dei coadiutori, posizionate contro una delle pareti della galleria, davanti ai fregi storici, alcuni dei quali "tagliati" visivamente da spazzole che ne intersecano le fattezze;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

si tratta di uno scempio, al quale purtroppo si è abituati, considerata la scarsa considerazione mostrata per le opere d'arte utilizzate ormai sempre più e senza scrupolo dall'attuale gestione manageriale dell'accademia. Così facendo si altera la prospettiva della galleria, oltre a nascondere i preziosi fregi;

è lecito domandarsi perché la Soprintendenza, che per 2 anni ha osteggiato la realizzazione di una porta di cristallo completamente trasparente e non invasiva, nulla abbia eccepito invece in relazione alla realizzazione di uno scempio simile;

con la realizzazione della portineria all'interno dell'ampia sala, non solo si rovinano i bassorilievi sulle pareti, ma si rovina anche l'angolo prospettico, che gli studenti, i docenti ed i fruitori tutti del palazzo non potranno più ammirare, giacché la portineria, sebbene parzialmente realizzata con vetri trasparenti, di fatto impedisce la visione d'insieme, quell'insieme che costituisce la bellezza della sala,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza della realizzazione della portineria all'interno del palazzo che ospita l'accademia delle belle arti di Bologna;

se ed in base a quali motivazioni sia stata autorizzata la realizzazione della portineria, un'operazione che a parere degli interroganti ha evidentemente violato i dettami del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 5;

quali iniziative intendano assumere al fine di intervenire perché venga ripristinato lo *status quo ante*, considerando la rimozione della struttura della portineria, oltraggio ai bassorilievi e al nostro patrimonio artistico in generale.

(3-00757)

DLBIAGIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;

è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire loro;

il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie disposizioni in materia di vittime;

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali; la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

(3-00758)

[MONTEVECCHI](#), [MOLINARI](#), [MORRA](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

molte scuole italiane hanno deciso di rinunciare all'istituzione di lezioni e attività di studio assistito per gli studenti con il debito formativo: ne è un esempio il liceo "Fermi" di Cosenza, la cui preside Michela Bilotta, dietro delibera del consiglio d'istituto, ha deciso di creare corsi privati per gli studenti, integrativi di quelli pubblici;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato, per l'anno 2013, 24.265.000 euro, tuttavia alcune scuole, come il liceo Fermi di Cosenza, si stanno organizzando per istituire corsi a pagamento per le attività di recupero in favore degli studenti con debito formativo;

la decisione del liceo Fermi ha suscitato non poche perplessità in quanto, come noto e condiviso dagli interroganti, introdurre le cosiddette ripetizioni a pagamento a scuola è ingiustificabile e grave, non solo dal punto di vista deontologico, ma anche dal punto di vista dell'uguaglianza formale e sostanziale sancita dall'art. 3 della Costituzione, nonché in violazione del diritto all'istruzione quale unico mezzo per consentire l'ascensore sociale;

la scuola infatti deve essere accessibile a tutti e deve costituire un impegno per le istituzioni quale quello di abbattere le barriere socio-economiche che impediscono il libero accesso all'istruzione ed ai saperi in generale;

considerato che:

il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, art. 26: "1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli";

inoltre l'art. 33, secondo comma, della Costituzione italiana afferma che: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi";

infine la Corte costituzionale precisa che il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido e si estende sino alle università (sentenza n. 370 del 2003);

considerato inoltre che:

tale fattore discriminatorio costituirebbe, in una regione come la Calabria con un tasso di dispersione scolastica tra i più alti d'Italia, un'inammissibile concessione ed un precedente pericoloso al rilancio del privato sul pubblico, quest'ultimo ancora più penalizzato dalla forte crisi economica attuale;

la Costituzione prevede esplicitamente dispositivi organizzativi pubblici per la completezza del processo formativo dei ragazzi, ma la pericolosa iniziativa di cui si parla prevede anche che i corsi scolastici privati *intramoenia* siano condotti da docenti scelti dalle famiglie degli studenti;

a parere degli interroganti *ictu oculi* sembrerebbe la conquista di una libertà, invece è un dispositivo di distruzione, tipico delle politiche neoliberiste, in questo modo infatti viene minato un istituto fondante della nostra Repubblica; infatti la scuola cessa di essere un luogo di formazione accessibile a tutti secondo un progetto pubblico generale e rischia di dissolversi in una miriade di rapporti contrattuali privati;

considerato infine che:

con il verbale n. 4 del 3 ottobre 2013 si apprende della riunione, presso il liceo Fermi di Cosenza, il consiglio di istituto, convocato con nota protocollata al n. 7289 A19 del 25 settembre 2013 con comunicazione via *e-mail* e affissione all'albo della scuola, per discutere i punti all'ordine del giorno tra i quali, al punto 3, corsi di recupero 2013/2014;

il direttore scolastico, prendendo atto dei fondi sempre inferiori che confluiscono nella scuola, ha suggerito al consiglio di istituire dei corsi di recupero con il contributo economico delle famiglie; a parere degli interroganti si tratterebbe di una vera e propria attività *intramoenia*, come ormai avviene in tutte le strutture pubbliche;

nello stesso verbale viene riportata la contrarietà a questa proposta di alcuni genitori e docenti evidenziando come si rischi di portare indietro la scuola al periodo precedente alla "riforma D'Onofrio", con il pericolo di pagare docenti dello stesso istituto per preparare gli alunni al recupero e, nel frattempo, ai docenti di effettuare degli straordinari;

la notizia dell'approvazione della proposta ha scatenato una serie di reazioni come riportato dall'articolo del locale "Quotidiano" del 7 ottobre 2013 dove un genitore con una lettera al direttore del giornale spiega che con "un'offerta formativa italiana già abbondantemente insufficiente e inadeguata rispetto al resto dei Paesi europei, si corre così il rischio di essere estromessi dal mercato del lavoro (...) Non è con la pratica privatistica che lo stato nella persona del dirigente scolastico, può pensare di promuovere il diritto allo studio";

sul "Quotidiano" locale del 1° novembre si legge che anche la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil ha discusso della proposta avanzata dal dirigente scolastico del liceo Fermi, ribadendo che: "il diritto al sostegno ed al recupero scolastico laddove si presentino carenze e lacune senza che le famiglie paghino alcunché, con sovvenzionamenti volanti o meno. La dirigente dovrebbe attenersi scrupolosamente alle norme che sconfessano chiaramente quanto lei sostiene: nessuna norma consente nelle scuole pubbliche italiane l'*intramoenia*";

nella coscienza collettiva, l'istruzione viene concepita come un processo sociale di emancipazione culturale, ma, con l'introduzione delle ripetizioni a pagamento, rischia di divenire un'acquisizione individuale di un sapere utile da impiegare nel mercato del lavoro, privilegio di pochi, aumentando la deriva socio-culturale del divario tra ricchi e poveri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'introduzione dell'attività *intramoenia* nella scuola e quali siano le sue valutazioni in merito;

se ed in considerazione del divario socio-culturale che ne conseguirebbe, qualora fosse integrato nel substrato dell'offerta educativa tale prodotto formativo, quali correttivi intenda intraprendere per ripristinare l'equilibrio dell'offerta formativa scolastica, che le istituzioni in quanto garanti della Costituzione hanno l'obbligo di custodire.

(3-00759)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AMORUSO](#) - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:

nelle giornate del 13 e 15 febbraio 2014, nella città di Bari, si sono verificati due gravissimi fatti criminali;

in particolare il 13 febbraio, così come ampiamente divulgato dai mezzi di stampa, in pieno centro città, in presenza di un bambino di 4 anni, un uomo armato di un grosso coltello e con il volto coperto si è appropriato dell'incasso di un bar e, con calma e spavalderia, si è allontanato confondendosi tra la gente;

questa è la terza rapina negli ultimi 10 giorni e questi fatti inducono a vivere costantemente minacciati dalla criminalità;

il 15 febbraio invece, in via Abruzzi, quartiere San Paolo di Bari, a metà serata, un pregiudicato è stato ucciso, crivellato da colpi di arma da fuoco nella sua autovettura da parte di esponenti di un *clan* rivale, con il quale da tempo si sta consumando una battaglia per il controllo delle attività illecite sul territorio;

accanto al lavoro encomiabile delle forze dell'ordine, che operano in una situazione di assoluta difficoltà e devono fare i conti con carenze di organico e risorse economiche, si registra un'assoluta assenza da parte dell'amministrazione di politiche volte alla sicurezza e alla prevenzione sociale;

si è assistito negli ultimi 2 anni ad evidenti segnali di *escalation* criminale da una parte, con omicidi, avvertimenti, attentati, ferimenti e rapine, e di disagio sociale dall'altra, due fenomeni che non sono

affatto distanti tra loro e che corrono parallelamente;

alle reiterate denunce di questi anni non è corrisposta un'azione concreta né da parte del Governo nazionale (alle cui rassicurazioni non sono seguiti fatti tali da determinare almeno un miglioramento delle condizioni di lavoro di forze dell'ordine e magistratura) né dell'amministrazione comunale, che, pur consapevole della gravissima situazione, non ha affrontato la questione utilizzando strumenti di vigilanza idonei e promuovendo azioni positive per il contrasto alle infiltrazioni criminali e per la prevenzione del disagio sociale;

considerato che:

secondo un'indagine condotta da "Il Sole-24 ore", che annualmente stila una classifica delle città italiane per qualità della vita, Bari è risultata al 97° posto su 107 città d'Italia;

il sindaco di Bari ha più volte reso dichiarazioni pubbliche circa la presenza di rapporti di contiguità fra politica, impresa e criminalità organizzata;

non risulta agli interroganti, però, che sia stato intrapreso alcun provvedimento volto a migliorare la situazione né dal sindaco né dalla sua Giunta;

tenuto conto che:

il Ministro dell'interno Alfano, in occasione della sua visita a Bari il 22 maggio 2013, si era impegnato pubblicamente ad incrementare le unità di sicurezza, con ulteriori 146 uomini, più specificatamente «con 60 nuove unità subito e a settembre con altri 86 uomini della polizia», assicurando l'applicazione del «modello Caserta per affrontare la criminalità organizzata, su tre direttrici: rafforzamento del dispositivo di vigilanza e controllo del territorio, potenziamento delle strutture organizzative e *desk* interforze per aggredire i patrimoni criminali»

ad oggi agli interroganti risulta che tali impegni non abbiano avuto esito alcuno;

per tale ragione, gli interroganti ritengono prioritario dare concretezza agli obblighi annunciati inviando i necessari rinforzi nel capoluogo pugliese poiché oggi è altrettanto essenziale non solo garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza, ma anche affermare la primazia dello Stato su tutti i sodalizi criminali che tentano di sovvertirlo per affermare le loro regole;

nella seduta dell'11 ottobre 2012 in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03032, il Sottosegretario di Stato per l'interno dottor De Stefano rispondeva così ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo: "In merito ai quesiti riguardanti il Fondo unico di giustizia (FUG), posso assicurare che il Governo favorirà l'approvazione in tempi brevi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri necessario per il reperimento e la distribuzione delle risorse del FUG. In tal senso, sono in corso contatti tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di individuare soluzioni che permettano di ricomprendere tra le quote di fondo divisibile anche una parte dei titoli in sequestro, previa loro monetizzazione";

risulta, inoltre, che le risorse del FUG non siano mai state assegnate e che invece potrebbero essere opportunamente utilizzate per rafforzare le politiche di sicurezza a sostegno di chi, prefetto, magistratura e membri delle forze dell'ordine, rimane in trincea tutti i giorni per la sicurezza della comunità;

la città di Bari si ritrova oggi con seri problemi irrisolti che vanno ad aggravare una situazione contingente già difficile e che non agevola certo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale del territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'urgenza necessaria che la grave situazione richiede;

in quale misura e in quali tempi intendano adottare le richieste del territorio e potenziare l'organico della magistratura nel territorio di Bari e provincia;

se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere per interrompere il costante avverarsi di fatti di grave criminalità e ripristinare i necessari livelli di sicurezza nella città di Bari e nella sua provincia;

se intendano accertare l'eventuale dichiarata infiltrazione, anche attraverso assunzioni clientelari, nelle

istituzioni del territorio barese di organizzazioni criminali;
se intendano destinare ai soggetti previsti dalla legge e operanti nel territorio di Bari una quota parte delle risorse economiche del FUG, in quale misura e in quali tempi.

(3-00760)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a seguito dell'interruzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito il nuovo corso di tirocinio formativo attivo (TFA), che ha abilitato nell'anno accademico 2011/2012 circa 11.000 docenti a fronte dei 20.067 posti messi a bando. Contestualmente il Ministro ha indetto un concorso a cattedra, negando agli abilitandi del TFA la possibilità di parteciparvi con riserva, nonché varato i percorsi abilitanti speciali (PAS) rivolti a oltre 68.000 insegnanti di terza fascia, che vantano 3 anni di servizio in un lasso di tempo di ben 13 anni (dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2012/2013);

a questa situazione di evidente criticità, dovuta al doppio binario utilizzato per il reclutamento del personale docente, si sono aggiunte le pesanti ricadute causate dalla contemporanea riduzione strutturale dei pensionamenti scolastici causata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha più che dimezzato il numero del personale in uscita;

considerato inoltre che:

dopo decenni in cui la creazione di precariato non abilitato con incarichi di supplenza e anni di servizio ha determinato il continuo ricorso a procedure di sanatoria, appare di tutta evidenza la necessità dell'adozione di procedure di formazione improntate a criteri di merito, univocità e qualità, nonché l'adozione di un piano organico di riforma che garantisca formazione e reclutamento attraverso percorsi capaci di coniugare livello delle competenze didattiche del personale docente e offerta formativa in generale;

risulta altresì indifferibile l'adozione per i docenti di un percorso professionale altamente qualificante, che preveda l'anno di tirocinio formativo attivo in appendice alle nuove lauree magistrali per l'insegnamento secondario di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249. Tale percorso dovrebbe contemplare procedure di selezione nel biennio di specializzazione basate sul reale fabbisogno di personale scolastico e, infine, l'immissione in ruolo al termine dell'anno di prova su organico di diritto o funzionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a costituire una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50 per cento delle assunzioni in ruolo, previste dalla normativa vigente che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente;

se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza, anche al fine di una rivalutazione sociale della funzione del corpo docente, all'inserimento nella predetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno 2011/2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, al fine di consentire il riconoscimento di una priorità nel reclutamento agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali.

(3-00755)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAZZI](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

in Venezuela, vista la situazione politica di grande tensione, persistono scontri di notevole violenza, accentuati ancor più dagli arresti di massa, che stanno provocando innumerevoli vittime;

nel Paese, infatti, destinazione negli anni passati di una forte emigrazione italiana, la democrazia e lo Stato di diritto sono inesistenti;

Giuseppe Di Fabio, concittadino italiano nonché consigliere comunale di opposizione a Maneiro (isla de Margarita-isola Venezuelana), è stato arrestato, perché avrebbe partecipato ad una manifestazione in opposizione al partito chavista del presidente Nicolas Maduro;

i capi d'accusa conferiti al consigliere Di Fabio sono: associazione a delinquere, istigazione alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ma lo stesso si dichiara "innocente, capro espiatorio e vittima del regime", in quanto durante la suddetta manifestazione si trovava altrove (precisamente a caccia);

il giovane politico è molto legato all'Italia e all'Abruzzo, perché figlio di emigrati pescaresi e cognato di Gianmarco Marsili, attuale sindaco di Castiglione a Casauria (Pescara),

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano rispettati e garantiti gli art. 5, 9, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

(4-01748)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 20 febbraio 2014 il quotidiano "Avvenire" ha pubblicato un articolo dal titolo: "L'Inps cancella madre e padre";

la signora Teresa Aspesi Samarate, una lettrice del quotidiano, si rivolge al direttore chiedendo come mai l'Inps, nei propri moduli AP 70, abbia già inserito la formula "genitore 1" e "genitore 2" al posto di "padre" e "madre", quando, contestualmente, è aperta una grande polemica per la stessa dicitura nei moduli d'iscrizione alla scuola d'infanzia;

il modulo, modello AP 70, è quello relativo alla richiesta dell'invalidità civile per i minori;

il 18 febbraio 2014, per comprendere il perché siano state effettuate tali modifiche, è stato interpellato l'ufficio stampa, addetto alle comunicazioni dell'Inps, i cui componenti, gentilmente, si sono dichiarati ignari e sorpresi sia del quando sia del perché tali modifiche fossero state effettuate;

in data 19 febbraio, l'Inps ha confermato che la modifica al modello AP 70 risale al mese di gennaio 2014, da parte dell'ufficio addetto alla modulistica coadiuvato dai responsabili del settore invalidità civile;

secondo quanto espresso dall'Inps tali modifiche sono state effettuate per una questione di praticità. La dicitura "genitore 1" e "genitore 2" a scapito di "padre" e "madre" risulterebbe di più chiara lettura e più immediata compilazione del modulo,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere il motivo di questa scelta affrettata, a giudizio dell'interrogante discriminatoria e nettamente orientata.

(4-01749)

[BERGER](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa* - Premesso che:

con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, è stato ratificato il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;

l'obiettivo del trattato è di istituire i più elevati *standard* comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale; ridurre le sofferenze umane; promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte;

la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle armi da fuoco e la sicurezza interna della UE "proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito" informa che nel primo decennio del XXI secolo sono state 10.000 le vittime di omicidi volontari o colposi da arma da fuoco nei 28 Stati membri della UE e ogni anno i suicidi con arma da fuoco sono oltre 4.000. In media,

nella UE, su 100.000 abitanti vi sono ogni anno 0,24 omicidi e 0,9 suicidi da arma da fuoco; nella comunicazione si stima inoltre che nell'Unione vi siano 80 milioni di armi da fuoco civili detenute legalmente. Benché non esistano statistiche precise, le numerose armi da fuoco che circolano illegalmente provengono spesso da furti o da uno sviamento dal loro ciclo di vita lecito, oppure sono importate illegalmente da Paesi terzi o sono armi ottenute dalla trasformazione di altri oggetti. Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o rubate nella UE, in larghissima maggioranza armi da fuoco civili, si sono perse le tracce;

considerato che:

l'uso improprio delle armi da fuoco, che si tratti di armi civili detenute legalmente o di armi civili o militari fabbricate od ottenute illegalmente, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza;

le armi di piccolo taglio sono le armi preferite al giorno d'oggi nei conflitti intra-statali e per la violenza armata;

i dati che circolano oggi in Italia su quante persone sono in possesso di un'arma da fuoco risultano essere contraddittori e imprecisi;

controlli permanenti sulle armi da fuoco garantiscono una sicurezza per i produttori e detentori legittimi, facilitando la cooperazione di polizia a livello transfrontaliero negli sforzi per smantellare le organizzazioni criminali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dati, riguardanti l'Italia, dettagliati e ufficiali sul numero di armi da fuoco legalmente in possesso di civili, sul numero di civili che detengono legalmente armi da fuoco, sul numero di armi da fuoco che sono state rubate o dichiarate smarrite e sul numero di armi da fuoco detenute da civili che sono state coinvolte in reati, in particolare incidenti di caccia e suicidi, e se non ritengano opportuno di voler renderli noti.

(4-01750)

BERGER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato che, tra i suoi compiti istituzionali principali, svolge quello del contrasto alla pedopornografia *on line* e al contrasto all'uso illecito ai mezzi di pagamento *on line*;

a livello centrale essa dipende dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, in Provincia di Bolzano, la Polizia postale è presente con una sezione dipendente dal compartimento di Trento;

è notizia di questi giorni che, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che prevedrebbe la chiusura di tutte le Sezioni non situate nei distretti di Corte d'appello;

se è pur vero che in presenza di reati quali la pornografia minorile e tutti i reati informatici, la competenza *ratione materiae* è della Procura distrettuale di Trento, ciò nonostante qualora l'indagato o le vittime siano di madrelingua tedesca, quest'ultima applica un magistrato della Procura di Bolzano (ciò è stato formalizzato con protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del territorio). Pertanto, pur non essendo presente sul territorio della provincia di Bolzano un'autonoma sede della Procura distrettuale, le peculiarità del territorio richiedono una costante applicazione di magistrati bolzanini con funzioni distrettuali nonché la necessaria presenza di personale di Polizia giudiziaria qualificato e bilingue, elemento questo egregiamente rappresentato dal personale in servizio presso la sezione Polizia postale di Bolzano;

in Alto Adige-Südtirol, ove convivono 3 "gruppi linguistici" (italiani, tedeschi e ladini), la lingua tedesca è parificata a quella italiana; ciò in base all'art. 99 del nuovo statuto speciale di autonomia vigente per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, come previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana;

l'art. 100 dello statuto speciale garantisce poi, ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano,

l'uso della propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari situati nella provincia o aventi competenza regionale;

nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con i cittadini, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l'uso della lingua tedesca ed italiana;

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI (art. 99-102) dello statuto, l'uso della lingua tedesca. Partendo dal presupposto che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato, il decreto dà atto che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima, nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano, nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la Procura generale presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano, nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari elencati, nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano e negli atti pubblici, notarili ed equiparati;

anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamento di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione;

la disciplina a di cui al decreto n. 574 è stata poi modificata con decreto legislativo n. 283 del 2001 e ancora con decreto legislativo n. 124 del 2005. In particolare si richiama la normativa sulle nullità rilevabili d'ufficio consequenziali alla violazione delle disposizioni sulla scelta e sull'uso della lingua; ulteriore conferma sulla specificità linguistica del territorio è altresì data dal fatto che vari uffici pubblici con sede a Trento che hanno istituito una loro sede distaccata a Bolzano. A conferma di ciò basti pensare alla Corte d'appello di Trento che ha una sede distaccata a Bolzano, alla Corte dei conti in Trentino-Alto Adige che prevede due uffici separati di cui uno a Trento ed uno a Bolzano, ognuno dei quali organizzato in 3 sezioni (giurisdizionale, Procura regionale e sezione di controllo) e perfettamente autonomi con medesimi compiti e medesime competenze in ambito provinciale nonché il TAR che ha due sedi, una a Trento e una sezione autonoma a Bolzano;

in provincia di Bolzano i 3 gruppi linguistici hanno la seguente consistenza: il 69,41 per cento sono appartenenti al gruppo linguistico tedesco; il 26,06 sono appartenenti al gruppo italiano e il 4,53 per cento al gruppo ladino;

dal dato relativo all'appartenenza linguistica emerge chiaramente la frequenza con la quale indagini e relativi atti di polizia giudiziaria debbano essere effettuati in lingua tedesca, peculiarità alla quale, come già accennato, il personale in servizio presso la sezione di Bolzano riesce a far fronte in ragione del fatto che, quasi la sua totalità, è in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca (ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche);

considerato inoltre che:

qualora la sezione di Bolzano venisse chiusa, solo una minima parte dei suindicati compiti potrebbero essere svolti dal compartimento di Trento considerato che lo stesso non riuscirebbe a far fronte a tutte

quelle attività che prevedono l'uso della lingua tedesca;

la popolazione complessiva della regione è di 1.034.458 abitanti (509.626 per Bolzano e 524.832 per Trento) e si comprende che, complessivamente, circa il 34 per cento della popolazione residente (poiché di madrelingua tedesca) potrebbe non trovare soddisfacimento alla propria richiesta di sicurezza;

la sezione della Polizia postale e delle comunicazioni svolge altresì un'intensa attività di sensibilizzazione, finalizzata ad un uso più consapevole della rete, in favore degli alunni e dei genitori. Tale attività, tuttora svolta, durante l'anno scolastico 2012/2013 ha registrato ben 85 incontri (durante i quali sono stati affrontati i seguenti argomenti: la *privacy* in *internet*, la pedopornografia *on line*, i *social network*, il *cyber-bullismo* e l'*e-commerce*) di cui oltre la metà tenuti in lingua tedesca da operatori della Polizia postale di Bolzano;

tale attività di informazione e prevenzione messa in atto dalla Sezione di Bolzano attraverso mirate comunicazioni ai *media* locali si è tradotta in una maggiore consapevolezza dei cittadini in relazione all'utilizzo corretto di *internet* e delle infrastrutture di comunicazione e grazie ad essa la Polizia postale, in Alto Adige/Südtirol è diventata un valido riferimento per tutti e 3 i gruppi linguistici; appare quindi evidente l'oggettiva ed estrema importanza nel salvaguardare la sezione di Bolzano e il patrimonio di rapporti positivi intessuti con la particolare realtà locale,

si chiede di sapere:

se corrisponda o meno al vero che sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che preveda la chiusura di una numerosa serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni;

se, nello stabilire la chiusura, si sia tenuto conto delle specificità linguistiche della provincia autonoma di Bolzano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario lasciare intatto l'ufficio di Bolzano al fine di garantire l'uso della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(4-01751)

[PUGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CIOFFI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il patrimonio edilizio e morfologico dell'intero centro storico di Napoli testimonia le radici di storia e cultura a cui è legata l'identità dell'area. Manifestazione di un equilibrio e di un'armonia tra le diverse componenti dello spazio dell'insediamento, tali beni sono di tale valore ed eccezionalità tali da contribuire a fare di Napoli un patrimonio dell'umanità;

in questo contesto si incontra il complesso della Scorziata, con la contigua chiesa annessa ad un ritiro per fanciulle, fondato nel 1579 dalla nobile famiglia de Scorziatis;

il complesso fa parte di un isolato (*insula*) di pianta approssimabile ad un rettangolo allungato compreso tra via dell'Anticaglia a monte e via dei Tribunali a valle, prospiciente l'*insula* di S. Paolo, tanto che l'accesso alla Scorziata, che è ubicato nella parte a valle, in prossimità di via dei Tribunali, è quasi di fronte all'ingresso secondario della basilica di S. Paolo;

il palazzo de Scorziatis fu gravemente danneggiato dai bombardamenti nell'ultima guerra e riedificato con le caratteristiche dell'edilizia postbellica. Del palazzo si è salvato lo splendido portale rinascimentale in marmo;

l'incuria e la mancata manutenzione del complesso della Scorziata hanno comportato crolli dei solai interni e danni agli affreschi, che si stanno dissolvendo, inoltre la chiesetta, per motivi sconosciuti e ad opera di autori rimasti altrettanto ignoti, il 17 gennaio 2012 fu gravemente danneggiata da un incendio doloso;

il degrado, che a giudizio degli interroganti costituisce un caso emblematico dell'inerzia, dell'inadempienza e dei ritardi che caratterizzano l'azione di tutela del patrimonio artistico e monumentale della città di Napoli, è stato portato alla ribalta a livello europeo da un gruppo di artisti

di strada capeggiati dal francese Zilda, noto *street artist* di Rennes, che a seguito di un'irruzione tra le macerie della chiesetta hanno dipinto su un drappo una rielaborazione del quadro "Meditazione" di Francesco Hayez;

considerato che:

il "Grande progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco" rientra nel "Programma operativo regionale POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita, obiettivo operativo 6.2 - Napoli e Area metropolitana";

l'obiettivo principale del progetto è quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro storico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi puntuali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed edilizio sia su quello sociale, ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea;

il Comune di Napoli nel merito degli interventi relativi al progetto ha annunciato il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso della Scorziata destinando un importo pari a 2,3 milioni di euro per contribuire non solo al decoro dell'area in cui è ubicato, ma soprattutto a consentire la fruizione pubblica di un bene destinato ad accogliere attività sociali;

risulta agli interroganti che alcun lavoro di restauro sia stato ad oggi avviato;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

il territorio è un contenitore di storia e cultura in cui è rappresentato e testimoniato il passato della nostra civiltà e dimenticare o trascurare questo aspetto della realtà significa ridurre la nostra civiltà ad una pianta senza radici;

l'originalità delle strategie immaginate e l'inventiva delle risposte date sono elementi importanti soprattutto se l'approccio al restauro ed alla destinazione sia innovativo e ben radicato;

il complesso della Scorziata può efficacemente testimoniare tale strategia tramite interventi di rivalutazione che sappiano ridare splendore e decoro ad un'importante porzione di storia contribuendo a rivalutare il centro di Napoli;

in tale contesto si ritiene che l'*insula* possa ospitare un museo, restaurando gli affreschi esistenti, riportando in sede i quadri superstiti, alloggiando altre opere d'arte dell'epoca che giacciono nei depositi museali, un ostello per i giovani e un *residence* per studenti e ricercatori universitari, una scuola di formazione di antiche arti e mestieri i cui prodotti potrebbero essere commercializzati a tutto vantaggio dell'artigianato locale e spazi da assegnare ad associazioni culturali ed enti *non profit*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda verificare, in raccordo con l'amministrazione interessata, quali siano gli interventi programmati a salvaguardia del complesso della Scorziata di Napoli e quali siano i motivi per cui tale recupero non sia stato ad oggi avviato;

se ritenga ammissibile che un bene di così alto valore sia abbandonato al degrado ed al disfacimento anziché essere tutelato, valorizzato anche accogliendo attività sociali, considerando che le ricchezze del patrimonio storico-culturale si possono trasformare in fattori propulsori per la società dei prossimi decenni.

(4-01752)

[ROMANO](#), [D'ONGHIA](#), [DLMAGGIO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

l'art. 32, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di responsabilità civile auto stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte;

nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Isvap, con nota del 18 aprile 2012 sancendo che

"una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)";

lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la norma stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

nonostante ciò da anni le compagnie assicurative compiono una vera e propria discriminazione sociale ed economica nei confronti dei residenti nelle regioni meridionali, costretti a corrispondere tariffe enormemente più elevate, rispetto ai residenti nelle regioni settentrionali rientranti nelle medesime classi di merito;

secondo studi di settore, inchieste e analisi un cittadino della Campania, in particolare quello napoletano, si trova a pagare circa il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, considerati in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni, con un costo medio della polizza RC auto che varia da 1.000 euro nel primo caso, nell'area partenopea, a 300 euro nelle zone del nord;

tale sperequazione si traduce in una vera e propria discriminazione di Stato stante l'obbligatorietà di assicurare qualsiasi veicolo circolante sul territorio nazionale, configurando una vera e propria violazione dell'art. 3 della Costituzione;

una siffatta discriminazione incide notevolmente, tra l'altro, sullo sviluppo economico e sociale del Sud ed è tanto più grave in quanto mortifica anche socialmente i cittadini onesti e virtuosi del Meridione d'Italia che vedono progressivamente lievitare il costo dell'assicurazione rispetto ai residenti in altre regioni italiane senza alcun ragionevole addebito a loro carico;

peraltro, proprio la Campania e Napoli hanno dichiarato il minor numero di incidenti (solo il 7,6 per cento di loro ha causato almeno un sinistro negli ultimi 5 anni, contro una media nazionale del 12,70 per cento, come evidenziato dall'analisi svolta dall'osservatorio "SuperMoney" che ha confrontato i prezzi delle polizze e gli incidenti dichiarati in tutte le regioni d'Italia),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché, secondo equità e giustizia, venga posto termine a tale discriminazione nei confronti dei cittadini italiani residenti nelle regioni meridionali con particolare riferimento all'area metropolitana partenopea.

(4-01753)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la fondazione lirico-sinfonica "Petruzzelli e teatri di Bari" è il quattordicesimo ente lirico italiano, costituito con legge dello Stato n. 310 dell'11 novembre 2003. La sua nascita rappresenta un evento di importanza straordinaria non solo per la città di Bari, ma per l'intero Sud Italia, in considerazione delle funzioni culturali, formative e sociali attribuite alle fondazioni liriche nell'ambito dell'attività musicale; l'attività del commissario Carlo Fuortes, coadiuvato dal direttore amministrativo Vito Longo, ha prodotto, da un lato, risultati finanziari in fase di accertamento da parte del neoinsediato consiglio di amministrazione e del soprintendente Biscardi, dall'altro, una serie di anomalie amministrative, attualmente al vaglio della Procura della Repubblica, in ordine alle gare di appalto per le forniture di beni e servizi tra cui quelle che coinvolgono la società cooperativa Artelier che è risultata implicitamente esclusa dalle stesse gare;

Artelier, nel corso dell'ultimo biennio, ha costantemente richiesto e promosso il dialogo e la costruzione di sinergie volte a migliorare l'offerta teatrale del Petruzzelli; dall'insediamento del commissario Fuortes ad oggi la fondazione Petruzzelli ha interrotto,

inspiegabilmente, qualsiasi tipo di collaborazione con Artelier sebbene a più riprese ci sia stata la volontà da parte di quest'ultima, anche a titolo gratuito, di dar vita ad un dialogo costruttivo per instaurare un'interlocuzione volta ad esaminare eventuali modalità di cooperazione;

in base alle notizie giunte all'interrogante vi sono numerose disparità tra ciò che afferma il commissario Fuortes e la società cooperativa Artelier in materia di indagini di mercato, gare di appalto, forniture di servizi e preventivi per noleggio e vendita svolte dalla fondazione Petruzzelli;

benché, apparentemente, non sussista alcun obbligo di legge che vincoli le fondazioni al ricorso a gare pubbliche, visto lo *status* nominalmente privatistico delle stesse, non si può tacere la natura sostanzialmente pubblicistica degli enti, stante l'entità del finanziamento pubblico che, di fatto, ne garantisce la vita;

è, pertanto, auspicabile che vi siano procedure selettive trasparenti, eque e congrue per tempistiche e per l'oggetto dell'affidamento e che risultino volte a non discriminare alcun pretendente, bensì valorizzando le aziende locali che mettono in luce le eccellenze territoriali;

attualmente, inoltre, il reparto sartoria del Politeama barese, composto da due unità lavorative impiegate senza alcuna procedura concorsuale, recluta personale aggiuntivo senza alcuna procedura di evidenza pubblica,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;

conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere i motivi per il quale la società cooperativa Artelier, a più riprese, sia stata implicitamente esclusa dalle procedure di gara d'appalto e perché una fondazione teatrale di così ampio respiro e in un momento di tale congiuntura economica non accetti prestazioni lavorative offerte da parte di un'azienda operante nel settore che risulta competitiva per costi e qualità;

quali criteri di equità e trasparenza intenda suggerire alla fondazione "Petruzzelli e teatri di Bari" per il reclutamento, sia del personale tecnico ed amministrativo, sia in ordine all'affidamento di tutti i contratti di consulenza parimenti elargiti senza alcuna evidenza pubblica (ivi compreso quello del Direttore degli allestimenti, opzionale).

(4-01754)

[AMORUSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

in data 12 dicembre 2009, come si evince dal verbale dei Carabinieri (tenenza di Bisceglie, Bari), l'interrogante, mentre si trovava all'interno della propria abitazione con la famiglia ed alcuni amici, intorno alle ore 23.00, è stato vittima di un attentato dinamitardo che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone ma solo danni materiali;

in data 4 aprile 2011, è stata sporta denuncia da parte della signora Loredana Capruso, moglie dell'interrogante, alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie (prot. verb. BACS52 2011 VD 901135) in merito al danneggiamento della propria autovettura Fiat 500 di colore Blu da parte di ignoti avvenuto sotto la propria abitazione;

in data 9 maggio 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito al danneggiamento della propria autovettura, BMW X3, da parte di un individuo, ripreso dall'impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, a seguito dell'attentato dinamitardo e identificabile tramite la registrazione consegnata ai Carabinieri;

in data 11 dicembre 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito ad un commento intimidatorio e minaccioso, comparso sulla pagina "Facebook" del signor Mauro Di Pierro da parte del signor Leonardo Napoletano (forse uno pseudonimo) che recita testualmente: "Riprendervi la città? Bene cominciate dal Senatore che abita in... vista porto e buttatelo a mare che per decenni se ne è fregato del paese interessandosi solo (...) del suo padrone.....";

considerato che:

l'interrogante ricopre da più Legislature la carica di senatore della Repubblica e dal 2012 quella di presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, impegni che lo costringono sovente lontano

da casa, molto spesso in missione e costretto a lasciare sola la propria famiglia;
il dilagare dell'antipolitica fa sì che tali comportamenti possano ripetersi nel tempo;
a tutt'oggi non è stata comunicata all'interrogante alcuna notizia circa lo stato delle indagini,
si chiede di sapere:
se ritardi nella comunicazione sulle relative indagini di 4 anni (rispetto all'episodio del 2009) possano essere considerati fisiologici, in particolare per i possibili collegamenti con gli episodi successivi richiamati;
se, effettuati gli appositi accertamenti, possano ravvisarsi eventuali responsabilità al riguardo.
(4-01755)

PANIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il nuovo regolamento di prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che anche i rifugi alpini sono ricompresi tra le strutture soggette al controllo di prevenzioni incendi;

in particolare, la norma prevede che i rifugi alpini, di qualsiasi categoria e con capienza superiore a 25 posti letto, siano soggetti ai controlli di prevenzione incendi, a far data dal 7 ottobre 2014, quindi, termine ultimo entro il quale i gestori dei rifugi dovranno depositare la documentazione indicante la conformità delle strutture alla regola tecnica di prevenzioni incendi (attualmente in fase di modifica) e attuare gli interventi previsti per le condizioni di sicurezza antincendio;

all'interrogante sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei gestori dei rifugi trentini, che evidenziano l'impossibilità di adempiere alle disposizioni entro tale termine, sia per le evidenti difficoltà tecnico-strutturali di applicazione della normativa, sia per la tempistica eccessivamente breve che mal si concilia con l'*iter* burocratico al quale tali strutture devono sottostare: si pensi, ad esempio, al caso di modifiche strutturali alla facciata ed alle relative autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche;

risulta, quindi, necessario adottare una semplificazione della normativa, in particolare per le strutture con capacità fino a 50 posti letto, prevedendo per le strutture esistenti e in ogni caso di non recente costruzione, una modifica della regola tecnica che dovrebbe considerare maggiormente le reali possibilità di intervento su immobili aventi caratteristiche distributive interne, difficilmente alterabili e, in generale, con peculiarità costruttive e impiantistiche tipiche delle strutture di alta quota;

si evidenziano, in particolare, le difficoltà per i rifugi nel reperire le risorse idriche o di allacciamento alla rete elettrica, i limitati collegamenti stradali e/o con altri mezzi (se presenti) con le aree a valle, le reali possibilità di intervento in base all'andamento climatico stagionale. Non da ultimo, si sottolineano le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, in questo momento di crisi per le aziende di tutti i settori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile considerare una proroga del termine attualmente in vigore e, soprattutto, se ritenga opportuno modificare ulteriormente la regola tecnica, tenendo effettivamente conto delle peculiarità costruttive e gestionali di strutture situate anche a 3.000 metri di quota.

(4-01756)

DIVINA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", così recita il primo articolo della Costituzione;

il lavoro viene individuato come valore fondante ogni attività sociale della Repubblica;

non pare però che negli atti conseguenti il lavoro riceva il giusto riconoscimento;

oggi si è costretti a lavorare sempre più a lungo, sia per le normative che regolano la previdenza, che per la necessità di disporre di quel minimo di risorse necessarie per una vita decorosa;

accade anche che alcune persone, dopo aver conseguito una regolare pensione, abbiano necessità e/o voglia di esercitare un qualche lavoro autonomo *ex lege* n. 449 del 1997 (art. 59, comma 5);

è previsto per questi soggetti (già titolari di pensioni ed ultra 65enni) una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi;

risulterebbe che l'INPS non applichi a tutti i lavoratori autonomi in pensione la normativa citata, ma anzi, con circolare della Direzione delle entrate, escluda dal beneficio tutti quelli appartenenti alle gestioni Ipost, Inpdap ed ex Enpals;

non si capisce sulla base di quali argomentazioni vengano discriminati i lavoratori in funzione dell'ente previdenziale di appartenenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;

se ritenga corretto il comportamento dell'INPS in merito all'applicabilità del beneficio di cui in premessa;

se non ritenga *contra legem* la circolare INPS che nega a tali soggetti i benefici di legge pensati per non penalizzare persone volenterose che, ancorché finita la propria vita lavorativa, per necessità o per desiderio, mettano al centro dei propri impegni il "lavoro", valore fondante della nostra Repubblica.

(4-01757)

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [CALIENDO](#), [LIUZZI](#), [MARIN](#), [MUSSOLINI](#), [PALMA](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a cura della prima firmataria della presente interrogazione ed altri, in data 6 dicembre 2012 e 19 giugno 2013 sono stati presentati gli atti di sindacato ispettivo 4-08835 e 4-00374 al fine di portare all'attenzione la preoccupante diffusione, anche a livello europeo, del fenomeno delle derive settarie religiose;

il fenomeno in oggetto sarebbe causa di violazioni ai diritti dell'uomo, in particolare nel campo della salute, dell'educazione e del rispetto della vita privata e familiare;

nel merito, il dettato costituzionale italiano così sancisce: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" a condizione che "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (art. 8); e inoltre "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19);

nella fattispecie, le pratiche si presentano con numerose sfaccettature e una molteplicità di celebrazioni che vanno dalla magia alla stregoneria, dallo spiritismo al cannibalismo e vampirismo, manifestazioni apparentemente folkloristiche che però, non di rado, sono sfociate nella commissione di gravissimi crimini, quali omicidi, stragi o violenze sessuali;

le organizzazioni all'origine delle derive settarie spesso agiscono sotto la libertà di religione e mettono in pericolo le libertà fondamentali dei cittadini costituendo, quindi, anche una minaccia alla democrazia;

il Consiglio d'Europa, già con la raccomandazione n. 1412 (1999), intese sollecitare gli Stati membri a un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o spirituale, invitando a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, anche attraverso la creazione di un osservatorio europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;

in seno alla Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2012, i rappresentanti della Commissione dei Diritti dell'uomo hanno parimenti espresso rammarico e preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non risultino aver assunto misure all'altezza della sfida rappresentata da quei culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche;

con decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha istituito la squadra anti sette (SAS) con le seguenti motivazioni: "l'esponentiale diffusione del fenomeno delle sette esoteriche, di "aggregazioni" religiose o pseudo tali, di gruppi dediti a pratiche di magia, di occultismo e satanismo, ha assunto in tutto il paese, dimensioni e connotazioni da richiamare l'attenzione anche sotto il profilo della sicurezza" rilevando,

pertanto, che "ai fini di polizia interessa verificare, osservando l'operato di singoli gruppi, la rilevanza penale e la conseguente perseguibilità di particolari pratiche";

come già segnalato, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, pur nella limitatezza delle risorse, una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie;

in tal senso, esse realizzano un'azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell'azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, delle criminologia e della giurisprudenza;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

è da tempo in corso, in particolare sulla rete *web*, una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti;

nello specifico, sono stati registrati indegni attacchi a danno di persone e alcune associazioni *onlus* tra cui CeSAP (Centro studi sugli abusi psicologici) e FAVIS (Associazione familiari delle vittime delle sette) che in termini di informazione preventiva nonché di accoglienza, supporto e tutela delle vittime di gruppi controversi e/o abusanti realizzano un'effettiva supplenza all'azione pubblica;

tali attacchi denigratori appaiono finalizzati, tra l'altro, a ostacolare eventuali proposte di legge sul condizionamento psicologico e manipolazione mentale nei soggetti deboli;

a parere degli interroganti, vista la preoccupante ascesa di tali manifestazioni, è necessaria la dovuta attenzione ma, soprattutto, sono necessarie sollecitazioni per l'attuazione di campagne informative e concrete politiche preventive a tutela della popolazione;

i rappresentanti, consulenti e volontari di alcune associazioni *onlus*, in alcuni contributi pubblicati in rete sono stati così insolentemente definiti "setta degli antisette, la vera setta", come si può leggere nella stessa interrogazione 4-00374 «cioè movimenti antisette estremisti dai quali gli onesti cittadini dovrebbero prendere le distanze, fanatici oltranzisti (...), promotori di una sorta di *lobby* finalizzata a manipolare gli organi mediatici, i politici, la magistratura e l'opinione pubblica diffondendo falsa informazione, veri e propri strateghi e terroristi dediti a seminare intolleranza religiosa e procurare allarme, fomentatori di una campagna d'istigazione all'odio per il diverso»;

in occasione della riunione OSCE sull'attuazione degli impegni della dimensione umana, tenutasi a Varsavia dal 23 settembre al 4 ottobre 2013, nell'ambito del *side event* organizzato da Soteria international e dal tema "Institutional discrimination of religious and spiritual minorities in Italy and Romania", sono stati ammessi documenti da parte di alcuni soggetti artefici e/o partecipanti alla campagna detrattoria. In particolare, sono state presentate dichiarazioni atte a sostenere l'esistenza nel nostro Paese di pericolosi scenari di intolleranza verso le minoranze religiose e spirituali organizzate, per l'inclusione delle stesse sul territorio, anche in relazione all'operato della squadra anti sette, la quale sarebbe stata istituita in seguito ad allarme creato *ad hoc* e privo di fondamento alcuno;

alla conferenza, gli stessi soggetti non hanno mancato di squalificare nei loro interventi anche la Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo (FECRIS), organizzazione dotata di statuto partecipativo al Consiglio d'Europa, statuto consultivo presso le Nazioni Unite e rappresentata presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, cui aderiscono le citate associazioni italiane CeSAP e FAVIS;

la dottoressa Danièle Muller-Tulli, vicepresidente FECRIS, nel suo *statement* finale, riferendo alle dichiarazioni dei soggetti a cui si fa riferimento, affermava testualmente: "è evidente che la FECRIS, denunciando gli abusi portati alla libertà e ai diritti fondamentali delle vittime, rappresenti un pericolo per i movimenti a funzionamento totalitario. Di conseguenza è oggetto di attacchi ripetuti quanto fuorvianti da parte dei suoi detrattori che intervengono qui con una unanimità che tradisce il loro obiettivo";

osservato che:

a quanto risulta, non vi sono stati atti di discriminazione su base religiosa o limitazioni e violazioni della libertà religiosa, né sorta di pericoli per l'inclusione delle minoranze sul territorio nazionale a opera di cosiddetti movimenti antisette e lo scenario presentato nelle dichiarazioni presso l'OSCE non trova, di fatto, alcun concreto riscontro nella realtà del nostro Paese;

al riguardo, il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo stilato su iniziativa del segretariato italiano di ACS (Aiuto alla chiesa che soffre) e che concerne situazioni di intolleranza, violazione e mancato rispetto del diritto della libertà religiosa di tutte le confessioni, in merito alla situazione italiana rileva che il quadro rimane positivo, pur evidenziando, in linea con quanto accade in altri Paesi dell'Europa occidentale, fatti e situazioni che rivelano intolleranza verso il credo cattolico (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, atti di vandalismo e profanazione, forme di critica palesemente offensive nei *mass media*);

a conferma di ciò, anche l'ultimo rapporto americano sulla libertà religiosa, per quanto concerne la situazione italiana, ha registrato unicamente episodi occasionali di abusi o discriminazioni basati sull'affiliazione, la fede o la pratica religiosa, non certo addebitabili all'attività delle associazioni "antisette" o della squadra anti sette;

tenuto conto, infine, che:

le menzionate associazioni di volontariato non sono oggetto sulla rete telematica di attacchi né di critiche o rimostranze da parte di minoranze religiose e /o spirituali ma operano in un'ottica di naturale dialogo e fattiva cooperazione, anche con le forze dell'ordine e con le istituzioni;

nella fattispecie, il signor Maurizio Alessandrini, presidente della FAVIS e del "Forum delle Associazioni italiane di ricerca, informazione e contrasto dei movimenti settari e dei culti abusanti", cui partecipano le realtà associative italiane federate FECRIS, con suo comunicato ufficiale, e pubblicato su "Agenzia radicale", afferma quanto segue: " [Le associazioni] non svolgono, né hanno mai svolto, alcuna azione di coordinamento della Squadra Anti Sette né hanno mai rivestito il ruolo di consulenti e/o informatori e/o referenti privilegiati della stessa, non gestiscono per conto o in collaborazione con la SAS alcun dossier concernente il fenomeno settario, né ricevono da tale organismo finanziamento alcuno. Non diversamente da quanto avviene nel mondo dell'odierno volontariato, le menzionate associazioni, oltre a rispondere alle esigenze di tutela e partecipazione dei soci, nonché della cosiddetta popolazione-bersaglio che esse rappresentano per una specifica condizione, svolgono un ruolo di rilievo, in termini di prevenzione e sensibilizzazione a specifiche tematiche, a tutela di tutta la popolazione in generale e per tali motivi non possono che essere reticolari, ossia connesse con altre realtà, anche istituzionali, con le quali cooperano attivamente";

in un recente simposio organizzato dalla francese Missione interministeriale di lotta e vigilanza alle derive settarie, il Ministro dell'interno francese, Manuel Valls, ha evidenziato come l'azione di contrasto alle derive settarie costituisca una lotta essenziale poiché le sette abusanti rappresentano la negazione stessa dell'individuo. Al riguardo, si reputa doveroso rammentare che tra gli "individui negati" inseriti in contesti settari, vi sono anche e soprattutto i bambini: ben 240.000 i minori nel nostro paese, che secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dall'allora presidente della Commissione bullismo del Ministero dell'Istruzione, dottor Luca Bernardo, sarebbero entrati solo in quell'anno in contatto con le "sette". Bambini sovente maltrattati e abusati, non a caso definiti nel 9° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, redatto da "Telefono azzurro", come "dimenticati, ignorati e perfino negati",

si chiede di sapere:

se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 e alla luce delle più recenti valutazioni e considerazioni espresse in ambito europeo;

se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico volti all'auspicata educazione in materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;

se non ritengano opportuno valutare l'istituzione nel nostro Paese di un'apposita struttura simile alla francese "Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie";

se siano o meno a conoscenza dell'insistente e pressante campagna di discredito di cui sono a tutt'oggi bersaglio le menzionate associazioni *onlus* e la stessa SAS e come, eventualmente, intendano procedere nell'interesse delle stesse ex vittime dei culti e delle loro famiglie che si rivolgono fiduciose alle associazioni di aiuto e agli organismi di polizia.

(4-01758)

[CASALETTO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

recentemente, a seguito di un provvedimento disposto dalla magistratura, il direttore dell'organismo di tutela del consorzio del parmigiano reggiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per aver sottratto alcuni documenti dagli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ("Il Sole-24 ore", 17 gennaio 2014);

tale vicenda rischia di gettare discredito sullo stesso consorzio e di alimentare le critiche della stampa internazionale anche in merito all'autenticità e trasparenza di un famoso prodotto alimentare del *made in Italy*;

considerato che:

il parmigiano reggiano è il prodotto alimentare italiano più falsificato;

a giudizio degli interroganti lo stesso consorzio di tutela dovrebbe difenderne la tipicità in tutto il mondo ed appare inopportuna la scelta relativa alla costruzione di un mega-magazzino di formaggi, quale tentativo di creare una centrale di stagionatura di formaggi similgrana (prodotti di imitazione) proprio nel regno del parmigiano reggiano (si veda "Il punto Coldiretti" del 18 febbraio 2014);

nell'ultimo anno le importazioni di similgrana dall'Ungheria hanno raggiunto ben 2,7 milioni di chilogrammi, pari al 10 per cento del totale delle importazioni, e proprio in Ungheria opera la Magyar, industria casearia, di proprietà di una società italiana a sua volta partecipata da Itaca società cooperativa il cui presidente è stato fino all'inizio del 2013 presidente del consorzio del parmigiano;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno fare luce su quanto sta succedendo all'interno del consorzio con la complicità delle cooperative e sui presunti legami con i produttori di formaggi similgrana che farebbero concorrenza sleale pur risultando presenti nel consorzio stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative urgenti affinché sia fatta chiarezza in merito ai rapporti del consorzio di tutela con i produttori di formaggi di imitazione del parmigiano reggiano;

se non consideri di dover attivare un'azione positiva e determinata a tutela del buon nome del prodotto e delle centinaia di imprenditori che con il loro lavoro assicurano la qualità, nel nostro Paese e nel mondo, del vero parmigiano reggiano e della sua tipicità.

(4-01759)

[CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa ("l'Espresso" del 14 gennaio 2014) si apprende che l'ultima rilevazione effettuata dalla Commissione europea vede l'Italia in testa alla classifica per inadempienze con 104 procedure di infrazione aperte: 80 per violazione del diritto dell'Unione, 24 per il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento;

il principale motivo delle inadempienze sarebbe rappresentato dalle questioni ambientali, dove figurerebbero diverse imputazioni, che l'Unione europea contesta dal 1992, tra le quali il mancato recepimento della direttiva europea per promuovere l'uso delle energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, la mancanza di una rete integrata per il trattamento dei rifiuti, la non conformità della discarica di Malagrotta, l'inadeguato sistema di controllo delle reti usate per la pesca in alto mare. La Commissione europea chiede anche regole nuove per scoraggiare l'uso dei sacchetti in plastica;

ulteriori trasgressioni riguardano l'accoglienza dei richiedenti asilo, le accise sul tabacco e anche la

pallanuoto, che limita la presenza di giocatori stranieri indipendentemente se comunitari o meno; le sanzioni sarebbero ragguardevoli. Per l'Italia la somma forfettaria minima risulterebbe fissata in 8.863.000 euro, più una penalità di mora che in caso di condanna definitiva oscillerebbe da 10.700 a 642.048 euro al giorno a seconda della gravità della violazione; per l'assenza di controlli sulle scariche abusive Bruxelles avrebbe già notificato il ricorso contro l'Italia, chiedendo una condanna di 61 milioni di euro più una penalità giornaliera da 257.000 euro, ovvero oltre 90 milioni potenziali all'anno. L'infrazione sarebbe stata aperta nel 2003, ma non si sarebbe ancora provveduto a mettere in sicurezza i 218 siti maggiormente pericolosi; la UE contesterebbe all'Italia dal 2007 la mancanza di una rete integrata per il trattamento della spazzatura, e condannati in primo grado, non avendo provveduto a sanare la situazione, l'Italia sarebbe stata deferita davanti ai giudici del Lussemburgo. La Commissione avrebbe chiesto una condanna esemplare: 34 milioni più ulteriori 94 milioni all'anno per gli eventuali ritardi; considerato inoltre che, a parere degli interroganti mentre proseguono e si accumulano le pratiche di messa in mora, di pareri motivati e di controrepliche, tutto quanto sopra evidenzierebbe disattenzioni, inefficienze e trascuratezze da parte della classe politica italiana, si chiede di sapere: se il Governo intenda promuovere iniziative normative volte all'applicazione delle disposizioni europee al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea; se non consideri che le molteplici procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, e che vedono l'Italia in testa alla classifica delle inadempienze, danneggino l'economia e indeboliscano la fiducia dei cittadini italiani nei confronti delle istituzioni stesse.

(4-01760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente(Difesa):

3-00758, del senatore Di Biagio, sull'effettiva equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00757, della senatrice Montevocchi ed altri, sulla portineria dell'Accademia delle belle arti di Bologna;

3-00759, della senatrice Montevocchi ed altri, sul servizio di ripetizioni private a pagamento per studenti con debiti formativi presso alcuni istituti.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00752, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 197^a seduta pubblica del 24 febbraio 2014, a pagina 168, prima del titolo «Interrogazioni», aggiungere il seguente annuncio:

«Mozioni

ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, NENCINI. - Il Senato, udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno.

(1-00219)».

1.5.2.3. Seduta n. 202 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

202a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, penso che la questione su cui lei chiede di intervenire corrisponda alla rettifica che intendo fare io: là dove è stato detto «militare della Lega Nord», si intendeva «militante».

Ha facoltà di parlare il senatore Crosio.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, per togliere ogni dubbio a tutti i colleghi, si parla sempre di militanti della Lega, e non di militari. Non stiamo organizzando nessuna guerra civile.

Chiedo di mettere a verbale tale precisazione e di effettuare immediatamente la correzione.

PRESIDENTE. Nel verbale il testo è corretto, senatore Crosio. Si è verificato solo un *qui pro quo*.

Anche il senatore Segretario conferma che nel verbale è scritto «militanti».

Con questa precisazione, il verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(10\)](#) *MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(362\)](#) *CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

[\(388\)](#) *BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

[\(395\)](#) *DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(849\)](#) *BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

[\(874\)](#) *TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura(ore 16,35)*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CASSON](#) (PD). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.202, che tende a modificare le parole concernenti il delitto di tortura, lì dove si prevede che siano necessari più atti di violenza o di minaccia, ritenendo che sia sufficiente la previsione della violenza o della minaccia, quindi anche di un solo atto.

Purtroppo, la storia recente e non recente, anche del nostro Paese, ci ha dato contezza di singoli fatti di violenza molti gravi che potevano essere considerati come veri e proprio atti di tortura. Mi spiace quasi doverlo ricordare in quest'Aula, perché non è certamente elegante, ma abbiamo avuto modo di assistere, negli anni passati, a atti di violenza che sono consistiti nel fatto d'introdurre un oggetto o un animale all'interno del corpo umano. Ritenere che siano necessari più episodi di questo tipo per aversi il delitto di tortura, mi sembra francamente esagerato.

Mi sembra che proprio esempi di questo tipo siano assolutamente sufficienti per poter imporre una modifica di quello che è il testo approvato dalla Commissione.

Proviamo anche a pensare ad un altro sistema di tortura parimenti utilizzato, che è quello di attaccare un elettrodo in una parte piuttosto che in un'altra del corpo umano. E allora se si tratta di un elettrodo non è tortura, ma se sono due o tre diventa tortura. Francamente, lo trovo assolutamente illogico e fuori da ogni possibilità di comprensione, anche giuridica.

Lo stesso vale per il caso della minaccia. Cosa vuol dire avere più atti di minaccia? Che se la minaccia, come in qualche caso è successo, ha ad oggetto il figlio, un parente prossimo o una persona cara della persona sottoposta a determinati comportamenti, una sola minaccia di morte non è sufficiente e bisogna invece esercitarla tre o quattro volte.

Credo sia nella logica stessa di quello che dico il fatto di poter accettare una modifica, magari da concordare con il relatore, di questo punto del delitto che viene sottoposto al nostro esame.

L'altra proposta che voglio illustrare rapidamente è l'emendamento 1.208. Anche per venire incontro alle sollecitazioni di vari senatori, relative alla valutazione se sia più opportuno considerare il delitto di tortura come un reato proprio del pubblico ufficiale o come un delitto comune, in Commissione giustizia, insieme praticamente a tutti i membri della Commissione, abbiamo costruito un primo comma in cui si fa riferimento a un delitto comune e un secondo comma che fa espresso riferimento alla figura del delitto commesso dal pubblico ufficiale.

Al di là del fatto, che peraltro ritengo fondato, che si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, con tutte le conseguenze del caso, anche se si dovesse ritenere in diritto che si tratti invece di un'aggravante a effetto speciale, sarebbe opportuno qualificare meglio la pena e quindi arrivare, secondo le indicazioni del codice penale, da una pena che va dai 4 ai 12 anni, quanto meno ai 4 anni e 6 mesi, proprio per avere, anche dal punto di vista investigativo, tutte le possibilità che consentano agli organi inquirenti, alla magistratura inquirente e poi a quella giudicante, di arrivare ad individuare la fattispecie di reato e quindi ad una eventuale affermazione di responsabilità. Quindi l'aumento della pena viene proposto proprio in questa ottica.

Ho parlato poco fa con il relatore a proposito della possibilità di adeguare questa pena in modo più consona rispetto alla proposta di considerarla una fattispecie di nuovo delitto. Sono dunque disponibile ad accogliere le indicazioni che verranno fornite dal relatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti per aggiungere alcune specificazioni alla condotta. In particolare, con l'emendamento 1.203 si fa riferimento alla minaccia, considerando l'ipotesi che essa sia grave e tenendo conto di una distinzione che esiste già nel codice penale. Però mi corre immediatamente l'obbligo di dire che con l'osservazione del senatore Casson diventa difficile pensare alla tortura come ad un unico atto di minaccia grave.

Quale sarebbe la differenza tra il reato di minaccia, che esiste già nel codice penale, rispetto a quello che è determinato qui, nell'ipotesi di minaccia grave - lasciamo stare la violenza - che determina sofferenze psichiche? Rendiamoci conto del fatto che sarebbe difficilissimo distinguere il reato di tortura dal reato di minaccia grave. Ecco perché credo che, se per caso si dovesse addivenire alla tesi per cui la condotta può essere costituita da un unico atto di violenza, bisognerà fare una distinzione rispetto agli atti di minaccia, perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una interpretazione difficile, con riferimento alla minaccia grave, rapportata ad episodi di violenza. Ciò significherebbe non avere la possibilità di individuare una fattispecie di tortura diversa dalla minaccia.

Proprio perché ritengo si debbano anche specificare i trattamenti mediante i quali si cagionano le sofferenze, con l'emendamento 1.204 ho previsto di aggiungere l'aggettivo «crudeli», che riguarda cioè la possibilità che ci sia tortura, con atti di violenza o minaccia grave, mediante trattamenti. Proprio perché si fa riferimento alla minaccia, se non qualificiamo questi trattamenti, la fattispecie resta abbastanza generica.

Quindi, credo che l'osservazione del senatore Casson vada meglio valutata e calibrata, perché le sue osservazioni, che in ipotesi possono anche essere condivisibili se ci riferiamo alla violenza, diventano non condivisibili se ci riferiamo alla sola ipotesi di minaccia. Altrimenti, nell'ipotesi della minaccia, fosse anche grave, non ci sarebbe differenza rispetto al reato di minaccia.

Questa è la situazione da calibrare: avevamo impiegato giornate di sedute in della Commissione per addivenire ad un testo coordinato, che tenesse conto delle osservazioni di tutti, mentre oggi si va ad alterare la caratteristica del comportamento preso in considerazione ai fini dell'individuazione del reato di tortura. Allora, se ci si dovesse addivenire, occorrerebbe una rivisitazione dell'intero sistema, non potendo essere una violenza parificata ad un atto di minaccia. È evidente che si dovrebbe ritornare forse al testo proposto sulla tortura dallo stesso senatore Casson, che distingueva tra la violenza singola e gli atti di minaccia reiterati, altrimenti diventerebbe impossibile compiere una qualificazione o una distinzione tra reati ed andremmo così a varare un provvedimento che presenterebbe difficoltà di applicazione.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Signor Presidente, abbiamo presentato una sola proposta emendativa a questo disegno di legge, l'emendamento 1.210, con il quale miriamo a correggere la disposizione che, introducendo l'articolo 613-ter del codice penale, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura - anche se l'istigazione non è accolta - con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, secondo il testo licenziato dalla Commissione.

Ricordando che il reato d'istigazione a delinquere è già presente nell'ordinamento, il quale, all'articolo 414 del codice penale, con riferimento ai delitti, lo punisce, anche solo in quanto tale, con una pena superiore - più precisamente da uno a cinque anni di reclusione - ci sembra poco ragionevole che per l'istigazione qualificata commessa da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un altro pubblico ufficiale, a compiere atti qualificati come tortura, la pena debba essere così ridotta (ribadisco che si prevedono da sei mesi a tre anni).

Ecco perché con il nostro emendamento 1.210 miriamo a rendere più organico e ragionevole l'impianto sanzionatorio, proponendo una pena da due a cinque anni, nel caso di cui si parla.

[GIOVANARDI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (NCD). Signor Presidente, poiché siamo in una sede politica e ci troviamo al Senato della Repubblica, vorrei innanzi tutto premettere, a proposito di quest'importante provvedimento, che per fortuna l'Italia non è l'Argentina, né il Cile, né Cuba, né la Corea del Nord. Pur essendo il nostro un Paese che si è confrontato storicamente con problemi terribili, come il terrorismo e la criminalità organizzata, fortunatamente dobbiamo dare atto allo Stato, ai Governi, alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di aver sempre affrontato tali emergenze storiche sempre con grande rispetto della democrazia e dei diritti umani. Sottolineo infatti che, quando alle Nazioni Unite o presso gli organismi internazionali si parla di terrorismo, fortunatamente l'immagine dell'Italia non rientra nell'elenco di quei 100-110 Paesi del mondo che praticano la tortura come metodo per estorcere confessioni e combattere gli avversari politici.

L'Italia è piuttosto un Paese nel quale - basta ricordare la vicenda del commissario Calabresi - hanno avuto luogo campagne di odio e diffamatorie da parte della malavita organizzata, che hanno colpito magistrati, carabinieri e poliziotti, ed anche da parte del terrorismo, che vedeva nelle Forze dell'ordine avversari da abbattere (si diceva infatti: «Noi spariamo alla divisa, non tanto a quello che c'è dentro»).

Questo credo sia doveroso ricordarlo per rispetto alla verità storica, nel momento in cui introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno una finalità precisa, ossia quella di evitare e colpire gli abusi che eventualmente possono essere commessi da parte di chi esercita la propria autorità, nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o anche di terze persone, nel colpire cittadini.

Stiamo però molto attenti quando si parla di tortura, di ergastolo o di trent'anni di galera (ed è per questo che preannuncio che esprimeremo voto favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi). Tanto per capirci, farò un esempio molto semplice: come ho detto fin dall'inizio, sono stato assolutamente d'accordo sul fatto che i medici che hanno omesso di curare Stefano Cucchi siano stati condannati per omicidio colposo, perché non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, nel momento in cui egli ha fatto lo sciopero della fame; sulla base di questa norma, però, avrebbero preso da trent'anni all'ergastolo.

Infatti, se nella norma facciamo riferimento a chiunque cagioni, con più atti di minaccia, ovvero mediante omissioni, acute sofferenze psichiche, è chiaro che (se questo concetto non viene meglio precisato) produciamo una norma talmente estesa, intanto, da poter colpire con pene severissime (fino a trent'anni) le semplici omissioni e, poi, da dare spazio a situazioni interpretative che sarebbero ancora più dubbie se addirittura - come dice il senatore Casson - traducessimo un atto di minaccia in tortura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo, quindi, che sia importante precisare bene la fattispecie che andiamo a colpire, visto che nel codice ci sono tantissime altre fattispecie che colpiscono i maltrattamenti, le ingiurie e i reati che vengono commessi nei confronti di persone che vengono trattenute o che comunque subiscono atti di lesione dei loro diritti e della loro personalità.

Starei anche attento al problema della criminalità organizzata. Infatti, se la limitazione della libertà personale, con un interrogatorio ruvido ma legittimo, nei confronti di un malvivito comporta, dal suo punto di vista, sofferenze psichiche, è evidente che non ci sarà scrupolo da parte sua nel denunciare immediatamente coloro che lo hanno privato della libertà personale e sottoposto a provvedimento di custodia cautelare e nell'appropriare di una norma scritta - se così sarà - in maniera troppo generica, per ribaltarla immediatamente contro coloro che hanno legalmente proceduto all'arresto. Anche con riferimento a ciò, quindi, prima di stabilire quanto questa sofferenza psichica sia collegata a situazioni di privazione della libertà, credo che occorra stare molto attenti.

Noi, come Nuovo Centrodestra, voteremo alcuni emendamenti migliorativi. Sottolineiamo che la storia del nostro Paese - lo ribadisco ancora in Senato - è una storia di democrazia, di lotta contro il terrorismo e contro la malavita organizzata, in cui la magistratura e le Forze dell'ordine mai si sono lasciate andare a sistematiche violazioni dei diritti umani, come è successo in Cile e in Argentina o come succede in Corea del Nord e a Cuba; lo Stato italiano è sempre riuscito a mantenere, anche nelle emergenze più gravi, la capacità di reprimere la malavita organizzata e il terrorismo attraverso strumenti democratici.

In questo caso, invece, si tratta di colpire severamente abusi che i singoli possono perpetrare nei confronti di persone affidate non solo a pubblici ufficiali, ma anche ad altri: giustamente è stato segnalato il problema degli ospedali, degli anziani, degli handicappati, di persone deboli, fragili, che possono subire - in questo caso, sì - vere e proprie torture da parte di chi li ha in custodia. Ci deve essere grande attenzione nei confronti di questi fenomeni.

Con queste premesse, con questo inquadramento e con questi miglioramenti, che magari verranno affinati anche dalla Camera dei deputati, il mio Gruppo (come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, anche sulla base di quanto accadrà nella votazione degli emendamenti) è orientato favorevolmente, sempre che - come ha detto anche il collega Caliendo - nel corso della discussione questa norma, che è già generica, non sia tradotta in qualcosa di diverso. Francamente, infatti, se venissero accettate alcune proposte - mi rivolgo al senatore Casson - allora veramente applicheremmo il concetto di tortura, che a livello internazionale è stabilito in modo molto preciso, in maniera talmente vasta da tradurre tutto o niente in tortura: credo sinceramente che questo sarebbe inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[D'ASCOLA](#), relatore. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.200 e 1.201.

Chiedo invece l'accantonamento degli emendamenti 1.202 e 1.203, che trattano del medesimo argomento.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.13 e 1.204, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.206 e 1.207; diversamente il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.208, ove si sostituiscano le parole: «da quattro anni e

sei mesi a quindici anni», con le seguenti: «da cinque anni a dodici anni».

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.209 (testo 2), 1.37 e 1.210, altrimenti il parere è contrario.

Le chiedo scusa, signor Presidente, ma nella fretta di dare i pareri sugli emendamenti ho dimenticato di dare una spiegazione - che mi sembra, tra l'altro, la cosa più importante - del parere favorevole espresso sugli emendamenti 1.205 e 1.18.

Entrambi gli emendamenti prevedono la soppressione, al comma 1, delle parole: «ovvero mediante omissioni». Il testo originario prevedeva la punibilità, non soltanto nel caso di compimento di azioni causative, quindi mediante le condotte di violenza o di minaccia di cui al testo sottoposto all'attenzione del Senato, bensì anche allorquando si fossero commesse omissioni. Ovviamente questa espressione aveva riferimento alle condotte omissive delle medesime condotte attive punite nel testo dell'articolo 612-*bis*. Si è preferito, tuttavia, eliminare l'espressione «ovvero mediante omissioni» per due ragioni fondamentali.

La prima di queste è di natura giurisprudenziale, ma si lega ad una precisa disposizione di legge esistente nel nostro codice penale, ossia all'articolo 40 che nel capoverso dispone una sorta di clausola di equivalenza tra le azioni causative e le omissioni non impeditive, sicché l'espressione «ovvero mediante omissioni» è superflua dal momento che, in virtù di questa disposizione contenuta nella parte generale del codice penale, la giurisprudenza converte sostanzialmente le azioni causative in omissioni non impeditive.

A questo punto il mantenimento dell'espressione non risultava soltanto superfluo, ma anche tale da generare eventuali dubbi interpretativi: in effetti, di fronte ad una prassi consolidata di conversione, si sarebbe potuto ritenere che l'espressione facesse riferimento ad omissioni di altre condotte attive, ossia di condotte non indicate nel testo dell'articolo, ovvero diverse da queste stesse.

Per questa ragione si ritiene per l'appunto di eliminare l'espressione, risultando evidente che se la tortura si manifesta mediante una condotta omissiva, purché essa rappresenti l'esatta conversione della condotta descritta in termini positivi, essa rimane punibile.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 e 1.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.202 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato accantonato, mentre l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.204.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.204 è stato espresso un invito al ritiro, ma potrò prenderlo in considerazione quando si sarà sciolto il problema del testo degli emendamenti 1.202 e 1.203, perché verrebbe a determinarsi una nuova fattispecie penale. Se invece venisse accolta l'osservazione che ho fatto sull'emendamento del senatore Casson, potrei ritirare il mio emendamento. Quindi ho bisogno di sapere quale sarà la riformulazione degli emendamenti citati.

[PRESIDENTE](#). Poiché il relatore mi fa un cenno di assenso, dispongo l'accantonamento anche dell'emendamento 1.204.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205, identico all'emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione avanzata per l'emendamento 1.208?

[CASSON](#) (PD). Sì, signor Presidente, per me va bene questa riproposizione della pena secondo le indicazioni del relatore, perché corrisponde alle indicazioni di carattere generale che avevo dato, cioè come fattispecie autonoma di reato o quanto meno aggravante ad effetto speciale.

[PRESIDENTE](#). Per chiarezza, chiedo al relatore di specificare se nella riformulazione proposta le parole «sei mesi» vengono eliminate o meno.

[D'ASCOLA](#), relatore. Le parole «sei mesi» vengono espunte e sostituite dalle parole: «da cinque a dodici anni».

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.34 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.38 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Non voteremo per il momento l'articolo in quanto sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Ritiro l'emendamento 2.200.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come avevo detto in discussione generale, noi abbiamo sollevato delle perplessità riguardo a questa norma, non tanto perché non esistano dei fenomeni di tortura - purtroppo sicuramente esistono - in Paesi stranieri, ma in quanto, introducendo questa modifica alla normativa riguardante l'immigrazione, a nostro avviso potrebbe verificarsi (non possiamo non pensare a questa eventualità) che alcune ipotesi di respingimento, di espulsione o di

estradizione possano essere impediti sulla base magari di meri sospetti. Riteniamo che il riferimento a fondati motivi che inducono a far ritenere che nel Paese straniero vi possano essere dei reati di tortura possa purtroppo essere utilizzato impropriamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 3.200, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, il parere è favorevole, previa una riformulazione che inserisca nella parte iniziale le parole: «Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali». Poi la disposizione proseguirebbe: «nei casi di cui al comma 1, il cittadino (...)».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.200.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni siano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un punto. Sono perfettamente d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 4.200 proposta dal relatore. Però, rispetto all'emendamento 4.1, vedo qualche problema dal punto di vista costituzionale, per le stesse ragioni che hanno portato a chiedere la riformulazione l'emendamento 4.200.

In base al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione, «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», come abbiamo richiamato. Poi abbiamo l'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale un soggetto che sia soltanto sottoposto a procedimento penale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si pone quindi un problema di compatibilità con la nostra Costituzione, sia sotto il profilo dei trattati internazionali, sia sotto il profilo del nostro articolo 27.

Ritengo quindi che, così come vi è stata un'attenzione sull'emendamento 4.200, del quale è stata proposta una riformulazione, probabilmente andrebbe considerato l'emendamento 4.1, per le ragioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Signor relatore, intende modificare il parere o mantiene la sua posizione?

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore rimane della sua opinione. Qui la norma ha una sua finalità; se noi non comprendiamo qual è la disposizione e il senso di questa disposizione, ci sfugge l'oggetto del ragionamento. Noi qui diciamo che un soggetto, il quale è munito di un'immunità diplomatica e si rifugia nel nostro Paese per sottrarsi a un procedimento penale che si sta celebrando all'estero (nel suo Paese di origine) per il delitto di tortura, deve essere estradato nel rispetto delle normative di diritto internazionale e della legge interna. Allora, io credo che problemi non ce ne possano essere, perché ritengo si tratti di un principio condivisibile, nella misura in cui si vuole evitare che taluno sfrutti la sua qualifica di agente diplomatico per sottrarsi a un procedimento penale relativo a un grave delitto.

Ciò peraltro è perfettamente corrispondente all'iniziale affermazione normativa, secondo la quale non possiamo riconoscere la qualifica di agente diplomatico ad un soggetto gravato da una vicenda giudiziaria di questo genere. E, se non gliela possiamo riconoscere, è chiaro che non possiamo nemmeno aiutarlo ad eludere gli effetti del procedimento penale al quale è sottoposto nel suo Paese. L'espressione che mi sono permesso di indicare quale riformulazione che può meritare, per quel che vale, il parere favorevole del relatore, vuole evitare che si compiano attività di estradizione in violazione delle norme interne, le quali disciplinano l'estradizione secondo determinate modalità (quindi, non si dispone un'estradizione *tout court*, ma un'estradizione rispettosa delle norme interne), come anche dei trattati internazionali. Se per esempio nel suo Paese d'origine si dovesse eseguire una pena di morte per il reato per il quale si chiede l'estradizione, quella stessa estradizione non la potremmo concedere.

Credo allora che, obiettivamente, con questa riformulazione problemi non ve ne possano essere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.200, dopo aver ascoltato la riformulazione proposta dal relatore, vorrei suggerire o pregare di riflettere rispetto a quello che si dice al secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Non è il caso di metterlo in assonanza con l'articolo 10 della Costituzione? «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». *(Il senatore Caliendo interloquisce con il senatore D'Ascola).* Senatore Caliendo, per cortesia, non è sempre possibile che ci sia assonanza con il relatore!

D'ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. La normativa interna è comprensiva anche delle disposizioni costituzionali. Quando noi parliamo di norme di diritto interno ovviamente richiamiamo anche la Costituzione. A noi sembrava che questa espressione fosse chiara. Sembrerebbe pleonastico il richiamo alla Costituzione. Noi diciamo: «Nel rispetto del diritto interno», in cui rientra ovviamente la Costituzione (oltre che dei trattati internazionali).

PRESIDENTE. Ritenendo che tutte le leggi siano rispettose della Costituzione, risulta ultroneo, però *repetita iuvant*.

Senatore Lumia, accoglie la riformulazione?

LUMIA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.200 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto a titolo personale, perché il Gruppo voterà a favore.

Quanto ha detto l'ottimo relatore D'Ascola è assolutamente congruo, comprensibile e logico: non si può dare l'immunità diplomatica a un torturatore che sia inquisito per questo motivo. C'è un piccolo problema: ci sono dei Paesi dove la giustizia non è garantita. In altre parole, se un dissidente di uno di questi Paesi si rifugia in Italia sarà cura del suo Paese, non democratico, che vuole affossare l'opposizione, inquisirlo immediatamente per tortura. Il risultato è che dovremmo consegnare un

dissidente che si è rifugiato in Italia al suo Paese di origine, criminale, dittatoriale e che magari pratica la tortura, perché questo l'ha messo sotto accusa per tortura. Qualcosa mi è sfuggito? Spero di sì, altrimenti non voterò a favore di questo articolo.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. A me sembrava di avere dato conto di questo pericolo proprio quando poc'anzi dicevo che il richiamo al rispetto della normativa interna e dei trattati internazionali era finalizzato ad impedire i rischi di cui parlava il senatore Malan. Infatti, se agiamo nel rispetto delle norme interne e dei trattati da noi sottoscritti, questo pericolo non c'è.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 4. Esiste tutta una serie di norme nel codice di diritto processuale penale che stabiliscono i presupposti e i requisiti al fine di poter accondiscendere a richieste che abbiano a che fare con l'estradizione o con l'arresto provvisorio. In questo caso si tratta di una situazione totalmente diversa e, rimanendo ferme la conferma, la valutazione e il rispetto delle norme processuali interne e delle norme di diritto internazionale, un pericolo quale quello indicato dal senatore Malan non si pone ed è ampiamente superato.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, alla luce dell'obiezione del senatore Malan, vorrei dire che la riformulazione che atteneva all'emendamento 4.200 nasceva proprio dalla preoccupazione esposta dal senatore Malan. Non è un caso che è stato inserito il riferimento al diritto interno (comprensivo anche del diritto costituzionale) oltre che al diritto internazionale.

Credo che la preoccupazione del senatore Malan non si ponga perché, alla luce della giurisprudenza costante della Corte costituzionale, non è possibile procedere all'estradizione di un cittadino ogniqualvolta si è in presenza, per l'appunto, delle circostanze a cui faceva riferimento il senatore Malan.

Per questo è stato inserito l'inciso iniziale, perché il timore che ci siamo posti nel leggerlo era che questo emendamento potesse essere un «forzante» rispetto alla normativa interna o alla giurisprudenza costituzionale. Ci è sembrato opportuno chiarirlo come rafforzativo del rispetto al quale comunque si è tenuti in caso di estradizione, sia del diritto interno (comprensivo del diritto costituzionale) che del diritto internazionale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario, signor Presidente.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore De Cristofaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Chiedo al relatore di intervenire al riguardo.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, se l'Assemblea me lo consente vorrei dare conto del problema connesso agli emendamenti 1.202 e 1.203, ma anche delle ragioni che mi hanno indotto a chiedere l'accantonamento.

Il problema di ordine generale (poi passerò a dare indicazioni sugli emendamenti e particolarmente sull'emendamento 1.202) che in Commissione ci siamo posti è quello tradizionale che si evidenzia tutte le volte in cui si scrive una norma penale incriminatrice su fatti che sono già coperti da altre disposizioni penali incriminatrici. Cioè, noi stiamo punendo delle condotte che, a prescindere dal delitto di tortura, sarebbero state punite a titolo di violenza privata, di percosse, di lesioni personali, ovvero di omicidio.

Quindi, nel descrivere questa nuova norma penale incriminatrice la Commissione ha avvertito la necessità di differenziare la tortura, per esempio, dalla minaccia e dalla violenza privata, altrimenti la Corte costituzionale l'avrebbe dichiarata irragionevole perché avremmo punito a titolo di tortura, con una pena che arriva sino a dieci anni di reclusione, un fatto che altrimenti potrebbe essere punito con un anno soltanto di reclusione. È il caso del delitto di minaccia.

Abbiamo allora ritenuto in Commissione giustizia del Senato che con riferimento alla violenza e alla minaccia, quando si evocavano norme penali incriminatrici già esistenti, le si dovesse differenziare nel contesto separato della tortura, pretendendo che queste condotte fossero quanto meno reiterate e, quindi, vi fosse la presenza di più atti di violenza e più atti di minaccia. Per quanto riguarda le condotte violente o minacciose caratterizzate da un unico atto, si è ritenuto che possano essere ricomprese negli atti inumani, crudeli o degradanti che sono atti analogamente puniti.

Di questo problema si è fatto carico l'emendamento 1.202, a firma dei senatori Casson, Lumia ed altri rispetto al quale, previa una riformulazione, darei parere positivo, ritenendo assorbito l'emendamento 1.203 del senatore Caliendo ed altri. L'emendamento 1.202 richiede di sostituire le parole originariamente utilizzate («con più atti di violenza o di minaccia») con le seguenti: «con violenza o minaccia». Questa seconda espressione dovrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «con violenze o minacce gravi», declinando quindi al plurale il sostantivo «violenza» e il sostantivo «minaccia» e aggiungendo l'aggettivo «gravi», anch'esso inevitabilmente al plurale. La riformulazione comporterebbe quindi la sostituzione dell'originaria espressione: «con più atti di violenza o di minaccia» con la seguente espressione: «con violenze o minacce gravi».

Con tale emendamento, previa questa riformulazione, si può ritenere assorbito l'emendamento 1.203, a firma del senatore Caliendo ed altri.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, ho già vissuto in quest'Aula le vicende relative alle due precedenti legislature quando si è trattato di discutere del delitto di tortura. In entrambi i casi eravamo arrivati a un passo dal voto per l'introduzione nel sistema italiano del delitto di tortura e, poi, per un motivo o per un altro, più o meno fondato, il disegno di legge si è bloccato, è stato rimandato in Commissione e, quindi, affossato.

Mi rendo conto di questa situazione. Credo che a un passo dalla dirittura d'arrivo per l'approvazione da parte del Senato di un disegno di legge così importante, come quello relativo all'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, sia fondamentale e prevalente cercare di portare a conclusione un risultato favorevole.

Quindi, pur condividendo soltanto in piccola parte la proposta che è stata fatta, mi rendo conto che l'obiettivo principale deve essere raggiunto, anche perché quando le convenzioni internazionali fanno riferimento a comportamenti e a trattamenti inumani, disumani o crudeli, richiamano un insieme di comportamenti a margine più ampio rispetto a quello che è considerato dal singolo fatto di violenza o di minaccia.

Rimane concettualmente possibile ritenere che anche l'uso della corrente elettrica su una parte o un'altra del corpo umano sia sufficiente a considerare, nei casi dati e specificati dalla norma, il delitto

di tortura. Credo però che sia razionalmente accettabile la formulazione che viene proposta dal relatore. Sono quindi favorevole alla riformulazione proposta dal senatore D'Ascola.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta la proposta avanzata dal relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente, e ritiro gli emendamenti 1.203 e 1.204, a mia prima firma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.202.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.202, così come riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874**

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, da venticinque anni l'Italia è inadempiente rispetto a quanto richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che pure il nostro Paese ha ratificato. Purtroppo per l'Italia non si tratta di una fattispecie teorico-astratta, come alcuni recenti episodi hanno dimostrato, *in primis* i fatti avvenuti nella scuola «Diaz» di Genova.

Non è stato facile giungere in Commissione a un testo almeno condiviso da una maggioranza; è stato anche necessario elaborare norme controverse, come il fatto che, per parlare di tortura, debbono essere compiuti più atti di violenza o di minaccia ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni.

Molto opportuno è l'articolo 613-ter, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura; la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia se essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia stato in effetti commesso.

Con il provvedimento in esame, il Parlamento prosegue nella strada di introdurre nel codice penale aggravanti per reati particolarmente odiosi e discriminanti. Riteniamo che questo provvedimento di legge sul reato di tortura contribuisca a mettere il nostro codice penale al passo con i tempi, difendendo nel contempo i più deboli e quei tutori dell'ordine pubblico che si rifiutano di accettare

scorciatoie.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI e del senatore Cuomo*).

ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il valore assoluto e inderogabile del divieto di tortura, codificato nell'articolo 3 della Convenzione europea, appare in piena armonia con la tesi, ormai maggioritaria, della dottrina che ritiene esistente una norma di diritto internazionale generale in materia.

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens* e, dunque, principio appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale, indipendentemente da un'espressa previsione pattizia.

Il valore di *ius cogens* del divieto di tortura emerge anche dalla giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani. Nel 1987 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi ad adeguare l'ordinamento interno e introducendo uno specifico reato. Nella Costituzione italiana, all'articolo 13, si stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

I trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che causi gravi pene e sofferenze, che sia intenzionalmente inflitto ad una persona, al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o che si è sospettato si sia commesso, di intimidire ed esercitare pressioni o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, ed infine inflitto sotto istigazione o nel consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o comunque a qualsiasi trattamento crudele, inumano, degradante.

Con l'introduzione del reato di tortura che ci accingiamo a votare oggi ci si appresta a sanare una delle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto internazionale.

Oggi la tortura non ha più le caratteristiche che la definivano fino a qualche tempo fa. Se è vero che quando parliamo di tortura il pensiero va ai Paesi teatro di guerre o in balia di conflitti sociali e religiosi, non bisogna dimenticare che, invece, questa odiosa pratica può allignare, a volte, nelle pieghe anche più nascoste delle Nazioni democratiche. È un fenomeno a volte molto vicino a tutti noi, che ci riguarda profondamente e contro il quale bisogna lottare, non solo giuridicamente ma ancor prima sotto il profilo culturale.

Cogliere il senso profondo della tortura significa pensare a qualcosa di più banale, qualcosa che può intromettersi anche nella quotidianità come, ad esempio, nella vita delle carceri, nella vita del potere, in modo anche poco eclatante, ma non per questo, spesso, meno gravoso e odioso. Solo così se ne può cogliere la pericolosità e, quindi, capirla e davvero prevenirla.

La non previsione della tortura come reato autonomo costituisce una mancanza pericolosa che rischia di sminuire la gravità di alcuni comportamenti configurabili con altro nome o fattispecie. La mancata previsione di un reato di tortura come fattispecie giuridica specifica compromette la possibilità di colpire davvero quello che succede in determinate circostanze.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa sede non dobbiamo dimenticare l'impegno gravoso, ed encomiabile che è stato svolto dalle Forze dell'ordine in tantissimi momenti. E non vorrei che il dibattito di oggi voglia in un certo qual modo offuscare ed inficiare l'indefettibile comportamento delle Forze dell'ordine, e non solo. Il filo conduttore, quindi, dev'essere quello del rifiuto comunque della violenza, da qualsiasi parte essa provenga, e del bisogno assoluto che vengano accertate le responsabilità individuali di ciascuno. Ogni generalizzazione sarebbe impropria e inopportuna.

Per queste motivazioni e con queste argomentazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI*).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la materia del reato di tortura, che finalmente inseriamo (e lo facciamo tardivamente) nel nostro ordinamento (almeno lo fa questa parte del Parlamento, quella che dovrebbe essere soppressa), da un punto di vista storico siamo stato aiutati dagli scritti di grandi illuministi, come Beccaria e Voltaire, da Manzoni, e da letture recenti, come ad esempio «*La Question*» di Henri Alleg sulla guerra in Algeria o «*La confessione*» di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi del comunismo, con cui i servizi segreti di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta.

Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il Rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli.

Ma se arriviamo ad anni più vicini a noi, vent'anni fa erano torture anche quelle perpetrate dal cosiddetto *pool* di Mani pulite, per quel *golpe* mediatico-giudiziario che tanto male ha fatto all'Italia e agli italiani, e così tanti morti dopo torture ha lasciato sul campo in Italia, o anche in terra straniera (come quella di Hammamet, in Tunisia).

Una prima distinzione, colleghi, è tra le forme di tortura fisica e quelle di tortura psicologica, che finalmente andiamo a normare. Parliamo di pestaggi, sistematici e non, di molestie sessuali, di *shock* elettrici, di torture con getti di acqua e di mutilazioni; oppure di torture psicologiche: ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvisate e senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di continuare gli studi al termine del periodo di detenzione. Oppure c'è quella perpetrata da un pubblico ministero, Di Pietro, che quando metteva in carcere qualcuno diceva: «Dimmi quello che devo sentirti dire o ti faccio marcire in carcere».

Ovviamente la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea Generale nel 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, compreso chi è incaricato di un pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità.

Il provvedimento in esame quindi si pone in scia con le direttrici europee che abbiamo sottoscritto come Stato membro e che non possiamo quindi ignorare. Pur avendo l'Italia ratificato il Trattato, non ha mai adeguato la propria legislazione alla fattispecie in questione, nonostante svariati e più o meno insistenti inviti da parte degli organismi internazionali.

Anche sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione giustizia, assieme al suo presidente Palma, ha ritenuto di estendere la disciplina in esame a chiunque, rispetto a quanto previsto dal già ottimo disegno di legge presentato dal senatore Manconi (a cui vanno la mia stima e il mio ringraziamento), che relegava la nuova fattispecie ai soli pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio.

Ovviamente, dinanzi ad un provvedimento di chiara civiltà giuridica, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà non può che esprimere un voto favorevole. Il testo in esame, infatti, avrà anche importanti ripercussioni sullo stato di detenzione in cui versa la popolazione carceraria, troppo spesso sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, anche, ma certamente non solo, a causa del sovraffollamento.

Compito dello Stato è anche quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi, come prevede la Costituzione. I fatti ed i numeri dicono però che i penitenziari italiani sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione. Non è forse questa una condizione inumana, degradante e lesiva della dignità umana? E allora è possibile che la Camera alta sia sorda al messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica? Perché non vuol portare avanti, solo per questioni speculative e politiche, quello che ci ha detto il Capo dello Stato sull'indulto e l'amnistia?

L'incertezza dei tempi processuali non è forse anch'essa una tortura per quanti sono detenuti nel limbo, in attesa di un verdetto, o, peggio ancora, sono magari costretti ad attenderne uno che li dichiarerà innocenti in carcere? E si tratta di 12.000 persone l'anno, numeri che non esistono in nessun altro Paese «civile».

Questo per un verso. Al contempo, però, il provvedimento in discussione costituisce anche un forte messaggio simbolico in chiave preventiva, dal momento che chiarisce con nettezza i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio delle pubbliche potestà, anche rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Questo vale ancor più dal momento che si evidenzia come la tortura possa essere inflizione di sofferenza non solo fisica, ma anche psicologica. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di abusi fisici e/o psicologici che, dopo aver fatto scalpore sui *media*, raramente trovano conseguenze sotto un profilo penale specifico, proprio a causa di un *vulnus* che il testo in esame va invece opportunamente a colmare e che il relatore, senatore D'Ascola (che ringrazio), ha ben colto, anche nell'accettare alcuni emendamenti, assieme al sottosegretario Ferri.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, un adeguamento della normativa interna a quella internazionale, colma le lacune del diritto interno e rappresenta una norma di chiusura dell'ordinamento a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini. È per questo che ovviamente confermo il sì del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Infine, desidero sottolineare, solo in un inciso, il mio dispiacere nel vedere che anche in questo testo è presente il cosiddetto ergastolo. Personalmente, ritengo che anch'esso sia disumano, e che si possano comminare 30, 40 o 50 anni di carcere per un reato, ma infliggere l'ergastolo significa murare vive le persone, al punto che, per citare una frase dantesca, sembrano coloro «che mai non fur vivi». Per questo motivo, ritengo che prima o poi dobbiamo avere il coraggio di togliere dal nostro ordinamento anche l'ergastolo.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, poiché la questione è stata affrontata ampiamente nella discussione generale e anche durante l'esame di alcuni emendamenti, voglio ribadire semplicemente la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, che affronta un nodo sul quale si registra un ritardo da parte dello Stato italiano di decenni rispetto agli adempimenti richiesti dalle convenzioni internazionali.

Registro certamente un eccesso di prudenza rispetto a una fattispecie di reato che deve rappresentare un punto fermo nei comportamenti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Costoro, che esercitano la loro funzione in nome e per conto dello Stato italiano, devono essere consapevoli della sua delicatezza, nel momento in cui viene loro affidata la persona (e quindi l'incolumità, la vita e la libertà di un altro soggetto), quale che sia il motivo per cui viene loro affidato questo compito, sia esso in missioni militari, nella detenzione penitenziaria, nell'assistenza o nella sorveglianza di tipo sanitario o, addirittura, nell'attività di carattere paraeducativo ed educativo.

La coercizione dell'individuo attraverso metodi violenti di privazione della libertà e di

condizionamento fisico e psichico deve essere assolutamente esclusa dai comportamenti di coloro che vengono incaricati dallo Stato di svolgere determinate funzioni.

In questo senso, registro un limite nel provvedimento, perché non si è voluto accettare il principio della previsione di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, un significativo passo avanti è rappresentato dall'inserimento di un reato comune e della norma aggravante che riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, per cui il provvedimento in esame è meritevole del voto favorevole da parte del Gruppo delle Autonomie, del Partito Socialista Italiano e del Movimento MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare gli studenti dell'Istituto comprensivo «Zapponeta-Borgo Mezzanone», in provincia di Foggia. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874 (ore 17,49)**

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo molto brevemente la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, visto che nell'ambito della discussione generale abbiamo già espresso ampiamente la nostra posizione riguardo a questo disegno di legge e alla nuova formulazione della fattispecie del reato di tortura.

Non possiamo, però, non ribadire e non ricordare ancora, in sede di dichiarazione di voto, come sia veramente incredibile che dobbiamo trattare ancora oggi, nel 2014, del reato di tortura. Questo significa che la tortura esiste. È per questa ragione che siamo qui a discutere dell'introduzione proprio di una autonoma figura di reato. Spiace anche, per certi versi, che si sia giunti soltanto ora ad introdurre nel nostro ordinamento questa importante fattispecie.

Comunque, all'esito dell'esame svolto in Commissione e del dibattito che ne è sorto, noi della Lega Nord condividiamo i risultati cui si è pervenuti. Siamo ben consapevoli del fatto che si poteva prevedere il reato di tortura come un reato proprio (ossia commesso dal pubblico ufficiale). Abbiamo, invece, aderito alla proposta che questo reato sia configurato come un reato comune. Questo, per le ragioni che avevamo già espresso: far rientrare nell'ambito di applicazione di quella fattispecie anche le condotte che, purtroppo, possono venirsi a creare in contesti in cui, magari, non si sta cercando di estorcere un'informazione. Vi sono episodi, narrati anche sui giornali, di eventi tristissimi in cui alcune persone vengono materialmente sottoposte ad una tortura fisica e psicologica quotidiana, con trattamenti che possiamo considerare sicuramente degradanti e inumani. Facciamo riferimento, ovviamente, alle ipotesi, che sono balzate anche alla cronaca, di trattamenti, ad esempio, di anziani o di persone portatrici di *handicap* all'interno anche di strutture pubbliche. Questo ci ha portato ad esprimere il nostro voto favorevole in Commissione per ampliare la fattispecie, in modo da farvi rientrare anche tutte queste ipotesi.

È ovvio, sicuramente, che il legislatore che è chiamato a configurare gli elementi costitutivi di un reato, anche per fattispecie così delicate, deve fare varie considerazioni, che da una parte vanno a cercare di ampliare ed estendere la portata della fattispecie, e dall'altra cercano di dimensionare e di prevedere parametri che non consentano un'eccessiva dilatazione della previsione.

Per questa ragione noi della Lega Nord, come abbiamo già fatto in Commissione giustizia, esprimiamo

un voto assolutamente favorevole sull'introduzione di questa norma, così come configurata in questo disegno di legge: lo confermiamo anche in Assemblea, nonostante la perplessità che abbiamo manifestato riguardo all'articolo 3, che prevede la modifica al Testo unico sull'immigrazione. In particolare, si prevede un impedimento ad effettuare procedure di espulsione o di estradizione verso Paesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che siano perpetrati atti di tortura. L'unica nostra perplessità era questa. Avevamo proposto, anche in Commissione, emendamenti volti a delimitare, in particolare, la portata normativa di questo articolo, in modo da far sì che, quanto meno, non fossero impedito procedure di espulsione, magari semplicemente sulla base di ventilati sospetti circa la possibilità che siano commessi reati di tortura nei Paesi di destinazione.

Ciononostante riteniamo di poter esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento nel suo complesso, anche se la previsione di fattispecie gravi come quella oggi in esame non può non indurci a riflettere sulla necessità di infondere davvero nella nostra gente, in tutti i cittadini, una cultura e un particolare rispetto della dignità delle persone. L'auspicio è che la stessa gravità della pena prevista per questo reato possa essere ampiamente dissuasiva di comportamenti che sono assolutamente disumani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ad avviso della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, quella di oggi avrebbe potuto essere una giornata davvero storica, attesa peraltro da moltissima gente: quella dell'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. Alla fine voteremo a favore di questo provvedimento - e ora spiegherò perché - ma purtroppo, a nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata. Avremmo sperato che il Senato della Repubblica avesse molto più coraggio, facendo come in molti altri Paesi, dove il reato di tortura non è un reato ordinario - come è oggi in Italia - ma è quello che avrebbe dovuto essere anche nel nostro Paese, cioè un reato proprio.

Come ho già detto, questa giornata la aspettavano davvero in tanti. La aspettava sicuramente Mark Cowell, che oggi è cittadino onorario di Genova e che il 20 luglio 2001 era un giornalista indipendente (tra l'altro non aveva neppure partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dal Genoa Social Forum) che fu vittima di una violenza inaudita da parte di uomini in uniforme.

Come lui aspettavano questo giorno le altre vittime della macelleria messicana che ci fu alla scuola «Diaz» e alla caserma di Bolzaneto, quando nel nostro Paese fu sospesa la democrazia e quando, appunto, si perpetrò una violenza inaudita da parte di uomini in divisa nei confronti di manifestanti inermi.

Aspettavano questo giorno anche i familiari di Federico Aldrovandi, di Aldo Bianzino, di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi, di Franco Mastrogiovanni, insomma di quanti sono stati nel corso di tutti questi anni vere e proprie vittime di omicidi di Stato.

Voteremo a favore di questo testo perché consideriamo che il fatto che non ci sia stata fino ad oggi nel nostro ordinamento la previsione del reato di tortura abbia provocato dei veri e propri obbrobri giuridici: pensate che i pubblici ministeri che hanno indagato sui fatti di Bolzaneto sono stati costretti a contestare agli indagati soltanto l'abuso di ufficio. Eppure, come sappiamo, i giovani manifestanti fermati nella caserma di Bolzaneto subirono ogni forma di vessazione, com'è stato peraltro dimostrato in tutti i processi: costretti a stare in piedi per ore, picchiati, umiliati, privati di cibo ed acqua, e trattati in modo inumano e degradante. Tuttavia, siccome non esisteva nell'ordinamento una norma penale specifica, l'accusa fu costretta a contestare agli imputati il semplice abuso d'ufficio.

Proprio per questo, dal momento che, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione giustizia e a quello che verrà fatto poi alla Camera, verrà comunque introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura, noi voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento. Il nostro sarà tuttavia un voto sofferto, perché è grande la nostra perplessità rispetto al tipo di reato introdotto nell'ordinamento italiano.

Le nostre ragioni di perplessità non sono semplicemente legate al fatto che ci sono alcuni elementi

nella norma che avremmo preferito non vi fossero: non condividiamo, ad esempio, il riferimento alla reiterazione del comportamento delle minacce e delle violenze, che riteniamo una formulazione sbagliata, così come non condividiamo neppure che venga prevista per i casi più gravi di tortura una pena come quella dell'ergastolo, non fosse altro perché pensiamo che nelle cose ci debba essere una certa coerenza mentale. Se si è contro i reati inumani, se si è contro i reati degradanti, se si è quindi a favore dell'introduzione del reato di tortura, allora bisognerebbe, per una questione di logica oltre che di politica, essere contro la più atroce di tutte le pene, ossia la pena di morte viva, che è l'ergastolo, contro il quale fortunatamente un movimento di opinione, sempre più grande nel corso di questi mesi e di questi anni, sta cominciando a dire delle cose.

Ma il vero motivo per cui pensiamo che questa di oggi sia una vera e propria occasione mancata è che avremmo dovuto avere più coraggio e avremmo dovuto introdurre questo reato come reato proprio, il che significa reato commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Questo perché la ragione del reato proprio risiede esattamente nella genesi della tortura, potremmo dire addirittura nel rapporto storico e simbolico tra cittadini e Stato. Infatti, il connotato essenziale della tortura è esattamente l'abuso di potere. È molto grave che sia sfuggita a quest'Aula la connessione tra tortura e dispotismo. Da questo punto di vista l'introduzione di un reato proprio poteva diventare una garanzia contro la più grave degenerazione dell'autorità in violenza, cioè del potere in arbitrio, e si potevano tranquillamente individuare anche forme adeguate di proibizione e di punizione per comportamenti qualificabili come tortura ma commessi da privati, anche se affiliati ad organizzazioni criminali, che si arrogano l'illegittimo potere di perseguire cittadini inermi.

Sarebbe stato molto più corretto, come è stato sottolineato anche dal presidente Manconi questa mattina, il richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della Costituzione italiana, perché anche lì si fa evidentemente riferimento all'esercizio arbitrario di una forza legittima utilizzata *extra legem*. Noi pensiamo che l'aggravante prevista non basti, e per questo avremmo preferito un altro tipo di provvedimento. Quindi intendiamo questo provvedimento - così motiveremo il nostro voto favorevole - semplicemente come un primo passo e continueremo nel corso dei prossimi mesi a sostenere tutte le campagne che invece vorranno intendere la tortura come un reato proprio. Questo lo vogliamo dire con grande chiarezza: non considereremo il voto che vi sarà oggi in Senato e quello che speriamo vi sarà presto alla Camera come il punto finale e di arrivo di questo provvedimento, ma semplicemente come un punto di partenza. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei davvero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, perché da fine giurista e da grande penalista ha saputo ricondurre a un testo normativo che abbia una sua coerenza le tante, qualche volta troppe, cose che abbiamo sentito in quest'Aula in discussione generale e, ahimè, anche nelle dichiarazioni di voto. Questo reato andrebbe dall'accezione che ne ha dato il rappresentante di GAL poco fa, il senatore Barani, secondo il quale queste previsioni sarebbero state applicabili a Di Pietro e ai magistrati che, con gli interrogatori degli anni 1992-1994, avrebbero commesso questo reato, quindi sarebbero stati passibili di pene da dodici a trent'anni di carcere, fino agli omicidi di Stato di cui ha parlato il senatore De Cristofaro.

Purtroppo, devo dire che, per pregiudiziali ideologiche e livore contro le Forze dell'ordine, si è utilizzato questo dibattito per fare di tutta *puta la parola* un fascio. Altri colleghi, il senatore Lo Giudice ad esempio, hanno ricordato Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Riccardo Rasman. Tutti loro, secondo il senatore De Cristofaro, sarebbero vittime di omicidi di Stato. Peccato che uno di questi sia stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti delle Forze dell'ordine e dalla stessa magistratura; in un altro caso c'è stata una condanna, non contestabile, per omicidio colposo, imprudenza e negligenza, e non capisco cosa c'entri con l'omicidio di Stato; in un altro caso ancora, riguardante un agente di custodia, c'è stata l'assoluzione piena per non avere commesso il fatto.

Quindi, nel momento in cui in più interventi si assommano cose diversissime e queste vicende si definiscono, nel Senato della Repubblica, come omicidi di Stato, è evidente che per alcuni dei senatori

l'obiettivo non era quello di introdurre un reato di tortura specifico che colpisse determinate condotte, ma quello di combattere le Forze dell'ordine e lo Stato, secondo la solita storia che da trent'anni o forse più ci sentiamo raccontare, per cui lo Stato è il nemico da abbattere e le Forze dell'ordine sono quelle che fanno le repressioni.

Del resto, questo è il Paese, caro senatore De Cristofaro, in cui il suo Gruppo politico aveva intitolato una sala del Parlamento a Carlo Giuliani, che tutti abbiamo visto, ahimè, cadere come vittima, ma mentre stava per linciare un Carabiniere.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 18,04)

(Segue GIOVANARDI). Io ancora faccio differenza tra coloro che rispettano la legge e coloro che invece aggrediscono le Forze dell'ordine. Fra le guardie ed i ladri, io sto con le guardie e non con i ladri.

Dalle diverse interpretazioni che sono emerse (ricordavo quella del senatore Barani, secondo il quale questo reato di tortura si applicherebbe ai magistrati dei tempi di Mani pulite, agli omicidi di Stato che sono stati evocati in casi diversissimi fra di loro, ma che sono stati messi tutti insieme come attacco allo Stato e alle istituzioni), credo dobbiamo tornare invece alla concretezza di un reato che deve avere una sua specificità.

Ricordo ancora, in dichiarazione di voto, che un Paese come l'Italia non può essere confuso né con l'Argentina, né con il Cile, né con Cuba, né con la Corea del Nord, né con gli Stati africani, asiatici e dell'America latina in cui si pratica la tortura. Io voglio vantarmi qui di essere nato e cresciuto in un Paese nel quale le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata sono state combattute dallo Stato in piena legalità. In questo Paese magistrati, carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie sono stati ammazzati dalla criminalità e dal terrorismo, e non viceversa. Le vittime quindi sono state quelle che hanno combattuto il terrorismo, rimettendoci la vita, sempre nell'ambito della legalità repubblicana.

È giusto che vengano perseguiti i singoli che hanno sbagliato; è giusto che sia perseguito chi ricorre, sia nel privato che nel pubblico, ad atteggiamenti odiosi e persecutori, che provocano con la violenza danni fisici o danni psichici, ma non si fa su questo una battaglia ideologica contro lo Stato, che io voglio difendere, perché ne faccio parte, e voglio anche vantarmi di far parte di uno Stato e di una Repubblica che ha saputo combattere il terrorismo in questo modo.

Vedo qui il senatore Zavoli, che ha fatto bellissime trasmissioni televisive per raccontare agli italiani come questo Stato sia stato capace di combattere il terrorismo e la criminalità senza uscire dalla legalità, senza fare come altri Stati che hanno colpito questi fenomeni con la repressione.

Da questo punto di vista, con queste precisazioni, rinnovando ancora al relatore la gratitudine per aver ricondotto a chiarezza, dal punto di vista giuridico, alcune fattispecie che rischiavano di debordare, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo disegno di legge contro la tortura. (*Applausi del senatore Albertini*).

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Signora Presidente, il primo commento che ci sentiamo di fare è: «finalmente!», un'esclamazione per salutare l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie di reato che mancava e la cui mancanza si è palesata in maniera tragica in tutti i casi in cui, per fatti equivalenti a quelli che oggi stiamo definendo come atti di tortura, si sono visti tanti procedimenti concludersi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, nei confronti di responsabili, in questo caso purtroppo anche delle Forze dell'ordine (e qui il ricordo di Bolzaneto e dei tragici fatti della «macelleria sociale» del G8 di Genova del 2001 torna alla mente).

Ma non vogliamo incanalarci nel dibattito ideologico che abbiamo ascoltato anche qui ora nelle dichiarazioni di voto, in cui sentiamo ancora difendere una francamente incomprensibile impostazione ideologica, che censura la previsione, che abbiamo condiviso anche noi in Commissione, di disciplinare il reato di tortura come reato comune e non già come reato proprio, perché se di trattamenti inumani e degradanti stiamo trattando, evidentemente il fatto che questi provengano da una

persona che indossa una divisa o che rivesta un ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ha conseguenze relativamente alla pena, alla gravità anche ontologica del fatto tremendo di tortura, ma non già sulle ferite del corpo e della psiche di chi la tortura la subisce.

Quindi, abbiamo sostenuto con forza ed abbiamo partecipato anche noi in Commissione a questo tipo di impostazione. La tortura deve essere un reato comune, perché chiunque commette quel tipo di condotte è giusto che venga sanzionato, sia esso un pubblico ufficiale, un rapinatore che entra in casa e sottopone qualcuno o un suo familiare a violenza o a torture fisiche o psichiche per avere la combinazione di una cassaforte o un operatore di un istituto di assistenza per anziani (come nei fatti che la cronaca ci racconta) o di istituti educativi, dove talvolta i bambini sembrano subire trattamenti che potrebbero in astratto rientrare in questa fattispecie di reato. Tutto questo ci rafforza nella convinzione che la scelta che stiamo facendo di prevedere un reato comune è quella giusta, ed è stato giusto, dal nostro punto di vista, anche respingere gli emendamenti miranti a finalizzare la tortura da parte del suo attore, cioè miranti a comprendere, come fattispecie di reato, questi atti di violenza o di minaccia gravi solo se finalizzati a questo o quell'obiettivo, quale quello di punire o di ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In tal modo, infatti, avremmo finito con il limitare l'ambito applicativo di questa norma.

Quindi siamo sostanzialmente più che soddisfatti del testo al quale credo abbiamo anche dato il nostro contributo. L'unica pecca che lamentiamo, che è stata oggetto di un emendamento che purtroppo non ha avuto l'approvazione dell'Aula, riguarda l'irragionevole disposizione prevista dall'introducendo l'articolo 613^{ter} del codice penale. Ancora una volta ci chiediamo perché, se chi istiga a commettere un furto o un qualsiasi altro delitto è soggetto, per il solo fatto dell'istigazione, ad una sanzione detentiva da uno a cinque anni, un pubblico ufficiale che istiga un suo collega pubblico ufficiale a commettere fatti di tortura debba essere punito con una pena editale inferiore, in questo caso da sei mesi a tre anni. Questo ci sembra francamente irragionevole.

In ogni caso, ci siamo sottratti all'impostazione di chi - abbiamo sentito le dichiarazioni degli esponenti di SEL e del senatore Manconi - sembra non voler uscire dalla gabbia ideologica che rinchiuderebbe il reato di tortura solo nell'ambito delle condotte violente da parte delle Forze dell'ordine, ma ci sentiamo anche lontani dall'impostazione ideologica della Lega, con riferimento al suo emendamento soppressivo di quella norma, contenuta nel testo di legge e che noi riteniamo ragionevole, che impedisce l'estradizione o il respingimento di cittadini stranieri in tutti i casi in cui vi è il fondato motivo di ritenere che, nel caso specifico, nel loro Paese di provenienza potrebbero essere sottoposte a tortura.

Questi approcci ideologici sono quanto da noi più lontano. Preferendo come sempre un approccio laico e pragmatico nel dibattito politico, dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dopo tanti anni da quando, nel 1988, abbiamo ratificato la Convenzione sulla tortura, finalmente abbiamo una nuova norma e un nuovo reato. Nel dire «finalmente», però, devo tener conto anche delle ragioni che hanno impedito in questi anni di approvare una norma di questo tipo.

Le ragioni sono dovute, innanzitutto, al fatto che il nostro sistema penale complessivo prevedeva già una serie di reati che consentivano quanto meno di dissuadere dall'adozione di comportamenti inumani. In secondo luogo, le statistiche dei nostri tribunali non indicano dei fatti così gravi da collocarsi nella norma che andiamo ad approvare e una diffusione tale da giustificare un intervento penale. Si è invece ritardata con le ultime due legislature l'approvazione della norma per un contrasto, che era evidente e che ha avuto anche qualche eco in questa discussione, intorno alla circostanza se dovesse trattarsi di reato proprio o di reato per tutti. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, perché nella casistica giudiziaria, come ho detto, non c'è una serie di fenomeni che possono ricollegarsi al reato della tortura, e però esistono singoli episodi di persone private e di funzionari pubblici. Questa è

la ragione per cui abbiamo individuato questo nuovo reato come un reato comune. Non si può parlare di reato proprio delle Forze di polizia, perché devo ricordare a tutti che nel nostro Paese esiste una Costituzione, e le Forze di polizia, cui devo dire grazie per quello che fanno a difesa e tutela della collettività, hanno rispetto dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali garantite nella Parte I della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

La devianza dalla norma è nella natura umana, anche se in Italia riguarda solo singoli episodi che non possono essere inquadrati o catalogati come responsabilità delle Forze di polizia in quanto tali. Quando dobbiamo costruire una figura di reato dobbiamo chiederci qual è la realtà della società. In diritto civile, il Betti negli anni Trenta diceva che esiste la tipicità sociale che precede quella giuridica per quanto riguarda i contratti. Basti pensare a quello che avviene con la stretta di mano nei mercati per gli animali nelle campagne, circostanza che fu disciplinata giuridicamente solo dopo essere stata assunta come tipicità dalla società. Così in questo reato noi non possiamo non tenere conto della nostra società. Grazie a Dio, seppure in momenti di follia individuale qualche volta abbiamo assistito a episodi che possono essere inquadrati come tortura, anche nei periodi più neri della nostra storia (durante il fascismo e con le leggi razziali) i cittadini hanno avuto una resistenza psicologica.

Le Forze dell'ordine o i pubblici ufficiali - grazie a Dio - svolgono il loro lavoro in un certo modo, non perché vi sia una volontà di non avere comportamenti che possono lontanamente essere inquadrati in questo reato, ma semplicemente per il rispetto dei principi e valori della Costituzione che tutti dovremmo introitare.

Viviamo un periodo triste, signora Presidente. Sento anche discutere di riforme costituzionali del nostro Paese senza nemmeno tener conto dell'architettura della nostra Costituzione che ha una sua simmetria e un equilibrio tra le varie norme, che garantiscono un aspetto fondamentale: lo Stato è basato sul rispetto e sulla centralità della persona umana e su tutte le azioni che ciascuno di noi, compresi i pubblici ufficiali, può mettere in campo per garantire l'uguaglianza. Sono queste le regole cui si ispirano le Forze di polizia nel nostro Paese.

Non era quindi giusto istituire un reato proprio, mentre è giusto punire - così come abbiamo fatto - l'istigazione, anche se per un semplice cittadino l'istigazione non è punibile in assenza di reato o quando l'istigazione non è accolta. Lo abbiamo giustamente previsto perché da parte dei pubblici ufficiali deve esservi un *surplus* di dovere di fedeltà.

Per questa ragione devo ringraziare tutti per il modo in cui anche oggi abbiamo votato gli emendamenti, che dimostra che non ci sono ragioni di maggioranza o di opposizione quando si tratta di individuare soluzioni tecniche rispondenti alla finalità che si vuole perseguire.

Spesso ci abbarbichiamo su posizioni preconcepite, determinate dalla posizione politica: è un errore, e l'esame di questo disegno di legge nel testo che stiamo per licenziare ci fa sperare che anche per altre situazioni ed altre norme si potrà trovare unanimità, non in quanto valore in sé, ma perché in alcuni casi porta ad una maggiore efficacia in fatto di deterrenza, ad un disvalore maggiore di quello che si vuole punire.

È per questa ragione che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

[CASSON \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON \(PD\)](#). Signora Presidente, anche in questa legislatura come senatori del Gruppo Partito Democratico abbiamo presentato, fin dall'inizio, dei disegni di legge in materia di tortura.

Nel corso delle precedenti legislature (XV e XVI) eravamo arrivati ad un passo dalla dirittura d'arrivo: avevamo discusso in Aula per l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma contrasti gravi e pesanti tra le forze politiche avevano impedito che si arrivasse all'approvazione del delitto, così come imposto non soltanto dal diritto internazionale, ma anche dalla nostra Carta costituzionale.

Ci tengo a sottolineare che ancora prima del diritto internazionale su questa materia è intervenuta la

nostra Carta costituzionale all'articolo 13, comma 4, con una previsione molto particolare, unica anche per il nostro panorama costituzionale. Nella nostra Costituzione, infatti «È punita» - così si scrive - «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Questo è l'unico caso in cui i Padri costituenti prescrivono al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di determinate condotte.

Oltre alla norma costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ricordo come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 fin dall'articolo 3 prevedesse l'introduzione del delitto di tortura. Previsione confermata nel 1966 dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici.

Che ci fosse bisogno però di sollecitare la comunità internazionale a inserire questa previsione delittuosa nei vari ordinamenti è dimostrato dalla Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre del 1984 e ratificata con una legge italiana del 1988. È stata però necessaria un'altra convenzione internazionale, questa volta europea, approvata il 26 novembre 1987 per cercare di indurre gli Stati europei, e in particolare lo Stato italiano, all'introduzione del delitto di tortura negli ordinamenti interni. Quindi, le vicende nazionali ed internazionali che hanno riguardato questo odioso crimine sono numerose, sono ripetute nel tempo e si sono scontrate ripetutamente con ideologie e con sensibilità molto diverse.

Si è arrivati oggi a concentrarsi soprattutto sulla questione relativa alla previsione o meno di un delitto proprio o di un reato comune per quanto riguarda il crimine della tortura. Ne abbiamo avuto un esempio sia nei disegni di legge presentati sia nelle discussioni che ci sono state anche in quest'Aula. Si è optato, come Commissione giustizia e come Senato, per impostare la questione sotto il punto di vista del reato comune, sia perché in questo modo era più semplice raggiungere un più ampio consenso su questa materia all'interno del nostro Parlamento, sia perché nella storia del nostro Paese abbiamo rilevato che c'è stata una specificità del panorama criminale, con la presenza di organizzazioni particolarmente strutturate e caratterizzate da un potere che tendeva e tende ad essere pervasivo, anche attraverso strumenti di tortura, tanto che in qualche caso si è avuta addirittura la predisposizione di una vera e propria sala di tortura.

Va inoltre ricordato che in epoche recenti ci si è trovati di fronte a comportamenti violenti sia delle Forze di polizia che di forze estranee alle Forze di polizia in senso proprio, che hanno colpito, per esempio, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere in Lucania, come in Sardegna e nel Lazio.

Comunque la doppia previsione che abbiamo fatto, al comma 1, dell'articolo 1, del delitto comune e, al comma 2, di un delitto autonomo del pubblico ufficiale, sono giunte in ossequio alla logica e alle comprensibili richieste di chi avrebbe preferito, culturalmente ed idealmente, arrivare alla soluzione del delitto proprio del pubblico ufficiale. È una soluzione che idealmente condivido, ricordando peraltro come la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 venga proprio incontro a questa indicazione e fornisca una risposta adeguata, anche perché c'è un limite minimo della pena che supera addirittura quello indicato dai proponenti di questa opzione legislativa.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto, sia costituzionale che internazionale, in materia di diritti dell'uomo; è espressione diretta del sostegno, del valore e della dignità umana in qualsiasi situazione e circostanza. Ricordo ancora come la nostra Costituzione faccia riferimento alle persone comunque sottoposte alla restrizione della libertà, per un motivo o per un altro. Questo crimine di tortura trova infatti pieno riconoscimento nell'ampia diffusione pattizia in materia di diritti dell'uomo, che ho ricordato, nel nostro diritto costituzionale e, ora, anche nel nostro ordinamento penale interno. Tale materia dei diritti dell'uomo si è innovata ed è stata ampliata grazie soprattutto al cosiddetto ordinamento giuridico internazionale.

Oggi arriviamo all'approvazione di questo disegno di legge e all'affermazione di un principio estremamente importante perché, affermando l'esistenza anche nel nostro ordinamento di un delitto di tortura, si va contro ogni tipo di violenza, contro istanze di inciviltà e contro la barbarie, cui ogni tanto abbiamo assistito anche all'interno del nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei rivolgere, come è doveroso, un ringraziamento ai funzionari della Commissione giustizia, il dottor Piccione e la dottoressa Andreuccioli, alla dottoressa Annecchiarico e al personale dell'intera segreteria, ma principalmente mi si consenta di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione giustizia, che anche con riferimento ad un tema difficile che, come ricordava il senatore Casson, non ha visto la luce né nella XV né nella XVI legislatura, si sono confrontati con grande serenità e hanno raggiunto una piena condivisione in ordine al testo.

Così, per certi versi, si conferma quella unanimità o stragrande maggioranza che normalmente caratterizza, nonostante le asperità iniziali, i lavori della 2a Commissione permanente.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marton, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 18,30)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Zanettin e Casson, se

intendono integrarla.

ZANETTIN, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione proposta è un punto di equilibrio che spero consentirà di arrivare a disciplinare la materia, colmando una lacuna dell'ordinamento.

Conosciamo tutti gli effetti nefasti di carriere politiche costruite sulle inchieste giudiziarie. Il mio pensiero va a Di Pietro, che si toglie platealmente la toga in diretta TV ed immediatamente dopo si candida in politica; a De Magistris, che assume notorietà nazionale con una inchiesta giudiziaria, nei confronti del Presidente della Regione Calabria, prosciolto definitivamente poi dalla Cassazione, che ha sconfessato del tutto l'impianto accusatorio. L'ultimo caso più eclatante è quello di Ingroia. *(Brusio. Il senatore Azzollini conversa con il vice ministro Costa).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Zanettin, ma chiedo un po' di attenzione, anche tra i banchi del Governo. Chiedo al senatore Azzollini se ci aiuta.

Prego, senatore Zanettin, prosegua pure.

ZANETTIN, *relatore*. Contro queste pratiche deleterie, che hanno molto danneggiato di fronte ai cittadini l'immagine della magistratura, interviene il disegno di legge oggi in esame, che ha come finalità quella di apportare significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo, che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale, e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.

Il magistrato, infatti, deve non solo essere imparziale, ma anche apparire imparziale di fronte al cittadino. Da qui sorge la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la decisione di magistrati, sia ordinari che amministrativi, di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo salvaguardando verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati *ex parlamentari* la possibilità di tornare a svolgere, senza limitazione alcuna, funzioni giudiziarie, appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo, ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un intervento legislativo.

Come già ho sottolineato, il testo uscito, pressoché all'unanimità, dalla Commissione è - a giudizio di questo relatore - un buon punto di equilibrio tra le diverse sensibilità. Si tratta di un faticoso risultato che, alla vigilia, non era scontato, considerata la delicatezza del tema.

Se approvato, questo testo di legge consentirà, dopo oltre un decennio di vani tentativi, di disciplinare finalmente la materia, ponendo regole precise ai magistrati sia in entrata che in uscita dalla

magistratura. Come relatore, ne condivido l'impianto complessivo, nonostante la posizione iniziale, mia personale ed anche del Gruppo di appartenenza, fosse quella di una più rigida cesura tra magistratura e politica e che, quindi, i magistrati, cessato il mandato politico, potessero essere destinati non più a funzioni sia requirenti che giudicanti, ma soltanto all'Avvocatura dello Stato.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede, invece, che il magistrato già eletto possa anche rientrare in magistratura con precisi limiti spazio-temporali, che comunque scoraggeranno - come l'esperienza ci insegna - molte candidature politiche.

È questa una riforma importante che oggi possiamo fare insieme con spirito autenticamente *bipartisan*.

Mi auguro di cuore che la politica non sprechi questa grande occasione per una riforma da tanto attesa. (*Applausi dei senatori Floris e Palma*).

CASSON, relatore. Signora Presidente, la relazione scritta è molto ampia. Credo, quindi, sia sufficiente fare solo alcune considerazioni. Condividendo nell'impostazione generale quanto già detto dal collega correlatore, ritengo sia importante sottolineare alcuni profili del provvedimento in esame.

Si tratta innanzitutto di una materia particolarmente delicata, e anche scivolosa, perché fa riferimento ai rapporti tra magistratura e politica e, in particolare, tra magistrati che ad un certo punto decidono di optare per l'attività politica e tutto quello che ne consegue, a livello sia di opinione pubblica che di continuazione dei rapporti tra politica e magistratura.

A queste considerazioni di carattere generale conseguono delle osservazioni rilevanti per quanto concerne, in particolare, i profili di costituzionalità delle norme che si vorrebbero inserire e il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che hanno a che fare con una serie di ordini di fattori.

Da una parte c'è innanzitutto, e ovviamente, la persona del magistrato che, in quanto individuo e in quanto cittadino, si vede riconoscere, come ogni altro, dei diritti fondamentali, tra cui quello dell'elettorato attivo e passivo. Dall'altra parte, c'è la necessità di garantire, per la magistratura, un'immagine di obiettività, di imparzialità e di terzietà, e questo riguarda non soltanto la magistratura in quanto tale, ma proprio l'ordinamento costituzionale. Riguarda anche la nostra società, nel senso che bisogna evitare di fare confusione e di arrivare a sovrapposizioni, proprio perché i due piani rimangano separati, così come dovrebbe essere secondo quelli che sono i profili fondamentali di uno Stato costituzionale moderno.

Ci sono alcuni punti dolenti in questa normativa e in questa materia. Noi abbiamo presentato, anche come Partito Democratico, nel corso di questa e della precedente legislatura, dei disegni di legge volti a risolvere i conflitti che si possono creare e a dirimere le contestazioni che sorgono quando c'è questo cambiamento di attività.

Ricordo soltanto, anche per dare il senso dell'attività che abbiamo svolto con il collega correlatore all'interno delle Commissioni riunite 1a e 2a, che sono firmatario del disegno di legge n. 394, insieme a diversi altri senatori del Partito Democratico, che tendenzialmente prevedeva che il magistrato che ad un certo punto decida di entrare in politica e di diventare parlamentare debba cessare di svolgere la propria attività passata e non debba poter tornare alla magistratura d'origine, proprio per consentire una netta separazione, al momento di una scelta di vita che deve essere diversa.

Proprio a tale proposito arrivano i punti dolenti, che sono certamente noti. Da una parte si pretende infatti - direi giustamente - una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che i cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale, come cittadini, di accedere a cariche elettive, pur conservando all'esito di tale esperienza il posto di lavoro, come sancito e garantito dall'articolo 51 della Costituzione.

Su questa materia delicata e scivolosa c'è stato un lavoro molto approfondito e certosino da parte delle due Commissioni riunite, e si è giunti alla formulazione di un testo unificato corretto, riveduto e risistemato più volte all'interno delle Commissioni stesse, alla ricerca di un equilibrio istituzionale e costituzionale, consapevoli della necessità di risolvere i problemi di origine, ma di rispettare anche i diritti costituzionali e di dare l'idea di avere trovato un equilibrio.

Ci sono delle situazioni che non sono tangibili e non possono essere modificate con legge ordinaria, ma vi sono delle sentenze della Corte costituzionale secondo cui anche i diritti relativi all'elettorato attivo e, in particolare, a quello passivo, ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione, possono essere toccati e modificati secondo razionalità e secondo quelli che la stessa Corte costituzionale definisce «limiti ragionevoli».

Come relatori e come Commissioni riunite crediamo di essere arrivati al punto di equilibrio quando abbiamo approvato il testo unificato, che, quindi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea, pur consapevoli delle tendenze diversificate che ancora esistono, ma anche di essere ad un punto molto avanzato. Nel corso dell'esame degli emendamenti alcuni aspetti potranno certamente essere toccati e sistemati, ma crediamo che l'impianto sostanziale che è stato approvato, proprio perché - lo ripeto ancora una volta - è frutto di equilibrio, dovrebbe essere garantito anche dal voto dell'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e le studentesse della Scuola statale di istruzione secondaria di primo grado «Luigi Pirandello» di Comiso, in provincia di Ragusa, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546 (ore 18,42)**

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, intervengo in un'ottica collaborativa, perché non c'è assolutamente alcun pregiudizio, visto che questo provvedimento ci vede tendenzialmente favorevoli e saremmo anche disposti a votarlo. Chiediamo però informalmente una sospensione temporanea della trattazione del provvedimento in esame, al fine di acquisire dal Governo, ovvero dal Ministero della giustizia, informazioni in merito all'impatto dell'articolo 13 sui procedimenti attualmente in corso. Tale articolo, infatti, introduce nel codice di procedura penale la possibilità di ricusare i magistrati che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività politica, anche solo se candidati, qualora una delle parti o l'imputato siano stati a loro volta politici candidati. Questa norma può portare ad una tutela, qualora il giudice sia vicino ad una delle parti in causa e, dunque, l'altra parte può chiederne l'applicazione.

Avanziamo questa richiesta perché è importante per noi capire se la norma in questione non presenti qualche obiettivo mirato in un procedimento attualmente in corso, e lo diciamo veramente con spirito collaborativo, non polemico, perché questo è quanto ci preoccupa. Giusto per fugare ogni dubbio, non mi riferisco a procedimenti con imputati eccellenti che hanno i riflettori puntati, per i quali evidentemente sarebbe già venuta fuori un'eventuale situazione di questo tipo. Mi riferisco, invece, ai tanti altri procedimenti in corso che riguardano politici, perché - diciamolo - riguarderebbero effettivamente figure politiche o ex figure politiche, che hanno quindi anche un impatto non irrilevante sui cittadini.

Invitiamo pertanto l'Aula o la Presidenza, se fosse possibile, di pronunciarsi sulla possibilità di un rinvio, chiedendo al Governo ed al Ministero competente di fornirci questa informazione e di farci sapere se sia o meno acquisibile. Chiedo anche ai relatori un parere sulla questione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, poiché la situazione ci era già stata prospettata in giornata, abbiamo individuato una soluzione: la formulazione dell'articolo 13 prevede le conseguenze citate per chi nei dieci anni precedenti abbia partecipato ad una consultazione elettorale. Ora, questa impostazione sembra andare in effetti troppo all'indietro nel tempo, per cui con il collega relatore si era detto di proporre di ridurla a cinque anni, periodo che ha un senso logico ed una sua razionalità.

In attesa quindi di poter cominciare la discussione generale, si era proposto di non svolgere certo le repliche - tanto meno di votare - stasera, ma di farle a partire da domani, preannunciando però fin d'ora la possibilità di abbassare il limite da dieci a cinque anni. Nel frattempo, se dal Governo o da altre forze politiche dovessero pervenire indicazioni come quelle rappresentate dal senatore Crimi, sarà ovviamente nostra cura valutare la situazione che si verrà a creare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, abbiamo presentato solo un emendamento soppressivo, perché ci siamo molto incuriositi del fatto che l'articolo 13 non fosse in coerenza con il resto dell'articolato: come vedremo poi nel merito, per la misura da considerare si fa sempre riferimento ai cinque anni precedenti, mentre all'improvviso, laddove si entra nel dettaglio, riscrivendo tutte le norme che riguardano l'astensione e la riconsiderazione, si usa la misura di dieci anni.

L'impatto dev'essere - a mio avviso - verificato. Al di là del fatto che lo modifichiamo e che c'è una proposta dei relatori, su cui ovviamente ragioneremo, per rimettere il tutto linea, questa vicenda ci risulta non molto chiara, con particolare riferimento alla *ratio* che ha ispirato la scelta del termine di dieci anni. Signora Presidente, vorrei fare un esempio: se uno che studia all'università è eletto consigliere comunale in un paese piccolo o medio, poi si laurea - cosa normalissima - e fa il concorso in magistratura, a quel punto qualcuno potrebbe utilizzare quella carica per alterare il principio del giudice naturale.

Ora, onestamente, qualche chiarimento lo vorremmo, e non soltanto dai relatori - ovviamente ritorneremo sul punto anche domani, quando entreremo nel merito degli emendamenti - ma anche dal Governo, che ritengo dovrebbe fare una ricognizione sull'impatto di una norma come questa, che può essere applicata immediatamente in una serie di processi. Sarebbe bene che l'Aula potesse averne conoscenza.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, possiamo considerare acquisita la cosa?

[CRIMI](#) (*M5S*). Signora Presidente, apprezziamo sicuramente la proposta del relatore, perché la riduzione del limite a cinque anni mi sembra renda omogenea la materia, e anche la sua formalizzazione ci soddisfa.

Tuttavia, la richiesta che abbiamo avanzato, cui fa eco ovviamente quella della senatrice De Petris, è relativa alla verifica dell'effettivo impatto della norma. Infatti, ci giunge notizia, da ricerche svolte su Google, che effettivamente qualche caso, forse anche qualche processo eccellente, potrebbe venir fuori. Non cito i singoli nomi, ma - a nostro avviso - la questione dovrebbe essere affrontata affinché il Governo e il Ministero della giustizia confermino con certezza se questi casi sussistano o meno.

Non chiediamo una sospensione per un mese ? non stiamo parlando di questo ? ma un rinvio eventuale alla settimana prossima, a martedì, o alla prima seduta possibile. Stiamo chiedendo che nel frattempo il Governo e il Ministero ci rassicurino, se del caso anche dopo la discussione generale e secondo le procedure regolamentari che possono essere adottate. Per noi è essenziale saperlo prima di procedere al voto degli emendamenti, visto che un emendamento soppressivo potrebbe essere giudicato favorevolmente o negativamente in funzione dell'informazione richiesta.

Rinnoviamo, quindi, l'invito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, mi inserisco in questo dibattito perché non riesco a capire chi sia il giudice naturale: me lo dovete spiegare. Se in un tribunale, in cui operano decine di giudici, ce n'è

uno che fa parte di una forza politica avversa a quella del giudicato, perché l'imputato non deve avere la possibilità di essere giudicato da un giudice sicuramente terzo, indipendente? Questo è il principio del garantismo. Se è necessario, prevediamo non dieci, ma anche vent'anni: cosa ci interessa sapere quanti sono i consiglieri comunali che poi sono andati a fare i giudici? Non è possibile che il Ministero riesca a rispondere, perché nella norma c'è scritto a livello «sia nazionale che locale».

È il principio: io devo essere giudicato da uno che politicamente e culturalmente non mi sia avverso. È una questione di diritto, di garanzia. Vedo che è difficile staccarsi dal DNA di giustizialismo sommario, ma il garantismo è questo.

I Padri costituenti, quando hanno separato le funzioni e hanno previsto tutte le garanzie negli articoli della Costituzione, ci volevano assicurare proprio questo. Non si tratta di non svolgere il processo o di estinguere il reato: ci sarà un altro giudice a giudicare. Per questo non riesco a capire perché dobbiamo bloccarci. Credo, invece, che dobbiamo andare avanti.

Se, poi, gli anni sono cinque, dieci, uno o venti non ha importanza. È importante che non si parli di giudice naturale obbligatorio: il giudice deve essere terzo per natura e non ci devono essere sospetti. È per questo che riteniamo che la proposta legislativa al nostro esame sia ovviamente quella giusta per proseguire i nostri lavori.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Crimi ha proposto una questione sospensiva, in base all'articolo 93 del nostro Regolamento, nella relativa discussione potrà intervenire un rappresentante per Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sotto il profilo regolamentare non ho compreso la ragione per la quale il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto il rinvio della trattazione di questo tema. O meglio, quella che è stata rappresentata, per la verità, è una ragione che giammai dovrebbe pronunciarsi in un'Aula del Senato. Noi, infatti, legiferiamo sulla base dei nostri convincimenti culturali e dei nostri principi di equità e di saggezza. Giammai legiferiamo perché Tizio o Caio o Sempronio, sottoposti ad un determinato procedimento penale, possano avvalersi o meno di questa norma.

Cosa significa chiedere di avere rassicurazioni dal Governo? Se è avanzata una richiesta di ricusazione di un determinato giudice che sta celebrando un processo, la decisione sulle ragioni e sulla fondatezza della ricusazione stessa è affidata ad organo giurisdizionale diverso dal giudice che tratta il processo - lo sappiamo - e giammai al Governo. Come potrà mai il Governo rassicurare in qualche modo - mi chiedo in che modo possa farlo - il senatore Crimi o chi muove comunque una richiesta di tal genere?

Peraltro, dal momento che si sta per aprire la fase della discussione generale di questo provvedimento, ci sono gli emendamenti che sono stati presentati, al di là dei quali - a parte la diversa posizione del relatore - non mi pare che ci possano essere ulteriori interventi sul provvedimento.

Se poi dobbiamo aspettare che il Movimento 5 Stelle giunga ad una propria personale decisione circa il fatto di votare a favore o contro il provvedimento, a me pare che la proposta di sospensiva, anche sotto questo profilo, sia del tutto fuori luogo e non possa essere da noi assolutamente condivisa.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, mi consenta solo poche battute.

Non intendiamo scartare *a priori* il tema posto dal senatore Crimi: è una questione seria che possiamo, però, affrontare nel corso dell'esame del provvedimento. Abbiamo previsto una disciplina organica, che è stata ben meditata nel corso dei lavori delle Commissioni giustizia e affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'articolo 13 e, in particolare, il riferimento a chi ha partecipato come magistrato, nei dieci anni precedenti, ad una delle consultazioni indicate nell'articolo, siamo pronti a discuterne nel corso dei lavori d'Aula, che servono proprio a confrontarci, a valutare e a ponderare.

Il relatore, senatore Casson, ha già dato la sua piena disponibilità in tal senso. Peraltro, nello scambio e nel confronto intervenuto tra i Gruppi, è emersa la piena disponibilità a presentare un emendamento che possa rivedere il termine dei dieci anni al quale si è fatto riferimento e che, ad una lettura attenta, appare eccessivamente lungo. Questo va fatto però - lo ripeto - attraverso il confronto parlamentare e con il contributo del Governo.

Credo quindi che il programma dei lavori che ci siamo dati vada rispettato e si possa dunque avviare la discussione generale del provvedimento, in modo tale che la questione che è stata sollevata possa essere approfondita e possa trovare una seria risposta nelle prossime ore. Ci tengo a dire che, nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico, non c'è alcuna intenzione di mettere in crisi processi e di bloccare delle attività processuali in corso; piuttosto, c'è l'idea di produrre una norma di sistema, una norma di garanzia libera da qualunque riferimento specifico.

Siamo dunque pronti - lo ripeto - a fare questo lavoro emendativo, ma riteniamo che questo debba essere fatto nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma che ci siamo già dati.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Crimi.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

[CASSON](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, vista la delicatezza del tema e anche per fugare i dubbi, dopo avere parlato con il collega relatore, pensiamo che il problema potrebbe essere superato con una norma transitoria che fa entrare in vigore le norme sull'astensione dal momento dell'entrata in vigore della legge. In questo modo il problema verrebbe risolto, soprattutto - lo ribadisco - per fugare i dubbi che potrebbero nascere a livello comunicativo.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghi senatori, la materia dell'ineleggibilità dei magistrati è attualmente regolata dal testo unico del 30 marzo del 1957, n. 361, per quanto attiene all'elezione dei deputati e dei senatori. Con tale norma si prevede che i magistrati sono ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto la funzione nei sei mesi antecedenti al voto. È anche previsto che i magistrati che cessano dal mandato o che non sono stati eletti non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni nelle circoscrizioni in cui sono stati candidati.

Il regime dell'ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (provinciali, comunali e circoscrizionali) è contenuto nell'articolo 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con tale norma si prevede che non sono eleggibili a sindaco, a Presidente della Provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i magistrati che svolgono le funzioni di addetti agli uffici nell'ambito della Corte d'appello, dei TAR e i giudici di pace dei luoghi in cui non si sono svolte le elezioni.

Resta infine un'altra normativa, quella contenuta nella legge n. 165 del 2004, che regola invece l'elezione dei magistrati nei consigli regionali, che non prende assolutamente in considerazione alcuna la posizione del magistrato.

Come vedete, l'attuale assetto è confuso, ed è rimasto invariato da oltre cinquant'anni. Oggi è giunto il momento di intervenire, anche sulla base di varie considerazioni. Innanzitutto, è mutato il modo di interpretare il ruolo del magistrato, il quale è sempre più protagonista mediatico e alla ricerca del personale consenso. Oggi si è acuito moltissimo il contrasto tra la magistratura e la politica, coinvolte

ormai in un conflitto ventennale, scandito dai *mass media* e dai richiami, sempre più ignorati, del Capo dello Stato al rispetto reciproco e alla leale collaborazione. Quindi, come dicevo, è giunto il momento di introdurre dei correttivi.

Colleghi, chi ricorda che Cesare Terranova, vittima della giustizia della mafia, fu a suo tempo deputato? E qual è la distanza tra quella imponente figura di Cesare Terranova e quella di un magistrato come Di Pietro, passato dalle aule del tribunale a *leader* ovvero capopopolo di un partito politico? Od anche, quale distanza con il dottor Ingroia che, bocciato dagli elettori, non ha trovato nemmeno la forza morale di dimettersi, lasciandosi decadere dal servizio?

Vi è quindi l'esigenza di ridare alla figura del magistrato autorevolezza e prestigio e, a tal fine, bisogna tenere conto che il giudice - come diceva anche il relatore Zanettin - prima di essere imparziale, deve apparire tale.

Vedete, colleghi, nel pensiero moderno, infatti, l'esistente è stato ridotto alla serie di apparizioni che lo manifestano. L'essere di un esistente è precisamente ciò che appare. È chiaro che, se un magistrato ha operato per anni in un determinato territorio, è inverosimile che egli possa, dopo solo sei mesi, rivolgersi agli elettori di quel territorio. L'effetto del suo ruolo non svanisce, agli occhi dell'opinione pubblica, nel termine di appena sei mesi.

Vi è poi - come dicevo - l'esigenza di una sistemazione omogenea. Attualmente vi sono - come ho ricordato - tre norme che regolamentano in maniera differente le elezioni al Senato, alla Camera, alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli enti locali. Quindi, con la norma che oggi esaminiamo quanto meno creiamo un assetto sistematico che regola, in via complessiva e unitaria, tutte le elezioni che si svolgono nel nostro Paese.

Vi è poi il problema del periodo successivo alla cessazione della carica, regolato dall'articolo 6. La norma in esame prevede che, per i cinque anni successivi alla scadenza del mandato, il magistrato non possa assumere incarichi di giudice nell'ambito del territorio in cui era stato eletto. Nel momento in cui il magistrato scende nell'agone politico - colleghi - diviene parte e, a ragione o a torto, non incarna più l'idea che il giudice sia considerato - e deve essere considerato - *super partes*. La scelta, dunque, non è reversibile. Vi sono stati, per la verità, dei magistrati che, condividendo questo principio, hanno ritenuto di dimettersi dalla funzione di giudici, ritenendo, appunto probabilmente che la loro appartenenza ad una parte politica li ponesse nella condizione di non apparire più *super partes*. Sono pochi, e in quest'Aula ce n'è qualcuno che - a mio avviso - rappresenta un esempio di coerenza e di rettitudine, come il senatore Nitto Palma, che si è dimesso dalla carica e dalla funzione di magistrato. Ve n'è anche qualcun altro, per la verità, che siede negli scranni più alti del Senato, ma la situazione è un po' diversa, essendo già ai limiti dell'età pensionabile. Così facendo, chi ha fatto questa scelta ha manifestato doti non comuni di coerenza personale ed attitudine all'esempio. Ma ahimè, come ho già detto, - sono davvero molto, ma molto pochi.

La scelta più giusta quindi, a mio avviso, resta quella suggerita per far svanire e far scemare l'idea secondo la quale il signore che mi sta giudicando non è al di sopra delle parti e non è indipendente ed autonomo nell'esprimere il suo giudizio sulle mie eventuali responsabilità e sulla mia condotta. Ebbene, la soluzione preferibile è che un magistrato che è stato impegnato in politica non svolga più, dopo essere sceso nell'agone ed aver assunto la veste di parte, il ruolo di magistrato. In questo Senato e in tutti gli altri consessi elettivi della politica, quando se ne fa parte, che piaccia o che non piaccia, comunque si diviene parte. Ma un giudice non può esser parte, per definizione, per tradizione, per cultura, per storia: deve essere *super partes*.

Allora, la scelta più giusta è proprio quella suggerita dall'emendamento del senatore Nitto Palma: prevedere, non in via alternativa ad altre soluzioni, ma in via esclusiva, che il giudice che è sceso nell'agone politico, quando cessa il mandato, venga ad essere impegnato nei ruoli dell'Avvocatura, che per sua definizione resta una parte (sia pure pubblica, ma pur sempre una parte). Mi auguro che questo suggerimento, tradotto in un emendamento del senatore Palma, venga accolto dall'intero Senato, perché si tratta di un emendamento e di una scelta ragionevole, che libera tutti noi e il nostro Paese da questo immaginario collettivo secondo cui la nostra magistratura - l'autorevole nostra magistratura -

non è quella magistratura che merita uno Stato di diritto come il nostro.

PRESIDENTE. Per favore concluda, senatore Falanga.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Vedete, sul provvedimento nel suo insieme io sono favorevole. Io penso - e concludo - che, quando un uomo è stanco di essere bilancia e diviene peso, è molto difficile che possa convincere alcuno che possa ritornare bilancia.

Ecco, per queste ragioni, invito tutti voi a fare una seria riflessione sull'emendamento che prevede appunto la possibilità, per i giudici che sono stati impegnati in politica, di entrare nei ruoli dell'Avvocatura e di non svolgere ulteriormente la carriera di magistrati. (*Applausi dei senatori Rizzotti e Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI](#) (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, avere idee politiche e poterle esprimere come cittadini è un sacrosanto diritto di ciascuno, giudici compresi. Perché mai un magistrato non dovrebbe possedere i diritti costituzionalmente garantiti? In un Paese normale i diritti civili si tolgono ai pregiudicati, non ai magistrati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E non deve sorprendere se vi sono diversi magistrati in Italia che vogliono fare politica, perché negli ultimi vent'anni la giustizia civile e penale è stata letteralmente sfasciata nel nostro Paese. È quindi più che comprensibile la frustrazione di molti magistrati, che decidono di far politica per dare il proprio contributo a cambiare questo stato delle cose e per porre rimedio ad insipienze e malafede di tanti politici, che ogni volta che hanno messo mano ad una riforma della giustizia, in particolare negli ultimi vent'anni, lo hanno fatto nell'interesse di chi aveva a cuore di affossare la giustizia nel nostro Paese.

È ovvio e naturale che possano esistere giudici di cultura diversa, progressista o liberale, conservatrice, ma anche cattolica o laica. Un conto infatti è l'avere delle idee politiche, un altro è iscriversi ad un partito, mettersi a disposizione di un partito o di un politico o candidarsi per ricoprire una carica pubblica elettiva. Un giudice subalterno alla politica e ai politici non sarebbe soltanto un giudice politicizzato, ma sarebbe sicuramente un giudice non imparziale.

La Costituzione assicura precisi diritti, ma impone anche precisi doveri che consentono l'imposizione di limiti in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo e di ricollocamento in ruolo del magistrato eventualmente eletto. Piero Calamandrei diceva che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra. È come dire che i giudici, oltre che essere imparziali, devono anche apparire imparziali. Sono d'accordo.

D'altra parte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura invita il legislatore a porre delle regole alle candidature dei magistrati, sia alle elezioni politiche che amministrative. La proposta del CSM è quella di rendere sempre obbligatorio il collocamento in aspettativa del magistrato. In tal modo risulterebbero garantiti al contempo «il legittimo esercizio dei diritti di partecipazione politica assicurati dall'articolo 51 della Costituzione» e «la tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura».

Secondo l'Associazione nazionale magistrati (ANM) «sarebbe un errore rinunciare alla presenza di magistrati nelle istituzioni rappresentative, in particolare nelle Assemblee legislative». È tuttavia necessario anche «fissare regole rigorose finalizzate ad evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l'impegno politico». Anche la Giunta esecutiva centrale dell'ANM insiste sulla necessità di una «seria riflessione sulle modalità di accesso del magistrato alla vita politica e amministrativa e sul rientro in servizio di coloro che abbiano svolto un mandato elettorale» sottolineando che «il tema della credibilità della magistratura non può essere disgiunto da quello dell'inopportunità della partecipazione alla vita politica dei magistrati nei luoghi dove abbiano esercitato la giurisdizione, per evitare il rischio di indebite strumentalizzazioni dell'attività svolta». Si considera che la sintesi rappresentata da questo disegno di legge non è e non deve intendersi come una stretta sulle candidature dei magistrati in politica, ma al contrario.

Il testo unificato in discussione deve essere inteso come una regolamentazione che, mettendo dei precisi paletti, consenta a qualunque magistrato di candidarsi nel rispetto dei principi sacrosanti di

autonomia ed indipendenza della magistratura e nella consapevolezza di seguire un percorso regolato da una norma che, da una parte, ne determina e disciplina puntualmente le procedure e, dall'altra, sottolinea la legittimità di una scelta che è costituzionalmente garantita.

Mi limito a fare una sola considerazione finale e a segnalare, come già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 13 o, meglio, l'inopportunità di prevedere la possibilità di ricusazione del giudice in presenza della partecipazione a consultazioni elettorali, concomitante a quella di una delle parti addirittura nei dieci anni precedenti. Come più volte richiamato poc'anzi questa fattispecie appare incoerente con il resto della norma e potenzialmente in grado di causare l'annullamento per prescrizione di numerosissimi processi e auspichiamo una necessaria e opportuna modifica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signori senatori, questo disegno di legge va a sanare una situazione per troppi anni sottovalutata dal legislatore. Avere delle regole certe per la candidabilità, l'eleggibilità e il ricollocamento dei magistrati in occasione degli appuntamenti elettorali è infatti una precondizione per la democraticità del sistema. Lo dimostrano, in maniera inequivocabile, i tentativi fatti in tutte le ultime legislature. Ogni volta, però, è sempre mancato quell'ultimo passaggio parlamentare in grado di trasformare delle buone intenzioni, spesso condivise dalla gran parte delle forze politiche, in legge dello Stato.

Per questo ritengo che il lavoro fatto in Commissione, in particolare in trattazione congiunta nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali, ripartendo dai testi che negli scorsi anni avevano già interessato gli organismi parlamentari, sia stato complessivamente buono. Questo lavoro dimostra, ancora una volta, come le esperienze, le intelligenze e le professionalità presenti in quest'Aula possano dare un importante contributo alle esigenze normative del Paese. In particolare desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da parte dei relatori, senatori Casson e Zanettin, e dai firmatari dei disegni di legge poi confluiti in questo testo unificato, a partire dal presidente della Commissione giustizia Nitto Palma e dal senatore Caliendo. È evidente che quando sono in discussione elementi fondamentali per l'equilibrio del sistema, come i meccanismi che regolano la divisione tra i poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, entrano in gioco sensibilità e culture differenti. L'impegno di tutti è quindi stato quello di garantire la possibilità per i cittadini di avere la massima fiducia nelle istituzioni senza però produrre misure punitive per i magistrati, in linea con quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione.

Un diritto costituzionale che deve però essere coniugato con il fondamentale diritto di ogni cittadino di poter avere una giustizia terza e, allo stesso tempo, di percepirla come tale.

È chiaro che la professionalità e la deontologia dei magistrati hanno in passato supplito a questa mancata regolamentazione normativa, ma è indubbio che eventuali trascorsi politici dei magistrati, siano essi inquirenti o giudicanti, possono generare tra la collettività dubbi su possibili condizionamenti.

Il magistrato, in linea con il nostro ordinamento, non deve solo essere imparziale, ma apparire tale.

Ritengo pertanto che le misure introdotte da questo disegno di legge siano ispirate al buon senso ed abbiano previsto quei correttivi indispensabili per evitare le troppe distorsioni alle quali abbiamo assistito in questi anni.

Trovo quindi opportuna l'incandidabilità alle elezioni politiche ed europee per il magistrato che nei cinque anni precedenti ha prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenze nel territorio regionale ricompreso nella circoscrizione elettorale. Stesso limite, sostanzialmente, per le elezioni amministrative, ambito nel quale tuttora vediamo casi di magistrati eletti o chiamati a ricoprire incarichi nello stesso territorio in cui fino a un minuto prima di assumere il nuovo ruolo aveva avuto competenze giudiziarie.

Limiti che valgono per tutti i magistrati (ordinari, contabili, amministrativi e militari) e ai quali si accompagna l'obbligo della messa in aspettativa per l'assunzione di incarichi di Governo.

Su questo vorrei aggiungere una riflessione che attiene proprio alla differenza che c'è tra un sindaco o tra qualunque altro ruolo amministrativo e il ruolo dei magistrati. Questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono trovarsi non solo ad indagare o a giudicare su rappresentanti istituzionali, ma anche venire a conoscenza di atti, giudizi o dinamiche che poi, in un eventuale agone politico, potrebbero finire con l'essere strumentalizzati o manipolati in tutte le direzioni possibili.

Anche per il ricollocamento del magistrato candidato e non eletto, o eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero eletto negli enti locali, il limite introdotto dei cinque anni per la collocazione di competenza e dell'analogo limite per l'assunzione di incarichi direttivi va nella giusta direzione di impedire che si creino situazioni di inopportunità se non addirittura di disagio ambientale.

Per quanto riguarda invece il limite dei due anni per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, avrebbe potuto essere forse più razionalmente esteso sempre a cinque anni, ma è comunque un buon passo in avanti, così come la possibilità di riassegnare il magistrato nei ruoli autonomi dell'avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia.

Il giudizio su questo provvedimento deve comunque essere complessivo ed è innegabile che disciplinare una materia così delicata ed importante è il segno di una ritrovata consapevolezza del proprio ruolo da parte delle forze politiche.

In particolare, vorrei sottolineare il ruolo assolutamente rilevante del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura nel produrre un testo condiviso ed incisivo sin dall'iniziale analisi comparativa dei vari disegni di legge presentati in materia, fino al miglioramento del testo unificato con i correttivi che ci hanno consegnato l'equilibrato provvedimento in discussione oggi.

Trattandosi di materia elettorale è chiaro che si tratta di un passaggio propedeutico per la riforma elettorale attualmente in discussione alla Camera dei deputati e per le riforme costituzionali sulle quali saremo impegnati nei prossimi mesi.

Questo disegno di legge può quindi essere preso come spunto positivo sulla strada della collaborazione tra maggioranza e opposizione per rinnovare il nostro sistema normativo e modernizzare il Paese. Un auspicio affinché il nostro Paese abbia a breve leggi elettorali sempre più efficaci, efficienti ed in linea con le aspettative dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, vorrei anzitutto rivolgere gli auguri al signor Vice Ministro, che è oggi al suo esordio in quest'Aula.

Colleghi, su questo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite che ha messo insieme diversi disegni di legge, fra i quali anche l'Atto Senato n. 296, presentato dal sottoscritto, ero arrivato oggi in quest'Aula con uno spirito felice, fin quando non ho ascoltato che la strada della democrazia e del garantismo è ancora tortuosa e difficile. Si parla della necessità, conformemente all'articolo 51 della Costituzione, come ricordato dal senatore Cappelletti, che anche i giudici abbiano la possibilità, come è giusto, di candidarsi. C'è però anche la necessità assoluta che un individuo debba essere giudicato da un giudice terzo che non abbia idee politiche avverse alle sue o che abbia partecipato addirittura ad una competizione elettorale in antitesi a chi viene giudicato. C'è, infatti, anche l'articolo 108 della Costituzione che stabilisce che il giudice deve essere davvero indipendente e terzo.

Se il legislatore si mette a fare leggi pensando a chi ne dovrà usufruire, se ne dovrà usufruire più un tipo o un altro, andando a vedere chi effettivamente ne avrà giovamento, significa che la legge viene viziata da preconcetti ideologici: non è più nell'interesse di tutti i cittadini, uguali di fronte alle leggi e di fronte alla nostra Costituzione. Con grandi sacrifici i Padri costituenti, compreso Calamandrei, non avrebbero mai fatto una cosa come quella che stiamo facendo noi oggi, chiedendo addirittura chi ne usufruirà o pensando, ad esempio, che l'articolo 13, di garanzia per un imputato, debba essere preso in considerazione come qualcosa di mostruoso.

Certo, dobbiamo avere tutti uguali diritti. Allora, spiegatemi perché tutti i lavoratori italiani hanno una responsabilità civile e rispondono degli errori che fanno e c'è una categoria che invece non ne risponde nonostante quello che il popolo sovrano, con una percentuale superiore all'80 per cento dei votanti, ha

affermato partecipando ad un *referendum* sulla responsabilità civile dei giudici.

Tutti i lavoratori italiani sono soggetti a visite di idoneità psico?attitudinali; c'è però una categoria che non viene mai visitata e può avere tutte le turbe del mondo. Vi ricordo che ci hanno messo tre anni a rimuovere un giudice che emetteva sentenze non in nome del popolo italiano, ma in nome di Dio.

Bisogna, quindi, stare molto attenti a quello che si dice e, soprattutto, quando si legifera in nome e per conto del popolo, dobbiamo avere a mente gli sforzi compiuti dai nostri padri costituenti nel darci una Costituzione che, se applicata seriamente e serenamente, è molto garantista.

Da molto tempo, tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, è fortemente avvertita l'esigenza di colmare le lacune di una normativa che non appare in grado di garantire adeguatamente i principi costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario da possibili e pericolose commistioni con il potere legislativo, al fine di tutelare la corretta separazione dei poteri dello Stato.

Se è vero - come è vero - che è costituzionalmente garantito il diritto alla partecipazione alle cariche elettive, risulta tuttavia indispensabile individuare le cause che escludono l'eleggibilità di alcuni titolari di funzioni pubbliche che, per loro natura, potrebbero esercitare un'indebita influenza o pressione sul corpo elettorale. In particolare, dovrebbe escludersi l'eleggibilità di coloro ai quali è demandata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, così da scongiurare, da un lato, il pericolo di un utilizzo strumentale da parte del candidato della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto, allo scopo di influenzare a proprio vantaggio gli elettori, e da rendere, dall'altro lato, l'esercizio della giustizia immune da qualsiasi condizionamento politico, atteso che il magistrato deve dare garanzia di assolute imparzialità e terzietà, deve essere e apparire *super partes*.

Al fine di impedire l'esercizio di qualsiasi *captatio benevolentiae* sugli elettori, assicurando la genuinità e la libera espressione del voto, e di evitare qualsiasi interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario (una sorta di conflitto di interessi, che vedrebbe il magistrato creare la norma giuridica e successivamente applicarla e interpretarla), si dovrebbe prevedere opportunamente che non possano candidarsi alla carica parlamentare coloro che fino a poco prima abbiano potuto godere della notorietà e del consenso derivanti dalla funzione giudiziaria esercitata e che, del pari, non possano tornare a svolgere le funzioni giudiziarie i magistrati che abbiano espletato il mandato parlamentare.

L'adozione di una disciplina più restrittiva della partecipazione dei magistrati alle elezioni politiche era stata già invocata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura (CSM) in una risoluzione del 18 marzo 1996. In essa, preso atto delle richieste di collocamento in aspettativa formulate da molti magistrati e rilevato che tale situazione poteva determinare lesioni all'immagine di imparzialità e terzietà della funzione giudiziaria, lo stesso CSM riteneva opportuno individuare «un adeguato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito allo svolgimento delle funzioni elettive e i valori costituzionali attinenti alla speciale posizione dei magistrati e all'esigenza che essi siano ed appaiano imparziali», invitando Parlamento e Governo ad assumere le opportune iniziative per una nuova disciplina legislativa.

Numerosi sono stati i progetti di legge presentati nelle passate legislature in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati fino all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1997, n. 13, recante modifica all'articolo 8 del testo unico (come noto e come i relatori hanno ben espresso ed illustrato).

Quindi, con il disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, si prevede un periodo di cinque anni, sia antecedente che successivo alla data di accettazione della candidatura.

IlQuindi, nel disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, ora in discussione, sia anteriormente che posteriormente, si prevedono i cinque anni. Credo che provvedimento in esame, pertanto, oggi cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati. Esso, infatti, interviene per regolamentare anche la candidabilità dei magistrati in servizio presso le magistrature superiori. Vincoli più stringenti sono introdotti anche per quanto attiene all'aspettativa propedeutica alla candidatura, che deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della legislatura; comunque, non ci si può candidare in zone dove nei cinque anni precedenti (attualmente sei mesi) si è

esercitata la propria funzione giurisdizionale.

Il presente provvedimento dispone anche che i magistrati candidati, eletti o meno, al termine dell'esperienza in seno all'organo legislativo vengano ricollocati presso organi collegiali e non monocratici, senza poter ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un certo lasso di tempo.

[PRESIDENTE](#). A questo punto, considerati i numerosi interventi di fine seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, intervengo per richiedere un cambiamento dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani e, più precisamente, il rinvio della discussione della mozione [1-00187](#), avente come primo firmatario il senatore Micheloni, sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, in ragione del fatto che la ministra Mogherini certamente non ha ancora avuto modo di prendere atto dei contenuti della mozione.

Noi chiederemmo di rinviare la discussione al momento successivo a quello in cui la Ministra avrà reso le proprie dichiarazioni programmatiche alle Commissioni. Quindi, rimetteremmo alla Conferenza dei Capigruppo la possibilità di calendarizzare di nuovo la mozione in data successiva.

[PRESIDENTE](#). Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La mozione sarà calendarizzata nel corso della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Per la tutela degli animali

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, oggi vorrei mettere in luce una tematica molto sentita dai cittadini, ma poco trattata o, per meglio dire, completamente dimenticata da queste Aule.

La Dichiarazione universale dei diritti degli animali, proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 afferma: «Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto». E all'articolo 10 dice: «Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale stesso».

La linea politica del Movimento 5 Stelle tutela non solo i cittadini inascoltati e non rappresentati da questa politica fallimentare, ma anche chi non ha voce e non può decidere del proprio destino come ad esempio i nostri amici animali. Questi fanno parte del pianeta, e come tutte le forme di vita vanno tutelati, nel rispetto della volontà popolare.

Alcune città si sono organizzate, come per esempio Alessandria, Ferrara e, pochi giorni fa, Carrara, attraverso un lavoro concertato con i cittadini, gli attivisti e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Essi hanno proposto ed ottenuto dal Consiglio comunale l'impegno ad adottare un regolamento in tema di tutela degli animali che supplisca alle mancanze delle leggi nazionali e di fatto impedisca l'attendamento di spettacoli circensi che appunto utilizzino animali.

È un segnale importante e un passo in più verso la piena applicazione dei principi della Dichiarazione di Bruxelles. Questo per dire che, quando i cittadini vogliono e si impegnano, possono raggiungere

obiettivi politici importanti.

In Italia manca un testo organico che riesca a decretare la fine degli spettacoli dove gli animali sono costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

Se da un lato dunque, sono in continuo aumento le manifestazioni di contrarietà da parte dei cittadini, il legislatore nazionale e le amministrazioni locali si sono dimostrati in difficoltà nel dare risposte concrete e definitive. Ad oggi infatti, il Parlamento non ha ancora trovato il tempo di adeguare le obsolete leggi che tutelano l'attività circense fondata sull'addestramento coatto di animali esotici e non.

Incalzeremo, quindi, affinché questo Parlamento legiferi al più presto sul tema, e, rifacendoci ad una notizia d'agenzia di qualche giorno fa che citava il fatto che il Governo Renzi vanta una sfilza di "primati", ci auguriamo che prenda pertanto a cuore il tema e che agisca nell'interesse di tutti gli animali *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Sulle norme relative all'omesso versamento dei contributi INPS da parte dei datori di lavoro

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, il 21 gennaio scorso, in sede di discussione dell'Atto Senato n. 925, contenente deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, è stato approvato l'emendamento 2.217 (testo 2), a mia prima firma, confluito poi nell'identico emendamento 2.214 (testo 2), del relatore Casson, con il quale si è trasformato l'omesso versamento dei contributi INPS, per conto dei lavoratori, da parte del datore di lavoro da reato ad illecito amministrativo, a patto che lo stesso non ecceda il limite di 10.000 euro annui. Nello stesso emendamento è stato ribadito che il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione.

Con il voto favorevole dell'Assemblea abbiamo quindi riconosciuto giusto andare incontro alle esigenze di molti piccolissimi imprenditori, che in una situazione di forte crisi economica sono destinati a subire i relativi decreti penali di condanna. Siamo consapevoli che ci sono piccole imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni e si trovano nell'impossibilità temporanea di pagare le ritenute per conto dei lavoratori dipendenti. L'eventuale apertura di un procedimento penale comporta l'attivazione di norme stringenti per l'eventuale ricezione del DURC, che sono state inasprite dal Governo Letta con il decreto-legge n. 69 del 2013, ma che sono fondamentali per avere il dovuto compenso e non rischiare la chiusura. I piccoli imprenditori chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare, nonostante le costanti pressioni di INPS ed Equitalia.

Con il mio breve intervento, signora Presidente, intendo oggi sollecitare il Governo all'esercizio tempestivo di tale delega, perché continuino ad accadere casi drammatici, come quello di un imprenditore veneto che dopo aver subito il pignoramento della casa e dell'attività e non essere stato in grado neanche di assolvere al pagamento del funerale della moglie, si è visto condannare pochi giorni fa dal giudice per non avere versato una modica cifra. Questo, signori, è il quadro di disperazione a cui siamo tenuti a mettere la parola «fine»: piccoli e piccolissimi imprenditori che aspettano da questo Governo misure efficaci, piccoli segnali, che possono rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno in un momento economicamente così duro e difficile. Mi auguro che il Governo Renzi cominci presto a fare i fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'apertura di una sala giochi nel centro di Milano

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, vorrei annunciare la presentazione di un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno relativa all'apertura di una sala giochi di 800 metri quadrati nel pieno centro di Milano, in corso Vercelli. L'apertura di questa sala giochi ha aspetti e risvolti veramente inquietanti, che riguardano la questura di Milano.

La Regione Lombardia ha infatti approvato una legge che impedisce l'apertura di sale giochi nel raggio di 500 metri da scuole, oratori o luoghi sensibili. Non soltanto fra l'approvazione di questa legge e il regolamento attuativo la questura di Milano ha dato il suo benestare all'apertura della sala giochi, ma un funzionario della questura ha esercitato pressioni nei confronti dei condomini che abitano nel caseggiato. Tali condomini hanno infatti promosso e vinto un ricorso al TAR, ma nonostante questo è stato dato l'ok per l'apertura della sala giochi. Vorrei quindi annunciare la presentazione di tale interrogazione, perché si sono verificati fatti veramente inquietanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla riduzione dei presidi della Polizia sul territorio

RUTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signora Presidente, desidero preannunciare per domani la presentazione di un'interrogazione - e spero che anche altri colleghi abbiano preso o stiano prendendo analoga iniziativa - rivolta al Ministro dell'interno, con l'intento di conoscere nel dettaglio con quale rapporto si proceda ad una razionalizzazione dei siti e dei posti della Polizia di Stato, con una conseguente netta riduzione della loro presenza.

Ora, il tema è semplice: se parliamo di razionalizzazione, ben venga; il parlare invece di tagli non viene assolutamente accolto in maniera positiva, perché ciò riguarda quasi tutte le Province italiane (direi per oltre il 90 per cento), per una razionalizzazione che significa però eliminare presidi importanti.

Dal momento che si tratta oggettivamente di razionalizzare la spesa, ma anche di provvedere a tagli significativi nel settore, riteniamo che in questo momento in Italia sia veramente inopportuno insistere in tale direzione, perché semmai dovremmo andare in quella contraria. Nelle Province in cui la criminalità organizzata insiste in maniera particolare, bisogna assolutamente evitare di ridurre tale presenza, ma casomai occorre aumentarla. È vero che bisogna razionalizzarla insieme agli altri Corpi e agli altri Ministeri, però la Polizia di Stato svolge una funzione per noi importante, soprattutto nelle Regioni di frontiera, in cui vi è la presenza di criminalità organizzata.

Mi riferisco anche alla mia Regione, il Molise, che è proprio di frontiera, perché è confinante sia con la Campania che con la Puglia, che costituiscono gli argini che dobbiamo custodire, per evitare un'invasione ed un'infiltrazione; creati gli argini, però, occorre ovviamente continuare ad affrontare con decisione la lotta alla criminalità. La presenza ed i presidi fisici non solo sono rassicuranti per la popolazione, ma sono anche importanti per combattere direttamente le attività criminali di queste organizzazioni, che purtroppo in Italia sono numerose e molto invasive. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla chiusura dello stabilimento Lactalis di Caravaggio, in provincia di Bergamo

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche questa sera sono in linea con la senatrice che mi ha preceduto, per chiedere a mia volta una tutela, quella del lavoratore.

Il mio intervento è incentrato ancora una volta - purtroppo l'ennesima - sul caso di una multinazionale

che chiude un impianto produttivo in questo Paese. Mi riferisco allo stabilimento della Lactalis di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Il gruppo francese, tra l'altro, è proprietario di impianti in tutta Italia con marchi molto prestigiosi, come la Parmalat, la Galbani, l'Invernizzi, la Cademartori e la Locatelli.

Dopo il ridimensionamento delle strutture della Parmalat - che è già stata ridimensionata in altri momenti - il colosso francese ha deciso di ristrutturare la loro produzione e, di conseguenza, ha deciso sulla vita o sulla morte di alcuni impianti presenti nel nostro Paese. Dopo spizzichi e bocconi, il gruppo francese della Galbani-Lactalis ha annunciato la chiusura totale dello stabilimento di Caravaggio, un impianto dove già due anni fa la proprietà aveva tagliato 60 posti di lavoro, eliminando la produzione di alcuni prodotti.

Nello stabilimento di Caravaggio si lavorano circa 250.000 tonnellate di latte e si producono 40.000 tonnellate di formaggi, che permettono l'impegno di circa 220 unità lavorative. Stessa sorte, tra l'altro, toccherà a cascata all'impianto di Introbio, vicino Lecco, con 8 dipendenti.

Sta di fatto, signora Presidente, che a metà febbraio in un incontro tra il sindaco di Caravaggio, Giuseppe Prevedini, molto attivo in tale ambito, Matteo Salvini ed alcuni amministratori della Regione Lombardia e, in altre sedi, con le rappresentanze sindacali, si è ottenuto in prima battuta l'obiettivo di non licenziare i 220 dipendenti, che lavorano tra l'altro con contratto a tempo indeterminato, accompagnandone almeno una ventina alla pensione.

In seconda battuta, la richiesta degli operai era quella di rivitalizzare e valorizzare lo stabilimento Invernizzi di Caravaggio, impedendo così il dislocamento della produzione in altri siti. La proprietà ha deciso di intervenire sui costi della struttura industriale, sostenendo come la chiusura di uno dei sei stabilimenti presenti in Italia fosse volta esclusivamente a proteggere l'intero loro sistema industriale.

Abbiamo motivo, signora Presidente, di essere molto preoccupati. In primo luogo perché, anche se non sono previsti licenziamenti, i lavoratori si troverebbero trasferiti nelle altre sedi lombarde del gruppo; si tratta di una sorta di *mobbing* perché sarebbe proprio impossibile mettere questi signori in condizione di raggiungere il posto di lavoro. In secondo luogo perché, se non si troverà la soluzione per il sito di Caravaggio, vi sarà una perdita molto importante di un sito industriale che ha garantito fino ad oggi un'opportunità occupazionale nel nostro territorio, anche in vista delle grandi infrastrutture che stanno per essere ultimate. Lo spostamento di circa 200 unità lavorative nelle altre sedi lombarde creerebbe chiaramente molti disagi sociali, familiari, organizzativi ed economici.

Signora Presidente, la richiesta che facciamo - purtroppo ormai giornalmente - è che il Governo si faccia carico di questo gravissimo problema, che esiste ora per la Lactalis?Galbani, ma che è presente anche in tantissime altre aziende.

Chiedo anche che il nuovo Presidente del Consiglio si metta una mano sul cuore e decida di mettere questo Paese in condizione di essere dotato di un programma di politica industriale, che abbiamo più volte sollecitato anche nella nostra Commissione, la 10a. Chiediamo che si metta il nostro Paese in condizione di non rimanere ai margini della ripresa economica, che sta caratterizzando alcuni Paesi dell'Europa, ma sicuramente non il nostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

Sul ruolo del dottor Vincenzo Fortunato nella vendita delle proprietà immobiliari dello Stato

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, Matteo Renzi ebbe a dire che, per cambiare l'Italia, bisogna cambiare la casta dei funzionari: ora ne ha la facoltà.

Fonti di stampa ci dicono che nel 2013 Vincenzo Fortunato è stato nominato presidente di SGR, che gestirà la vendita delle proprietà immobiliari dello Stato, uno dei pochi tesoretti rimasti.

Vincenzo Fortunato, già liquidatore della società Stretto di Messina e per lunghi anni capo gabinetto del Ministero delle infrastrutture e poi del Ministero dell'economia e finanze, si è distinto in vicende

che hanno curiosamente visto premiati concessionari e gestori del gioco d'azzardo.

Nel 2004 SISAL ottenne il rinnovo della concessione per il Superenalotto senza alcuna gara; il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto invalidare l'assegnazione, ma una nota, firmata dallo stesso Fortunato, affermò che per il Governo «non vi erano profili ostativi». Fu smentito però brutalmente da una società straniera che fece ricorso e lo vinse. SISAL poi si aggiudicò comunque la concessione, ma dovette dimezzarsi l'aggio e lasciare sul tappeto 100 milioni di euro *una tantum*. Denari che Fortunato ci avrebbe fatto perdere.

Peggio capitò nel 2005. Il rinnovo della concessione del Lotto, ancora senza gara, a vantaggio di Lottomatica portò a un contenzioso. A capo della segreteria del collegio arbitrale era Patrizia Nardi, stretta collaboratrice proprio di Vincenzo Fortunato. Presidente era Ovidio Tilesi, già sindaco di SOGEI, anni prima in società proprio con Lottomatica. I due rappresentanti dei contendenti erano Angelo Piazza per Lottomatica ed Ernesto Stajano per i Monopoli di Stato. Ma Piazza e Stajano erano soci in affari ed entrambi docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il cui rettore era ancora Vincenzo Fortunato.

«Ti piace vincere facile?», si diceva. Beh, Lottomatica vinse, ed ebbe un aumento di capitalizzazione in Borsa di 400 milioni di euro. Ma non basta. Vincenzo Fortunato nel 2009 si adoperò presso Giorgio Tino, dirigente dei Monopoli di Stato, per evitare la revoca della concessione ad una tabaccheria di Rossano Calabro. Giorgio Tino era uno dei due dirigenti dei Monopoli che anni prima avevano omesso i controlli sullo scandalo *slot machines*. E fin qui... Ma cosa porta un capo di Gabinetto di un Ministero ad intercedere per una piccola tabaccheria di Rossano Calabro? Forse le stesse buone intenzioni che hanno spinto Nichi Vendola a manifestare solidarietà alla famiglia Riva, l'ex ministro Cancellieri ad attivarsi per la signora Ligresti? O non assomiglia piuttosto alle ingerenze di Gentile sulla libertà di stampa proprio in Calabria?

Renzi, si accomodi, la coerenza attende! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 marzo 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano ([10](#) -362-388-395-849-874)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (10)

Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-*bis* del codice penale (362)

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (388)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (395)

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (849)

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (874)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

EMENDAMENTI

1.3

BUEMI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, e raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente"».

1.200 (testo 2)

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. - (*Tortura*). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa

o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta.

2. Al di fuori delle ipotesi di concorso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni"».

1.5

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche a una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo o per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

1.7

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Consequentemente, sopprimere i commi secondo e terzo del medesimo capoverso.

1.201

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MANCONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Consequentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.

1.8

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «Chiunque», con le seguenti: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che».

Consequentemente, sopprimere il comma terzo del medesimo capoverso.

1.9

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis.», nel primo comma, sopprimere le parole: «con più atti di violenza o di minaccia, ovvero».

1.202

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenza o minaccia».

1.202 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),

[MANCONI](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al primo comma, sostituire le parole: «con più atti di violenza o di minaccia» con le seguenti: «con violenze o minacce gravi»

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «o di minaccia».

1.203

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MARIN](#), [CARDIELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» aggiungere la seguente: «grave».

1.14

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia» inserire le seguenti: «, in qualsiasi forma».

1.204

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MARIN](#), [CARDIELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «mediante trattamenti», aggiungere la seguente: «crudeli».

1.17

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, dopo le parole: «degradanti la dignità umana» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero per qualsiasi altro motivo per motivi di discriminazione».

1.205

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MARIN](#), [CARDIELLO](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 1.205

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «ovvero mediante omissioni».

1.21

[BUEMI](#), [MANCONI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma, sopprimere la parola: «acute».

1.206

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o psichiche».

1.22

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «sofferenze fisiche o psichiche» sopprimere le seguenti: «ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.23

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», nel primo comma dopo le parole: «di minorata difesa» inserire le seguenti: «al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere».

1.207

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.208

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a quindici anni».

1.208 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.34

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

1.209 (testo 2)

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni ventuno. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte della persona torturata è punito con la reclusione ad anni trenta».

1.37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.38

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente:

«Art. 613-ter. - *(Istigazione a commettere tortura)*. - Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo 613-bis è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, l'istigatore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata».

1.210

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 613-ter.» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni»

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

EMENDAMENTO

2.200

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso: «2-bis» con il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

EMENDAMENTI

3.1

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.200

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «esistano fondati» con le seguenti: «vi siano».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

EMENDAMENTI

4.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposti a procedimento penale o».

4.200

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

4.200 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

5.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente sopprimere l'articolo 6.

5.200

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.201

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Istituzione del fondo per le vittime della tortura)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo

risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^o Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.200 e 5.201.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Integrazione all'intervento della senatrice Paglini sulla tutela degli animali

Inoltre faccio presente che esiste un documento firmato da più di 530 psicologi ed esperti che afferma: «Questi contesti, lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell'empatia, che è fondamentale momento di formazione e di crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all'ingiustizia».

Il Movimento 5 Stelle, come sempre, vigilerà e si farà carico del tema così tanto sentito.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianco, Bubbico, Caridi, Cassano, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Giacobbe, Lanzillotta, Lepri, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Spilabotte, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato che il senatore Di Maggio entra a far parte della 2a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Campanella Francesco, Battista Lorenzo, Casaletto Monica, Orellana Luis Alberto, Bocchino Fabrizio, Pepe Bartolomeo, Simeoni Ivana

Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo (1355)

(presentato in data 05/3/2014) ;

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio, Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Casaletto Monica, Pepe Bartolomeo

Modifiche del decreto legislativo 198 del 20 dicembre 2009 ed al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in materia di class action amministrativa (1356)

(presentato in data 05/3/2014) ;

senatore Falanga Ciro

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali (1357)

(presentato in data 05/3/2014) ;

senatrice Amati Silvana

Modifiche al codice penale in materia di tutela degli animali (1358)

(presentato in data 04/3/2014) ;

senatori Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele

Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia (1359)

(presentato in data 04/3/2014) ;

senatori Fattorini Emma, Lepri Stefano, Pagliari Giorgio, Maturani Giuseppina, Tonini Giorgio, Di Giorgi Rosa Maria, Corsini Paolo, Favero Nicoletta, Collina Stefano, Del Barba Mauro, Astorre Bruno, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Guerrieri Paleotti Paolo, Pezzopane Stefania, Moscardelli Claudio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fissore Elena, Scalia Francesco, Valentini Daniela

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1360)

(presentato in data 05/3/2014) ;

senatori Bencini Alessandra, Scibona Marco, Romani Maurizio, Blundo Rosetta Enza, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara, Donno Daniela, Montevicchi Michela, Serra Manuela, Moronese Vilma, Cioffi Andrea

Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli (1361)

(presentato in data 04/3/2014) ;

DDL Costituzionale

Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano

Disposizioni recanti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (1362)

(presentato in data 05/3/2014) ;

DDL Costituzionale

Senatori Sacconi Maurizio, Quagliariello Gaetano

Modifiche all'articolo 81 della Costituzione per rafforzare l'equilibrio dei bilanci pubblici e contrastare l'aumento della spesa pubblica (1363)

(presentato in data 05/3/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche (48)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico ed altri

Sottoposizione alle previsioni processuali e legali ordinarie delle amministrazioni degli organi costituzionali (1175)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bellot Raffaella

Distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1206)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico ed altri

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Modifiche all'articolo 48 della Costituzione e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (1277)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie (1280)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Poli Antonio

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (1281)

previ pareri delle Commissioni 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Poli Antonio

Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (1282)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. De Monte Isabella

Modifica dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in materia di condominio degli edifici (1094)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare (1132)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1177)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice

Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1184)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lumia Giuseppe ed altri

Unione civile tra persone dello stesso sesso (1231)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Panizza Franco

Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori (1251)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/03/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Realacci Ermete

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814)

(assegnato in data 05/03/2014);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Maran Alessandro

Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali (1172)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

5ª Commissione permanente Bilancio

CNEL

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sui contenuti delle leggi di bilancio, in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato (1266)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giovanardi Carlo

Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1093)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Bellot Raffaella

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia (1161)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/03/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale del sito di Gibellina (1246)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/03/2014);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1269)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/03/2014);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Granaiola Manuela, Sen. Amati Silvana

Norme per la tutela dei minori nel settore dei media (915)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/03/2014);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Consiglio Nunziante

Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità (1126)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Munerato Emanuela

Concessione di contributi ai gestori di esercizi commerciali aperti al pubblico ai fini della realizzazione di servizi igienici per bambini (1154)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fravezzi Vittorio

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo (1100)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della sicurezza sul lavoro (1131)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. De Petris Loredana ed altri

Istituzione del reddito minimo garantito (1152)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. De Petris Loredana ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di collocamento dei centralinisti non vedenti (1153)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Abrogazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità. (1263)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/03/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (1077)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Alicata Bruno

Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile (1270)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 2° e 13° riunite

Sen. De Poli Antonio

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1283)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 6° e 10° riunite

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano (1141)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014);

Commissioni 10° e 13° riunite

Regione Calabria

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in tema di attuazione del nuovo piano energetico nazionale e all'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (1303)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 - lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie" (n. 84).

Ai sensi della predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4 aprile 2014.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 24 aprile 2012, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Roma con ordinanza-ricorso del 15 giugno 2011. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 19 febbraio 2009 con la quale l'Assemblea del Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del Presidente della Repubblica - e per le quali pende un procedimento penale - concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 1/XVI legislatura).

Con sentenza 10 dicembre 2013, n. 313, depositata in Cancelleria il successivo 17 dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al tribunale di Roma, costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha conseguentemente annullato la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della

Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giovanni Mauro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00222 del senatore Di Biagio ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Caleo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00761 della senatrice Albano.

I senatori Fattorini, D'Adda, Sollo, Spilabotte e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01776 del senatore Pagliari ed altri.

Interrogazioni

MARINELLO - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

a seguito delle ingenti precipitazioni del marzo 2013, si sono verificati eventi franosi e di dissesto idrogeologico in provincia di Palermo, che hanno reso impraticabile la strada provinciale n. 18, che collega il Comune di Altofonte con quello di Piana degli Albanesi. Tali frane hanno tagliato trasversalmente le due carreggiate della strada, impedendo il transito dei veicoli e l'accesso ad alcune abitazioni private;

in seguito alla verifica di tali danni, la provincia regionale di Palermo ha provveduto soltanto ad interdire al transito la predetta strada provinciale e ad evacuare gli abitanti ivi residenti per ovvie ragioni di sicurezza. Ad oggi risulta che nessun provvedimento, neppure di tipo provvisorio, sia stato adottato per la riapertura, né si è a conoscenza di eventuali proposte definitive per risolvere il problema;

l'arteria che unisce i due Comuni, malgrado sia una via secondaria, rappresenta un'asse viario di elevata importanza strategica. Infatti la maggior parte delle persone, imprese e attività produttive la utilizzano in quanto più veloce e sicura per raggiungere posti di lavoro, scuole, università. La sua chiusura, oltre che creare grandissimi disagi logistici e operativi, rischia soprattutto di indebolire il tessuto economico del territorio e di scoraggiare il turismo a visitare questi luoghi a forte vocazione turistica;

il 1° luglio 2013 il Presidente della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva chiesto al commissario per la provincia di Palermo, generale Domenico Tucci, di attivare le procedure necessarie al ripristino della piena funzionalità e del sicuro transito del tratto di strada interessato dagli eventi franosi, tenendo conto della possibilità di attingere a risorse di livello nazionale, in considerazione della difficoltà in cui versano le casse degli enti locali;

a tale sollecitazione non è stato dato - senza spiegazioni - alcun seguito ed il Comune di Piana degli Albanesi continua ad essere sostanzialmente isolato, con grave nocimento della celerità dei trasporti privati, pubblici e di emergenza;

la popolazione servita dalla infrastruttura stradale in parola è pertanto costretta a percorrere la strada di Santa Cristina Gela - una ex strada ferrata molto pericolosa in cui si sono verificati diversi incidenti stradali, che non può tuttavia essere percorsa dai mezzi pesanti - e la vecchia strada di San Giuseppe, anch'essa insicura ed incapace di sostenere normali flussi di traffico,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di estremo disagio vissuta dai cittadini di Piana degli Albanesi e se, al riguardo, abbiano ricevuto notizia di quanto è avvenuto dal Commissario provinciale;

se non ravvisino nella mancata adozione di qualsiasi provvedimento da parte del Commissario per la provincia di Palermo in relazione all'apprestamento degli interventi idonei a mettere in sesto la strada provinciale n. 18, gli estremi sufficienti a decretarne la sostituzione da parte della Regione siciliana con persona più capace;

se non ritengano che ricorrano, con riferimento all'operato del nominato Commissario, gli estremi per la contestazione del reato di omissione di atti del suo ufficio commissariale.

(3-00781)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con avviso del 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, è stato reso noto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015;

le date di svolgimento delle prove sono le seguenti: 8 aprile 2014 per le facoltà di medicina e chirurgia in lingua italiana e odontoiatria e protesi dentaria; 9 aprile 2014 per la facoltà di medicina veterinaria; 10 aprile 2014 per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di architetto; 29 aprile 2014 per la facoltà di medicina e chirurgia in lingua inglese; 3 settembre 2014 per le professioni sanitarie;

è la prima volta che gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori sono chiamati ad affrontare la complessa selezione per l'accesso all'università ad anno scolastico ancora in corso;

ciò comporta serie difficoltà per gli studenti che, in concomitanza con la preparazione dell'esame di maturità, devono affrontare anche lo studio delle materie oggetto delle prove di ammissione alle predette facoltà universitarie, con il rischio di pregiudicare, da un punto di vista qualitativo, sia la preparazione per l'esame di maturità, sia quella strumentale all'espletamento dei *test* universitari;

oltretutto, sarebbe opportuno che i suddetti *test* si basassero maggiormente sulle materie oggetto di studio nelle attuali scuole superiori o nelle future facoltà universitarie, piuttosto che su argomenti non trattati dagli studenti né a scuola né, tantomeno, all'università,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente adottare ogni iniziativa utile al fine di posticipare al mese di settembre 2014 lo svolgimento delle prove di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso programmato, in modo tale da evitare che la sovrapposizione di dette prove selettive ad anno scolastico ancora in corso possa pregiudicare sia il proficuo percorso scolastico dei nostri studenti, sia la possibilità di accedere alle facoltà universitarie prescelte.

(3-00779)

[ZANONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 14 febbraio 2014 il Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani ha inviato all'attenzione del Ministro in indirizzo una lettera, numero di protocollo 1098/S, con la quale ha evidenziato la preoccupante situazione dell'Ufficio giudiziario dal medesimo presieduto;

nella lettera in oggetto sono state rappresentate le criticità relative alla pianta organica del personale amministrativo, che attualmente consta di 361 unità in servizio, a fronte delle 484 previste, con un tasso di scopertura pari al 25,41 per cento, vieppiù crescente per le qualifiche più elevate;

analoghe difficoltà sono state evidenziate in merito al settore penale, dove si è aggiunto un ulteriore aggravamento di 2500 cause tra procedure pendenti e richieste di fissazione d'udienza, provenienti dall'accorpato Tribunale di Pinerolo e dalle soppresse sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Cirié;

ulteriori criticità sono state, infine, sottolineate relativamente al settore civile, dove, a causa della citata carenza di personale, le attese allo sportello per la consultazione dei fascicoli hanno assunto tempi tali da sollevare reiterate e formali proteste del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

considerato, inoltre, che:

il Tribunale di Pinerolo, data la posizione territoriale, svolgeva una funzione strategica tra Torino e le zone di montagna, con un notevole contenimento dei costi, stante l'assenza di un canone per l'affitto dei locali di proprietà del Comune;

il medesimo Tribunale è stato recentemente ristrutturato, per un costo complessivo di 700.000 euro, al fine di renderlo maggiormente operativo ed efficiente nell'erogazione dei servizi propri di un Ufficio giudiziario;

appare pertanto di tutta evidenza l'irragionevolezza della soppressione di tale presidio di giustizia, da tempo contraddistinto per l'efficienza e con dati assolutamente inequivoci in ordine anche alla produttività economica per lo Stato centrale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle criticità esposte dal Presidente del Tribunale di Torino, dottor Luciano Panzani;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, prevedere la riapertura del Tribunale di Pinerolo, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare e di garantire una migliore operatività e servizio della giustizia nel territorio della città di Torino e della sua provincia.

(3-00780)

[MATURANI, DE BIASI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in Italia, secondo quanto emerge dai dati del 5° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, si registrano: circa mille casi di tumore al giorno; 4 milioni di persone (familiari e *caregiver*) che si prendono cura dei malati; il 33 per cento di disabilità e inabilità complessivamente riconosciute dall'INPS; il 4 per cento della popolazione che ha avuto una diagnosi di tumore. Con un conseguente impatto socio-economico, in termini di spese sanitarie e perdita di produttività, pari allo 0,6 per cento del PIL ed un costo complessivo che supera gli 8 miliardi di euro;

tale rapporto, come analoghe ricerche in merito svolte dal CENSIS, dall'INPS, dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dall'Associazione italiana radioterapia oncologia (AIRO), dalla Società italiana di ematologia (SIE), dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano, oltre a sottolineare le crescenti possibilità di sopravvivenza, evidenzia una serie di criticità, quali: l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e convenzionate in tema di riabilitazione; la mancata disponibilità di nuovi farmaci in diverse Regioni del Paese; lo scarso coinvolgimento dei medici generali; le evidenti disparità di accesso alle cure attualmente esistenti;

a tal proposito emerge la non omogenea copertura assistenziale sanitaria assicurata nelle Regioni italiane, con punte di eccellenza in alcune istituzioni di riconosciuto valore, ma anche con preoccupanti sacche di scarsa qualità, tali da disattendere i livelli essenziali di assistenza nonché i principi costituzionali di cui all'articolo 32;

tale evidente criticità pone l'urgenza di garantire una maggiore tutela delle fasce di popolazione in condizioni di grave disagio economico, che, atteso quanto esposto, non sempre risultano adeguatamente protette;

in particolare per i pazienti sottoposti a cicli di cure chemioterapiche e radioterapiche, risulta particolarmente oneroso lo spostamento verso i luoghi di cura, laddove vi siano condizioni socio-economiche di significativo disagio;

considerato, inoltre, che nella vigenza del nuovo Titolo V si sono fatte largo in modo pressante esigenze di bilancio e obblighi di contenimento della spesa e conseguentemente diverse Regioni si sono trovate costrette a sospendere il servizio di trasporto gratuito per i malati oncologici, con particolare nocimento proprio per i pazienti appartenenti alle fasce più deboli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a definire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano generale per il servizio di trasporto ai pazienti chemioterapici e radioterapici in condizione di particolare disagio socio-economico, con l'obbligo di monitoraggio dell'effettività dell'erogazione della prestazione, nonché con la previsione di interventi sostitutivi nei casi di inadempienza;

se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza a determinare l'ancoraggio a parametri certi per la quantificazione delle soglie di reddito in virtù delle quali accedere al predetto servizio, utilizzando a tal fine le tabelle ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

(3-00782)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

Tirreno Power è oggi uno dei principali produttori di energia elettrica in Italia ed è presente su tutto il

territorio nazionale con le centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud, Vado Ligure e Napoli Levante, e con 17 centrali idroelettriche distribuite su tutto l'arco dell'Appennino Ligure; la predetta società è controllata per metà dalla Suez Gaz de France e per l'altra metà da Energia Italia, a sua volta controllata per il 78 per cento da Sorgenia; come risulta da notizie di stampa, secondo il procuratore capo di Savona la centrale di Vado Ligure avrebbe cagionato malattie e decessi; in particolare, secondo le suddette fonti, tra il 2000 e il 2007 circa 400 persone residenti nell'area della ricaduta della centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure sarebbero decedute per gli effetti delle emissioni in atmosfera dei gruppi a carbone che alimentano la centrale stessa, a cui dovrebbero aggiungersi circa 1.700-2.000 ricoveri di adulti per malattie respiratorie e 450 casi di ricoveri di bambini per patologie e attacchi d'asma; i dati sopra illustrati emergerebbero da una consulenza disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito delle indagini avviate per disastro ambientale e omicidio colposo (il cui documento non è visionabile, perché coperto da segreto istruttorio) e suscitano preoccupazione e allarme in ordine alle pesanti ricadute che il funzionamento della centrale di Vado Ligure potrebbe cagionare in danno alla salute dei cittadini residenti nella zona circostante, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione segnalata in premessa; se risulti che vi sia un nesso di causalità tra i decessi e i ricoveri per malattie respiratorie e le emissioni della centrale di Vado Ligure e se dette emissioni abbiano cagionato decessi per malattie neoplastiche maligne; se non intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive specifiche competenze, i dovuti accertamenti volti ad effettuare una mappatura delle zone a rischio ricadenti nell'area coinvolta dalle emissioni della centrale di Vado Ligure; quali urgenti iniziative di rispettiva competenza intendano adottare per garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini residenti nell'area afferente alla suddetta centrale elettrica. (4-01793)

[FAVERO, ALBANO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da notizie a mezzo stampa e *web* ("l'Unità" del 3 marzo 2014), si apprende che circa 267 presidi di polizia in tutta Italia, rischiano la chiusura, entro la prossima estate, per effetto di una *spending review* prevista da un piano del Dipartimento di pubblica sicurezza, per un risparmio stimato di circa 600 milioni di euro;

sarebbe prevista un "riorganizzazione" di numerosi commissariati di Polizia e, in particolare, il riordino riguarderebbe diverse specialità come la Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nautica e di frontiera;

sarebbero interessate a tale revisione quasi tutte le Province italiane (101 su un totale di 110), le quali registrerebbero ciascuna un taglio di almeno un presidio di sicurezza (sia esso una caserma o un commissariato di polizia);

i tagli descritti, secondo i sindacati, comporterebbero effetti negativi riguardo, ad esempio, la sicurezza e i controlli delle strade e delle stazioni di trasporto locali, soprattutto per le donne ed i pendolari; considerato che:

in particolare, i tagli alla Polizia postale rischierebbero di far venir meno le indagini legate ai numerosi reati commessi tramite la rete *Internet*;

a titolo di esempio, si cita il fenomeno della pedopornografia che negli ultimi anni è stato al centro dell'attenzione dei *mass media*;

in questo campo, l'obiettivo primario della Polizia postale è la difesa dei ragazzi in *internet*, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per un turpe commercio *on line*. Più in generale il monitoraggio continuo focalizza l'attenzione sulla scoperta di siti e dinamiche che possano rappresentare fonte di pericolo nella navigazione dei più giovani;

rilevato che:

da attendibili fonti sindacali, starebbero per chiudere oltre 70 Sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni. Le sezioni provinciali verrebbero soppresses e verrebbero mantenuti solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di Regione;

vi sarebbe quindi una ulteriore perdita sia del personale specializzato in tale servizio, con il rischio che venga utilizzato per altri compiti, sia delle risorse, già esigue, investite per esso;

considerato inoltre che:

in Piemonte, secondo i sindacati locali del settore, sarebbe prevista la chiusura di 16 uffici di polizia e vari presidi verrebbero declassati;

la situazione sarebbe aggravata dall'insufficienza di personale, per effetto delle mancate assunzioni degli ultimi anni, che hanno determinato un sotto-organico del 20 per cento ed una età media di quello in servizio di 49 anni;

secondo la stampa locale, rischiano la chiusura alcuni punti strategici del territorio come la Polizia ferroviaria di Santhià e la Polfer di Bra, mentre sarebbe "trasformato" il presidio di Polizia di frontiera a Limone. Rischiano la dismissione la Polizia ferroviaria di Arona e nel Verbano-Cusio-Ossola, la squadra nautica lacuale, mentre la sottosezione della Polfer di Domodossola potrebbe essere declassata. Per concludere, la fine delle attività interesserebbe anche la Polfer di Casale, Arquata e Tortona;

considerato infine che:

per quanto riguarda la Polizia Postale, verrebbero chiusi i presidi di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con la conseguente perdita del controllo capillare svolto a livello provinciale da tali sezioni;

tale tipo di razionalizzazione, così come strutturata dal piano previsto dal Ministero dell'Interno, rischia non solo di danneggiare l'intero comparto della sicurezza postale e delle comunicazioni, ma anche di creare un disservizio, generando estrema preoccupazione ed inquietudine tra i genitori dei ragazzi che navigano in *internet*, per i pericoli in cui potrebbero incorrere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e ove corrispondano a vero, quale sia la sua opinione in merito;

se non ritenga opportuno rivedere tale progetto di razionalizzazione che impone un drastico taglio agli uffici di polizia, ed in particolare del servizio svolto a livello provinciale dalla Polizia postale, che rischia di recare danno alla salvaguardia ed alla sicurezza degli adolescenti che utilizzano il *web*;

se non ritenga opportuno, favorire la efficienza delle Forze di polizia, ed in particolare del servizio di Polizia postale, favorendo una maggiore allocazione di risorse umane e strumentali che rafforzino l'attività di controllo e di prevenzione dei reati.

(4-01794)

MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

lo sforzo profuso dall'intero comparto delle Forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza è quotidiano; tuttavia, le piante organiche delle forze dell'ordine sembrano risalire a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela della pubblica sicurezza erano indiscutibilmente diverse da quelle attuali;

nonostante l'evoluzione della microcriminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell'immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di Polizia appare infatti nella provincia di Rovigo non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio;

martedì 25 febbraio 2014 si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale è stato invitato il Sindaco di Porto Tolle, e i responsabili territoriali delle altre Forze di Polizia hanno confermato che, diversamente da quanto si prevede per la Polizia di Stato, non sono state annunciate o programmate chiusure di presidi o più in generale modifiche all'attuale assetto;

da alcuni organi di stampa locali di Rovigo di questi ultimi giorni si apprende l'intenzione del Dipartimento per la pubblica sicurezza di riprendere in mano il progetto di razionalizzazione delle

risorse già preannunciato qualche anno fa e che, in particolare, si parlerebbe della chiusura di commissariati in tutto il Veneto, della cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della Polizia stradale, oltre che di quelli della Polfer, e che tale progetto di razionalizzazione risulterebbe già essere sul tavolo di questori e prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;

nella Provincia di Rovigo tale decurtazione dovrebbe portare alla soppressione del Commissariato di polizia a Porto Tolle, e di tale soppressione le autorità competenti hanno avuto conferma solo qualche giorno fa, attraverso una nota inviata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato al Prefetto ed al Questore di Rovigo;

stando a quanto riportato da detta nota, secondo il Ministero, il Commissariato di Porto Tolle dovrebbe essere sacrificato in ragione dell'esigenza di adeguare la struttura dei presidi territoriali alla minore consistenza dell'organico a livello nazionale, e il progetto si è sviluppato attraverso due direttrici fondamentali, una a carattere interno alla Polizia di Stato, diretta, sostanzialmente, ad una razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità, stradale, ferroviaria, postale e frontiera mentre l'altra, concertata con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata ad una rivisitazione sul territorio della dislocazione dei Commissariati di pubblica sicurezza e delle Compagnie dei Carabinieri;

la nota termina con la richiesta di un cortese riscontro da parte delle due Autorità entro il 10 marzo 2014, evidenziando che "un'eventuale variante comporta necessariamente una ineludibile rivisitazione dell'intero progetto";

se fosse soppresso il Commissariato di P.S. a Porto Tolle, nel comprensorio di quel Comune, che per estensione territoriale è il secondo più grande d'Italia, rimarrebbe la sola Stazione dei Carabinieri, e tale scelta avrebbe pesanti ricadute negative in termini di sicurezza in un territorio ove vi sono problemi di ordine pubblico legati ai conflitti, anche interprovinciali, per la coltivazione dei molluschi, per la presenza della Centrale Enel di Polesine Camerini e del rigassificatore di Porto Levante, oltre a quelli legati alla criminalità in genere;

l'eventuale chiusura del Commissariato di Porto Tolle rappresenterebbe un'operazione meramente ragionieristica, che sacrificherebbe incomprensibilmente le esigenze di sicurezza di una realtà che rimarrebbe priva di un adeguato controllo del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce anche della estrema preoccupazione di tutti i cittadini e degli amministratori locali per il crescente aumento delle rapine e dei fenomeni di criminalità accaduti in questi ultimi mesi in provincia di Rovigo, valutare la possibilità di rivedere la prevista soppressione del Commissariato di Polizia di Porto Tolle, adottando invece idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine per un controllo del territorio della Provincia di Rovigo.

(4-01795)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00681, della senatrice Montevercchi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

1.5.2.4. Seduta n. 203 (ant.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

203a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 6 MARZO 2014 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(116\)](#) **PALMA**. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri**. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI**. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri**. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri**. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 9,37)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento in materia di candidabilità ed eleggibilità politica e amministrativa e di ricollocamento nelle pubbliche funzioni non elettive dei magistrati tende a dare una risposta ad un'annosa questione e alle problematiche che hanno toccato per oltre un ventennio la politica italiana e il rapporto tra politica e magistratura.

La situazione, almeno per me, dal punto di vista teorico è chiara, perché coloro che svolgono la funzione di magistrato nel nostro ordinamento, non solo in caso di esercizio di funzioni giudicanti, ma anche in caso di esercizio di funzioni requirenti, debbono corrispondere, nei fatti e nell'apparenza, al

principio dell'imparzialità. Come è noto, il magistrato si occupa di questioni di particolare rilevanza che condizionano le libertà individuali, ma anche i rapporti economici tra soggetti che caratterizzano la società italiana. Ci si attende quindi dal magistrato una posizione di assoluta terzietà, che deve essere garantita sia dai comportamenti concreti che dall'immagine che essi danno.

L'appartenenza ad una forza politica, ovvero l'essere candidati a rappresentare una forza politica o un movimento politico nelle istituzioni, siano esse nazionali che locali, certamente mette in discussione la posizione di terzietà e di imparzialità, almeno dal punto di vista teorico. I comportamenti concreti possono sicuramente smentire questa ipotesi, ma noi abbiamo bisogno di cancellare ogni residuo di pregiudizio rispetto all'attività di funzionari pubblici che svolgono una funzione così delicata.

Non si tratta qui di negare il diritto ai cittadini provenienti dalle file della magistratura di essere eletti, né si intende privare la politica e le sue istituzioni politico-amministrative dell'apporto culturale e professionale degli appartenenti alla magistratura. Dobbiamo, però, eliminare qualsiasi sospetto di un uso strumentale del ruolo di magistrato. Non bisogna dare adito ad alcun pregiudizio, poiché il magistrato - come ho detto - agisce su questioni particolarmente delicate riguardanti la vita dei cittadini e, quindi, la posizione di imparzialità deve essere il primo requisito.

Con questo provvedimento intendiamo regolare la materia in modo che il giudice, e in generale il magistrato, possa apparire imparziale. Purtroppo, nel nostro ordinamento non esiste una separazione netta tra il giudice e colui che svolge l'attività dell'accusa. In altri ordinamenti si può escludere il pubblico ministero, il magistrato che esercita la funzione dell'accusa, da una normativa rigorosa rispetto alla garanzia di tutela della sua immagine, giacché sappiamo che egli addirittura, in certi Paesi, viene eletto dai cittadini. Nell'ordinamento italiano, invece, il pubblico ministero ha la stessa caratteristica del giudice terzo, poiché abbiamo a che fare ancora con una norma molto chiara rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi non possiamo non considerare all'interno di questa problematica anche una posizione che, ripeto, in altri ordinamenti viene considerata esclusa.

La separazione delle carriere sarebbe stata sicuramente un contributo alla chiarezza da questo punto di vista, ma non si è realizzata, seppure passi in avanti sono stati fatti in questi anni. Ci dobbiamo quindi occupare non soltanto del giudice terzo ma anche del magistrato dell'accusa.

Ripetutamente è accaduto che magistrati, in particolare dell'accusa, siano stati scelti o siano saliti in politica e successivamente abbiano deciso di tornare a svolgere la funzione del magistrato, sia dell'accusa che giudicante. *(Alcuni senatori conversano ad alta voce con i relatori).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Buemi, ma mi devo rivolgere al tavolo delle Commissioni: teoricamente i relatori dovrebbero replicare. Non dico di ascoltare, ma almeno di far finta di farlo, evitando anche di disturbare coloro che intervengono.

Senatrice De Petris, per cortesia, è impossibile lavorare in questo modo!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Grazie, signor Presidente.

Molte situazioni potrebbero essere superate. Credo che il provvedimento all'esame rappresenti un passo avanti, ma possa essere migliorato nel corso della discussione in Aula.

Limiti rimangono nell'attuale stesura, perché non si è ancora una volta voluto affrontare con coraggio questa questione che - ripeto - non vuole assolutamente penalizzare, dal punto di vista della carriera o dei trattamenti economici, coloro che compiono scelte che riguardano l'impegno civico di tutti i cittadini e la loro possibilità di essere eletti nelle più alte istituzioni del nostro Paese.

Un problema certamente lo pone il ritorno all'attività giudiziaria. Se dal punto di vista della discesa, o salita, in politica sono state introdotte alcune misure adeguate (si poteva fare qualcosa di più, ma in ogni caso mi pare ci sia stata una puntualizzazione e una regolamentazione accettabile), rimangono fortissimi limiti per quanto riguarda il ritorno all'attività giudiziaria. Tali limiti sono evidenziati nella possibilità non solo del magistrato giudicante di tornare a fare il magistrato giudicante, ma anche nella possibilità del magistrato inquirente di tornare a svolgere questa funzione, perdendo completamente quell'immagine di imparzialità e di terzietà che i cittadini si attendono, e in particolare coloro che devono subire, nelle fasi del processo, la sanzione della legge applicata dal magistrato.

Credo che dobbiamo affrontare con serenità e senza spirito rivendicativo o vendicativo l'esame di una normativa che consente di liberare la magistratura italiana dal pregiudizio di parzialità. Ripeto: i fatti concreti potrebbero smentire tale pregiudizio, ma noi abbiamo l'obbligo di garantirne la rimozione totale, almeno per i magistrati in buona fede.

Andando alla sostanza di alcune questioni rimaste aperte, ritengo sia necessario chiarire e precisare meglio l'ambito del nuovo utilizzo del magistrato quando questo torna a ricoprire un ruolo di pubblico ufficiale, cioè di colui che è chiamato a svolgere funzioni di particolare rilievo per il nostro Paese. Da questo punto di vista credo che dobbiamo garantire sicuramente il ritorno ad un'attività professionale equiparata a quella del magistrato, ma non all'attività di magistrato. Queste professionalità indispensabili per il nostro Paese possono essere riutilizzate nell'Avvocatura, nei Ministeri, nelle commissioni internazionali, in tutte le pubbliche amministrazioni in cui è necessaria una particolare sensibilità per il principio di legalità.

Nello stesso tempo, credo che dobbiamo prestare particolare attenzione alle questioni economiche. È ancora in vigore una normativa che consente al magistrato di scegliere tra l'indennità di parlamentare e lo stipendio di magistrato che molto spesso, contrariamente a quella che è l'opinione dei cittadini e la vulgata popolare, è ancora superiore a quello dei membri del Parlamento. Ho, quindi, presentato un emendamento che intende richiamare l'attenzione dei colleghi su tale aspetto. Dobbiamo infatti garantire parità di trattamento, nel bene e nel male, di tutti i cittadini che decidono di affrontare l'onere e l'onore della funzione elettiva a tutti i livelli.

Mi attendo, quindi, dal Governo un chiarimento sulla questione dell'uguaglianza di trattamento tra i magistrati e gli altri dipendenti pubblici in aspettativa. Se da parte del Governo dovesse arrivare un chiarimento indiscutibile in tal senso, io ritirerò l'emendamento. Rimane però aperta, signor Presidente, la questione della diversità di trattamento economico tra i dipendenti privati e quelli pubblici quando sono chiamati a svolgere funzioni elettive. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, siamo oggi chiamati a discutere un tema molto delicato. Parliamo, infatti, dei margini che distinguono l'attività del magistrato e l'attività squisitamente politica.

Gli aspetti sui quali insiste il nostro esame sono ben noti. Da una parte, si chiede una netta separazione fra l'attività giudiziaria e l'attività politica. Dall'altra, però, dobbiamo tenere in conto che i cittadini magistrati possono liberamente decidere di avvalersi del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad accedere a cariche elettive.

Tra i molti spunti in materia uno attiene proprio alla figura del magistrato eletto al Parlamento e alla possibilità per il medesimo di tornare nei ruoli della magistratura di provenienza a mandato scaduto. Ora, mentre appare impossibile escludere, salvo ragionevoli limitazioni, il diritto di ogni cittadino - compresi, quindi, anche i cittadini magistrati - ad assumere cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si appalesa l'esigenza - cosa peraltro quanto mai opportuna - di intervenire con una legge soprattutto sul momento terminale del mandato elettorale: ciò, a tutela dell'essenza e dell'immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando, quindi, passaggi da una carriera all'altra che, in realtà, possono non risultare ben comprensibili anche ai nostri concittadini.

Nel corso della presente legislatura, la questione è stata riproposta con la presentazione di diversi disegni di legge, e tante sono state le tematiche che abbiamo affrontato nelle Commissioni 1a e 2a riunite. Fin da subito, come tra l'altro era accaduto già in precedenti legislature, è emersa proprio la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le varie proposte, e un equilibrio, quindi, tra i diversi interessi che sono costituzionalmente protetti: il diritto di elettorato passivo, il diritto del magistrato a partecipare alla vita politica al pari degli altri cittadini (come sancito dall'articolo 51 della Costituzione), ma anche le questioni attinenti all'immagine e all'esercizio della giurisdizione. Sul tema sono intervenute anche giurisprudenza e dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo.

Al di là delle terminologie più tecniche contenute in questo provvedimento, dobbiamo, però, renderci conto dell'importante passaggio che andiamo ad affrontare proprio in questo momento storico-politico. Già la nostra Costituzione ha previsto una netta separazione tra i poteri (quello giurisdizionale, quello legislativo e quello esecutivo): tutti poteri nati per essere distinti.

Si è sollevata una sorta di nebbia attorno all'attività della stessa magistratura, così come attorno all'attività politica: sono nebbie che dobbiamo assolutamente dipanare; dobbiamo cercare di rimuovere qualsiasi tipo di inquinamento dall'attività che viene svolta, o anche solo il sospetto di inquinamento, perché in questo momento - dobbiamo ricordarlo a tutti i nostri concittadini - si sta perdendo la fiducia in tutte le istituzioni, anzitutto nel ramo del Parlamento nel quale sediamo, ma anche nella funzione e nella veste del magistrato. Pare, infatti, che vi siano sempre sospetti sul tipo di attività, se possa essere orientata politicamente o meno. Quindi, è importante fare passaggi come quelli previsti dal testo in esame. Sono momenti importanti che devono servire a cominciare a mettere paletti nelle attività che vengono svolte: le attività del politico e quelle del magistrato. Come poi riusciremo a rendere il tutto, si vedrà nell'esame del testo, che è abbastanza complesso in alcuni suoi passaggi, e nel quale sicuramente si rileva lo spirito delle Commissioni giustizia e affari costituzionali di cercare di trovare quel punto di incontro tra queste esigenze: da una parte, tenere nettamente separate le attività del magistrato e quelle del politico; dall'altra, riconoscere però ai magistrati una libertà, un diritto sicuro ad accedere a cariche politiche e, al termine di queste, a ritornare a compiere il proprio lavoro.

Sono passaggi che magari possono non sembrare altisonanti, perché non sono temi che toccano la pancia di chi ci segue, ma sono molto importanti per la nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatori Albertini e Rizzotti).*

PRESIDENTE. Colleghi, è la seconda volta che faccio un richiamo, dopo di che sospendo la seduta.

I provvedimenti si «chiudono» in Commissione e si viene in Aula senza mettersi a discutere al banco delle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).*

È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, è stato già ricordato in quest'Aula che il disegno di legge ora in esame è frutto di un lungo percorso, iniziato in particolare nella precedente legislatura.

Certamente, in punto di metodo, può essere condivisibile la scelta di dettare norme particolari per i magistrati che vogliano impegnarsi in politica. Meno condivisibile è però - a mio avviso - la decisione di affrontare la specifica problematica dello *status* dei magistrati con riferimento alla politica, in modo del tutto scisso ed indipendente da una riforma complessiva del sistema normativo in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari.

Non a caso, giorni addietro, ho sottolineato la necessità di accompagnare lo stesso percorso che dovrà condurre ad una nuova legge elettorale con l'esame contestuale di una nuova normativa organica sulle ineleggibilità, le incompatibilità, le incandidabilità ed anche le indennità dei parlamentari.

In questo disegno complessivo, da me inutilmente auspicato, di riforma della legislazione elettorale in senso lato, sarebbe stato ragionevole «stralciare» la normativa concernente le varie magistrature, i cui componenti non possono essere certo considerati alla stregua degli altri dipendenti pubblici. È quest'ultima impostazione che rappresenta la filosofia di fondo del disegno di legge oggi in esame, che si deve in gran parte al lodevole sforzo del relatore Casson e vieppiù suffragata dalla recente giurisprudenza costituzionale. Intendo riferirmi alla nota pronuncia della Consulta n. 223 dell'11 ottobre 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 22, e 12, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010. Seppur relativamente a questioni di ordine economico, la Corte costituzionale ha infatti sottolineato la particolarità costituzionale dello *status* dei magistrati.

Proprio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che senza dubbio rappresentano un principio cardine, se non immodificabile, della nostra Carta costituzionale, devono potersi coniugare con un altro valore fondante della Costituzione, sancito dall'articolo 51, in base al quale tutti i cittadini (compresi i magistrati) in condizioni di eguaglianza hanno diritto di accedere alle cariche elettive, come stabilito dal primo comma. Inoltre, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di

conservare il suo posto di lavoro, in base al dettato del terzo comma. Intorno a queste tre disposizioni costituzionali ruota il senso del disegno di legge in esame, i cui contenuti sono noti e non sto qui a ripeterli pedissequamente.

L'opinione pubblica guarda con grande attenzione alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità dei magistrati, certamente ora più che in passato. Gli stessi fenomeni che hanno portato ad una certa delegittimazione della politica - vale a dire nel 1992 «Mani pulite» e «Tangentopoli» e 15 anni dopo la cosiddetta antipolitica (ancora in corso) - hanno chiamato in causa il ruolo della magistratura, innanzitutto quella ordinaria penale, ma anche, specie di recente, quella amministrativa e contabile. A ciò si aggiungano le ultimissime polemiche contro le magistrature amministrative a causa degli incarichi di Governo rivestiti, agitate in particolare, prima, da Romano Prodi e, poi, da ultimo, dallo stesso *entourage* del presidente Renzi.

Quindi, ben venga questo disegno di legge, che però rappresenta - a ben guardare - uno «stralcio» anche da un altro punto di vista: non solo relativamente allo *status* complessivo del parlamentare, ma anche riguardo ad una nuova disciplina organica dello *status* dei magistrati, soprattutto con riferimento agli incarichi extragiudiziari ed ai relativi limiti, non potendo considerarsi del tutto soddisfacente la pur recente normativa. Intendo riferirmi ai commi 66 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge anticorruzione), da cui ha tratto origine - come è noto - anche la cosiddetta legge Severino. Tuttavia, in questo caso, il Governo non ha esercitato la delega di cui all'articolo 67, che riguardava proprio l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 (vale a dire quelli apicali e semiapicali), comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo. Ciò conferma che, forse, sarebbe stato opportuno intervenire sullo *status* complessivo dei magistrati, dove ancora vi sono evidenti lacune, e non solo sulle ineleggibilità e incompatibilità riferite ad incarichi politici.

Con questa duplice riserva, più che altro di metodo, ma che diventa anche di sostanza, per noi il giudizio sulle singole prescrizioni del disegno di legge non può che essere positivo.

A ben guardare, si parte dai criteri già ora contenuti nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per poi trarne più estese conseguenze in modo coerente con la scelta di fondo di evitare che, sia prima che dopo una candidatura e lo svolgimento di un mandato elettorale, vi siano problemi di conflitto di interessi.

Nel tentativo di bilanciare diversi valori costituzionali in gioco, occorre però evitare anche di prevedere discriminazioni alla rovescia. In questo senso, mi sembra francamente eccessiva la disposizione del comma 2 dell'articolo 1, secondo cui non possono candidarsi i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura o del Consiglio provinciale oppure comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato, per il quale è sufficiente chiedere il collocamento in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento stesso.

A ben guardare, mi appare eccessivo richiedere ad un magistrato il collocamento in aspettativa sei mesi prima delle elezioni a causa di una candidatura, che potrebbe anche non avvenire dato il notevole lasso di tempo ancora mancante. Immagino che si tratti di una aspettativa non retribuita. Su questo punto forse sarebbe necessario un ulteriore momento di riflessione.

Credo, invece, sia condivisibile il nuovo istituto del ricollocamento dei magistrati già eletti al Parlamento nazionale o europeo, nonché dei magistrati che hanno avuto incarichi di governo nazionale o locale.

Nella sostanza, viene introdotto coerentemente nelle varie fasi un periodo che potremmo impropriamente definire di comportamento pari a cinque anni, prendendo a prestito la formula giuslavoristica, nel senso che il magistrato candidato e non eletto non può svolgere alcuna funzione in uffici ricompresi nella propria circoscrizione elettorale per un periodo di cinque anni dallo svolgimento delle elezioni. Inoltre, il ricollocamento in ruolo è vincolato all'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Circa i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, è previsto anche l'istituto del collocamento a riposo, con possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici per un periodo non superiore ai cinque anni di servizio.

Infine, credo sia ancora da approfondire l'articolo 13 del disegno di legge, che inserisce tra le cause di astensione e ricazione, di cui agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, anche la partecipazione a competizioni elettorali ovvero lo svolgimento di incarichi di governo, allorché una delle parti, questa volta nei dieci anni precedenti (non si capisce perché solo in questo caso si stabilisce un periodo di dieci anni), abbia partecipato alle consultazioni elettorali e abbia ricoperto essa stessa incarichi di governo. Forse il riferimento ad un arco temporale di dieci anni potrebbe essere considerato eccessivo, potendosi anche in questo caso richiamare il consueto termine dei cinque anni.

In conclusione, esprimiamo un giudizio positivo sulla filosofia complessiva del disegno di legge e sulle innovazioni che comporta rispetto alla disciplina vigente, che risponde alle attese dell'opinione pubblica a che ci sia un sistema di garanzie ulteriore e qualificato per lo svolgimento delle funzioni dei magistrati, vale a dire uno dei cardini del moderno Stato. Politica e magistratura non sono elementi dialettici, né facce della stessa medaglia, ma elementi fondamentali, ciascuno nel proprio ambito, dello Stato democratico, che non può che fondarsi su libere, genuine e periodiche elezioni, e dello Stato di diritto, che si basa su giudici indipendenti ed autonomi sia al proprio interno che rispetto alle pressioni della politica.

In questo senso il testo in esame rappresenta un passo in avanti, necessario quant'altri mai, in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Albano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

[COMPAGNA](#) (NCD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il collega senatore Stefano avrebbe voluto un provvedimento più ampio che regolasse ineleggibilità e incompatibilità sotto i molteplici profili.

D'altra parte però lui stesso, riconoscendo al provvedimento al nostro esame la dignità di segnare comunque un passo avanti, ha rilevato quanto sia stata fallimentare sotto questo aspetto la legge cosiddetta Severino, di cui del resto il collega Stefano può vantare, a buon diritto, il rango di uno dei massimi conoscitori in quest'Aula.

Il provvedimento in esame è una legge necessaria. Mi auguro che non sia arrivata troppo tardi perché, come diceva stamattina il senatore Buemi, oggetto della normativa al nostro esame è soprattutto il momento del ritorno, il momento del ricollocamento di magistrati candidati eletti o approdati ad una carica politica. Però, nello stesso tempo, quello che si aspira a regolare è anche, discesa o salita che sia, l'ingresso.

Ieri pomeriggio l'ottimo relatore, il senatore Zanettin, ricordava i fenomeni Di Pietro, De Magistris, Ingroia, caratterizzati da un eccesso di politicizzazione dell'attribuzione a se stessi di «meriti» nell'esercizio dell'azione penale.

Se vogliamo sfuggire alla volgarità di quella storia d'Italia, senza personalizzare (perché, per quanto Di Pietro possa suscitare disgusto, analogo sentimento suscitava in me fin dal 1992 il suo procuratore capo, il dottor Borrelli, che faceva derivare dall'intensità del consenso dell'opinione pubblica l'esercizio dell'azione penale), dobbiamo riconoscere, e mi rivolgo in particolare al senatore Buemi, che i paletti che aveva previsto la nostra Costituzione contro la politicizzazione dell'esercizio dell'azione penale si sono rivelati fragili, esigui e sono stati abbattuti perché sono stati posti nel luogo che si è rivelato sbagliato. Noi li avevamo posti nel graduare il diritto di partecipazione alla vita dei partiti, proprio perché - smettiamola con queste ipocrisie: la partitocrazia non è figlia delle correnti democristiane o socialiste, è una scelta addirittura anteriore alla Costituente, che il Paese fece al Congresso del CLN svoltosi a Bari nel 1944 - nel secondo Risorgimento (pensiamo appunto ad una formula come il CLN) i partiti erano il momento forte della politica. E allora da quel punto di vista quei paletti che il Costituente aveva messo lì sono serviti a ben poco, perché Zanettin, con gli esempi che portava, ci richiamava al più diffuso, equivoco e maleodorante esercizio di antipartitocrazia, fatto

nell'esercizio dell'azione penale da quei nomi che non hanno onorato la toga che hanno indossato e che ricordava ieri lo stesso relatore.

Con la Bicamerale presieduta da D'Alema sono anche falliti - diciamolo - l'auspicio e la speranza di affidare all'articolo 111 della Costituzione una riscoperta dei poteri neutri e dei poteri di garanzia. Il potere neutro e il potere di garanzia in una democrazia fondata sul suffragio universale è quella distanza che separa il *gubernaculum* (come si definiva una volta quello che oggi, in tempi di politologia, chiamiamo *government*) dalla *iurisdictio*. Non è stata quindi questa la sede in cui poter affrontare il problema di una distinzione tra l'accusa e il giudizio, e le relative carriere. Forti dell'articolo 111, speriamo di poterlo fare in un'altra occasione.

A quei momenti bui della storia nazionale che il relatore Zanettin citava ieri, vorrei anche aggiungere la vile e sguaiata aggressione che fu perpetrata in quel periodo e da quegli stessi personaggi contro magistrati che avevano onorato la toga, che si erano rifatti al diritto e non all'opinione pubblica. Penso a Filippo Mancuso, che non c'è più, e a Corrado Carnevale, che c'è ancora. Ciò che, grazie a questo complesso di norme, vorremmo che l'ordinamento recuperasse non è la tanto celebrata indipendenza e autonomia della magistratura, che ormai si garantisce e si impone da sé, talvolta con vero e proprio squadrismo. Sullo stesso piano, in una concezione liberale dell'ordinamento, ci sono l'indipendenza e l'autonomia dalla magistratura. Per queste norme che aiutano ad essere e ad apparire indipendenti faccio anche io la rituale citazione di Calamandrei, molte volte ripresa da Sandro Pertini e che hanno fatto molti colleghi. Da questo punto di vista noi ci auguriamo che il dibattito e il voto sugli emendamenti possano migliorare il testo al quale abbiamo guardato con molta simpatia e con molto favore; sentimenti ancor più accentuati quando abbiamo visto che a seguire il provvedimento in Aula c'è un amico come Enrico Costa, al quale tutti i senatori del Nuovo Centrodestra inviano un affettuosissimo e sentito augurio di buon lavoro e al quale posso ricordare la simpatia e la comunanza di ideali liberali etico-politici che mi hanno legato a suo padre, Ministro della Repubblica in vari settori e Vice Ministro - mi pare - anche alla giustizia, dove Enrico da dieci giorni gli è succeduto degnissimamente. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto comprensivo Oppido-Molochio-Varapodio di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 (ore 10,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge purtroppo si è trasformata, per le parole di molti intervenuti, in una occasione di attacco, quasi di revanscismo, nei confronti della magistratura, che tanto ha dato a questo Paese in termini di difesa della legalità, della democrazia e del diritto e che tutti noi siamo usi ricordare soltanto nei giorni in cui si commemorano le stragi. Ce ne dimentichiamo invece tutti gli altri giorni, in cui tanti cittadini magistrati fanno il proprio dovere, mandando avanti la giustizia in questo Paese, con le scarse risorse che vengono messe loro a disposizione e le leggi confuse e contraddittorie che vengono approvate.

Il Movimento 5 Stelle dice invece una cosa chiara, colleghi: non ci possiamo prestare ad operazioni che non condividiamo. Se la formulazione dell'articolo 13 dovesse rimanere quella prevista dal testo del disegno di legge in esame, in questi termini istitutivi di una nuova fattispecie di forme di astensione e di ricusazione del giudice, preannuncio che esprimeremmo voto contrario. Le forme di

astensione e di ricusazione dei giudici, infatti, sono già disciplinate dal codice in modo chiaro e preciso e non ne necessitano di ulteriori. Questo disegno di legge parla d'altro, e tale norma, inserita così, in questo contesto, con un'incredibile estensione a dieci anni - che sono quasi un'intera vita per qualcuno - francamente non è omogenea al testo né alle finalità che dovrebbero essere sottese alla sua approvazione.

Nell'invitare dunque i relatori a ripensare tale norma, preannuncio che esprimeremo voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 13 proposto dal Gruppo Misto-SEL. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALiendo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, nel farle i miei auguri, auspico vi sia la possibilità di una collaborazione positiva, come abbiamo sperimentato nella passata legislatura con lei e con il Ministro, sia pur in ruoli differenti.

Oggi ho sentito una serie di osservazioni non fondate. Il senatore Buemi ha fatto riferimento ad un trattamento privilegiato dei magistrati, quando invece quella normativa riguarda gli impiegati pubblici. Il senatore Stefano è venuto a parlarci di un'idea nostra, ossia della Commissione giustizia, di prevedere, nel caso in cui vi siano elezioni politiche a tempo determinato, che il magistrato debba trovarsi in aspettativa da sei mesi: ma è sempre stato così ed ancora oggi è così.

Il senatore Giarrusso vuole vedere qualche altro problema intorno all'ipotesi di astensione e ricusazione: grandi magistrati, come Senese e Rizzo, sono tornati a svolgere la funzione collegiale e vi si sono attenuti, dopo aver fatto i senatori e i deputati. È questa la regola, anche se non è scritta: non è vero quanto ha detto Stefano, ossia che se n'è parlato solo ora per la prima volta, dall'inizio della magistratura. Nella magistratura di quest'argomento si discute invece da trent'anni, perché i valori costituzionali della sua indipendenza e della sua autonomia sono solo strumentali a che si realizzi la funzione di garanzia imparziale propria della giurisdizione. E perché questa si realizzi, il presidente Pertini diceva che il connotato dell'indipendenza deve riguardare anche l'apparenza.

Io mi sono dimesso e non ritornerò in magistratura. Ma come volete che un magistrato, dopo aver fatto politica, possa andare ad amministrare giustizia in un contesto completamente diverso? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Io tengo conto degli equilibri tra le norme costituzionali. L'articolo 51 della Costituzione, a mio avviso, impedisce di dire che non puoi fare più il magistrato. Chi era presente in Commissione sa che ho fatto una battaglia per dire che chi fa il politico o, ad esempio, è candidato come consigliere comunale, quando ritorna in magistratura deve svolgere solo funzioni collegiali. Avrei voluto dieci anni, ma abbiamo trovato la mediazione a cinque anni: quindi per cinque anni non può assumere né incarichi direttivi né semidirettivi. Si fa il concorso in magistratura per fare il magistrato e non il dirigente o il pubblico ministero.

La deformazione che c'è stata in questo Paese dopo Mani pulite ha portato alle conseguenze che abbiamo ascoltato. Astensione e ricusazione sono clausole di garanzia per il giudice, per lo Stato e per i cittadini, affinché quella funzione di garanzia imparziale della giurisdizione si realizzi. Ma oggi sento dire: no, dobbiamo guardare a posizioni corporativistiche, a difendere posizioni personali. Ma stiamo scherzando? Oppure a intravedere chissà quale architettura intorno a una legge auspicata da anni.

Quando Pertini diceva che l'indipendenza deve riguardare l'apparenza, che cosa intendeva dire? Pertini diceva, giustamente, che anche se sei la persona più corretta di questo mondo, il fatto stesso che ti sei candidato (badate che allora ci si candidava come Sinistra indipendente nel Partito Comunista), non ha importanza se indipendente o non indipendente, deve avere una sua connotazione tale da garantirti sì il ritorno, perché lo prescrive la Costituzione, ma c'è un serio problema di riflessione.

Per questa ragione mi rivolgo ai relatori e al Governo. Io ho proposto emendamenti alternativi che possono apparire addirittura schizofrenici, perché in Commissione si è fatta passare un'alternativa tra tre possibilità per il magistrato, quasi come se dovessimo garantirgli una libera scelta una volta uscito dal Parlamento. La prima è che si può andare a fare l'avvocato dello Stato, ma l'Avvocatura ci ha spiegato non solo i problemi di costituzionalità che vi sarebbero, ma addirittura le difficoltà esistenti

nella stessa Avvocatura: oggi per passare da procuratore ad avvocato bisogna sostenere un esame; per non parlare del fatto che, anche con un ruolo autonomo, ciò sarebbe un guadagno dal punto di vista economico per il magistrato, quindi vi sarebbe un premio. Inoltre, tale possibilità confligge con l'articolo 51 della Costituzione.

Viene creata una seconda possibilità, che è quella di un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Ma vi rendete conto che un qualsiasi partito potrebbe un domani garantirsi, attraverso questo sistema, l'occupazione di interi posti al Ministero della giustizia impedendo a qualsiasi Ministro di fare una diversa scelta politica?

La terza scelta è quella dell'obbligo di funzioni collegiali per cinque anni e il non accesso a funzioni direttive e semidirettive.

I due emendamenti che ho proposto sono alternativi proprio perché dovete scegliere. Io scelgo la funzione collegiale e tolgo le altre due ipotesi che confliggono con il principio costituzionale. Il fatto di terminare l'attività politica non deve essere un premio per il magistrato: gli si deve dare solo la possibilità di lavorare in un collegio. Nello stesso tempo, quando si lavora in un collegio vi sono le regole dell'astensione, che valgono anche se si era fatto parte di un'associazione qualsiasi, come ad esempio Azione Cattolica. Se stai nell'Azione Cattolica, hai tutti incarichi direttivi e vai a fare il magistrato, ti astieni nei confronti di quello che era con te: queste sono le regole minime che riguardano il magistrato.

Allora, facciamo una norma che abbia una sua logica, un suo significato e che garantisca quella apparenza di indipendenza, che serve a garantire l'uguaglianza dei cittadini. L'indipendenza del giudice non è un valore in sé, così come la sua autonomia: sono solo valori strumentali. La funzione di garanzia e imparzialità della giurisdizione serve solo a garantire la parità dei cittadini davanti alla legge. Anche l'apparenza arriva a garantirci questo. Certamente può anche esservi un magistrato che sia il *leader* di un partito politico ed è anche capace di garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma non è questo concetto che dobbiamo difendere: dobbiamo difendere il principio che il cittadino, quando va davanti al giudice, deve avere la percezione che sia una persona che gli garantisce quella imparzialità che la Costituzione pretende.

È in questa logica che vanno visti gli emendamenti, dimenticando quelle posizioni di difesa corporativa che ormai nemmeno all'interno della magistratura sono più sponsorizzate. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, siamo ad un passaggio molto importante e delicato del lavoro che si è svolto nelle Commissioni e affari costituzionali, e che ora approda in Aula. Come per altri provvedimenti, in questa legislatura finalmente approdano in Aula norme che tengono conto di un lungo dibattito e che sono in condizione di dare soluzioni serie ed equilibrate a questioni che altrimenti rischiano di incancrenirsi, su cui si è esaurito il momento della riflessione e che hanno anche delineato varie posizioni all'interno della società e nella stessa politica. Così è per le norme al nostro esame, in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione delle varie elezioni, sia politiche che amministrative, così come in occasione di elezioni europee, che sono altrettanto importanti e presto dovremo affrontare.

Colleghi, innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo da alcune affermazioni, che sono emerse anche nel dibattito d'Aula di stamattina, ossia che stiamo trovando delle soluzioni per comprimere la funzione della magistratura, quasi a volersi vendicare sull'esercizio della magistratura, prescindendo da una riflessione seria sulla funzione che i magistrati hanno svolto nel nostro sistema democratico, sul contributo che hanno dato nella lotta contro le mafie e contro il terrorismo e per il mantenimento dei livelli alti di legalità nel nostro Paese.

Sgombriamo il campo: lasciamoci alle spalle questa contrapposizione e vediamo di avere come Parlamento uno sguardo di sistema, con un obiettivo di sistema, che sia in grado di trovare un equilibrio tra il valore costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e il valore

dell'esercizio del diritto alla partecipazione alle consultazioni elettorali.

Penso che ormai l'equilibrio sia stata raggiunto in Commissione e venga riproposto qui in Aula. Si sono fatte strada due scuole di pensiero in Commissione, sostenute trasversalmente dai diversi Gruppi parlamentari, e nella stessa riflessione interna alla magistratura e alle associazioni, compresa l'Associazione nazionale dei magistrati. Un'idea era quella di prevedere regole nuove, alzando l'asticella per determinare un possibile ritorno del candidato magistrato alla sua funzione; l'altra idea, opposta all'inizio, era quella di impedire la ricollocazione del magistrato candidato, eletto o non eletto (se eletto, alla fine della sua funzione istituzionale, se non eletto, immediatamente dopo, impedendo il ritorno alla funzione di magistrato e prevedendo una ricollocazione all'interno della pubblica amministrazione). Questi due indirizzi all'inizio erano l'uno lontano dall'altro, anzi erano in contrapposizione.

Penso, come ho proposto nelle Commissioni, che bisognasse evitare questo conflitto. Sarebbe stato un conflitto sterile, chiamato dagli esperti conflitto a somma zero: alla fine, cioè, non avremmo prodotto alcun risultato. Abbiamo scelto una strada, che abbiamo indicato, che è quella di garantire entrambe le soluzioni. Ripeto: entrambe le soluzioni.

Ho ascoltato adesso il senatore Caliendo, che ha ricordato all'Aula la sua posizione su una sorta di incompatibilità strutturale tra la funzione di magistrato e la funzione di rappresentante delle istituzioni. Ma ricordo bene - lo ha detto qui - che il senatore Caliendo non ha escluso il ritorno alla funzione della magistratura. Per cui, onorevoli colleghi, in coerenza con la nostra Costituzione e con una riflessione matura cui si è approdati, prevediamo la possibilità di alzare l'asticella quando un magistrato si deve candidare. Questa asticella deve prevedere che la candidatura non incida sulla sua funzione, predeterminando la scelta di candidarsi in un gioco politico che si esercita mentre è ancora al lavoro da magistrato.

Abbiamo quindi previsto la possibilità che ci sia, naturalmente, anche per il magistrato, la valutazione di candidarsi, ma questa deve essere libera da qualunque gioco politico. Quindi, egli deve poter accedere alla possibilità di candidarsi fuori da qualunque mediazione mentre è ancora magistrato.

Abbiamo anche discusso del magistrato che, una volta eletto o non eletto, deve ritornare alla sua funzione. Penso che l'equilibrio che abbiamo raggiunto sia molto serio: il magistrato ritorna e non può svolgere funzioni direttive e semidirettive.

In Commissione abbiamo anche trovato un altro punto di equilibrio, che è quello di utilizzare il magistrato in una funzione collegiale. Anche su questo c'è una discussione: è un punto di equilibrio, perché si sta discutendo, anche qui, in Aula, sulla possibilità di mantenerlo o meno. Noi riteniamo che questo equilibrio che si è raggiunto insieme in Commissione possa mantenersi, ma non è un equilibrio - chiamiamolo così - oggettivo e solido. La stessa magistratura è d'accordo. L'Associazione nazionale magistrati propone da anni che il rientro sia in funzione collegiale, perché si pone una questione che tutti qui abbiamo ribadito: l'autonomia e l'indipendenza devono anche apparire, oltre che essere.

Occorre quindi riflettere bene sul tema - vi torneremo nel corso della discussione in Aula sugli emendamenti - che è collegato con l'articolo 13 e con il tema dell'astensione e della ricusazione del giudice. Onorevoli colleghi, come si vedrà nel corso della votazione degli emendamenti, noi pensiamo che occorra prevedere una norma transitoria per evitare che possano farsi delle letture sbagliate. Riteniamo inoltre che tutte le norme, allorquando incidono su diritti così fondamentali, debbano potersi esplicitare senza retropensieri e senza esercizi penalizzanti, anche perché abbiamo norme ordinarie sull'astensione e sulla ricusazione che mettono in sicurezza i processi in corso. E poi pensiamo che dieci anni forse siano troppi, perché prevediamo cinque anni per altre circostanze. Quindi, una riflessione sull'emendamento che propone l'equiparazione e quindi i cinque anni anche sull'astensione e sulla ricusazione andrebbe fatta, con una valutazione che noi speriamo positiva.

Collegati, adesso entreremo nella fase di esame degli emendamenti. Penso che, come ieri, quando abbiamo affrontato il tema delicato del reato di tortura, possiamo trovare delle intese che rompano gli schemi e diano nobiltà al lavoro dell'Aula, così da giungere a conclusioni positive e virtuose che ci metteranno in condizione di dire che anche su questo punto storico abbiamo fatto un buon lavoro.

(Applausi del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intendevo scusarmi, anche a nome dei colleghi, per la vivacità del confronto che ha poi portato la Presidenza ad un richiamo.

Mi consenta però, dato che tratto l'argomento, di dirle che considero ingenerosa la sua critica quando ella dice che i provvedimenti si studiano in Commissione. Io credo che questo provvedimento sia stato approfondito nell'ambito delle Commissioni riunite. Non è un caso che sia giunto al suo varo, se non ricordo male, all'unanimità o quasi.

Come ella sa, signor Presidente, poi c'è una fase emendativa d'Aula e il confronto verteva per l'appunto su uno o due emendamenti, sui quali, in ragione della composizione della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, e di quell'obiettivo che abbiamo sempre cercato di raggiungere in Commissione giustizia, cioè l'unanimità, si era sviluppato il dibattito. Ma questo non riguardava il vecchio, bensì gli emendamenti presentati, che evidentemente in Commissione non potevano essere conosciuti.

PRESIDENTE. Senatore Palma, la mia curiosità nasce sempre da questi provvedimenti approvati all'unanimità in Commissione e sui quali poi vi vedo litigare al banco delle Commissioni. Ovviamente in senso produttivo per l'Aula e per il Paese!

PALMA (FI-PdL XVII). Vedrà come finirà.

PRESIDENTE. Poiché né i relatori né il rappresentante del Governo intendono intervenire in replica, comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASSON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.100 a 1.106, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.107.

Due parole per spiegare che alcuni di questi emendamenti sono stati affrontati anche all'interno delle Commissioni riunite e che il testo che è stato formulato sull'articolo 1, come più volte detto, è di equilibrio tra le istanze più restrittive e le istanze più ampie. Dunque si ritiene di confermare sostanzialmente il testo delle Commissioni.

COSTA, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore la motivazione del parere contrario su questo emendamento.

[CASSON](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, la valutazione di carattere generale che abbiamo fatto come relatori è che, con particolare riferimento a questo emendamento, c'erano istanze volte a restringere il territorio al solo Comune e altre volte ad allargarlo alla Regione ed abbiamo trovato il punto di equilibrio nella provincia. Questo è il motivo per cui invitiamo il senatore Cuomo al ritiro secondo l'indicazione dell'ampia maggioranza delle Commissioni e di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

[CUOMO](#) (PD). Signor Presidente, sulla base della motivazione del relatore ritiro l'emendamento, avvisando lo stesso relatore e l'Assemblea che ci sono casi nei quali il territorio provinciale non coincide con il tribunale. Un esempio lampante di questo tipo di geografia giudiziaria è il tribunale di Napoli Nord, che insiste ad Aversa che invece è provincia di Caserta.

C'è una dismetria che una maggiore attenzione ci dovrebbe indurre a valutare.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, pur condividendo l'osservazione del senatore Cuomo, ricordo che il problema si pone non soltanto tra Provincia e Provincia, ma anche tra Regione e Regione: le ultime modifiche della geografia giudiziaria, da questo punto di vista, hanno

introdotto qualche elemento di perversità.

PRESIDENTE. Grazie per la precisazione, senatore Buemi.

L'emendamento 1.103 è dunque ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZANETTIN](#), *relatore*. Signor Presidente, invitiamo il presentatore a riformulare l'emendamento aggiungendo un comma in cui siano comunque fatte salve le violazioni di natura penale. In tal caso il parere dei relatori sarebbe favorevole.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Buemi, accoglie la proposta di riformulazione testé formulata dal relatore?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dal senatore Buemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale era stato presentato l'emendamento 4.100 che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASSON](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100.

Ritengo poi di dover esprimere parere favorevole sulla formulazione dell'emendamento 5.102 proposta dal senatore Buemi con una precisazione. Alla terzultima riga della lettera *b)*, dopo le parole: «presso un organo collegiale», propongo di aggiungere le parole: «indicato alla lettera *a)*». Si fa cioè riferimento ai magistrati delle procure generali presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale, la Corte militare d'appello e la Procura nazionale antimafia che, al momento della ricollocazione quando non sono eletti, dovrebbero tornare in un organo collegiale indicato alla lettera *a)*, come i magistrati che già facevano parte della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello.

Quindi, con questa riformulazione il parere sull'emendamento 5.102 è favorevole.

Conseguentemente, invito a ritirare l'emendamento 5.101.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 5.103, mentre invito a ritirare l'emendamento 5.104 a seguito della riformulazione dell'emendamento 5.102 già precisata.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Palma, il relatore ha chiesto di ritirare l'emendamento 5.101.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie la riformulazione dell'emendamento 5.102 proposta dal relatore?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.102 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.102 (testo 2), presentato dal senatore Buemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Palma. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Palma, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 5.104?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 riguarda l'aspetto più controverso del

provvedimento.

Nel testo varato dalla Commissione il magistrato eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, all'atto dell'uscita dall'attività politica, ha diverse opzioni, una delle quali è la ricollocazione in magistratura, cioè sostanzialmente torna a fare il magistrato.

Questo è stato uno degli aspetti più controversi perché in Commissione si è discusso sulla opportunità o meno di far rientrare nell'ordine giudiziario il magistrato in uscita dalla politica, ovvero di veicolarlo verso l'Avvocatura dello Stato. Da qui l'emendamento in questione, che serve semplicemente a lasciare l'Aula completamente libera di assumere questa decisione.

Sul problema di fondo si scontrano due correnti di pensiero, e mi consentirà il presidente Stefano di non condividere il contenuto del suo intervento concernente il diritto alla conservazione del posto, perché sul punto - già ne faceva cenno il senatore Casson nella sua relazione - la stessa Corte costituzionale consente un indebolimento di quel principio costituzionale, specie quando i principi costituzionali in gioco sono più d'uno, (in questo caso, quello del diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 51, e quello della terzietà del giudice, di cui all'articolo 111).

Quindi, sostanzialmente, nel bilanciamento di questi due valori costituzionali, quello che dobbiamo stabilire, votando favorevolmente o sfavorevolmente su questo emendamento, è se il magistrato che esce dalla vita politica può tornare a fare il magistrato, ovvero andare all'Avvocatura dello Stato. Peraltro - è un dato della cui volgarità mi rendo sufficientemente conto - andrebbe a fare un lavoro assolutamente simile, però con un vantaggio economico non indifferente, essendo noto a tutti (la situazione è davvero scarsamente comprensibile) che agli avvocati dello Stato, oltre alla retribuzione che deriva dallo Stato, arrivano anche le suddivisioni dei cosiddetti onorari in caso di vittoria e dei cosiddetti onorari che le amministrazioni pagano allo Stato anche in caso di sconfitta. Questo, in termini di *spending review*, di rivisitazione della spesa, pare davvero essere una profonda anomalia.

Quello che personalmente penso è che quando il magistrato entra nell'attività politica, nel momento dell'uscita, e quindi dell'eventuale ricollocamento in ruolo, non è che non recuperi la sua imparzialità, ma sicuramente non recupera l'apparenza della sua imparzialità. Non è un caso, ad esempio, che uno dei migliori magistrati che noi abbiamo avuto - mi riferisco al procuratore generale della Cassazione Ugo Guarnera - nel 1972 (tempo risalente, ma il problema non cambia) affermava che non è superfluo riflettere che l'atto che verrà fuori da un giudice politicizzato ? e tale è un giudice che ha fatto politica ? non sarà mai credibile, non sarà mai da alcuno apprezzato come un atto di giustizia, anche se assolutamente conforme alla legge.

Nei fatti, nella pratica, il problema chi riguarda? Se, andando a memoria, faccio un riferimento all'attuale composizione del Parlamento nazionale, credo che questo problema non riguarda più di tre o quattro magistrati in aspettativa per mandato parlamentare.

Quindi, da un lato noi dobbiamo valutare l'aspirazione legittima ? ci mancherebbe altro ? da parte del magistrato in politica di rientrare a fare il magistrato, ma dall'altro lato l'immagine di terzietà che riguarda l'intera magistratura. E quando si parla di terzietà, ritengo che gli interessi personali del magistrato - legittimi, dicevo - siano del tutto subvalenti rispetto all'interesse dell'intera categoria. Non a caso, nell'attuale normativa disciplinare, come in quella antecedente, i comportamenti posti in essere dal magistrato non rilevano in quanto tali ma in quanto lesivi dell'ordine e del prestigio dell'ordine giudiziario.

Vorrei aggiungere una cosa, signor Presidente, e mi taccio. Quello che pongo è un problema che io, così come il senatore Caliendo, abbiamo risolto nell'ambito dei nostri rispettivi comportamenti personali. Quando il senatore Caliendo è stato nominato Sottosegretario alla giustizia o quando io sono stato nominato Ministro della giustizia, entrambi abbiamo adottato la stessa identica scelta, cioè quella di dimetterci dall'ordine giudiziario (il senatore Caliendo dopo cinque anni di aspettativa, io dopo dieci anni di aspettativa), per cui mi permetto di dire che l'essere stato chiamato in causa nelle polemiche che hanno assistito di recente una mancata e possibile, presunta, nomina a Ministro della giustizia sono, come al solito, non generose nei miei confronti e del tutto inesatte. Ma ove mai fosse vero che quello che io ho letto sui giornali e, cioè, che sostanzialmente una determinata persona non sarebbe

assurta alla nomina di Ministro della giustizia in quanto, per così dire, vi arrivava direttamente dall'ordine giudiziario, ciò sarebbe accaduto in ragione del fatto che il problema riguardava il suo ritorno nell'ordine giudiziario.

Allora, se questo è il problema, non potendosi davvero immaginare che un magistrato, in ragione di una regola non scritta, non possa fare il Ministro della giustizia, ma, per ipotesi, possa fare il Ministro dei trasporti, io penso che decidere in maniera *tranchant* la questione e dire che il magistrato che assume incarichi di Governo, che entra in politica, al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è destinato, una volta che esce dall'attività politica, all'Avvocatura dello Stato, stabilisca un criterio chiaro, trasparente e valido per tutti. Un criterio altresì sicuramente funzionale al principio di terzietà, stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. Ciò sarebbe, per un verso, foriero di una maggiore serenità istituzionale e, per altro verso, porterebbe sicuramente acqua al mulino della terzietà sostanziale e formale dell'ordine giudiziario. (*Applausi dei senatori Mussolini e Candiani*).

LUMIA (PD). Signor Presidente, questo è un punto molto delicato, e il presidente Palma sa che nelle Commissioni è stato a lungo dibattito. Vorrei anzitutto rilevare le due scuole di pensiero che hanno costituito i punti di partenza che abbiamo valutato in Commissione. La prima scuola sostiene che sia possibile tornare a svolgere l'esercizio della giurisdizione e, quindi, ritornare a fare il magistrato; l'altra scuola di pensiero sostiene invece che non si possa ritornare. Queste due scuole di pensiero, colleghi, hanno discusso per anni, e per anni si sono contrapposte. Colleghi, queste due scuole di pensiero sono trasversali alla magistratura e alla politica. Il risultato è stato negativo perché nessuna delle due scuole di pensiero ha prevalso. Nessuna ha convinto una maggioranza in Parlamento nelle passate legislature. Nessuna delle due ha prevalso durante la riflessione e il dibattito delle Commissioni.

Abbiamo allora avanzato un'altra proposta, volta a mettere in equilibrio le due possibilità, rendendole agibili ed entrambe rispettose dell'autonomia, dell'indipendenza della magistratura e della possibilità per un cittadino magistrato di partecipare al momento della rappresentanza elettiva di una democrazia, senza avere delle preclusioni o esclusioni assolute.

Penso che abbiamo trovato un ottimo equilibrio, perché per poter partecipare e rientrare bisogna avere alcuni requisiti. Non si può assumere una funzione monocratica, ma si deve partecipare a una funzione collegiale. Non si possono assumere responsabilità direttive e semidirettive.

Ritengo, quindi, che abbiamo raggiunto un buon equilibrio, che ci consente finalmente di approdare ad un risultato che sia in grado di mettere, anche qui, in sintonia la nostra Costituzione, dove si garantisce l'accesso all'elettorato attivo e passivo e dove, nello stesso tempo, si garantisce l'accesso all'autonomia e all'indipendenza della magistratura in modo serio e responsabile.

Colleghi, questo è l'equilibrio che abbiamo raggiunto. È un equilibrio che, come avete visto già nelle prime votazioni sugli altri articoli, ha dato un risultato difficilmente riscontrabile sui temi della giustizia. Penso che questo equilibrio vada mantenuto, perché è un ottimo equilibrio, costituzionalmente solido, moderno e avanzato. (*Alcuni senatori fanno cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo illustrando gli emendamenti. Quando arriveremo all'emendamento sul quale intendete intervenire, allora vi darò la parola.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.

ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, non illustrerò l'emendamento 6.101, se non per sommi capi, ma voglio fare un'osservazione. Tra il detto «non capisco, ma mi adeguo» e quello «capisco, ma non mi adeguo», scelgo la terza soluzione: «capisco e mi adeguo». Pertanto, per ragioni di natura politica, di solidarietà verso il Governo, per le criticità che potrebbe determinare la votazione su questo emendamento, ritiro l'emendamento 6.101, ma ribadisco con molta convinzione e determinazione le ragioni che mi hanno indotto a sottoscriverlo con i colleghi Susta e Di Maggio. Ritengo, infatti, che obiettivamente - come è già stato argomentato - chi diventa un uomo politico debba necessariamente dimenticare la toga e non possa più essere, perché non appare più imparziale (anche se può rimanerle nella sua coscienza), il giudice indipendente che vogliamo.

Quindi, una volta che si è ricoperto un ruolo politico, si deve necessariamente conservare - come

prevede la Costituzione - lo stipendio in condizioni accettabili sotto questo profilo, ma non si può più esercitare la giurisdizione.

Ciò detto, comunque, ritiro l'emendamento 6.101. (*Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Scilipoti*).

[CASSON](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei chiedere una precisazione. A me risulta che sull'emendamento 6.101 sia stato espresso un parere contrario dalla 5a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Sì, ma comunque è stato ritirato.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la Commissione non ha sciolto un nodo sull'articolo 6. Prego i colleghi di prestare un po' di attenzione.

La decisione è rimessa alla libera scelta del magistrato candidato o del magistrato eletto: quando rientrerà, deciderà egli stesso se ritornare in magistratura in una funzione collegiale oppure andare all'Avvocatura dello Stato. Come ho affermato poc'anzi, ho presentato emendamenti «schizofrenici», proprio perché non è stata operata tale scelta.

Io ritengo, forse sbagliando, che sia compito del Parlamento scegliere e fornire un'indicazione precisa: se si ritiene possibile costituzionalmente, allora si possono mandare all'Avvocatura dello Stato, anche se per me non è possibile; se, invece, si ritiene giusto che vengano mandati a svolgere una funzione collegiale e che non possano ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni, si decida in questo senso. Comunque, dobbiamo scegliere.

Per tale motivo, signor Presidente, rinuncio all'emendamento 6.103, che era stato formulato proprio nell'ottica di dare un'alternativa all'Assemblea. Poiché, però, il senatore Palma ha presentato l'emendamento 6.100, che rappresenta l'alternativa anche rispetto all'emendamento 6.107, a mia firma, ritiro l'emendamento 6.103.

Gli emendamenti 6.104 e 6.106 tengono conto del fatto che, mentre per coloro che sono candidati e non eletti abbiamo previsto l'obbligo di funzioni collegiali per cinque anni e che per cinque anni non possano accedere a incarichi semidirettivi e direttivi, in questo articolo per coloro che sono eletti vi è un errore. Infatti, per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi e direttivi si parla di due anni. Per tale ragione, ho presentato gli emendamenti 6.104 e 6.106, nei quali propongo un uguale periodo. È evidente, infatti, che ad uno che svolge una funzione collegiale per cinque anni basterebbe presentare la domanda e ottenere l'incarico direttivo o semidirettivo per sottrarsi alla funzione collegiale. Per tale ragione, mantengo gli emendamenti 6.104 e 6.106 e ritiro l'emendamento 6.103.

[SUSTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, mi associo sia al ritiro dell'emendamento 6.101 che alle motivazioni addotte dal senatore Albertini.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, questo è il nodo dei nodi. Il problema si era posto in termini di accesso alle candidature, ma la questione più importante è che se si vuole garantire quell'immagine, e non soltanto la sostanza, dobbiamo cercare di creare un filtro il più efficace possibile.

La norma, così come è articolata nella proposta, rappresenta un punto sicuramente importante di avanzamento nella direzione di creare le condizioni affinché l'immagine del magistrato sia fortemente tutelata nella sua terzietà. È evidente che il risultato non è definitivo, nel senso che permane un *fumus* che può favorire delle critiche di fronte a sentenze e ad altro.

Evidentemente l'inserimento negli organi collegiali attenua questa preoccupazione, perché la decisione non è monocratica, ma dipende da un collegio, e quindi, da questo punto di vista, vi è una forte

attenuazione del pregiudizio.

Ciò nonostante, io affermo che sarebbe stata necessaria una norma più chiara in merito al distacco dalla funzione di magistrato in attività, poiché il portato culturale e professionale del magistrato può essere utilizzato nell'Avvocatura, nei Ministeri o nelle commissioni internazionali.

Sarebbe stato necessario quindi un po' più di coraggio, anche se un passo avanti è stato fatto.

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, vorrei suggerire al mio caro amico senatore Albertini che c'è anche una quarta via: «non capisco e non mi adeguo». Vedrò di dare contezza di questo.

Ha ragione il presidente Palma quando dice che ci troviamo di fronte all'articolo più importante. Io aggiungerei che è anche, per certi versi, dirimente, perché dall'approvazione o meno di questo articolo poi dipenderà anche il voto del nostro Gruppo.

Il dato fondamentale credo sia che bisogna rendersi conto dell'importanza di questo voto. Il nostro è il Paese del «fatta la legge, trovato l'inganno». Ma diventa paradossale se ad incentivare all'inganno è il legislatore. Su questo argomento, che direi estremamente importante e rilevante, è vero che esistono - come sostiene il senatore Lumia - due scuole di pensiero, ma a queste due scuole di pensiero credo che il legislatore non debba sottostare facendo proprie le istanze di qualche corporazione, ma che debba essere lasciata libera la facoltà del Parlamento di legiferare e quindi di riappropriarsi, soprattutto in un caso come questo di cui le cronache quotidiane sono piene, del proprio potere.

Perché dico «fatta la legge, trovato l'inganno»? Innanzitutto, l'emendamento 6.101 mette in discussione, ancora una volta, l'argomento forse più importante e cioè l'aspettativa. Suggerisco un semplice paragone. Nelle cause di incandidabilità molto spesso ritroviamo nella legge che, ad esempio, il dirigente regionale non si può candidare alla carica di consigliere regionale. Immediatamente dopo viene però in soccorso l'aspettativa attraverso la quale la possibilità di candidarsi viene resa possibile.

Vorrei leggere, semplicemente per segnalarne il livello di ipocrisia, l'articolo 6 del disegno di legge che ci apprestiamo a votare. In esso si legge: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8».

Ciò è pacifico. Questa è la soluzione che avremmo trovato. Sennonché al comma *a)* leggiamo che possono: «essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti». È come dire che, se faccio politica in Lombardia e poi vado ad esercitare in Basilicata o Molise, quelle idee non hanno più valore.

Non possiamo continuare a prenderci in giro in questo modo e per questo mantengo l'emendamento 6.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

D'ALI' (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (NCD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il relatore Casson, poco fa, ha dato notizia che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 6.101.

Mi permetto di far osservare all'Assemblea che ciò è dovuto all'intervento del vice ministro Morando con un nuovo parere del Ministero dell'economia per quanto riguarda l'inciso «con possibilità di riscatto figurativo», nonostante la frase «a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» sembrasse evitare qualsiasi aggravio per l'erario. Il vice ministro Morando ci ha detto che, a suo parere, quella frase non era sufficiente a coprire i rischi di aggravio di spesa per quanto riguarda

l'erario e, quindi, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Questo però non collide con il testo originario dell'articolo 6, perché questa dizione appare in tale testo. L'estensore dell'emendamento aveva ripreso, per quanto riguarda questa particolarità, proprio quanto si dice alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6. Siccome il parere della Commissione bilancio è stato suscitato da un nuovo intervento del nuovo Governo rispetto a una valutazione fatta sul testo dal precedente Governo, chiederei se non sia il caso che il nuovo Governo esprimesse il suo parere anche sul testo e la Commissione bilancio trasmettesse un nuovo parere per quanto riguarda questo inciso presente nel testo originario e che non era stato modificato dai proponenti dell'emendamento. (*Applausi del senatore Pagano*).

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, il Governo esprime il proprio parere, ma la Commissione bilancio ne esprime uno autonomo, che in questo caso è negativo. Colleghi, sappiamo che l'Aula del Senato può esprimersi anche con il parere contrario della Commissione bilancio. Non avendo segnalazioni diverse dal Presidente della Commissione, io resto con il parere contrario della Commissione bilancio.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, intervengo su questo punto raccogliendo l'invito del senatore D'Alì. Sia dal testo dell'articolo 6 che da quello dell'articolo 12 è chiarissimo come si tratti di un carico totale sul richiedente. Può aver tratto in inganno l'inciso «con possibilità di riscatto figurativo», e propongo allora, insieme al collega correlatore, di sostituire alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6, così come alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, la parola «figurativo» con le seguenti: «attraverso contribuzione volontaria» (poi si continua con «a totale carico del richiedente»). Ciò in modo che i dubbi vengano fugati.

PRESIDENTE. Se lei, come relatore, lo propone come emendamento, lo devo mandare in Commissione bilancio. Vorrei si valutasse questo aspetto.

CASSON, relatore. Siccome stiamo votando anche altri articoli, per la tranquillità e vista l'obiezione fatta, votiamo il resto e accantoniamo questo punto. La Commissione bilancio potrebbe intervenire. Se il significato è questo, credo il dubbio debba essere fugato dicendo che il riscatto sarebbe a totale carico del magistrato richiedente.

PRESIDENTE. Se si presenta una nuova proposta di modifica all'articolo 6, devo accantonare tutti gli emendamenti ad esso presentati, in attesa della risposta della 5a Commissione.

CASSON, relatore. Signor Presidente, come ho già proposto, votiamo gli altri articoli e accantoniamo il 6.

PRESIDENTE. Dal momento che l'emendamento presentato dal senatore Palma, il 6.100, sostituisce completamente l'articolo 6, è chiaro che se il testo dell'articolo diventa un altro dobbiamo accantonare tutti gli emendamenti presentati alla prima versione dell'articolo stesso.

DI MAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, concordo con la riformulazione proposta dal senatore Casson.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MARINO Luigi (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola da tempo, per ribadire le stesse osservazioni del senatore D'Alì sull'incoerenza della decisione - cui ho partecipato - della 5a Commissione, che ha espresso contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.101 e non sul comma dell'articolo 6 che adesso il relatore tenta di cambiare. Se viene modificato l'articolo 6, non possono non essere modificati gli altri emendamenti, compreso il 6.101.

PRESIDENTE. Quindi, colleghi, se siete d'accordo, accantonerei l'articolo 6, procedendo alla stesura

della formulazione da sottoporre al presidente Azzollini, nella speranza che ci riesca a dare una risposta, ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento, già in Aula, senza convocare la 5a Commissione, per poi ritornare sul punto.

Se non vi sono obiezioni, credo questa sia la soluzione migliore al problema.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZANETTIN](#), *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Palma a ritirare l'emendamento 7.100, in quanto la città metropolitana non è stata ancora introdotta nel nostro ordinamento, quindi non ha senso includerla in questa legge.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.101.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Palma, intende accogliere l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento soppressivo che invito il presentatore ad illustrare.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in realtà l'emendamento 8.100 va accantonato, perché è collegato alla modifica dell'articolo 6 e dunque all'emendamento 6.107, che prevede la soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'accantonamento dell'emendamento in esame.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, la questione non è dirimente, ma desidero soltanto rappresentare che, in ogni caso, quand'anche dovesse passare il testo uscito dalle Commissioni riunite o dovessero essere approvati l'emendamento presentato dal senatore Palma o le altre proposte emendative, comunque un articolo 8 dovrebbe rimanere in piedi per la regolamentazione.

PRESIDENTE. Sono dello stesso parere, senatore Casson. Dispongo quindi l'accantonamento dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito.

Passiamo all'articolo 9, sul quale era stato presentato l'emendamento 9.100 che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 9.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'emendamento 10.100 chiediamo la soppressione del riferimento ai consigli circoscrizionali nel comma 1 dell'articolo 10, perché ci pare una misura eccessiva. È vero che in alcune grandi città i consigli comunali e circoscrizionali sono abbastanza ampi, ma nella maggior parte dei casi non è assolutamente così. Per questo motivo ci sembra opportuno espungere dal testo il riferimento anche alla presenza nei consigli circoscrizionali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[ZANETTIN](#), *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 10.100, altrimenti il parere è contrario per una questione di coerenza: essendo quello nelle circoscrizioni un incarico politico, al pari di quello da consigliere comunale, provinciale e regionale, non si vede perché ci debba essere una deroga. La coerenza del sistema richiede che anche il consigliere di circoscrizione sia equiparato ad altro incarico politico.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori De Petris e De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.100.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.101 per la stessa ragione per cui ho ritirato un emendamento all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, come accennavo poco fa, si propone la stessa questione relativa all'articolo 6, che abbiamo già sottoposto al presidente Azzollini per la sostituzione della parola «figurativo». A questo punto, quando la risposta ci verrà data, varrà per gli articoli 6, 8 e 12 e potremo procedere.

Chiedo pertanto che l'articolo 12 venga accantonato.

[PRESIDENTE](#). Dispongo l'accantonamento dell'articolo 12.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'emendamento 13.100, soppressivo dell'articolo 13, è stato già oggetto ieri di una discussione anticipata. Noi riteniamo un po' incongruo questo articolo che

interviene sulla disciplina in materia di astensione e riconsuazione dei giudici e prevede - rispetto anche all'impianto generale di tutto il provvedimento, che assume il periodo di riferimento di cinque anni - che se un giudice ha partecipato a consultazioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali o ad incarichi di governo di vario tipo, nazionale, regionale o locale, nei dieci anni precedenti (e questo vale sia per l'astensione che per la riconsuazione), viene accertata in qualche modo la sua non terzietà e quindi la possibilità dell'utilizzo dell'istituto dell'astensione e della riconsuazione.

Orbene, dico ai relatori che non solo si prevede negli altri articoli il costante riferimento ai cinque anni, ma c'è un'altra particolarità: è evidente che le norme fino ad oggi esaminate riguardano il futuro (ossia se un magistrato si candiderà alle prossime elezioni europee o se assumerà, in un altro Esecutivo o in caso di rimpasto, incarichi di governo) e riguardano ovviamente fattispecie che debbono ancora manifestarsi, dunque sono norme che giustamente disciplinano il futuro; invece l'articolo 13 impatta chiaramente, proprio perché riguarda gli istituti dell'astensione e della riconsuazione, sui procedimenti in corso.

Durante la discussione di ieri - ne chiedo conferma, però - mi pareva di aver colto da parte dei relatori un'ipotesi di modifica, che dovrebbe essere stata già depositata, per quanto riguarda l'articolo 13, sempre per evitare che le norme possano impattare su processi in corso: una norma transitoria la quale precisi chiaramente che il provvedimento non si applicherà a processi in corso.

Rimane aperta, a nostro avviso, la questione della scelta fatta, per quanto riguarda l'astensione e la riconsuazione, del periodo dei dieci anni, e insistiamo nel chiedere che la durata di tale periodo possa essere allineata al termine dei cinque anni assunto per tutte le norme precedenti. Aspetto la risposta dei relatori al mio quesito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ZANETTIN](#), *relatore*. Rispondo subito alla senatrice De Petris, tranquillizzandola sul fatto che abbiamo già previsto una modifica della norma, con un emendamento dei relatori presentato ieri sera e contenuto nel fascicolo in distribuzione per l'Aula: si tratta dell'emendamento 13.500, ove si prevede che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, sull'emendamento 13.100 invito la presentatrice al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 13.500 dei relatori, poiché sono emerse anche nel dibattito di stamattina diverse valutazioni, chiedo che sia posto ai voti per parti separate. Sulle lettere *a)* e *b)*, che riguardano la questione dei cinque o dieci anni rispetto al periodo di astensione o riconsuazione del magistrato, ci rimettiamo al parere dell'Aula e ne accettiamo il verdetto. Per quanto riguarda invece la lettera *c)*, che introduce il comma 3-*bis*, il parere è favorevole.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 13.0.100 e 13.0101.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). I relatori propongono quindi una votazione per parti separate dell'emendamento 13.500: sulle lettere *a)* e *b)* si rimettono all'Aula, mentre sulla lettera *c)* il parere è favorevole.

Chiedo alla senatrice De Petris se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 13.100.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Accetto l'invito al ritiro, perché i relatori hanno presentato l'emendamento 13.500.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.500.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiarire alla senatrice De Petris che i cinque anni previsti nell'intero testo riguardano solo ed esclusivamente la carriera del magistrato. Si è immaginato di non poter gravare oltremisura sulla carriera del magistrato nel porre dei vincoli troppo duraturi nel tempo; da lì, la scansione temporale dei cinque anni.

Perché all'articolo 13 inseriamo la previsione dei dieci anni? Perché ciò non riguarda la vita del magistrato, bensì la terzietà dell'azione giurisdizionale. Riguarda la funzione giurisdizionale. Cosa diciamo sul punto? Benissimo: si decide che il magistrato che fa politica torna a fare il magistrato e abbiamo inserito delle cause di astensione e di ricazione tutte collegate all'aver quel soggetto fatto il magistrato e alla possibilità che si trovi a giudicare in un processo - civile, amministrativo o penale poco importa - che ha come parte un soggetto che ha fatto politica, o dalla stessa parte politica, o in una parte politica avversa. Non discutiamo sul piano sostanziale dell'assenza di terzietà, ma discutiamo dell'apparenza della terzietà, esattamente come affermava - cosa che ho richiamato poco fa - il procuratore generale Guarnera.

Perché diciamo che questa astensione e ricazione deve riguardare un periodo di dieci anni e non di cinque? Perché riteniamo il periodo di dieci anni più idoneo a scolorare nel tempo l'azione politica del magistrato e più idoneo ad evitare che il magistrato possa trovarsi di fronte, come parte, un soggetto che ha svolto politica nel suo stesso identico periodo di azione politica.

Non riesco poi davvero a comprendere la ragione per cui ci si debba soffermare sui cinque o dieci anni. Ciò che importa alla gente, e che riguarda la nostra Costituzione, è che un cittadino trovi un giudice, e che questo giudice sia ed appaia terzo. Non ha alcuna importanza che quel processo venga deciso dal giudice Casson o dal giudice Barani: quello che importa è che venga deciso da un giudice che sia ed appaia definitivamente terzo.

Sotto il profilo personale, senatrice De Petris, se non mi fossi dimesso e dovessi così rientrare in magistratura all'esito della mia azione politica, stia tranquilla che non avrei alcun interesse a fare il processo nei confronti - che so - del senatore Cuomo (mi riferisco a lui visto che è proprio davanti a me); anzi, sarei il primo ad astenermi, indipendentemente dalla causa di astensione, e non mi sentirei in nulla diminuito dal fatto di non poter processare o giudicare (o quello che è) il senatore Cuomo per i miei prossimi dieci anni.

Il problema non riguarda le persone, bensì la funzione: chi esercita la funzione e chi subisce l'atto che deriva dall'esercizio di quella funzione. Liberatevi dal concetto che stiamo minando, nella sua interezza, a tutto tondo, la figura del magistrato. Quello che a noi interessa - ma perché non lo riuscite a comprendere? - è garantire la magistratura, e non vi rendete conto che più siamo deboli nel garantire la terzietà della magistratura, più inquiniamo la magistratura attraverso il sospetto che le azioni dei magistrati possono essere correlate ad interessi diversi da quelli dell'amministrazione della giustizia.

Ma cosa volete che importi a me di essere giudicato da un soggetto o da un altro! Per me è completamente indifferente. Quel che mi importa è che chi mi giudica non abbia, per ipotesi, alcuna ragione diversa da quella ordinata dalle carte per assumere una decisione in un verso o in un altro. È per questo che, a nome del mio Gruppo, esprimo la mia assoluta contrarietà a che il termine di dieci anni inserito nelle cause di astensione e di ricazione venga portato a cinque anni. Qui vorrei aprire una parentesi: finitela con il sospetto! Questa norma dell'astensione e della ricazione, i colleghi della Commissione lo sanno bene, è stata inserita come la corretta compensazione al consentire che i magistrati in politica potessero rientrare a fare i magistrati. Ma che senso ha, ove mai potessi rientrare, che io, che ho fatto il Ministro della giustizia, non possa fare processi a Milano, ma li possa fare tranquillamente contro i miei «avversari» o «amici politici», magari in Campania o in Sicilia? L'astensione e la ricazione erano la compensazione istituzionale al rientro del magistrato in carriera. È per questo che, a nome del mio Gruppo, voto contro la prima parte dell'emendamento della Commissione.

Quanto alla seconda parte, evidentemente la condivido, anche se altro non è che un cedimento ad una cultura del sospetto che non si fonda neanche su un dato concreto. Qui nessuno ci è venuto a dire che questa norma si aziona sul procedimento tal dei tali dove è imputato Tizio ed è giudice Caio. Finitela con la cultura del sospetto! Se vogliamo finalmente riequilibrare i rapporti tra la magistratura e la politica questa cultura deve finire, e dovete voi garantire la magistratura attraverso norme che impediscano qualsivoglia sospetto nei confronti dell'agire dei magistrati! *(Applausi del senatore Candiani)*.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto contrario, sia sulla prima parte sia, caro senatore Palma, sulla seconda, perché in quest'Aula si vota contro qualsiasi teoria del sospetto, che ha sempre fatto male all'Italia e agli italiani. È per questo che noi - lo ripeto, a testa alta - votiamo contro.

Ci sono due DNA che si contrastano oggi: quello di chi vuole apparire amico dei giudici e quello di chi invece vuole un processo giusto, vuole la serenità, vuole la terzietà, vuole l'applicazione della Carta costituzionale.

Colleghi, con i tempi attuali dei processi (dai cinque ai dieci anni per i vari gradi di giudizio), il termine di dieci anni introdotto in Commissione è stato un punto di equilibrio. Ne abbiamo discusso nelle Commissioni 1a e 2a riunite e l'abbiamo condiviso tutti. Invece adesso c'è qualcuno che, con quel DNA, ha cambiato idea. D'altronde la trasmissione dei caratteri è tale per cui non c'è niente da fare: i garantisti e i giustizialisti saranno sempre su fronti opposti. Non è un caso che queste osservazioni vengano proprio da SEL, un movimento così massimalista, e non è un caso che un riformista come il sottoscritto cercherà, fino alla fine, di contrastarle.

Termino, signor Presidente, anche facendo un'osservazione di carattere generale, che forse in quest'Aula non è emersa. In base agli articoli 7 e 10 della legge n. 361 del 1957 sono decine e decine le categorie di persone che non possono partecipare alle elezioni, come ad esempio, tutti i direttori generali, sanitari e amministrativi delle ASL, tutti i prefetti, tutti i commissari di Governo, tutti i capi di gabinetto dei Ministri, tutti gli ispettori generali di pubblica sicurezza, il capo e il vice capo della Polizia o tutti coloro che sono rappresentanti legali di società e di imprese private che risultino vincolati con lo Stato. Che male c'è quindi se per la nostra Costituzione e per legge queste categorie - e sono migliaia di persone - non possono essere elette e la Costituzione ed i Padri costituenti a quel tempo hanno messo anche la terzietà del giudice? Riteniamo che mettere limiti di candidabilità e reinserimento e la possibilità di ricusazione non sia altro che applicare la nostra Carta costituzionale.

Voteremo quindi contro sia la prima che la seconda parte dell'emendamento.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il lavoro svolto in Commissione che riproponiamo in Aula guarda a questo aspetto con la cultura della sistematicità.

Dobbiamo mettere da parte sia l'idea del sospetto, adesso riecheggiata dal presidente Palma, sia l'approccio del cosiddetto riequilibrio tra magistratura e politica. Sgombriamo il campo: dobbiamo avere uno sguardo sistemico e pensare a norme che siano funzionali al rispetto della nostra Costituzione e diano dignità e valore all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura. Allo stesso tempo, dobbiamo regolare bene la scelta, che proponiamo all'Assemblea, sia di garantire la possibilità del magistrato di ritornare, ad alcune rigorose condizioni, nella funzione giurisdizionale di magistrato sia di assicurare, anche in questo caso con molto rigore, al magistrato che si candida la possibilità di svolgere una funzione all'interno della pubblica amministrazione. L'astensione e la ricusazione già sono disciplinate e garantiscono i processi; è allora bene che ci sia una norma sistemica che non abbia valore retroattivo e che ci sia un equilibrio di sistema riferito non a dieci ma a cinque anni.

Abbiamo scelto i cinque anni e su di essi abbiamo trovato un equilibrato rapporto per garantire la responsabilità e la trasparenza effettiva del ritorno alla funzione giurisdizionale e riteniamo che la

proposta avanzata dai relatori sia seria e possa essere accolta dall'Assemblea.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, voteremo favorevolmente ad entrambe le parti dell'emendamento.

Desidero sottolineare al presidente Palma che non è la cultura del sospetto ad averci spinto, anzi avevamo chiesto una sospensione per avere dati certi.

In particolare, tengo ad evidenziare come l'applicazione ai soli processi che andranno ad aprirsi è importante perché, se è vero che la condizione del giudice, come qualcuno ha ricordato, vale anche per i procedimenti in corso, è anche vero che se introduciamo una nuova norma che prevede cause di astensione obbligatoria e questa va ad incidere su procedimenti che sono nella loro fase conclusiva, quando nella fase iniziale il giudice non era nelle condizioni di potersi o doversi astenere, nulla può far escludere che un domani altre norme possano essere approvate il più in là possibile per avere un effetto il più deleterio possibile. Questo era il senso della non applicazione della norma ai procedimenti in corso.

Tuttavia, è anche vero che in tema di astensione esiste l'articolo 36 del codice di procedura penale, il quale prevede una fattispecie aperta, là dove recita: «altre gravi ragioni di convenienza». Questo consente sempre ad una delle parti, per tutte le fattispecie elencate dal presidente Palma e dal collega Barani, qualora ci siano ragioni di convenienza per sollevare un conflitto con il giudice, non semplicemente per il fatto di essere stato candidato ma perché magari c'è un effettivo collegamento politico, amicizia o altro, di sollevare comunque questa eccezione, addirittura senza che siano previsti limiti temporali, quindi anche dopo cinque, dieci, quindici, vent'anni. Pertanto, rimane sempre una possibilità, non viene esclusa. Non è però una norma generale e si prevede l'astensione obbligatoria e la riconsiderazione ad opera di una delle parti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.500, presentato dai relatori, fino alla lettera *b*) compresa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 13.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 13.500, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.100, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.101, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 14.100, perché l'articolo 8 del testo unico del 1957 che si vorrebbe abrogare è già stato abrogato in maniera esplicita dall'articolo 14, e comunque il testo è totalmente riformulato dall'articolato del disegno di legge. Pertanto, l'emendamento sarebbe ultroneo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Buemi, accoglie l'invito al ritiro?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 14.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati.

[AZZOLLINI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, la situazione è abbastanza complicata. Prima di tutto devo rivolgere delle scuse al senatore Albertini, presentatore dell'emendamento 6.101, perché non era stato rilevato che il contenuto di tale emendamento era identico a quello di due commi del disegno di legge. Chiedo pertanto scusa al collega perché quel testo era stato da noi censurato, secondo me correttamente, per assenza di relazione tecnica, ma allo stesso modo censuro i testi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d), in quanto presentano la stessa problematica rilevata in ordine all'emendamento 6.101.

Per amor del vero, la Commissione - se mi consentite una battuta - di solito è molto occhiuta, cosa di cui il Parlamento si lamenta, anche più di quanto lo sia il Governo.

In questo caso, in realtà, poiché c'era stata una nota del Governo che chiariva gli aspetti relativi all'articolo 6, la Commissione, che li aveva previamente segnalati nella nota del relatore, a seguito della rassicurazione, ha ritenuto di dare un parere di nulla osta sul testo; non ha però correttamente rilevato tale questione, che ha profili evidenti di scopertura e necessità di relazione tecnica.

Signor Presidente, per superare questa *impasse*, di cui ho anche parlato con il relatore Casson e con il senatore Lumia, forse posso riuscire a trovare un'idea e consentire all'Assemblea di andare avanti con i lavori, ma è un caso classico in cui non posso esprimere un parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, ragion per cui le chiedo di autorizzarmi a convocare la Commissione bilancio per un quarto d'ora in modo tale da fare le verifiche necessarie per ritornare in Aula a dare così il nostro parere.

[PRESIDENTE](#). Presidente Azzollini, io le concedo volentieri tempo fino alle ore 12,15 perché, anche a seguito della sua esposizione, a parer mio il problema esiste sul testo base che si propone di modificare così come sugli emendamenti 6.100 e 6.101, perché tutti privi di copertura.

AZZOLLINI (NCD). Ho già espresso la mia opinione, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai Capigruppo se sono concordi nel concedere tempo alla Commissione bilancio fino alle ore 12,15 per poi riprendere i lavori con l'esame degli articoli accantonati. Non facendosi obiezioni così resta stabilito.

Sospendo pertanto la seduta. Alla ripresa dei lavori, se ci sarà una certa collaborazione nello svolgimento delle dichiarazioni di voto, forse riusciremo ad approvare definitivamente il provvedimento già oggi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, è ripresa alle ore 12,19).

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. Colleghi, poiché i lavori della 5a Commissione sono ancora in corso, sospendo la seduta fino alle ore 12,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (NCD). Signor Presidente, il lavoro della Commissione ha portato ad una riformulazione che tende a superare evidenti profili critici dell'attuale testo sia dell'articolo 6 che dell'articolo 12, oltre che dell'emendamento 6.101. Alla luce di tale riformulazione, il dibattito ha fatto emergere la necessità di una relazione tecnica da parte del Governo, che era presente alla discussione. Sulla base di quella riformulazione, il Governo si è impegnato a presentarci, martedì prossimo, la relazione tecnica.

È evidente che il tentativo della Commissione è stato quello di produrre un testo che superi gli eventuali profili critici che sono stati prima evidenziati.

Voglio dire ai relatori che non si tratta di una relazione tecnica richiesta in generale: il Governo, presente, si è impegnato a presentarla martedì prossimo per consentirci di esprimere il nostro definitivo parere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione delle valutazioni espresse dal Presidente della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sul voto espresso dal senatore Cuomo nella discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546
CUOMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signora Presidente, intervengo per una rettifica in relazione alla votazione dell'emendamento 13.500, prima parte. Ho sbagliato nel pigiare il tasto e, anziché votare favorevolmente, ho votato in senso contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le studentesse e gli studenti e dell'Istituto tecnico «Benedetto Lotti» di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Benvenuti. *(Applausi)*.

Sugli arresti effettuati nell'ambito di indagini relative alla discarica di Chiaiano

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, gentili colleghi, onorevoli cittadini, intervengo per mettervi al corrente di un fatto che non vorrei vi fosse sfuggito e che, signori, riguarda lo Stato.

È di ieri la notizia che, a Napoli, i carabinieri del NOE hanno effettuato 17 arresti per la realizzazione della discarica di Chiaiano, a conclusione di indagini partite nel 2009. Sono coinvolti i titolari delle imprese, i componenti della commissione di collaudo, professionisti ed imprenditori, indagati a vario titolo per associazione di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, falso.

I titolari delle ditte - dimostrano le intercettazioni - sapevano, già prima dell'assegnazione dell'appalto, che si sarebbero aggiudicati la gara e dove sarebbe sorta la discarica. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce e chi deve parlare ad uscire dall'Aula.

Prego, senatrice Moronese.

MORONESE (M5S). Grazie, signora Presidente.

Sapete cosa è la discarica di Chiaiano? È la prima discarica in Italia ad essere stata costruita con i cittadini intorno. È la discarica dentro la città di Napoli. Capite? Dentro. Fuori ci sono i cittadini - circa 200.000 - e, in testa alla discarica, ci sono anche tre ospedali, tra i più grandi del Centro-Sud.

Nel 2008 quella discarica fu imposta da voi, dal Governo Berlusconi. Bertolaso, che ne guidava la realizzazione, assicurava che era la discarica più sicura mai realizzata. Gridavano in tutte le TV che avevano fatto il miracolo, ed oggi i carabinieri arrestano i tecnici e, da quello che leggo sui quotidiani, pare in qualche modo sia coinvolto un certo «Giggino 'a purpetta», un deputato in carica tuttora.

Vedete, noi siamo qui, sappiamo tutto. Eravamo lì a manifestare, come cittadini, in modo pacifico: gli unici che denunciavano tutto ed erano inascoltati. Da un lato, avevamo lo Stato che premeva per realizzare la discarica dentro la città; dall'altro lato, la camorra e, nel mezzo, noi cittadini, che venivamo manganellati dalla polizia.

Signora Presidente, in Aula ho ascoltato in questi giorni tessere lodi ad un famoso attore, Toni

Servillo, che ha portato nel mondo in alto il nome dell'Italia per un film che si chiama «La grande bellezza». Nessuno ha però detto che Toni Servillo era presente anche nel film «Gomorra», nel quale si denunciavano proprio gli sversamenti illeciti dei rifiuti nella discarica di Chiaiano.

Allora oggi noi vi diciamo che anche voi avete fatto un film sulla vita dei cittadini, ma si chiama «La grande schifezza» e - statene certi - pagherete per tutto questo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sugli effetti del T-TIP

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, vi leggo un estratto dalla lettera di Alex Zanotelli: «In questa campagna elettorale per il Parlamento europeo riteniamo estremamente importante un serio di dibattito, non solo in Italia, ma in tutti i 28 Paesi dell'Unione europea, sul Trattato di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, noto come Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti. Le trattative, iniziate in tutta segretezza lo scorso luglio a Washington, sono condotte da un pugno di esperti della Commissione europea e dal Ministero del commercio USA. A marzo si terrà a Bruxelles il quarto *round* del negoziato. Questo Trattato creerà la più grande area mondiale di libero scambio tra due economie che rappresentano metà del PIL mondiale e un terzo dei flussi commerciali. Tutto questo con grande esultanza del mondo degli affari. Sono molti a contestare la veridicità di questi dati e a ridimensionarli. Ma ben pochi si chiedono quali saranno le conseguenze per l'Unione europea.

«Il Trattato» - scrive Monica De Sisto - «punta ad abbattere non tanto le tasse doganali tra UE e USA già basse, ma le cosiddette barriere non tariffarie, cioè i divieti di importazione e di tasse specifiche che, anche grazie alle grandi battaglie contro la carne agli ormoni, il pollo lavato con il cloro, gli ftalati nei giocattoli, i residui dei pesticidi nel cibo, gli OGM e così via, tengono lontane dal nostro mercato i prodotti non sicuri, tossici». Infatti con il T-TIP cadranno le tasse e le tariffe che hanno tenuto lontano questi prodotti. Il Trattato avrà pesanti conseguenze sull'ambiente, sul lavoro e sulla stessa nostra democrazia. A livello ambientale, il Trattato incrementerà l'esportazione di combustibili fossili e gas estratti con il *fracking* e permetterà alle multinazionali del petrolio di portare in tribunale i Governi nazionali che introducessero regolamentazioni restrittive al riguardo e anche di fare ricorso contro le legislazioni ambientali nazionali.

Il Trattato avrà pesanti ricadute anche sul mondo del lavoro, aggirando le norme del diritto e svuotando le normative per la protezione dei lavoratori. Ma sarà soprattutto la nostra stessa democrazia, già così debole, ad uscirne azzoppata. Il Trattato è infatti un negoziato stipulato in totale segretezza (né il Parlamento europeo né il Congresso USA sono a conoscenza dei negoziati), senza la partecipazione attiva dei cittadini. È un vero e proprio colpo di Stato da parte dei poteri economico-finanziari che oggi governano il pianeta. È la vittoria delle *lobby* (multinazionali e banche).

«È un progetto politico - ha scritto Stefano Rodotà - ad asservire ancor più i lavoratori ai piani delle *corporations*, privatizzare il sistema sanitario e sopraffare qualsiasi autorità nazionale che volesse ostacolare il loro modo di agire», e aggiungo per forzare il Sud del mondo.

Come cittadini non possiamo accettare un tale mostro economico-finanziario. Chiediamo a tutti, credenti e non, di aderire a questa importante campagna per fermare un Trattato "intrattabile". Firmato Alex Zanotelli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sulla visita effettuata dal Presidente del Consiglio in una scuola di Siracusa

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, molti portavoce del M5S vanno da mesi nelle scuole per dialogare con studenti e insegnanti. Lo abbiamo sempre fatto come rappresentanti delle istituzioni, lasciando fuori l'appartenenza al Movimento e cercando di spersonalizzare gli incontri. Quello che è successo invece a Siracusa è davvero inaudito. Il primo ministro Renzi è andato in visita in una scuola, incontrando maestri e bambini piccoli e piccolissimi, per portare loro il verbo: «il Vangelo secondo Matteo».

Da un lato, la sorella di Salvatore Raiti, a cui è intitolata la scuola, morto per mano della mafia, è stata esclusa dalla visita per non ben precisati motivi. Dall'altro lato, i bambini sono stati debitamente istruiti per recitare il benvenuto a Renzi con una canzoncina che ricorda tanto le visite di Mussolini nelle scuole durante il periodo fascista. E che dire della *gaffe*, della domanda fatta dal *Premier* ai bambini se usassero Facebook, dimenticandosi che l'iscrizione al *social network* prevede, per ovvie tutele all'infanzia, un'età minima di 13 anni?

La scuola ha bisogno di fatti concreti, di continuità, di certezze e di investimenti, non di propaganda («Ehi, dammi un cinque!», «Chi porta alla Fiorentina?»). Insomma! Il Paese ha bisogno di tutto, meno che di venditori di pentole nelle scuole! La scuola deve formare menti libere, non soldatini addestrati per appagare l'ego del Presidente del Consiglio di turno!

Mi scrivono in Rete molti commenti a tal proposito. Tralascio volutamente quelli che iniziano con: «vergognoso», «ribrezzo», «voltastomaco» e vi leggo quello di un educatore scolastico, di nome Edgar Alhadeff, che mi scrive: «È francamente disarmante che un direttore scolastico e gli insegnanti di una scuola pubblica abbiano organizzato un comitato di accoglienza così fazioso, con musicisti, canzoni e coinvolgimento della scolaresca in onore della visita del primo ministro Matteo Renzi».

Nulla togliendo al doveroso rispetto nei confronti delle istituzioni e di chi solennemente le rappresenta, questa vicenda, anche per le parole usate nel testo della canzoncina, lascia sconcertati. Ecco una piccola strofa:

«Da oggi in poi, dovunque vai, tu non scordarti di noi

Dei nostri sogni... delle speranze...

Che ti affidiamo, con fiducia, oggi a ritmo di blues.

Le ragazze... I ragazzi... Tutti insieme...

Alle tue idee e al tuo lavoro affidiamo il futuro».

Alle tue idee e al tuo lavoro affidiamo il futuro?

Davvero un buon insegnamento, se ci si propone di promuovere il servilismo, la delega e la deresponsabilizzazione!

C'è da chiedersi, in una scuola che dovrebbe preparare i ragazzi ad affrontare il loro futuro, quello della collettività e di una Nazione democratica supportata dalla Costituzione con consapevolezza, capacità critica, libertà di pensiero e di parola, se è attraverso tale iniziativa che la scuola e il direttore scolastico che la rappresenta possono insegnare e promuovere i principi della libertà e della democrazia.

Non posso che deprecare tale iniziativa diseducativa, totalmente diseducativa.

E ancora Stefano Mantellassi mi scrive: «Bambini di meno di dieci anni sono stati istruiti a cantare, recitare, e perfino danzare, in onore del nuovo Primo Ministro. È esagerato parlare di plagio? Quando si tratta di bambini così piccoli, è davvero doveroso porre la massima attenzione verso tutto quello che può costituire violenza verso la loro volontà: in questo caso ci sentiamo davvero di poter parlare di opera di condizionamento».

Se questo fatto rappresenta l'annunciato «inizieremo dalla scuola» del Governo Renzi, ci sentiamo davvero molto, anzi moltissimo, preoccupati per quello che sarà il seguito.

In questi anni pensavamo di aver visto il peggio, salvo poi renderci conto che al peggio non c'è proprio fine! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PUGLISI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signora Presidente, dopo anni di tagli e di assoluta dimenticanza delle istituzioni delle autonomie scolastiche di questo Paese, per la prima volta un Presidente del Consiglio non solo dedica gran parte del discorso di fiducia rivolto alle Camere al tema della scuola, agli studenti e soprattutto alla restituzione di dignità agli insegnanti ed al personale scolastico, ma mantiene la promessa fatta a quest'Assemblea ottenendone la fiducia: andare ogni settimana a visitare le scuole per ascoltare dalla viva voce degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico quali sono le difficoltà che stanno vivendo.

Credo, signora Presidente, che questa azione, di ascolto e soprattutto di presenza dello Stato nelle scuole, vicino ai cittadini e, in particolare, a quelli più giovani possa solo giovare. *(Applausi ironici della senatrice Lezzi).*

In questo momento Matteo Renzi va in veste di Presidente del Consiglio, e quindi, va a rappresentare lo Stato italiano nella scuola: questo è il significato della sua presenza quando ascolta studenti ed insegnanti. Credo che di questo gli vada reso merito. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Per favore! C'è libertà di opinione in quest'Aula e spero che anche voi la rispettiate.

Sulla situazione dei lavoratori ex LSU in servizio presso le scuole della Regione Abruzzo

PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, anch'io questa mattina voglio portare in quest'Aula la voce del mondo della scuola, associandomi a quanto detto poc'anzi dalla collega Francesca Puglisi: finalmente c'è un Governo che, in netta discontinuità con i Governi passati, reinveste sul mondo dell'istruzione.

Uno di questi investimenti è stata la proroga dei contratti che il Governo ha consentito per i lavoratori socialmente utili all'interno delle scuole di tutta Italia, ed è stato un bene, perché molti contratti sono ripartiti e, nella gran parte delle Regioni, la situazione si sta stabilizzando, mentre il Governo ha attivato un tavolo cui partecipano i Ministri dell'istruzione e del lavoro per trovare una soluzione a più lungo termine.

Intervengo per segnalare la grave situazione in cui si trova però la mia Regione, l'Abruzzo. Per una serie di circostanze, dovute al fatto che era già subentrato il nuovo, anzi i nuovi soggetti gestori dei servizi, pur avendo attuato la proroga, in questi giorni i nuovi gestori stanno proponendo ai lavoratori contratti che sono vergognosi.

Questi lavoratori passano da un numero di ore già non sostanzioso a sei ore mensili, per una retribuzione che, per la gran parte, non arriva nemmeno a 150 euro.

La Filcams CGIL ha sollevato il problema sia presso la direzione del lavoro sia presso la prefettura, ma l'atteggiamento delle nuove società che si sono aggiudicate l'appalto è grave e sbagliato e rischia di compromettere il destino non solo di questi lavoratori - molti dei quali, essendo a ridosso della pensione, subirebbero un danno consistente al momento della propria uscita dal mondo del lavoro - ma anche dei servizi, perché la riduzione delle ore è paradossale.

Mi appello a lei, Presidente, così come ho fatto ieri direttamente nei confronti del Ministro, perché questa voce possa arrivare in tempi rapidissimi al Governo affinché intervenga sia presso le direzioni provinciali del lavoro sia presso le prefetture affinché i soggetti gestori, nella fase transitoria, utilizzino lo strumento della proroga e le risorse per il fine per il quale sono state individuate, ovvero i costi del personale, e non faccia dell'Abruzzo una Regione a parte.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00225

[SERRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, ieri il ministro Maria Elena Boschi ha dichiarato che non è intenzione di questo Governo chiedere le dimissioni di Ministri o Sottosegretari sulla base di un avviso di garanzia ma, eventualmente, per motivi di opportunità politica. Chiedo al Ministro cosa sia l'opportunità politica. Per noi del Movimento 5 Stelle l'opportunità politica è garantire al cittadino che chi amministra la cosa pubblica abbia una reputazione integra.

Inoltre chiedo: perché una persona viene indagata? Viene indagata nel momento in cui c'è almeno un magistrato che ritiene che abbia una certa probabilità di essere coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine.

È dunque opportuno, politicamente, affidare incarichi pubblici a persone che un ordine dello Stato come quello giudiziario annovera come potenziali colpevoli di un reato? Per il Movimento 5 Stelle questo no, non appare opportuno sotto il profilo politico, mentre per il Governo di Renzi, il Governo del nuovo, del cambiar verso, del fare, candidare indagati per reati di truffa, peculato, peculato aggravato, abuso d'ufficio rappresenta evidentemente un segnale di forte opportunità politica e coerenza con il suo messaggio.

Anche il Nuovo Centrodestra non è stato da meno. Non chiederà le dimissioni per bilanciare il sacrificio di Gentile. Tuttavia, si poteva e si doveva impedire la nomina di inquisiti semplicemente in base all'articolo 54 della Carta costituzionale che garantisce e tutela l'onore di tutti quei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. Siamo al paradosso. Il governatore della Sardegna Pigliaru non ha voluto indagati in Giunta, mentre il Governo si è richiamato, con evidente ipocrisia e lampante doppiopesismo, alla presunzione di innocenza.

Ci saremmo aspettati dal ministro Boschi e dal Presidente del Consiglio effettivo rigore, effettiva coerenza, reale trasparenza, reale impegno nella scelta di persone che nel ruolo di Sottosegretari fossero effettivamente portatori e portatrici ed interpreti di queste qualità.

Chiedo pertanto a tal fine a lei, Presidente, di calendarizzare immediatamente la mozione [1-00225](#) a mia prima firma presentata ieri a nome del Movimento 5 Stelle volta a rimuovere dall'incarico governativo la dottoressa Barracciu. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Lei sa che è la Conferenza dei Capigruppo che decide quando e come calendarizzare la discussione degli atti.

Sulla chiusura dello storico Caffè della Pace a Roma

[VALENTINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI (PD). Signora Presidente, vorrei segnalare una situazione molto grave e insostenibile che riguarda la chiusura di molti locali e botteghe storiche e artigianali nel Paese. Ma oggi in particolare vorrei evidenziare la situazione, riportata sulle cronache di tutti i giornali in questi giorni, del prestigioso locale Caffè della Pace.

Il Caffè della Pace è di proprietà del pontificio Istituto teutonico di Santa Maria dell'Anima; riconosciuto come bottega storica, è un locale storico d'Italia, targa oggi evidentemente senza alcun valore per l'istituto di proprietà, presente in tutte le guide turistiche del mondo. L'antico Caffè della Pace viene scandalosamente cacciato dalla piazza che l'ha ospitato per cent'anni per lasciare spazio a qualcosa che non sappiamo, ma che sicuramente spegnerà le luci e cancellerà l'identità, la storia e la cultura di quella piazza romana che ha visto (dal 1891 rione Parione è sempre stato caratterizzato dal Caffè della Pace) Ungaretti, Monicelli, Fellini e tanti altri essere lì in quel contesto.

Segnalo pertanto oggi in quest'Aula alla Presidenza che, insieme ad altri colleghi, abbiamo presentato un'interrogazione urgente per attivare tutti i contatti utili, anche presso la Santa Sede, per evitare un

danno culturale nonché economico nel Paese (ci sarà anche disoccupazione) e soprattutto per verificare se ci sono altri progetti di speculazione edilizia. È evidente infatti che le alternative ad un Caffè di quel tipo, con una storia di cento anni, possano ledere soprattutto la storicità dell'edificio e di tutta l'area dove lo stesso insiste.

Noi chiediamo, a lei, presidente Fedeli, al presidente Grasso e al ministro Franceschini di chiedere anche un incontro al prefetto, insieme al sindaco di Roma Ignazio Marino, perché si possano verificare le condizioni per un provvedimento di urgenza per sospendere uno sfratto esecutivo.

Insieme alla collega Camilla Fabbri abbiamo presentato un progetto di tutela e difesa delle botteghe storiche e artigianali e abbiamo seguito le varie vicende di queste ultime. Purtroppo la proprietà si è rifiutata in questo ultimo anno di parlare con l'affittuario; non ha mai voluto parlare; ha mandato semplicemente lo sfratto revocando il contratto. Quindi, vorrei chiedere al prefetto se è possibile sospendere il procedimento e capire che cosa sta succedendo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si farà carico di sollecitare una tempestiva risposta da parte del Governo alla vostra interrogazione.

Sulla soppressione di un commissariato di Polizia in Veneto

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, in una nota del 20 febbraio le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato evidenziano che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sta ultimando uno studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato. Ciò significa che non ci sono soldi, che non c'è personale e si valuta di poter sopprimere alcuni commissariati di Polizia. In particolare, il Veneto sarebbe interessato dalla soppressione del commissariato di Porto Tolle.

Cosa comporta questo? Che il commissariato, che ha per competenza il secondo territorio più vasto d'Italia, si troverebbe a non essere più presidiato: 25 uomini di Polizia verrebbero destinati ad altre sedi e rimarrebbero soltanto 10 carabinieri. Ora, già questo territorio è scarsamente popolato, quindi significa che l'allerta in situazioni critiche viene segnalata in ritardo, ma dovendo accorrere da altri commissariati le pattuglie inevitabilmente avranno un tempo maggiore di intervento.

Oltre a ciò, segnalo che si tratta di un territorio delicato per alcune tensioni che riguardano, ad esempio, i conflitti sull'abusivismo della pesca delle vongole, ma anche alcuni siti strategici delicati come la centrale ENEL di Porto Tolle e il rigassificatore di Porto Levante.

Alla luce di ciò, si ritiene che un territorio fragile e debole, peraltro in gran parte ricadente entro il comprensorio del Parco regionale del Delta del Po, da tutelare con molta attenzione, rispetto anche al rischio di reati ambientali, non possa essere sguarnito.

Con un'interrogazione, depositata oggi, invito il Governo a valutare e a rispondere se effettivamente vi siano le condizioni per un piano di revisione, come quello che si prospetta, o se non debbano essere adottati orientamenti diversi.

Sulla visita effettuata dal Presidente del Consiglio in una scuola di Siracusa

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, la ringrazio per la sua sensibilità. Senza alcuna polemica, volevo ringraziare la senatrice Paglini per il suo intervento. Io sono un genitore e, ieri, quel video mi ha colpito il cuore. Non è possibile fare questo. Quello non è stare vicino agli insegnanti o ai bidelli. Quello è sfruttare i ragazzi; è propaganda.

Questo signore, del quale ho appena appreso che ha avuto la fiducia dell'Aula perché rispetta la parola

data, si è mangiato la lingua su tutte le promesse fatte. Prima fra tutte, quella di non essere Presidente del Consiglio senza elezioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiedo, quindi, che questo signore venga da lei richiamato, visto che fa parte della sua stessa parte politica, per queste azioni. Glielo chiedo non da politico, ma da genitore di due bambini.

Esprimo altresì profonda solidarietà ai genitori di quei bambini di Siracusa che probabilmente erano ignari dell'utilizzo dei loro figli per questa propaganda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lei sa, senatore Castaldi, che la Presidenza non risponde alle opinioni politiche che si esprimono in Aula.

CASTALDI (M5S). Mi perdoni di questo, ma sentivo di dirlo.

[DLGIORGI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, non posso non intervenire per rispondere a quello che è stato appena detto dal collega Castaldi, che ritengo fortemente lesivo dell'immagine del Presidente del Consiglio, che mi sento di dover difendere, spiegandone il motivo.

Ho fatto l'assessore alla scuola a Firenze negli ultimi quattro anni e, per scelta precisa della mia amministrazione, scelta mia e dell'allora sindaco Matteo Renzi, avevamo deciso di dare priorità al tema della scuola, facendo una cosa molto semplice; andando a vedere tutte le scuole della nostra città tutti i martedì mattina. Alle 8,30, di tutti i martedì di quattro anni di amministrazione, visitavamo le scuole, dalle elementari fino alle superiori. Ho ricoperto tale carica per quattro anni e poi sono arrivata qui in Senato.

Oltre ad aver ascoltato l'intervento del collega, ho letto anche alcuni commenti e credo che ci sia, come è possibile, un'interpretazione da parte di tutti rispetto agli atti. Vorrei però dire che se i bambini e i ragazzi sentono su di loro l'attenzione di importanti istituzioni, in quel caso il sindaco e l'assessore, in questo caso il Presidente del Consiglio, è per me un fatto positivo. Se questi ultimi vanno a trovarli per conoscere i problemi di quella scuola, ascoltano gli insegnanti e cercano di far capire a tutti che la scuola non è un tema settoriale, ma qualcosa di assolutamente trasversale da cui passa la vita civile e la crescita di un popolo, se questo non si comprende, se gli atti che vengono fatti in questa prospettiva non sono compresi con questa logica, è evidente che si dà un giudizio fortemente distorto.

A mio avviso, si sta facendo una strumentalizzazione della visita nelle scuole che il Presidente del Consiglio ha svolto e continuerà a svolgere. Al riguardo desidero tranquillizzare chi non è d'accordo: annuncio che il presidente Renzi - come egli stesso ha già dichiarato - continuerà a fare queste visite. Pertanto, penso che tutte le settimane potremo svolgere un intervento in Aula, con qualcuno a cui ciò dà fastidio e che utilizza toni (se mi è consentito sottolinearlo) del tutto esagerati. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Credo si debba andare nel profondo: la strumentalizzazione dei bambini è al di là e al di fuori di qualsiasi intento di ciascuno di noi e di chiunque abbia in qualche modo a cuore la vita della scuola italiana. Noi metteremo miliardi sulla scuola italiana, cercando di porla al centro dell'attenzione.

Ritengo, dunque, che la visita del Presidente del Consiglio vada esattamente in tale direzione; altrimenti mi venga spiegato come mai non turba e non hanno mai turbato i tanti incontri con i giovani, con gli studenti, all'interno delle scuole, svolti - ad esempio - anche dal Presidente della Repubblica.

Credo sia un segnale bellissimo, fortissimo, di attenzione alla scuola: altro che strumentalizzazioni! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla mancata sottoscrizione dell'accordo di programma per la ricostruzione della «Città della Scienza» di Napoli

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, a conferma di quanto affermato dalle colleghe che mi hanno preceduto, sottolineo che la visita del Presidente del Consiglio nella scuola di Treviso è stata, in assoluto, una delle visite più apprezzate, in particolare dai docenti, che vedono in questa attenzione alla scuola il superamento delle criticità vissute.

Il mio intervento, però, non riguarda questo tema, anche se rientra comunque in tale ambito, perché è volto a sottolineare l'importanza che tutti noi, in particolare qui, in Senato, dobbiamo dare all'istruzione, alla scienza e alla cultura nel nostro Paese.

Oggi ho letto una notizia (che mi sta tamburellando nella mente da questa mattina), che credo rappresenti davvero un passo indietro e un atto di disprezzo nei confronti dell'evento accaduto il 4 marzo 2013 a Napoli (peraltro, una realtà territoriale molto lontana da quella dalla quale io provengo). Ieri il ministro Giannini si è presentata per la sottoscrizione di un accordo di programma di 56 milioni di euro; peraltro, si tratta di un accordo di programma molto significativo, perché vuole chiarire alla malavita italiana che non abbiamo alcuna intenzione di retrocedere rispetto ad atti che rappresentano un pesantissimo attacco alle istituzioni, alla cultura, all'istruzione e alla ricerca del nostro Paese, come quello efferato prodotto - appunto - il 4 marzo 2013 con l'incendio doloso della «Città della Scienza» di Napoli.

Ebbene, è accaduto un fatto per il quale, se io fossi stata il ministro Stefania Giannini, non so come mi sarei sentita. La sua indignazione, dunque, deve essere la nostra indignazione e quella di tutta la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutto è accaduto per ragioni di banale - se mi è concesso dirlo - contrasto politico, personale, tra il presidente della Regione Caldoro e il sindaco di Napoli De Magistris, fosse anche per una ulteriore richiesta, necessaria o ritenuta tale, non avendo peraltro obiettato nulla fino a ieri rispetto all'accordo di programma per quella fondamentale bonifica di un'altra area. Questo era il segnale che il mondo stesso stava aspettando dal nostro Paese, chiudendo con i particolarismi, dando importanza ai segnali, per dimostrare che si intende concretamente porre le fondamenta di un Paese che non vuole retrocedere di un centimetro rispetto ad atti di tale gravità mafiosa. Ebbene, le massime istituzioni locali, Comune e Regione, si sono dimostrate, per l'ennesima volta, incapaci di comprendere la gravità e la delicatezza della situazione, e il segnale importante che andava dato: insieme per sconfiggere la mafia e insieme per ricostruire subito la «Città della Scienza».

Ritengo, signora Presidente, che quest'Aula debba farsi portavoce di un atto che sensibilizzi il Ministero dell'istruzione e la ministra Giannini per seguire passo, passo ciò che avverrà rispetto all'accordo di programma da 56 milioni di euro che era stato messo in campo. Sarebbe opportuno inoltre chiedere alla Ministra stessa di darne notizia cercando di stigmatizzare un comportamento inaudito, inaccettabile, frivolo, privo di qualsiasi acutezza, di qualsiasi comprensione della gravità del momento e della situazione da parte delle massime autorità locali.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Puppato, ci faremo carico della questione, perché effettivamente è molto importante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici ([116](#) -273-296-394-546)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116)

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273)

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296)

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (394)

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione.

EMENDAMENTI

1.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «e delle regioni

limitrofe».

1.101

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quelle limitrofe» aggiungere le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.».

1.102

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e di consigliere circoscrizionale».

1.103

[CUOMO](#)

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in tutto o in parte, nel territorio della» sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

1.104

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di appello».

1.105

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trovino in aspettativa da almeno sei mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa almeno un mese».

1.106

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le seguenti: «da almeno un anno».

1.107

[CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il magistrato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo

31 dicembre 2012, n. 235.

EMENDAMENTO

3.100

[BUEMI](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva atte stante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

3.100 (testo 2)

[BUEMI](#)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva atte stante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

EMENDAMENTO

4.100

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «I magistrati in aspettativa, per la durata della stessa, non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono i soli emolumenti ed indennità corrisposti in ragione della carica elettiva conseguita.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati candidati e non eletti già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di

Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati già in servizio presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

EMENDAMENTI

5.100

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «e in quelle limitrofe».

5.101

[PALMA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

5.102

[BUEMI](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

5.102 (testo 2)

[BUEMI](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera *a)* per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

5.103

[PALMA](#)

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «in ruolo ai sensi dei commi», sostituire le parole: «1, 2 e 3», con le seguenti: «precedenti».

5.104

[PALMA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I magistrati candidati e non eletti in servizio presso la Corte di cassazione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, la Procura nazionale antimafia, il consiglio di Stato, la corte dei Conti centrale, la Procura generale della corte dei Conti, la Corte militare di appello e la Procura generale presso la Corte militare di appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Accantonato

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

EMENDAMENTI

6.100

[PALMA](#)

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni".

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole: «agli articoli 6, comma 2», sopprimere le seguenti: «lettera b)».
- b) Sopprimere il comma 2.

6.101

[ALBERTINI](#), [SUSTA](#), [DLMAGGIO](#) (*)

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

(*) Ritirato dai senatori Albertini e Susta, mantenuto dal senatore Di Maggio

6.102

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4. Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.103

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le lettere a) ec).

6.104

[CALIENDO](#)

Accantonato

Al comma 2, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti «in tale periodo di tempo».

6.105

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Accantonato

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

6.106

[CALIENDO](#)

Accantonato

Al comma 2, lettera a), alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti: «in tale periodo di tempo».

6.107

[CALIENDO](#)

Accantonato

Al comma 2, sopprimere le lettere b) ec).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

6.108

[BUEMI](#)

Accantonato

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

«c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2 disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)

1. Ai magistrati nominati presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI

7.100

[PALMA](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «provinciale o», e dopo la parola: «comunale», aggiungere le seguenti: «di città metropolitana».

7.101

[PALMA](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai magistrati nominati assessori provinciali o assessori comunali, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Accantonato

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO

8.100

[CALIENDO](#)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

EMENDAMENTO

9.100

[PALMA](#)

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «presidente della provincia,» e dopo la parola: «sindaco» aggiungere le seguenti: «di città non metropolitana».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 10.

Approvato

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali ricomprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato.

EMENDAMENTO

10.100

[DE.PETRIS](#), [DE.CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e circoscrizionale».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.

Accantonato

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

EMENDAMENTI

12.100

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.101

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

12.102

[BUEMI](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di quattro anni».

12.500

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

12.103

[CALIENDO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

EMENDAMENTI

13.100

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.500

I Relatori

Approvato. Votato per parti separate.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «g-bis», sostituire le parole: «nei dieci anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «nei cinque anni»;

b) al comma 3, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «nei dieci anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «nei cinque anni»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

[PALMA](#)

Approvato

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura a cariche elettive europee, nazionali, regionali e locali nonché dell'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge"».

13.0.101

[PALMA](#)

Approvato

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati speciali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.

Approvato

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO

14.100

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, è abrogato l'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e 5a Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti relativi al testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.101.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 116-273-296-394-546:

sull'emendamento 1.101, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bitonci, Bubbico, Caridi, Casini, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Stucchi, Vicari e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Amati, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Valentini, in sostituzione del senatore Russo, dimissionario.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 febbraio al 5 marzo 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 34

BITONCI: su un centro islamico gestito dalla comunità bengalese a Padova (4-00147) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CORSINI: sulla chiusura del reparto di gastroenterologia negli Spedali civici di Brescia (4-00671) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)

D'AMBROSIO LETTIERI: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-01720) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DE POLI: su un atto di intimidazione nei confronti di un'impresa edile di Villa Estense (Padova) (4-00930) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MARINO Mauro Maria, GOTOR: sulla sicurezza del quartiere di San Salvario di Torino (4-00624) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MATTEOLI: sul conferimento di rifiuti indifferenziati presso l'inceneritore La Fenice di Melfi (Potenza) (4-00207) (risp. CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

MICHELONI: sulle dichiarazioni xenofobe nei confronti degli italiani da parte del sindaco di Berna (4-01463) (risp. DASSU, *vice ministro degli affari esteri*)

NENCINI: sugli atti intimidatori nei confronti di giornalisti e amministratori del Comune di Ardea (Roma) (4-00628) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

ORELLANA ed altri: sul rispetto dei diritti degli omosessuali in Russia (4-01649) (risp. DASSU, *vice ministro degli affari esteri*)

SCILIPOTI: sull'inquinamento del suolo a Crotone e provincia (4-00130) (risp. CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#),

[CASALETTO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [MARTON](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [EUCKSIA](#), [LEZZI](#), [TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#) - Il Senato,

premessi che:

la vittoria come miglior film straniero dell'opera di Paolo Sorrentino, "La grande bellezza", insignito del premio Oscar, è - per citare le parole dell'attore Tony Servillo - «un successo tutto italiano: sceneggiatori, costumisti, scenografi, attori, la troupe, produttori, regia, sono tutti nostri concittadini»; si tratta, insomma, di «un'iniezione di fiducia nel sistema-Italia»;

quanto l'industria cinematografica italiana produce ogni anno, in particolare quanto potrebbe produrre, in quantità e qualità, e nei termini di ritorno economico degli investimenti, spinge a una riflessione importante sull'opportunità di investire nel settore: il cinema, infatti, ha la capacità, o per dir meglio una sua specificità, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, che è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo;

ovunque, infatti, vengono riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, viatico privilegiato, oltretutto, per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali un'immagine, circoscritta quanto si vuole ma spesso veritiera ed efficace, in termini realistici o lirici, concreti o allusivi, del nostro Paese. Sono qui a dimostrarlo i numerosi premi internazionali che ricevono le opere italiane, cui deve essere naturalmente aggiunto da ultimo il recente successo agli Oscar, ma anche il futuro che abbiamo alle spalle, una storia del cinema che ha visto variamente affermarsi nel mondo, per ruoli e modalità i più diversi, il nostro Paese e i nostri lavoratori; purtroppo l'industria cinematografica - confinata a stretto raggio sotto l'ombrello della crisi e fortemente penalizzata - sconta da troppi anni una dipendenza da iniqui finanziamenti pubblici (rispetto alle politiche d'investimento di altre nazioni europee, come la Francia per esempio), da un sistema distributivo in regime di monopolio, da un assetto meritocratico nel sistema di finanziamento totalmente disatteso, da una tassazione esorbitante rispetto alle esigue facilitazioni (*tax-credit* e/o *tax-shelter*: puntualmente rimesse in discussione ogni anno e tuttavia fondamentali per incentivare gli investimenti), dalle difficoltà a creare *partnership* co-produttive internazionali;

il successo ottenuto da Sorrentino non deve ingannare. Il cinema italiano è un territorio minacciato da una incipiente desertificazione. La scarsità di produttori indipendenti (gli unici produttori presenti oggi realmente sul mercato sono Rai-Cinema e Medusa) e la mancanza di investimenti, insieme con le cause sopra elencate, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori e sulla progettualità stessa;

l'evidente "strozzatura" tra produzione e distribuzione (in sostanza ciò che intercorre tra la possibilità di realizzare un film e la possibilità di vederlo nelle sale) ha sottratto linfa vitale e ha compromesso i "generi", riducendo - mercé un livellamento verso il basso - il lavoro di sceneggiatori, attori e registi e dell'intera filiera produttiva;

il cinema è un'industria che si compone e si giova di un'ampissima serie di competenze "artigianali", spesso tramandate da una generazione all'altra. L'impoverimento e la sofferenza del comparto cinematografico nel suo complesso provocano, naturalmente, numerose, gravi ricadute che si ripercuotono *in primis* sulla scomparsa dei "mestieri" - quelle competenze artigianali, cioè, che, una volta perdute, sarà difficile recuperare - ma anche su una serie di realtà che possono considerarsi "storiche" come i teatri di posa, con particolare riferimento all'area di Cinecittà la cui conservazione e salvaguardia sono da tempo minacciate da mirate quanto rovinose speculazioni edilizie;

considerato che:

in relazione a quanto finora esposto, occorre favorire la nascita di produttori veri e indipendenti che investano su buone idee al fine di realizzare prodotti competitivi e di qualità. Ma occorre altresì investire sulle tecnologie digitali sia per il contributo che *internet* può garantire non solo a livello promozionale e distributivo, sia in chiave "realizzativa" e in termini di sperimentazione per giovani autori e registi, laddove proprio le nuove tecnologie e i nuovi linguaggi hanno notevolmente ampliato

la possibilità - pur con investimenti contenuti - di dar forma a prodotti eccellenti da un punto di vista tecnico-qualitativo;

l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese, detentore di oltre il 70 per cento del patrimonio artistico mondiale, e alla presenza in Italia di una categoria d'eccellenza di lavoratori del settore con una storia e una tradizione che ormai si può definire secolare, impegna il Governo:

- 1) a promuovere - con ogni mezzo e anche con atti normativi - il cinema italiano, investendo nel settore e adoperandosi per invertire il *trend* negativo tra investimenti e finanziamento pubblico;
- 2) a elaborare, a tal fine, un piano strategico e coerente di rilancio sul medio-lungo termine, mediante un tavolo tecnico di confronto cui siano invitate a partecipare tutte le istanze interessate - dai produttori ai lavoratori, agli esercenti, dai distributori, ai sindacati, al sistema di finanziatori - e che coinvolga sinergicamente tutti i Ministeri in grado di operare per favorire il consolidamento di un circuito virtuoso di investimento, produzione, distribuzione, fruizione, di concerto al rilancio artistico, culturale e turistico del nostro meraviglioso Paese.

(1-00226)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'architetto Paola Grifoni, della Sovrintendenza regionale per i beni architettonici dell'Emilia Romagna ha dichiarato alla stampa modenese: "sento dire da più parti che il Parco delle Mura sarebbe il Parco delle Rimembranze, ossia un monumento dedicato ai morti della Prima guerra mondiale: mi tocca smentire, quello è un parco storico come ce ne sono vari in tante città, è vincolato certo, ma se fosse un Parco delle Rimembranze il vincolo sarebbe molto più restrittivo";

il Ministero dei beni culturali e ambientali l'11 ottobre 2005 decretava a firma del direttore regionale Maddalena Aragni che il bene denominato Parco delle Rimembranze è dichiarato di interesse culturale e nella relazione storico-artistica scriveva che il 13 dicembre 1913, terminata la demolizione delle mura, il Consiglio comunale di Modena stabiliva che l'area " piuttosto che alla fabbricazione e all'uso privato" venga trasformata in un luogo per "il pubblico comodo in forma di parco a passeggiata e di viali e piante verdi e tappeti erbosi";

nella stessa relazione si trova scritto "nel 1922, il parco può dirsi compiuto e, sull'onda della circolare 73 del 27 dicembre di quello stesso anno, a firma del sottosegretario alla Pubblica istruzione Dario Lupi, che incoraggia "le scolaresche di Italia" a farsi "iniziatrici della attuazione di una idea nobilissima e pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la strada o il Parco delle Rimembranze. Per ogni caduto della Grande Guerra dovrà essere piantato un albero", si decide di intitolare il Giardino ai "960 caduti del Comune di Modena" nel primo conflitto mondiale. Il Parco non nasce, quindi, come "selva simbolica" con "gli alberi monumenti viventi" per ricordare coloro che sono morti per la Patria, ma lo diventa incidentalmente in quanto il suo completamento avviene poco prima della emanazione della sopracitata circolare, alla quale è allegato l'elenco che riporta le essenze più adatte a seconda delle aree geografiche: per il nord Italia sono indicati pini, abeti, cipressi, querce, faggi e ippocastani",

si chiede di sapere come sia possibile che l'attuale Sovrintendenza regionale contraddica atti formali della stessa Sovrintendenza e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per bloccare immediatamente il processo di cementificazione del Parco.

(2-00131)

Interrogazioni

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria ", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che: "Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali"; la successiva lettera a) prevede la "costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale";

a seguito delle disposizioni predette, nel 2009 per iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti SpA, ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA e ABI Associazione Bancaria Italiana è stata costituita CDP Investimenti Sgr cui è stata demandata la gestione del Fondo Investimenti per l'Abitare, la cui principale finalità è l'incremento sul territorio italiano dell'offerta di alloggi sociali per la locazione a canoni calmierati e per la vendita a prezzi convenzionati;

considerato inoltre che:

sempre più spesso accade che operatori privati sottopongano al predetto Fondo Investimenti per l'Abitare, proposte inerenti progetti di alloggi sociali destinatari di contributi pubblici dati in locazione a canoni calmierati ed ottenuti tramite la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Ciò, stante la difficoltà di portare a compimento investimenti che richiedono immobilizzi nel lungo periodo come nel caso di alloggi in locazione, a fronte dell'insufficienza di finanziamenti bancari riscontrabile oggi sui mercati del credito;

ad oggi la trasferibilità a terzi degli immobili realizzati con il finanziamento pubblico, a condizione che ciò avvenga in blocco e vengano mantenuti i vincoli di destinazione, non sempre è prevista in maniera chiara e univoca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, nell'attuale fase emergenziale debba essere garantita un'offerta di alloggi sociali, nonché di investimenti in edilizia utili al sostegno dell'occupazione;

conseguentemente, se non valuti necessario assicurare la piena compatibilità tra investimenti del Fondo Investimenti per l'Abitare e finanziamenti pubblici, garantendone la priorità in quanto rappresentativi di un qualificato interesse sociale.

(3-00783)

[RUTA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha elaborato un Progetto di razionalizzazione delle risorse e dei presidi dalla Polizia di Stato sul territorio nazionale;

il Progetto sarebbe stato sviluppato attraverso due direttrici fondamentali: una, a carattere interno alla Polizia di Stato, diretta, sostanzialmente, ad una razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità Stradale, Ferroviaria, Postale e Frontiera, un'altra, finalizzata ad una rivisitazione sul territorio della dislocazione dei Commissariati di P.S., delle Compagnie dei Carabinieri e dei reparti speciali, a carattere sussidiario concentrate in alcune sedi e non razionalmente distribuite;

sarebbero interessate a tale razionalizzazione quasi tutte le Province italiane (101 su 110), le quali registrerebbero ciascuna un taglio di almeno un presidio di sicurezza;

a giudizio dell'interrogante, il Progetto di razionalizzazione dei presidi così come formulato stride con la necessità di aumentare e potenziare il livello di sicurezza su tutto il territorio nazionale, soprattutto in quelle province caratterizzate da una forte presenza di criminalità organizzata e diffusa;

il Progetto non fa alcun riferimento a come poter garantire il territorio e la sicurezza dei cittadini in quei luoghi nei quali verranno soppressi i presidi di Polizia;

i tagli previsti nel Progetto riguarderebbero anche la regione Molise, con la paventata soppressione delle sezioni della Polfer di Campobasso, della Polizia Stradale di Larino e della Polizia Postale di Isernia;

in una "zona di frontiera" come il Molise si sceglie di chiudere ben tre presidi di sicurezza in nome

della *spending review* piuttosto che rafforzarli di fronte alla recente *escalation* di criminalità che sta colpendo le regioni limitrofe, quali la Campania e la Puglia, si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di scongiurare la soppressione delle sezioni della Polfer di Campobasso, della Polizia stradale di Larino e della Polizia Postale di Isernia;

se non ritenga opportuno rivedere il Progetto di razionalizzazione che impone un drastico taglio ai presidi e alle sezioni della Polizia di Stato in un momento in cui in Italia andrebbe rafforzata l'attività di controllo e prevenzione per fronteggiare l'emergenza immigrazione e l'alto tasso di criminalità.

(3-00784)

CAPACCHIONE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Comune di Castelvolturmo (Caserta) è sottoposto a commissariamento straordinario dall'aprile 2012, in seguito a scioglimento per infiltrazioni mafiose; nei giorni scorsi sono stati chiamati a giudizio per reati di mafia due ex sindaci nonché altri ex amministratori comunali;

la Volturmo Multiutility è ancora rappresentata per la parte pubblica da nominati dalla precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni camorristiche;

non sono stati ancora approvati il Piano Urbanistico Comunale, il Piano Spiaggia e tutti gli altri strumenti di programmazione territoriale che sono stati già elaborati e necessitano solo di pareri aggiuntivi o rimodulazioni;

la raccolta differenziata continua a viaggiare su percentuali irrisorie e fa innalzare la tariffa di igiene ambientale a livelli insostenibili per i cittadini;

tra pochi mesi scade l'Accordo di Programma che ha visto la parte privata inadempiente su tante opere pubbliche previste nell'atto di Transazione Stato-Coppola;

il progetto del porto turistico di Pinetamare è stato approvato definitivamente con decreto regionale nel marzo 2010, si sono organizzate ben due manifestazioni di inizio lavori ma questi non sono ancora iniziati;

in vista delle elezioni amministrative si registrano iniziative politico-imprenditoriali da parte di soggetti presenti nell'amministrazione disciolta;

considerato che:

appare precario il destino della Volturmo Multiutility SpA a causa di problemi di tipo gestionale - contabile;

il bilancio sarebbe stato comunque approvato da parte del consiglio di amministrazione, ma solo dai rappresentanti della parte privata, in quanto assenti il Presidente del CdA e gli altri due rappresentanti della parte pubblica, cioè coloro nominati dal Comune;

considerato inoltre che, se il buco di bilancio fosse accertato, saremmo di fronte allo smantellamento della gestione del ciclo idrico integrato da parte del soggetto pubblico-privato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che siano state poste in essere tutte le azioni volte a eliminare le cause per cui il Comune è stato sottoposto a commissariamento straordinario;

se ritenga che sussistano tutte le condizioni necessarie allo svolgimento delle consultazioni elettorali senza che queste siano inquinate dal fenomeno mafioso;

quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di valutare l'operato dei commissari prefettizi.

(3-00785)

MIRABELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con decreto ministeriale 27 dicembre 2001 recante " Programmi innovativi in ambito urbano", il Ministro in indirizzo ha attivato un programma denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare in "quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo";

il 31 marzo 2005 il Ministro in indirizzo e la Regione Lombardia hanno sottoscritto l'Accordo quadro per l'attuazione del programma nazionale "Contratti di quartiere II", nell'ambito del quale è stato

stipulato il Contratto di quartiere per il Gratosoglio a Milano;
inizialmente detto contratto riguardava soltanto il comparto di "Gratosoglio Nord" che, grazie agli interventi operati, ha risolto tutte le problematiche attinenti la riqualificazione edilizia, compreso l'adeguamento energetico-prestazionale ed impiantistico dei fabbricati oggetto di intervento;
il comparto Sud, escluso dal predetto Contratto di quartiere, è rimasto invece in una situazione di forte degrado abitativo e ambientale, dovuta alla mancanza di interventi di manutenzione, in particolare per quanto riguarda i caseggiati con alloggi ERP - Edilizia Residenziale Pubblica - dove si registrano coperture fatiscenti e pesanti infiltrazioni. Tutto ciò comporta condizioni di crescente disagio e un abbassamento della qualità della vita per le numerose famiglie che vi risiedono, oltre che un aggravio di costi per le stesse in termini economici e di consumi energetici;
considerato inoltre che:

nell'ambito del predetto Contratto di Quartiere per il Milano-Gratosoglio, ai sensi del decreto del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2004, n. 394 registrato presso la Corte dei conti in data 4 gennaio 2005, è stato previsto un cofinanziamento di 35.261.029 euro (di cui 18.164.720 euro a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 17.096.309 a carico della Regione Lombardia), dei quali 26.223.654,20 euro già erogati alla data del 31 ottobre 2013;

in data 25 settembre 2013 è stata presentata - e approvata dal Comitato Paritetico Stato-Regione per l'attuazione del programma - la proposta di Comune di Milano e ALER (Agenzia Lombarda di Edilizia Residenziale di Milano) una rimodulazione del contratto che prevede:

un ampliamento del perimetro al fine di intervenire su alcune palazzine ALER destinate a canone sociale nell'area Sud del Gratosoglio, precedentemente non compreso nell'ambito del programma predetto, al fine di garantire una più ampia e soddisfacente riqualificazione complessiva del quartiere;
la rinuncia all'attuazione dell'opera 1.02 - "Nuova costruzione di alloggi per giovani coppie" del lotto Nord -, rimasta incompiuta a causa del fallimento dell'impresa esecutrice;

che i cofinanziamenti residui, per un ammontare complessivo di 2.526.236,63 euro derivati dallo stralcio della predetta opera 1.02 (1.503.975 euro) e dalle economie di spesa accertate sui lavori già eseguiti per l'opera 1.51 del "Gratosoglio Nord" (1.022.261,63 euro) vengano riallocati per nuovi interventi di manutenzione ordinaria di coperture e facciate su edifici con alloggi ERP - Edilizia Residenziale Pubblica ERP - Edilizia Residenziale Pubblica - 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56 - lotti 4, 5, 6 e 7 e su edifici con alloggi ERP 1.57 e 1.58 - lotti 8 e 9 nonché lavori di rifacimento asfalti e illuminazione spazi comuni del quartiere dell'area Gratosoglio Sud;

nell'autorizzazione rilasciata dal Comitato Paritetico Stato-Regione per l'attuazione del programma in data 25 settembre 2013 si invitava il soggetto attuatore a procedere tempestivamente all'avvio dei lavori secondo quanto stabilito nella predetta rimodulazione,

si chiede di sapere:

se risulti prevista una data di scadenza dei finanziamenti per il Contratto di Quartiere inerente il Gratosoglio e in tal caso la destinazione prevista per le somme non utilizzate;

se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga di richiamare la Regione Lombardia al rispetto dei tempi e degli impegni assunti a fronte dei finanziamenti ricevuti per i predetti Contratti di Quartiere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga altresì di dover intervenire al fine di far fronte ai ritardi che ad oggi si registrano e al fine di assicurare che vengano realizzate le opere necessarie alla riqualificazione del quartiere.

(3-00786)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 5 marzo 2014 il neo Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, si è recato in visita a Siracusa per adempiere a vari incontri istituzionali;

una delle visite alle quali ha preso parte è stata presso l'istituto comprensivo "Raiti" di Siracusa ove ha incontrato insegnanti, alunni, personale ATA e dirigenti;

in occasione del suo arrivo sono stati organizzati, da parte dei docenti tramite gli studenti, dei cori per

accogliere il Presidente stesso;
il testo intonato dagli alunni recitava frasi tra le quali "Facciamo un salto, battiam le mani, ti salutiamo tutti insieme Presidente Renzi" e ancora "Muoviamo la testa, facciamo festa, a braccia aperte ti diciamo benvenuto al Raiti";
inoltre, al termine del coretto di benvenuto, durante il quale i bambini erano allineati e addestrati, si è proceduti ad un'acclamazione a gran voce "Matteo! Matteo! Matteo!",
l'interrogante chiede di sapere:
se questa forma di "apologia" del Presidente del Consiglio dei ministri rientri nei nuovi indirizzi del Ministero;
se così non fosse, se sia stato valutato quale sarà l'impatto pedagogico sugli studenti;
se il Ministro in indirizzo ritenga corretto strumentalizzare i giovani in un momento così drammatico e delicato per il nostro Paese;
se non sia il caso di assumere provvedimenti nei confronti dei dirigenti scolastici competenti e, nel caso si decidesse di procedere, quali provvedimenti intenda adottare.

(3-00787)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VALENTINI](#), [MANCONI](#), [CARRARO](#), [ZAVOLI](#), [TRONTI](#), [AMATI](#), [ALBANO](#), [FABBRI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

come riportato anche dalle cronache giornalistiche, difficile ed insostenibile è la situazione in cui si sono venute a trovare molti locali e botteghe storiche del Paese;

preoccupa particolarmente la situazione in cui si è venuto a trovare uno storico e prestigioso locale della Capitale, il Caffè della Pace, noto in tutto il mondo per essere stato nel tempo frequentato da scultori, letterati, cineasti e artisti di fama nazionale e internazionale - Ungaretti, Monicelli, De Santis, Madonna, Spike Lee e Mel Gibson, per citarne solo alcuni - che dopo oltre cento anni di attività rischia di chiudere i battenti a seguito della sentenza definitiva di sfratto con decorrenza 1° marzo 2014;

il locale, nato nel 1891, nel rione Parione di Roma ha svolto la sua attività sempre a Piazza della Pace, uno dei luoghi più belli ed affascinanti della Capitale;

riconosciuto bottega storica e locale storico d'Italia è presente in tutte le guide turistiche del mondo e rappresenta una attrazione importante per i tanti turisti che fanno visita alla città di Roma;

lo stabile in cui ha sede anche il Caffè della Pace è di proprietà dell'Istituto Teutonico Santa Maria dell'Anima;

il locale negli ultimi anni è stato gestito senza un contratto d'affitto, non per causa imputabile agli stessi gestori che hanno regolarmente pagato un indennizzo d'occupazione,
si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di impedire la chiusura di uno dei locali storici più belli e significativi della Città di Roma che merita di essere mantenuto e tutelato nell'interesse del patrimonio storico del nostro Paese;

se non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine presso la proprietà per scongiurare lo sfatto del locale ovvero in alternativa chiedere al Prefetto di Roma di emanare un provvedimento di urgenza per la sospensione del provvedimento di sfratto;

se non ritenga di dover aprire un tavolo di confronto tra le parti interessate, cosa fino ad oggi incredibilmente rifiutata dalla proprietà dell'immobile dove ha sede il Caffè della Pace, per giungere in tempi rapidi ad una soluzione definitiva dell'incresciosa vicenda;

se non ritenga di dover verificare se siano in atto progetti di speculazione edilizia che potrebbero ledere la storicità dell'edificio e di tutta l'area circostante e, qualora dovessero emergere intenzioni in tal senso, se non ritenga di dover intervenire per scongiurare tale inaccettabile ipotesi.

(3-00788)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROMANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la sede Inps di Aversa (Caserta) - istituita all'inizio degli anni '70 - serve un comprensorio abitativo di

270.000 abitanti;

l'Agro aversano è una zona ricca di aziende, sia agricole, sia artigiane e del terziario, iscritte alla CCIAA di Caserta, con relativi lavoratori dipendenti, come risulta dai dati dell'ufficio statistica della CCIAA di Caserta;

la sede Inps di Aversa, con i suoi 60 dipendenti circa, vanta un ottimo andamento annuo per pratiche lavorate e prodotte - anche in rapporto ai lavoratori dedicati - che la rende un'agenzia dal bilancio produttivo superiore finanche a sedi provinciali;

nonostante i dati sopra riportati, facilmente riscontrabili dai dati dei rendiconti Inps dell'andamento produttivo, negli ultimi anni la sede Inps di Aversa ha avuto un declassamento continuo da agenzia subprovinciale a agenzia complessa, con l'intento dichiarato di una riduzione dei costi, finora non certificata;

nell'ambito di un progetto di riordino delle sedi locali, l'INPS ha provveduto alla soppressione dell'Ufficio sanitario di Aversa, con conseguente accorpamento di tutte le attività medico-legali, svolte negli anni, alla sede provinciale dell'INPS di Caserta;

ciò ha creato una serie di disagi per l'enorme massa di utenza, che prima si recava ad Aversa, proveniente dai diciannove comuni dell'Agro aversano, costretta, nonostante le difficoltà e le sofferenze legate al precario stato di salute, a recarsi presso gli uffici di Caserta, tra l'altro decentrati e difficilmente raggiungibili con mezzi pubblici, non solo per visite mediche ma anche semplicemente per chiedere un'informazione o presentare una documentazione sanitaria;

tutto ciò senza una valida ragione né di contenimento della spesa (infatti la sede Inps di Aversa continua ad occupare lo stesso edificio che prima ospitava anche l'Ufficio sanitario e non uno più piccolo o meno oneroso), né di ottimizzazione delle risorse umane (i carichi di lavoro dell'Ufficio sanitario trasferito non erano inferiori alla media nazionale e il personale dedicato smaltiva una mole di lavoro consistente sia quantitativamente che qualitativamente);

per queste ragioni i sindaci dell'Agro aversano hanno chiesto ai vertici provinciali e regionali dell'Inps, la "riattivazione dell'Ufficio sanitario nella sede dell'Agenzia complessa dell'Inps di Aversa, al fine di ripristinare condizioni di un'agevole erogazione del servizio e di una corretta funzionalità degli Uffici adeguati alle esigenze della particolare utenza servita" (persone anziane o portatori di *handicap*);

infine Aversa è sede del nuovo tribunale di Napoli Nord, con una giurisdizione che va oltre l'Agro aversano estendendosi ai numerosi e popolosi comuni della provincia a nord del capoluogo partenopeo;

ciò comporterà la necessità di una filiale di coordinamento dell'Inps che è sempre prevista laddove sia presente sul territorio un tribunale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questa situazione e come intenda attivarsi per quanto di competenza affinché l'apertura della filiale di coordinamento dell'Inps prevista nei territori che ospitano i tribunali avvenga in tempi rapidi, ripristinando le attività professionali e sanitarie, e ponendo così fine alla incresciosa disfunzione che sta danneggiando i residenti dell'Agro aversano.

(4-01796)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si è svolta a Siena, dal 1 al 9 marzo 2014, la manifestazione "Siena Sport Week";

tale evento è stato organizzato dal Comune di Siena, con la sponsorizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;

nel volantino della manifestazione è stato inserito anche il logo della candidatura di Siena Capitale europea della cultura 2019;

l'Assessore al turismo del Comune di Siena, Sonia Pallai, ha dichiarato che "Sport Siena Week è una grande festa dello sport (...) per potenziare l'offerta turistica e avvicinare la pratica sportiva alla promozione delle bellezze artistiche e culturali della nostra città";

nell'ambito di tale iniziativa nei giorni di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2014 è stato organizzato un corso di "Mini Masterclass" dalle ore 17 alle ore 21.30 all'interno della struttura

museale del Santa Maria della Scala, in Piazza del Duomo;
tale iniziativa è stata pubblicizzata come "Tre giorni di *fitness*" all'interno dei quali sono state previste lezioni di discipline olistiche (quali *pilates*) nella sala di Sant'Ansano e San Galgano, mentre *step*, bonificazione, *zumba*, *total body*, GAG sono stati organizzati nella Sala Passeggio ed infine *fitness* funzionale nella Sala San Pio della struttura museale;

considerato che:

Sant'Ansano e San Galgano sono due locali contigui sulla sinistra del Pellegrinaio, edificati negli ultimi decenni del Trecento, affacciati sul Fosso di Sant'Ansano e addossati all'antico refettorio dei frati. Attualmente i due locali sono adibiti a spazio espositivo. Nell'ex infermeria di San Galgano è posto un affresco raffigurante una Crocifissione con la Madonna e San Giovanni Battista, di Paolo di Giovanni Fei, degli inizi del XV secolo;

la sala adiacente alla Cappella del Manto, nota come Passeggio, vasto e luminoso ambiente, ha per secoli costituito il luogo di incontro dell'ospedale, al quale si accedeva dalla Cappella del Manto. La prima documentazione relativa alla sua realizzazione risale al 1379, quando fu deciso di duplicare il Pellegrinaio con una seconda sala ad esso contigua. È probabile che la copertura con volte a crociera risalga agli inizi del Cinquecento, mentre al secolo successivo risalgono le porte di accesso alle sale San Pio, San Leopoldo, San Giuseppe, San Carlo Alberto. Attualmente la grande corsia ospita alcuni gruppi scultorei e alcune piante delle 'grancé, le fattorie fortificate che l'ospedale possedeva nei territori attorno a Siena. Al di sopra della porta di accesso sono presenti due stemmi;

probabilmente realizzata poco dopo la costruzione del Passeggio, la sala San Pio è ad esso perpendicolare: è stata adibita ad infermeria fino al 1975, anno in cui gran parte delle attività ospedaliere vennero trasferite nel nuovo nosocomio. Sulla parete destra si conserva ancora un affresco quattrocentesco: si tratta di un'opera attribuita a Priamo della Quercia (datata attorno al 1440 circa), raffigurante due episodi della vita del beato senese Giovanni Colombini. Attualmente la grande sala ospita una sorta di Quadreria, che raccoglie dipinti provenienti da conventi, oratori e chiese di ordini religiosi soppressi in epoca napoleonica e post-unitaria, dal Palazzo Pubblico, dalla residenza del Governatore Mediceo e dalle collezioni dello stesso Santa Maria della Scala. Nella sala sono inoltre ospitate due opere fondamentali per la storia dell'Ottocento accademico senese, Le ultime ore della libertà senese (1882) e l'incompiuta Nerone contempla l'incendio di Roma di Pietro Aldi (1852-1888); all'interno delle Sale, già in occasione della prima giornata della manifestazione, è stata verificata l'assenza di sorveglianza, la mancanza dei requisiti minimi di protezione e salvaguardia delle opere d'arte, la presenza di zaini appoggiati senza attenzione sugli affreschi dai partecipanti ai corsi ginnici, statue senza protezione ed abiti adagiati sulle sculture;

durante le varie esibizioni è stato valutato un valore fino a 94 decibel all'interno della Sala del Pellegrinaio;

umidità e vibrazioni, che sono i nemici della conservazione delle opere d'arte, sono dunque stati portati all'interno della struttura museale del Santa Maria della Scala proprio dall'Amministrazione comunale di Siena, con la sponsorizzazione della Banca MPS e l'utilizzo del logo della candidatura a Capitale europea della Cultura 2019,

si chiede di sapere:

quali autorizzazioni siano state rilasciate dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto per lo svolgimento della citata iniziativa all'interno di un complesso monumentale quattrocentesco;

se e quali iniziative intende prendere il Ministero nei confronti del Comune di Siena per tutelare l'immagine del patrimonio culturale;

se lo svolgimento di simili iniziative all'interno di quello che sarebbe dovuto diventare il "Beaubourg italiano" sono compatibili o meno con la candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019.

(4-01797)

[CENTINAIO](#) - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

il maltempo e le cospicue piogge di venerdì 27 febbraio e sabato 1° marzo 2014 hanno provocato due

crolli all'interno dell'area archeologica di Pompei. Nel pomeriggio di sabato si è verificata la caduta di alcune pietre dalla spalletta del quarto arcone sottostante il tempio di Venere e la muratura, interessata da alcune lesioni, era già stata puntellata e interdetta al pubblico;

successivamente si è verificato il crollo del muretto di una tomba della necropoli di Porta Nocera, prospiciente l'antica strada. Il muretto, alto circa 1,70 metri e della lunghezza di circa 3,50 metri, serviva da contenimento del terreno in cui erano state poste le sepolture ed era pertanto costruito contro-terra. Si è provveduto a chiudere tutti gli accessi alla necropoli, che rimarrà chiusa al pubblico fino al completamento delle verifiche del caso e al ripristino del muretto;

il Ministro in indirizzo ha convocato d'urgenza per martedì mattina una riunione operativa su Pompei con i massimi organi coinvolti, per avere un rapporto esatto sulle motivazioni dei crolli nel sito archeologico e più in generale negli ultimi mesi, nonché a verificare l'efficacia degli interventi di ordinaria manutenzione e a valutare lo stato del Grande Progetto Pompei;

il 10 novembre 2010, proprio l'attuale Ministro intervenne in Aula alla Camera dei deputati per chiedere le dimissioni dell'allora ministro per i beni culturali Sandro Bondi, al primo crollo verificatosi a Pompei;

nei mesi scorsi c'è stato l'altolà dell'Unesco, che, denunciando profonde carenze organizzative nel disporre gli interventi di manutenzione urgente, ha annunciato che il Governo ha tempo fino al 31 dicembre per adottare misure idonee per Pompei, pena l'esclusione di Pompei dall'elenco dei siti archeologici considerati Patrimonio dell'Umanità;

al Grande progetto Pompei sono stati destinati 105 milioni di euro da parte dell'Unione europea che si rischia di perdere per il mancato utilizzo nei tempi prescritti;

questi ritardi sono stati causati da inefficienze amministrative che vanno al più presto risolte;

è fondamentale passare immediatamente all'attuazione dei lavori urgenti ed individuare un responsabile unico per l'attuazione di questi interventi,

l'interrogante chiede di conoscere il cronoprogramma preciso degli interventi da attuare con urgenza, affinché non si debba assistere ad un nuovo crollo nel sito archeologico di Pompei ogniqualvolta ci sia una precipitazione meteorologica un pò più abbondante del normale.

(4-01798)

[PEPE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con decreto ministeriale 11 aprile 2008 viene costituito il SIN (sito di interesse nazionale) di Pianura, nel Comune di Napoli;

con l'Accordo di programma 18 luglio 2008 si stanziavano 526 milioni per le compensazioni ambientali in Campania, di cui 263 milioni stanziati dalla Regione Campania con la deliberazione di giunta n. 1499 del 18 settembre 2008; la copertura a carico della Regione Campania è "assicurata a valere sulle risorse FAS di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 166/2007, in coerenza con gli indirizzi per la programmazione delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 276 del 8 febbraio 2008"; le indagini dirette effettuate nel 2009 per l'area vasta di Pianura, come riportato nel Piano regionale di bonifica n. 49 del 6 agosto 2012, hanno individuato l'assegnazione dei fondi per un ammontare di 4.374.000 euro (tab.10.2, pag 105: "Caratterizzazione con indagini dirette ed indirette e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel SIN di Pianura, definite nell'Accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali);

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il 14 febbraio 2011 viene istituita la commissione d'indagine sui rischi connessi al sito della ex discarica Di.Fra.Bi;

nel marzo 2011 è stato avviato il laboratorio mobile Arpac (Agenzia regionale protezione ambientale Campania), per il monitoraggio della qualità dell'aria, istituito dalla commissione ambiente della Provincia di Napoli;

il 30 marzo 2011 vengono sbloccati dal Ministero dell'ambiente 141 milioni di euro dei 282 da stanziare (inizialmente erano 526), l'altro 50 per cento è a carico della Regione;

in data 11 maggio 2011 dai rilevamenti delle centraline Arpac è risultata la presenza di metano nell'aria in prossimità dell'ex discarica;

il 6 agosto 2012 viene pubblicata, sul BURC n. 49 del 6 agosto 2012, la Proposta di piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania;

con decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013, il SIN viene declassificato a SIR (sito di interesse regionale);

il 30 giugno 2013 viene pubblicata sul BURC n. 30 la delibera della Giunta regionale n. 129 del 27 maggio 2013 con la quale si istituisce il nuovo PRB (Piano regionale delle Bonifiche) in Campania;

considerato che:

dal Piano regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Campania si apprende che: nel corso dell'anno 2009 sono state effettuate indagini indirette e, in parte, indagini dirette, previste dal piano di caratterizzazione, sui siti dell'ex SIN di Pianura che sono: discarica ex DI.Fra.Bi., discarica comunale ante decreto del Presidente della Repubblica 915/82, discarica ex CITET, Località Spadari; nell'anno 2008 sono state effettuate indagini indirette sul sito della discarica Caselle Pisani. Ad oggi risulta completato il piano di caratterizzazione della discarica Caselle Pisani, come redatto da Arpac nell'anno 2004. Risultano non completati i piani di caratterizzazione nei restanti 4 siti, si evidenzia inoltre che tra gli interventi da attuare c'è la gestione post chiusura della discarica Di.Fra.Bi. Relativamente ai fondi stanziati sono stati assegnati al soggetto esecutore (Sogesid SpA e Arpac) euro 4.374.000,00, ma dalla tabella 10.2 di "Programmazione interventi per i siti pubblici inseriti nel CSPC e nel CSPC SIN" riportata a pag. 112/2000;

tra gli interventi programmati non ci sono solo le indagini del piano di caratterizzazione, che sono state eseguite solo in parte, ma anche la "progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel SIN di Pianura". A giudizio degli interroganti sarebbe opportuno indagare sul fatto che potrebbero essere stati usati oltre 4 milioni di euro per fare solo indagini del terreno;

considerato, inoltre, che:

secondo il presidente della Commissione d'indagine sui rischi connessi al sito della ex discarica Di.Fra.Bi., nonché consigliere provinciale del Partito democratico Livio Falcone, i fondi sbloccati dal Ministero per Pianura erano 6 milioni di euro per l'avvio delle opere di bonifica, ma le procedure amministrative sono ferme;

nell'articolo "Bonifiche subito a Pianura" pubblicato da "il Mattino" del 2 ottobre 2013 a firma di Livio Falcone si denuncia: "passaggio dopo passaggio, i milioni sono diventati tre e mezzo e sono restati in cassa";

considerato altresì che:

sulle attività poco trasparenti della Sogesid risulta agli atti presentata un'interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori, in particolare relativa alla situazione delle bonifiche sull'intero territorio italiano, a prima firma del senatore Morgoni (atto 3-00316);

sul declassamento del SIN di Pianura, con relativa richiesta al Ministro competente circa lo stato di attuazione del programma di bonifica, risultano agli atti della XVII Legislatura un'interrogazione (atto 4-01328) del Movimento Cinque Stelle, a cui non è ancora stata data risposta, e una mozione (atto 1-00191) del Movimento Cinque Stelle, non ancora discussa;

considerato infine che:

con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013, l'area di Pianura attualmente classificata SIR (in realtà sono due zone perimetrate, una ben estesa, comprendente quattro siti e con la sola ex Di.Fra.Bi. che è circa 24 ettari, ed un'altra più piccola) non viene classificata come SIN come stabilito dal precedente decreto ministeriale dell'11 aprile 2008, e ciò, a parere degli interroganti, è un fatto rilevante, perché mette a rischio la disponibilità dei fondi destinati al SIN di Pianura sbloccati nel marzo 2011 (9 milioni di euro secondo fonti di stampa) e che facevano parte dei 141 milioni di euro resi disponibili per le compensazioni ambientali, i quali erano una parte dei 526 milioni di euro, poi ridotti a 280, previsti dall'Accordo di programma tra il Governo e la Regione Campania del 18 luglio 2008;

lo stesso decreto ministeriale 11 gennaio 2013, all'articolo 2 comma 1, stabilisce: "Restano fermi, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti individuati nell'allegato 1 al presente decreto";

quanto suddetto, a giudizio degli interroganti, significherebbe che sarebbero ancora disponibili, almeno sulla carta, i 9 milioni di euro previsti per la compensazione ambientale del SIN Pianura, ma non è stata avviata alcuna messa in sicurezza,

si chiede di sapere:

quanto sia stato stanziato relativamente ai fondi destinati all'ex SIN di Pianura;

se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi per l'effettiva erogazione finanziamento in questione;

se e come intendano, nei limiti delle proprie funzioni, gestire l'attribuzione dei fondi nella ridimensionata portata regionale dell'intervento;

se e quali iniziative vogliano adottare per rispettare gli impegni assunti.

(4-01799)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

Santa Maria della Scala è un complesso museale di Siena, situato in piazza del Duomo, davanti all'omonima cattedrale. È stato uno dei più antichi e grandi ospedali europei, nonché uno dei primi xenodochi ed oggi, esaurite le proprie funzioni sanitarie, rappresenta uno dei più importanti centri museali e culturali della regione;

il complesso ospita una serie di collezioni che vanno dall'antichità (Museo archeologico nazionale nei sotterranei) all'epoca moderna, alternando ambienti monumentali e corridoi angusti, intrecci di gallerie scavate nel tufo e grandi spazi voltati a mattoni;

nei suoi 350.000 metri cubi d'estensione (di cui 13.000 metri quadrati in pianta aperti al pubblico) si trovano quindi svariate testimonianze storico-artistiche, che possono essere lette come una sintesi della città e della sua storia, coprente un arco di circa mille anni;

al suo interno vi spicca il celebre "Pellegrinaio", ambiente monumentale contenente uno dei più importanti cicli di affreschi del Quattrocento senese, a cui hanno lavorato Domenico di Bartolo, Pietro d'Achille Crogi, Priamo della Quercia, Lorenzo Vecchietta e, dopo il 1570, Giovanni di Raffaele Navesi;

considerato che:

dal 3 al 5 marzo 2014 all'interno del suddetto Museo si è tenuto un grande evento di *pilates* e *zumba* denominato SSW-SMS (Siena Sport Week-Santa Maria della Scala);

a parere dello scrivente, tale evento ha profanato ed umiliato un luogo - che per secoli ha rappresentato il dolore, la malattia e la morte di moltissime persone - a ritmo di musica moderna ad altissimo volume;

si è potuto assistere ad uno spettacolo ributtante, da "balera", a stretto contatto con le opere d'arte della civiltà senese;

a giudizio dell'interrogante, la scelta dell'istituto MPS (Monte dei Paschi di Siena) di sponsorizzare l'evento sopraccitato non giova assolutamente all'immagine di quest'ultimo, considerati anche gli ultimi sviluppi dell'inchiesta in corso a suo carico,

l'interrogante chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché non si ripetano iniziative di questo calibro all'interno di un monumento che rappresenta le eccellenze territoriali di un'italianità medievale.

(4-01800)

[PEPE](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

tra gli obblighi degli Enti locali imposti dalle norme vigenti sulla valorizzazione del patrimonio pubblico ci sono: l'aggiornamento e la ricostruzione degli inventari, la nomina dei consegnatari e la

rendicontazione dei beni assegnati agli stessi, la comunicazione dei beni immobili, la comunicazione delle concessioni e delle partecipazioni;

il mancato aggiornamento degli inventari costituisce, pertanto, una grave irregolarità gestionale alla quale le amministrazioni comunali dovrebbero porre rimedio disponendone la revisione in modo che al momento dell'approvazione del conto del patrimonio esso sia predisposto in base all'effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, dei beni appartenenti all'ente;

per quanto consta agli interroganti, risulta particolarmente critica la situazione del Comune di Nola, in provincia di Napoli, che detiene numerosi immobili di pregio tra cui la proprietà di una cospicua parte del complesso detto di "Santa Chiara", ubicato tra via Santa Chiara, via Pompeo Fellecchia e vico Santa Chiara, trasferito interamente dal Demanio all'Ente locale, a seguito della soppressione delle corporazioni religiose nella seconda metà del XIX secolo;

negli anni cinquanta per far fronte al grave dissesto finanziario, il Comune di Nola dispose la vendita di alcuni lotti del grandioso fabbricato, in particolare alcune parti furono acquisite da privati che negli anni hanno avviato diverse attività;

purtroppo le omesse o errate intestazioni catastali e l'assenza di una puntuale verifica particellare delle unità comunali all'interno del complesso hanno prodotto negli ultimi decenni una situazione di grande incertezza e confusione, con una progressiva usurpazione di intere unità, spazi, servitù del complesso e delle sue pertinenze;

interi settori facenti parte delle unità comunali, sarebbero stati progressivamente usurpati e utilizzati per scopi privati e non pubblici;

più volte le associazioni del territorio hanno segnalato all'Agenzia del demanio, all'Agenzia del territorio e all'Ufficio tecnico comunale anomalie e difetti nelle intestazioni, irregolarità o errori di accatastamento. Più volte sono stati sollecitati provvedimenti e procedure di ricognizione, correzione e allineamento dei dati ma, ad oggi, la situazione resta pressoché invariata;

nelle ultime relazioni istruite dai dirigenti comunali, aventi per oggetto il censimento del patrimonio immobiliare comunale, così come sancito dall'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le particelle e i subalterni catastali all'interno del complesso risultano completamente ignorati (delibera n. 7 del 18 aprile 2011);

la mancata individuazione, ricognizione, rilievo e gestione delle unità immobiliari del complesso di cui l'amministrazione comunale è proprietaria esclusiva o per quota parte, avrebbero prodotto ingenti danni alla collettività per il mancato utilizzo pubblico, l'impossibile sfruttamento, i mancati introiti con conseguenti danni erariali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare un'indagine sulle omissioni e le inefficienze degli Enti che hanno prodotto questa gravissima situazione;

se la mancata trascrizione, la mancata presa di possesso e la totale mancata utilizzazione non prefigurino un "danno pubblico", inteso come turbativa dei beni che appartengono alla collettività e quindi come una diminuzione o lesione dell'integrità del pubblico patrimonio, coincidente con mancata realizzazione di entrate e/o perdita di valori materiali;

se l'inerzia e la mancata rivendicazione del diritto reale da parte dell'Ente titolare non configurino anche un danno erariale dovuto a incauta gestione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica;

se intenda esercitare poteri sostitutivi tesi ad assicurare il migliore utilizzo dei menzionati beni pubblici;

se intenda sollecitare iniziative adeguate allo scopo di avviare una conoscenza precisa ed esaustiva della consistenza del patrimonio immobiliare del Comune di Nola allo scopo di ottimizzarne la gestione e promuovere l'incremento del suo valore.

(4-01801)

[PEPE](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

alla Procura della Repubblica di Nola sono pendenti da anni numerosi procedimenti penali per reati commessi nel territorio di Marigliano (Napoli) nell'ambito edilizio-urbanistico e ambientale; tra i reati in materia edilizia e urbanistica commessi nel territorio di Marigliano una particolare gravità assumono i delitti di falsità ideologica in certificati e asservimenti con la falsificazione della dichiarazione di inizio attività, false relazioni di accompagnamento alla stessa, false rappresentazioni dello stato di fatto e delle opere che si intendono realizzare, false attestazioni della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio, false ricognizioni degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile, false rappresentazioni di varianti in corso d'opera utilizzate per cambiare le destinazioni d'uso;

a quanto consta agli interroganti sono decine i procedimenti penali anche per altre fattispecie criminose concorrenti con l'edilizia che da anni, come hanno svelato le attività investigative, risultano in mano a comitati d'affari abituati a non dar conto a nessuno delle loro scelte, a considerare la gestione del pubblico come un affare privato;

considerato che l'interesse dei cittadini di Marigliano ad un corretto assetto urbanistico del territorio risulta ingiustamente danneggiato dagli interessi delle *lobby* del cemento e di conseguenza non risulta assolutamente tutelata la riserva e la finalità pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda disporre nell'ambito delle proprie competenze delle ispezioni mirate presso gli uffici competenti allo scopo di verificare eventuali ritardi o anomalie che impediscono di assicurare la giustizia ai cittadini di Marigliano, garantendo quell'interesse pubblico innegabilmente offeso dal pregiudizio che consegue lo sviluppo incontrollato, abusivo, illegale dell'assetto urbanistico comunale.

(4-01802)

[ENDRIZZI](#), [MARTON](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [GIARRUSSO](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [PETROCELLI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#) - *Al*

Ministro dell'interno - Premesso che:

in una nota del 20 febbraio 2014 le Organizzazioni sindacali (OO.SS.) della Polizia di Stato evidenziano che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sta ultimando uno studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato (P.S.) su tutto il territorio nazionale in funzione della conclamata carenza degli organici che, assestata a circa 95.000 unità si prospetterebbe con profili di criticità sempre più accentuati per il mancato ingresso di nuove unità rispetto al *turnover* programmato, e ha reso necessaria un'articolata razionalizzazione delle risorse e dei presidi in considerazione dell'attuale disponibilità di personale che non aumenterà in futuro;

di tale ipotizzata soppressione le OO.SS. sono venute a conoscenza tramite una nota inviata dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato al prefetto ed al questore di Rovigo. Detto documento illustra un progetto che si è sviluppato attraverso due direttrici: una, a carattere interno alla Polizia di Stato, diretta ad una razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità, stradale, ferroviaria, postale e frontiera; un'altra, concertata con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata ad una rivisitazione sul territorio della dislocazione dei commissariati di P.S. e delle compagnie dei Carabinieri. La nota termina con la richiesta di un cortese riscontro da parte delle due autorità entro il 10 marzo 2014, evidenziando che "un'eventuale variante comporta necessariamente una ineludibile rivisitazione dell'intero progetto";

in data 25 febbraio 2014 si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale è stato invitato il sindaco di Porto Tolle (Rovigo). In tale contesto i responsabili territoriali delle altre forze di polizia (Finanza e Carabinieri), hanno confermato che, diversamente da quanto si prevede per la Polizia di Stato, non sono state annunciate o programmate chiusure di presidi o più in generale modifiche all'attuale assetto;

il commissariato di Porto Tolle sarebbe l'unico di cui il piano di razionalizzazione sopra menzionato indicherebbe la chiusura in Veneto;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la soppressione di commissariati in territori ampi riduce la possibilità di rapido intervento in casi di emergenza, viepiù laddove la minore densità di popolazione di per sé comporta un tendenziale ritardo nella rilevazione e segnalazione delle emergenze medesime, mentre la minore azione di pattugliamento come deterrente a comportamenti illeciti e criminosi, ad esempio i reati ambientali, ne favorirà la comparsa;

il territorio in cui opera il commissariato di P.S. di Porto Tolle (25 uomini di Polizia), sia per conformazione geomorfologica (per estensione territoriale è il secondo più grande d'Italia) che per attività economica che vi si pratica, richiederebbe una sorveglianza continua per terra e per acqua, oltre che interventi mirati e precisi a garanzia dell'ordine pubblico, mentre a seguito della ventilata riorganizzazione svolgerebbe le funzioni esclusivamente la stazione dei Carabinieri (10 uomini);

il venir meno di tale commissariato si rifletterebbe con una inevitabile ricaduta in termini di sicurezza in un territorio ove vi sono problemi di ordine pubblico legati ai conflitti, anche interprovinciali, per la coltivazione dei molluschi, oltre a quelli legati alla criminalità;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

la presenza della centrale Enel di Polesine Camerini e del rigassificatore di Porto Levante, conferisce al territorio del Basso Polesine una importante valenza strategica nazionale e questa non può ritenersi compatibile con l'indebolimento dell'azione di presidio;

il territorio ricade nell'area di pertinenza del Parco regionale del Delta che rappresenta fonte vitale di reddito per il turismo, la pesca e l'agricoltura, e gli eventuali reati ambientali avrebbero ricadute pesantissime sulla principale prospettiva di sviluppo economico del territorio;

la necessaria riorganizzazione di tali presidi dovrebbe considerare l'efficienza e l'efficacia a beneficio della collettività, senza mai compromettere il livello minimo di presidio a tutela dei cittadini;

detta riorganizzazione rischia di ridurre le risorse per il sistema sicurezza a livello periferico, già messo a dura prova da una preoccupante crescita dei fenomeni criminali, ed in tale contesto l'eventuale chiusura del commissariato di Porto Tolle si configura come un'operazione che mortificherebbe le esigenze di sicurezza di una realtà privata di un adeguato controllo del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione dei livelli di criticità esposti in premessa, non ritenga opportuno riconsiderare l'orientamento emerso nell'ambito della stesura del piano di revisione dei presidi di pubblica sicurezza salvaguardando l'operatività dei commissariati che si trovino a fronteggiare particolari situazioni di pubblica sicurezza in territori, che per la loro estensione o criticità, potrebbero risultare scoperti o difficilmente raggiungibili dalle forze dell'ordine.

(4-01803)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, per quanto consta agli interroganti:

il sito denominato "Cava Formis" indica una cava, presente nel comune di Capua (Caserta), nella frazione Sant'Angelo in Formis in località Purgatorio, ricavata dalle attività di estrazione di sabbia per le costruzioni;

l'attività estrattiva che ha originato tale cava ha avuto inizio nel 1984 previa regolare denuncia effettuata dal proprietario signor Buonauro Mattia;

dal 1984 sino a fine anni '90, l'attività di estrazione è proseguita tra diversi passaggi di proprietà resi necessari dalla variazione della normativa regionale in merito alla disciplina delle attività estrattive;

nel corso degli anni l'attività di estrazione (che prima della riforma delle norme in materia di attività estrattiva, era realizzabile anche nelle vicinanze dei corsi d'acqua mentre successivamente è stata disposta la distanza minima di 150 metri) ha raggiunto profondità tali da intaccare la falda provocando la risalita delle acque fino a dare vita alla formazione di cosiddetti "laghetti";

come si evince dalla relazione del geologo Aldo Pirro, realizzata su richiesta del Buonaudio quale documento da allegare alla richiesta di dissequestro della cava da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'attività di estrazione ha visto subentrare nell'ordine le società: Edil cave Srl (costituita dallo stesso Buonaudio per adeguarsi alle norme in materia), Sud dragaggi Srl di Poerio Rosa che subentra a Edil cave nel 1994, e Formis inerti s.a.s. di Fusco Anna che subentra a Sud dragaggi nel 1998;

l'istanza di dissequestro, come specificato nella relazione suddetta, era finalizzata alla realizzazione dei lavori di recupero ambientale dell'area presso la quale nel frattempo era definitivamente cessata l'attività estrattiva e pertanto il terreno era rientrato nelle disponibilità del proprietario (Mattia Buonaudio);

nel 1998 nella sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere viene depositata la segnalazione della presenza presso la cava in oggetto di rifiuti solidi urbani e di alcuni fusti sospettati di contenere rifiuti pericolosi;

nel dicembre del 1999 la cava e gli impianti presenti presso la stessa furono posti sotto sequestro preventivo da parte del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri in seguito al riscontro delle seguenti irregolarità: assenza di autorizzazione per gli scavi effettuati a meno di 150 metri dalle rive del fiume (Volturno), inadempienze in merito alle norme antinfortunistiche, attività lavorative realizzate su particelle non interessate dai lavori;

a seguito della segnalazione di cui sopra, la ditta Progest s.a.s. venne incaricata dalla Provincia di Caserta di effettuare indagini sull'eventuale inquinamento delle acque e sul contenuto dei fusti che avevano al loro interno la presenza di rifiuti cosiddetti speciali pericolosi (essenzialmente residui di vernici e pitture provenienti dalle attività di carrozzeria - codici CER: 08 01 11; 08 01 21; 08 04 09);

il 28 marzo 2000 con ordinanza n. 54 del sindaco di Capua veniva imposto alle ditte impegnate sul sito di provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale del sito;

il 9 maggio 2000, il dirigente del Genio civile con decreto n. 599 ordina l'immediata sospensione e non prosecuzione dei lavori estrattivi e richiede di provvedere al ripristino dei luoghi;

nel 2002 il commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, nelle more del censimento delle cave non più in esercizio, col supporto tecnico della società SOGIN s.a.s., classifica la cava in oggetto col codice 10, la considera sospesa (*ex art. 36 della legge regionale n. 54 del 1985*) e ne dispone la caratterizzazione, contro la richiesta del proprietario signor Buonaudio a non procedere ad ulteriori indagini;

le risultanze della caratterizzazione, effettuata successivamente in collaborazione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli, evidenziando l'assenza di contaminazione sia per le acque dei cosiddetti laghetti e del fiume Volturno che scorre a poche decine di metri, hanno confermato l'esito delle analisi precedentemente realizzate dalla società Progest s.a.s. per conto della Provincia di Caserta; considerato che:

quanto sopra esposto è riscontrabile nella già citata relazione del dottor geologo Aldo Pirro; durante il susseguirsi delle vicende riguardanti la "Cava Formis", nel corso degli ultimi anni sono apparsi su testate *on line* locali degli articoli che riportavano alcuni passi della relazione che la società SOGIN s.a.s. ha prodotto in seguito alle indagini effettuate per conto del commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque;

in tale relazione sarebbe denunciata la presenza presso il sito in oggetto di inquinanti che non risultano normalmente presenti nell'area;

nella fattispecie, sarebbe stata riscontrata la presenza di rifiuti solidi urbani per un volume di circa 10.000 metri cubi, e che sussistono condizioni tali da generare rischi per la salute umana e /o l'ambiente per effetto delle quali la stessa SOGIN indica che "un maggior dettaglio analitico si rende necessario per valutare appieno la possibile destinazione della zona a verde pubblico, privato e residenziale";

nel 2005 il sito in questione, è stato identificato nel Piano di bonifica regionale come uno dei siti potenzialmente inquinati da bonificare;

nello stesso anno 2005, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 22 settembre, con la quale viene dichiarato estinto per prescrizione il reato di discarica abusiva adibita nella cava, non consente la confisca del sito che sarebbe scattata in caso di sentenza definitiva;

il 15 marzo 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dispone la revoca del sequestro preventivo del sito risalente al 10 dicembre 1999 e la restituzione della cava intestata alla società FORMIS INERTI agli aventi diritto;

sia quanto riportato a mezzo stampa che la non totale chiarezza delle informazioni che riguardano la storia del sito in oggetto continuano a destare forti perplessità nella cittadinanza che da anni vive con lo spettro della grave emergenza ambientale campana e che fatica ad accettare le poco convincenti specifiche per il ripristino dell'area in esame, per le quali è stato ipotizzato un agrumeto come nuova destinazione d'uso del terreno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della storia e delle relative vicende della suddetta "Cava Formis" e dei cosiddetti "Laghetti di Capua";

se, alla luce delle suddette premesse e considerazioni intendano procedere ad immediate azioni, ciascuno secondo i propri ambiti di competenza, volte a fare definitivamente chiarezza sulle condizioni del sito, nell'interesse primario della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente fluviale che è fonte di ricchezza per l'area in esame.

(4-01804)

[SONEGO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la ditta Electrolux di Pordenone ha instaurato una lite con la locale sede dell'INAIL contestando il riconoscimento di tre malattie professionali delle quali due per esposizioni all'amianto e una per esposizione a cromo esavalente;

una delle malattie riconosciute riguarda un operaio deceduto;

nello stabilimento di Porcia della ditta Electrolux, subentrata alla ditta Zanussi all'inizio degli anni ottanta, si sono impiegate per decenni sostanze sintetiche con contenuto di amianto allo scopo di produrre manufatti di plastica;

nello stabilimento di Porcia si è impiegato per lungo tempo cromo esavalente con concentrazioni riscontrate che a volte hanno superato i limiti consentiti dalle 200 alle 900 volte;

a dipendenti che nel tempo hanno operato nello stabilimento di Porcia sono stati riscontrati 18 casi di mesotelioma della pleure asbesto correlato;

fra le finalità dell'azione della ditta in sede giudiziaria vi sarebbe la volontà di non dover pagare all'INAIL premi assicurativi superiori agli attuali a causa delle riscontrate malattie professionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto indicato in premessa;

se non ritenga che la condotta della ditta Electrolux, a fronte di accertate malattie professionali, sia da ritenersi inaccettabile;

se non ritenga che tale condotta sia ancor più da rigettare in considerazione del fatto che viene messa in atto con lo scopo di lucrare più contenuti premi assicurativi INAIL.

(4-01805)

[SAGGESE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

dalla città di Salerno in direzione nord sono attualmente disponibili la strada statale 18 che collega la città capoluogo con la Costiera Amalfitana, Cava de' Tirreni, l'agro nocerino sarnese e Napoli e la strada statale 88 dei Due Principati che collega la città capoluogo con Avellino;

nelle scorse settimane la viabilità a nord della città di Salerno è stata fortemente limitata a causa di una frana che ha interrotto la strada statale 18 sul tratto Salerno - Vietri sul Mare bloccando l'unica strada statale che collega la città capoluogo con la Costiera Amalfitana, Cava de' Tirreni e l'agro nocerino sarnese;

a seguito dell'interruzione, le uniche vie percorribili in direzione nord verso Napoli sono l'Autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli e l'Autostrada A30 (Salerno - Caserta);

tale interruzione ha paralizzato la circolazione, con lunghe code sul viadotto Gatto, sull'autostrada A3 ed all'imbocco dell'autostrada di Salerno e Cava de Tirreni, creando disagi ai pendolari ed ostacolando le attività commerciali;

l'Anas, dalle ore 6,00 di lunedì 3 marzo fino alle ore 16,00 di mercoledì 30 aprile 2014, al fine di consentire i lavori di demolizione e di ricostruzione della "rampa A" del nuovo viadotto "Grancano" che collega il raccordo Salerno - Avellino all'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, ha chiuso al traffico la rampa di accesso al raccordo Salerno - Avellino sull'A30 per i veicoli, in transito sull'autostrada A3, provenienti da Salerno;

tale interruzione sta paralizzando la circolazione sulla strada statale 88 dei Due Principati, che gli automobilisti, diretti nella Valle dell'Irno da Salerno, stanno utilizzando come arteria sostitutiva.

considerato che la frana di Vietri sul Mare ed i lavori posti in essere dall'Anas stanno producendo pesanti ripercussioni sulla viabilità della città di Salerno,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere in merito, per alleviare i disagi dei cittadini e per fare in modo che i lavori stradali siano in futuro programmati e gestiti in conformità e tenuto conto delle esigenze e dei problemi del territorio su cui vanno ad incidere.

(4-01806)

[PEPE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto consta agli interroganti:

il 12 novembre 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diretto da Stefania Prestigiacomo, e la Giunta regionale della Campania, presieduta da Stefano Caldoro, firmavano un accordo di programma finalizzato all'individuazione, al finanziamento ed all'attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della regione Campania;

tra gli interventi ritenuti essenziali e improrogabili, nell'ambito del Comune di Marigliano (Napoli), compreso nell'area di bacino regionale Campania nord-occidentale, dovevano essere realizzati con carattere d'urgenza i "lavori di pulizia e ricalibratura della sezione di deflusso dell'alveo emissario della Vasca di san Sossio dall'uscita del tratto coperto in località Masseria Signora per circa 900 metri a valle" (n. 32 progr. Cod. ISTAT);

per la realizzazione del progetto di pulizia e di ripristino della funzionalità idraulica del canale, redatto dal Genio civile di Napoli, era stato assegnato un contributo di euro 300.000 reperito dai fondi residui ex leggi 183/89, 267/89, 179/02 e dal cap. 1137 Bilancio gestionale;

il canale Lagnuolo della Campagna, realizzato nel XVII secolo, attraversa le popolose contrade di Masseria Signora, Capocuotto e Rapillo nel centro urbano di Lausdomini nel Comune di Marigliano e si interseca mediante sottopassi con due importanti vie di comunicazione, via Ponte dei Cani e la strada provinciale n. 275 Ponte Crocelle; inoltre assolve una funzione importantissima nella raccolta delle acque piovane e superficiali nonché nella prevenzione di alluvioni e inondazioni;

da oltre trent'anni, però, l'alveo in questione versa in condizioni di pericolo e trascuratezza a causa dell'insipienza politica e amministrativa che ha rinunciato ad ogni forma di manutenzione in grado di garantirne nel tempo la funzionalità;

gli stessi interventi previsti nel 2010 dal piano strategico di difesa dal rischio idrogeologico in Campania non hanno ancora ricevuto una puntuale attuazione: non sono state eseguite la rimozione e la caratterizzazione del materiale flottante e dei rifiuti solidi che ostacolano il deflusso delle portate, non sono state avviate l'identificazione, la quantificazione e la movimentazione dei materiali sedimentati sul letto, non è stato neppure garantito il taglio della vegetazione infestante (canne, alberi, arbusti) che si è radicata sul fondo e sulle sponde del canale compromettendone l'efficienza e il decoro ambientale;

il mancato espletamento dei previsti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sta aumentando l'incuria e la vulnerabilità del canale esponendo il territorio a imprevedibili e tragici rischi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano opportuno chiarire le cause della mancata esecuzione dei lavori dell'alveo Lagnuolo della Campagna nel Comune di Marigliano ad elevata pericolosità idraulica e idrogeologica;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, verificare negligenze amministrative, omissioni ed eventuali responsabilità del commissario straordinario nonché del direttore generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del coordinatore dell'Area generale di coordinamento lavori pubblici e opere pubbliche, attuazione, espropriazione della Regione Campania, designati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2011 e dall'accordo di programma del 2010 come "soggetti responsabili" per l'attuazione degli interventi;

se non considerino indispensabile rendere noti gli studi con relativi aggiornamenti circa i livelli di pericolo e l'idoneità delle capacità idrovettatrici della sezione tombata dell'alveo in questione, nel percorso compreso tra l'uscita da Vasca San Sossio e via Isonzo (Lagno San Vito), nonché nel tratto racchiuso tra Ponte Catena di via Masseriola del Bosco, dove confluisce un altro alveo tombato detto Lagno di Casaferro, fino a Masseria Signora, dove riprende il suo naturale corso a cielo aperto;

se non ritengano di dover precisare i criteri tecnici e scientifici che hanno spinto a programmare e finanziare nell'ambito del Comune di Marigliano esclusivamente l'intervento di pulitura e ripristino idraulico dei 900 metri del Lagnuolo della Campagna, trascurando il tratto più consistente dell'alveo o, addirittura, ignorando completamente gli altri canali che attraversano il territorio comunale e che presentano punti di elevata criticità con frequenti esondazioni che arrecano danni a fabbricati, coltivazioni e infrastrutture pubbliche.

(4-01807)

[PEPE](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

negli ultimi trent'anni le chiese di Marigliano (Napoli) sono state sottoposte ad una costante opera criminosa che le ha spogliate di centinaia di opere d'arte trafugate dai ladri;

particolarmente grave è la situazione della storica basilica francescana di San Vito sita in Corso Vittorio Emanuele III, di proprietà della Custodia di Terra Santa, che è stata privata in diversi saccheggi di numerosi tesori di storia, d'arte e di spiritualità;

da una ricognizione parziale svolta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia, risultano scomparsi: due angeli in legno dorato e policromo (sec. XVIII) dai pilastri dell'arco trionfale dell'abside, un angelo in legno policromo dalla statua di San Francesco d'Assisi (sec. XVII), sei *teste* di cherubino in legno policromo dalla statua dell'Immacolata Concezione (sec. XVIII), due cani in legno policromo dalla statua di San Vito (sec. XVII), un Bambino Gesù in legno policromo dalla statua di Sant'Antonio da Padova (sec. XVIII);

grande sconcerto, inoltre, ha creato nella popolazione il furto sacrilego di altri arredi chiesastici di notevole importanza tra cui una corona d'argento dalla statua dell'Immacolata Concezione (sec. XVIII), un numero imprecisato di angeli capo-altare in marmi scolpiti dagli altari laterali (sec. XVIII), nonché due pannelli maiolicati dal muro di cinta del complesso su via Fiume e via Padre Michelangelo Longo e un numero imprecisato di pastori e accessori presepiali del XVIII-XIX secolo (ca.70-100), realizzati in legno scolpito e policromo, di grande valore storico, artistico, oltre che economico;

a seguito dei lavori del 1991/92 al monumento, risulta irreperibile anche un numero imprecisato di marmi scolpiti e intarsiati provenienti dall'altare maggiore (sec. XVIII), dall'altare della cappella D'Avenia e dalle tombe D'Avenia (sec. XVI) nonché un numero imprecisato di marmi dalle icone degli altari dell'Immacolata Concezione e di San Francesco d'Assisi (sec. XVIII),

si chiede si sapere:

quali iniziative siano state intraprese per avviare le attività di controllo sui trafugamenti delle menzionate opere d'arte;

quante siano state nel tempo le sottrazioni e le denunce effettuate e se le opere che risultano mancanti

siano state registrate nei *database* del "Comando Tutela del patrimonio culturale" e in quelli del "Segretariato Generale Interpol di Lione delle opere";

se le attività fin qui condotte abbiano prodotto risultati con il recupero di una parte dei beni culturali sottratti alla comunità di appartenenza.

(4-01808)

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFEI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

Villa d'Elboeuf è un palazzo settecentesco, sita a Portici (Napoli) nelle immediate vicinanze del porto del Gran Granatello. È la prima, in ordine cronologico, delle 122 ville vesuviane del Miglio d'oro; fu fatta costruire nel 1711 dal duca d'Elboeuf, su disegno di Ferdinando Sanfelice. L'edificio, di pianta rettangolare, si sviluppava su due piani, con una loggetta dalla parte del Vesuvio e due terrazze sul mare, una verso Torre del Greco ed una verso Napoli. Sulla facciata principale, rivolta verso il mare, si aprivano due portali, a cui si accedeva da una doppia scala ellittica con balaustra in marmo e piperno. Il duca d'Elboeuf fece piantare numerose piante esotiche nel giardino della villa, e la abbellì con numerosi manufatti recuperati da quelli che sarebbero diventati di lì a poco gli scavi archeologici di Ercolano;

pochi anni dopo la fine della costruzione, nel 1716, il palazzo fu ceduto a Giacinto Falletti, duca di Cannalunga; nel 1738 ospitò Carlo di Borbone, che si innamorò di quei luoghi e fece costruire nelle vicinanze la Reggia di Portici. Nel 1742 il re acquistò la villa dagli eredi del Falletti, trasformandola in *dependance* della reggia, della quale costituiva anche l'approdo dal mare. Successivamente Ferdinando IV ampliò il complesso facendo costruire il bagno della regina, un emiciclo a due piani di gusto neoclassico affacciato sul mare;

considerato che:

il declino della villa iniziò nel 1839, quando la costruzione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, tagliò la comunicazione tra il palazzo ed il parco retrostante, distruggendo l'unità architettonica e l'armonia del complesso;

negli ultimi anni l'edificio, proprietà di privati, seppure vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico", ed inserito nell'elenco delle ville vesuviane del Miglio d'oro, versa in uno stato di grave fatiscenza ed è al centro di accese polemiche, sospeso tra l'opportunità di una riqualificazione e la minaccia della speculazione edilizia;

attualmente la villa versa in grave stato d'abbandono e decadenza. Le grandi scalinate d'accesso sono state depredate delle balaustre in marmo, e molti degli interni sono in rovina a causa di intemperie ed incendi. Il tetto, costruito con una struttura portante in legno, è crollato in diversi punti. Diverse pareti interne sono state abbattute e molti locali sventrati in seguito ad atti di sciacallaggio mirati a depredare il rame dei cavi elettrici. La struttura è stata colpita da diversi incendi ed è a volte usata da senzatetto come rifugio;

il 5 febbraio 2014, un'ampia porzione del muro esterno della villa, che costeggia la linea ferroviaria, è crollata finendo sulle rotaie, interrompendo il traffico sulla tratta Napoli-Portici, la più antica d'Italia; da notizie di stampa ("Il Mattino" *on line* del 6 febbraio 2014) si apprende che a cedere sono stati tutti i solai nell'area che dà verso il porto del Granatello; un muro di contenimento dell'enorme villa, di dimensioni 4 x 4, è rovinato sui binari tranciando anche i cavi dell'alta tensione. La circolazione ferroviaria sul tratto Napoli-Torre Annunziata è stata dunque bloccata causando notevoli disagi per la circolazione dei passeggeri;

considerato inoltre che:

l'edificio di circa 4000 metri quadrati che domina il porto del Granatello è andato all'asta nel 2009. Il Comune di Portici non ha potuto esercitare il diritto di prelazione sull'immobile ed il 26 aprile 2013, risulta agli interroganti, la villa è stata venduta, per 4 milioni di euro, alla società denominata "Edil Partenope Invest S.R.L." che ne deve curare il restauro sotto la sorveglianza della Soprintendenza dei

beni culturali;

Villa d'Elboeuf è l'ultimo di una serie di edifici settecenteschi crollati tra Portici e Torre Annunziata, lembo di terra dove i nobili partenopei edificarono per essere vicini ai re borbonici dopo la costruzione della Reggia di Portici. Nel 2011, proprio durante le celebrazioni dell'unità d'Italia, crollò la facciata della centralissima villa Lancellotti, sempre a Portici, abbandonata all'incuria più totale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quali interventi provvisori indispensabili siano stati eseguiti per evitare danni al bene da tutelare;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente, nei limiti delle proprie attribuzioni, per assicurare l'effettivo recupero e la tutela di un bene culturale di indubbia valenza che versa in condizioni di abbandono e degrado, anche sollecitando gli acquirenti a svolgere in tempi rapidi i lavori idonei di messa in sicurezza della villa al fine di scongiurare ulteriori crolli, considerando che la linea ferroviaria sita nelle immediate vicinanze dell'edificio è a tutt'oggi funzionante e che solo una fortunata congiuntura ha evitato che l'episodio increscioso verificatosi il 5 febbraio 2014 causasse vittime tra i passeggeri di un eventuale convoglio in transito.

(4-01809)

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da notizie di stampa si apprende che proprio nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio ad Ercolano (Napoli) dal sito di stoccaggio presso l'ex cava sull'Ammendola Formisano tracima il percolato dalla cisterna che dovrebbe contenerlo (Ilmediano.it, 24 dicembre 2013);

in particolare si tratta della vecchia cava, adibita a discarica, almeno da una trentina d'anni (orientativamente dal 1965 al 1995) e a sito di stoccaggio "provvisorio" da nove (dal 2004 a tutt'oggi); riporta l'articolo: «Siamo andati sulle Lave Novelle per verificare lo stato di quell'invaso e dei circa 70 metri di collinetta che lo sovrastano; settanta metri di rifiuti, per un piramide azteca che si erge per 300 metri sul livello del mare e questo senza calcolare l'incavo in cui fonda il suo basamento. Verificammo, lo scorso novembre, che la cisterna che raccoglieva il percolato del sito di stoccaggio del 2008 (giunta Daniele), era piena per circa un quarto della sua capacità e immaginammo che questo significasse, venendo da un periodo di intensa pioggia e per quello che ci avevano detto, che il liquido venisse regolarmente raccolto per essere trattato altrove. Da allora di precipitazioni non ce ne sono state molte e se non erriamo sono almeno tre settimane che queste non dilavano quei rifiuti, per cui, quello che invece abbiamo trovato sabato scorso, nella piccola valle che ospita la discarica, deve essere l'esclusivo frutto del percolamento del suo contenuto e che lì rimane filtrato dalla porosa terra vesuviana»;

prosegue l'articolo: «Infatti, la cisterna che avevamo visto semivuota a fine novembre è ora piena di percolato che trasborda da essa, riversandosi nei terreni circostanti. A nord del sito invece, dove l'acquitrino che vedemmo a novembre è adesso una secca fanghiglia, ritroviamo lo stesso tubo che lo collegava all'area della cisterna (ovviamente non stiamo parlando di quello fisso che porta il percolato a tale serbatoio). Il nostro sospetto è che, in base agli elementi riscontrati, il tubo possa esser servito, nei mesi passati, per sversare l'eccedenza di percolato nel terreno circostante o nel pozzo di captazione lì vicino, o forse nei canali di scolo che si trovano a valle del sito di stoccaggio e che finiscono anche in questo caso nella nuda terra. Incuriositi da tutto ciò abbiamo dato uno sguardo dall'alto, con Google Earth, ed effettivamente si evince dall'immagine aerea, tra l'altro aggiornata al giugno 2013, una traccia di sversamenti proprio in prossimità di quello strano tubo di cui non ne capivamo la funzione»; considerato che:

lo stesso sito ilmediano.it in un articolo del 20 febbraio 2014 riferisce che la disastrosa situazione

descritta nel dicembre scorso è rimasta invariata se non peggiorata. «Nella concavità a valle della discarica spicca ancora la macchia verdognola del sito di stoccaggio del 2008; quelle che mancano sono le cosiddette ecoballe del 2001-03, inviate ad avvelenare le già martoriare terre di Acerra, poiché come già specificammo erano piene di rifiuti speciali e pericolosi»;

continua l'articolo: «Un'altra sorpresa ci ha accolto nei pressi del sito di stoccaggio, definito ancora provvisorio da qualcuno, ed è quella di un'idrovora che sembrava pescare in quella che apparentemente pareva acqua, nei pressi del pozzetto di captazione e la riversava in un canale della vicina collinetta e che da questa andava a riversarsi nei terreni circostanti dove veniva assorbita dalla porosità del terreno. La cisterna poi, quella che ufficialmente raccoglie il percolato del sito di stoccaggio, sembrava piena ma non tracimava come riscontrato in passato, anche se il segno di questa azione era evidente per la striscia scura di corrosione che spicca nettamente sul verde della vernice del grosso recipiente»;

si legge ancora: «Ora non sappiamo dirvi cosa ci fosse in quell'acqua ristagnante e pompata da quell'idrovora, potremmo pensare che possa essere ciò che è fluìto da una falla della "geomembrana" del sito di stoccaggio, o magari semplicemente acqua piovana che ristagna sulla precedente impermeabilizzazione del terreno, prevista per un più ampio stoccaggio nel sito 2001-2003, non possiamo dirlo, anche perché non abbiamo i mezzi per analizzare quelle acque ma ci poniamo lo stesso la domanda: perché prelevare quell'acqua piovana con l'idrovora e riversarla comunque lungo i terreni circostanti? E soprattutto, se tutto quello che fuoriesce dal sito di stoccaggio è acqua piovana, come ormai si sostiene, ciò vuol dire che i teloni che l'avvolgono, non sono impermeabili o sono deteriorati! E ancora: perché, se quello che percola è acqua piovana, il Comune di Ercolano continua a spendere migliaia di euro per il suo trasporto? Ai posteri (si spera!) l'ardua sentenza»;

il citato articolo così conclude: «Come notizia dell'ultim'ora, veniamo a sapere che una gran massa di amianto, presente in via Filaro, una delle vie che conducono alla discarica dell'Ammendola & Formisano, è stato prelevata. Vogliamo cogliere questo particolare non trascurabile come un elemento positivo e foriero di nuove azioni e nuovi controlli su un territorio, ancora dalle molteplici potenzialità, ma ancora lasciato a se stesso e a chi pensa di farne ciò che vuole»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero che il sito di stoccaggio in questione, all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, non sia sottoposto a controllo dalle autorità competenti, comportando un gravoso problema di sicuro impatto ambientale e di probabile rischio per la salute di chi vive a valle del sito;

quali siano i motivi per cui viene prelevata l'acqua piovana con l'idrovora per essere riversata lungo i terreni circostanti e perché, se ciò che percola è acqua piovana, come sostengono le autorità, il Comune di Ercolano continui a spendere soldi pubblici per il suo trasporto;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché vengano disposte tutte le indagini necessarie a garantire la sicurezza del sito e dei terreni circostanti interessati dalla fuoriuscita del percolato.

(4-01810)

DE POLI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) prevede una serie di accordi con uno stanziamento di fondi a livello regionale spalmato in diversi anni per la realizzazione di interventi finalizzati al completamento e alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

per lo stanziamento delle risorse previste dal programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie è previsto il concerto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze; diverse regioni, come ad esempio il Veneto, hanno utilizzato le risorse così come stabilito in accordo con il Ministero della salute dal 2000 al 2012 per i vari interventi;

ad oggi per il Veneto sono disponibili solo 130 milioni di euro dei 205 milioni di fondi nazionali assegnati dal CIPE per la programmazione 2008-2009;

nel 2011 con delibera della Giunta della Regione Veneto si stabilisce di realizzare il Nuovo ospedale di Padova, ma nonostante il via libera della commissione tecnica e l'individuazione della zona dove avviare la costruzione della nuova struttura, il progetto, a causa della mancanza di fondi, non è mai stato avviato;

l'investimento per il nuovo ospedale di Padova ammonta a circa 650 milioni di euro. I finanziamenti regionali non saranno sicuramente sufficienti. Secondo notizie riportate da articoli di stampa infatti, la regione Veneto nel bilancio 2014 stanzerà 150 milioni per la costruzione del nuovo polo ospedaliero, si chiede di sapere in quali tempi saranno rese effettive le disponibilità di fondi per la sottoscrizione degli accordi inseriti nel programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie *ex art. 20 legge n. 67 del 1988* per la costruzione del nuovo ospedale di Padova.

(4-01811)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00783 e 3-00786, del senatore Mirabelli, rispettivamente sul Fondo Investimenti per l'Abitare e sul finanziamento per il Contratto di quartiere Milano-Gratosoglio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 202a seduta pubblica del 5 marzo 2014, a pagina 111, sotto il titolo "Disegni di legge, assegnazione", sostituire l'assegnazione del disegno di legge n. 1345 con la seguente:

"Commissioni 2° e 13° riunite

dep. Realacci Ermete

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814);

(assegnato in data 05/03/2014)".

1.5.2.5. Seduta n. 205 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

205a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 11 MARZO 2014

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1224

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, volevo comunicare all'Aula, come ho già fatto per iscritto secondo le modalità previste dal nostro Regolamento, che ai sensi dell'articolo 56, comma 4, sono a chiederle la calendarizzazione per la giornata odierna - a seguire rispetto al primo punto all'ordine del giorno, concludendo ovviamente il già avviato esame del disegno di legge sulle incompatibilità dei magistrati - del disegno di legge n. 1224, e le spiego anche il motivo.

Stiamo assistendo in questi giorni ad un ampio dibattito alla Camera rispetto all'argomento dell'equilibrio di genere in sede di elezioni (politiche, nel caso specifico); noi abbiamo affrontato il tema dell'equilibrio di genere in Commissione rispetto alle elezioni europee. Per le elezioni europee, fino all'attuale legislatura, era prevista una norma transitoria che garantiva una minima rappresentanza di genere per la quale uno dei due generi non doveva avere una presenza superiore ai due terzi. Questa norma, essendo transitoria, viene completamente meno in vista delle prossime elezioni europee, quindi con questa logica la normativa è stata esaminata in Commissione, ed è stato dato mandato all'unanimità al relatore di riferire in Aula, prevedendo l'equilibrio di genere e la preferenza con la cosiddetta alternanza, ovvero, nel caso di espressione di più di una preferenza, che la seconda debba appartenere ad un genere diverso rispetto alla prima.

Pertanto, avendo riscontrato da parte di tutti i Gruppi la necessità che il Senato si togliesse l'onta di essere stato accusato di non aver voluto esitare una legge elettorale e di averla dovuta inviare per forza di cose alla Camera (visti i risultati, forse sarebbe stato il caso di mantenerla qui: non voglio comunque polemizzare rispetto a questo tema), era stata precedentemente comunicata la convocazione di una riunione della Conferenza dei Capigruppo oggi per le ore 15, riunione che ero convinto fosse finalizzata alla calendarizzazione di questo provvedimento.

Visto che i tempi per potere approvare il disegno di legge in questione sono strettissimi, sono a chiederle, con il prescritto numero di senatori, che lei, nel momento in cui lo riterrà opportuno, sottoponga la mia richiesta al voto dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare, secondo la prassi costante, il momento della seduta nel quale procedere, ai sensi del Regolamento, al voto dell'urgentissima.

Sull'ordine dei lavori

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, un collega mi segnala che l'8a Commissione sta ancora procedendo a votazioni ad inizio seduta. Le chiederei di verificare.

PRESIDENTE. Provvediamo a disporre ai fini dell'immediata conclusione dei lavori presso l'8a Commissione, essendosi avviati i lavori dell'Aula. Grazie per la segnalazione.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta dell'11 marzo 2014, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella circoscrizione Estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la ripartizione Africa-Asia-Oceania-Antartide: Francesco Giacobbe;

per la ripartizione America meridionale: Fausto Guilherme Longo e Claudio Zin;

per la ripartizione America settentrionale e centrale: Renato Guerino Turano;

per la ripartizione Europa: Claudio Micheloni e Aldo Di Biagio.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

(273) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(296) BARANI. - Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati

(394) CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

(546) CALIENDO ed altri. - Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 16,39)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 marzo sono stati accantonati gli articoli 6, 8 e 12 con i relativi emendamenti, al fine di consentire alla Commissione bilancio di svolgere ulteriori approfondimenti.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, in attesa che trascorran i venti minuti dal preavviso.

CASSON, relatore. Signor Presidente, utilizziamo questo tempo, dando atto anche noi del fatto che è stato presentato e ci è stato consegnato il nuovo parere della 5a Commissione con una proposta di riformulazione relativamente sia all'articolo 6, comma 2, lettera d), sia all'articolo 12, comma 1, lettera d), e di conseguenza anche sull'emendamento 6.101.

La proposta di riformulazione riguarda la sostituzione delle parole seguenti: «con possibilità di riscatto figurativo a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti altre parole: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

In questo senso, i due relatori accolgono questa proposta di riformulazione e fanno presente di avere già depositato e consegnato gli emendamenti, rispettivamente, 6.1000 e 12.1000, che riprendono testualmente le indicazioni della 5a Commissione.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il Governo è favorevole a questa riformulazione.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi anche sugli altri emendamenti accantonati presentati all'articolo 6.

CASSON, relatore. Signor Presidente, come si diceva la volta scorsa, l'articolo 6 costituisce sostanzialmente il nucleo di questo disegno di legge.

Com'è noto, era stata proposta una serie di soluzioni alternative, anche contrapposte l'una all'altra, per quanto riguarda il ricollocamento dei magistrati. Da una parte, c'erano disegni di legge che facevano riferimento alla necessità per il magistrato giunto in Parlamento di non tornare alla magistratura d'origine: in sintesi, su questa posizione c'erano tre disegni di legge i cui primi firmatari sono tre senatori che siedono a questi banchi (il presidente Palma, il senatore Zanettin ed il sottoscritto). Altre proposte invece intendevano consentire il ritorno alla magistratura d'origine, seppur con qualche minima limitazione.

Su questo punto si è ampiamente discusso in sede di Commissioni riunite 1a e 2a. Come relatori, riteniamo di aver raggiunto un punto di equilibrio per quanto riguarda proprio la delicatezza di questo tema, con rispetto dei principi costituzionali a tutela, da una parte, del singolo magistrato come cittadino che si candida alle elezioni e, dall'altra, della magistratura come organismo e del Parlamento.

Questo punto di equilibrio, come relatori, riteniamo di doverlo condividere, anche per rispetto del lavoro svolto dalla Commissione. In questo senso, formulo un invito al ritiro degli emendamenti. Peraltro, mi risulta che l'emendamento 6.102 a prima firma del senatore Crimi sia già stato ritirato, così come il 6.101 del senatore Albertini, mentre per gli emendamenti 6.100 e 6.103 vale l'invito al ritiro testé formulato.

Sull'emendamento 6.104 il parere è favorevole.

Con riferimento all'emendamento 6.105, propongo una riformulazione, che riguarda le ultime parole, cioè, dove è scritto: «non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni», propongo di sostituire le parole: «un periodo di due anni» con le parole: «lo stesso periodo».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.106, mentre invito al ritiro dell'emendamento 6.107.

Sull'emendamento 6.108 del senatore Buemi formulo un invito al ritiro, perché la prima parte è già trattata, e la seconda, cioè quella che fa riferimento al regolamento di cui all'articolo 8 comma 2, potrebbe essere riproposta all'articolo 8 nella stessa formulazione come modalità e criteri da riferirsi al regolamento che dovrà essere approntato per disciplinare le situazioni che si vengono a creare, ad opera della Presidenza del Consiglio d'intesa con i Ministri competenti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

[DI MAGGIO](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, desidero segnalare che l'emendamento 6.101 non è stato ritirato. Tale emendamento, originariamente a firma dei senatori Albertini, Susta e Di Maggio, è stato ritirato dai senatori Albertini e Susta, mentre è stato da me mantenuto.

PRESIDENTE. Grazie senatore. Accetta la proposta di riformulare l'emendamento come richiesto dalla 5a Commissione?

DI MAGGIO (PI). Sì, si tratta di una riformulazione di carattere economico.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.101 (testo 2), come riformulato dal senatore Di Maggio.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, per le motivazioni già espresse all'inizio e anche poco fa, mantengo l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non mi pare che il senatore di Maggio intenda ritirare l'emendamento o non avrebbe preso la parola per confermarlo.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, confermo che ho ritirato il mio emendamento 6.103.

[PRESIDENTE](#). Senatore Caliendo, la sua segnalazione era già stata recepita dagli uffici.

Collegli, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,54).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 6.100, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei non più di un minuto di attenzione.

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia. Prego, senatore Palma, cominci pure.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di illustrazione degli emendamenti dicevo che questo è il punto nevralgico del provvedimento. In realtà - non me ne voglia il senatore Casson - le Commissioni, nella fase istruttoria... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, collegli, abbassate il tono della voce. Prego senatore, abbia la pazienza di andare avanti.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Dicevo che nella fase istruttoria le Commissioni hanno deciso di non decidere, lasciando aperta la possibilità al magistrato che rientra dall'azione politica di scegliere se tornare in magistratura, andare all'Avvocatura, collocarsi a riposo ovvero decidere di andare nei ruoli del Ministero della giustizia.

L'emendamento 6.100 decide nel senso che individua come unico percorso per il magistrato che rientra dall'attività politica quello di andare all'Avvocatura dello Stato. Quindi, senza farla troppo lunga, con questo emendamento ho ritenuto semplicemente di far decidere l'Assemblea sul punto più importante del provvedimento, e la decisione è molto semplice: se voi, collegli, ritenete che il magistrato che ha fatto attività politica possa comunque tornare a fare il magistrato, mantenendo cioè quella terzietà voluta dalla Costituzione all'articolo 111, non avrete altro da fare che bocciare questo emendamento; se invece ritenete che il magistrato che fa attività politica, che ricopre determinati incarichi politici, non possa, sotto il profilo dell'apparenza, mantenere quella terzietà prevista dall'articolo 111, voterete a favore di questo emendamento.

Sotto il profilo tecnico, l'emendamento è corretto, copre le varie problematiche, e quindi la scelta che vi si pone - anche se, come dire, non mi sembra essere per voi molto pressante - è quella di decidere se il magistrato, all'atto di cessare l'azione politica, possa tornare a fare il magistrato, ovvero, avendo perso l'apparenza della terzietà, debba andare all'Avvocatura dello Stato.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anzitutto vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento, perché, se mi consente, Presidente, le ragioni che mi inducono a condividerlo sono molto semplici. Condivido tutto quanto ha detto il senatore Palma, che lo ha presentato, ma vorrei ricordare a tutti coloro che siedono in quest'Aula che quando un giudice svolge la sua funzione, in particolare di giudicante, prima ancora di essere imparziale, deve apparire tale: deve dare al cittadino la serenità del giudizio, ed è molto difficile che chi è diventato parte politica in un consesso come questo, o come quelli di enti territoriali, possa, dopo avere abbandonato il suo ruolo di bilancia, diventare peso.

L'ho già detto in discussione generale... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Falanga.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, in linea di stretto principio sarei

d'accordo sull'emendamento 6.100 del presidente Palma, ma c'è un punto che mi lascia perplesso, e per questo dichiaro il mio voto di astensione.

È evidente che ritengo che il bene da proteggere principalmente sia quello della terzietà del giudice e, in questo senso, un magistrato che torni all'attività giurisdizionale, dopo aver espletato la funzione politica, ha perso questa terzietà, almeno dal punto di vista dell'immagine: conseguentemente, bisognerebbe impedirne il ritorno alla funzione di magistrato. Ma il fatto di destinare univocamente alla funzione dell'Avvocatura dello Stato il magistrato che non svolge più le funzioni del magistrato rappresenta un privilegio che cercherei di evitare: è infatti evidente che la posizione riservata ai componenti dell'Avvocatura, dal punto di vista del trattamento economico diretto, si può equiparare a quella dei magistrati, ma dal punto di vista del trattamento complessivo, in funzione delle cause gestite dall'Avvocatura, sicuramente porta a un premio economico di un certo rilievo.

Sarei favorevole all'emendamento se non fosse stata prevista questa corsia obbligatoria. Pertanto, dichiaro il mio voto di astensione.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Palma e Falanga.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101 (testo 2).

[DLMAGGIO](#) (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Vorrei sottolineare, signor Presidente, come ho già detto nella scorsa seduta, che questo voto per noi è dirimente rispetto al voto finale del disegno di legge.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Di Maggio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.102 e 6.103 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.104, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.105 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.105 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.106.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.106 doveva essere votato prima, ma non è assorbito, prevedendo, al comma 2, lettera *a*), per i magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia non già due anni di esclusione dagli incarichi direttivi o semidirettivi, ma una durata uguale a tutti gli altri. Per questo motivo aveva ricevuto il parere favorevole del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento precedente, infatti, è stato riformulato in questo senso, senatore. Le parole finali dell'emendamento precedente sono state riformulate con le parole «lo stesso periodo». Poiché la riformulazione è stata accettata, il suo emendamento è assorbito.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Va bene, allora.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.107 vi è un invito al ritiro: lo accetta?

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Su questo emendamento chiedo solo un attimo di attenzione. Si fa una differenza di trattamento: il giudice candidato e non eletto ritorna a fare il giudice per cinque anni in funzione collegiale e non può avere incarichi direttivi; colui che, invece, diventa deputato o senatore o riveste altre cariche può ritornare a fare il giudice con le stesse condizioni del non eletto, ma può chiedere (dovrebbe invece scegliere il Parlamento) di andare all'Avvocatura dello Stato, senza concorso, in violazione delle norme della Costituzione oppure di essere inquadrato in un ruolo autonomo nel Ministero della giustizia. Non devo spiegare a nessuno di voi, né al Vice Ministro, che non esiste un ruolo al Ministero della giustizia: è l'unico Ministero senza un ruolo. Ciò significa prevedere un trattamento privilegiato per chi è entrato in Parlamento.

L'emendamento 6.107 prevede per costoro lo stesso trattamento riservato a chi è candidato e non è eletto, ossia svolgere per forza cinque anni in funzioni collegiali senza avere incarichi direttivi o semidirettivi, in modo da eliminare quella che Pertini chiamava la mancanza di apparenza di indipendenza. Per tali motivi insisto per la votazione dell'emendamento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto l'Istituto tecnico statale «Umberto Zanotti Bianco» di Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria e i ragazzi e i docenti che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546 (ore 17,06)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.107, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.108 vi era un invito al ritiro: senatore Buemi, lo accetta?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, c'era una richiesta di riformulazione, se ho capito bene.

PRESIDENTE. Prego il relatore di chiarire il parere.

CASSON, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.108 è diviso in due periodi. Il primo periodo è ricompreso nelle norme che abbiamo già considerato. Per la seconda parte, che fa riferimento al regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, avevo segnalato l'opportunità al senatore Buemi di considerare questa parte e di valutare un inserimento all'articolo 8. L'articolo 8, comma 2, infatti, riguarda espressamente il regolamento che deve disciplinare queste modalità di inquadramento. Questo secondo periodo, quindi, potrebbe essere riferito all'articolo 8, che consideriamo tra poco.

PRESIDENTE. Non essendoci emendamenti all'articolo 8, se non quello soppressivo, invito il relatore a presentare formalmente un emendamento che recepisca questa parte dell'emendamento 6.108, il quale, se il senatore Buemi è d'accordo, viene contestualmente ritirato.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, per me va bene.

CASSON, relatore. Posso leggere direttamente l'emendamento, affinché resti a verbale.

PRESIDENTE. No, abbiamo bisogno di avere un documento da allegare agli atti dei nostri lavori. L'emendamento 6.108 è pertanto ritirato poiché sarà presentato dal relatore un emendamento all'articolo 8, sulla parte relativa, che perverrà agli uffici.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1000, che la 5ª Commissione ritiene necessario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, e dei relativi emendamenti.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 6.1000, ritiro l'emendamento 8.100.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 8.100 è quindi ritirato.

Rimane l'emendamento presentato dal relatore, che recepisce l'emendamento 6.108 del senatore Buemi.

Senatore Casson, lo può ripetere all'Assemblea?

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, ho già depositato il testo dell'emendamento, e lo leggo all'Assemblea per completezza: «Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richiede la presenza di magistrati italiani"». Questo era il testo dell'emendamento del senatore Buemi, che inseriamo per completare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 8.1000.

PETROCELLI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo M5S).

La votazione è annullata.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere se un parlamentare assente può chiedere l'appoggio alla votazione. O andiamo a togliere la pallina da dentro quella buchetta, visto anche che sono presenti in tribuna degli studenti! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare le opportune verifiche. *(Commenti del senatore Castaldi).*

Ha fatto la sua segnalazione, senatore Castaldi.

CASTALDI (*M5S*). Non ho finito, mi permetta.

PRESIDENTE. Prego.

CASTALDI (*M5S*). Perché non manda un assistente a controllare e a togliere la pallina e prende provvedimenti? Questo schifo qui dentro deve finire! *(Applausi dal Gruppo M5S e applausi ironici del senatore Sonego).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare le opportune verifiche.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Segretario Barani si reca presso i banchi del Gruppo FI-PdL XVII ed estrae una scheda da un dispositivo di voto. Commenti dal Gruppo M5S).

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Il senatore Barani farà le opportune verifiche e poi riferirà.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANETTIN, relatore. Invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti dei relatori - il 12.500 e il 12.1000 - su cui il parere è favorevole.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.100, 12.101 e 12.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.500.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, escludendo le palline. *(ilarità. Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Mi trovo d'accordo sulla prima e sulla seconda parte.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.500, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 12.103?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il Gruppo Scelta Civica per l'Italia esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, che rappresenta un punto positivo di mediazione tra il diritto di tutti i cittadini a partecipare alla gestione della cosa pubblica e il dovere di preservare l'indipendenza dell'ordine giudiziario, così da assicurare a tutti i cittadini la certezza di essere soggetti ad un giudice naturale che sia davvero terzo, soggetto solo alla legge, come vuole la nostra Costituzione.

Non si poteva non prendere atto che l'era digitale, la civiltà della comunicazione e la velocizzazione delle comunicazioni condizionano sempre più la politica, con la veloce trasformazione di sconosciuti in *star* e la veloce acquisizione alla propria causa di chi ha ottenuto notorietà per fatti legati alla propria professione. Tali innovazioni nei processi di selezione del personale politico incidono profondamente sulla natura davvero democratica del nostro sistema. Ciò non riguarda ovviamente soltanto la magistratura (si pensi, ad esempio, ai giornalisti, soprattutto a quelli televisivi), ma assume particolare significato quando si tratta di magistrati.

Non è il caso di approfondire in questa sede il grande dibattito - che pure si è aperto da Tangentopoli in poi - se compito primario dei magistrati sia quello di tutelare in concreto l'idea astratta di Giustizia (con la «G» maiuscola), cioè l'insieme di norme etiche, pregiudiziali, cui subordinare l'interpretazione del diritto positivo, ciò che spesso ha portato a costruire teoremi accusatori, poi smentiti perché non supportati dai fatti e riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, oppure - appunto - se l'ordine giudiziario debba essere il garante in concreto della legalità, dell'applicazione della legge, del diritto positivo.

Con questo disegno di legge non risolviamo né affrontiamo il tema del rapporto tra magistratura e politica, che pure ha condizionato la vita istituzionale del Paese in questi vent'anni, in cui la politica colpevolmente non ha risolto problemi esiziali per uno Stato democratico fondato sui principi liberali della divisione dei poteri, come il conflitto di interessi tra gli affari personali e l'esercizio della

funzione parlamentare o di governo o istituzionale, l'aggiornamento della compatibilità e incompatibilità degli eletti nelle istituzioni, il finanziamento della politica (tema su cui tardivamente, ma a mio avviso anche frettolosamente, abbiamo risposto poche settimane fa).

Per contro, non si può non vedere che anche tra i settori della magistratura ideologicamente collocati in parti opposte si è diffusa la convinzione che l'obbligo etico di realizzare la giustizia invece di applicare il diritto positivo comportava la necessità di svolgere un ruolo di supplenza della politica, nel frattempo indebolita nella sua capacità di affrontare e risolvere la sempre più ampia frattura tra ceto politico e corpo sociale.

La soluzione di questa ferita nei rapporti tra ordine giudiziario, da un lato, e la politica, dall'altro, dovrà essere affrontata e risolta in una più generale riforma della giustizia che sia coerente con il dettato costituzionale e con i principi liberali dello Stato di diritto. Questo provvedimento va nella direzione giusta: quella di garantire un equilibrio costituzionalmente corretto tra la doverosa terzietà dei giudici e la salvaguardia, anche per i magistrati, del diritto di poter esercitare i mandati elettivi, al pari di tutti gli altri cittadini, a determinate condizioni.

Per queste ragioni, Scelta Civica per l'Italia voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo SCpI).*

[DLMAGGIO \(PI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, non credo che si sia trovato un dignitoso punto di equilibrio, e ho approfittato di questo periodo di accantonamento del provvedimento anche per poter recuperare qualcosa che credo possa essere interessante per l'attenzione dell'Aula.

Il 31 gennaio 1947, nell'ambito della Commissione per la Costituzione, Aldo Moro fa una dichiarazione, che credo sia di estrema attualità: «Bisogna garantire la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico. Indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libertà di pensiero sul piano politico. Ma è necessaria una limitazione per quanto riguarda l'appartenenza ai partiti politici. Si tratta di un sacrificio, ma il sacrificio è giustificato perché sia garantita la libertà dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione, hanno obblighi diversi da tutti gli altri. È un sacrificio che ritorna ad incremento della dignità dei magistrati e a maggior garanzia della loro funzione. I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche ad ogni sospetto di parzialità. Questa estraneità formale dalla lotta politica conferisce una maggiore dignità alla Magistratura, cosicché il magistrato possa obbedire veramente soltanto all'imperativo della propria coscienza». Questo passaggio mi è parso estremamente significativo, perché fu fatto nel corso di una seduta della Commissione per la Costituzione.

Oggi noi abbiamo all'ordine del giorno la questione della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali. Non si può ovviamente vietare ai magistrati di presentarsi alle elezioni; sarebbe una violazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il problema che il provvedimento di oggi intende sanare concerne cosa debba fare il magistrato eletto in Parlamento, sia nazionale che europeo, o comunque chiamato a cariche elettive, alla scadenza del proprio mandato.

Che noi si viva un tempo nel quale gli sconfinamenti tra i poteri dello Stato sono all'ordine del giorno mi sembra sia un dato di fatto; che la debolezza della politica abbia fatto spazio al potere giudiziario, a volte in funzione di supplenza, oppure, spesso, esorbitando ruoli e funzioni, è un altro dato di fatto.

Credo che se il nostro Paese fosse veramente quello che in molti si prodigano a definire la culla del diritto - in questo senso, nell'Aula, di ampia retorica se ne è fatta molta - e, aggiungerei, anche un Paese di grande civiltà giuridica, basterebbe che il magistrato che decide di candidarsi a cariche elettive si dimettesse prima della candidatura stessa. Un onere, questo, che, anche se non stabilito dalla legge, dovrebbe essere oggi avvertito da qualunque magistrato come un dovere elementare di deontologia professionale, (anche queste, vorrei sottolinearlo, non sono parole mie, ma di un giurista, il dottor Ferrajoli, che è stato anche magistrato, di Magistratura Democratica). Un dovere, questo, che

metterebbe al riparo da qualsiasi sospetto l'attività giudiziaria.

Vorrei sottolineare agli onorevoli colleghi la gravità del provvedimento che ci accingiamo a votare, tendente a salvaguardare il principio cardine della separazione dei poteri. Mi dispiace che sia assente il amico senatore Albertini, perché, alla citazione che ho fatto l'altra volta in Aula di Montesquieu, vorrei aggiungerne una tratta da un testo molto significativo del 1789, ossia «Idee sul dispotismo ad uso di coloro che pronunciano questa parola senza comprenderla» di Condorcet: quello giudiziario non è un potere buono o giusto, ma odioso, perché, diversamente da qualunque altro pubblico potere (legislativo, politico o amministrativo), è un potere dell'uomo sull'uomo, che decide della libertà ed è perciò in grado di rovinare la vita delle persone sulle quali è esercitato. È dunque un potere terribile e odioso, soprattutto quello penale, che solo le garanzie possono limitare, ma non annullare. Quel potere sarà tanto più legittimo, quanto più è limitato dalle garanzie. Di questo allora parliamo oggi, di garanzie: scegliendone di rigidamente determinate, cari colleghi, riaffermiamo proprio il primato della politica, e soprattutto della nostra funzione in essa.

Come non capire che licenziando questo provvedimento affermiamo che il magistrato ha lo *status* di un cittadino qualsiasi, che può amministrare giustizia, che può stare in Parlamento, a destra, a sinistra o al centro, e che poi può ritornare ad amministrare giustizia e quindi punire, anche in modo serio, corretto e scrupoloso? Purtuttavia, ditemi: chi si sentirebbe di ragionare contro a quel tale che sollevasse il dubbio di aver ricevuto una lesione del proprio diritto non in ragione della legge, ma della visione politica del magistrato che l'ha giudicato? Ecco che allora le buone ragioni di questa legge vengono vanificate da un testo normativo che applica ciò che vorrebbe disapplicare, tutto in perfetto stile gattopardesco.

Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo Popolari per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI*).

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, siamo di fronte all'ennesimo dibattito in questa Camera alta sulle prerogative della casta, di un gruppo - che qualcuno definisce lavoratori, ma che, a giudicare dal numero dei processi arretrati, grandi lavoratori non sono - ossia i magistrati, i giudici. Cinque o sei milioni sono i processi in arretrato e sessanta i giorni di ferie che hanno a disposizione; i loro sono tra gli stipendi più alti che si siano mai avuti e che si abbiano in Italia per un gruppo di lavoratori; un Governo ha osato addirittura ridurli loro del 10-15 per cento, ma subito altri giudici della Suprema corte hanno detto che non era costituzionale e quindi sono stati loro restituiti. Inoltre, non hanno alcuna responsabilità civile, a differenza di tutti gli altri lavoratori italiani, non rispondono degli errori e delle manchevolezze commessi (hanno un organo di autocontrollo che, di fatto, non li controlla) e quando vogliono, possono scendere in politica con una parte e ritornare poi a giudicare i loro avversari politici (nelle varie amministrazioni o nel Parlamento italiano, europeo o regionale).

Così ovviamente non va, cari colleghi, perché è una questione solo italiana. Il collega Di Maggio parlava della Costituzione e di Aldo Moro, ma c'è anche Calamandrei, ci sono altri Padri costituenti che hanno voluto ben equilibrare i poteri e hanno scritto l'articolo 68 pensando di impedire che un potere avesse il sopravvento sull'altro. Insomma, noi siamo di nuovo qui a parlare di una casta e, come dice il collega Di Maggio, non abbiamo il coraggio di andare oltre, perché, come tutti sappiamo, abbiamo Magistratura Democratica che imperversa e impera e abbiamo un partito, il Partito Democratico, che da questo sindacato di magistrati dipende, perché per riuscire ad arrivare al potere ha avuto bisogno di togliere per via giudiziaria i propri avversari (ci è andata bene, una volta lo facevano con i carri armati).

Collegi, considerando quanto avviene negli altri Paesi e tenuto conto del fatto che, secondo la volontà dei nostri Padri costituenti, nel nostro ordinamento la magistratura e soprattutto i pubblici ministeri godono di una totale autonomia e indipendenza dal Governo e dai poteri esecutivo e legislativo, lascia perplessi il fatto che il legislatore abbia finora inteso sancire solo una causa di incompatibilità tra l'ufficio di magistrato e la posizione di candidato alle elezioni politiche, al fine di garantire quel bene costituzionalmente rilevante che è la terzietà, l'imparzialità del giudice, senza statuire invece per i

magistrati una condizione di ineleggibilità assoluta, come del resto fa per altre categorie espressamente indicate nell'articolo 7 dello stesso testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del n. 361 del 1957.

Non è infatti vero, come sostiene qualcuno in malafede, che la nostra Costituzione afferma che siamo tutti uguali nel partecipare a cariche elettive, perché la legge testé citata afferma che sono ineleggibili alla carica di parlamentare: i Presidenti delle Giunte provinciali (finché ci saranno le Province), i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo e il vice capo della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei Ministeri, i rappresentanti e i commissari di Governo, i prefetti e coloro che ne fanno le veci nelle predette cariche, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate. La legge quindi stabilisce giustamente che una serie di persone non devono essere elette, perché sono in posti chiave dell'ordinamento dello Stato, pertanto è giusto che, avendo degli incarichi ben specifici, non debbano ricoprire altre cariche. Crediamo sia altrettanto giusto che i giudici facciano solo il loro dovere e magari lavorino di più, affinché non ci si trovi di fronte a sentenze che vengono emesse dopo otto, dieci, dodici o quattordici anni.

Oltre ai casi suddetti, l'articolo 10 del medesimo testo di legge presenta anche altre situazioni di incompatibilità. Ulteriori casi di ineleggibilità sono previsti per i giudici della Corte costituzionale e ancora per l'amministratore straordinario, il direttore generale e il direttore amministrativo di tutte le aziende sanitarie locali, che sono tantissime. Ciò per dirvi che le cause d'ineleggibilità così individuate sono dirette a tutelare esigenze differenti, come la garanzia della sovranità e dell'interesse nazionale, un principio cui in questi giorni ci rimanda continuamente anche l'Unione europea, che ci chiede di uniformarci alla legislazione in materia di diritto penale, amministrativo, civile con le normative europee, altrimenti non possiamo stare in Europa a senso unico alternato. Ciò al fine proprio di evitare indebite interferenze tra interessi e capziose influenze sull'elettorato.

Ecco la necessità di intervenire a colmare le lacune della normativa che è stata a suo tempo affrontata anche dalla Commissione parlamentare del 1997 - se vi ricordate - a guida dell'onorevole D'Alema. Anche in quel caso infatti si pensava che i magistrati ordinari e amministrativi non potessero partecipare a competizioni elettorali nella Regione in cui avessero esercitato la loro funzione negli ultimi cinque anni.

In conclusione, signor Presidente, riteniamo che questo sia un Parlamento sotto scacco di Magistratura Democratica; ho sempre detto e lo ripeto - adesso lo ripeto anche con maggior forza - che è anche sotto scacco delle cooperative rosse, infatti abbiamo un Ministro che appartiene a tale ambito d'intervento e di zona.

Noi riteniamo comunque che un po' sia meglio di niente e che l'ottimo sia nemico del bene, ed è per questo che il provvedimento in discussione, che cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di incandidabilità, ineleggibilità e ricollocamento di magistrati, sia meglio di niente, quindi diamo il nostro voto favorevole, ovviamente turandoci il naso, perché si doveva e si potrebbe fare di più; ci auguriamo che nella prossima legislatura, con il bicameralismo ancora vigente o con il solo Senato (come ritengo sia più utile; anche per la tradizione, il sottoscritto ritiene sia più utile con un'unica Camera), si riesca veramente, con una maggioranza riformista e garantista, a ribaltare questo strapotere di Magistratura Democratica, che tiene (non riesco a capirlo o almeno io lo capisco ma non lo posso dire) sotto scacco una forza politica come il Partito Democratico.

Quindi, annuncio il nostro voto favorevole. (*Applausi del senatore Ferrara Mario*).

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord preannuncia fin d'ora una sua posizione favorevole nei confronti del disegno di legge in esame.

Si sta trattando di una materia veramente molto delicata. Nelle Commissioni riunite abbiamo dibattuto

ampiamente e si sono cercati di approfondire i temi, tenendo conto che sotto alcuni profili ci sono anche degli aspetti molto tecnici. Però quello che vogliamo sottolineare ora, al di là dei passaggi su ogni singolo articolo o gli emendamenti che sono stati presentati e discussi, è che dobbiamo evidenziare sicuramente la difficoltà per certi versi di quest'Aula del Parlamento di trovare una soluzione ad una problematica di certo molto sottile e - si ribadisce ancora - molto delicata, perché si sta parlando a questo riguardo di più interessi, che sono tutti costituzionalmente protetti: per un verso, sicuramente vi è il diritto di elettorato passivo, il diritto ovviamente di partecipare alla vita politica; dall'altra parte, però anche l'immagine stessa di chi esercita l'attività giurisdizionale.

La nostra Costituzione si impernia su una netta suddivisione dei poteri. Infatti la separazione degli stessi è sicuramente un indice di grande democrazia e la possibilità di far reggere proprio la gestione di un intero Stato nella maniera più opportuna possibile.

Quando si parla della magistratura e di politica, si sta parlando ovviamente di due temi che a volte possono sembrare anche apparentemente confliggenti.

È ovvio che il magistrato è un cittadino e, come tale, ha il diritto di votare e allo stesso modo di essere votato, ma d'altra parte ricordo, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, le stesse parole di Pertini, che affermava che bisogna salvaguardare anche l'apparenza dell'imparzialità del magistrato.

Ciò è vero soprattutto in un momento storico come questo, in cui tutti noi che lavoriamo anche in queste Aule diventiamo quelli che pongono in essere la politica. Questo è un momento in cui c'è un sincero disamore da parte della cittadinanza nei confronti di quello che facciamo e che rappresentiamo. Per alto verso, però, c'è anche un sentimento di perplessità nei confronti dell'attività della magistratura.

La figura del giudice deve essere sempre assicurata e deve essere allontanata qualsiasi nebbia sul suo operato: è un modo proprio per salvaguardare ancora di più la sua posizione.

Per questa ragione arriviamo a discutere in quest'Aula di un provvedimento come questo che, anche se ovviamente si dice sempre che si poteva fare di meglio e si poteva trovare la soluzione eccelsa, ha cercato di segnalare ancora di più questa netta separazione che ci deve essere tra l'attività della politica e l'attività della magistratura, che deve essere di stretta interpretazione ed applicazione del diritto.

La soluzione che è stata adottata ci trova a questo punto anche favorevoli, anche se torniamo sempre a pensare che poi nell'operato e nel modo di esercitare l'attività, il singolo magistrato dovrà sempre tenere a mente che quella che sta svolgendo è un'attività che deve essere imparziale e terza e che non deve mai essere inquinata dalla politica, dagli orientamenti politici e dalle ideologie.

Per questo motivo riteniamo che quella proposta con questo disegno di legge, come è stato emendato in Commissione e come è giunto all'esame dell'Assemblea, possa essere una soluzione e sicuramente un primo passaggio per poter arrivare ad una soluzione ottimale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor vice Ministro, colleghi, è evidente che almeno nel dibattito che abbiamo svolto in queste ore abbiamo fatto un punto di chiarezza e che l'immagine del giudice che scende in politica rimane definitivamente compromessa. È una questione che con il provvedimento che andiamo ad approvare sicuramente non abbiamo risolto, perché rimane appunto questo alone di perdita di verginità che purtroppo accompagna tutti coloro che assumono posizioni di parte e il magistrato che scende, o sale, in politica per definizione assume una posizione di parte.

Certamente questo provvedimento ha introdotto dei significativi miglioramenti, perché rallenta o quantomeno seleziona le condizioni di accesso dalla magistratura alla politica e, nello stesso tempo, riduce gli spazi di rientro dalla politica alla magistratura. Rimangono però, come ho detto prima, questi elementi di compromissione dell'immagine del magistrato che avremmo voluto evitare. Gli esempi di questa compromissione sono sotto gli occhi di tutti. In questi decenni ci sono state personalità che dall'azione giudiziaria hanno tratto vantaggio politico e ci sono altrettante personalità che dall'azione politica hanno potuto recuperare ruoli e carriere in magistratura particolarmente significativi.

Questo provvedimento che oggi approviamo, come dicevo, introduce degli elementi di selezione ed è evidente che le penalizzazioni o le condizioni per il reinserimento in magistratura di coloro che hanno svolto attività politica e si sono candidati alle elezioni nazionali o ad altri livelli elettorali rappresentano un discrimine importante. Credo che però non possiamo neanche nascondere un altro elemento: che comunque permangono condizioni di privilegio per un settore del pubblico impiego, quale quello dei magistrati, che certamente hanno ancora carriere garantite, anche se con le penalizzazioni di una sorta di moratoria di cinque anni, in quanto non possono assumere incarichi direttivi per almeno questo periodo.

Come un occhio di particolare attenzione occorre tenere - e in questo senso richiamo l'attenzione dei colleghi dell'Aula - sul trattamento economico, non soltanto dei magistrati, ma di tutti i pubblici dipendenti nel ruolo dirigenziale che, assumendo l'incarico di parlamentare, mantengono la possibilità di scegliere il migliore trattamento economico tra quelli riservati, rispettivamente, ai parlamentari e agli alti dirigenti delle organizzazioni statuali, magistrati compresi.

A coloro che continuano a buttare la croce addosso alla politica e ai parlamentari voglio dire che, pur percependo un trattamento equiparato allo stipendio di presidente di sezione di Cassazione, i parlamentari, senatori e deputati, si sono autoridotti lo stipendio negli anni scorsi e ancora di recente in modo tale che, pur mantenendo la stessa posizione funzionale, il presidente di sezione che scende in politica può rivendicare di mantenere lo stipendio di presidente di sezione rispetto a quello di parlamentare. (*Applausi dei senatori Albertini e Volpi*). Questo vuol dire che non è più quella del parlamentare la casta di cui si parla e un po' di verità, da questo punto di vista, è opportuno cominciare a scriverla!

Questa prerogativa però non riguarda soltanto i magistrati, ma gli alti funzionari dell'apparato dello Stato, che se assumono l'incarico parlamentare possono scegliere la condizione migliore.

Altrettanto non possono fare i dirigenti delle imprese private, e allora, da questo punto di vista - non in questa sede perché è materia estranea al provvedimento se si vuole trattare in termini generali, ma in futuro - dovremo riconsiderare questo aspetto, perché qui è evidente una disparità di trattamento nell'assumere il ruolo di parlamentari tra dipendenti privati e dipendenti pubblici.

Detto questo, credo che bisogna giudicare il provvedimento in esame come un passo importante nella direzione che tutti abbiamo auspicato nella nostra discussione. E siccome noi socialisti consideriamo che la perfezione sia nemica del bene, riteniamo che questo passo sia importante e che valga la pena di approvare questo provvedimento, auspicando che, ancora in presenza di un sistema bicamerale perfetto, l'altra Camera, svolgendo il suo ruolo fino all'eventuale abolizione, svolga la funzione di correzione del lavoro positivo svolto al Senato, lavoro che sicuramente è passibile di miglioramenti alla Camera.

In questo senso, dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi del senatore Albertini*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, dichiaro anch'io il voto favorevole della componente Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto sul provvedimento in esame, perché consideriamo condivisibile che il Parlamento abbia deciso di prendere la parola su una materia molto delicata, come è stato oggi ricordato, e di inserire alcune norme per meglio regolare uno degli aspetti del rapporto tra magistratura e politica, in particolare la possibilità e i limiti, per i magistrati che lo scelgano, di un loro impegno diretto nelle istituzioni democratiche dello Stato.

Si tratta di un aspetto delicato, perché attiene al grande tema della separazione dei poteri, come è stato ricordato da molti miei colleghi stasera ed in discussione generale, anche attraverso la citazione di veri e propri Padri della Repubblica, come Pertini, Calamandrei e gli altri ricordati in questi giorni.

In verità (lo ha ricordato anche il mio collega, senatore Stefano, in discussione generale qualche giorno fa, e lo ha fatto recentemente anche attraverso la presentazione pubblica di un disegno di legge che cerca di regolamentare l'intera materia riguardante ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e

indennità), ci sarebbe probabilmente bisogno di una vera e propria nuova normativa organica, capace di affrontare anche i temi riguardanti la problematica dei magistrati che scelgono di fare politica, in maniera non scissa ed indipendente da tutto il resto. Servirebbe, insomma, una riforma complessiva del sistema normativo, che l'intera nostra parte politica auspica.

Crediamo comunque che questo testo sia un passo avanti, a partire dalla necessità di affrontare alcuni principi che a noi sembrano inderogabili, cioè alcuni principi cardine che, non a caso, sono sanciti nella nostra Carta costituzionale e che devono essere combinati tra di loro. Parlo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, da una parte e, dall'altra, della possibilità per tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche e di concorrere alla costruzione dell'ordinamento democratico dello Stato conservando il diritto a tornare al proprio posto di lavoro una volta terminato il proprio mandato. Bisogna evidentemente combinare questi principi che rimandano tutti al corretto funzionamento delle istituzioni e alla necessità di realizzare quell'equilibrio tra i poteri dello Stato, che è un presupposto del corretto funzionamento della nostra democrazia.

Si tratta di una materia, in particolare questa relativa alla condizione dei magistrati in tema di ineleggibilità e incompatibilità, che viene osservata, come è stato giustamente ricordato, con grande attenzione dall'opinione pubblica del nostro Paese, anche alla luce della storia recente dell'Italia, che ha visto, da Tangentopoli in poi, un ruolo spesso molto attivo della magistratura rispetto ai fatti politici. In molti casi essa è intervenuta su molti aspetti e con uno spirito positivo, ma a volte anche con un esercizio che non sempre è riuscito a distinguere tra diritti, privilegi e garanzie.

Per queste ragioni crediamo che questo disegno di legge sia utile nel regolamentare la materia, pur avendo espresso alcuni dubbi nei giorni passati durante la votazione degli emendamenti e su alcuni singoli punti che sono stati ricordati, sui quali abbiamo presentato, per esempio, l'emendamento respinto sui sei mesi di aspettativa, che ci sembravano troppi, o sull'articolo 13, il cui riferimento temporale a dieci anni ci sembrava sbagliato. Riteniamo importante che sia stata apportata la correzione che è stata fatta, anche e soprattutto a partire dal nostro emendamento.

Approfitto per dire al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ha ragione nel dire che la cultura del sospetto non deve avere cittadinanza in quest'Aula. Lo dico con la più grande chiarezza possibile: se in questi anni non fossero state fatte oltre trenta leggi *ad personam* e se non ci fosse stato il tentativo sistematico di sottrarre l'ex Presidente del Consiglio e le sue aziende al normale corso della giustizia, probabilmente questa cosa sarebbe un po' più facile. Siccome invece la storia è andata in un altro modo, anche a quelli come me, come noi di Sinistra Ecologia e Libertà, che hanno una solida cultura garantista, qualche volta il sospetto può venire.

In ogni caso, consideriamo giusto il nuovo istituto del ricollocamento dei magistrati già eletti in Parlamento o che hanno avuto incarichi di Governo e anche il limite temporale dei cinque anni, che ci sembra corretto e condivisibile.

Tutto questo serve a motivare il nostro voto favorevole e per dire che consideriamo positivo il tentativo di disciplinare una materia fondante lo Stato di diritto. Dunque, dichiariamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

D'ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a questo disegno di legge del Nuovo Centrodestra, devo però esprimere alcuni giudizi che riguardano proprio il testo che ci stiamo accingendo a votare.

Non c'è dubbio che questo sia un testo legislativo molto prudente, dove nell'avverbio di quantità sta il senso delle affermazioni che ci permettiamo di fare. Un testo molto prudente e anche molto rispettoso dell'ordine giudiziario, perché noi consentiamo a magistrati che abbiano svolto attività politiche, e che quindi abbiano perso quel carattere di imparzialità che sta nell'articolo 111 della nostra Costituzione, di ritornare a svolgere quelle funzioni che, al contrario, implicano inevitabilmente il mantenimento di quella imparzialità che l'attività politica certamente fa venir meno.

Questo disegno di legge ha un contenuto sostanzialmente costituzionale, e dico «sostanzialmente» e non «formalmente» costituzionale, perché è una disposizione di legge ordinaria che regola i confini dei poteri tra due poteri dello Stato, e quindi delimita sostanzialmente ciò che si trova in Costituzione in norme dotate di quella diversa forza, cosicché, ancorché non sia una legge formalmente costituzionale, lo è dal punto di vista sostanziale. Infatti, occorre dire - senza quei mezzi termini che potrebbero qualificarci come persone che intendono eludere la sostanza dei problemi, che al contrario hanno l'obbligo di trattare nel rispetto del mandato loro conferito dai cittadini - che la partecipazione dei magistrati alla vita politica costituisce un'anomalia: certamente necessaria, perché una norma costituzionale, da rispettare, vieta che a taluni soggetti sia precluso il compimento di un'attività politica, e tuttavia indubbiamente un'anomalia. Ciò, proprio nella misura in cui noi consentiamo quella perdita di imparzialità, ma soprattutto il recupero delle funzioni giudiziarie, che (ripeto, nel rispetto che abbiamo ritenuto l'ordine giudiziario fondatamente debba meritare) abbiamo ritenuto di praticare.

Questa legge si regge sull'equilibrio che coloro i quali hanno partecipato ai lavori conoscono: sanno quanto difficile sia stato giungervi, in un contesto nel quale pure esistevano opinioni contrarie rispetto alla possibilità di consentire la restituzione di ex magistrati che avevano svolto attività politica all'interno dei ranghi della magistratura, e di svolgere quelle attività che nel periodo dell'assolvimento del mandato parlamentare erano loro precluse.

Certamente l'auspicio è che l'Italia ritorni in una condizione di normalità, perché se anche oggi è comprensibile il perché tanti magistrati abbiano ritenuto necessario partecipare all'attività politica in un momento di grave confusione delle coscienze, non è diversamente dubitabile che una condizione di equilibrio, una condizione di normalità imporrebbe che chi applica le leggi non partecipi anche alla formazione astratta delle leggi stesse.

Quindi, l'auspicio è il ritorno ad una condizione di normalità, a quella che era la condizione di normalità dell'Italia prima che una serie convergente di fenomeni determinassero l'alterazione di un corretto assetto costituzionale, e che questi due poteri possano reciprocamente controllarsi e nello stesso tempo rispettarsi, essere indipendenti l'uno rispetto all'altro ma contestualmente evitare quelle commistioni in virtù delle quali nessuno di noi penserebbe di comporre un organo giudicante.

L'auspicio è anche che la politica torni a meritarsi quelle garanzie che ha perduto, probabilmente per tutta una serie di responsabilità alle quali la politica stessa non è stata estranea. Il recupero della funzione che la politica svolgeva in Italia implica che la politica sia finalmente in grado di meritarsi quelle garanzie che i Padri costituenti le avevano attribuito attraverso la predisposizione di una norma fondamentale: il terzo comma dell'articolo 68, che una legge del 1993, in un contesto drammatico per la situazione politica italiana, ha inteso eliminare.

La politica deve certamente meritarsi quella fiducia che i cittadini, attraverso la disposizione costituzionale, le avevano conferito, ma per fare questo deve ispirarsi ad altissimi criteri di moralità e di equilibrio, deve avvalersi di uomini forti e indipendenti: deve, in un'unica espressione, ritornare ad essere quella politica che innanzitutto rivendica un assoluto monopolio del potere legislativo, pretende che quel monopolio non venga messo in discussione da alcuno e che quelle sfere di discrezionalità, che sono esclusivamente attribuite alla politica nel contesto di un normale Paese democratico, non siano assoggettate ad alcun controllo e quindi non siano di fatto limitate.

Conclusivamente, a prescindere da chi tra noi, uomini della politica, avrà la maggioranza e riscuoterà agli occhi dei cittadini italiani quel successo che lo porrà nella condizione di essere titolare di un potere politico, auspico che questo stesso potere possa finalmente essere esercitato al di fuori di un controllo che sia spinto sul contenuto dell'attività politica. Il controllo di legalità evidentemente implica anche il rispetto della sfera di discrezionalità di un potere politico, che, se sottoposto ad un controllo concernente le ragioni delle scelte e dell'agire politico, inevitabilmente finirebbe per non potersi esprimere pienamente.

Insomma, signori senatori, se la politica è debole l'intero Stato è debole, non una sua fazione. Allora, dobbiamo tutti quanti, a prescindere dall'appartenenza degli uni o degli altri ad un partito, lavorare in maniera convergente perché la politica recuperi questa sua alta dignità, la sua indiscutibile moralità e

possa proporsi per esercitare quel ruolo che solo in passato ha indipendentemente svolto. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Candiani. Congratulazioni).*

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, prima di affrontare nel merito il provvedimento che siamo chiamati a votare, ritengo opportuno fare alcune precisazioni.

A differenza di alcune forze politiche, non abbiamo una posizione di preconcepita diffidenza e scontro nei riguardi dei magistrati. Anzi, in tantissime occasioni ci siamo trovati a difendere (e continueremo a farlo) i magistrati dall'attacco della politica, di «certa» politica del malaffare. Ci siamo ritrovati a difendere la buona magistratura, ovviamente, quella che per definizione svolge il proprio lavoro con dedizione e terzietà. E in questo momento non può che andare un pensiero al pm Di Matteo, al quale va tutta la nostra solidarietà. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nessuno sconto è da concedere, invece, a chi usa la propria posizione predominante, determinata da un grande potere (quello di decidere della libertà altrui), per fini individuali, per arrivismo politico o per propaganda personale. Fortunatamente, questi ultimi casi sono pochi, circostanziati e ben noti.

Questa legge era doverosa. Doverosa perché, insieme all'Esecutivo (il Governo) e al legislativo (noi, il Parlamento), quello giudiziario è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato: tre poteri indipendenti, per i quali il passaggio reciproco - dall'uno all'altro - deve essere regolato da norme precise. Auspichiamo (ma è una speranza che rimarrà vana) che anche il passaggio dal potere legislativo a quello esecutivo possa essere regolamentato un giorno, per evitare che senatori diventino temporaneamente Ministri o Sottosegretari e scambino poltrona da una parte all'altra, appunto preservando il controllo che ha il Parlamento sull'attività del Governo e l'attività esecutiva del Governo rispetto all'attività del Parlamento.

È una norma di buon senso, come dicevo, per regolare una volta per tutte le modalità di accesso alla candidatura da parte dei magistrati e il loro rientro in servizio o in altri ruoli. È una norma che consente ai magistrati di affrontare con serenità la propria candidatura, conoscendo prima i vincoli pregiudiziali e i vincoli del proprio rientro. È una norma doverosa.

Riconosciamo che dalla sua forma iniziale ha ottenuto tanti miglioramenti tecnici e sostanziali, grazie anche ai nostri suggerimenti, poi recepiti.

Innanzitutto, il dispositivo individua i requisiti che un magistrato deve rispettare affinché possa candidarsi a cariche elettive, o venga nominato in organi esecutivi, prevedendo un vincolo ben preciso.

Sia chiaro: non è una limitazione dell'elettorato passivo, ma, proprio in funzione del delicato ruolo ricoperto dal magistrato, è necessario imporgli di rivestire incarichi politici altrove, in aree diverse e lontane da quelle in cui ha esercitato la sua giurisdizione.

Così come è necessario che lo stesso entri in aspettativa a partire da una data sufficientemente in anticipo rispetto a quella delle consultazioni elettorali, salvo in caso di elezioni anticipate, nelle quali si prevede un termine di dieci giorni successivi allo scioglimento delle Camere.

Ma la parte forse più delicata - sulla quale avremmo auspicato soluzioni diverse, pur ritenendo accettabili quelle individuate nel testo definitivo - è quella relativa alla ricollocazione al termine del mandato elettivo o politico in generale, al fine di impedire la prosecuzione dell'attività di quello che potremmo definire l'ufficio di collocamento per poteri forti.

La norma prevede in tal caso che il magistrato possa rientrare nel precedente servizio (tornare a fare il magistrato), purché non svolga incarichi direttivi o semidirettivi, e venga integrato in un organo collegiale (evitando, quindi, il conferimento del ruolo di pm, ed anzi collocandolo in un collegio, insieme ad altri colleghi), in località la cui competenza sia diversa rispetto alla circoscrizione elettorale in cui è stato eletto o candidato, o nella quale ha svolto il suo ruolo esecutivo.

Tuttavia, permane l'eventualità che agli stessi venga concesso di ricoprire incarichi speciali presso il Ministero. Si tratta di funzioni spesso ambite da altri colleghi che per maggiori meriti potrebbero aspirarvi, ma che grazie a questa norma possono vedersi scavalcati da altri colleghi, ricollocati dunque

in ruoli di prestigio.

Speriamo che la destinazione presso il Ministero non diventi ancora un'occasione per piazzare nel tempo i propri uomini nei ruoli chiave del Ministero. Speriamo che in questo caso il CSM, che dovrebbe essere un organo chiamato a controllare l'attività dei magistrati e ad esprimersi sul loro collocamento e sul loro posizionamento, sappia anche esercitare questo ruolo senza influenze politiche di sorta, con terzietà, privilegiando la meritocrazia in spregio all'appartenenza politica.

Ma - scusate - forse ho avuto un'allucinazione: ricordo che il CSM ha sempre dimostrato di seguire criteri diversi. Fra questi, l'appartenenza alle correnti è il criterio principale da sempre prediletto. *(Applausi del senatore Airola).*

Diamo atto che sono state recepite le modifiche sulla disciplina transitoria (molto più blanda nella sua versione originale), da applicare ai magistrati che attualmente svolgono ruoli politici.

Diamo atto anche che sull'articolo 13 sono state recepite alcune nostre osservazioni. L'articolo 13 prevedeva la facoltà di ricusare il giudice che sia stato eletto o candidato nei dieci anni precedenti se una delle parti è nelle stesse condizioni. È stato riportato in limite, in modo ragionevole, a cinque anni, omogeneo al resto del provvedimento. È stato anche scongiurato il pericolo che questo intervento legislativo possa far cadere in prescrizione procedimenti in corso, con un suo utilizzo strumentale; scongiurato grazie alla introduzione della non applicabilità ai procedimenti in corso.

Auspicio - come hanno già ribadito alcuni colleghi - che un magistrato che decida di fare politica faccia spontaneamente quello che per legge non è stato imposto (e, cioè, decida di abbandonare il ruolo di magistrato definitivamente) per fugare ogni dubbio sul suo ruolo futuro e presente, comunque voteremo favorevolmente su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Rovigo 2» di Rovigo, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 (ore 18,08)

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in questi tredici anni di attività politica ho ricevuto, come era logico, delle critiche, a volte fondate e a volte meno, e, come logico non era, ho ricevuto molteplici insulti, tutti assolutamente gratuiti. Agli insulti sono rimasto del tutto indifferente, salvo uno: quello in virtù del quale mi si accusava di non essere sentimentalmente legato alla magistratura.

Non ho qua da dire molto. Mi limito semplicemente a dire che il Presidente della Repubblica sa bene con quanta sofferenza ho presentato le mie dimissioni, quelle dimissioni che segnavano il distacco da una vita, che era stata la mia vita per circa trent'anni, e che segnavano principalmente il distacco da quello che era stato il mio sogno da ragazzo. Ma quelle dimissioni erano necessarie, perché davvero non credevo, così come non credo, che un magistrato che sia entrato a fare politica e che abbia avuto, come nel mio caso, la fortuna di ricoprire incarichi di rilievo, possa poi tornare in magistratura assumendo di non aver perso, non dico la sostanza, ma l'apparenza della terzietà.

Sono molto soddisfatto che, di qui a poco, si varerà questo provvedimento: un provvedimento che vide la sua prima luce nel 2002, che trovò un'approvazione all'unanimità alla Camera dei deputati, ma che

poi non venne varato dal Senato della Repubblica. Probabilmente soffriva del clima di scontro che vi era all'epoca (che vi fu e che vi è stato per diversi anni), un clima in cui gli eccessi vi sono stati da tutte le parti. Un varo, questo, che molto probabilmente avverrà all'unanimità; il che - mi auguro - probabilmente potrà dimostrare un *revirement* rispetto al passato, cioè la ricerca di un punto di equilibrio.

Questo è un provvedimento fortemente voluto, non solo dalla classe politica e non solo, almeno a parole, dalla magistratura: esso è fortemente voluto dal Presidente della Repubblica, il quale, in un suo intervento al Consiglio superiore della magistratura nel 2010, ebbe ad affermare che era necessario regolare, in modo per vari aspetti nuovo e di certo più restrittivo, l'impiego del magistrato in funzioni diverse da quelle proprie, il transitare all'attività politica, così come il rientrare nella carriera giudiziaria. In quell'intervento il Presidente della Repubblica non dimenticò di dire che spesso vi erano delle esposizioni di tipo mediatico a fini politici da parte di magistrati, con il solo fine dell'autopromozione personale.

Quante di queste autopromozioni abbiamo visto, senza che la politica abbia sentito il dovere di intervenire, ma principalmente senza che la politica, probabilmente affaticata da uno scontro, avesse avuto, quanto meno, il coraggio di formulare delle critiche? O si era da una parte, o si era dall'altra; o si difendeva a tutto campo o si attaccava a tutto campo. Ci siamo dimenticati quello che è stato il ruolo proprio della politica.

Come è stato possibile, ad esempio, consentire che un magistrato potesse ottenere la sua popolarità affermando che vi era stata una compromissione tra un partito e una determinata organizzazione criminale salvo poi (è sui giornali di oggi), dire, in un suo libro, che questa era solo una sua ipotesi?

Come è stato possibile non intervenire in ordine a una prassi che vedeva magistrati impegnati in processi, spesso aventi ad oggetto il personaggio politico influente del posto, che poi magari finivano in una assoluzione o in un proscioglimento, e grazie a questa popolarità diventare sindaci o assessori in quello stesso Comune in cui avevano esercitato le loro funzioni? Come è stato possibile non intervenire, autorizzando così il crescere e il persistere dei sospetti, in ordine all'azione giudiziaria posta in essere da quei magistrati? Davvero a qualcuno non è venuto in mente che un'azione giudiziaria contro il politico locale, della zona, poi magari assolto, non fosse già all'epoca guidata da un interesse di tipo politico?

Non è un caso - lo ha ricordato il senatore Falanga - che alle ultime elezioni ben due schieramenti, ben due partiti, abbiano avuto come loro *leader* magistrati del pubblico ministero. Non pensate che, nella sostanza, ciò vada contro la tripartizione dei poteri, contro la separazione dei poteri? Non vi rendete conto di quanto queste invasioni di campo - legittime perché consentite dalla legge - siano disastrose sotto il profilo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura?

Per questo motivo, a mio avviso, oggi noi licenzieremo un provvedimento giusto, anche se probabilmente non coraggioso come molti di noi volevano. Infatti, nel consentire - sia pure con tutta una serie di ostacoli - il rientro del magistrato dalla politica in magistratura, probabilmente esso non opera una scelta definitiva, una scelta *tranchant*, e decide come lo struzzo di non pronunciarsi, di non prendere posizione rispetto al principio costituzionale della terzietà del giudice, di cui all'articolo 111, e al diritto alla conservazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 51 della Costituzione. Ciononostante, ritengo sia un buon provvedimento.

Aggiungo una considerazione. Se questo è l'inizio di un percorso, mi permetto di evidenziare a tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che se vogliamo definitivamente uscire dalla contrapposizione tra il potere giudiziario e il potere politico abbiamo la necessità di normare; abbiamo la necessità di regolamentare le situazioni che meritano di essere regolamentate; abbiamo la necessità di restringere, come oggi facciamo, l'ingresso e l'uscita dalla politica dei magistrati; abbiamo anche, a mio avviso, il dovere di limitare, nei termini consentiti dalla Corte costituzionale e imposti dalla riservatezza propria di un determinato ruolo, una serie di esternazioni che davvero hanno poco a che fare con l'attività giudiziaria e che evidentemente invadono il campo della politica.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 18,18)

(Segue PALMA). Mi auguro che questo sia un inizio e che, anche in virtù dell'unanimità che probabilmente oggi raggiungeremo, si possa cominciare a ragionare senza alcun intendimento di carattere ritorsivo, ma anche senza alcun intendimento di carattere difensivo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, dovrebbe concludere il suo intervento.

PALMA (FI-PdL XVII). Concludo subito, e la ringrazio, signora Presidente.

Come dicevo, mi auguro che si possa cominciare a ragionare senza alcun intendimento di carattere ritorsivo, ma anche senza alcun intendimento di carattere difensivo, avendo tutti a cuore non il nostro piccolo interesse di bottega né l'interesse personale del singolo magistrato, ma ciò che a tutti noi deve stare a cuore, cioè la neutralità dell'azione giudiziaria, l'autonomia e l'indipendenza dalla magistratura. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, un altro disegno di legge atteso da anni, da decenni: basti pensare che siamo fermi al testo unico del 30 marzo 1957. Colleghi, un altro disegno di legge delicato, molto divisivo, corredato da polemiche roventi e insulti di vario genere. Un altro disegno di legge che, già nei suoi articoli votati in Aula, ha avuto larghissimi consensi, quasi unanimi. Un altro disegno di legge che si appresta ad essere varato tra poco dall'Aula con un vasto consenso che va al di là del gioco democratico tra maggioranza e opposizione: fatto raro, ma reale e da apprezzare.

Un disegno di legge meditato e discusso nelle Commissioni per settimane. Ricordo ai colleghi che si è partiti con due impostazioni divergenti. Si sono contrapposte infatti due scuole di pensiero: i sostenitori dell'idea che il magistrato non può candidarsi, non può partecipare ai vari momenti elettorali della vita democratica, non può avere incarichi negli Esecutivi nei diversi livelli istituzionali e, qualora dovesse candidarsi, non è possibile prevedere un rientro negli uffici giudiziari; all'opposto, i sostenitori dell'idea che il magistrato candidato, eletto o non eletto, con incarichi negli Esecutivi, può ritornare alla propria attività giurisdizionale. Colleghi, tali divisioni all'inizio sembravano incompionibili e senza alcuna possibilità di sintesi. Attenzione: le due scuole di pensiero si ritrovano in tutti i Gruppi, tagliano trasversalmente le varie realtà politiche e la stessa dinamica maggioranza?opposizione.

Non sono mancate nei due approcci impostazioni radicali e spesso estreme. Nella prima impostazione, contraria alla possibilità che i magistrati potessero, una volta candidati, rientrare nel sistema giudiziario, non sono mancate letture punitive, che noi del Partito Democratico non abbiamo condiviso e non condividiamo. Letture punitive nei confronti dei magistrati; una sorta di occasione privilegiata per la politica per prendersi una rivincita con la riproposizione del trito e ritrito duello tra politica-magistrati. Abbiamo impedito che ciò prendesse il sopravvento, impedendo così, alla fine, di produrre una riforma. I magistrati eletti nelle istituzioni non hanno rotto il valore costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Abbiamo esempi nobili di correttezza e d'impegno al servizio del Paese, che evidenziano come essi, quando essi sono rientrati, hanno mantenuto un profilo di serietà e rigore nell'essere lontani dalla faziosità e dalla partigianeria.

Un'altra impostazione, più conservatrice, riteneva che non ci fossero problemi nel passaggio dal ruolo di magistrato a quello politico e viceversa: un'altra impostazione squilibrata e critica, che rischia di essere e apparire subalterna a una condizione di promiscuità che, anche quando si realizza in pochi casi, fa sempre male alla stessa funzione e allo stesso ruolo della magistratura.

Nelle Commissioni è prevalso un approccio positivo, di sintesi, radicato e ben piantato nella nostra Costituzione, capace di tenere conto dell'esperienza maturata in questi anni, in questi decenni, libero da idee di scontro e di faziosità. La nostra democrazia è chiamata ad affrontare riforme e cambiamenti senza precedenti. Abbiamo lavorato per dare finalmente soluzioni al nodo delle candidature dei magistrati: i magistrati possono candidarsi rispettando condizioni rigorose e chiare; i magistrati possono scegliere diverse vie dopo la candidatura, sia che siano eletti, sia che non siano stati scelti dai cittadini nel ruolo di rappresentanti dentro le istituzioni.

Collegli, in questo periodo in cui siamo chiamati a dare il meglio e in cui il Parlamento sarà chiamato ad affrontare leggi da far tremare i polsi, aver raggiunto qui - prima nelle Commissioni e adesso in Aula - un accordo nobile è anche d'esempio e di stimolo. Il Parlamento può fare e condividere le riforme, e può farne di ottime. Misurare questo spirito parlamentare dentro i temi della giustizia è un risultato ancor più qualificante, perché in essa vi sono divisione, contrapposizione e, spesso, faziosità.

Ecco perché, colleghi, apprezziamo questo risultato importante, in quanto ci mette nelle condizioni di continuare un percorso serio di riforme. Il Gruppo del PD ha lavorato per raggiungere questo risultato di qualità: votiamo sì al testo licenziato dalle Commissioni e migliorato in Aula. Collegli, un buon lavoro è stato fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi asterrò dal votare il provvedimento in esame per due ordini di ragioni. Innanzi tutto, quest'Aula non ha avuto il coraggio di approvare un testo che andasse definitivamente a regolamentare l'accesso all'agone politico da parte dei magistrati ed il ricollocamento nelle funzioni di magistratura.

Si è fatto riferimento all'articolo 51 della Costituzione, la quale viene utilizzata «a fisarmonica», per così dire: citando l'articolo 51, si dice che tutti i cittadini, per quanto attiene alla candidabilità dei giudici, hanno il diritto di candidarsi, ma ci si dimentica dell'articolo 56, che va ad indicare quali sono i presupposti per potersi candidare alle varie elezioni. Si parla dell'articolo 111 e lo si dimentica, quando esso, a proposito del ricollocamento nelle funzioni, testualmente recita che ogni processo si deve svolgere davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Inoltre, avete respinto l'emendamento del presidente Palma, e qualche considerazione di ordine costituzionale è stata fatta anche dal senatore Caliendo, quando ha fatto a sua volta riferimento all'articolo 97 di questa Costituzione, sempre utilizzata a mo' di fisarmonica. Tale articolo prevede dunque che agli impieghi pubblici si acceda solo mediante concorso, e che quindi non fosse possibile il ricollocamento nei ruoli dell'Avvocatura. Era una strada, che avrebbe potuto evitare che un cittadino, trovandosi dinanzi ad un giudice, provasse la sensazione che questi non fosse terzo e imparziale. L'avete respinta e non avete voluto aderire a questa soluzione che - essa sì - poteva essere di mediazione.

Per queste ragioni, dinanzi alla viltà di un Senato della Repubblica che non ha il coraggio di approvare le misure che sono giuste, ma che possono dare fastidio, perché vanno nella direzione di tutelare quell'enorme numero di magistrati che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi costituzionali e, tra questi, anche quelli della terzietà e dell'imparzialità, non volendomi lasciar coinvolgere da una tale schiera di viltà, dichiaro di astenermi dal voto su questo provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita, che invito il relatore ad illustrare.

[CASSON](#), relatore. Signora Presidente, si tratta sostanzialmente di alcune modifiche di ordine lessicale, come ad esempio la sostituzione del verbo «candidarsi» con il verbo «essere candidati» e della parola «ricompresa» con la parola «compresa». Sono modifiche di questo tenore, che riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 e che non incidono sulla sostanza del provvedimento.

Un'altra modifica consiste nella seguente precisazione: sostituire le parole «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo», con le seguenti «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

È approvata.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che la votazione finale del provvedimento sia effettuata a scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B) (Applausi).*

Sull'ordine dei lavori

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, oggi la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato a tutti i capi degli uffici legislativi e alla Ragioneria generale dello Stato uno schema di decreto-legge che riguarda l'avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria.

L'attività di vigilanza bancaria è in capo alla Banca d'Italia. Mi consenta di usare questo minuto.

PRESIDENTE. Senatore, possiamo rinviare il suo intervento a fine seduta, perché la materia non è oggetto della discussione in corso.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, non è materia di fine seduta. Utilizzare enti terzi per le funzioni di vigilanza al posto della Banca d'Italia, che è un ente funzionale adibito alla vigilanza, sembra poco chiaro; pertanto, visto che c'è anche un rappresentante del Governo, vorremmo che ci desse delle spiegazioni. In primo luogo il Governo ha annunciato una serie di provvedimenti su temi che vanno dalla casa al lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Divina, se e quando il Governo emanerà questo provvedimento ne illustrerà le ragioni, non è questo il momento.

La prego di concludere, altrimenti sono costretta a toglierle la parola, perché non è materia oggetto del nostro ordine del giorno.

DIVINA (LN-Aut). Noi vorremmo capire da questo Governo se, al posto di tutte le priorità che ha annunciato, la prima priorità è sostituire, nell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia con enti terzi.

Discussione della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1224

PRESIDENTE. Colleghi è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1224-A per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo.

Ricordo che sulla proposta potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

[BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, normalmente sono abbastanza allineato alle richieste del presidente Calderoli, ma questa volta devo dissentire, non tanto per il merito del provvedimento, sul quale tra l'altro abbiamo lavorato in Commissione (abbiamo licenziato il testo, ancorché non abbiamo votato gli emendamenti, riservando all'Aula la possibilità di votarli o meno) ma perché ritengo che sarebbe un abuso ricorrere alle previsioni di cui all'articolo 56, comma 4, del Regolamento quando vi è un luogo abilitato a che tali richieste possano essere svolte.

La Conferenza dei Capigruppo doveva essere convocata per oggi, ma poi, per motivi che a me probabilmente sfuggono, è stata rinviata. Il collega Calderoli ben farebbe a chiedere al Presidente del Senato la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al fine di analizzare questo ed altri provvedimenti. Diversamente si corre il rischio che ogni Gruppo ogni giorno chieda di calendarizzare ora questo ora quel provvedimento. Credo anche che per regolarizzare i nostri lavori sia molto opportuno che questo avvenga nella sede idonea, che - ripeto - secondo il mio modo di vedere è la Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, in questo senso sollecito il collega Calderoli a rappresentare al presidente del Senato Grasso la convocazione di tale organo, dove verrà discusso l'eventuale inserimento di questo provvedimento; sarà presente il Governo, in maniera tale che possa dire la sua, anche per vedere se è giusto o meno che si scavalchi qualche altro provvedimento, che a suo tempo è stato oggetto di richiesta da parte dei vari Gruppi.

Pertanto, inviterei l'Assemblea a soprassedere rispetto all'inserimento del disegno di legge sopra citato, fermo restando che noi ci allineeremo a quella che sarà la decisione che la Conferenza dei Capigruppo andrà ad assumere.

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (*PD*). Signora Presidente, chiedo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo nei tempi quanto più rapidi possibili. Anticipo che il Gruppo del Partito Democratico chiederà nella Conferenza dei Capigruppo che il disegno di legge sull'equilibrio di genere venga calendarizzato anch'esso nei tempi più rapidi possibili: immediatamente, se possibile.

È un disegno di legge che porta le prime firme di senatori del Partito Democratico; è un disegno di legge che abbiamo sostenuto in Commissione, di cui chiediamo un'urgente approvazione. Ma pensiamo che il calendario dell'Aula debba essere deciso nella sede a ciò abilitata, sede nella quale il calendario può essere armonizzato sentendo tutte le esigenze, sentendo contemporaneamente tutti i Capigruppo. Diversa è un'irruzione nel calendario, nelle forme in cui è stata presentata dal senatore Calderoli, per esigenze che io condivido, sebbene non condivida il metodo con cui la richiesta è stata avanzata.

Pertanto, torno a chiedere alla Presidenza un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, anch'io ho trovato francamente un po' strano il fatto che sia stata sconvocata la riunione dei Capigruppo fissata per oggi, alle ore 15. Per di più non abbiamo per la settimana grandi programmi (lo dico anche al presidente Zanda, perché si preannunciano spostamenti di mozioni). Sappiamo tutti (lo sappiamo noi che siamo stati in Commissione affari costituzionali, perché ce lo siamo detti, e guardo il presidente Bruno: io sono stata molto chiara anche rispetto alla richiesta a cui poi ho acceduto di ritirare gli emendamenti per l'Aula, e non a caso il testo poi è stato votato all'unanimità) che sembrava ci fosse l'intenzione da parte di tutti i Gruppi di farsi

carico, quindi anche verso il Presidente del Senato e la riunione dei Capigruppo, di calendarizzare rapidamente questo disegno di legge.

Oggi 11 marzo vorrei anche far presente a tutti che sono iniziate le raccolte di firme, per chi deve raccogliere o per chi sceglie di raccogliere le firme sulle liste: è già iniziata dalla scorsa settimana la raccolta di firme. La proposta che ha presentato qui il vice presidente Calderoli non è quindi un'irruzione a gamba tesa, ma deriva dalla volontà di riportare anche alla discussione dell'Assemblea e alla sua responsabilità il fatto che c'è la necessità di cominciare a discuterla rapidamente.

Non so se la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata con una certa rapidità, cioè entro la giornata di oggi. Se così fosse, visto che il partito di maggioranza relativa si è detto disponibile, ed anche il nostro Gruppo fa questa richiesta (io stessa l'ho espressa oggi al presidente Grasso), la calendarizzazione potrebbe avvenire immediatamente.

Capisco che l'argomento dell'introduzione della preferenza di genere, dopo la giornata di ieri, possa sembrare scabroso, ma credo che questa Assemblea debba prendere coscienza che il Senato può assumersi una responsabilità rapidamente, altrimenti la Camera può trincerarsi dietro al fatto che non ci sono i tempi prima della presentazione delle liste. Questo può farlo benissimo la Conferenza dei Capigruppo, ma visto che è stata presentata oggi dal senatore Calderoli la richiesta di inserimento in calendario del disegno di legge n. 1224, il nostro Gruppo è comunque favorevole alla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Assicuro che il Presidente del Senato è informato e quindi provvederà a convocare al più presto la Conferenza del Capigruppo.

MAURO Mario (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signora Presidente, dichiaro, in pochi secondi, l'adesione da parte del mio Gruppo alla proposta del senatore Calderoli, e vorrei fare un invito al Partito Democratico e a Forza Italia, nel senso che questa normativa ad altro non è finalizzata che a dare pari opportunità e pari *chance* a donne e uomini alle elezioni europee.

Se dietro questa normativa, invece, si intende proseguire con il gioco di prendere in ostaggio altre questioni in tema di legge elettorale italiana evidentemente il gioco dei rinvii e delle motivazioni, più o meno opportune, continuerà in eterno.

La nostra raccomandazione, quindi, è che si diano pari opportunità a uomini e donne per le elezioni al Parlamento europeo e che si accetti la proposta avanzata dal senatore Calderoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, signori colleghi, rimaniamo sempre molto stupiti dall'atteggiamento che si ha. È un discorso di metodo.

Oggi era stata convocata, per le ore 15, una riunione della Conferenza dei Capigruppo. La stessa riunione è stata sconvocata.

Iniziamo con il capire per quali motivi questa riunione è stata prima convocata e dopo sconvocata: cerchiamo di capire chi l'ha richiesta e chi l'ha sconvocata.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Calderoli, ritengo che avanzarla in quest'Aula del Parlamento sia pienamente nelle sue facoltà, per cui ci esprimeremo con un voto, favorevole o contrario, in maniera assolutamente serena.

Quello che è accaduto oggi, signora Presidente, è che sulla mozione sul MUOS, che è stata presentata nell'agosto del 2013, oggi i Presidenti delle Commissioni sanità e ambiente sono intervenuti a gamba tesa per prendere ancora tempo e per non consentire a questa Assemblea di votare giovedì. Sottolineo che si tratta di una discussione che è iniziata già il mese scorso.

Il calendario, lo dico al senatore Zanda, va discusso nella Conferenza dei Capigruppo, ma va assolutamente mantenuto. Già la scorsa settimana questo programma è stato concordato insieme,

quindi è un discorso di metodo.

Chiediamo che il calendario venga discusso nella Conferenza dei Capigruppo: se non c'è l'unanimità si viene in Aula a votare, e ognuno si prende la responsabilità dei vari spostamenti. Questo rientra nell'azione lecita di ciascun Gruppo e di ciascun parlamentare.

Il Movimento 5 Stelle voterà contro la richiesta avanzata dal presidente Calderoli, e attende ulteriori sviluppi rispetto alla Conferenza dei Capigruppo; soprattutto attende che vengano resi pubblici i motivi per cui la Conferenza è stata convocata e poi sconvocata. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Valuterà il Presidente del Senato se dare motivazioni più analitiche di questi fatti.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non ho fatto alcun intervento a gamba tesa (forse l'ha fatto qualcun'altro).

Credo si debba togliere il velo di ipocrisia che continua a girare sulle leggi elettorali. Ci siamo riempiti la bocca per settimane e mesi sugli equilibri di genere in materia elettorale. Ora diciamolo chiaro e tondo: ci sono i *sancta sanctorum* dei vecchi europarlamentari maschietti che questo equilibrio non lo vogliono perché vogliono difendere il loro posto. Questa è la realtà!

E un'altra ipocrisia è che in Commissione tutti si sono impegnati a sollecitare il Presidente del Senato affinché il provvedimento sia calendarizzato per l'Aula. Addirittura mi è stato richiesto di chiederlo al Presidente la prima volta che ne avessi avuto occasione, ed io ho seguito la strada ordinaria, cioè sono andato dal Presidente del Senato a chiedere, a nome di tutta la Commissione, che il provvedimento venisse quanto prima calendarizzato per l'Aula. Il Presidente mi ha detto che avrebbe convocato una riunione della Conferenza dei Capigruppo, cosa che si è realizzata. Oggi avremmo dovuto calendarizzare, mi auguro per la giornata di domani, la discussione del provvedimento. Poi, di colpo, la riunione della Conferenza sparisce, e mi si dice che avrei dovuto intervenire nella Conferenza dei Capigruppo: peccato che la Conferenza non si sia svolta e non si sia potuto discutere!

Diciamolo chiaramente: se la si rimanda adesso, questa legge non avrà più la possibilità di essere approvata anche dalla Camera dei deputati, e quindi non verrà mai utilizzata.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Calderoli, posso interromperla per dare una comunicazione? Il Presidente informa che la Capigruppo è immediatamente convocata per questa decisione, e quindi è sospesa la deliberazione sulla sua richiesta, che, alla luce di quanto deciderà la Conferenza di Capigruppo, potrà eventualmente essere messa in votazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, PD e PI e del senatore Buemi).*

CALDEROLI (LN-Aut). Mi scusi, signora Presidente, non vorrei contraddirla, però spetta anche a me dare la disponibilità in tal senso: nel momento in cui si inizia ad affrontare un argomento che era nella sua potestà definire in termini di orario, dopo si deve arrivare alla conclusione. Comunque, non ne faccio una questione: a me interessa l'obiettivo.

Concludo anticipando che in ogni caso, rispetto alla Conferenza dei Capigruppo, non esiste al mondo che ci sia l'impossibilità di discutere un disegno di legge perché l'asse stabilito tra PD e FI-PdL XVII non può rompersi in questa sede perché ci sarebbero ricadute sulla legge elettorale alla Camera! Non esiste questa possibilità! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

La richiesta dell'urgentissima, se ha determinato la convocazione della Conferenza dei Capigruppo - e poi voglio vedere nella Capigruppo che si richieda per domani mattina che si affronti l'argomento - mi sta benissimo, perché, diversamente da quanto è accaduto alla Camera, dove con il voto segreto tutti i gatti si sono nascosti, qui si deve votare con un voto nominale, e resta registrato chi lo vuole e chi non lo vuole, e poi ciascuno ne risponderà all'esterno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e M5S).*

Ritiro la mia richiesta, però, non essendo passati ancora ad un altro punto all'ordine del giorno, sulla base dell'esito della riunione della Conferenza dei Capigruppo deciderò se ripresentarla.

PRESIDENTE. Come è nel suo diritto (e si vede in questo una supremazia del Senato).

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi rivolgo, chiaramente, al senatore Calderoli. Il fatto di dire che domattina questo provvedimento può essere all'esame dell'Assemblea mi induce a una precisazione. Non vorrei forzare la mano in un modo o nell'altro, ma tutti i senatori hanno diritto di presentare in Aula emendamenti; chi vi parla ha intenzione di presentarli (in Commissione li abbiamo ritirati, e abbiamo detto che li avremmo ripresentati in Aula: questo è l'accordo che vi è stato). Ora, non si può togliere la possibilità, riconosciuta ad ogni senatore, di presentare propri emendamenti. Il calendario viene stabilito nella Conferenza dei Capigruppo solo ed esclusivamente per dare la possibilità a tutti i senatori di presentare emendamenti sul provvedimento nel tempo dovuto. Se venisse calendarizzato per la giornata di domani probabilmente verrebbe tolto il diritto al senatore di presentare propri emendamenti.

Sollecito, quindi, per il suo tramite il Presidente del Senato affinché fissi una data congrua che consenta a tutti di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo valuterà senza altro anche questo aspetto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'istituto tecnico «Macedonio Melloni» di Parma. (*Applausi*).

Suspendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 20,27*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 marzo 2014.

La seduta antimeridiana di domani - dalle ore 9 alle ore 14 - sarà dedicata alla discussione del disegno di legge recante modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali.

Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16 - che coincide con il termine per la presentazione degli emendamenti - inizierà la discussione del disegno di legge per il riequilibrio di genere nelle elezioni al Parlamento europeo.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana corrente, peraltro con anticipo delle mozioni (idrocarburi Mare Adriatico e MUOS) rispetto alle ratifiche di Accordi internazionali.

Il calendario della prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, prevede l'esame dei disegni di legge recanti esercizio abusivo delle professioni e ammissione al reclutamento nelle Forze armate; comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo (nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 marzo); comunicazioni del Presidente del Senato sul contenuto del disegno di legge collegato in materia di agricoltura; mozioni sul popolo Saharawi e su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera.

Nelle sedute della settimana successiva alla prossima - dal 25 al 26 marzo - sarà esaminato il decreto-legge recante rientro dei capitali detenuti all'estero, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Infine, giovedì 27 marzo ricorre la Giornata mondiale del Teatro. I Capigruppo hanno convenuto sulla proposta del Presidente di celebrare tale importante momento culturale attraverso un'apposita cerimonia da tenersi nell'Aula del Senato nel corso della mattinata.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo:

- Disegno di legge n. 1224 e connessi - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo.
- Disegno di legge n. 471 e connessi - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione.
- Disegno di legge n. 733 e connessi - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 marzo 2014:

Mercoledì	12	"	ant.	h. 9-14	- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche disciplina misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9.30-14	- Disegno di legge n. 1224 e connessi - Equilibrio di genere elezioni Parlamento europeo (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>mercoledì 12 pom</i>)
					- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
					- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS
					- Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri
Giovedì	13	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1224 e connessi (Equilibrio di genere elezioni Parlamento europeo) dovranno essere presentati entro le ore 16 di mercoledì 12 marzo.

Martedì	18	marzo	ant.	h. 11-13,30	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo delle professioni - Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione reclutamento Forze armate - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014 (<i>mercoledì 19, pom.</i>) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1328 - Competitività settore agricolo (<i>Collegato alla</i>
---------	----	-------	------	-------------	--

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	manovra finanziaria) - Mozione n. 129, Vaccari, sulle iniziative a favore del popolo Saharawi - Mozione n. 214, Bitonci, su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	20	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 471 e connessi (Esercizio abusivo delle professioni) e al disegno di legge n. 733 e connessi (Ammissione reclutamento Forze armate) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 marzo.

Martedì	25	marzo	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero (Ove approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 marzo 2014)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Giovedì	27	marzo	pom.	h. 16	Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014
(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo	40'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	33'
FI-PdL XVII	22'
M5S	17'
NCD	15'
Misto	13'
LN-Aut	11'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
PI	10'
GAL	10'
SCpI	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'

M5S		34'
NCD		30'
Misto		25'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
PI		20'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Data l'ora, avevo chiesto ad alcuni colleghi, che hanno accettato e che ringrazio moltissimo, di rinviare a domani; rimangono alcuni senatori che ritengono i loro interventi non rinviabili a domani, in quanto particolarmente urgenti.

Sulla chiusura della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, ho chiesto di poter svolgere oggi questa trattazione perché presenta aspetti di effettiva urgenza. Sto parlando della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. La Mendola è un passo che divide le Province di Trento e di Bolzano, e da sempre, essendo a una quota di circa 1.400 metri, ha visto precipitazioni nevose, a volte anche di grande importanza. Si è verificata anche quest'anno una nevicata abbondante, ma il guaio è che, mentre prima la gestione era in capo all'ANAS, adesso è passata alle due Province autonome. Se la strada rimaneva chiusa due o tre giorni era già un'eccezione, ma ora è chiusa dal 28 febbraio, e sembra che prima del 15 marzo non verrà aperta.

Là sul passo ci sono delle attività economiche che non reggono con la sola stagione estiva: ormai, infatti, si deve poter lavorare non solo per quattro o cinque mesi, ma anche i tre mesi dell'inverno. Il dato economico dell'Italia in questo momento è estremamente preoccupante: sembra che chiudano più di 400.000 imprese l'anno per difficoltà oggettive, per crisi, per il mercato, per un calo della domanda e dei consumi interni. Ma in questo caso rischiamo di far chiudere aziende sane che hanno domanda, clienti, bellezze naturali da offrire, perché le pubbliche amministrazioni (noi diciamo, con molta disattenzione, ma probabilmente è con molta noncuranza) si sono preoccupate più delle proprie responsabilità che non delle attività economiche delle famiglie che lì vivono.

A questo punto, non vogliamo dare indicazioni, né all'ANAS né al Ministero delle infrastrutture, ma pensiamo che debbano essi stessi verificare se funzionava meglio la loro gestione o quella attuale in capo alla Provincia. Per risolvere il problema vi sono molteplici modalità: ci sono microcariche da sparare per far scendere la neve prima; ci sono semafori da installare che impediscano il transito nel momento in cui il manto nevoso, che deve essere monitorato, dà segnali di movimento. Il problema però non è questo. Noi chiediamo al Ministro delle infrastrutture e all'ANAS di vigilare su quello che sta accadendo e di sollecitare le due Province autonome a ripristinare il più presto possibile quella viabilità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo 6 GDO Srl e per la risposta scritta ad un'interrogazione

[ORRU](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signora Presidente, colleghi, ancora una volta intervengo brevemente sulla vicenda che riguarda la restituzione del gruppo 6 GDO Srl, un'azienda della mia Regione. Voglio semplicemente dire che ho chiesto di intervenire perché a giorni si definirà la situazione per quanto riguarda il futuro di questi lavoratori. Sostanzialmente, sollecito di nuovo la risposta alla mia interrogazione [4-01685](#) presentata al Ministro dell'interno il 12 febbraio scorso.

Chiedo inoltre di allegare il testo del mio intervento, affinché sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso e trasmetterà anche il sollecito al Governo.

Sullo spread e sul rafforzamento dell'euro sul mercato valutario

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, colleghi, sappiamo che il debito pubblico è in crescita, le risorse vengono prosciugate per coprire il costo degli interessi, fondi per le politiche sulle imprese e sui redditi - ci dicevano i partiti - non ce ne sono, così i redditi sono ancora diminuiti e i consumi interni crollati. Cosa rimane? Le piccole e medie imprese esportatrici, l'unico comparto che segnava tassi di crescita positivi: cadute loro, è il baratro. Ma dall'agosto 2012 l'euro è in rafforzamento su tutte le monete: sul dollaro ormai siamo a più 15 per cento.

Per le imprese è tragica: o subire un calo degli ordinativi o contenere i prezzi a scapito del già magro guadagno. FIAT perde quote di mercato; Electrolux è al bivio. Vedete l'assurdità delle politiche di rigore, che denunciavamo da anni? L'Italia si svena per onorare il debito ed il pareggio di bilancio; la sfiducia nell'unione monetaria si riduce, e si rafforza invece la fiducia e lo *spread* cala: ma si rafforza anche l'euro, e questo è veleno per le nostre esportazioni. Capite? Ci sveniamo per rafforzare la Germania, che da un euro forte invece si avvantaggia.

I Primi Ministri si prendono meriti, ma possono davvero poco sui tassi di cambio: e i tassi di cambio sono decisivi per uscire dalla crisi. Ma allora perché maggioranze e Governi da un anno sono sordi alle nostre proposte? Parlo di quella per il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse e delle spese inutili. Renzi sventola dal nulla decine di miliardi, quando fino a poche settimane fa pareva non ci fossero nemmeno i soldi per approvarci il taglio dell'IRAP per le aziende sotto i cinque dipendenti; allora, o i soldi c'erano, e in questi mesi hanno abbandonato colpevolmente le imprese per consentire a Renzi questo colpetto di teatro, oppure questi miliardi sono finti. Renzi sa che mancano 14 miliardi dalla legge di stabilità del buco? Sa che dovrà spremere 50 miliardi per onorare il *fiscal compact*? Conta sui 6 miliardi che potremmo forse risparmiare in un biennio per il calo dello *spread*? I tassi sono volatili, basta una brutta notizia dalla Crimea o che le nostre banche falliscano lo *stress test*, e i suoi castelli di carte vengono giù. Peraltro l'OCSE ha appena previsto una probabile deflazione nel Sud Europa. Se l'inflazione svaluta il debito, in deflazione il debito tenderà a crescere ancor di più.

Concludo: con un euro così forte le nostre imprese esportatrici perderanno ancora commesse, lo Stato vedrà cadere il gettito fiscale che ne deriva, e quelle di Renzi resteranno vane promesse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sull'attività di vigilanza sugli istituti bancari

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, mi scusi, ma è importante che si affronti la questione questa sera, proprio per l'urgenza.

Come ha accennato prima il mio collega Divina, questo schema di decreto, che praticamente è stato

inviato a tutti i capi degli uffici legislativi, è importante da sottoporre per un parere vista la particolare rilevanza, perché con questa bozza si vorrebbe affidare a soggetti terzi l'attività che svolge la Banca d'Italia. La missione della Banca d'Italia è proprio vigilare gli istituti.

Vorrei sottoporre a lei, Presidente, affinché si faccia carico di porle all'attenzione del Governo, le conseguenze di un simile decreto, innanzitutto proprio il pericolo, visto che poi il Parlamento non saprà mai chi sono questi soggetti terzi di cui si avvarrà la banca, che tutte le nostre informazioni particolarmente sensibili possano andare in mano a qualcuno; anche se sono soggetti al vincolo di segretezza, sappiamo che fine fanno molte volte determinate informazioni. Quindi, se possiamo evitare questo pericolo, valutiamolo attentamente prima di emanare questo decreto.

Un altro tema che tutti hanno in mente è come funzionano le società di *rating*. Le società di *rating*, che sono estere e che hanno in mano molti dati sensibili, molte volte purtroppo nei loro giudizi non sono poi così vincolanti e non suscettibili magari di pressioni da qualcuno. Se la Banca d'Italia è stata istituita con questa missione - e per fortuna - non capiamo veramente la necessità che essa possa avvalersi di soggetti terzi.

Signora Presidente, veramente, prenda a cuore questa situazione, perché è di particolare gravità. Non si può pensare che arrivi una qualunque società a cui si possa dire: «sì, sì, firma, mi raccomando, c'è questo segreto, non divulgarlo». Sappiamo che fine fanno, nel mondo di oggi, le informazioni: molte volte sono proprio il segreto di Pulcinella, e noi non vogliamo che succeda questo. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 marzo 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,39).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali.

Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici ([116](#) -273-296-394-546)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116)

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273)

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296)

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e

territoriali (394)

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546)

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

EMENDAMENTI

6.100

[PALMA](#), [FALANGA](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di

Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni".

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole: «agli articoli 6, comma 2», sopprimere le seguenti: «lettera b)».
- b) Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.101

[DLMAGGIO](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.101 (testo 2)

[DLMAGGIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del

mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.102

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4. Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.103

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le lettere a) ec).

6.104

[CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 2, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti «in tale periodo di tempo».

6.105

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

6.105 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo».

6.106

[CALIENDO](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera a), alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti: «in tale periodo di tempo».

6.107

[CALIENDO](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

6.108

[BUEMI](#)

Ritirato

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

«c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2 disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;».

6.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

8.100

[CALIENDO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

EMENDAMENTI

12.100

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.101

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

12.102

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di quattro anni».

12.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

12.103

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricazione dei giudici

Art. 1

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale» con le seguenti: «essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato», sostituire la parola: «ricompresa» con la seguente: «compresa» e sopprimere le parole: «per la quale intendono presentare la candidatura»; al secondo periodo, sostituire la parola: «candidarsi» con le seguenti: «essere candidati» e la parola: «ricoprire» con la seguente: «assumere»; al terzo periodo, sostituire la parola: «candidarsi» con le seguenti: «essere candidati», la parola: «ricoprire» con la seguente: «assumere» e le parole: «ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico» con le seguenti: «compreso il comune».

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «si trovino» con le seguenti: «siano» e sopprimere le parole: «in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale».

Al comma 3, sostituire la parola: «abbiano» con la seguente: «hanno» e sopprimere le parole: «per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

Art. 2

Al comma 1, sostituire le parole: «ricoprire la carica» con le seguenti: «assumere l'incarico».

Art. 3

Nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «per gli organi elettivi degli enti territoriali».

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati» e la parola: «ricompresa» con la seguente: «compresa».

Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ricompresa», ovunque ricorre, con la seguente: «compresa».

Nella rubrica, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «e 7» con le seguenti: «7 e 12, comma 1, lettera b),».

Al comma 2, sostituire le parole: «e 7» con le seguenti: «7 e 12, comma 1, lettera c),».

Art. 9

Al comma 1, sopprimere le parole: «o dall'incarico,» e le parole: «o assunto l'incarico».

Art. 10

Al comma 1, sostituire le parole: «candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo» con le seguenti: «essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato» e la parola: «ricomprese» con la seguente: «comprese».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o della carica».

Art. 12

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo» con le seguenti: «del mandato di parlamentare europeo, senatore, deputato o di consigliere provinciale, comunale, circoscrizionale».

Art. 13

Al comma 1, capoverso g-bis), dopo le parole: «consultazioni ovvero» inserire la seguente: «se».

Al comma 3, capoverso 5-bis, dopo le parole: «consultazioni ovvero» inserire la seguente: «se».

Nel titolo, dopo le parole: «governo nazionali e» inserire le seguenti: «negli enti» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d), le parole: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 6.101 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti; "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico dei richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

Testo integrale dell'intervento della senatrice Orrù sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo 6 GDO Srl

Signor Presidente, colleghi, ancora una volta intervengo brevemente sulla vicenda che riguarda la situazione del gruppo 6 GDO Srl, azienda della mia Regione, ed in particolare della mia Provincia, Trapani, di cui ormai, avrete perfetta conoscenza stante le reiterate volte in cui ho sollecitato risposta alla mia interrogazione al Ministro dell'interno.

Questa mia continua insistenza nel richiedere riscontro al Ministro sulla situazione dell'azienda (la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia dei beni sequestrati) è dovuta al fatto che è divenuta ormai di particolare urgenza e gravità soprattutto per i lavoratori del gruppo in quanto se non viene definita la situazione a breve, con il sopraggiungere dei termini di legge fissati in questi giorni - oltre ad avere presentato l'interrogazione, nelle scorse settimane ho contestualmente contattato ed interessato anche il Ministro del lavoro (con cui sono in continuo contatto) che sta curando la procedura CGIS per i lavoratori del gruppo - l'azienda andrà in liquidazione.

Signor Presidente, ribadisco ancora una volta la totale consapevolezza che la crisi economica ha generato perdita di lavoro ovunque, ma continuo a sostenere che non è pensabile che lavoratori onesti che prestano la loro opera in un'azienda confiscata alla mafia, debbano pagare un prezzo doppiamente alto. Pertanto, reitero la richiesta di un riscontro alla mia interrogazione n. 4-01685 presentata il 12 febbraio ultimo scorso.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Borioli, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Formigoni, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Scavone, Stucchi, Taverna, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, con lettera in data 7 marzo 2014, ha comunicato che i senatori Alessandra Bencini, Laura Bignami, Monica Casaletto, Maria Mussini e Maurizio Romani hanno cessato di far parte del Gruppo medesimo. Pertanto, a partire dalla predetta data, i senatori Alessandra Bencini, Laura Bignami, Monica Casaletto, Maria Mussini e Maurizio Romani sono componenti del Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entrano a farne parte i senatori Quagliariello e Torrisi, cessa di farne parte il senatore Giuseppe Esposito;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Torrisi;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mancuso in sostituzione del senatore Cassano, Sottosegretario di Stato;

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giuseppe Esposito, cessa di farne parte il senatore Schifani;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Schifani, cessa di farne parte la senatrice Vicari, sostituita in qualità di membro del Governo dal senatore Mancuso;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Quagliariello, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore D'Alì; entra a farne parte la senatrice Vicari sostituita in qualità di membro del Governo dal senatore D'Alì.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 marzo 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 5 marzo 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM (2013) 919 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 55).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 marzo 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la senatrice Guerra, in sostituzione del senatore Guerrieri Paleotti, dimissionario.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 5 marzo 2014, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - tre risoluzioni a conclusione:

dell'esame dell'affare assegnato concernente il rispetto dei diritti fondamentali in Tibet (*Doc. XXIV-ter*, n. 6);

dell'esame dell'affare assegnato concernente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone appartenenti al Falun Gong con particolare riferimento agli espunti di organi di detenuti in Cina (*Doc. XXIV-ter*, n. 7);

dell'esame dell'affare assegnato concernente le misure minime da adottare con riferimento ai Centri di

identificazione de espulsione (*Doc. XXIV-ter*, n. 8).

I predetti documenti sono inviati al Ministro degli affari esteri.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 7 marzo 2014, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Casson ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, trasmessa - ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nei confronti del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc. IV*, n. 4-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Lanzillotta Linda

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (1367)

(presentato in data 11/3/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1309) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/03/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Dep. Verini Walter ed altri

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (1194)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.544 approvato da 7° Cultura

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 11/03/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 10/03/2014 la senatrice Lo Moro Doris ha presentato la relazione unica 1224, 1256, 1304 e 1305-A sui disegni di legge:

Sen. Fedeli Valeria, Sen. Russo Francesco

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo" (1224)

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo" (1256)

Sen. Amoroso Francesco Maria

"Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze" (1304)

Sen. Calderoli Roberto

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" (1305).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/03/2014 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Barani Lucio

"Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali" (380)

Sen. Scalia Francesco

"Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali" (944)

Dep. Ferranti Donatella ed altri

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali" (1232)

C.631 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847);

Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari" (1290)

In data 07/03/2014 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010" (1143).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 10 marzo 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti.

f.to Matteo Renzi"

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 10 aprile 2014.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 15 marzo 2011, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione con ordinanza-ricorso del 5 maggio 2011. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 22 luglio 2009 con la quale l'Assemblea del Senato aveva dichiarato il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati all'ex senatore Roberto Castelli, Ministro della giustizia *pro tempore*, ai danni dell'ex onorevole Oliviero Diliberto - in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21 marzo 2004 - e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (*Doc. XVI, n. 2/XVI legislatura*).

Con sentenza 24 febbraio 2014, n. 29, depositata in Cancelleria il successivo 25 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare - ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'articolo 96 della Costituzione - il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate all'ex senatore Roberto Castelli, Ministro della giustizia *pro tempore*, per le frasi da questi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21

marzo 2004, nei confronti dell'ex onorevole Oliviero Diliberto e oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione nonché deliberare la sussistenza, in ordine alle medesime ipotesi di reato, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Filippo Vita, di Messina, chiede particolari agevolazioni in materia di polizze assicurative RC auto per gli autoveicoli intestati ad associazioni di volontariato (*Petizione n. 1094*);

il signor Maurizio Bellini, di Napoli, chiede un intervento legislativo volto ad eliminare sperequazioni di vario tipo concernenti il personale laureato in Infermieristica in servizio nel comparto sanitario della Polizia di Stato (*Petizione n. 1095*);

il signor Giovanni Gallorini, di Arezzo, chiede provvedimenti contro la difficoltà di approvvigionamento di taluni farmaci e per regolamentare in modo più stringente la cosiddetta esportazione parallela di farmaci verso altri Paesi (*Petizione n. 1096*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

provvedimenti in materia di privatizzazione delle società partecipate dallo Stato (*Petizione n. 1097*);

l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla protezione civile (*Petizione n. 1098*);

interventi in materia di aziende operanti nel settore informatico (*Petizione n. 1099*);

modifiche del codice stradale in materia di revisione dei veicoli aziendali e responsabilità del conducente (*Petizione n. 1100*);

disposizioni circa i doveri degli appartenenti alle Forze armate e di polizia in servizio nei locali pubblici (*Petizione n. 1101*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

la promozione della ricerca e lo sviluppo di fonti energetiche alternative cosiddette pulite (*Petizione n. 1102*);

interventi per l'occupazione giovanile al fine di arginare l'esodo dei giovani in cerca di lavoro all'estero (*Petizione n. 1103*);

una revisione della normativa in materia di diritto di voto attivo e passivo (*Petizione n. 1104*);

iniziative atte a celebrare il fisico Nikola Tesla per i suoi studi sulla corrente alternata e l'elettromagnetismo (*Petizione n. 1105*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per assicurare l'accesso all'energia elettrica a tutta la popolazione mondiale (*Petizione n. 1106*);

norme per la tracciabilità del latte e a difesa del latte italiano e dei suoi derivati (*Petizione n. 1107*);

norme a favore dei lavoratori che svolgono attività usuranti (*Petizione n. 1108*);

corsi per l'alfabetizzazione informatica di massa (*Petizione n. 1109*);

che sia aumentata la quota detraibile, ai fini IRPEF, delle spese per onoranze funebri (*Petizione n. 1110*);

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado (*Petizione n. 1111*);

norme per la disciplina dell'inseminazione artificiale (*Petizione n. 1112*);

norme atte a garantire il rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, che vieta il vincolo di mandato per i parlamentari (*Petizione n. 1113*);

nuove norme in materia di sperimentazione medica sugli esseri umani e sui vertebrati (*Petizione n. 1114*);

nuove disposizioni in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (*Petizione n. 1115*);

che sia disposta per i segretari e i *leaders* dei partiti politici l'ineleggibilità alle assemblee legislative e l'incompatibilità con incarichi di governo (*Petizione n. 1116*);

l'abolizione dello scrutinio segreto nelle aule parlamentari ed altre norme contro il fenomeno dei "franchi tiratori" (*Petizione n. 1117*);
norme contro la prostituzione minorile (*Petizione n. 1118*);
l'ampliamento della programmazione culturale della televisione pubblica (*Petizione n. 1119*);
norme volte a garantire ai detenuti un trattamento fondato su criteri di umanità e sul rispetto della dignità e dei diritti inalienabili delle persone (*Petizione n. 1120*);
l'adozione di norme più restrittive in materia di intercettazioni telefoniche (*Petizione n. 1121*);
interventi per il contrasto al femminicidio (*Petizione n. 1122*);
la pubblicità dei bilanci degli organi costituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati (*Petizione n. 1123*);
l'abolizione delle province, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (*Petizione n. 1124*);
la parziale abolizione della pubblicità nelle trasmissioni della RAI-TV (*Petizione n. 1125*);
misure contro i cosiddetti stipendi d'oro dei dirigenti pubblici (*Petizione n. 1126*);
una revisione della tassazione sul lotterie e giochi vari (*Petizione n. 1127*);
l'istituzione del Registro delle convivenze in tutti i comuni (*Petizione n. 1128*);
misure in favore delle sale cinematografiche (*Petizione n. 1129*);
interventi per la salvaguardia della Reggia di Caserta (*Petizione n. 1130*);
nuove norme in materia di compensi dei calciatori professionisti (*Petizione n. 1131*);
la riduzione del costo dei pedaggi autostradali (*Petizione n. 1132*);
nuove norme su Roma Capitale (*Petizione n. 1133*);
la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (*Petizione n. 1134*);
la riduzione dei prezzi di libri e quotidiani nonché degli ingressi al cinema, al teatro e ai musei (*Petizione n. 1135*);
nuove norme a tutela della genuinità dell'olio extravergine d'oliva e contro le frodi alimentari (*Petizione n. 1136*);
maggiori controlli sulle vendite in saldo (*Petizione n. 1137*);
interventi atti a razionalizzare le scadenze fiscali, con particolare riguardo alle aziende (*Petizione n. 1138*);
interventi contro la cosiddetta malaburocrazia (*Petizione n. 1139*);
la riduzione delle tariffe relative ai servizi essenziali (*Petizione n. 1140*);
misure per aumentare l'efficienza del servizio postale (*Petizione n. 1141*);
norme in materia di uso a fini terapeutici della *marijuana* (*Petizione n. 1142*);
norme atte a generalizzare il divieto all'esercizio dello sci fuori pista (*Petizione n. 1143*);
il divieto del consumo di alcolici sugli aerei di linea (*Petizione n. 1144*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Scoma ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00538 della senatrice Bonfrisco.

I senatori Pezzopane, Elena Ferrara e Vaccari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00791 della senatrice Ricchiuti ed altri.

I senatori Amati, Di Giorgi, Valentini, Mauro Maria Marino, Cuomo, Mattesini, Pagliari, Pezzopane, Sollo, Spilabotte, Ricchiuti, Zanoni e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01794 delle senatrici Favero e Albano.

I senatori Guerra, Fissore e De Pin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01816 del senatore Lo Giudice ed altri.

Mozioni

[RANUCCI](#), [Rita GHEDINI](#), [FEDELI](#), [DI GIORGI](#), [SAGGESE](#), [DE BIASI](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUOMO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [IDEM](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [PAGLIARI](#),

[PEZZOPANE](#), [SANGALLI](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#) - Il Senato, premesso che:

tra le abitudini che contraddistinguono i giovani d'oggi, in particolare durante i fine settimana, vi è l'abuso di alcolici e superalcolici. Da un'indagine del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sulla situazione sociale del Paese, risulta che l'86 per cento circa dei giovani dichiara di aver consumato alcol il sabato sera;

il *binge drinking* (letteralmente "abbuffata alcolica") è il termine usato oggi per misurare oggettivamente il bere eccessivo e/o a rischio, convenzionalmente indicato come 5 o più unità alcoliche bevute in un'unica occasione. Tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall'adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società "Ecletica", in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul *web*, che hanno dato voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il *binge drinking*. Dai risultati di tali indagini emerge la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al *binge drinking* (35,5 per cento di poco sotto la media europea). Infatti la maggioranza degli intervistati considera in modo significativamente differente l'ubriacarsi dall'essere "brilli" e sostiene che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende ubriachi ma solo "brilli". I risultati della ricerca sono significativi in quanto emancipano la nozione di *binge drinking* da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il *binge drinking* rappresenta un momento di passaggio dell'identità collettiva giovanile legata al divertimento con relativa diffusione nei *social network*, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni alla salute;

i ragazzi cominciano a bere già dagli 11 anni. Infatti, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'età di avvicinamento all'alcol si è abbassata alla soglia dei 12 anni e il primo approccio avviene generalmente in famiglia. Nel 2012 il 66,6 per cento della popolazione di 14 anni e più e il 64,6 per cento della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno. Nel complesso, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol (consumo giornaliero non moderato, *binge drinking*, consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano 7.464.000 persone. Il consumo non moderato da parte dei genitori influenza il comportamento dei figli. Il 17,4 per cento dei ragazzi di 11-17 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore adotta comportamenti a rischio nel consumo di alcol ha anch'esso abitudini alcoliche non moderate, mentre tale quota scende al 9,2 per cento tra i giovani che vivono con genitori che non bevono o che bevono in maniera moderata. Tra i ragazzi di 11-15 anni la quota di chi ha almeno un comportamento a rischio è pari al 10,5 per cento senza evidenti differenze di genere;

un altro fenomeno che desta preoccupazione è legato alla diffusione dell'alcolismo tra le giovani donne. Le ragazze, negli ultimi anni, hanno raggiunto i ragazzi nel consumo: tra i 12 e i 17 anni infatti emerge una percentuale di diffusione circa dell'80 per cento rispetto all'altro sesso. Negli ultimi 3 anni, le donne che si sono rivolte a enti e associazioni per cercare di risolvere problemi di etilismo sono infatti aumentate del 76 per cento;

considerato che:

in Europa, un giovane su 4 in età compresa tra i 15 e i 29 anni muore a causa dell'alcol, che rappresenta nei giovani il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica. Secondo una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra il 40 e il 60 per cento di tutte le morti in Europa, dovute a ferite intenzionali e accidentali, sono attribuibili al consumo di alcol; quasi sempre gli incidenti stradali mortali sono dovuti a imprudenza, guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope quali alcol e droghe o sonnolenza. Distribuzioni incontrollate di alcol concorrono fortemente alla formazione delle cifre citate. Nelle notti del fine settimana, però, i controlli non sono adeguati. Le pattuglie sono poche e i controlli con l'etilometro insufficienti: in Italia solo il 3 per cento circa dei patentati viene controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi. In Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli all'anno; in Spagna, 3-4 milioni, in Italia solo 200.000; su 35 milioni di patentati, significa una probabilità di controllo ogni

175 anni;

rilevato che l'articolo 689 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente, con le modifiche apportate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede che l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chi pone in essere una delle condotte, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per 3 mesi, se poi dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna comporta poi la sospensione dall'esercizio,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure intese a favorire campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale, che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'alcol, prevedendo la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol;

2) ad adottare ogni iniziativa utile volta a coinvolgere l'ambito familiare in stretta connessione con quello scolastico, utilizzando misure specifiche dirette a limitare l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei giovani e a ridurre l'esposizione di questi ultimi alla pubblicità del settore, con riferimento anche ai siti *internet* che esaltano al consumo di alcolici;

3) ad assumere iniziative per contrastare il consumo di alcol, nonché il fenomeno del *binge drinking* tra i giovani e, in particolare, tra i giovanissimi e gli adolescenti;

4) a sostenere un aggiornamento del sistema normativo, prevedendo sanzioni più gravi in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, con relativo innalzamento dell'età dei soggetti coinvolti, per l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, con estensione della previsione anche alla vendita presso supermercati, nonché sanzioni rivolte al maggiorenne che cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche.

(1-00227)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'onorevole Maurizio Lupi, confermandolo nel medesimo incarico che ricopriva nel precedente Esecutivo guidato dall'on. Enrico Letta;

considerato che:

egli risulta iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di abuso di ufficio, nell'ambito della contestata nomina di un medico ai vertici dell'Autorità portuale di Cagliari in qualità di presidente prima e di commissario poi. In particolare, il nominato è stato poi costretto a lasciare il proprio posto da una sentenza del Consiglio di Stato che stabiliva la mancanza dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico;

allo stesso modo, egli risulta altresì indagato per il reato di abuso di ufficio, nell'ambito di altra inchiesta penale, avviata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi della nomina del commissario dell'Autorità portuale del Nord Sardegna;

valutato che:

il ministro Lupi è, dunque, doppiamente indagato per il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale (e successive modificazioni), secondo cui: «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; l'impianto accusatorio concernerebbe, in entrambi i casi, l'assenza di requisiti soggettivi nell'ambito di rilevanti nomine amministrative pubbliche, in marcata violazione di norme di legge e di regolamento; il Ministero guidato dall'on. Lupi ha competenze relevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste dal codice della strada, e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della navigazione. Detiene competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul trasporto pubblico locale; sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti;

considerato che:

a prescindere dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Lupi, che rimane costituzionalmente non colpevole sino alla condanna definitiva, appare tuttavia necessario che l'Italia e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini per gravi delitti, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo, peraltro in un ruolo assai delicato, concernente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato, dunque, che la situazione soggettiva dell'on. Lupi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatogli e, per questo, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, on. Maurizio Lupi, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00228)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, il dottor Vito De Filippo Sottosegretario di Stato;

considerato che:

nel corso del suo mandato di Presidente della Giunta regionale della Basilicata, il dottor De Filippo è stato indagato dalla Procura di Potenza per il reato di peculato, nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi illeciti. Allo stesso modo, anche 5 assessori e numerosi consiglieri regionali sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato determinando, nei fatti, lo scioglimento anticipato del medesimo Consiglio regionale;

sotto il profilo investigativo, ancora formalmente da dimostrare dagli organi giudicanti, risulta che

l'ufficio di presidenza della Regione, l'organo preposto alla verifica, non abbia mai provveduto al controllo incrociato delle fatture e/o ricevute prodotte dai Gruppi consiliari con quelli prodotti da ciascun consigliere regionale;

all'ipotizzata responsabilità penale inerente a un reato contro la pubblica amministrazione va, altresì, imputata una definita responsabilità di natura politica e gestionale nei confronti del Consiglio regionale lucano, in seno al quale sarebbero emersi reati di particolare gravità concernente l'utilizzo illegittimo di denaro pubblico;

valutato che:

il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello della salute, con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute. Sono inoltre attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;

la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di responsabilità ed impegno, stanti i necessari principi di precauzione e di cautela che avrebbero dovuto impedire, al dottor De Filippo, di assumere e detenere incarichi ministeriali di primario livello,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del dottor Vito De Filippo.

(1-00229)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvocato Del Basso de Caro Sottosegretario di Stato;

considerato che:

la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il reato di peculato, al fine di accertare la destinazione di somme non rendicontate (pari a 11.300 euro), utilizzate nel corso del suo mandato di Consigliere regionale della Campania;

il reato per cui il Sottosegretario è indagato è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale ed è inserito nel capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II del codice, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Con la previsione di tale fattispecie il legislatore incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, "avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria";

valutato che:

il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello delle infrastrutture, che ha competenze relevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste dal codice della strada e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della navigazione. Detiene competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul trasporto pubblico locale, sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti;

alla palese inopportunità politica ed al necessario principio di cautela e precauzione nell'affidamento di cariche pubbliche, alla nomina governativa si aggiunge l'incompatibilità tra la delicatezza del mandato con la contemporanea indagine giudiziaria in corso, concernente un delitto contro la pubblica amministrazione;

la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità, impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato dell'avvocato Umberto Del Basso de Caro.

(1-00230)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIOFEI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, Viceministro dell'interno il dottor Filippo Bubbico;

considerato che:

ben prima di assumere l'incarico, egli è stato rinviato a giudizio per il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale (e successive modificazioni), secondo cui: «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

l'impianto accusatorio posto a sostegno del rinvio a giudizio rimarca la gravità dell'affidamento esterno per la riorganizzazione amministrativa e gestionale del Consiglio regionale della Basilicata, mentre il dottor Bubbico guidava la presidenza della Giunta regionale;

il procedimento penale a carico del Viceministro è, peraltro, in avanzata fase dibattimentale, risultando in prossimità temporale della sentenza decisoria di primo grado;

valutato che:

nonostante la sua imputazione, il 30 marzo 2013, su invito del Capo dello Stato, il dottor Bubbico ha accettato di far parte di gruppi di lavoro, insediati presso la Presidenza della Repubblica, con il compito di fornire proposte programmatiche in materia istituzionale e in materia economico-sociale ed europea;

il Viceministro dell'interno risulta delegato governativo di particolari e delicate competenze concernenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. Fermo restando il principio sancito dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», questione di cautela e di opportunità non avrebbero dovuto indurre il Presidente del Consiglio dei ministri alla rilevante nomina governativa in capo al dottor Bubbico;

il sereno, corretto ed opportuno esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto incompatibile con la contemporanea veste di imputato in un procedimento penale, oltretutto nell'ambito di gravi delitti contro la pubblica amministrazione,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Viceministro dell'interno del dottor Bubbico, alla luce del contemporaneo procedimento penale a suo carico.

(1-00231)

Interrogazioni

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il CEM, Centro di educazione motoria, rappresenta un centro di eccellenza, operativo da oltre 50 anni a Roma negli ospedali Forlanini e San Camillo;

si configura come una struttura particolarmente valida ed operativa, uno dei pochi centri in cui viene offerto supporto alle famiglie per assistere persone portatrici di gravi disabilità psicomotoria;

il CEM è gestito dal comitato provinciale di Roma della Croce rossa italiana, ed accoglie 46 utenti in regime residenziale e 16 utenti in regime semi-residenziale, tutti affetti da gravi patologie;

il Centro venne accreditato presso la Regione Lazio, con delibera n. 2591 del 19 dicembre 2000, rinnovata annualmente, quale struttura erogatrice di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978;

come si evince anche dal riscontro del Ministero della salute all'interrogazione 5-00064 della Camera concernente le sorti del CEM, nel settembre 2013, "difficoltà riscontrate nel rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, unite alle difficoltà di gestione economico-finanziaria del Centro a fronte dei finanziamenti erogati dalla Regione Lazio, hanno concretamente compromesso la capacità di assicurare la fruizione dei servizi e delle prestazioni forniti dal Centro";

in ragione di tali aspetti, la Croce rossa non avrebbe firmato con la Regione Lazio né con la ASL RM D l'accordo di accREDITAMENTO del *budget* previsto per l'anno 2012-2013, sollevando una richiesta alla ASL di prendersi in carico la gestione del Centro o di individuare altre strutture idonee ad ospitare i pazienti assistiti;

a tale scenario vanno ad aggiungersi le difficoltà scaturite dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012 che ha determinato la riorganizzazione della CRI;

successivamente in data 2 luglio 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti della Regione Lazio, della ASL RM D e della Croce rossa che riconosce il subentro della ASL nella gestione e nella titolarità del Centro, attraverso la concessione della struttura a titolo di comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore ai 30 anni: il percorso di subentro, ai sensi della successiva delibera attuativa, avrebbe dovuto avere luogo a decorrere dal 1° settembre 2013;

il protocollo avrebbe dovuto gestire ulteriormente il transito dei lavoratori nelle strutture della ASL a partire dal 1° gennaio 2014 al fine di consentire un corretto ed agevole espletamento delle funzioni del CEM, così come da intesa;

malgrado si sia realizzata la prima fase delle dinamiche di avvicinamento gestionale ad opera della ASL RM D, con la presa in carico della struttura e la nomina di un direttore sanitario, il passaggio significativo della nuova configurazione del CEM, attraverso la nuova collocazione del personale, è stato sospeso in ragione del parere negativo del Ministero dell'economia e delle finanze al protocollo d'intesa;

all'indomani della firma del protocollo, in particolare a decorrere dal settembre 2013 sono stati segnalati da operatori e dagli stessi disabili e familiari di questi una molteplicità di disservizi;

nel gennaio 2014, considerata la mancata applicazione delle linee attuative, a seguito di una vistosa mobilitazione che ha coinvolto personale e famiglie, impegnate ad oltranza a difendere i diritti dei propri congiunti e la corretta operatività della struttura, al personale del CEM è stato prorogato il contratto da parte della CRI fino al mese di marzo: siffatta situazione non fornisce alcun tipo di certezza oltre che di garanzia di continuità operativa alla struttura;

il precariato del personale, che rappresenta la struttura portante della funzionalità del CEM, mal si concilia con l'esigenza di garantire al Centro la sua configurazione di struttura di eccellenza, considerando che lo stato attuale delle cose sta rinnovando l'agitazione e la preoccupazione nelle famiglie dei pazienti, soprattutto bambini gravemente malati, che continuano a supportare le proteste ad oltranza, segnale della forte partecipazione e della delicatezza della situazione;

nello scenario descritto si evidenzia una situazione particolarmente gravosa, caratterizzata dalla mancata assunzione di responsabilità da parte delle competenti istituzioni e dal venir meno di impegni da parte degli enti coinvolti, che, su questioni afferenti alla salute e all'assistenza al malato, dovrebbero essere inderogabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'evoluzione che ha caratterizzato la gestione del CEM, e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, pur nel rispetto delle responsabilità e delle prerogative di tutte le parti coinvolte, al fine di salvaguardare la piena e corretta funzionalità del Centro, anche attraverso la piena stabilizzazione del personale, in modo da garantire il diritto alla salute e all'assistenza delle persone disabili.

(3-00794)

[BUEMI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tutela coloro che hanno una disabilità grave e i non autosufficienti, che sono totalmente esentati dalla quota percentuale di contribuzione relativamente all'assistenza domiciliare e indipendentemente dal valore ISEE dichiarato;

il Consiglio comunale di Pomezia, con la delibera del 17 gennaio 2012, n. 19, ha modificato all'articolo 17 "Interventi ed esenzioni" del vigente regolamento del servizio sociale del Comune, stabilendo che, dall'anno 2012, l'intervento di assistenza domiciliare non rientri più nei servizi gratuiti i cui beneficiari sono soprattutto persone disabili gravi e non autosufficienti protetti dalla legge, e sinora esentati dalla quota percentuale di pagamento;

il costo orario della contribuzione alla spesa è stato stabilito nella quota di 18,25 euro all'ora sulla base del reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare così come determinato dal valore ISEE del nucleo familiare e non dal valore ISEE del solo disabile, contravvenendo alla disposizione di legge che all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, riconosce la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare;

considerato che:

il sub commissario prefettizio, Antonio Tedeschi, con deliberazioni n. 2013/49 3 n. 2013/50 del 27 marzo 2013, dopo aver parlato con l'associazione "Dimensione disabili" di Pomezia, ha fatto le scelte tecnicamente ammissibili, cioè abolizione del pagamento per i primi due mesi del 2012, essendo la delibera di marzo, e rimodulazione al ribasso delle quote per il 2013 applicando il costo massimo del servizio solo a chi supera i 50.000 euro di Isee, mentre chi è tra i 15 e i 18.000 euro paga il 25 per cento, cioè meno di 5 euro all'ora;

l'associazione ha ripetutamente portato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione, avanzando diverse richieste, tra le quali la revoca della delibera n. 19 del 17 gennaio 2012, il fatto di considerare per il pagamento dell'assistenza domiciliare solo l'ISEE del disabile e non quello del nucleo familiare, la riunione di una consulta dell'*handicap* sancita dalla deliberazione n. 270 del 4 dicembre 1989, allo scopo di istituire la stessa consulta permanente per i problemi delle persone handicappate composta da rappresentanti delle associazioni, delle famiglie e amministratori comunali, e mai riunita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la delibera n. 19 del 17 gennaio 2012, adottata dal Consiglio comunale di Pomezia, in contrasto con le disposizioni di legge che tutelano l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili gravi e non autosufficienti;

se e con quali atti di competenza intenda intervenire, in generale, per dare maggiori garanzie a tutela di persone già fortemente penalizzate.

(3-00795)

[SACCONI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il giorno 20 febbraio 2014 il signor Eduardo De Falco, titolare di un panificio-pizzeria a Casalnuovo (Napoli), si è suicidato a causa del rischio di chiusura della propria attività in conseguenza della multa di 2.000 euro comminata in base la verbale di accertamento seguito alla visita di controllo dell'Ispettorato del lavoro nei giorni precedenti;

tra gli altri rilievi ispettivi, gli ispettori del lavoro avevano trovato la moglie del signor De Falco intenta ad aiutarlo nell'attività, contestando che la donna non lavorasse in base ad un regolare contratto di lavoro, e pertanto ritenendo tale aiuto familiare equiparato ad una prestazione lavorativa in nero;

considerato che:

ai sensi della legislazione vigente il coadiuvante familiare occasionale non presuppone un rapporto di

lavoro e, conseguentemente, nemmeno un obbligo contributivo;
nel recente caso citato è stata compiuta un'equiparazione tra la moglie che collabora saltuariamente nell'attività commerciale del marito e il lavoratore subordinato in nero anche ai soli fini della comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le conseguenti pesanti sanzioni;

tale interpretazione appare, a parere dell'interrogante, particolarmente assurda, poiché la saltuaria collaborazione di un familiare ad un'attività d'impresa non può essere assimilata a prestazioni lavorative in nero;

l'assenza di qualunque collegamento tra le due fattispecie considerate emerge chiaramente dalla circolare ministeriale n. 10478/2013, la quale asserisce che «la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura "morale" (...) ovvero sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare (...) la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare» e, in materia definitiva, che «il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione»;

l'attuale difficile congiuntura economica rende il saltuario aiuto dei familiari nell'attività agricola, artigianale o commerciale ancor più necessario e tale che sia da considerarsi, a giudizio degli interroganti senza formalismi assurdi, come un comportamento sostanzialmente lecito, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire ogni elemento atto a chiarire in modo utile ed esauriente lo svolgimento dei fatti, con particolare riferimento alla visita di controllo e al seguente verbale ispettivo; quali misure intenda intraprendere nei confronti dei familiari della vittima;

se intenda chiarire con urgenza la portata della regolazione relativa al coadiuvante familiare, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, al fine di orientare le stesse attività ispettive verso una giustizia sostanziale e fornire agli ispettori istruzioni scevre da eccessi dovuti a rigidi formalismi interpretativi.

(3-00796)

[MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia ai sensi della legge n. 281 del 1985. Vigila sui mercati finanziari, su intermediari e banche e su emittenti e società quotate per garantire un'operatività trasparente e corretta fondamentalmente per la tutela del risparmio e la salvaguardia della fiducia degli investitori nel sistema finanziario;

la Consob ha quindi un ruolo *pivot* per uno sviluppo moderno dell'economia nazionale;

risulta agli interroganti, da notizie stampa mai adeguatamente smentite, di episodi che mostrano come il presidente Vegas abbia avviato una gestione politica e monocratica di questa importante autorità ed improntata al più puro capitalismo di relazione. Inoltre, a parere degli interroganti si possono desumere legami continuativi e posizioni perlomeno condivise, se non precedentemente concordate, su questioni di competenza della Consob con il Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti e con esponenti del Partito Democratico;

il presidente Vegas ha, in 3 anni di mandato, effettuato 5 riordini organizzativi che hanno moltiplicato le strutture organizzative, avviato uno *spoiling system* con cui sono stati "eliminati" i dirigenti scomodi, e fatto entrare nella Consob una serie di soggetti esterni in posizioni apicali. Si legge in un articolo del "il Fatto Quotidiano" del 23 ottobre 2013: «Aulicino è uno dei 44 dirigenti assunti senza concorso con contratto a termine dalla Consob negli ultimi anni. Come tutti può aspirare, grazie alla stabilizzazione varata dal governo Monti proprio per Consob nel 2012, al contratto a tempo indeterminato passando per un semplice colloquio con una commissione presieduta - si dice - da chi lo

ha assunto: il presidente Giuseppe Vegas stesso. In 27 casi su 44 i contrattisti hanno già superato una selezione pubblica (è il caso della figlia di Paolo Scaroni, ad dell'Eni, per esempio) in altri casi i dirigenti sono stati chiamati direttamente dal vecchio presidente Lamberto Cardia o da Vegas, o sono stati selezionati dai cacciatori di teste. I casi più rilevanti dell'era Vegas sono quelli del direttore generale Gaetano Caputi (300 mila euro lordi) o di Francesca Amato (111 mila euro lordi) capo dell'ufficio di presidenza. Solo per Aulicino un funzionario interno aveva fatto ricorso al Tar insieme al sindacato Falbi. I giudici amministrativi hanno annullato il suo contratto nel luglio scorso impedendone la stabilizzazione. Niente paura. Grazie a un emendamento approvato ieri al Senato nel decreto legge sulla pubblica amministrazione Aulicino potrà riottenere la sua chance. È la politica bellezza»;

a parere degli interroganti con queste decisioni organizzative è stata avviata una gestione politica e non tecnica della Consob, come possono dimostrare anche i casi di seguito riportati;

è noto, infatti, che dal luglio 2011 un esposto dettagliato aveva fornito chiari elementi alla Consob per comprendere la gravità delle operazioni "Alexandria" e "Santorini" di MPS (Monte dei Paschi di Siena). Nonostante questo, la Consob non è intervenuta e nemmeno ha attivato i propri uffici competenti tecnicamente per l'analisi di quelle operazioni. Le operazioni ancora nell'ultimo bilancio di settembre 2013 non sono contabilizzate come derivati di credito con conseguenti occultamenti di perdite. Inoltre, sempre da notizie stampa si apprende che Deutsche bank e Nomura, controparti di MPS hanno contabilizzato queste operazioni in maniera differente e che l'autorità tedesca BaFin è intervenuta pesantemente su Deutsche bank proprio sul tema dell'accordo per l'occultamento di perdite tra il *management* di MPS e quello di Deutsche bank. A questo si aggiunge che, nonostante a ottobre 2012 Profumo e Viola rappresentarono a Consob di aver rinvenuto la documentazione relativa all'operazione con Nomura, le prime informazioni pubbliche vengono rese note al mercato solo a fine gennaio 2013 dopo che oramai erano trapelate sulla stampa. Sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00691 che ad oggi non ha ricevuto risposta;

il secondo caso riguarda la fusione tra Unipol e Fonsai. Per quanto consta agli interroganti, a gennaio 2012 il presidente Vegas incontra il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, insieme ad alcuni dirigenti della Consob ed altri soggetti. Secondo una prima versione dei fatti resa dal presidente Vegas al senatore Elio Lannutti, nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato a febbraio 2012, la riunione sarebbe avvenuta presso Mediobanca, mentre secondo una successiva versione dei fatti (sempre resa dal presidente Vegas durante l'audizione alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di ottobre 2012 all'onorevole Alberto Fluvi) la stessa sarebbe avvenuta presso la sede della Consob. A prescindere dalla logistica, il tema oggetto dell'audizione era l'esenzione dall'OPA (offerta pubblica di acquisto); l'iniziativa è fuori dalle regole di funzionamento della Consob, tanto che il commissario Michele Pezzinga dichiara pubblicamente che simili decisioni si prendono collegialmente in Commissione e non nell'ambito di confronti *vis-à-vis*. Sull'esenzione dall'OPA decisa dalla Consob era fondamentale il supporto delle decisioni prima dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), poi dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), relativamente alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione coinvolte nella fusione; l'interazione tra le due autorità di vigilanza in merito, per quanto pubblica, non è, a parere degli interroganti, inequivoca;

a partire da aprile 2012 nell'ambito di documenti predisposti dalle due società di assicurazioni emerge il problema dei titoli strutturati di Unipol e della loro corretta valorizzazione in bilancio; anche la Procura della Repubblica e l'opinione pubblica sono preoccupati, dato che si tratta di svariati miliardi di euro. Da quel momento si sovrappongono le notizie stampa che evidenziano interessanti diretti del Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti anche con riferimento ad un finanziamento che Unipol avrebbe dovuto erogare per l'allargamento del porto di Ostia. La Commissione a fine anno 2013 (quindi con il commissario Michele Pezzinga già decaduto dalla carica) non ha sollevato rilievi alla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol, come si evince dal documento concernente il giudizio di equivalenza sulla fusione;

il terzo caso è quello della tutela del risparmio attraverso la corretta rappresentazione dei rischi resa dagli scenari probabilistici. Questo strumento, sviluppato dalla Consob durante la presidenza di Luigi Spaventa, informa i potenziali investitori di quante probabilità ci sono di rientrare nel proprio investimento, di guadagnare o di perdere ed in quale entità; si tratta degli strumenti che le banche adottano per la loro attività proprietaria e quindi una loro trasparenza nei confronti dei risparmiatori altro non è che un modo per eliminare le asimmetrie informative e rimuovere sul nascere potenziali conflitti di interesse. Il presidente Vegas, in linea con quanto sostenuto dal ministro *pro tempore* Tremonti, ha in numerose occasioni espresso contrarietà all'utilizzo di queste informazioni nella vendita dei prodotti finanziari, sostenendone addirittura l'invalidità tecnica e rimuovendone l'obbligatorietà dietro apparenti divieti imposti dalle direttive comunitarie. Addirittura il servizio studi della Consob ha di recente pubblicato una ricerca che intende mettere in dubbio la correttezza di questo approccio. Ciò è avvenuto nonostante oltre 100 accademici di fama internazionale ne abbiano sottoscritto la validità scientifica in pubbliche consultazioni degli organismi nazionali ed esteri che si occupano della regolamentazione dei mercati finanziari e nonostante la circostanza che gli scenari probabilistici siano stati previsti dalla IOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) nelle proprie consultazioni e siano stati introdotti nella regolamentazione da diverse autorità europee (Portogallo, Inghilterra e, da ultimo, Olanda);

a questo si aggiunge che l'illustrazione delle probabilità per un investimento sono divenute anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, civile e penale, il riferimento per definire profili di scarsa diligenza e correttezza ed anche comportamenti truffaldini da parte delle banche nei confronti dei risparmiatori, di piccole e medie imprese e degli enti locali;

infine, il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta di queste argomentazioni aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per rendere obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob, considerati i compiti istituzionali di vigilanza sulla vendita dei derivati, che purtroppo non è stato approvato. Considerato che nel testo definitivo della legge di stabilità si elimina solo apparentemente la possibilità per gli enti locali di fare operazioni in derivati: il "vaso di Pandora" dei derivati venduti agli enti locali è quindi riaperto senza alcuna forma di tutela;

considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere: 1) quali sarebbero stati i meriti e le professionalità così specifiche da consentire assunzioni dirette nonché se queste siano avvenute con il *placet* di tutta la Commissione, alla luce del fatto che non è stata seguita alcuna selezione pubblica per assumere il personale sopra indicato, né un interpello tale da verificare la presenza di simili professionalità già tra il personale dipendente della Consob; 2) se corrisponda al vero che il dottor Caputi sia stato assunto nonostante i molteplici incarichi (componente dell'autorità di garanzia degli scioperi, della commissione per i reati valutari, nonché amministratore di numerose società) incompatibili in base alla legge istitutiva della Consob; 3) se il presidente Vegas fosse al corrente di queste incompatibilità al momento dell'assunzione (come dichiarato durante l'audizione alla VI Commissione della Camera dei deputati dell'ottobre 2012) e se sia vero che il dottor Caputi, man mano che tali incompatibilità venivano rese note dalla stampa, abbia provveduto a rimuoverle attraverso delle dimissioni postume; 4) se il presidente Vegas fosse al corrente del presunto intervento volto a stabilizzare in Consob il dottor Aulicino e, in caso contrario, se abbia assunto interventi di controllo interno per verificare la genesi di una simile iniziativa; 5) per quali motivi da ottobre 2012 a fine gennaio 2013 la Consob abbia reso noto al mercato di avere in corso verifiche sugli andamenti di borsa anomali del titolo, accreditando così di volta in volta le notizie più disparate e contribuendo quindi a violare l'integrità dei mercati invece di informare subito il mercato delle perdite connesse alle operazioni con Deutsche bank e Nomura; 6) se la Consob abbia verificato i motivi sottesi alla differente contabilizzazione tra MPS e le sue controparti Deutsche bank e Nomura; 7) se ci siano state collaborazioni con la BaFin, in che cosa siano consistite e quale sia il contenuto del provvedimento della BaFin; 8) se il presidente Vegas abbia mai discusso del caso o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto con il Ministro *pro*

tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 9) dove sia avvenuto l'incontro con il dottor Nagel di gennaio 2012, chi vi abbia partecipato, cosa fosse stato deciso, come il presidente Vegas abbia spiegato la diversa versione dei fatti resa ai due membri del Parlamento; 10) se la decisione assunta dalla Commissione, in sede di rilascio del giudizio di equivalenza sul documento di fusione, di non richiedere integrazioni per illustrare al mercato rilievi della Consob sulla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol sia in linea con la posizione tecnica dei diversi uffici incaricati, se la decisione sia stata assunta in assenza del commissario Pezzinga e, in tal caso, se la decisione sia stata assunta con l'astensione o il voto contrario dell'altro commissario; 11) se nelle interazioni con l'IVASS vi sia un documento ufficiale in cui si evidenzii chiaramente che ricorrano i presupposti per l'esenzione da OPA concessa dalla Consob; 12) se il presidente Vegas fosse al corrente della vicenda del "porto di Ostia" e/o abbia mai discusso dell'operazione Unipol-Fonsai o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto nella attività di controllo svolte o che l'istituto avrebbe potuto svolgere con riferimento a questa operazione o ai soggetti in essa coinvolti, con il Ministro *pro tempore* Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 13) se sia stato il presidente Vegas a commissionare la ricerca al servizio studi orientandone i risultati e quale sia stata la posizione degli altri commissari in merito; 14) se il presidente Vegas sia intervenuto su membri del Parlamento per promuovere il ritiro dell'emendamento alla legge di stabilità con cui si sarebbe resa obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob e se abbia mai discusso la questione con il Ministro *pro tempore* Tremonti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti al Ministro in indirizzo che una dipendente fuori ruolo con qualifica impiegatizia presso il Ministero dell'economia ricopra un incarico apicale presso la Consob;

quali siano le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito del testo unico finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, che vietano la previsione degli scenari probabilistici nella documentazione per l'offerta e/o la vendita dei prodotti finanziari;

se sia a conoscenza di quali siano le posizioni che la Consob sta assumendo in occasione dei tavoli di revisione delle direttive comunitarie in materia di trasparenza dei rischi, e in particolare se tali posizioni siano o meno favorevoli agli scenari probabilistici;

quali misure di carattere normativo, anche urgenti, intenda assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

(3-00797)

[CONSIGLIO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il fenomeno dei ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione rappresenta un vero ostacolo alla crescita competitiva delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni;

sono infatti le piccole e medie imprese, già fortemente provate dalle difficoltà di accesso al credito bancario, ad accusare i ritardi più marcati nei pagamenti, i quali sono suscettibili di provocare addirittura il fallimento di molte aziende, con conseguenze dannose per l'intera filiera produttiva;

il Governo Letta, ad inizio Legislatura, ha emanato il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, al fine di sbloccare i pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per un importo pari a 40 miliardi di euro, in riferimento agli anni 2013 e 2014;

per l'anno 2013, le risorse finanziarie rese disponibili agli enti debitori ammontano a 24,4 miliardi di euro e di questi risultano pagati ai creditori 16,3 miliardi di debiti;

il fenomeno dei pagamenti ritardati nella pubblica amministrazione, complice anche la crisi, ha acquisito negli anni un profilo drammatico, facendo emergere la necessità di adottare un intervento, certamente non tampone ma duraturo e strutturale;

l'insuccesso delle iniziative adottate si riverbera anche nei tanti fallimenti di aziende; in Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende. I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65 per cento in 4 anni, con quasi 50.000 fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3.000 solo nei primi 3 mesi del 2013. Nel primo trimestre 2013 il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto al 2012;

da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, si evince che il totale dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto *pro soluto* a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria;

l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha anticipato al Parlamento l'imminente adozione di un provvedimento per lo sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione, destinando da subito a tale scopo 60 miliardi di euro, senza tuttavia specificare le modalità di intervento;

in tale scenario è importante, in particolare, capire se il Ministero dello sviluppo economico abbia approfondito in maniera adeguata il grave problema rappresentato dai ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione e quali effetti lo stesso produce sulla competitività delle imprese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia fornire dati certi riguardo agli effetti dei ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione sulle imprese, e più in generale sul Paese, in termini di perdita di produttività, di posti di lavoro e di punti di prodotto interno lordo;

se voglia chiarire quale sia la posizione del Governo sul tema dei ritardi di pagamento, rendendo nota la strategia che lo stesso intende adottare nell'immediato per sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

(3-00799)

DLBAGLIO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'attività venatoria è disciplinata dalla legge quadro n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", attuativa della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE, nonché dalle direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, a cui vanno ad aggiungersi le specificità normative afferenti alle singole regioni;

tale sistema normativo si fonda su tre capisaldi ai sensi dell'art.1 della legge n. 157 del 1992, vale a dire che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole, e che le Regioni sono demandate dell'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela della fauna, conformemente alla legge statale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;

l'art. 18, come modificato dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), individua le specie di fauna selvatica ed i periodi in cui è consentito l'abbattimento. Alle Regioni è consentito, purché i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, di modificare i periodi in cui è consentito l'abbattimento, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), art. 26, è intervenuta successivamente rettificando l'integrazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "direttiva uccelli", in particolare in merito alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e di introdurre un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga, e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

il quadro normativo, così delineato, vieta l'attività venatoria, per ogni singola specie, nel periodo di nidificazione e durante il rientro al luogo di nidificazione, in concomitanza con le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

ai sensi della legge quadro, spetta alle Regioni dunque la determinazione della disciplina in materia di gestione della fauna selvatica, attraverso l'adozione di misure necessarie a tutela delle specie e determinandone quindi il corretto stato di conservazione attraverso misure che limitino i periodi prestabiliti per la caccia di alcuni animali, salvaguardando la fauna che versa in uno sfavorevole stato di conservazione;

in data 12 dicembre 2013 il Tar del Lazio ha pronunciato sentenza di rigetto di un ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste contro la Regione Lazio volto all'annullamento del decreto T00163 del 3 luglio 2013 del Presidente della Regione attraverso cui è stato adottato il "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14", di cui l'allegato A indica le specie ammesse al prelievo, il carnere giornaliero e stagionale, il numero delle giornate settimanali di caccia, le norme per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende turistico-venatorie, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione speciale;

appare opportuno evidenziare che, il calendario venatorio della stagione 2013-2014 è stato sospeso a seguito della richiesta cautelare avanzata dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, con ovvie conseguenze in termini di mancato esercizio dell'attività venatoria da parte degli interessati, che tra l'altro avevano già contribuito al versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio;

si sottolinea che il decreto regionale, oggetto di ricorso, dispone che venga sanzionata e condannata qualunque pratica di caccia che non rispetti le predette normative, delineando un impianto legislativo che, in armonia con la disciplina nazionale, rappresenta un chiaro riferimento per l'esercizio di un'attività venatoria corretta;

malgrado ciò, tra le maglie dell'impianto normativo sono stati rintracciati degli aspetti sui quali è stato costruito il ricorso;

tra le accuse delle associazioni ambientaliste vi sarebbe quella secondo cui la Regione Lazio avrebbe emanato un calendario senza tenere in considerazione i precetti dell'Ispra; inoltre il piano faunistico venatorio regionale risulterebbe risalire al 1998, perciò scaduto dal 2003. A ciò si aggiunge tra le accuse che "malgrado la sussistenza di una precisa indicazione dell'Ispra, la Regione Lazio avrebbe altresì omesso di sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle Zone di protezione speciale";

di contro, invece, la sentenza del Tar ha sottolineato che la Regione Lazio "ha dato dimostrazione di aver attentamente esaminato le osservazioni dell'ISPRA e, per quelle alle quali ha ritenuto di non aderire, ha esaustivamente fornito le relative argomentazioni, con riguardo ai periodi ed alle modalità di caccia". Nello specifico la sentenza sottolinea il "riferimento ai risultati di studi svolti da organi aventi riconoscimento a livello europeo e/o studi riferiti alla specifica realtà regionale, che evidenziano le peculiarità legate al territorio del Lazio";

il riferimento agli studi citati dalla sentenza è al documento "Key concepts" della direttiva 79/409/CEE, ufficialmente adottato dalla Commissione europea, che riporta indicazioni per singola specie e per singolo Paese, nonché le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prepuziale, nonché della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione;

per quanto invece riguarda la presunta mancata valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle zone di protezione speciale del calendario venatorio, appare opportuno segnalare che la direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE) dispone che siffatta procedura avvenga soltanto per il piano faunistico venatorio, che non è stato invece impugnato nel ricorso;

proprio in considerazione della peculiarità regionale, la Regione Lazio, secondo quanto riportato dalla sentenza "avendo limitato la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio, mentre in diversi stati europei per molte specie il limite va oltre tale data, si sarebbe dimostrata rispettosa ed anche più attenta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio faunistico regionale";

appare evidente che per ragioni che afferiscono agli interessi, per quanto talvolta legittimi, di alcune realtà associative spesso si creano, come nel caso delineato, le condizioni per limitare e condizionare il corretto prosieguo di alcune attività, come quelle venatorie, che per quanto possano essere condivisibili o meno, se esercitate in maniera armonica e coerente con i dettami di legge meriterebbero di essere sempre tutelate e garantite segnatamente quando in capo all'operatore di settore sussiste uno specifico diritto legittimato e rafforzato dal pagamento di una tassa regionale specifica per l'attività venatoria;

nel caso di specie, le obiezioni, oggetto di ricorso al Tar, delle associazioni ambientaliste non tengono ulteriormente conto del margine discrezionale afferente alle singole Regioni, in virtù di quella peculiarità territoriale ed ambientale che dovrebbe sottendere la normativa regionale pur nel pieno rispetto delle disposizioni della legge quadro e dei dettami europei,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di intervenire sulle criticità che ancora condizionano la disciplina relativa all'esercizio delle attività venatoria, segnatamente per quanto attiene al raccordo tra la normativa nazionale e quella regionale, la cui sussistenza legittima il definirsi di condizioni di *impasse* operativa come quella descritta, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività venatoria qualora questa venga esercitata nel pieno rispetto della legge e dunque nella piena tutela dell'ambiente e della fauna, e al fine di garantire l'adeguamento della normativa alle peculiarità territoriale ed ambientale delle singole regioni.

(3-00800)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il giorno 17 febbraio 2014 si è tenuta dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sez. 44, l'udienza preliminare nel procedimento recante R.G GIP 26140/13 nato dalle indagini disposte dai pubblici ministeri Milita e D'Alessio nei confronti di Francesco Bidognetti e altri 21 imputati per il disastro permanente generato dal grave inquinamento della cosiddetta terra dei fuochi, che sarebbe derivato dai comportamenti posti in essere dagli imputati negli anni compresi tra il 1992 e il 2006, il cui picco di compromissione si verificherà nel 2064 a causa delle infiltrazioni sempre più diffuse di percolato tossico nelle falde acquifere. Costoro avrebbero gestito in modo mafioso il ciclo transregionale di smaltimento dei rifiuti anche pericolosi destinato allo smaltimento abusivo o incontrollato nelle discariche campane sotto la protezione mafiosa, con abbattimento dei costi dei produttori di rifiuti specialmente nell'area di Giugliano (Napoli), lucrando i profitti della relativa mediazione mafiosa, in dispregio di ogni normativa o autorizzazione in concorso con tecnici e pubblici ufficiali;

il GIP ha notificato l'ordinanza di fissazione dell'udienza preliminare oltre che agli imputati, anche ai pm, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Avvocatura dello Stato, alla Regione Campania, alle Province di Napoli e Caserta e al Comune di Giugliano;

non risulta agli interroganti che ad oggi, 11 marzo, lo Stato nella persona del Ministero dell'ambiente, la Regione e le 2 Province siano costituite parte civile nel procedimento, risultando unicamente costituito il Comune di Giugliano in persona del commissario *pro tempore*;

da notizie di stampa, apparse anche sul *web*, si apprende che "se lo Stato non si costituisce entro il 13 marzo 2014 gli imputati potrebbero farla franca nei risarcimenti scegliendo il rito abbreviato";

qualora ciò si verificasse sarebbe un atto gravissimo di rinuncia dello Stato, unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento del danno ambientale, all'esercizio di una forma di tutela nei confronti dei cittadini colpiti, non solo in via preventiva, non essendo intervenuto adeguatamente per impedire che ciò accadesse, ma anche addirittura in via successiva quale rinuncia al giusto risarcimento per il disastro causato;

anche la mancata costituzione degli enti territoriali interessati risulta parimenti grave anche alla luce di quanto affermato nella pronuncia resa dal Tribunale di Milano, sez. IV, 21 dicembre 2010 (ord.), giudice Guadagnino, con la quale si afferma la legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti

pubblici territoriali nei processi per reati ambientali anche post riforma in relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale, così informalmente riassunta: «Nei processi in materia ambientale, sono astrattamente legittimati a costituirsi parte civile, oltreché lo Stato, in persona del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - unico legittimato a richiedere il risarcimento del danno ambientale, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente - anche gli altri Enti Pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune), i quali in forza della disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c. possono agire in sede penale per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale e/o morale (diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale strictu senso inteso) che ad essi sia derivato in conseguenza della commissione di tali reati", come si può leggere nella massima a cura di Tommaso Trincherà, come tratto dal sito "penalecontemporaneo",
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo si sia costituito parte civile nel suddetto procedimento ovvero se abbia predisposto di farlo entro il 13 marzo 2014, essendo l'unico soggetto, allo stato attuale, legittimato all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ambientale generale e diffuso quale lesione dell'interesse pubblico e generale all'integrità dell'ambiente;

in caso contrario quali siano le motivazioni di questo atteggiamento, a parere degli interroganti, molto grave.

(3-00801)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCALIA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

gli allarmanti sviluppi del duro scontro che si sta verificando in questi giorni tra Ucraina e Russia, dopo l'occupazione da parte dei militari russi della penisola della Crimea, preoccupano profondamente non soltanto per la possibile degenerazione in un conflitto armato, ma anche per la crisi energetica che si potrebbe aprire a seguito di tale situazione in Europa e soprattutto in Italia;

attualmente le importazioni di gas dalla Federazione russa che transitano per l'Ucraina rappresentano circa il 45 per cento del totale dell'approvvigionamento italiano;

considerato che:

un'eventuale interruzione delle forniture potrebbe essere affrontata sia massimizzando gli approvvigionamenti dai contratti di lungo termine con l'Algeria e con il Qatar o gli acquisti *spot* dai mercati del Nord Europa, sia reperendo sul mercato *spot* gas naturale liquefatto dai terminali di rigassificazione o utilizzando al massimo gli stoccaggi disponibili. Tutte possibili soluzioni che potrebbero garantire l'approvvigionamento di gas, anche in caso di improvviso azzeramento delle importazioni;

tra i Paesi europei, l'Italia è quello maggiormente dipendente dalle importazioni di gas, sia per la bassa produzione nazionale sia per il preponderante utilizzo del metano per la generazione di energia elettrica. Attualmente il nostro Paese importa gas da Russia, Algeria e Libia. L'equilibrio precario del nostro Paese in tale settore è dimostrata dal fatto che nell'ultimo trimestre del 2013 si è verificato un blocco delle forniture da parte della Libia, compensato proprio con un temporaneo incremento delle importazioni dalla Russia, così come numerose sono state le interruzioni da parte dell'Algeria negli ultimi 4 anni, a causa del quadro politico instabile;

è evidente dunque che la crisi ucraina rende il nostro Paese ancora più vulnerabile sotto il profilo energetico e rende ancora più chiaro quanto sia necessario e non più rinviabile per il nostro Paese investire sulle infrastrutture interne, come i rigassificatori, per far sì che il nostro Paese possa davvero diventare un *hub* europeo del gas;

all'insicurezza sull'approvvigionamento si aggiunge il problema che l'Italia è costretta a pagare il gas a prezzi superiori rispetto a quelli praticati agli altri Paesi europei a causa degli onerosi contratti sottoscritti da Eni con Russia e Algeria. Sono i cosiddetti contratti "*take or pay*" che costringono l'acquirente a pagare comunque il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche se il gas non viene utilizzato, e ad un costo notevolmente superiore a quello di mercato, crollato in

conseguenza del diffondersi dello *shale gas*. Solo nel 2012, ad esempio, a causa del crollo della domanda dovuta alla crisi, Eni ha dovuto pagare penali salatissime dovute agli obblighi pluriennali di acquisto del gas. Nello stesso anno, così, la divisione Gas&Power di Eni ha registrato una perdita operativa di 3,2 miliardi di euro, in gran parte dovuta a svalutazioni di *asset* nella vendita per circa 2,5 miliardi. E per i prossimi anni, in attesa della rinegoziazione dei contratti, sono previste ulteriori perdite, che saranno scaricate sulle bollette dei consumatori;

considerato inoltre che l'Unione europea non ha ancora una politica energetica e infrastrutturale comune, che consentirebbe agli Stati membri una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, un più forte potere contrattuale nei confronti dei fornitori che, nel caso del mercato del gas, permetterebbe di puntare sul più economico *shale gas*,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia predisposto o intenda predisporre in tempi certi e brevissimi soluzioni alternative di approvvigionamento di gas, soprattutto nel lungo periodo, nel caso di una *escalation* della crisi ucraina e di eventuale interruzione di fornitura di energia da parte di tale Paese;

se, in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intenda porre il tema della necessità di una politica energetica comune tra i Paesi membri.

(3-00793)

[FATTORI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PEPE](#), [SERRA](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a parere degli interroganti la riorganizzazione delle forze dell'ordine dovrebbe prevedere una progettazione che non rechi discapito al lavoro di ogni singolo presidio sul territorio, come potrebbe accadere con la loro chiusura. La situazione di crisi economica e sociale spinge troppo spesso verso atti inconsulti che possono sfociare in rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico. La lotta alla criminalità non può prescindere dal lavoro svolto dai presidi locali e la chiusura di ogni presidio rischia di essere un regalo fatto al crimine;

considerato che:

la circolare del Ministero dell'interno del 3 marzo 2014, recante il "Progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato", prevede la chiusura del 15,7 per cento per un totale di 261 presidi;

in particolare nella lista dei commissariati di Polizia di Stato si evidenzia la chiusura di 11 presidi di cui 3 (circa il 30 per cento) sono concentrati nella provincia sud di Roma (Colleferro, Genzano di Roma e Frascati) dove servono una cittadinanza di circa 350.000 utenti;

considerato inoltre che:

con la chiusura di questi 3 presidi ne rimarrebbero soltanto 3 operativi (Marino, Velletri e Albano laziale presidio di Polizia stradale) per 350.000 utenti circa in una vasta porzione di territorio che include il parco dei Castelli romani;

nel 2013 il comando di Polizia di Stato di Genzano di Roma, oltre al lavoro svolto per presidio a manifestazioni, eventi sportivi e più in generale per tutte le occasioni in cui è richiesto il mantenimento dell'ordine pubblico, ha ufficialmente riportato la seguente statistica: 4623 soggetti controllati, 1507 veicoli, 373 posti di controllo, 69 contravvenzioni, 151 persone denunciate alle autorità di cui 10 in stato di arresto per reati quali il furto, l'estorsione e la violenza sessuale. Controlli amministrativi a 1264 esercizi, 2421 controlli a soggetti sottoposti a misure cautelari, ricezione di 529 denunce di reato per furti, danneggiamenti, truffe o frodi informatiche;

nonostante il controllo sul territorio, emerge una carenza dei mezzi (e non un *surplus* come evidenziato dal rapporto del Ministero dell'interno) che comporta l'aumento di atti vandalici a negozi, automobili e persone proprio nella zona in cui operano i comandi oggetto della rimodulazione, da cui scaturisce, piuttosto, l'esigenza del mantenimento dei massimi livelli di sicurezza del territorio;

i 3 sindaci interessati, sia a mezzo stampa che durante un incontro con la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, hanno ribadito l'assoluta necessità del mantenimento dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro e manifestato forti preoccupazioni circa il rischio di una diminuzione della presenza delle forze di polizia sul territorio, con conseguenti negative ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini;

numerosi sono gli appelli di tutte le sigle sindacali afferenti alle forze di Polizia di Stato relativamente all'inadeguatezza e inopportunità di tale tipo di programmazione che inciderebbe negativamente sulla sicurezza e sull'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'utilità, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro, nonché di tutti quelli presenti sul territorio nazionale, che sono in via di soppressione come da programma;

quali siano le ragioni di una così alta concentrazione di presidi soppressi in uno stesso territorio;

quale modello di sicurezza si concretizzerà in futuro nei territori che rimarranno privi di commissariati, dopo la proposta di riorganizzazione e chiusura dei presidi territoriali della Polizia di Stato, per garantire la riduzione del numero di casi di vandalismo e criminalità che, ad oggi, sono in aumento;

quali siano i motivi economici e finanziari che giustificano una tale rimodulazione dell'organizzazione della Polizia di Stato, che, a giudizio degli interroganti, colpisce in maniera preponderante la base e salvaguarda tutta la parte dirigente e burocratica;

quali siano i principi che informano il progetto, anche alla luce delle forti criticità sollevate da tutte le parti sociali afferenti al sistema della Polizia di Stato;

quali iniziative intenda assumere per evitare la chiusura dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro al fine di garantire nei territori una presenza stabile dello Stato e dare un forte segnale di vicinanza ai cittadini.

(3-00798)

[RUTA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -

(3-00802)

(Già 4-01654)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#), [LO GIUDICE](#), [BUEMI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che: a seguito degli incidenti accaduti presso il cantiere della linea di alta velocità ferroviaria di Chiomonte (Torino) nei giorni 13 e 14 maggio 2013 Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi sono stati indagati e quindi rinviati a giudizio per reati aggravati, in base al capo d'imputazione, dalle finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico;

nei loro confronti, a 6 mesi dal fatto, è stata applicata, in data 9 dicembre 2013, la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nella casa circondariale di Torino, dove gli uomini sono detenuti in celle contigue (Blasi e Alberto nella medesima) e i colloqui con i difensori sono stati svolti alla presenza di tutti;

dopo pochi giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, tutti e 4 gli indagati sono stati autorizzati ad avere colloqui in carcere con i familiari e i rispettivi conviventi. Il 20 gennaio 2014 tali colloqui sono stati improvvisamente sospesi, su decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per ragioni investigative;

l'istanza di ripristino dei colloqui, ritualmente avanzata dai difensori, è stata respinta, con la seguente motivazione: "da indagini in atto (...) emerge che attraverso i colloqui con persone diverse dai familiari si cerca di far pervenire agli indagati notizie relative a possibili fatti di resto sui quali sono in corso accertamenti";

in data 30 gennaio i 4 coimputati sono stati quindi trasferiti in reparti di alta sicurezza nelle case circondariali di Alessandria (Blasi e Zanotti), Ferrara (Alberto) e Rebibbia, Roma (Zenobi);

rilevato che:

Zenobi è stata tenuta in isolamento e poi ammessa alla socialità con le altre tre detenute della sezione, a fronte delle rassicurazioni che il carcere di Rebibbia aveva fornito alla Procura di Torino, in ordine alla non particolare pericolosità sociale delle detenute stesse;

a Blasi e Zanotti è stata invece vietata la possibilità di incontrarsi, con conseguente sensibile riduzione delle ore d'aria che spetterebbero a ciascuno. Infatti, proprio per evitarne il contatto, essi sono stati autorizzati ad uscire dalla propria cella singola a turno, l'uno al mattino e l'altro al pomeriggio, mentre

le ore d'aria serali sono stati equamente divise tra i 2. Pertanto, le ore d'aria giornaliere loro riconosciute si sono dimezzate, passando dalle 6 previste per tutti i detenuti della sezione, a 3;

a seguito di apposita segnalazione da parte dei familiari di Alberto, il 13 febbraio la difesa ha presentato, alla Procura della Repubblica e al giudice per le indagini preliminari, due istanze per la revoca sia dell'isolamento di Alberto, sia del divieto di incontro tra Blasi e Zanotti, nonché per il ripristino dei colloqui con familiari e conviventi;

il 18 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari ha respinto le istanze, ad eccezione di quella relativa al ripristino dei colloqui con i familiari, nel frattempo già ripresi su autorizzazione della Procura della Repubblica;

dalla lettura del provvedimento del gip si evince che, per quanto riguarda Zanotti e Blasi, il divieto di incontro disposto per ragioni investigative riguardava anche altri detenuti della sezione, cui era appunto negato il contatto con loro. Si apprende, inoltre, che nei confronti di Alberto non era stato disposto l'isolamento in senso stretto ma un divieto di incontro - anch'esso fondato su ragioni investigative, con 2 dei 3 detenuti assegnati alla sezione alta sicurezza, mentre il terzo preferiva svolgere la socialità unitamente ai primi 2. Dunque, Alberto dal 30 gennaio è stato sottoposto di fatto a una condizione di isolamento pur in assenza di uno specifico provvedimento in tal senso. Tale situazione è terminata solo il 19 febbraio, quando, a seguito della denuncia pubblica di tale situazione da parte dei legali, Alberto ha iniziato a incontrarsi nelle ore d'aria con il terzo detenuto della sezione;

considerato che:

le indagini preliminari sono da tempo concluse ed è stato disposto il giudizio immediato, con udienza fissata il 14 maggio innanzi alla Corte di assise;

le esigenze investigative addotte a sostegno della custodia in carcere sembrerebbero riferirsi ad ipotesi di reato allo stato non ancora contestate agli interessati e che dunque non potrebbero, a rigore, rappresentare un valido presupposto per l'applicazione di misure cautelari. Del resto, essendosi concluse le indagini, le esigenze processuali (che, sole, dovrebbero legittimare la misura cautelare) dovrebbero essere quanto meno attenuate, con necessità, dunque, di una nuova verifica dell'adequatezza della misura applicata;

nei giorni scorsi risulta essere stato nuovamente impedito, senza motivazione, l'incontro con i conviventi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della ragione per cui sono stati nuovamente impediti i colloqui con i conviventi nonostante la decisione del gip del 18 febbraio 2014;

se non ritenga che l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie attribuzioni, debba consentire a Zanotti e Blasi di usufruire pienamente delle ore d'aria, nel caso allocandoli in sezioni nelle quali il "divieto d'incontro" non determini una sensibile riduzione delle ore d'aria;

se non ritenga che Alberto, anche in ragione della sua giovane età, debba poter godere di una socialità più significativa di quella minima riconosciutagli, per evitare il protrarsi di una situazione di isolamento che, in assenza peraltro di un formale provvedimento in tal senso, ne pregiudichi le condizioni;

se non ritenga che aspetti eccessivamente rigidi della disciplina della custodia cautelare in carcere rischino di comprometterne la funzione strettamente processuale (e non anticipatoria della pena), la sola idonea a legittimare la privazione della libertà *ante iudicium* di cittadini ancora presunti innocenti.

(4-01818)

[Gianluca ROSSI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da fonti sindacali, si apprende che il 19 febbraio 2014 ha avuto luogo presso il Dipartimento della Polizia di Stato una riunione tra il vice capo della Polizia con funzioni vicarie prefetto Alessandro Marangoni ed i segretari generali di tutte le sigle sindacali, nel corso del quale il prefetto Marangoni avrebbe comunicato, secondo il sito *web UIL Polizia*, che "l'Amministrazione sta ultimando uno studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale in funzione del fatto che la conclamata carenza degli organici, oggi assestata a circa 95.000 unità e che in

previsione si prospetta con profili di criticità sempre più accentuati per il mancato ingresso di nuove unità rispetto al turnover programmato, ha reso necessaria un'articolata razionalizzazione delle risorse e dei presidi in considerazione dell'attuale disponibilità di personale che non aumenterà in futuro"; in particolare, nel corso della riunione, il prefetto Marangoni avrebbe comunicato l'intenzione da parte del Ministero dell'interno di modificare il sistema delle specialità;

secondo quanto riportato nel comunicato sindacale, sarebbe stata prevista la soppressione di tutte le squadre nautiche oggi esistenti, la riduzione delle scuole di Polizia a 3 maxi poli per la formazione di base, mentre nulla è stato detto in ordine alla scuole per le specializzazioni; inoltre, sarebbe stata prevista la chiusura e l'accorpamento di numerosi commissariati con la conseguente messa di mobilità del personale interessato, ovvero di migliaia di unità di lavoratori; per quanto riguarda la Polizia postale, si apprende, inoltre, che l'intenzione sarebbe quella di mantenere le sole sedi presenti presso le Corti d'appello;

qualora tale notizia fosse confermata, anche le sedi della Polizia postale di Terni e quella della Polizia ferroviaria di Orvieto sarebbero a rischio di chiusura;

tale ipotesi sta suscitando particolare preoccupazione all'interno della comunità ternana a tutela della quale sarebbe invece opportuno assicurare una maggiore presenza di forze dell'ordine specializzate soprattutto in alcuni settori criminali in aumento come il *cyber-bullismo*, pedofilia, *stalking*, frodi informatiche, ludopatie;

l'eventuale soppressione dell'ufficio di Polizia postale di Terni, costringendo i cittadini a recarsi fino a Perugia per poter esporre una denuncia, che disincentiverebbe i cittadini a compiere tale atto, consentendo di fatto alla giustizia di fare il suo corso e compromettendo la sicurezza nel territorio ternano; nel caso della Polfer di Orvieto, si inficerebbe la sicurezza di un bacino turistico di grande ampiezza e rilievo per l'economia umbra,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondano al vero e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario rendere noti gli intendimenti rispetto alla riorganizzazione della Polizia postale, in particolare in termini di garanzia rispetto alla prossimità territoriale che costituisce elemento fondamentale per il presidio della sicurezza;

se la notizia di soppressione delle stazioni di Polizia postale di Terni e quella della Polizia ferroviaria di Orvieto corrisponda al vero e se non ritenga di dover riconsiderare tale decisione in considerazione dell'importanza che il servizio svolto da tali strutture riveste per il territorio umbro;

quali siano gli intendimenti in ordine alla tutela dei tanti turisti che da tutto il mondo raggiungono le mete umbre servendosi del trasporto ferroviario.

(4-01819)

[MARCUCCI, DI GIORGI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il territorio della Valdinievole e della provincia di Pistoia, negli ultimi mesi, sono stati coinvolti da preoccupanti episodi criminali, verificatisi in aziende e abitazioni private;

secondo i dati forniti dall'Istat, in provincia di Pistoia, i delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria corrispondono a 12.750 nel 2010, 13.448 nel 2011, 13.565 nel 2012: un incremento preoccupante, che obbliga a mettere in campo contromisure adeguate e urgenti;

sempre secondo l'Istat, il numero di furti denunciati, in provincia di Pistoia, è stato 395 nel 2010, 542 nel 2011 e 637 nel 2012, mentre le rapine: 20 nel 2010, 79 nel 2011, 113 nel 2012, a testimonianza della rapida ascesa di episodi criminali che coinvolgono direttamente i cittadini e la loro incolumità;

il dovere dello Stato e delle istituzioni è quello di offrire gli strumenti affinché i crimini non si ripetano: la percezione di abbandono e di mancata sicurezza diffondono sfiducia nei confronti delle istituzioni, giudicate impotenti e non in grado di contrastare efficacemente i malviventi;

il commissariato di Pescia, la postazione Polfer e la sezione di Polizia postale, secondo fonti sindacali, sarebbero a rischio di chiusura a seguito di un piano di razionalizzazione che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha previsto per la Polizia di Stato nella provincia di Pistoia;

il commissariato di Pescia agisce in un comprensorio che opera nell'intera Valdinievole ovest, in

particolare nei comuni limitrofi di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Uzzano, ovvero un territorio geograficamente molto vasto ed esteso (circa 50.000 abitanti), sede dell'ospedale provinciale della Valdinievole, del centro di commercializzazione dell'Italia centrale, della curia vescovile, dell'Agenzia delle entrate, dell'archivio di Stato, della stazione delle Ferrovie dello Stato, e del secondo polo scolastico della provincia di Pistoia con un flusso giornaliero di circa 3.000 studenti; il lavoro delle forze dell'ordine e degli uffici attualmente attivi garantiscono la prevenzione e la repressione dei reati in Valdinievole, i controlli sulla linea ferroviaria tra Pistoia, Lucca, Firenze e Bologna, ed il contrasto dei crimini informatici;

il sindacato autonomo di polizia, attraverso il segretario provinciale Andrea Carobbi Corso, ha espresso una forte preoccupazione in merito alla possibilità di assicurare, in seguito all'annunciato taglio dei servizi, un adeguato livello di sicurezza ai cittadini;

a questo motivato timore, si aggiungono i forti disagi del personale in servizio che, senza preavviso, sarà trasferito in altri uffici, con un evidente danno nei confronti di 48 poliziotti e 3 impiegati civili costretti ad allontanarsi dal luogo in cui si erano stabiliti;

per l'area e i cittadini della Valdinievole non sembrano più tollerabili nuovi tagli ai servizi e strutture del territorio, soprattutto in un settore cruciale come quello della sicurezza pubblica;

la città di Pescia, negli ultimi anni, ha visto venir meno la sede locale della Banca d'Italia, il tribunale, il Corpo forestale, l'ufficio del territorio, e ha subito il forte ridimensionamento dell'ospedale e della stazione dei carabinieri: un impoverimento grave al quale i cittadini chiedono legittimamente di porre un argine,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il commissariato di polizia di Pescia sia prossimo alla chiusura;

quali criteri, di ordine organizzativo ed economico, siano stati eventualmente adottati per giungere a questa decisione;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia attivato per garantire la sicurezza dei cittadini in provincia di Pistoia e in Valdinievole.

(4-01820)

[GASPARRI](#), [AMORUSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

negli scorsi giorni il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato le procedure di consultazione relativa a un ampio progetto di "riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato" che di fatto comporta la soppressione di una serie di importanti uffici di polizia ubicati su tutto il territorio nazionale;

tra questi uffici, vari sono ubicati nel territorio pugliese e delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, e in particolare la sottosezione di Polizia stradale di Barletta; la squadra nautica di Bari e la squadra sommozzatori di Bari;

la segreteria provinciale del Sindacato autonomo della polizia ha inoltrato agli interroganti le sue forti preoccupazioni perché la chiusura di questi uffici è suscettibile di gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza dei cittadini;

a parere degli interroganti la riduzione degli investimenti nella sicurezza non genera risparmi, mentre contribuisce a peggiorare la qualità della vita nei territori per l'aumento della criminalità e quindi per la diminuzione degli investimenti commerciali e imprenditoriali in territori che suscitano preoccupazione negli imprenditori sotto tale profilo,

si chiede di sapere:

quale sia allo stato attuale il contenuto del progetto di riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato in relazione ai territori delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani;

se il Ministro in indirizzo condivida le preoccupazioni espresse al fine di contemperare le inevitabili esigenze di risparmio e gestione oculata delle risorse organizzative-gestionali con il mantenimento di *standard* di sicurezza adeguati per i cittadini e per le imprese.

(4-01821)

STEEANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, le aree di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo sono state più volte dichiarate aree ad elevato rischio di crisi ambientale in quanto caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo tali da comportare rischio per l'ambiente e la popolazione;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale (SIN) per interventi di bonifica. I SIN rappresentano aree contaminate molto estese classificate più pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. Il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende in gran parte dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito rappresentano per le popolazioni;

sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 471 del 1999 ("Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni") è stato confermato l'inserimento dell'area industriale di Brindisi nell'elenco dei SIN. Lo stesso decreto riporta la prima definizione di sito inquinato, e precisamente un'area soggetta, per quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, a rilevante impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché a pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

il SIN di Brindisi interessa una superficie di circa 5.700 ettari di terra e 5.600 ettari di mare, con uno sviluppo costiero di circa 30 chilometri quadrati e con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a un terzo della popolazione regionale. Il SIN comprende, oltre alla zona industriale, anche tutto il porto e una fascia di litorale. L'area complessiva può essere schematicamente suddivisa in: polo chimico, polo energetico, agglomerato industriale, aree agricole e aree marine;

il piano regionale della qualità dell'aria predisposto dall'ARPA Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica, che necessita di azioni di riduzione dell'inquinamento;

l'ordinanza n.18 del 28 giugno 2007 a firma del sindaco Domenico Mennitti ha vietato la coltivazione dei prodotti alimentari nei terreni limitrofi alla centrale termoelettrica a carbone Enel "Federico II";

l'ordinanza del 2011 a firma dello stesso sindaco ha previsto l'interdizione totale dell'area Micorosa nei pressi del petrolchimico di Brindisi a causa dell'elevato tasso di inquinamento dei terreni;

considerato che:

nello studio "Sentieri" condotto dall'Istituto superiore di sanità, finanziato dal Ministero della salute, che ritrae la situazione di 44 dei 57 siti di interesse nazionale italiani, queste aree sono caratterizzate da una mortalità in eccesso rispetto alle medie regionali, nel senso che le morti "osservate" sono, in quasi tutte le località, maggiori di quelle "attese". Lo studio ha definito le esposizioni ambientali sulla base dei decreti di perimetrazione di queste aree caratterizzate dalla presenza di impianti chimici, petrolchimici, raffinerie, centrali elettriche, porti e discariche. In queste aree generazioni di lavoratori hanno prodotto benessere e ricchezza a discapito della loro salute; delle 63 cause di morte prese in esame dalle statistiche, alcune emergono come indissolubilmente legate a contaminazioni ambientali e lavorative;

l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha previsto l'estensione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio (Savona), indipendentemente dagli anni di esposizione; i lavoratori delle imprese che insistono sui suoli ricadenti nell'area SIN di Brindisi e non ancora bonificati sono quotidianamente esposti a fattori macro e microinquinanti in grado, nel tempo, di pregiudicare la salute e ridurre l'aspettativa di vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi con urgenza affinché, in analogia a quanto accaduto per i lavoratori dell'Acna, possano essere estesi anche ai lavoratori dell'area SIN di Brindisi i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e

successive modificazioni e integrazioni, e perché si possa prevedere una deroga alla "riforma Fornero", di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per consentire agli stessi lavoratori di accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma stessa.

(4-01822)

[Giuseppe ESPOSITO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) persegue il fine istituzionale dell'integrazione dei sordi nella società attraverso una pluralità di iniziative contemplate dal suo statuto. L'ente costituito nel 1932 ha ottenuto il riconoscimento del carattere di "associazione di promozione sociale", iscritta nel registro nazionale (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2002), nonché l'iscrizione all'anagrafe unica delle *onlus*;

l'ENS è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro in merito al concreto perseguimento delle finalità istituzionali;

l'ENS riceve un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato in qualità di associazione nazionale di promozione sociale (*ex* legge n. 438 del 1998). Nel quinquennio 2006-2010 lo Stato gli ha erogato in via ordinaria un importo medio annuo di 516.000 euro, ed in via straordinaria un importo di 1.128.925,46 euro. Pertanto l'ENS è sottoposto al controllo della Corte dei conti "sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;

la legge istitutiva dell'ENS (art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698) sottopone l'ente alla vigilanza del Ministero dell'interno al quale è demandata l'approvazione dei bilanci. Entro il mese di ottobre di ogni biennio, l'ENS è tenuto a trasmettere al Ministero il bilancio consuntivo e preventivo rispettivamente del biennio antecedente e successivo accanto alla relazione del collegio centrale dei revisori;

considerato che:

da molto tempo la gestione economica e di bilancio dell'ENS registra forti criticità come evidenziato in diversi articoli di stampa. Il *deficit* di bilancio che ammonterebbe a 12,5 milioni di euro avrebbe spinto gli amministratori dell'ente ad ipotizzare la vendita di parte del patrimonio immobiliare;

nell'aprile 2013 sono state riscontrate nell'elaborazione del bilancio consolidato uscite non documentate, effettuate e non autorizzate per centinaia di migliaia di euro. Le perdite in bilancio sono state riscontrate sia sotto la gestione della ex presidente Ida Collu sia durante l'attuale gestione del presidente Petrucci. Nonostante un passivo crescente, le spese a carico dell'ente sono lievitate nel tempo. Fra stipendio, spese per affitto e spese di rappresentanza, in realtà non sempre congrue al raggiungimento delle finalità istituzionali (come si evincerebbe da lettere di servizio a firma del presidente), il presidente, infatti, può beneficiare di quasi 10.000 euro netti al mese, mentre le indennità di carica e rimborso spese dei 7 componenti del direttivo ammontano a 18.627 euro al mese cadauno;

nonostante la posizione debitoria, sembra che nel 2012 il direttivo ENS abbia approvato la conversione in *hotel* di una parte della sede romana dell'ente, ora occupata dal tribunale del giudice di pace penale, attraverso un'operazione di *project financing* messa a punto dalla società "Risparmio e sviluppo" di Roma. Il progetto prevede un finanziamento di 20 milioni di euro da restituire in 30 anni, con un'esposizione bancaria complessiva che arriverebbe a 32 milioni di euro più interessi. Il pagamento del finanziamento dovrebbe essere garantito con i ricavi dell'*hotel*, senza alcuna garanzia di una reale copertura dello stesso;

sembrerebbe evidente che le somme stanziato dallo Stato siano state utilizzate negli anni non per il perseguimento delle finalità istituzionali ma per il mero soddisfacimento di utilità private, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano avviare una fase di commissariamento dell'ENS per ripristinare la corretta gestione dell'ente;

se siano a conoscenza delle modalità di spesa e di utilizzo delle risorse economiche pubbliche destinate allo svolgimento della missione dell'ENS;

se abbiano disposto l'accertamento, anche attraverso ispezioni, di responsabilità in capo ai presidenti dell'ente, per il periodo di loro competenza, in merito all'eventuale disavanzo di 12,5 milioni di euro.
(4-01823)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: vi possono accedere Comuni, unioni di Comuni, Province (anche in forma di consorzio) in partenariato con le realtà del privato sociale;

questo fondo copre le spese finalizzate ad accogliere i rifugiati presenti in Italia che godono di protezione umanitaria con un costo sostenuto dallo Stato per ogni rifugiato che ammonta a ben 35 euro al giorno, ovvero 1.000 euro al mese;

la pesante crisi economica che ha investito il nostro Paese ha fatto emergere in tutta la sua gravità le profonde criticità nella gestione pubblica delle risorse finanziarie, e a giudizio dell'interrogante, in tale situazione economica, appare inaccettabile come lo Stato possa permettersi di spendere per la protezione umanitaria dei rifugiati politici presenti nel nostro Paese circa 35 euro al giorno, mentre le persone affette da grave disabilità hanno un sostegno economico che ammonta a meno di 15 euro giornalieri;

organi di stampa locale di Padova del 10 marzo 2014 riportano la notizia secondo la quale è stato arrestato nella "città del Santo" un giovane nigeriano di 26 anni, giunto in Italia nel 2010 e che al momento del suo arrivo aveva richiesto asilo politico sostenendo di essere in fuga da persecuzioni e guerre, anche se lo stesso giovane conta già sulle sue spalle numerose condanne per spaccio tra il 2011 ed il 2012;

l'aumento costante di episodi di spaccio di sostanze illecite in questi ultimi anni sta colpendo in modo evidente la città di Padova, creando estrema preoccupazione tra gli abitanti di tutti i suoi quartieri, anche in pieno centro storico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce sia dell'attuale situazione economica che della preoccupante situazione dell'ordine pubblico a Padova, non ritenga di attivarsi affinché si verifichi la correttezza e la congruità delle richieste dei rifugiati per la domanda di protezione umanitaria.

(4-01824)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

organi di stampa locale ("il Gazzettino" di Padova e "il Mattino" di Padova) riportano la notizia secondo la quale, mercoledì 5 marzo 2014, tre persone dell'est, attorno alle ore 20.30, sono arrivate a bordo di una BMW 320 grigia con targa bulgara nei pressi di un condominio in centro a Padova con l'intento di saccheggiare i *garage* e le cantine del palazzo;

la custode dell'edificio, 45 anni, assieme al marito 43enne, ha quindi voluto accertarsi di che cosa stesse succedendo, notando come più di una porta delle cantine avesse la serratura forzata: quando l'uomo è arrivato di fronte alla porta che unisce le cantine ai *garage*, è stato aggredito da tre sconosciuti;

dopo aver chiamato le forze dell'ordine, anche la donna è stata coinvolta nella colluttazione, colpita da pugni e schiaffi come il marito;

una volta giunte le forze dell'ordine, i poliziotti, con l'aiuto della testimonianza della coppia, hanno provveduto ad arrestare il proprietario della BMW con targa bulgara, un romeno di 26 anni incensurato, riconosciuto come uno dei tre malviventi, mentre gli altri due erano nel frattempo scappati;

per il rumeno è scattato il fermo di polizia giudiziaria ed è stato portato in carcere con l'accusa di furto in abitazione e rapina impropria in concorso, mentre dentro la BMW abbandonata sotto il condominio è stato rinvenuto un navigatore satellitare con alcuni indirizzi già inseriti;

la crescente spirale di violenza che in questi ultimi anni sta colpendo Padova sta creando estrema preoccupazione tra gli abitanti della città e di tutti i suoi quartieri, anche in pieno centro storico;

l'aggressione ai danni della coppia rappresenta infatti solo l'ultimo episodio di una quotidiana serie di

azioni di violenza, che vedono coinvolti per lo più stranieri, quasi sempre di origine nordafricana, che in diversi luoghi della città, dall'Arcella alla stazione, dal Prato della Valle al centro storico, danno spesso vita ad episodi di aggressività, sia sulle persone che sulle cose;
stante anche l'immobilismo dell'amministrazione comunale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze per potenziare il controllo nei luoghi più sensibili della città di Padova.

(4-01825)

[CANDIANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da alcuni anni la gestione del servizio idrico integrato da parte della società pubblica Umbra acque SpA ha dato origine a comportamenti commerciali ed amministrativi contraddittori e vessatori nei confronti dei cittadini e delle utenze;

il capogruppo regionale della Lega Nord, Gianluca Cirignoni, ha inoltrato all'assessore regionale Rometti ben due interrogazioni riguardo a questa vicenda, alle quali, a tutt'oggi, non è stato dato riscontro;

Umbra acque SpA ha fatto recapitare agli utenti nel mese di gennaio 2013 una lettera in cui il gestore ammette di aver emesso, ed in alcuni casi incassato, oltre 5.000 bollette indebite, poi annullate, oltre ad aver "congelato", senza alcuna preventiva informazione agli utenti, il contratto di servizio in essere dal 2003 e di aver annullato (con grave danno per le casse di un'azienda pubblica qual è Umbra acque SpA) oltre 5.000 bollette periodiche destinate agli utenti proprietari di pozzi privati per un valore di centinaia di migliaia di euro;

in ragione dei possibili contorni illeciti di quest'ultima vicenda il consigliere Cirignoni ha presentato un opportuno esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura presso la Corte dei conti;

da questi fatti appaiono evidenti i tentativi di Umbra acque SpA di esercitare sugli utenti azioni vessatorie, a partire dal tentativo di imporre il pagamento di una bolletta extra da 176 euro (poi ritirata ed annullata in fretta), o l'accanimento sui proprietari di pozzi costruiti con regolare autorizzazione, dichiarati e pagati a proprie spese, che hanno sempre pagato la bolletta per i servizi di fognatura e depurazione, fino a quando Umbra acque non ha deciso unilateralmente di "congelare" i contratti in essere al fine di costringere gli utenti a firmare un nuovo contratto più oneroso del precedente, con aumenti in bolletta di oltre il 60 per cento;

preoccupano particolarmente azioni come l'incameramento di somme indebitamente incassate delle utenze (a cui fanno seguito paradossali casi documentati di utenti che ricevono assegni di rimborso da quasi 200 euro relativi a bollette mai pagate) o il tentativo di dubbia legittimità di applicare quote fisse di tariffa, gravando su famiglie e cittadini che invece hanno sempre pagato quanto dovuto;

in ultima analisi, gli elementi che emergono palesano il rischio di condotte gestionali dolose, non riconducibili a criteri di sana gestione della società, ma ascrivibili ad "ansiosi" e spregiudicati tentativi di raccogliere risorse economiche fresche, al fine di compensare i troppo elevati costi di gestione della società pubblica umbra,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto descritto;

quali siano i loro intendimenti di competenza e le azioni in essere o *in fieri* per garantire la regolare gestione amministrativa e il rispetto dei diritti dei cittadini utenti di Umbra acque SpA;

se lo stato di gestione della società Umbra acque SpA risponda ai previsti criteri di sana e corretta gestione ovvero, con riguardo alle vicende gestionali oggetto di esposto alla Procura della Repubblica di Perugia da parte del consigliere regionale dell'Umbria Gianluca Cirignoni, se siano in essere condotte dannose responsabili di danni al pubblico erario;

se il Ministro dell'economia e delle finanze abbia già attivato, e nel caso con quali esiti, un'opportuna ispezione per verificare se le condotte di gestione di Umbra acque SpA siano attuate in ossequio alle disposizioni di legge per le società partecipate pubbliche.

(4-01826)

[TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

il complesso monumentale di San Cosimato, sito nel rione romano di Trastevere e sede del presidio sanitario denominato "Nuovo Regina Margherita", è un'area di particolare valore storico e artistico risalente al II secolo avanti Cristo: dapprima fu sede di una casa signorile, poi di un impianto termale, per divenire nell'alto Medio Evo sede di un luogo di culto, ricordato anche in una guida per pellegrini dell'VIII secolo. Inoltre nell'area fu edificato, a metà del X secolo, il monastero benedettino dedicato ai santi Cosma e Damiano (nome poi volgarizzato in San Cosimato), tra i più venerati e famosi dell'epoca. Ceduto nel 1234 alle clarisse, fu il primo monastero romano dell'ordine femminile francescano;

di questo suo passato il complesso monumentale conserva tra le mura, e rappresenta esso stesso, la testimonianza più preziosa sia come patrimonio immobiliare (i pregevoli fabbricati medievali, tra cui le mura originali, il protiro, il chiostro, e rinascimentali, risalenti agli interventi di papa Sisto IV nella seconda metà del Quattrocento, come la chiesa, il secondo chiostro ed alcuni edifici), sia come beni mobili (i reperti archeologici, il patrimonio epigrafico, la quadreria, eccetera);

dopo l'unità d'Italia, con la soppressione degli enti ecclesiastici, il complesso monumentale con i suoi edifici è stato adibito a struttura socio-sanitaria e attualmente tanto il sito storico quanto il presidio sanitario risultano essere di proprietà della Regione Lazio, affidati in gestione alla ASL Roma A;

l'art. 9 della Costituzione italiana sancisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, stabilendo che: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

l'art. 30 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede al comma 1 che "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza";

considerato che:

lo stato di fatiscenza del complesso monumentale è stato più volte sottolineato e denunciato dalla cittadinanza e da varie associazioni, tra cui l'associazione culturale "Mica Aurea". L'intero sito versa infatti in condizioni precarie sia dal punto di vista della tutela (esposizione ad atti vandalici, furti, eccetera) sia dal punto di vista del degrado strutturale (concreti pericoli di cedimento);

attualmente risulta agli interroganti che non vi sia un vero responsabile del patrimonio, il che sicuramente rappresenta un grave ostacolo alla conservazione del sito stesso, non rientrando certamente tra i compiti del direttore sanitario la tutela e la salvaguardia delle strutture storiche presenti all'interno e nelle adiacenze del presidio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni vogliano intraprendere, anche con iniziative di carattere normativo e nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di garantire nel più breve tempo possibile la protezione statica dei luoghi e una gestione delle attività sanitarie al loro interno compatibile con la protezione del sito storico, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del codice;

se intendano, per quanto di competenza, verificare la presenza di un responsabile del patrimonio e, qualora tale posizione dovesse essere attualmente scoperta, se non reputino necessaria la sua nomina, non rientrando la tutela e la salvaguardia della struttura antica nelle competenze del direttore sanitario e non essendo parimenti possibile lasciare il complesso senza un responsabile che si occupi di risolvere l'attuale situazione di incuria;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adoperarsi al fine di pervenire alla costituzione immediata di un tavolo di lavoro che si occupi innanzitutto di avviare gli interventi urgenti di messa in sicurezza e che, in seguito, provveda a sviluppare un adeguato progetto di restauro e riqualificazione della struttura stessa, tenendo conto della storia artistica e culturale delle strutture, secondo quanto

disposto dalla normativa vigente, e valorizzando i reperti archeologici in spazi adeguati, anche all'interno del complesso stesso.

(4-01827)

STEEANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

vengono penalizzati fortemente i lavoratori precari della pubblica amministrazione allorquando venga loro interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico, costringendoli ad aspettare fino a 27 mesi il pagamento del TFR maturato;

tale situazione interessa migliaia di lavoratori precari che hanno prestato servizio nella pubblica amministrazione e che riceveranno la liquidazione del trattamento di fine rapporto non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, che, per giunta, è avvenuta per decisione anticipata e unilaterale del datore di lavoro pubblico;

il comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto o servizio o entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni), o non prima di 6 mesi ed entro i successivi 3 mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione e altro;

la Direzione generale dell'INPS, con circolare n. 37 del 14 marzo 2012, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento delle liquidazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione ha infatti fatto venir meno, dal 1° gennaio 2012, la nozione di «anzianità massima contributiva» e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31 dicembre 2011). Pertanto, per il personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il limite di età previsto dal proprio ordinamento, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31 dicembre 2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data;

in merito alle deroghe previste dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed a seguito della nota protocollo n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sono a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12 agosto 2011. Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età e anzianità contributiva (cosiddetta quota) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, avranno il pagamento della liquidazione dopo 6 mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni);

la prestazione non viene quindi liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause sono previste, in particolare, le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione e il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego);

si ha motivo di ritenere non equa tale applicazione della normativa, che colpisce ingiustamente i lavoratori precari della pubblica amministrazione, per la maggior parte giovani, che dopo aver subito l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro, rimangono non solo senza alcuna fonte di reddito ma non possono neanche disporre in tempi brevi del TFR maturato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere iniziative, se del caso con apposito atto amministrativo, per sanare la problematica segnalata, che colpisce pesantemente questa categoria di lavoratori, già soggetti, loro malgrado, a forme di lavoro precario.

(4-01828)

[STEFANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con i decreti legislativi di riforma n. 155 e n. 156 del 2012, in attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011, il Governo ha operato una profonda riforma delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di primo grado a fini di risparmi di spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia;

in particolare, il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha proceduto alla revisione e alla nuova organizzazione dei Tribunali e delle relative Procure della Repubblica, prevedendo la soppressione di 31 Tribunali, 31 Procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale, mentre il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha operato analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace. Il provvedimento ha soppresso un significativo numero di uffici, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di Tribunale. Ha previsto, inoltre, la possibilità per i Comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari; la complessiva riforma della geografia giudiziaria è entrata a pieno regime lo scorso 13 settembre 2013. Il pacchetto delle norme di revisione, sia in fase di proposta che in fase di prima applicazione, è stato oggetto di molte polemiche e critiche, nonché foriero di rilevanti dubbi e perplessità, talché si è reso necessario un intervento correttivo da parte del legislatore in considerazione del rilievo di taluni dubbi interpretativi e di concreta applicabilità in ordine alle molteplici e diversificate esigenze dei territori che necessitano di approfondimenti singoli e specifici relativamente ad ogni realtà locale;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, correttivo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156, è stato operato un limitatissimo recupero di alcuni uffici soppressi, come quelli relativi alle 7 isole minori, mantenendo la soppressione complessiva di 667 sedi di uffici del giudice di pace;

in alcune realtà territoriali, l'applicazione concreta della riforma relativa al giudice di pace e della conseguente revisione della geografia giudiziaria sta provocando disagi notevoli per i cittadini, gli operatori del diritto, i dipendenti e le amministrazioni locali coinvolte,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire urgentemente con ulteriori provvedimenti correttivi al fine di rendere meno rigidi i criteri in base ai quali l'ente locale può richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e, nel contempo, riaprire i termini entro i quali presentare la relativa domanda, nonché prevedere, tra i criteri di razionalizzazione, la possibilità di accorpamento degli uffici dei giudici di pace soppressi presso altre sedi di uffici di giudici di pace mantenuti e meglio rispondenti alle esigenze di fruizione del servizio giustizia ovvero più vicini rispetto alla sola scelta del capoluogo di provincia.

(4-01829)

[AIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

risulta essere in atto un progetto che riguarda la revisione dell'intero assetto organizzativo dei presidi di Polizia presenti sul territorio nazionale;

la decisione sarebbe dettata dalla circostanza che l'attuale disponibilità di personale non sarebbe destinata ad aumentare in futuro con conseguente necessità di razionalizzazione delle risorse e dei presidi;

se così fosse, non si terrebbe conto che l'evoluzione della micro-criminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell'immigrazione straniera, non ha visto una parallela crescita del numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di polizia che, infatti, appare in Calabria non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio;

la manifestata intenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza di portare avanti il progetto di razionalizzazione delle risorse porterebbe alla cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della stradale oltre a quelli della Polfer, e della Polizia postale ad eccezione di quelle presenti nei distretti di

Corte d'Appello;

tale progetto di razionalizzazione risulta già essere sul tavolo di questori e prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;

a quanto risulta ad oggi all'interrogante, in Calabria tale decurtazione porterà alla soppressione degli uffici del posto di Polizia ferroviaria a Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Locri, e del servizio di Polizia postale a Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, oltre che della squadra nautica a Cosenza, Crotone e Gioia Tauro e dell'ufficio di Polizia di frontiera marittima Gioia Tauro;

tale paventata soppressione sembrerebbe non tenere conto dei fenomeni di immigrazione clandestina che, quotidianamente, interessano le coste calabresi,

si chiede di sapere quali siano le reali intenzioni in merito alla situazione descritta e se, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in ragione dell'estrema preoccupazione di tutti i cittadini per il crescente aumento dei fenomeni di criminalità, anche conseguenti agli sbarchi clandestini, rivedere il drastico taglio agli uffici di polizia, i quali rappresentano oggi un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, adottando invece idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine per un controllo del territorio della Calabria.

(4-01830)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

le mura etrusche che circondano Cortona (Arezzo) versano attualmente in un pessimo stato di manutenzione, in particolare nel tratto che dalla Moreta prosegue fino a porta Colonia e oltre, a causa della crescita incontrollata di erbacce che, in certi punti, arrivano a nascondere le stesse mura;

non tutto il centro storico di Cortona riceve le dovute attenzioni, e vi sono zone più curate e valorizzate di altre. Da tanti piccoli particolari si nota un generale disinteresse per le parti del centro storico meno affollate dai turisti e per le zone immediatamente limitrofe: transenne abbandonate, cartelli posticci che dovrebbero essere rimossi, scritte sui muri che attendono di essere cancellate, deiezioni di uccelli e di animali un po' ovunque;

a causa dei tagli governativi, i fondi a disposizione degli amministratori, anche per la cura del centro storico, sono purtroppo sempre più esigui;

i proventi della tassa di soggiorno dovrebbero essere utilizzati prioritariamente per interventi di riqualificazione dei beni archeologici e culturali come appunto le mura etrusche, oppure per migliorare i servizi di accoglienza turistica, istituendo ad esempio il servizio di navetta, per migliorare i servizi delle strutture ricettive, come la copertura totale del territorio con la banda larga, solo per fare qualche esempio, anche perché si tratterebbe di investimenti di lunga durata e soprattutto fruibili da tutti i turisti che scelgono Cortona come meta turistica, a giudizio dell'interrogante sicuramente più apprezzata da questi ultimi più per le riconosciute bellezze risalenti all'epoca etrusca, piuttosto che per un *festival* musicale, per il quale, si ricorda, sono stati spesi 120.000 euro a fronte di incassi pari ad appena 21.000 euro,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare i fondi necessari al restauro e alla manutenzione delle cinta murarie di Cortona, visto che non è più ammissibile trascurare la manutenzione dei monumenti italiani, con l'auspicio per Cortona di una diversa concezione di sviluppo, uno sviluppo che sia finalmente omogeneo e che non si sostanzi solo in iniziative estemporanee.

(4-01831)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG), che, oltre ad essere il sindacato medico italiano più numeroso in ambito sanitario, è anche l'organizzazione sindacale più rappresentativa dei medici di controllo INPS, denuncia ancora una volta la situazione di disagio che circa 1.400 medici, che svolgono attività di medicina fiscale, vivono da circa un anno. Situazione che raggiunge livelli di drammaticità per circa 400 medici;

l'INPS nel 2013, facendo riferimento alla cosiddetta *spending review*, ha drasticamente ridotto le visite

fiscali per malattia. Ciò, senza produrre benefici per la collettività ma solo danni, ha comportato i disagi oggetto di denuncia, conseguenti alla perdita di buona parte del reddito per la maggior parte dei medici e per 400 di loro, i più dediti al servizio, della totalità;

la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati ha condotto in queste settimane un'utile ed approfondita indagine conoscitiva sul tema, che ha ulteriormente evidenziato il danno per la collettività;

da alcuni dati INPS si evince in modo inequivocabile che la riduzione del numero dei controlli ha determinato un aumento della spesa per indennità di malattia di circa 12,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente. A ciò si devono aggiungere ulteriori 15 milioni di mancate entrate per l'INPS direttamente conseguenti al provvedimento. In definitiva, a fronte di un presunto risparmio di 28,3 milioni si sono avuti maggiori oneri per un valore di quasi 27,4 milioni, nonostante la riduzione degli occupati di circa 500.000 unità e la sostanziale costanza dei provvedimenti di cassa integrazione;

fra i costi dell'operazione si devono computare inoltre: il venir meno di un essenziale elemento di contrasto a comportamenti assenteisti non presumibili né identificabili al momento della certificazione, l'aumento dei costi del lavoro delle aziende che sostengono circa il 50 per cento dell'indennità di malattia, il mancato introito per lo Stato di circa 10 milioni di euro per l'IRPEF non versata dai medici fiscali ed infine la severa riduzione dei contributi versati all'ENPAM, la cassa previdenziale dei medici;

in definitiva il sistema Italia ha in realtà avuto un danno quantificabile economicamente nel triplo di quanto risparmiato;

inoltre, le esigue risorse destinate ai controlli di malattia per i 12 milioni di dipendenti privati stridono con i 70 milioni di euro stanziati dallo Stato per i controlli di circa 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto un rapidissimo ed incisivo intervento al fine di vedere risolte queste criticità, auspicando che il polo unico di medicina di controllo, proposto dalla FIMMG da oltre 3 anni, trovi immediata realizzazione.

(4-01832)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

gli allevatori cunicoli italiani lamentano distorsioni nel mercato europeo delle carni macellate;

in particolare, a loro giudizio, in Francia, Ungheria e Spagna, in questo momento, i conigli vivi valgono molto di più di quelli italiani mentre quelli macellati valgono molto meno;

tale situazione si palesa come paradossale e anticoncorrenziale;

nell'ambito del commercio internazionale di carne macellata, tale contraddizione alimenta alcuni comportamenti scorretti (*dumping*), non adeguatamente contrastati dai macellatori-grossisti italiani: nello specifico si ravvisa un abbassamento artificiale delle quotazioni dei conigli vivi sulle piazze italiane, in spregio del patrimonio zootecnico nazionale e delle comuni norme sulla concorrenza;

i dati statistici confermano che l'Italia importa dalla Francia la maggior quantità percentuale di carni cunicole europee (55 per cento);

nel 2013, dalla Francia sono arrivati quasi 15.000 quintali di conigli macellati, con un incremento del 22 per cento rispetto al 2012. La restante quota di importazioni è stata coperta da Ungheria (26 per cento) e Spagna (16 per cento);

l'aumento progressivo, nel mercato italiano, delle importazioni di carne cunicola rappresenta un espediente funzionale a calmierare i prezzi, ma, di fatto, non viene a colmare la crisi di offerta dovuta all'allarmante chiusura degli allevamenti italiani; il tutto a fronte di consumi pressoché invariati o leggermente calati (con una diminuzione del 2 per cento nel 2013);

secondo l'associazione allevatori Anlac (Associazione nazionale liberi allevatori conigli), il *surplus* dei conigli macellati francesi viene immesso nel mercato italiano ad un prezzo inferiore del valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia; tale fenomeno, che si ripete ciclicamente ogni anno, da aprile ad agosto, nel 2014 si è verificato prima, vale a dire nel mese di febbraio, in

concomitanza con i ribassi eccessivi sulla piazza di Verona;
ciò determina una discriminazione internazionale dei prezzi, favorisce pratiche di monopolio, altera la struttura del commercio tra Stati europei e penalizza la situazione dei produttori italiani;
studi econometrici commissionati dall'Anlac all'università di Napoli hanno dimostrato che ad incidere sul prezzo del coniglio vivo in Italia non è la differenza tra prezzo italiano e prezzo estero, come vorrebbe la teoria economica, ma il saldo importazioni-esportazioni del prodotto macellato. Ciò, dunque, a conferma della natura essenzialmente speculativa e incontrastata del fenomeno;
considerato che non risulta agli interroganti che lo Stato italiano si sia adoperato per contrastare il fenomeno descritto, soprattutto mediante un'implementazione del piano di settore anticrisi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, intervenire urgentemente nelle opportune sedi europee per verificare se l'immissione nel commercio in Italia di carni cunicole provenienti dalla Francia, ad un prezzo inferiore al valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia, delinea una discriminazione internazionale dei prezzi tesa ad alterare la struttura del commercio tra Stati europei;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire urgentemente nelle opportune sedi europee per verificare se la Francia stia finanziando, attraverso aiuti di Stato incompatibili con le regole dell'Unione, prezzi di *dumping* a favore delle proprie imprese.

(4-01833)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01834)

(Già 3-00424)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01835)

(Già 3-00631)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01836)

(Già 3-00707)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

di recente, con pubblicazioni su giornali e notiziari dei concorsi, è stato reso noto che l'Agenzia delle entrate (sede centrale di Roma in via Cristoforo Colombo 426 C/D) dovrà indire nuovi concorsi per l'assunzione di 1.100 funzionari nell'arco di 3 anni (400 nel 2015, 350 nel 2016 e 350 nel 2017) in aggiunta agli 800 funzionari di cui, di recente, è già stata autorizzata l'assunzione, quali vincitori di precedente concorso pubblico;

i concorsi prevedono diverse prove selettive, superate le quali i candidati meglio posizionati in graduatoria sono ammessi a frequentare un tirocinio teorico-pratico;

per quest'anno è previsto che lo *stage* abbia inizio il 1° luglio 2014 e vi parteciperanno gli ammessi (in numero superiore del 30 per cento rispetto a quelli effettivamente da assumere), tenendo presente sia il tasso di abbandono della frequenza sia l'eventuale non superamento della prova finale d'esame a conclusione del tirocinio;

invero, il precedente concorso pubblico per le 800 assunzioni (quelle autorizzate) è stato bandito e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2011, n. 53, e, conseguentemente, la prima prova attitudinale si è svolta l'8 giugno 2012 e la seconda il 19 aprile 2013; la graduatoria, dopo lo svolgimento della seconda prova, è stata pubblicata il 10 maggio 2013;

è facile constatare che, per giungere all'ammissione allo *stage* di 800 funzionari sono occorsi ben 2 anni, anche a seguito di ricorsi al TAR per presunte irregolarità nello svolgimento delle prove in alcune regioni (come la Sicilia);

l'assunzione (già autorizzata) di 800 funzionari di cui al precedente concorso (graduatoria del 10 maggio 2013) e quella annunciata di altri 1.100 funzionari per il prossimo triennio si è resa necessaria

visti i compiti attribuiti all'Agenzia delle entrate per l'emersione ed il rientro dei capitali detenuti all'estero;

considerato che:

lo svolgimento di un concorso pubblico richiede tempi sicuramente non brevi, pur nel caso in cui non insorgano problemi connessi a ricorsi giudiziali (come accaduto per quello bandito nel 2011), per cui appare del tutto irrealistica la possibilità che per il 2014 il tirocinio possa iniziare il 1° luglio, qualora dovesse essere bandita una nuova selezione entro il prossimo mese di giugno;

l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", rende obbligatorio per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie e ad altri enti pubblici non economici e di ricerca di avviare nuove procedure concorsuali solo dopo aver verificato la "avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica";

relativamente al precedente concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle entrate nel luglio 2011, sono tuttora valide *ex lege* le graduatorie dei partecipanti giudicati idonei a frequentare il tirocinio per l'esame finale e l'assunzione a tempo indeterminato;

sarebbe davvero irragionevole ed antieconomico che, per conseguire maggiori introiti fiscali con la repressione della tenuta dei capitali all'estero, si spendano altri fondi pubblici per concorsi di identico tipo, violando l'obbligo di utilizzare le precedenti valide graduatorie di candidati già valutati come idonei, che se non utilizzate potrebbero determinare ricorsi giudiziari da parte dei tanti soggetti interessati al conseguimento di un posto di lavoro nel rispetto delle leggi dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'Agenzia delle entrate sia o meno tenuta ad avvalersi delle graduatorie del precedente concorso pubblico, tuttora valide per legge o, invece, che debba provvedere all'assunzione di 400 funzionari per il corrente anno 2014 e di altri 700 per i due anni successivi.

(4-01837)

GASPARRI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 21 febbraio 2014 è stata pubblicata un'ordinanza dal sindaco Ignazio Marino che vieta il consumo di acqua sino al 31 dicembre in talune zone del comune fornite dagli acquedotti gestiti dall'Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) a causa della presenza di arsenico superiori alla norma;

successivamente sono stati effettuati ulteriori controlli approfonditi per constatare il grado di inquinamento dell'acqua nonché delle tubature stesse;

da tali accertamenti è emerso che non è solo l'acqua ad essere inquinata bensì le condutture stesse sono state costruite in cemento-amianto;

l'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli;

in natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti Paesi. Le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie, l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico), e il carcinoma polmonare;

gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli, fra cui il più temibile è la crocidolite. Una fibra di amianto è 1.300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarre malattie;

l'amianto è stato utilizzato fino agli anni '80 per la coibentazione di edifici, tetti, navi (ad esempio le portaerei classe Clemenceau), treni, come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di

composito fibro-cementizio (noto anche con il nome commerciale Eternit) utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ed inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni;

l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione dell'amianto, di prodotti d'amianto o contenenti amianto sono stati vietati dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che ha previsto che vi fosse una ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla bonifica dei siti ove fosse impiegato l'amianto;

la bonifica dell'amianto può avvenire attraverso la rimozione, eliminando materialmente la fonte di rischio, l'incapsulamento, impregnando il materiale con l'uso di prodotti penetranti e ricoprenti, o con il confinamento, installando delle barriere in modo da isolare l'inquinante dall'ambiente;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 3-00790, aveva già sollevato il problema dell'inquinamento delle acque,

si chiede di sapere:

quali interventi di monitoraggio i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intraprendere affinché si possa avere un quadro chiaro e completo della situazione in corso;

quali provvedimenti urgenti, allo scopo di ripristinare il servizio, siano stati adottati o siano almeno stati programmati;

quali interventi di bonifica saranno effettuati per ridurre il rischio di esposizione all'eternit da parte della popolazione residente;

quali aiuti siano stati predisposti nei confronti della popolazione residente per garantire un approvvigionamento idrico giornaliero sufficiente.

(4-01838)

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [DE PIETRO](#), [MORRA](#), [VACCIANO](#), [GAETTI](#), [CATALEO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia* - Premesso che:

nel mese di febbraio 2014 la Procura nazionale antimafia, unitamente alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed alle forze di polizia statunitensi, ha diramato una nota con cui dichiarava concluse le indagini in merito all'operazione "New Bridge", volta allo smantellamento di una vasta organizzazione di narcotraffico le cui basi erano a Reggio Calabria e New York;

nella nota veniva indicato che le indagini, iniziate nel 2012 con il supporto dello U.S. Department of justice e Federal bureau of investigation, hanno portato all'arresto di 17 persone in Italia e 7 negli Stati Uniti facenti parte di un'organizzazione transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (come eroina e cocaina) tra la Calabria e l'America, avente come riferimento la famiglia di 'ndrangheta degli Ursino di Gioiosa jonica (Reggio Calabria) e quella mafiosa siciliana dei Gambino di New York City;

il traffico, per quanto riguardava l'attività in Italia, ruotava principalmente attorno all'area di Gioiosa jonica e buona parte dei personaggi indicati nella nota congiunta sono legati direttamente o indirettamente ad una organizzazione di tipo 'ndranghetistico che fa capo alla cosca Ursino;

l'indagine ha consentito di individuare un legame, a doppio filo, tra famiglie di 'ndrangheta con particolare riguardo alla citata famiglia di Gioiosa jonica e alcuni personaggi italo-americani, insediati a New York, di chiara estrazione mafiosa;

in questo senso, è stato fondamentale per l'avvio delle indagini il contributo di un agente statunitense sotto copertura, il cui pseudonimo era quello di "Jimmy", che grazie a un suo fiduciario è riuscito a infiltrarsi nelle cosche newyorkesi ed a intrecciare rapporti con malavitosi italiani;

ciò ha consentito di svelare un'attività diretta ad assicurare un'esportazione di sostanze stupefacenti (del tipo dell'eroina) dalla Calabria a New York;

il ruolo dell'agente "Jimmy" infiltrato nella cosca è stato fondamentale nell'operazione;

il fatto che nel corso dell'operazione la sua copertura fosse saltata (dalla nota congiunta delle Procure si evince che era stata già decisa la sua esecuzione) ha convinto le forze dell'ordine ad intervenire; considerato che:

in un articolo de "Il Sole-24 ore" del 19 febbraio 2014 intitolato "Operazione New Bridge/3" il giornalista Roberto Galullo riporta che tra i vari traffici emersi grazie all'operato dell'agente infiltrato Jimmy vi sia stato anche un episodio che interessa la base militare americana di stanza a Vicenza;

in particolare, citando come fonte il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Reggio Calabria, il giornalista riporta che il 5 febbraio 2014 un rappresentante della cosca Ursino avrebbe chiesto all'agente infiltrato di poter acquistare 500-1.000 armi semiautomatiche, frutto di una dismissione effettuata dalle autorità americane "in particolare da parte dell'esercito americano di stanza nella base di Vicenza";

tale episodio si ripeteva nuovamente il 12 febbraio;

considerato infine che:

i protocolli della Nato per la dismissione delle armi sono normalmente segretati ed inaccessibili ai civili;

la base americana di stanza a Vicenza (Camp Ederle) ha un ruolo strategico importantissimo ed impiega un gran numero di personale militare e di armi. Inoltre è destinata ad ospitare le truppe terrestri della United States Africa command, organo che ha come obiettivo principale la stabilizzazione di Paesi poveri e deboli attraverso la formazione delle forze di sicurezza locali e l'aiuto umanitario ed ha un ruolo strategico fondamentale per quanto riguarda il terrorismo internazionale, le forniture di petrolio e l'espansione delle relazioni sino-africane;

la sola possibilità che le organizzazioni mafiose possano avere libero accesso alle informazioni riservate riguardanti uno stabilimento militare Nato così importante rappresenta un pericolo gravissimo per la popolazione e per le possibili operazioni militari in cui è coinvolto lo Stato italiano;

a parere degli interroganti, volendo porre in secondo piano la grave falla di sicurezza che ha permesso alle cosche 'ndranghetiste di venire a conoscenza della dismissione delle armi, ancora più preoccupanti risultano gli interrogativi sulle modalità con cui la compravendita sarebbe dovuta avvenire e per quali attività dovessero essere utilizzate 500-1.000 armi semiautomatiche,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei gravi accadimenti descritti;

quali misure intenda porre in essere per verificare se e in che modo sia stata violata la riservatezza delle informazioni sensibili relative alla base militare di Vicenza;

quali misure intendano assumere per contrastare il fenomeno mafioso che ha dimostrato una capacità operativa preoccupante all'interno del territorio veneto.

(4-01839)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00797, del senatore Molinari ed altri, su alcune vicende relative alla tutela del risparmio;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00799, del senatore Consiglio, sul pagamento dei crediti alle imprese da parte della pubblica amministrazione;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00796, dei senatori Sacconi e Pagano sulla collaborazione saltuaria di un familiare ad un'attività d'impresa;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00795, del senatore Buemi, sull'assistenza domiciliare ai disabili a Pomezia (Roma);

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00801, della senatrice Nugnes ed altri, per la costituzione di parte civile del Ministero dell'ambiente

in una causa per il risarcimento dei danni nella terra dei fuochi.

